

Series II. — « ANALECTA OSBM » — Sectio III.
Серія II. — « ЗАПИСКИ ЧСВВ » — Секція III.

CONGREGATIONES PARTICULARES

ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE
SPECTANTES

VOL. II.
1729-1862

COLLEGIT ET ADNOTATIONIBUS ILLUSTRAVIT EDITIONEMQUE CURAVIT

P. ATHANASIUS G. WELYKYJ OSBM

ROMAE 1957

PP. BASILIANI - PIAZZA MADONNA DEI MONTI 3

SUMPTIBUS PAROECIAE PROTECTIONIS B. V. MARIAE IN BRONX
IN MEMORIAM IOSAPHAT KOCYLOVSKYJ, EP. PEREMYSLIENSIS

ANALECTA ORDINIS S. BASILII MAGNI

SECTIO III

Sectio III:

DOCUMENTA ROMANA ECCLESIAE CATHOLICAE
IN TERRIS UCRAINAE ET BIELARUSJAE

CURA PP. BASILIANORUM COLLECTA ET EDITA

ACTA LITTERAE ET DECRETA SACRARUM CONGREGATIONUM

CONGREGATIONES PARTICULARES

Vol. II: 1729-1862

SUMPTIBUS PAROECIAE PROTECTIONIS B. V. M. IN BRONX
IN MEMORIAM IOSAPHAT KOCYLOVSKYJ, EP. PEREMYSLIENSIS
DECIMO AB OBITU ANNO

ROMAE

Series II. — « АНАЛЕСТА OSBM » — Sectio III.
Серія II. — « ЗАПИСКИ ЧСВВ » — Секція III.

CONGREGATIONES PARTICULARES

ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE
SPECTANTES

VOL. II.
1729-1862

COLLEGIT ET ADNOTATIONIBUS ILLUSTRAVIT EDITIONEMQUE CURAVIT

P. ATHANASIVS G. WELYKYJ OSBM

ROMAE 1957

PP. BASILIANI - PIAZZA MADONNA DEI MONTI 3

SUMPTIBUS PAROECIAE PROTECTIONIS B. V. MARIAE IN BRONX
IN MEMORIAM IOSAPHAT KOCYLOVSKYJ, EP. PEREMYSLIENSIS

IMPRIMI POTEST

Romae, e Curia Generali Ordinis Basiliani S.ti Josaphat, die 21. XII. 1957.

P. PAULUS P. MYSKIV
Protoarchimandrita - Superior Generalis

IMPRIMATUR

Romae, e Vicariatu Urbis, die 28.XII.1957.

✠ ALOYSIUS TRAGLIA
Archiep. Caesarien. Vicesgerens



JOSAPHAT KOCYLOVSKYJ - EPISCOPUS PEREMYSLIENSIS

(* 1876, ord. 1907, cons. 1917, † 1947)

EPISCOPO . PEREMYSLIENSI . SAMBORIENSI . SANOCENSI
JOSAPHAT . JOSEPHO . KOCYLOVSKYJ . OSBM
FIDEI . CATHOLICAE . PRIMATUSQUE . ROMANI . CONFESSORI
DECIMO . IN COMPEDIBUS . AB OBITU . ANNO
SEPULCHRALIS . LAPIDIS . LOCO
TERRIGENAE . EXSULES . PAROECIAE . BRONXENSIS
PROTECTIONIS . B. V. MARIAE
IN MEMORIAM
DICANT

PRAEFATIO

Lucundum nobis ac gratum hic nuntiare omnibus. volumen praesens in lucem prodire benevolentia ac largitate simpliciū Christi fidelium Paroeciae Protectionis B.mae Virginis Mariae ex oppido Bronx. in regione Neoeboracensi Civitatum Foederatarum Americae Septentrionalis. Cura nempe animarum pastoris, e familia basiliana, Rev.mi P. Benedicti Siutyk, nostri in tyrocinio S. Basilii contubernalis, plurimi ex eiusdem Paroeciae Christi fideles dona sua in unum contulerunt, ut monumentum sepulchrale « aere perennius » Praesuli et fidei catholicae Confessori, longinque ex Sede sua pulso, et compedibus onusto, Josaphato Josepho Kocylvoskyj, Episcopo ucrainorum Peremysliensi, in carceribus propter fidem vita functo, erigerent. Ex his modo speciali notare nobis gratum Ahafiam Partyka, nec non Basilium Zakaluznyj, quorum primus nunc iam vita pie functus suae etiam memoriae, aliis testimonium dando, consuluit. Alia vero, etiamsi et ipsa doloribus corporis oppressa, de aliis cogitare non cessat.

Etiamsi ipsi sibi nihil ex sua largitate spectare putabant, nostra tamen ex parte silentium nostrum hac de re minus videbatur iustum. Nam in nostra editione documentorum romanorum plus meriti benevolis fundatoribus et benefactoribus quam nobis spectare semper putabamus et nunc putamus. Alia ex parte, nostris praesertim temporibus, cum plurimi de suis tantummodo curant rebus domesticis, exempla similia animum erexerunt nostrum, et lectorum nostrorum erigent putamus. Praeterea exemplum hoc iterum iterumque probat, quantum potest simpliciū etiam operariorum ad omne bonum parata voluntas, nec non sincera operosaque fraterna amicitia.

Hiscē momentis ducti, et communi omnium intentu uniti, lapidem marmoreae duriores perennioresque super tumba ignota venerandi nostri fidei Confessoris posuimus, ne eius memoria temporum nequitia evanescat, sed posteris quoque ubicumque terrarum eius in fide christiana constantia, Primatusque Romani observantia luceat, qui antequam in carcerem protruderetur, Sedi Apostolicae Beati Petri Apostoli haec inscripsit verba:

« In casu meae incarcerationis vel deportationis humiliter peto, ut significetur Sanctissimo Patri me deponere ad pedes eius homagium fidelitatis et absolutae devotionis usque ad ultimum halitum vitae, usque ad ultimum motum cordis mei, invocando, ut filius, eius Paternam Benedictionem ».

Et homagium hoc etiam nos hic cui spectabat transmittimus.

INTRODUCTIO

Secundo volumine *Congregationum Particularium* seriem hanc specialem documentorum, quae de maioribus negotiis Ecclesiae Unitae tractant, concludimus, et nonnisi similia manent adhuc edenda documenta, quae in Archivo Congregationis Negotiorum Ecclesiasticorum Extraordinariorum servantur (1816-1856). De his tamen postea tractabimus voluminibus separatis, si circumstantiae et tempus id nobis permittent.

Volumen hoc, etiamsi tempus ann. 1729-1862 comprehendit, chronologice tamen iam an. 1796 concluditur. Ratio obvia est. De negotiis nempe agitur, quae specialem requirebant considerationem, quaeque in sessionibus generalibus S. Congregationis de Propaganda Fide solvi non potuerunt. Inde de casu ad casum, de Pontificatu ad Pontificatum Congregationes hae congregabantur, et sub finem saeculi XVIII omnino cessarunt, modoque speciali ob circumstantias politicas temporum (tempora napoleonica et revolutio rerum gallicarum nec non polonicarum).

Prout iam alibi notavimus, nos non omnia documenta, quae in respectivis conservantur voluminibus, publici fecimus iuris, sed ea solummodo, quae in ipsis sessionibus harum Congregationum elaborata sunt. Omnia alia documenta, praesertim vero ea, quae ut fons deliberationum harum Congregationum considerantur, ut puta: Litterae Nuntiorum Apostolicorum, Epistolae Metropolitanarum, Episcoporum, aliarumque personarum tum spiritualium, tum saecularium, ad alia remisimus volumina nostrae editionis romanae. In hac nostra editione nos tantummodo ipsa negotia decisionesque Sanctae Sedis Apostolicae lectoribus praesentare contendebamus. Proinde, ut plenam habeamus informationem de his negotiis, videnda sunt alia etiam documenta tum in ipsis Archivis romanis, tum in aliis voluminibus nostrae editionis. Nec nobis hoc vitio vertatur, nam nos hac in re nostrum programma generale sequimur, quod tantummodo editione perfecta plene perfecteque consuli potest. Secundum hoc programma consultatio documentorum ad singula pertinentia negotia secundum *Indicem rerum generalem*, nec non *chronologicum* peragi debet. Indices tamen hi nonnisi perfecto opere componi possunt. Ad praesens proinde nostris lectoribus nonnisi patientiam commendare possumus.

Prout in volumine primo, etiam in hoc secundo volumine *Indicem nominum et rerum* adiunximus, omisso *Elencho Pontificum, Imperatorum, Regum, Metropolitaram, Nuntiorum, Episcoporum etc.*, qua in re lectorem ad *Elenchos tum Actorum tum Litterarum S. C. de Propaganda Fide* (inde a vol. IV editionis nostrae) remittimus.

Quod spectat momentum historicum huius secundi voluminis *Congregationum Particularium*, volumen hoc nonnisi secundarium habet valorem historicum. Momentum primum ponendum est in aspectu iuridico potius horum documentorum, quia de quaestionibus agitur, quae iuridicas pertractant et solvuntur materias. Quia tamen non de mera agitur nec speculativa tantummodo re iuridica, sed de negotiis quam maxime concretis et vivis, inde ipsa tractatio iuridica induit characterem historicum, non paucas etiam historiographo notitias suppeditando.

Prout in aliis voluminibus etiam in hoc solitis iam usi sumus abbreviatiombus, tum in citationibus fontium, tum in ipsis documentis transcribendis, quas hic adiungere superfluum putamus.

Prout ex Praefatione patet, volumen hoc benevolentia populi ucrainici apud externos exsulantis in lucem prodit, et Praesuli Peremysliensi in memoriam dicatur.

JOSAPHAT JOSEPHUS KOCYLOVSKYJ, OSBM
EPISCOPUS PEREMYSLIENSIS

(Notae biographicae)

Natus die 3 Martii 1876, in Ucraina Occidentali, in Pakoszivka. Anno 1895 studia media absolvit et Leopoli iurisprudentiae studuit.

Deinde vitam militarem arripuit, et anno 1901 servitio ecclesiastico nomen dedit.

Annis 1901-1907 studiis philosophicis et theologicis Romae incumbibat. Ordinatus sacerdos die 5 Octobris 1907, Stanislacopoli.

Professor et Vicerector in Seminario Stanislacopolitano usque ad annum 1911.

Die 2 Octobris 1911 ingressus est Ordinem Basilianorum in monasterio Krechivensi, ibique die 16 Maii 1913 vota simplicia emisit, variaque officia in Ordine Basilianorum obire coepit.

Anno 1915-1916 Rector Seminarii in Kromeriz, in Moravia, pro Alumnis tempore belli patria exsulantibus.

Patriam reversus, die 13 Junii 1916 professionem emisit solemnem.

Die 28 Novembris 1916 nominatus ad Sedem episcopalem Peremysliensem, dieque 23 Septembris 1917 in Episcopum consecratus est.

In sede episcopali Peremysliensi et labore archipastorali usque ad mensem Septembrem 1945 permansit, quo in carcerem a gubernio atheo polonico detrusus fuit, unde tantummodo mense Januario 1946 reversus est ad suam Sedem.

Brevi post, mense Junio 1946, ab eodem gubernio vi et violentia Sede sua detrusus et in Unionem Sovieticam expulsus, ubi carceribus detinebatur usque ad suam mortem die 17 Novembris 1947.

Plenus meritorum pro Ecclesia Dei, pro fide catholica Primatuque Romano occubuit, fidelis S. Josaphat, Unionis Martyris, sectator, cuius nomen et vitam imitavit.

CONGREGATIONES PARTICULARES
ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE
SPECTANTES

(1729-1862)

**CONGREGATIONES PARTICULARES SUPER REBUS
RUTHENORUM**
(1729-1862)

78.

Roma, 16 . 1 . 1729.

Reordinatio proventuum Pontificii Collegii Leopoliensis.

APF, *Congr. Part.*, vol. 93, fol. 63-64v.

CONGR. PART. — Die 16 Ianuarii 1729 (f. 62).

Congregatio Particularis super rebus Armenorum et Ruthenorum, habita in aedibus Emin.mi et Rev.mi D.ni Cardinalis Nicolai Spinola, die Dominica 16 Januarii 1729. Emm.mi et Rev.mi DD.ni praesentes in Urbe: Picus, De Via, Spinola, Petra Praefectus, Lercarius se excusavit, Carafa et Alexander Albani.

(f. 63) È stata sempre questa S. Congregazione di costante sentimento, ed in specie dall'anno 1720 in quà, che dovesse ampliarsi il Collegio Pontificio con nuova fabbrica per gli Alunni Ruteni, essendo angustissimo, e cadente il vecchio edificio; e a tale oggetto ha fatte di tempo in tempo varie disposizioni, finchè poi essendo andato al governo dello stesso Collegio il moderno P. Prefetto, D. Giuseppe Maria Redanaschi¹, e trovato gravato di rilevante debito fatto dal suo antecessore² unicamente per mancanza di assegnamento sufficiente per la manutenzione, la S. Congregazione gl'impose di erogare in estinzione del detto debito mille unghari provenienti da una dispensa matrimoniale conceduti dalla s. m. di Clemente XI, per investirsi, e gli assegnò per compimento di ciò che mancava per l'annue spese e mantenimento del Collegio medesimo un annuale sussidio di scudi 661, da continuarsegli sino a nuovo ordine, cioè sinchè si terminasse la fabbrica ingiuntagli nuovamente.

Provisto il P. Prefetto con tale assegnazione del pieno per l'annuo mantenimento del Collegio, tutto si applicò a procurare i mezzi per fabbricare, e con le industrie, e buone maniere ottenne molti rilasci dai Creditori³ ... e gliene furono date ampie lodi.

¹ Josephus Redanaschi (1723-1735).

² Stephanus Trombetti (1706-1723).

³ Cfr. *Congr. part. sub dat.* 19.IV.1728; vol. I, p. 280.

Sussequentemente sotto i 9 . 7bre 1727, consideratesi le molti ragioni ... di regolarne il disegno.

Siccome però fu contemporaneamente sospesa (f. 64) la sopraddetta annua assegnazione delli scudi 661 per il mantenimento del Collegio, così sotto i 19 d'Aprile dell'anno passato per parte del P. Prefetto fu esposto, che cessando la detta assegnazione si veniva ad impossibilitare la fabbrica. E in fatti, non essendovi altro assegnamento per la fabbrica⁴ ... ma ancora con questo debito aperto.

Su tal esposizione l'EE. VV. accudirono per allora, che si continuasse il detto sussidio per tutto l'anno ora scorso 1728.

In oggi sul fondamento delle medesime ragioni si rinnovano le stesse istanze, limitate però alla durazione di sei, o sette anni avvenire, massimamente perchè appunto nell'anno corrente comincerà a restar libero il fruttato del Villagio, essendosi già estinto il detto debito di scudi 940. Che (f. 64v) se il detto sussidio non si continuasse, la fabbrica non potrebbe principiarsi, non ostante che il disegno siasi già mandato a Leopoli, ov'è stato molto applaudito, e non ostante ancora, che il medesimo P. Prefetto abbia ottenuto in dono il sito per la nuova fabbrica; e rimarrebbero inutili le disposizioni da lui eccitate in molti Nobili di concorrere al nuovo edificio con notabili soccorsi, non volendo nessuno essere il primo a contribuirli, sul dubbio di restar solo; e per fine resterebbero tuttavia ineffettuate le fondazioni promesse nel Sinodo di Zamoscia dai Vescovi Ruteni, per mancanza della fabbrica, necessaria a potersi ricevere gl'Alunni.

Rescriptum.

Ad aliam, et interim fiat computum, et pro hoc anno arbitrio E.mi Spinola.
B. RUSPULUS, *Secretarius*.

79.

Roma, 16 . I . 1729.

De electione Coadiutoris Metropolitanae Kioviensis.

APF, *Congr. Part.*, vol. 93, fol. 73-84.

CONGR. PART. — Die 16 Ianuarii 1729.

(f. 73) Sin da i primi giorni dell'anno 1726 Monsignor Leone Kiska, Metropolita della Russia⁵, si elesse da se medesimo il Coadiutore cum futura successione alla Metropolia, in persona di Monsignor Floriano Hrebnicki, Arcivescovo di Polosko⁶, a cui ne spedì la Patente, nella quale veniva riservata l'approvazione di questa S. Congregazione, e la conferma della S. Sede.

Esibitisi però dal detto Arcivescovo l'enunciata Patente nelle Congregazioni de 15 Settembre 1727, e 19 Aprile 1728, dopo che il mentovato Metropolita era stato colpito da un tocco di apoplezia, dall'EE. VV. non fu approvata l'elezione, per la ragione, che non poteva il detto Metropolita venire all'elezione del suo Successore indipendentemente dag'altri Vescovi Ruteni, stante che in virtù di due Decreti S. Con-

⁴ Cfr. *Congr. part.* die 19.IV. 1728, in vol. I, pag. 280-1.

⁵ An. 1714-1729.

⁶ Archiepiscopus Polocensis (1720-1726), dein Metropolita Kioviensis (1748-1762).

gregatio censuit, concedendam esse licentiam, si SS.mo placuerit, seu facultatem Metropolitae Russiae congregandi Synodum suorum Praelatorum ad effectum proponendi Sanctitati Suae pro Coadiutore cum futura successione Metropolitana quem censuerint, etc.

Non facendo veruna forza in contrario il dire che la Bolla di Clemente VIII, incipiente « *Decet Romanum Pontificem* », emanata l'anno 1595 super confirmatione, elezione Episcoporum Ruthenorum, lasci alla libertà dè Vescovi l'eleggersi un Metropolita (f. 74) iuxta morem, et modum ipsis permissum, qual consuetudine viene spiegata in uno dè sopralllegati Decreti, cioè: « Prius eligunt personam, eamque deinde proponunt Regi pro Nominatione, seu, ut aiunt, privilegio ab ipso obtinendo »; si perchè questa Bolla parla unicamente dell'elezione del Metropolita, ma nulla dispone circa l'elezione del Coadiutore; si ancora perchè la forma da tenersi nell'elegger questo è chiaramente professata per i suddetti, ed altri consimili Decreti. E se bene l'elezione seguita in persona del detto Vescovo di Leopoli potesse non essere stata viciosa quanto al concorso e radunanza dè Vescovi, atteso che gl'accennati Decreti vogliono, che nell'eleggersi il Coadiutore si osservi tutto ciò, che suol praticarsi nell'elezione del nuovo Metropolita, era nulladimeno sempre difettosa e nulla, perchè i Prelati si erano radunati senza la previa permissione e consenso della S. Sede.

Tutte queste ragioni furono sotto lo stesso giorno dè 26 aprile partecipate a Monsignor Nunzio Santini⁷, acciò sapesse come regolarsi circa tal particolare con gl'Elettori, e con l'Eletto; tanto più che da esso Monsignor Nunzio non si era quì ricevuto neppure il minimo cenno della già seguita elezione.

Erai veramente questa S. Congregazione di già mostrata inclinata verso la persona del sopradetto Monsignor Arcivescovo di Polosko, e perciò aveva procurato di spronarlo a rendersi sollecitamente in Polonia⁸, con animo d'ingiungere al detto (f. 74v) Nunzio Santini, che arrivando colà quel Prelato adhuc vivente il detto Metropolita dovesse praticare ogni diligenza, etiam nomine Sacrae Congregationis, tanto presso i Vescovi Ruteni, quanto presso la Corte, per fare, ch'egli venisse eletto per Coadiutore, servatis servandis ad formam Decretorum, et ad formam Bullae Clementis Octavi ma non avendo egli potuto partire, impedito dalla nota sua lite⁹, nulla si scrisse.

In questo stato di cose è giunta una lettera del moderno Monsignor Nunzio¹⁰ in data delli 8 dello scorso Dicembre del seguente tenore:

Con un'espresso speditomi da Monsignor Szepticki, Vescovo di Leopoli di Rito Greco unito, avendo io ricevuto l'avviso della morte di Monsignor Leone Kiska, Metropolita di tutta la Russia, seguita sotto il dì 19 del passato mese, mi stimo in debito di umilmente parteciparlo all'EE. VV., siccome di renderle ragguagliate di quello ho creduto fare sull'esempio del praticato in simili casi dai miei Predecessori toccante l'amministrazione della vacante Metropolia sino a tanto piaccia a cotesta S. Congregazione di designare altro Amministratore. Ho io dunque stimato di eleggere in Amministratore della medesima il preaccennato Monsignor Vescovo di Leopoli, giacchè Monsignor Vescovo di Polosko, al quale si doveva essa Amministrazione in vigore delle Costituzioni dell'ultimo Sinodo Provinciale di Zamoscia, approvato dalla S. Sede, ritrovasi assente dalla sua Diocesi, sul riflesso, che essendo in prossima

⁷ Vincentius Santini (1721-1728).

⁸ Rediit an. 1730.

⁹ Cum PF. Societatis Jesu, Polocensibus, de bonis olim a Stephano Bathory, Rege Poloniae, ipsis datis.

¹⁰ Camillus Merlino (1728-1738).

disposizione (f. 75) il preaccennato Vescovo di Leopoli di restare benignamente graziato da N. S. della provvista della Metropolia, a mio credere militava in di lui favore ogni ragione di appoggiargliene in questo mentre la cura, e potevo in questa guisa ripromettirme, che si sarebbero evitati quei pregiudizi, che, e dagli Scismatici, e dagli Economi stessi della Mensa erano pur troppo da temersi.

Dopo di ciò il signor Cardinal Alessandro Albani ha trasmesso alle mie mani il Processo compilato da Monsignor Nunzio, tanto sopra la necessità di darsi al Metropolitano ora defonto in Coadiutore cum futura successione, quanto sopra le qualità dell'Eletto.

Ieri poi, non prima del mezzo giorno in circa, da Monsignor Riviera, Segretario del Concistoro, mi fu trasmesso tutto il carteggio passato sul proposito della detta Coadiutoria tra il defonto e il presente Nunzio colla Segretaria di Stato, le lettere della quale sono state scritte sui Piani della Segretaria Concistoriale.

Apparisce dal detto Carteggio in primo luogo, che Monsignor Nunzio Santini in data de 17 Marzo 1728 mandò una lettera del Vescovo di Leopoli, colla quale gli partecipava di essere stato a pieni voti nominato nel Congresso de' Vescovi per Coadiutore cum futura Successione al Metropolitano allora vivente, e però esso Nunzio implorava gl'ordini della Segretaria di Stato per (f. 75v) poter compilare il solito Processo, non avendo egli veruna difficoltà, nè in ordine all'inabilità del Coadiuto, ne circa l'idoneità e requisiti dell'eletto Coadiutore, tanto più che riconosceva dagli'altri Processi, che era ad esso Eletto necessaria la nomina Regia.

E gli fu risposto sotto li 9 d'Aprile, che dovendosi avere una somma avvertenza, che senza precedente esame, e beneplacito della Sede Apostolica non si ammettano le Coadiutorie unicamente ad essa riservate, in forma tale che quelli, i quali hanno diritto o di nominare, o di eleggere, non passino liberamente ad alcun atto intorno le medesime; poteva egli bensì compilare il solito Processo sopra la Persona del Vescovo, che veniva proposto per Coadiutore, ma però con far procedere agli'altri i necessari Interrogatori, da quali apparisse tanto la necessità di una tale Coadiutoria per l'avanzata età, e gravi indisposizioni del Coadiuto, quanto l'utilità per i meriti del Coadiutore, e per altri titoli, che talvolta potessero esservi, di prevenire la vacanza. Così egli regolandosi, quantunque avesse dovuto preventivamente darsi la supplica a nome del Re, e d'ambidue quei Prelati, nulladimeno la Santità di Nostro Signore avrebbe prima fatto esaminare, se vi fosse luogo, secondo la disposizione de' sagri Canonici, all'ammissione di detta Coadiutoria, e che quando poi ciò favorevolmente si fosse riconosciuto, si procederebbe alla spedizione.

Segue la prima lettera del Nunzio presente in data de 29 Settembre del medesimo anno, nella quale dice così (f. 76): Monsignor Atanasio Szepticki Vescovo di Leopoli graziato da N. S. della Coadiutoria richiesta a di lui favore da Monsignor Kiska Metropolitano etc, per quanto mi ha asserito il Signor Abate Palma, da cui però non ho potuto ricevere la consolazione, che mi siano consegnate le lettere di V. E. sopra questo affare, siccome sopra gli altri negozi pendenti, avendo allegato per scusa d'essere state chiuse nelle Bolle nei primi giorni dopo la morte di Monsignor Santini tutte le scritture che poi sono state spedite a Lucca; si è qui condotto da Leopoli per formare il solito Processo, al quale appunto ieri mattina diedi principio.

Succede la 2a lettera de 13 Ottobre, colla quale avvisa d'incamminare per quella medesima Posta al Signor Cardinal Protettore del Regno il Processo di sopra nominato, e si stende a commendare ampiamente le qualità e zelo del detto Vescovo di Leopoli, dalla cui promozione alla Coadiutoria, quando venisse approvata da

N. S., spera poter risultare, a parere de Signori Polacchi, un grandissimo beneficio a maggiore stabilimento della Santa Unione.

A questa lettera, come anche alla precedente non fù altro risposto sotto li 6 Novembre, se non che si sarebbe esaminato il detto Processo.

Finalmente con una 3a lettera degl'8 Decembre partecipa la notizia della morte del Metropolita, e di aver data l'amministrazione (f. 76v) della Metropolia vacante al detto Vescovo di Leopoli per tutti quei motivi che ha contemporaneamente addotti nell'altra sua lettera della stessa data a questa S. Congregazione, e che per extensum si è riferita di sopra.

E à detta lettera si è risposto dalla Segretaria di Stato l'un e l'altro particolare gli si sarebbero comunicati in appresso gl'ordini opportuni.

Da tutto il fin qui riferito nascono, a mio parere, due punti principali, da esaminarsi nell'odierna Congregazione, e sono: 1º, in ordine alla detta elezione, 2º, circa l'amministrazione della vacante Metropolia.

Quanto al Primo, già si è rappresentato di sopra, che l'elezione del detto Vescovo di Leopoli alla Coadiutoria cum futura successione al Metropolita ora defonto è stata dall'EE. VV. sotto li 26 d'Aprile 1728 dichiarata nulla per tutte le indicate ragioni; e non essendosi più ora nel caso di Coadiutoria, ma di vera Istituzione alla dignità Metropolitana, rimane a vedersi, se l'elezione fatta da Vescovi nella di lui persona allorchè lo elessero, benchè nullamente, per Coadiutore, possa di presente ammetterli per farlo immediatamente Metropolita.

In ordine poi alla nomina, devo solamente avvertire, che quando i Vescovi Rutheni dopo la morte del Metropolita eleggono il nuovo, iuxta morem et modum illis permissum, il (f. 77) Rè dopo seguita l'elezione, supplica la S. Sede per la conferma ad petitionem dell'Eletto, e degl'Elettori; onde rigorosamente quest'atto non è vera nomina, ma semplice supplica, e come tale viene denominato nella Bolla, che suole spedirsi dalla S. Sede al nuovo Metropolita pro tempore.

Circa alle qualità e requisiti del Vescovo di Leopoli dai Registri dell'Archivio della S. Congregazione niuna cosa risulta, che sia contraria alle deposizioni molto vantaggiose delle Persone esaminate nel sopraccennato Processo, ed alle buone informazioni che ne danno il detto Monsignor Nunzio, e il P. Prefetto de Collegii Pontificii di Leopoli.¹¹ E se talvolta, quando nelle passate Congregazioni è caduto il discorso su la di lui persona, si è forse supposta qualche cosa in contrario, ciò è stato certamente con equivoco, nato dalla somiglianza del casato col suo antecessore Barlam Szeptiski, che era anche suo Padrigno, il quale prima che fosse promosso al Vescovato di Leopoli,¹² avea veramente avuta qualche taccia di sospetto di Scisma, ma se ne purgò con avere ad insinuazione del Nunzio rinovata la Professione della Fede.

(f. 78) Non devo inoltre passar sotto silenzio una particolare insinuazione, che risulta da un foglio di varie notizie, già presentato da Monsignor Arcivescovo di Polosko. Dice egli, che per conservare la Santa Unione, sembra, che non dovrebbe mai permettersi, che la Dignità, e Giurisdizione Metropolitana si unissero al Vescovato di Leopoli; perchè questi Vescovadi, e inspecie quello di Leopoli (attese le convenzioni del Regno di Polonia coi Moscoviti, non peranche rivate, o irritate) sono in controversia tra gli Uniti, e gli Scismatici, i quali in vigore delle dette Convenzioni sempre insistono che vengano loro restituiti i detti Vescovadi, asserendo, che per forza e per mera violenza, specialmente quello di Leopoli è stato loro occupato dagl'Uniti, come si comprova da un Breve della S. M. di Clemente XI, scritto al

¹¹ Josephus Redanaschi (1723-1735).

¹² An. 1710-1715.

Rè di Polonia li 22 9bre 1710.¹³ E questa è al dire dell'Informante, la ragione, per cui anche nè più antichi tempi gli Scismatici si sono sforzati di far cadere la giurisdizione Metropolitana nel Vescovato di Leopoli, affinché per questo mezzo conseguendo di avere nelle loro mani l'Archivio di tutta la Provincia ò sia Chiesa Metropolitana, potessero alla fine più fortemente oppugnare gl'Uniti, dopo averli privati degl'Istromenti necessari a difendersi. Oltre di che quantunque non vi fosse di presente un tal pericolo, sembragli, non esser utile alle anime della vasta diocesi Metropolitana l'aver il suo Pastore in (f. 78v) situazione tanto lontana, quanto è Leopoli, che è distante più di cento leghe di Germania da Vilna, ov'è la Sede Metropolitana; quanto più poi sarebbe pregiudiziale questa lontananza del Metropolita a quella parte della Diocesi, che si stende fin' ai confini della Moscovia. E questi pregiudizi possono evitarsi, conferendosi la Metropolia ai Vescovi più vicini, quali sono quei di Polosko, e di Vladimiria, à quali per lo più è stata finora conferita, forse per il riflesso al maggior bene della Metropolia, e certamente perchè questi Vescovati, come ancora gl'altri (a riserva dei tre suddetti di Leopoli, Luceoria, a Premislia) sono in istato di piena sicurezza, attese le speciali Costituzioni del Regno, e Privilegi, che godono.

Quanto poi al 2^o punto, che concerne l'amministrazione della vacante Metropolia, questa, in virtù della disposizione del Sinodo di Zamoscia,¹⁴ confermato dalla S. Sede, appartiene all'Arcivescovo di Polosko, come viciniore; ibi sub Tit. V. de Metropolitanis: « Si vero Sedes ipsa Metropolitana vacaverit, antequam administrator a S. Sede constituatur, vicinior Episcopus, scilicet Archiepiscopus Polocensis, eandem, tam quoad spiritualia, quam quoad temporalia regat.

Fin dal mese di 7mbre 1727 prevedeva bene il detto Arcivescovo, che accadendo la morte del Metropolita durante la sua assenza da Polonia, il Vescovo di Leopoli, o quello di Pinsko,¹⁵ avrebbero trovato de pretesti per fare, che in uno di loro cadesse la detta Amministrazione, e perciò procurava con calore, che fosse confermata a favor suo (f. 79) la pretesa Coadiutoria.

Non essendosi però questa approvata, ed essendosi susseguentemente trattato avanti Nostro Signore di sollecitare la terminazione della nota Causa, per cui dimora tuttavia in Roma il detto Prelato, fù concertato colla Santità Sua, che prescindendosi affatto dal punto della Coadiutoria, si costituisse esso Arcivescovo per Amministratore Apostolico della Metropolia, dandosegli però due Brevi, uno da spiegarsi nel caso, che arrivando egli in Polonia trovasse già morto il Metropolita; e l'altro da servire in evento, che lo trovasse ancora in vita, ma inabile al governo.

Questo concerto nulladimeno non ebbe effetto; ma nella susseguente Congregazione dè 19 Aprile dell'anno scorso¹⁶ fu risolutocosi: « Expediatur Breve, cuius vigore Archiepiscopus Polocen. declaretur Administrator Apostolicus Metropoliae Ruthenorum, tam in spiritualibus, quam in temporalibus, post obitum moderni Metropolitanæ. Huiusmodi autem Breve mittatur per S. Congregationem D. Nuncio Poloniae cum Istructione, scilicet, quod dictum Breve praefato Archiepiscopo extradat secuta morte dicti moderni Metropolitanæ. Interim vero idem Archiepiscopus discedat ab Urbe, et in Poloniam revertatur ».

È vero, che ne pure questa risoluzione fù eseguita, perchè l'Arcivescovo asserì di non poter partire; ma è vero altresì, ch'egli fin d'allora, tanto in virtù del Sinodo

¹³ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 22., nr. 640.

¹⁴ An. 1720.

¹⁵ Theophilus Godebskyj (1720-1730).

¹⁶ Cfr. vol. I, *Congregationes Particulares*, Romae 1956.

di Zamoscia, quanto ancora inerendo alle dette disposizioni di N. S., e di questa S. Congregazione, a lui favorevoli, costituì per suo Vicario Generale il P. Lubiniecki, Abate Minscense, Uomo di piena abilità, e già Alunno dal Collegio Urbano,¹⁷ e lo munì di tutte le facoltà e commissioni opportune per intraprendere l'amministrazione (f. 79v) spirituale, e temporale della Metropolia, qualora venisse a succedere la morte del Metropolita.

Ciò supposto supplica ora l'EE. VV. a degnarsi di mantenerlo in detta amministrazione con fargliene spedire il Breve; si perchè non poteva Monsignor contravenire alla disposizione del Sinodo, commettendo ad altri la detta amministrazione, si perchè se l'ha data al Vescovo di Leopoli per la ragione, ch'era già eletto per Coadiutore, questa elezione dell'EE. VV. è stata dichiarata nulla; si perchè se gliel'ha data a riflesso dell'assenza dell'Oratore, anche il Vescovo di Leopoli è assente nella notabile distanza di cento e più leghe germaniche, onde se quello non può amministrare che per mezzo di un Vicario, lo stesso può fare anche l'Oratore medesimo, tanto più che ogni altro Vescovo non avrebbe esercitata simile amministrazione, senonche per Vicarium; sì, in fine, perchè diversamente facendosi ne ridonderebbe dello scapito, e dello scredito a lui medesimo, come se per qualche suo delitto, o per inabilità, si fosse dovuto recedere dalle passate disposizioni.

Che se poi non piacesse all'EE. VV., che supplisca alle sue veci il detto P. Abate Lubiniecki, in questo caso le supplica a farle commettere al Vescovo di Kelma, finchè esso Oratore ritornerà alla Patria, dove pensa di restituirsi in breve.

(f. 80) Uditasi dai PP. Basiliani Ruteni l'elezione seguita del Vescovo di Leopoli per Coadiutore del Metropolita, e fatta dai soli Vescovi, senza esservi stati chiamati il Proto Archimandrita, e i Consultori dell'Ordine, i quali pretendono avere il dritto di eleggere sì il Coadiutore, che il Metropolita medesimo, supplicano per mezzo del loro P. Procurator Generale l'EE. VV. a degnarsi di provvedere, che non venga violato il ius, che loro compete.

Fondano questo loro ricorso nelle Costituzioni de Capitoli Generali dell'Ordine, formate, per quanto asseriscono dagl'istessi Vescovi, e Metropoliti pro tempore.

E primieramente portano una Costituzione fatta nel primo Capitolo Generale dè 22 Luglio 1617, sotto la presidenza del celebre Metropolita Giuseppe Rutschio,¹⁸ del seguente tenore: « Cum multum Religioni nostrae intersit, ut Metropolita arcto nexu nobiscum coniunctus sit, talisque existat, qui magna voluntate feratur ad augendam Religionem nostram, ideoque necessarium esse censemus, ut e medio nostrum sit, e nobisque eligatur; quod impense curandum est apud Suam Regiam Maiestatem, cui ius collationis competit. Quod si tam facile hac tempestate consequi non possumus, hoc medium moderno Metropolitae porrigimus, ut ipse durante vita sua curet instituire sibi quamprimum Episcopum qui moretur ad eius Aulam, voceturque Coadiutor. Eliget (f. 80v) vero eum consulto Protoarchimandrita, iisque, quos a consiliis habuerit penes se. Idem, antequam renuntietur Metropolita, obstringet se ad ea omnia, in quae Metropolita iurat, cui praestando attendet Protoarchimandrita ».

Or da quelle parole: « è medio nostrum, a nobisque eligatur », cioè, come in-

¹⁷ Augustinus Lubienieckij, Basilianus, Alumnus romanus Collegii Urbani, ingressus die 4.I.1706, discessit ob infirmitatem corporis in Julio 1709. Dein Abbas Minscensis ab anno 1726. Obiit anno 1750.

¹⁸ Metropolita Kioviensis (1613-1637), instaurator Ordinis Basiliani in Russia et Ucraina. Cfr. M. M. WOYNAR, OSBM, *De regimine Basilianorum Ruthenorum a Metropolita Josepho Vellamin Rutschkyj instauratorum*, Romae 1949.

terpretano, e medio Basilianorum in Provincia existentium, deducono la conseguenza, che non dai soli Vescovi dev'essere eletto il Metropolitanò, e il di lui Coadiutore, ma ancora dal Protoarchimandrita, e da Consultori, maggiormente che, secondo la detta Costituzione l'un e l'altro devono prestare il giuramento, attendente Protoarchimandrita.

Adducono in 2^o luogo un'altra Costituzione del medesimo Capitolo Generale, in cui si dice: « *Episcopis ante eorum consecrationem proponet Metropolita, ut meminerint se semper esse membra Religionis etc. Denique Proto Archimandrita iis qui ex Congregatione nostra sive ad Metropoliam, sive ad Episcopatus assumuntur, addet singulis singulos Patres admodum probatos, qui ipsis invigilent in iis, quae ad vitam religiosam spectant* ».

E in 3^o luogo portano una particola del Cap. 2. delle regole dè Vescovi, prescritte nei Capitoli Generali, ove si legge: « *Inaugurationi Metropolitanì, aut ad Sedem Metropolitanam ingressi, omnes Episcopi Congregationis nostrae aderunt, et antequam inauguratur, tradant ipsi in scripto Regulas, servandas a Metropolita, quasi pse pro viribus se servaturum (f. 81) vovebit. Votum in chartae xpressum, et manu propria subscriptum, ad manus tradet Episcopi, qui sit antiquior reliquis; is vero Protoarchimandritae, ut in Archivio Religionis ponatur* ».

Quindi deducono, che se Protoarchimandrita debet addere Episcopis Religiosos, ut ipsis invigilent, et attendant in observantia regulari, e se il Metropolitanò per mezzo del Vescovo più antico deve dare il suo voto scritto al Protoarchimandrita medesimo, chiaramente ne risulta, che alla di lui elezione deve esser chiamato, e concorrere il Protoarchimandrita come Elettore, conforme fu chiamato ed intervenne all'elezione del defonto Monsignor Kiska.

Oltre di che pensano, che questo loro intervento sia non solo conveniente, ma ancor necessario per conservare il buon regolamento dell'Ordine medesimo, col quale il Metropolitanò ha una connessione, specialmente essendo un membro principale dell'istess'Ordine, e Presidente a tutti i suoi Capitoli Generali; onde se la Religione Basiliana dovesse avere per Preside il Metropolitanò, e non concorrere alla di lui elezione, ciò sarebbe per essa molto oneroso, anzi ancora pregiudiziale, perchè si aprirebbe la via alla sua oppressione, mentre il Metropolitanò non eletto coll'intervento e col voto de Superiori Basiliani potrebbe facilmente conferire le Abbadiè a soggetti incapaci, e immeritevoli, eleggere nei Capitoli Consultori inabili, ed usar prepotenza in tutte le cose; la dove (f. 81v) venendo eletto anche coi voti della Religione, si asterrà, saltem ex titulo gratitudinis, dall'inferirle simili pregiudizi, e i Religiosi medesimi avranno maggior rispetto, e subordinazione verso di esso.

Acìò si aggiunge anco il riflesso della più stabile conservazione della Santa Unione medesima, la quale potrebbe un giorno patire de gravi pericoli, non concorrendo all'elezione del Metropolitanò la Religione Basiliana; imperocchè quantunque in oggi tutti i Vescovi Ruteni siano buoni Cattolici, ciò non ostante essendo la Russia confinante colla Moscovia, può venir tempo, che a quei Scismatici sempre attenti a valersi d'ogni propizia congiuntura per opprimere gl'Uniti riesca col favore del Czar d'intrudere qualcuno di loro nelle Sedi Vescovili, o nella stessa Sede Metropolitanò, come successe dell'anno 1520 in persona di un tal Giona, che fu intruso nella Metropolitanò per favore di Elena figlia del Duca di Moscovia,¹⁹ maritata al Re Alessandro di Polonia²⁰; il quale Giona in poco tratto di tempo avendo creato Vescovi Scisma-

¹⁹ Filia Joannis III, Ducis Moscoviae (1462-1505).

²⁰ Alexander, Rex Poloniae (1492-1506).

tici, e ordinati Sacerdoti molti soggetti del suo partito, distrusse nelle Diocesi Rutene il Cattolicesimo. Simile disordine fù in procinto di rinovarsi anche più modernamente nel 1676, allorchè il Re Giovanni Terzo, benchè piissimo Principe, fu indotto da motivi politici a conferire la Metropolia ad Antonio Vinnicki,²¹ Vescovo di Leopoli, che si fingeva unito, ed era realmente Scismatico; contro la qual'elezione protestò solennemente Monsignor Martelli, allora Nunzio Apostolico,²² come costa dalla sua medesima gratia. Non così però sarà mai per succedere quando il Protoarchimandrita e i Consultori Basiliani concorreranno stabilmente all'elezione del Metropolita pro tempore, perchè sempre invigileranno, che la scelta cada in soggetto veramente Cattolico, massime che per inveterata consuetudine si il Metropolita, che i Vescovi si assumano alle loro rispettive dignità del corpo della Religione Basiliana; e gli Scismatici incontreranno una più forte resistenza (f. 82) alle loro machine, e pretese, quando i Vescovi e i Religiosi saranno stretti in unione concorde tra di loro per mezzo del comune concorso all'elezione del loro Capo.

S'impedirà ancora un'altro sconcerto, che di frequente può nascere, come occorse del 1706, cioè che vacando la Metropolia in tempo, che trovinsi similmente vacanti alcuni de' Vescovati, il nuovo Metropolita venga eletto da due o tre soli Vescovi, nel qual caso questi pochi Elettori non avrebbero forza bastante per impedire l'intrusione di qualche Scismatico; il che non succederà se la Religione continuerà ad intervenire per mezzo de' suoi Superiori principali alle dette elezioni.

Per maggior prova poi del preteso lor dritto il P. Procurator Generale²³ ha presentato non prima di ieri vari documenti autentici di Decreti fatti da molti Metropoliti, tutti concludenti espressamente, che la Religione Basiliana deve concorrere alle accennate elezioni; ed ha presentato pure Copia autentica della Protesta da essa fatta negl'atti della Nunziatura Apostolica contro l'elezione del Vescovo di Leopoli in Coadiutore del defonto Monsignor Kiska, per non esservi essa intervenuta, nè fatta chiamata.

In fatti, anche da alcune memorie di Monsignor Arcivescovo di Polosko si raccolgono quasi tutti i medesimi motivi, che vengono addotti dal detto Procurator Generale, conchiudendo, che in realtà, secondo l'antica consuetudine, benchè qualche volta interrotta, all'Ordine Basiliano compete il dritto d'intervenire a simili elezioni. Ed aggiunge ancora una ragione non disprezzabile per mantenere tal consuetudine, cioè che intervenendo all'elezione il Protoarchimandrita, e suo Consultorio, si viene ad assicurare maggiormente la libertà della medesima, imperocchè se intervengono i soli Vescovi, questi per lo più intervengono pressati da importune e forti uffizi de' Ministri Regii, e talvolta dello stesso Rè, espiscati da taluno de' concorrenti, di modo che i Vescovi elettori sono necessitati ad eleggere chi forse non eleggerebbero, se fossero in loro libertà, ragione, (f. 82v) per la quale qualcuno di essi si dispensa dall'intervenire all'elezione. Ma quando v'intervengono i detti Superiori de' Basiliani, siccome è maggiore il numero degl'Eligenti, così maggiore è la libertà dell'elezione, potendo uno scusarsi sopra degl'altri col motivo della pluralità de' voti. Oltre di che si toglie ancora il pericolo della Simonia nè concorrenti alla dignità vacante, mentre simili uffizi de' Grandi per lo più non si ottengono, che per mezzo de' regali.

Dai Registri dell'Archivio di questa S. Congregazione si riconosce, che altre

²¹ Antonius Vynnyckyj (1679-1680).

²² Franciscus Martellio (1675-1680).

²³ Ut videtur iam novus Procurator, Ignatius Kulczynskij (1629-1636).

volte ha preteso il Protoarchimandrita pro tempore d'intervenire all'elezione del Metropolita, e particolarmente nel 1708, allorquando vacava la Metropolia, ma osservandosi allora, che nella Bolla di Clemente 8^o si parla de soli Vescovi, iuxta morem, seu modum illis permissum, senza nominarsi mai il Protoarchimandrita, il quale è Prelato totalmente diverso, e distinto dalla Gerarchia Episcopale, fu scritto al Nunzio, che procurasse di acquietarlo; contuttociò l'anno susseguente il detto Protoarchimandrita prestò il suo consenso all'elezione suddetta.

Dalle sopradette Memorie di Monsignor Arcivescovo di Polosko si cavano ancora le due seguenti insinuazioni, dirette a conservare la libertà dell'elezioni, ed a mantenere sempre più forte la Santa Unione contro le insidie e gli sforzi de Scismatici.

La prima si è, che in virtù della Bolla di Clemente VIII, la quale conferma l'antica consuetudine de Ruteni circa l'elezioni del Metropolita, e de Vescovi, sarebbe espediente, che si facessero con sollecitudine e severità ammonire tanto i Vescovi, quanto i Monaci Basiliani, che niuno ardisca sub poena inhabilitationis di molestare il Rè, e suoi Ministri per la Regia raccomandazione che colà chiamano Nomina o Presentazione, a qualunque dignità, sia Metropolitana, sia Vescovile, o anche Abbatiale, se prima non sarà stato (f. 83) eletto canonicamente, e legittimamente, e se prima la sua elezione non sarà stata riconosciuta per legittima e canonica dal Nunzio Apostolico, e inseritone l'Istrumento nell'atti della Nunziatura.

La 2a è, che si ordini a Monsignor Nunzio d'insistere presso il Re, e suoi Ministri, specialmente presso i Grandi Cancellieri, e Vice-Cancellieri di Polonia, e di Lituania, acciò in vigore della detta Bolla di Clemente VIII, già più volte ricevuta ed eseguita dai Rè di Polonia, si contentino di non spedire le Regie preci, o Presentazioni per qualunque Dignità ecclesiastica, se il soggetto, che ne farà istanza, non avrà prima esibita e giustificata la sua canonica elezione, secondo la norma accennata di sopra.

RESCRIPTUM (f. 84).

Non esse locum praetensae Coadiutoriae neque Confirmationi Administratoris Metropolitae a D. Nuncio deputati, cui scribatur cum Instructione; et supplicandum SS.mo pro expeditione Brevis epistolaris eidem D. Nuncio,²⁴ per quod iubeatur, ut nomine Sanctae Sedis deputet ex integro Episcopum Leopoliensem in Administratorem Apostolicum praefatae Metropolitae vacantis, tam quoad spiritualia, quam quoad temporalia, usque ad electionem, et confirmationem novi Metropolitani. Insuper per litteras Sacrae Congregationis ipsi D. Nuncio iniungatur,²⁵ ut nomine, et de mandato Sanctae Sedis, eiusdemque Sacrae Congregationis, impediatur usque ad novum ordinem electionem novi Metropolitani; et interim auditis tum Episcopus Ruthenis, tum Protoarchimandrita et Consultoribus Ordinis Basilianorum super praetesto jure suffragandi in electione Metropolitani pro tempore, eorum respectivas rationes ad S. Congregationem transmittat, et proprium votum explicet.

Ex Audientia SS.mi: Sanctitas Sua annuit pro expeditione Brevis iuxta petita.

B. RUSPULUS, *Secretarius.*

²⁴ Camillus Merlino (1728-1738); cfr. *Documenta Pont.*, II, p. 59, nr. 671, de dat. 21.I.1729.

²⁵ Cfr. *Litterae S. C. de Prop. Fide*, vol. III, Romae 1956.

80.

Roma, 30 . III . 1729.

De variis negotiis: Coadiutoria Kioviensis, administratio Volodimiriensis, defensio Ecclesiae Mohiloviensis contra praetensiones non Unitorum, nec non causa P. Wietrzyński poenitentis.

APF, Congr. Part., vol. 93, fol. 136-138, 173-4, 148-157v.

CONGR. PART. — Die 30 Martii 1729 (f. 136).

Congregatio Particularis super rebus Armenorum et Ruthenorum, habita die Mercurii 30 Martii 1729..... Em.mi et Rev.mi Cardinales: S. Clementis se excusavit, Picus se excusavit, De Via interfuit, Spinola interfuit, Petra Praefectus interfuit, Lercarius se excusavit, Carafa interfuit, Alex. Albani interfuit.

I. In esecuzione delle deliberazioni prese dall'EE. VV. nella passata Congregazione de 16 Gennaro dell'anno corrente fu scritto sotto li 22 dello stesso Mese a Monsignor Nunzio in Polonia, essere questa Sac. Congregazione rimasta in sommo grado sorpresa, ch'egli avesse deputato in Amministratore interino della vacante Metropolia dè Ruteni Monsignor Atanasio Szeptycki Vescovo di Leopoli, quando che nel Sinodo Provinciale di Zamoscia, confermato dalla S. Sede,²⁶ è chiaramente prescritto il metodo da tenersi in simil caso. Che se la riflessione all'assenza di Monsignor Arcivescovo di Polosko, a cui in vigore del detto Sinodo si doveva essa amministrazione, l'aveva indotto a deputare altri in sua vece, doveva prescegliere uno dè Vescovi più vicini alla Metropoli. Che non essendo pertanto in grado la S. Congregazione di supplicare N. S. per la conferma del detto Vescovo di Leopoli come Amministratore, da esso Nunzio deputato, dovesse egli in virtù del Breve, che a tal'effetto gli si mandava, deputarlo di nuovo ex integro, a nome però della S. Sede, per Amministratore della detta Metropolia, tam quoad spiritualia, quam quoad temporalia.

Esser parso anche strano alla medesima S. Congregazione, che tanto Monsignor Santini, suo Antecessore nella Nunziatura, quanto egli stesso, avessero proceduto alla compilazione del Processo in favore del medesimo Monsignor Szeptycki, come eletto Coadiutore di Monsignor Leone Kiska, quando simile elezione era di sua natura, et ipso iure nulla, per non essere preceduta ad essa la necessaria permissione della Sede Apostolica di potersi i Prejati Ruteni a tal effetto congregare, e per tutte le altre ragioni, che furono già insinuate al detto Monsignor Santini; e se non per altro, perchè (f. 137v) fin dall'anno 1643, sotto i 14 Agosto, e primo Settembre, fù data la norma da tenersi per simili Coadiutorie con due Decreti approvati dalla s. m. di Urbano VIII, che necessariamente dovevano esser conservati nella Cancelleria della Nunziatura. Ma siccome la morte del detto Monsignor Kiska avea posto fine ad ogni trattato in ordine alla suddetta Coadiutoria, così dovea pensarsi all'elezione del nuovo Metropolita nella solita forma, a tenore della nota Bolla di Clemente VIII, che comincia: « *Decet Romanum Pontificem* », emanata l'anno 1595, super Confirmatione Episcoporum Ruthenorum. Che pretendendo però la Congregazione dè Monaci Basiliani Ruteni di avere il dritto di concorrere ed intervenire per mezzo del suo Pro-

²⁶ A Benedictio PP. XIII, die 19.VII.1724. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. II, pag. 49, nr. 660.

toarchimandrita e Consultorio a tal elezione, conforme suppone esservi altre volte intervenuta, se bene con qualche interruzione, l'EE. VV. stimano cosa giusta e ragionevole, che prima di procedersi all'atto dell'elezione suddetta, venissero esaminate e discusse le ragioni de medesimi Religiosi. Dovesse pertanto esso Monsignor Nunzio trattenerne in nome della Sac. Congregazione e della S. Sede il solito radunamento de Vescovi, di modo che non si procedesse sin a nuovo ordine all'elezione del nuovo Metropolita, ed egli fratanto udisse non solamente la Religione medesima Basiliana, ma altresì i detti Prelati Ruteni, e riconoscesse fondatamente il metodo, che si è tenuto nelle passate elezioni. Informasse poi la S. Congregazione dell'operato, con aggiungere il proprio parere, e pubblicasse pure frattanto che l'unico motivo, per cui facevasi differire la detta nuova elezione, era precisamente esaminarsi, com'era di ragione, l'accennate pretensione de' Basiliani.

(f. 138) In riscontro di tali ordini ed Istruzioni rispose subito Monsignor Nunzio sotto li 16 del decorso Febbraio con due lettere dirette alla Segreteria di Stato, e a questa S. Congregazione, che avrebbe il tutto eseguito circa al deputare ex integro il Vescovo di Leopoli in Amministratore della vacante Metropolia, riserbandosi a replicar l'occorrente circa al resto col seguente ordinario, conforme ha fatto in data de' 23 dello stesso Mese con due lettere all'EE. VV. dirette e con altra di 2 Marzo corrente al Signor Cardinal Segretario di Stato, quali parmi espediente si degnino di udire nella loro originale estensione.²⁷

(f. 173) Tutto il disordine occorso nel fatto della Coadiutoria in favore di Monsignor Szeptycki Vescovo di Leopoli con futura successione nella dignità di Metropolitanò de' Ruteni in vita di Monsignor Kiska, è derivato dalla lettera scritta a Monsignor Nunzio Santini dalla Segreteria di Stato li 10 Aprile 1728, con cui gli fù data istruzione del modo da tenersi nel compilare il Processo. La qual lettera fù scritta sul Piano fattone dalla Segreteria Concistoriale, senza che ne fosse intesa la S. Congregazione di Propaganda, a cui spetta la cognizione degl'affari, che riguardano i Ruteni.

In fatti Monsignor Paulucci, odierno Nunzio, nel suo dispaccio de' 23 Febbraio prossimo passato alla detta S. Congregazione cita una lettera della medesima, diretta allo stesso Monsignor Santini sotto la data de' 16 del detto Mese di Aprile 1728, coërente in sostanza, per quanto può congetturarsi ai sensi della predetta della Segreteria di Stato. Ma di questa lettera assolutamente non si trova riscontro alcuno nei registri della S. Congregazione. Anzi per tre ragioni si rende manifesto, che non può averla scritta.²⁸

Primo: Perchè ai 19 di Aprile dovea tenersi, conforme si tenne, la Congregazione Particolare per gl'affari de' Ruteni, onde non si poteva sotto i 16 dar veruna istruzione ò commissione a Monsignor Nunzio Santini sopra un negozio, che non erasi (f. 173v) ancora proposto, e far procedere l'esecuzione alla proposizione dell'affare.

2º Perchè quando si tenne nel detto giorno de' 19 la mentovata Congregazione Particolare, non s'era fin allora ricevuta notizia, che i Vescovi Ruteni si fossero congregati, ed avessero eletto in Coadiutore Monsignor Szeptycki; e ciò è tanto vero, che appunto in quella stessa Congregazione de' 19 furono decretati alcuni espedienti per provvedere la Metropolia di un Amministratore Apostolico per il caso della morte

²⁷ Cfr. *Litterae Nuntiorum Apostolicorum*, sub an. 1729.

²⁸ Cfr. *Litterae S. C. de Prop, Fide*, vol. III, Romae 1956, ubi nulla invenitur littera sub dat 16.IV., sed tantummodo sub dat. 26.IV.; cfr. pag. 312, nr. 1454.

di Monsignor Kiska, giacchè non potevasi ammettere la Postulazione del Coadiutore, che tempo prima egli avevasi eletto da se medesimo in persona di Monsignor Arcivescovo di Polosko. Come dunque la S. Congregazione poteva scrivere, che si compilasse il Processo per un'elezione, che non sapeva seguita.

3. Perchè il riscontro di tal'elezione giunse alla detta S. Congregazione il dì 22 o 23 dello stesso Mese di Aprile per lettere di Monsignor Kiska, e de Vescovi di Luceoria, Kelma, Pinsko, e Premislia in data dè 2 Marzo, e di quello di Leopoli in data dè 24, non però per lettere di Monsignor Santini, del quale niuna se n'ebbe che parlasse di ciò; onde fu subito convocata la solita Congregazione Particolare, e questa tenutasi il dì 26 pure d'Aprile, dichiarò nulla la detta elezione per le ragioni, che furono nello stesso giorno scritte al medesimo Monsignor Santini, e si sono replicate di nuovo a Monsignor Paulucci sotto i 22 Gennaro dell'anno corrente. Se avesse scritta la lettera dè 16, ò non avrebbe così assolutamente riprovata la detta elezione (f. 174) in quella dè 26, ò avrebbe specialmente rievocato il contenuto di essa lettera dè 16, della quale non avrebbe potuto dimenticarsi nel breve corso di soli dieci giorni.

Ma ancorchè questa asserita lettera de 16 fosse stata lettera della S. Congregazione, non può rendere meraviglia come nè Monsignor Santini, ò in sua vece il Signor Abate Palma, nè Monsignor Paulucci abbiano stimata valevole a rivocarla quella dè 26, colla quale in termini assai chiari si rigettava la seguita elezione. Almeno, scorgendo una sì notevole contraddizione, quale sarebbe stata tra due lettere della medesima S. Congregazione scritte in così breve tempo, dovevano, prima di dar mano alla complicazione del processo, esplorar meglio la volontà della stessa.

Nè fa forza in contrario il dirsi da Monsignor Paulucci nel sopraccennato suo dispaccio de 23 Febbraro, che non era in suo potere di sospendere l'esecuzione de'g'ordini di N. S. per l'obbligo, che corre ad ogni Ministro, di ubbidire ai comandi di S. B., che restano spediti per Segreteria di Stato. Primo, perchè la lettera di essa, che cita, dè 10 Aprile, non è precettiva, ma semplicemente permissiva, anzi ancora indicativa di qualche difficoltà, che poteva patire la menzionata elezione; onde non era Monsignor Nunzio costituito in circostanze così prestanti, che non potesse differire la compilazione del Processo fin al ricevere nuovi ordini, ed istruzioni; 2º, perchè non dovendosi mai da verun Ministro supporre, che (f. 174v) le Sagre Congregazioni vogliono contrariare g'ordini di N. S., non dovea il detto Monsignor Nunzio dispensarsi dal chiarire la doppia contraddizione, che era tra le due lettere della Congregazione di Propaganda de 16 e 26 Aprile, e tra esse e quella della Segreteria di Stato de 10, con renderne consapevole o l'una o l'altra, per attendere la necessaria istruzione, ed operare con più sicurezza.

(f. 148) II. Con altra lettera de 16 Febbraro lo stesso Monsignor Nunzio avvisa, che essendo restato vacante per la morte del sopradetto Monsignor Kiska il Vescovado di Vladimiria, ch'era da quello posseduto unitamente alla Metropolia, egli in adempimento di quanto viene prescritto nel Sinodo Provinciale di Zamoscia, tit. 5, §. 2, ha deputato in Amministratore di quella Chiesa e Mensa Monsignor Vescovo Ruteno di Luceoria,²⁹ fintantoche piacerà a N. S., o a questa S. Congregazione di confermarlo in tal carica, o pure di delegar altri in sua vece, avendo esso Nunzio, prima di deputarlo, riconosciuto, che il detto Prelato di Luceoria è il più vicino a Vladimiria, e attenderà g'ordini, che intorno a ciò piacerà all'EE. VV. di dargli, con soggiungere, che non ha stimato bene di sospendere la fatta deputazione sin alla

²⁹ Josephus Vyhovskij (1716-1730).

risposta della S. Congregazione, per non lasciare esposta la Chiesa, e i Beni della Mensa suddetta ad un'imminente saccheggio, non essendo nè Vescovadi Ruteni, siccome è noto, i Capitoli, a quali si devolveva la cura delle medesime.

Intorno a questa deputazione pare non possa cadere veruna difficoltà, mentre Monsignor Nunzio si è contenuto ad formam della disposizione del citato Sinodo di Zamoscia ove si legge detto tit. 5, §. 2: « Si vero Sedes ipsa Metropolitana vacaverit, antequam Administrator a S. Sede constituatur, vicinior Episcopus, scilicet Archiepiscopus Polocensis eamdem tam quoad spiritualia, quam quoad temporalia regat. Aliam autem Ecclesiam, si quam praeter Metropolitanam, prout fieri solet, obtinebat, vicinior Episcopus administrabit, ita tamen, ut Administrator, quicumque is fuerit, exactissimam rationem futuro Episcopo reddere teneatur ». Resta dunque (f. 148v) a vedersi, se si abbia confermare dalla S. Sede, o dalla S. Congregazione il detto Amministratore deputato.

III. Rappresentò fin dal mese d'Aprile dell'anno scorso Monsignor Arcivescovo di Polosko, qualmente nell'Alba Russia e precisamente dentro la Diocesi di Polosko, sono situati amplissimi Beni di Mensa Regia, cioè la città di Mohilow (in cui sin ab antiquo è la Chiesa Cattedrale Vescovile) con molte altre Città, Castelli, e Ville popolatissime, nelle quali trovansi molte Chiese Parrocchiali a detta Cattedrale soggette. E perchè la Mensa di questo Vescovado Mohiloviense non ha Beni, che in pochissima quantità perciò, al dire dell'Esponente, fin dagl'antichi tempi fu unito all'Arcivescovado di Polosko, dai cui Arcivescovi è stato di poi sempre governato e posseduto fin all'anno 1698, conforme asseri costare dai molti Privilegii, Decreti, ed altri Documenti antichissimi esistenti nell'Archivio Arcivescovile di Polosko; il che diceva esser notissimo e indubitato anche appresso gli stessi Scismatici.

Che nell'anno poi predetto 1698 un certo Serapione Polchowski, Scismatico, avendo ottenuto surrettiziamente per gl'uffizi del Czar di Moscovia³⁰ dal moderno Re di Polonia,³¹ come colà dicono, un Privilegio di detto Vescovado di Mohilow, ed assunto indebitamente il titolo di Vescovo di tutta l'Alba Russia, occupò tutta quella Diocesi, ed à fine di propagare in quel Popolo lo Scisma intruse e sostituì in luogo de' Parochi uniti, o morti naturalmente, o da esso con violenza espulsi, altri Parochi Scismatici, con notabile pregiudizio della Santa Unione.

Che in tal frangente non mancò l'Arcivescovo di Polosko, ch'era in quel tempo Monsignor Marziano Biallozor,³² di reclamare contro un sì grave pregiudizio, e mediante l'interposizione (f. 149) della S. Sede ottenne nell'anno 1699 dal Re la rinovazione e conferma degl'antichi Privilegi a favore degl'Arcivescovi pro tempore di Polosko in riguardo al detto Vescovado Mohiloviense, ed insieme la cassazione e rivocazione dell'altro emanato surrettiziamente a favore del suddetto Serapione, Scismatico, conforme leggevasi espressamente dalla Copia del Diploma stesso, spedito li 9 Agosto del detto anno 1699, dall'Esponente esibita. Ma insorte circa quei tempi nelle viscere della Polonia le note guerre, che durarono sin'all'anno 1717, il detto Arcivescovo Marziano, non solo non potè conseguirne l'esecuzione, ma uscito di vita il mentovato Serapione, Scismatico, gli succedette nel medesimo Vescovato Mohiloviense il Principe Czetwertynski,³³ parimente Scismatico, in virtù di un nuovo Diploma del Re, consimile a quello del Pseudo Vescovo Antecessore, di maniera che, reclamando con-

³⁰ Petrus I, Czar Moscoviae (1682-1725).

³¹ Federicus Augustus II (1697-1733).

³² Marcianus Bilozor, Episcopus Pinscensis (1666-1697), dein Archiepiscopus Polocensis (1697-1707).

³³ Sylvester Czetvertynskyj (1704-1729).

tinuamente gli Uniti, occupò quella Diocesi sin alla morte, che seguì negl'ultimi giorni di Febbraro dell'anno passato.

In tale stato di cose, ad oggetto di prevenire, che per i maneggi de' Ministri Moscoviti non avesse a succedere per la terza volta il disordine di vedersi indebitamente introdurre nel detto Vescovado un altro Scismatico (tanto più che questa era l'unica Diocesi, che in tutta la Polonia rimanesse infetta dallo Scisma), ad istanza dell'Arcivescovo di Polosko, Oratore, e per insinuazione di questa S. Congregazione fu spedito un Breve di N. S. al Re di Polonia per richiederlo, che con nuovo suo diploma volesse restituire al detto Oratore, ed a di lui Successori il più volte mentovato Vescovado Mohiloviense, e che in oltre volesse incombere, che nella Dieta allor prossima si facesse una qualche Costituzione approvativa e confermativa de' diritti, e privilegi (f. 149v) accordati dai Re Predecessori di S. Maestà agl'Arcivescovi promtempore di Polosko, affinchè restasse più stabile ferma la detta unione, nè potesse nei tempi avvenire, senza il previo consenso della Sede Apostolica, di smembrarsi il Vescovado dall'Arcivescovado, e molto meno concedersi quello sotto verun pretesto ad un Pastore Scismatico. A tal effetto furono anche spedite lettere di Segreteria di Stato colle medesime premure all'Arcivescovo di Gnesna, Primate del Regno, ed anche al Gran Cancelliere, ed al Vice Cancelliere di Lituania, come si fece anche direttamente della S. Congregazione a Monsignor Metropolita Kiska.

Il defonto Monsignor Nunzio Santini, a cui erano stati trasmessi i suddetti Dispacci, rispose fin di Maggio dell'anno predetto da Varsavia, che trovandosi la corte a Dresda era inutile per allora di scriver colà finchè non vi fosse tornato il Re da Berlino; ma che avendo parlato dell'affare col Principe Czartoryski, Seniore, già Vice Cancelliere di Vilna, poteva quasi assicurare, che non v'era occasione di tener ciò, che S. Santità desiderava d'impedire.

Indi poi del Mese di Luglio il Signor Baron Puchet, a cui il Signor Cardinal S. Clemente avea incaricato di scrivere al suo Re per la sopradetta riunione, partecipò con suo viglietto, aver ricevuta risposta, che S. Maestà molto volentieri, per compiacere a questa S. Congregazione, era condescesa alla detta riunione, quando per parte de' Moscoviti non si apportassero opposizioni insuperabili.

A questo Viglietto aggiunse dopo non molto tempo una Memoria, con cui espose, che avendo il Re ricevuto il Breve speditogli dal defonto Monsignor Santini sopra l'affare del Vescovado di Mohilow quale (sono sue parole) già doveva essere unito all'Arcivescovo Polocense ex dispositione Sanctae Sedis, la Maestà Sua, perchè l'affare (f. 150) di cui si trattava, era relativo alla Provincia di Lituania, l'avea rimesso al Principe Czartoryski, Vice Cancelliere di Lituania, con ordine di riferire al detto Monsignor Santini, che Sua Maestà non avrebbe potuto denegare la sua real nomina al suddetto Vescovado di Mohilow nel caso che i Moscoviti, che sempre s'interessavano per gli Scismatici, ne avessero premuta l'istanza; e che per altro S. Maestà non poteva capire, come il detto Vescovado poteva essere stato incorporato all'Arcivescovado Polocense; quale interesse meritava della considerazione. Al che aggiungeva il medesimo Signor Baron Puchet, che l'affare, di cui trattavasi, mutava faccia, mentre prima si supponeva, che si ricercasse il favore del Re per l'unione, dove di poi si scorgeva, ricercarsi semplicemente l'approvazione di una cosa già risolta ex dispositione Sanctae Sedis.

Il moderno Monsignor Nunzio³⁴ però con lettera di 8bre, posteriore a i suddetti fogli del Signor Baron Puchet, scrisse in Segreteria di Stato, che il suo antecessore avea

³⁴ Camillus Merlino (1728-1738).

ricevuta risposta dal Cancelliere e Vice Cancelliere di Lituania, ch'essi non avrebbero nè sottoscritta, nè eseguita alcuna Nomina in persona di un Pseudo Vescovo. Che in seguito di ciò esso moderno Monsignor Nunzio avea efficacemente parlato dell'affare col detto Vice Cancelliere, e pregatolo a secondare l'istanza, ch'egli avrebbe fatta al Re, nel suo ritorno in Varsavia, in nome di N. S. per ottenere un Regio Diploma confermativo de' Privilegii accordati da suoi Predecessori rispetto alla più volte menzionata unione della Chiesa di Mohilow, che sino dalla sua prima erezione era stata sempre unita all'Arcivescovado di Polosko; con avergli anche aggiunto, che avrebbe in oltre richiesto gli Ordini della Republica, perchè venissero i suddetti Dritti (f.150v) e Privilegi approvati e confermati con una Costituzione nella futura Dieta, e con essa restasse più ferma e stabile la detta Unione, e posta la Maestà Sua, e tutta la Republica in sicuro dalle ulteriori premure, che avesse potuto fare il Czar, toccante l'accennata Chiesa.³⁵

Che a simile esposizione avea replicato il detto Vice Cancelliere, che non stimava opportuno, ch'esso Monsignor Nunzio parlasse per allora al Re sopra la spedizione del menzionato Diploma, appunto per non eccitare il Czar a premere maggiormente, come avea già fatto per mezzo del suo Inviato, domandando un Successore Scismatico per detta Chiesa; e ciò attese le circostanze allora presenti, nelle quali conveniva alla Republica di temporeggiare per l'affare di Curlandia non per anche ultimato, ed in cui sapeva il Re, e tutto il Ministero, che il Czar voleva prendere ingerenza per sovvertire la legge, che si era fatta nell'ultima Dieta. Essersi però fratanto risposto all'Inviato, che essendo S. M. fuori del Regno, non poteva il Ministero di Lituania spiegarsi sopra le intenzioni precise della medesima, e che non sapeva il detto Ministero vedere, quale necessità vi fosse di far colà un nuovo Vescovo, quando, precisi i due ultimi recenti stati, per lo passato non era mai stato designato alcun Pastore, per quel Territorio in particolare.

Aggiungeva in specie nella medesima lettera Monsignor Nunzio, che il detto Vice Cancelliere nella stessa occasione volle fargli intendere, che se Monsignor Arcivescovo di Polosko si fosse trovato in tali circostanze nella sua Diocesi, avrebbe intanto potuto esercitare tutta la sua (f. 151) autorità in quel Territorio, e così insensibilmente mettersi in possesso dell'esercizio di una piena giurisdizione in esso sin a tanto che dandosi aperture più favorevoli avesse potuto con tutta la Repubblica essere in grado di secondare le sante intenzioni di S. Santità, e di questa S. Congregazione.

Conchiudeva per ultimo, che in tutti gl'altri Ministri avea incontrato egual zelo per il medesimo importantissimo intento, e specialmente nel Gran Cancelliere,³⁶ da cui, come anche del suddetto Vice Cancelliere, dipendeva principalmente il buon esito dell'affare, al quale sarebbesi posta la mano dopo il ritorno del Re a Varsavia.

Questo è lo stato, in cui trovavasi il detto affare nel passato Mese di 8bre, dopo il qual tempo non se n'è avuto altro riscontro ne da Polonia, ne da altro canale, non essendo più comparso a farne motto nè pure Monsignor Arcivescovo di Polosko, che lo promosse; onde, l'EE. VV. si degneranno di riflettere e risolvere, se intorno a ciò abbia ascriversi alcuna cosa a Monsignor Nunzio, o a farsi altra diligenza.

IV. È già noto all'EE. VV., come il P. Massimiliano Wietrzynski, già Proto Archimandrita, o sia Generale de' Basiliani Ruteni, dopo aver inferiti gravi danni alla sua

³⁵ Tunc temporis iam Czarina Anna Ivanovna (1730-1740).

³⁶ Magnus Cancellarius Poloniae tunc temporis erat Joannes Szembek (1711-1731).

Religione apostatò dall'abito e dalla fede, avendo pubblicamente e solennemente professato il Calvinismo, e preso moglie in Berna.

Fin dall'anno 1726 fu commesso a Monsignor Nunzio nè Svizzeri, che per mezzo dè suoi amici procurasse di fare ogni diligenza per ricuperare all'Ordine Basiliano tutto quello, che fosse possibile, delle cose preziose, (f. 151v) che il detto Apostata seco avesse trasportate, tolte da lui a Monasteri; ma nulla potè Monsignor Nunzio conseguire, perocchè quello non avendo avuta dote dalla moglie viveva miserabilmente, e per sostentarsi si era applicato ad esercitare la medicina con debolissima capacità, avendo ben presto perduto quel gran concetto, con cui dagl' Eretici era stato accolto sul principio.

Dopo il silenzio di quasi tre anni circa tal proposito, il detto Monsignor Nunzio con due lettere ragguaglia, che mesi sono ricevè una lettera dello stesso Wietrzynski, il quale dopo avergli fatta un'ampia relazione dè torti, che pretendeva aver riportati dalla sua Religione, mostrava d'aver intenzione di rendere tutte quelle scritture originali, che seco aveva; e siccome non si era bene spiegato, esso Monsignor Nunzio spedì a Berna il Preposto Glutz di Soletta, zelantissimo Ecclesiastico, il quale in adempimento della sua Commissione parlò lungamente coll'Apostata ridotto in istato miserabile, ed in pessima salute, e riconobbe le suddette Scritture, le quali si trovavano depositate in mano di un Mercante Bernese, e sono descritte in un foglio sottoscritto dal medesimo Mercante, il quale pretende di non restituirle senza il pagamento di Tallari 2250, ch'equivogliono a 562 Doppie di Spagna incirca, dicendo aver imprestata tal somma al detto Wietrzynski (come in altro foglio a parte), oltre anche un'annuo assegnamento per gl'alimenti del medesimo, a titolo di risarcimento per le spese, che l'Apostata pretende aver fatte coi denari della propria Famiglia (f. 152) per conservazione de dritti del suo Ordine contro il Metropolitano della Russia, allegando a suo favore un Decreto di questa S. Congregazione, emanato li 21 Aprile 1723, ed altri atti fatti dalla Nunziatura di Polonia, e sostenendo, che a cagione solo del rifiutato rimborso sia stato costretto d'impadronirsi delle suddette scritture, e di ritirarsi presso i Protestanti.

Aggiunge ancora, che il detto Preposto Glutz non dispera della conversione di quel miserabile Religioso, che parlò seco in termini di molto pentimento (il che sarebbe meno difficile, per essersi separato dalla moglie con divorzio giuridico, dopo una lite dispendiosa, conforme si desume dalla lettera del sopradetto Mercante al detto Preposto). Chiese pertanto Monsignor Nunzio, che l'EE. VV. si degnino prescrivergli, se debba continuare le pratiche per ritirarlo dal Precipizio, in cui è caduto, e con quali condizioni debba riceverlo, mentre essendo quello in età avanzata, e soggetto a più malattie pericolosissime, converrebbe farlo venire nel luogo, ove si potrebbe convenire con molta spesa; come anche se debba insistere per la ricuperazione delle accennate Scritture, tanto più che (come significa nella 2a lettera) si è saputo da un Prefetto Bernese, che si potranno ricuperare con spesa molto minore della suddetta pretesa dal Mercante, che le prenderebbero anche per maggior prezzo, e che si procuravano ancora per il Re di Prussia; quantunque si possa sospettare, che siano tutte invenzioni per tirare maggior denaro.

(f. 152v) Tanto poi maggiormente fa istanza di sollecita istruzione, perchè l'Apostata preme il detto Preposito di Soletta per qualche risposta definitiva, siccome si scorge dalla sua stessa lettera originale scritta da luogo vicino a Neoburgo, dopo essersi ritirato da Berna.

In ordine a che mi occorre di portar a notizia dell'EE. VV., che le suddette Scritture, secondo la citata nota, consistono in sei Libri, e due privilegi del moderno

Re di Polonia, oltre al Sigillo della Religione Basiliana; e comunicatosi la detta nota al P. Procurator Generale dell'Ordine, dice, esser cose di poco momento, e che certamente non meritano di ricuperarsi con quel dispendio, che si pretende.

In oltre, che rimostrategli da me la premura, che dovrebbe avere la sua Religione di ricuperare un Religioso, ch'è stato suo Capo, ha risposto assertivamente, che la medesima non è in istato di poter concorrere ne pure in piccola parte alle spese necessarie per la di lui riduzione, atteso il decadimento delle proprie rendite, e i danni ben grandi inferiti alla medesima appunto dello stesso Apostata.

Quanto poi al Decreto, che esso allega emanato da questa S. Congregazione a suo favore sotto li 21 Aprile 1723, questo emanò per la di lui reintegrazione alle sue Dignità, attese le nullità e difetti, che erano stati riconosciuti nel Processo de partibus; ma contemporaneamente fu ordinato nuovo Processo da farsi dalla Nunziatura, come segui, e fu confermato dalla medesima S. Congregazione li 23 Marzo 1726 con ordine al Nunzio (f. 153) di procedere alla sentenza di privazione del Proto Archimandritato, e dalle altre Dignità. Di simil natura saranno gl'atti, ch'esso Wietrzynski allega fatti in suo vantaggio dalla Nuntiatura, cioè consecutivi al detto Decreto del 1723, e anteriori al 2º Processo.

E finalmente rispetto alla sua Apostasia fu commesso sotto il detto di 23 Marzo 1726 a Monsignor Nunzio Santini di special ordine di N. S., che proceder dovesse alla compilazione del Processo sopra il transito di detto Wietrzynski, e suo soggiorno tra gl'Eretici, cum facultate subdelegandi, e che terminato lo trasmettesse a questa S. Congregazione per informarne la Santità Sua, la quale poi ordinerebbe, se dovesse riconoscersi da questa, o da quella del S. Ufficio, ed avendo il medesimo Monsignor Santini dato avviso, che avea cominciato a formarlo, l'EE. VV. gli fecero di nuovo ingiungere, che lo proseguisse. Non essendosi però ricevuto di ciò fin d'allora a questa parte verun altro riscontro, si degneranno di risolvere, se supposta la disposizione, che dimostra l'apostata stesso di ritornare al grembo di S. Chiesa, si abbia a dar ordine al presente Monsignor Nunzio di proseguire il detto Processo.

V. Il P. Procuratore Generale dè Basiliani Ruteni in nome della sua Religione ricorse sin dal principio di Giugno dell'anno passato a questa Sacra Congregazione esponendo che il P. Gio. Frankiewicz, Archimandrita Czerejense, senza il consenso della medesima sua Religione, e contro il voto da esso professato di non procurarsi neque per se, neque per alium, (f. 153v) onori e dignità, ambiva e procurava per mezzo dè Magnati Secolari l'Arcivescovado di Smolensko, con gran perturbazione dell'Ordine, e di tutto il Rito Ruteno; e che di più, col favore de medesimi Magnati pretendeva di occupare i due Monasteri, Pustinense, ed Onofriense, che non sono Abbaziali, ma eretti ed istituiti puramente per i Religiosi sub simplicis Superiore manentes, di forte che se il detto Archimandrita Frankiewicz gl'occupasse, andrebbero in rovina cum iniuria fundatorum, come accade nel suddetto Monastero Czerejense, in cui sotto il governo di esso non ha rimorato che un solo Religioso. Onde l'Oratore faceva istanza che s'inibisse al prefato Archimandrita il proseguire le sue diligenze, tanto per ottenere i detti due Monasteri, quanto l'Arcivescovado, quale supplicavasi si sopprimesse, non avendo nè fondazione, ne sudditi se non pochissimi, per essere situato sotto il Dominio de Moscoviti, o almeno si unisse ed incorporasse a qualche altro Vescovado Ruteno.

Fu trasmesso questo memoriale pro Informazione a Monsignor Santini, ma in di lui vece informa sopra di quello Monsignor Nunzio Paulucci,⁷³ trasmettendo in

⁷³ Fortasse agitur de Nuntio Viennensi, quia Varsaviae tunc temporis nullus cognoscitur Nuntius huius nominis.

originale le informazioni, che ha ricevute da Monsignor Kiska, Metropolita ora defonto, dal P. Franckiewicz medesimo, e dal Protoarchimandrita e Consultori dell'Ordine Basiliano.

Cominciando dall'ultima, contiene queste due parti, la prima l'Arcivescovado di (f. 154) Smolensko, e i predetti due Monasteri Pustinense ed Onofriense, e l'altra circa la vita e costumi del P. Franckiewicz.

Quanto alla prima si asserisce, che l'Arcivescovado di Smolensko da che passò, già da lungo tempo, sotto il Dominio Moscovitico scismatico, rimase puramente Titolare.

Che i prefati due Monasteri, esistenti nel Palatinato Mscislaviense, già da alcuni secoli furono fondati per i soli Monaci Basiliani con la clausula espressa nell'Istrumento della fondazione: « ne ullus Metropolita, Archiepiscopus, vel Episcopus audeat illa occupare ». In effetto di che, avendo tempo fa la Religione conceduto il governo di essi Monasteri a Michele Gratz Tarnowski, Arcivescovo Smolescense, per lui solo, e non per i suoi Successori, esso per assicurare il diritto della Religione predetta, e per conformarsi alla mente de Fondatori, dà quali i detti Monasteri erano stati fondati sopra i loro beni terrestri, si obbligò di consegnare, e di fatto consegnò all'Ordine l'Investitura, che ne aveva avuta dal Metropolita, ritenendosi il nudo nome di semplice Superiore ad formam delle Costituzioni dell'Ordine stesso, come si afferma potersi, qualora si voglia, riconoscere dagl'autentici documenti da esibirsi.

Inoltre si rappresenta, che quantunque l'intera Diocesi Arcivescovile di Smolensko con tutti i suoi beni cadde, come si è detto di sopra, sotto il dominio de' Moscoviti tuttavolta i più antichi Metropoliti, per conservarne il Titolo, furono soliti di congiungerlo con alcuno degl'altri Vescovati rimasti (f. 154v) nel Dominio Pollacco, siccome fu praticato col primo Arcivescovo esiliato da Moscoviti, per nome Crevoza,³⁸ il quale, fatto Vescovo di Pinsko, ritenne anche il Titolo di Smolensko. Ma i Metropoliti recenziori con avere staccato dalla Religione Basiliana i più ricchi Monasteri, tra quali i due sopradetti, gl'hanno assegnati in subsidium mensae agl'Arcivescovi Smolescesi pro tempore, con detrimento notabile del culto divino, mentre in vece dei molti Religiosi che si mantenevano in ciascuno appena pochissimi.

Di più: che dopo la morte dell'ultimo Arcivescovo, per nome Sokolinski, Basiliano,³⁹ il quale col favore del Metropolita avea occupato i detti due Monasteri, questi per la di lui incuria hanno partito danni, e perdite rilevanti de' Beni, e ragioni ad essi appartenenti; di modo che la parte maggiore e più sana de' Nobili esistenti nel suddetto Palatinato Mscislaviense hanno risoluto e decretato di resistere con tutto il vigore a qualunque Arcivescovo tenterà di occuparli di nuovo, con aver data commissione nel publico Consiglio di tutto il Palatinato, celebrato post festum Purificationis dell'anno scorso, a due de' Nobili più principali d'intimare al Protoarchimandrita e suo Consultorio, che li citerebbero, e converrebbero nel Tribunale della Nunziatura, qualora la Religione non liberasse dall'occupazione degl'Arcivescovi di Smolensko i detti Monasteri, e non li provvedesse di Predicatori, e di Operarii zelanti, con promessa di unirsi con tutto calore a ricuperare i Beni tolti ai medesimi, e con minaccia (f. 155) all'incontro di toglier loro anche il resto in caso diverso.

Quanto poi alla 2da parte, che concerne la vita e costumi del P. Franckiewicz, espone il Proto Archimandrita, che ottenuto per connivenza de' Metropoliti il titolo di Archimandrita Czerejense (benche quel Monastero per l'addietro non avesse avuto

³⁸ Leo Creuza, Archiepiscopus Smolenscensis (1625-1639).

³⁹ Laurentius Druckyj Sokolinskyj (1709-1727).

per Superiori che semplici Religiosi), dissipò prima in vane pompe l'Eredità della nobilissima sua Casa a lui devoluta dopo la morte de' Genitori, ascendente incirca a 500 mila fiorini, e susseguentemente ha dilapidato tutti i Beni del predetto Monastero, dispersi i sudditi, desolata la Chiesa, ch'era insigne, e ridotto quel Santuario ad una somma povertà, così che appena vi dimora di presente un sol Religioso, dove prima vi si manteneva una Comunità numerosa, il che ha dato più volte motivo ad uno de' Grandi del Regno di minacciare, chi v'introdurrà Religiosi d'altro Istituto.

Rappresenta inoltre, che fattasi la divisione de' Beni dell'Archimandrita Czerejense, il P. Franckiewicz ciò mal soffrendo, ne ottenne la cassazione nel Capitolo di Vilna l'anno 1713, con promessa di ristorare la Chiesa, quale però non ha adempita. Che per molti anni ha celebrato con un vilissimo Calice di stagno; è stato solito di conservare le merci nella Chiesa; si è cibato di carne nella Quaresima senza necessità; ha in parte vendute, e in parte impegnate le sagre suppellettili, di sorte che la Religione ha fatto trasportare le cose più preziose, coll'Immagine miracolosa della Beattissima Vesgine, in altro Monastero, per timore che non vendesse (f. 155v) ancor quelle. E per lasciare altre simili querele si asserisce, che fin dal suo noviziato era dedito alle vanità e lussi, che è ignorante, poco pratico della lingua latina, e della Rutena litterale, irreligioso, e con più difetti naturali anche nella persona, onde si rende poco adatto per sostenere la Dignità Arcivescovile, alla quale aspirando, non domandato prima nè ottenuto dal Protoarchimandrita il necessario consenso, ne ha riportato dalla Gran Cancelleria di Lituania il Privilegio, in cui ha fatti inserire i suddetti due Monasteri; ma avendo procurato di farsi consecrare sopra di essi dal Metropolita, questo differì di compiacerlo ad ulteriorem dispositionem di questa S. Congregazione.

Da tali premesse il Proto Archimandrita, e suo Consultorio deducono:

1. Che i detti due Monasteri notabilmente desolati non possono in altra forma ridursi al pristino stato, che con alienarne onninamente gl'Arcivescovi di Smolensko, e con rimetterli alla disposizione dell'Ordine, ad formam foundationum, et Constitutionum Ordinis respective.

2. Che per conservar tuttavia il Titolo dell'Arcivescovato Smolenscense si potrebbe procurare, che fosse fatto Vescovo di Mohilow un Basiliano unito, dandosi insieme il detto Titolo d'Arcivescovo di Smolensko; e questo potrebbe congruamente mantenersi coi beni di detto Vescovado Mohiloviense.

3. Che essendo il P. Franckiewicz del tutto inabile per la dignità Arcivescovile, s'inibisca al Metropolita (quando vi sarà) di ordinarlo.

(f. 156) Assai diverso concetto ne mostra Monsignor Kiska, ora defonto, nella sua Informazione, affermando, che se il P. Franckiewicz ha procurato l'Arcivescovado suddetto, ne ha prima ottenuto il consenso da lui, conforme l'avevano nello stesso tempo richiesto e conseguito anche il P. Lebiecki, presente Protoarchimandrita,⁴⁰ ed il P. Zawadski, Proto Archimandrita passato, ambedue informati, e reclamanti contro il detto P. Franckiewicz, il quale a loro esclusione è stato dalla Cancelleria di Lituania prescelto.

Che abbia promosse le sue diligenze per mezzo de' Magnati, asserisce lo stesso Monsignor Kiska, che ciò è pratica solita ed inevitabile, mentre i Privilegi del Re non si ottengono, nè possono domandarsi per altro canale.

⁴⁰ Lebeckyj Cornelius, Protoarchimandrita Basilianorum (1727-1729), dein Episcopus Volodimiriensis (1729-1730).

Che possa ottenere i mentovati due Monasteri senza il privilegio del Re, dice non esser possibile, perchè sono di Regio Juspadronato, e vanno uniti all'Arcivescovato di Smolensko fin da cento e più anni in quà, da che questa Diocesi, e i suoi Beni caddero in potere de Moscoviti, conforme costa dalla serie degl'Arcivescov da quel tempo sin'al presente; il che è tanto vero, che nel Sinodo Provinciale di Zamoscia, tit. 6 de Episcopis §. 2, si dispone così: « In solemnioribus autem festis, ac potissime in Maiori Hebdomada penes Ecclesiam Cathedralem maneat, ut functiones ecclesiasticas obeant, praeter Archiepiscopum Smolenscensem, cui, cum non possit apud suam Cathedram a Schismaticis occupatam, munia episcopalia explere, (f. 156v) liceat id praestare in Monasterio Pustinensi, tanquam ipsi Cathedrae viciniore ».

Che poi si possa sopprimere il detto Arcivescovato, sostiene non esser factibile, si perchè si perderebbe in perpetuo il ius di recuperarlo, si ancora perchè si diminuirebbe il numero de Suffraganei della Chiesa Metropolitana; e ciò non ostante non si esimerebbero i due suddetti Monasteri dal Padronato e Collazione Regia.

Aggiunge poscia Monsignor Nunzio, che avendo presa informazione delle qualità del P. Franchiewicz anche da Monsignor Vescovo di Leopoli, come pure della pertinenza de due più volte mentovati Monasteri, ha positivamente asserito, che quel Religioso altro difetto non ha, se non quello d'essere avanzato negl'anni, ma che del resto è pieno di meriti per ogni titolo, ed ornato di tutte le doti, che possono desiderarsi in un vero e degno Claustrale, oltre la nobiltà della nascita, superiore ad ogn'altro; e che le due Abbadie sono veramente sempre state possedute dagl'Arcivescovi Smolenscensi, à quali senza di esse mancherebbe il modo di sostenere col dovuto decoro la Dignità.

Spiegando in fine Monsignor Nunzio il suo parere circa la soppressione di questo Titolo Smolenscense, o la di lui incorporazione ad altra Diocesi, stima non sia tempo opportuno di parlarne per adesso, mentre il Re, ed il Ministero vi si opporrebbero con tutto il vigore, per non perdere il ius, di cui la Maestà Sua è in possesso, siccome sono stati i suoi (f. 157) Predecessori di nominare i soggetti, che vengono dal Metropolita pro tempore designati, e consecrati in suoi Suffraganei nelle Diocesi Rutene, ove sono Chiese e popolo del suo Rito unito, com'è quella di Smolensko.

Avendo però nulladimeno fatto soprassedere il detto defonto Metropolita dal consacrare il P. Franckiewicz sin'a nuovo ordine dell'EE. VV., supplica delle istruzioni opportune per l'avvenire.

Rescriptum.

Ad I. Iniungatur R. P. D. Nuncio Poloniae, si SS.mo placuerit, quod nomine Sanctae Sedis facultatem impertiatur Episcopis Ruthenis, ut procedere possint ad electionem novi Metropolitanì totius Russiae absque interventu Protoarchimandritae et Consultorum Ordinis Basilianorum pro hac vice tantum, et sine praeiudicio praetensorum iurium ipsi Ordini competentium. Quodsi autem praedicti Protoarchimandrita et Consultores post electionem ab Episcopis, ut supra, peractam accedere velint Electo, possint. Et deinde iura sua deducant coram Domino Nuncio, qui ea ad S. Congregationem transmittat, animique sui sensum super iisdem iuribus aperiat. Et insuper praedicto D. Nuncio scribatur cum Instructione ad mentem.

Eadem die SS.mus approbavit.

Ad II. Pro confirmatione; et laudandus D. Nuncius.

Ad III. D. Nuncius vigilet, ne admittatur Nominatio Aulae Moschoviticae pro Episcopatu Mohiloviensi, et curet providere spiritualibus necessitatibus (f. 157v) Ca-

tholicorum in ea Dioecesi existentium per aliquot Sacerdotes idoneos. Episcopus autem Polocensis pro nunc non discedat ab Urbe.

Ad IV. Quoad Scripturas, relata; quo vero ad Patrem Wietrzynski procuratur in eius favorem a S. Paenitentiarie officio salvus conductus; et scribatur DD. Nunciis apud Helvetios et apud Regem Poloniae cum Instructione. Quo autem ad prosecutionem Processus contra eundem Wietrzynski, D. Nuncius Poloniae supersedeat usque ad novum ordinem.

81.

Roma, 27 . VII . 1729.

De electione novi Metropolitae sine praeiudicio iurium aliorum, de Eparchia Mohiloviensi, de nominatione Archimandritae Czerejensis in Archiepiscopum Smolensensem.

APF, *Congr. Part.*, vol. 93, fol. 242-252.

CONGR. PART. — Die 27 Iulii 1729 (f. 242).

Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum, habita die Mercurii 27 Iulii 1729. Emm.mi et Rev.mi Cardinales: S. Clementis se excusavit, Picus se excusavit, De Via interfuit, Spinola interfuit, Petra Praefectus interfuit, Lercari se excusavit, Carafa interfuit, Alex. Albani interfuit.

I. Si degneranno l'EE. VV. di ridursi a memoria come ad oggetto di prevenire ogni ulteriore disturbo, che fosse potuto incontrarsi colla Corte di Polonia per l'occasione della già decretata nuova elezione del Metropolita dè Ruteni, fu preso per espediente nella Congregazione de 30 Marzo dell'anno corrente, che Monsignor Nunzio desse la libertà ai Prelati di quel Rito di congregarsi essi soli per fare la detta elezione, senza che v'intervenissero colla loro presenza e voti il ProtoArchimandrita e Consultorio della Religione Basiliana, conforme pretendevano; con che però si preservassero a questi le ragioni, che potessero loro competere, quali, dopo eletto il nuovo Metropolitano, si dovessero da essi dedurre avanti lo stesso Monsignor Nunzio, per essere susseguentemente ventilate e decise da questa S. Congregazione a confronto di quelle, che si produrrebbero da Vescovi, e che frattanto, seguita la detta nuova elezione, potessero i detti Religiosi accedere, se volessero, alla medesima, coll'accennata preservazione del loro preteso dritto, e nella forma, che supponevano da essi praticata nell'anno 1708.

Questa risoluzione però fu partecipata al solo Monsignor Nunzio, acciò la significasse tanto ai Prelati, quanto ai Monaci, e per ordine dell'EE. VV. fu tenuta del tutto celata, al P. Procurator Generale dell'Ordine Basiliano Ruteno, presente in Curia.⁴¹

Eseguitosi il tutto a norma dell'istruzione trasmessa al detto Nunzio, fu fatto il Congresso de Vescovi in Luceoria il dì 30 di Maggio, e fu concordemente eletto in nuovo Metropolita Monsignor Atanasio Szeptycki, Vescovo di Leopoli, (f. 243v)

⁴¹ Vel Patritius Zyravskyj (1726-1729), vel iam novus Procurator, Ignatius Kulczynskyj (1729-1736).

come dall'Istromento autentico ricevutosi (Lett. A.), e nulla mancando per la spedizione della conferma Apostolica a favore dell'Eletto, tanto più che la Santità di N. S. si è degnata di approvarla in tutto, e per tutto nella forma già comunicata all'EE. VV., altro non si attende, che il Concistoro venturo per farsene la proposizione.

In questo stato di cose comparisce il P. Procurator Generale suddetto con un suo memoriale (Lett. B.), con cui mostrandosi sorpreso dall'aver qui sentita già fatta l'elezione del mentovato Metropolita senza l'intervento della sua Religione; e temendo d'incorrere presso i suoi Superiori grave taccia di trascuragine, per non aver potuto finora dare à medesimi verun avviso di ciò, ch'erasi dalla S. Congregazione decretato in ordine a tal affare, supplica per tanto:

1º. Che gli si faccia comunicare dalla Segreteria di Stato il Decreto fatto su tal particolare, ed ogn'altra notizia spettante alla sua Religione, per informazione sua, e dè sudetti suoi Superiori.

2º. Che nella spedizione della conferma del nuovo Metropolitano si aggiunga la clausula salvo iure Religionis.

3º. Che si obblighi il detto nuovo Metropolitano a dare alla detta Religione la sicurtà di conservare i suoi Privilegi.

Quanto alla prima di queste tre Istanze mi occorre di motivare, che al Proto-archimandrita, e Consultori non può essere stata ignota la mente della S. Sede, e di questa S. Congregazione, mentre Monsignor in data de 27 Aprile scrisse con due sue lettere (E. et F.) che l'avrebbe nello stesso tempo partecipata ai Vescovi, e à detti Religiosi; ne pare dovessero aver difficoltà di accedere all'elezione già fatta dopoche il mentovato Proto-Archimandrita fin sotto i 22 dello stesso (f. 244) Aprile avea scritta una premurosissima lettera a Monsignor Nunzio, tutta diretta all'esaltazione del Vescovo di Leopoli (Lett. C.).

Quanto alla 2da, non pare sia espediente di alterare le solite formole nella spedizione della Conferma apostolica a favore dell'Eletto, sembrando, che per la preservazione dè pretesi dritti della Religione basti l'esser questa espressa nella passata risoluzione di questa S. C., e che sia stata dal Nunzio notificata ai Vescovi, potendo in oltre esprimerla la stessa Religione nell'atto della sua accessione all'Eletto, come veri similmente avrà già fatto a quest'ora.

Quanto poi alla 3a, pare, che potrebb'essere sufficiente il rescrivere, che *servetur solitum*.

II. È già noto all'EE. VV., come il Vescovato di Mohilow nell'Alba Russia, per la scarsezza della sua mensa fin ab antiquo unito all'Arcivescovato di Polosko, fu senza interruzione posseduto dagl'Arcivescovi pro tempore sin'all'anno 1698, dal qual tempo per gl'Uffizi del Czar di Moscovia vi s'intruse un Pseudo Vescovo scismatico, per nome Serapione Potkowski, il quale ottenutone un diploma dal moderno Re di Polonia vi propagò notabilmente lo Scisma; e benchè per le premure della S. Sede il Re nell'anno susseguente rivoctasse il detto Diploma, e confermasse gl'antichi privilegi, in riguardo del detto Vescovato, agl'Arcivescovi pro tempore di Polosko, nulladimeno insorte nel Regno le guerre, che durarono sin'all'anno 1717, non solo il detto nuovo diploma non fu eseguito, ma morto il mentovato Potkowski, gli succedè (f. 244v) nel medesimo Vescovato il Principe Czetwertynski, parimente Scismatico, il quale, reclamando incessantemente gli Uniti, occupò quella Sede sin'alla morte, che seguì in Febraro dell'anno passato 1728.

È noto altresì, che ad oggetto di prevenire, che per i maneggi dè Ministri Moscoviti non avesse a vedersi per la terza volta intrudere in quel Vescovato un'altro

Scismatico, fu spedito un Breve al Re,⁴² per richiedere la Maestà Sua, che con nuovo suo Diploma volesse restituirlo agl'Arcivescovi pro tempore di Polosko, ed incombere, che nella Dieta allor prossima si facesse una qualche Costituzione approvativa, e confermativa dè Dritti, e privilegi conceduti a medesimi dai Re suoi Predecessori, affinché restasse nè tempi avvenire, senza il previo consenso della Sede Apostolica, dismembrarsi il Vescovato dall'Arcivescovato, e molto meno concedersi sotto verun pretesto ad un Pastore scismatico; al qual'effetto furono anche spedite lettere di Segreteria di Stato al Primate del Regno,⁴³ ed al Gran Cancelliere, e Vice Cancelliere di Lituania.

Ebbesi riscontro da Monsignor Nunzio con lettera d'8bre dell'anno scorso, che quantunque già da Monsignor Santini, suo Antecessore,⁴⁴ fosse stato trasmesso al Re, allora assente, il detto Breve, nulladimeno non avea fin'allora potuto parlar dell'affare colla Maestà Sua: ma che tenute serio proposito col Vice Cancelliere, questo si era dimostrato dispostissimo a secondare le Pontificie premure, siccome erano similmente disposti anche altri Ministri, ma non avea stimato opportuno, che per allora il detto Monsignor Nunzio ne parlasse al Re, appunto per non eccitare il Czar a premere maggiormente, come avea già fatto per (f. 245) mezzo del suo Inviato, domandando un Successore scismatico per la detta Chiesa di Mohilow; e ciò attese le circostanze, che in quel tempo correivano, nelle quali conveniva alla Repubblica di temporeggiare per l'affare di Curlandia non per anche ultimato, ed in cui sapevano il Re, e tutto il Ministero, che il Czar voleva prendere ingerenza per sovvertire la legge, che si era fatta nell'ultima Dieta, che fratanto erasi risposto al detto Inviato: che il Ministero di Lituania non sapea vedere, qual necessità vi fosse di fare in Mohilow un nuovo Vescovo, mentre, precissi i due ultimi stati, non era mai stato per l'addietro destinato alcun Pastore per quel territorio in particolare.

Avvisò però specialmente il detto Monsignor Nunzio, avergli il mentovato Vice Cancelliere destramente insinuato, che se in tali circostanze Monsignor Arcivescovo di Polosko si fosse ritrovato presente nella sua diocesi, avrebbe frattanto potuto esercitare tutta la sua autorità in quella di Mohilow, e così insensibilmente mettersi in possesso dell'esercizio di una piena giurisdizione in esso, sin'a tanto che dandosi aperture più favorevoli avesse potuto con tutta la Repubblica essere in grado di secondare le sante intenzioni di N. S., e di questa S. Congregazione.

Riferitesi tali notizie nella Congregazione suddetta dè 30 Marzo prossimo passato, l'EE. VV. furono di sentimento per una parte, che non si dovesse allora premere Monsignor Arcivescovo a sollecitare il ritorno in Russia, per il riflesso, che la di lui mossa non avesse ad intorbidare la nuova elezione del Metropolita; e per l'altra parte comandarono, che s'insinuasse, come fu prontamente eseguito, a Monsignor Nunzio, che procurasse (f. 245v) fratanto di provvedere in quel modo, che giudicherebbe più proprio, i Cattolici esistenti nella detta Diocesi Mohiloviense di sacerdoti Ruteni abili, e di fede sincera, i quali amministrassero loro rettamente i santi Sacramenti.

In riscontro di tale insinuazione Monsignor Nunzio ha risposto in data dè 4 Maggio (Lett. I.) che non avrebbe mancato di fare agni possibile per soccorrere i suddetti Cattolici di Mohilow, tanto più che il Vicario Generale di Monsignor Ar-

⁴² Die I.V.1728, Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 57, nr. 669.

⁴³ Theodorus Potocki (1721-1738).

⁴⁴ Vincentius Santini (1721-1728).

civescovo di Polosko gli avea fatto sperare d'invigilarvi con tutta l'attenzione; ma replicava le più vigorose premure per il sollecito ritorno di quel Prelato alla sua residenza, essendo gravissimi i mali, che per la di lui diuturna assenza sono derivati, anche per testimonio del detto Vicario Generale, al suo Gregge, quali in oltre divengono tuttavia da impiegare nell'amministrazione delle Parrocchie, in buona parte usurpate da Preti Scismatici, onde le anime tutto di si vanno allontanando dalla nostra santa fede per non ritrovare tra i Sacerdoti uniti chi dia loro il necessario soccorso.

Si aggiunge ancora, che Monsignor Nunzio non ha avuto modo di far uso delle facoltà, che dice comunicategli da N. S., di spedire a Polosko un Vescovo per tenere le Sagre Ordinazioni, et adempire le parti, che avrebbe dovuto compiere il proprio Pastore, non essendo riuscito allo stesso Monsignor Nunzio di far somministrare dai Ministri dell'Arcivescovo, secondo l'ordine della Segreteria di Stato, al Vescovo da spedirsi il necessario sussidio per le spese del viaggio e dimora, scusandosi i medesimi per l'importanza in cui gl'ha costituiti la lunga permanenza dell'Arcivescovo in Roma, per sovvenire il quale non solo sono state (f. 246) insufficienti le rendite della Mensa, ma altresì i di lui Beni ereditarii, quali hanno dovuto gravare di un debito considerabile.

Lo stesso replica anche con maggior premura con altra lettera de 29 Giugno al Signor Cardinal Segretario di Stato (Lett. N.) non solamente in proprio nome, ma in nome ancora di tutto il Ministero, supplicando unitamente con grande istanza, che S. Beatitudine si degni di obbligare colla suprema sua autorità il menzionato Monsignor Arcivescovo a porsi senza ritardo in viaggio per la sua residenza, credendo non meno necessaria che opportuna la di lui presenza nella sua Diocesi, per impedire, che un Pseudo Vescovo Moscovita non ne usurpi la giurisdizione, e perchè possa effettuarsi la bramata Unione del Vescovato di Mohilow, prima che il Czar vi spedisca un Vescovo Scismatico, come la voce precorsane già faceva temere, la di cui espulsione non sarebbe agevole di ottenersi, trattandosi di un Paese nella maggior parte scismatico.

Soggiunge di più, che avendo di nuovo insistito presso il Re, e suoi Ministri acciò niuna nomina venisse spedita in favore di alcun Vescovo scismatico, e perchè nel caso di qualche violenta intrusione gli si promettesse una valida opposizione per parte della Repubblica, hanno unicamente risposto, che conservano tutta la migliore intenzione di far seguire la proposta unione, e che a tal'oggetto impediranno che non venga spedito alcun regio Privilegio concernente la detta Chiesa. Ma si sono altresì dichiarati, che se Monsignor Arcivescovo di Polosko, cui s'appartiene la cura della vasta sua Diocesi, e dovrebbe similmente appartenere quella di Mohilow (f. 246v) non si riconduce ben presto colà, come si è sopra accennato, non potranno ripromettersi di un felice successo, per non ritrovarsi in quelle parti chi possa sostenere le ragioni della Chiesa, com'è necessario, e dare alla Corte le notizie de' movimenti de' Scismatici; tanto più che lo stesso Vicario Generale di quel Prelato si è spiegato anch'esso di non avere bastante autorità per obbligare alcuno de' suoi sudditi a penetrare nelle parti della Diocesi Mohiloviense, attesa la valida opposizione di quei Scismatici, che superano di gran lunga i Cattolici; onde insiste fervorosamente anch'egli per il sollecito ritorno del detto monsignor Arcivescovo.

III. Il passato Procuratore Generale de Basiliani Ruteni in nome della sua Religione ricorse sin da principio di Giugno dell'anno scorso a questa S. Congregazione, esponendo che il P. Gio. Franckiewicz, Archimandrita Czerejense, senza il consenso della medesima sua Religione, e contro il voto da esso professato di non

procurare neque per se, neque per alium onori e dignità, ambiva e procurava per mezzo di Magnati Secolari l'Arcivescovato di Smolensko, con gran perturbazione dell'Ordine e di tutto il Rito Ruteno. E che di più, col favore dè medesimi Magnati, pretendeva di occupare i due Monasteri Pustinense, ed Onofriense, che non sono Abbazialali, ma eretti ed istituiti puramente per i Religiosi sub simplicis Superiore manentes, di sorte che se il detto Archimandrita Franckiewicz gl'occupasse, andrebbero in rovina cum iniuria fundatorum, come accade nel suddetto Monastero Czerejense, in cui sotto il governo di esso non ha dimorato che un solo Religioso. Onde l'Oratore faceva (f. 247) istanza, che s'inibisse al prefato Archimandrita il proseguire le sue diligenze, per ottenere tanto i detti due monasteri, quanto l'Arcivescovato, quale supplicavasi si sopprimesse, non avendo nè fundazione, nè sudditi se non pochissimi, per essere situato sotto il dominio dè Moscoviti, o almeno si unisse, ed incorporasse a qualche altro Vescovato Ruteno.

Fu rimesso questo memoriale per l'informazione a Monsignor Nunzio Santini, ma in di lui vece ha informato il moderno Monsignor Nunzio (Lett. O.) con aver trasmesso delle informazioni che ha ricevute dal defonto Metropolita Kiska, dal P. Franckiewicz medesimo, e dal Protoarchimandrita e Consultori dell'Ordine Basiliano.

Non essendo rimasto tempo di riferirsi questa materia nella passata Congregazione, si riassume nell'odierna, perchè l'EE. VV. si degnino di risolvere gl'opportuni espedienti intorno alla medesima.

Cominciando adunque dall'ultimo delle tre sopraccennate Informazioni, cioè da quella dè Superiori Basiliani... (cfr. *supra*, sub dat. 30. III. 1729, sub V).

Quanto alla prima si asserisce, che l'Arcivescovato di Smolensko... (*ibidem*).

(f. 248) Di più: che dopo la morte dell'ultimo Arcivescovo, per nome Lorenzo Drucki Sokolinski, Basiliano... (*ibidem*).

Quanto poi alla 2a parte, che concerne la vita e costumi del P. Franckiewicz...⁴⁵ ad ulteriorem dispositionem di questa S. Congregazione.

Di tali premesse il Protoarchimandrita, e suo Consultorio, deducono.

Imo. Che i detti due Monasteri notabilmente desolati non possono in altra forma ridursi al pristino stato, che con alienarne onninamente gl'Arcivescovi di Smolensko⁴⁶ ... s'inibisca al Metropolita di ordinarlo.

Assai diverso concetto all'incontro ne mostra Monsignor Metropolita Kiska, ora defonto⁴⁷ ... i due suddetti Monasteri dal Padronato e collazione regia

Aggiunge poscia Monsignor Nunzio, che avendo presa informazione dalle qualità del P. Franckiewicz anche da Monsignor Vescovo di Leopoli, oggi Metropolita, come pure della pertinenza (f. 250) dè due più volte menzionati Monasteri, ha positivamente ricavato... (*ibidem*)

Spiegando in fine esso Monsignor Nunzio il suo parere circa la soppressione di questo titolo Smolescense⁴⁸ ... com'è quella di Smolensko.

Avendo però nulladimeno fatto soprassedere il detto Defonto Metropolita dal consecrare il P. Franckiewicz sin'a nuovo ordine di questa S. Congregazione, supplica delle Istruzioni opportune per l'avvenire.

⁴⁵ Cfr. *supra*, sub data 30.III.1729.

⁴⁶ *IBIDEM.*

⁴⁷ *IBIDEM.*

⁴⁸ *IBIDEM.*

Rescriptum (f. 250v).

Ad I. Quoad primam Instantiam: Detur Decretum, sed post Consistorium. Quoad 2dam: Nihil innovandum. Quovero ad 3am: Scribatur D. Nuncio iuxta petita, quatenus tamen subsistant exposita.

Ad II. Curandum apud SS.mum, ut praecipiat Archiepiscopo Polocensi reditum in Poloniam, iuxta modum.

Ad III. Omnia ad D. Nuncium, qui verificet exposita, et quatenus non subsistant, efficiat ut Metropolitanus procedat ad ulteriora in consecratione Patris Frankiewicz ad Episcopatum Smolenscensem.

B. RUSPULUS, *Secretarius.*

82.

Roma, 22 . VIII . 1730.

De iure Basilianorum in electione Metropolitanae Kioviensis, de publicatione Brevis de non procurandis Eparchiis inscio Superiore Generali, de promotione P. G. Bulhak ad Sedem Pinscensem

APF, *Congr. Part.*, t. 93, f. 317-329.

CONGR. PART. — Die 22 Augusti 1730.

I. Fin dall'ora, che nella Congregazione dè 16 Gennaro dell'anno scorso fu trattato dell'elezione del moderno Metropolita della Russia, pretesero il Proto-Archimandrita e Consultorio della Congregazione de Basiliani Rutheni di Lituania che loro competesse il ius d'intervenire con loro voti a un tal'atto insieme coi Vescovi, appoggiati ad alcuni fondamenti, che in quella occasione indicarono; e dall'EE. VV. fù ordinato, che si dovesse commettere, come si fece, a Monsignor Nunzio di Polonia, che uditi i Vescovi, e i Religiosi sopra di ciò, trasmettesse a questa S. Congregazione le ragioni d'ambo le parti, per determinarsi susseguentemente il metodo da tenersi nelle future elezioni.

Avendo di poi l'EE. VV. sotto i 30 Marzo dell'istess'anno giudicato espediente di non fare più ritardare l'elezione del Metropolita, per prevenire i disturbi, che avrebbero potuto incontrarsi colla Corte di Polonia, diedero la libertà ai soli Vescovi di congregarsi per eleggere il Metropolitan, riservando però ai suddetti Basiliani le ragioni, che potessero loro competere, e che frattanto, seguita che fosse la detta elezione, potessero accedere se volessero, alla medesima coll'accennata preservazione del loro preteso diritto, e nella forma, che supponevano da essi praticata nell'anno 1708.

Seguì in fatti la detta elezione, conforme è già noto, in persona di Monsignor Szeptycki, Vescovo di Leopoli, ma i Basiliani non solamente (f. 317v) come riferisce Monsignor Nunzio, non hanno fatto verun'atto per accedere alla detta elezione, ma non hanno nè pure esibito un solo Documento per provare la supposta loro accessione dell'anno 1708 alla elezione di Monsignor Kiska, ultimo Metropolita, fatta dai soli Vescovi⁴⁹.

Avendo poi ambe le Parti dedotte le loro rispettive ragioni avanti al detto Mon-

⁴⁹ Anno 1708 electus fuit Georgius Vynnyckyj (1708-1713); Leo Kiška electus fuit anno 1714.

signor Nunzio, che le hà quà trasmesse, si propongono in oggi all'EE. VV. per esser decise, e per fissarsi lo stato di ciò, che dovrà praticarsi nelle elezioni future.

Fonda il Proto-Archimandrita col suo Consultorio l'allegato ius di aver voce nell'elezioni suddette, o succeda questa per dare in vita del Metropolitano un Coadiutore con futura successione, o per designare in caso di morte del medesimo il nuovo Metropolita, in una serie d'atti, raccolti dal defonto Monsignor Kiska prima d'esser promosso alla Metropolia, nel tempo che era Proto-Archimandrita del suo Ordine.

Il primo di questi atti è un Privilegio concesso nell'anno 1617 alla Congregazione Basiliana di Lituania, dal Metropolita Giuseppe Velamino Rutschi, sotto il quale fù fatta l'unione dè Ruteni colla Chiesa Romana,⁵⁰ nel qual Privilegio egli dispone: «Ego Metropolitanus, considerando in Ecclesia Sancta Orientali pro Episcopatus, et Metropolia antiquis temporibus de Ordine Sancti Basilii Magni solere assumi Personas, et hanc solam Religionem in tota Russia Unita dilatare gloriam Dei, ne post mortem Metropolitanorum ascendant ad hoc (f. 318) Officium, per promotiones Magnatum secularium, indignae Personae, statui, et statuo, ... ut post mortem illorum, nemo, sive ex Episcopis, sive ex Regularibus personis ad Serenissimum Regem Poloniae ad exportandum Privilegium recurrere audeat, et praesumat, praeterquam ille, quem Serenissimo Regi DD.ni Episcopi et Rmus P. Protoarchimandrita Ordinis Nostri praesentaverint ac postea SS.mo Papae Romano commendaverint, etc ».

Il 2º atto è un simile Istromento del medesimo Metropolita Rutski, dell'anno 1632, in cui dice: «Desiderando, ut Ecclesia Ruthena, post fata mea non patiatur aliquod damnum, si longo tempore maneret sine Pastore, statui inquirere dignam Personam in Religione mea....., quae stante vita mea mihi in laboribus adiutorio esset, post fata vero in locum mei succedat praevia benedictione SS.mi Papae Romani, veluti cum *Patrem Protoarchimandritam, et PP. Consultores....*, quatenus mihi dignam Personam, iuxta iura sua, praesertim vero ultimum a me datum tempore Congregationis Novogrodoviensis porrigerent et praesentarent, requirerem; Itaque PP. Consultores, inito inter se consilio, D. Raphaëlem Korsak Protoarchimandritam... in Coadiutorem ... pro Metropolita elegerunt et praesentarunt; Quo ego acceptato, hanc exhibeo cautionem, quod neminem alium commendabo, etc. ».

Seguono a questi altri cinque simili Istromenti di diversi Metropoliti, uniformi al predetto quanto alla sostanza, benchè poco differenti nell'estensione, e tutti concernenti i soggetti proposti dal Protoarchimandrita, e Consultori ai Metropoliti, in terminis Coadiutoriae cum futura successione; e da tutti questi atti deducono i Basiliani (f. 318v) il loro preteso diritto di suffragare nella elezione dè Metropoliti.

Portano inoltre a lor favore uno statuto del Primo Capitolo Generale dè 22 Luglio 1617, celebrato sotto la presidenza del suddetto Metropolita Rutski,⁵¹ in cui si dispone così: « Cum multum Religioni nostrae intersit, ut Metropolita arcto nexu nobiscum coniunctus sit, talisque existat, qui magna voluntate feratur ad augendam Religionem nostram, ideo necessarium esse censemus, ut e medio nostrum sit, a nobisque eligatur; quod impense curandum est apud suam Regiam Maiestatem, cui ius collationis competit. Quod si tam facile hac tempestate consequi id non pos-

⁵⁰ Unio Ruthenorum locum habuit anno 1595-1596, temporibus Metropolitae Michaelis Rahoza. Rutskyj erat ordine tertius Metropolita ab Unione inita.

⁵¹ Agitur de s. d. Capitulo Novogrodoviensi. Cfr. M. M. WOYNAR OSBM, *De Capitulis Basilianorum*, Romae 1954, p. 8.

simus, hoc medium hodierno Metropolitanae nostro porrigimus, ut ipse, durante vita sua, curet instituire sibi quamprimum Episcopum, qui moretur ad eius Aulam, voceturque Coadiutor. Eliget vero eum consulto Protoarchimandrita iisque, quos a consiliis habuerit penes se, etc. » e prosiegue: « Idem, antequam renuntiatur Metropolitana, obstringet se iuramento ad ea omnia, in quae Metropolitana iurat, cui praestando attendet Protoarchimandrita ».

Or da quelle parole: « e medio nostrum sit, a nobisque eligatur », e da quelle altre: « eliget eum consulto Protoarchimandrita, iisque, quos a consiliis habuerit penes se », deducono la conseguenza, che non dai soli Vescovi dev'essere eletto il Metropolita, e il suo Coadiutore, ma ancora dal Protoarchimandrita, e da suoi Consultori; maggiormente che, secondo il citato Statuto, l'un e l'altro devono prestare il giuramento, attendente Protoarchimandrita.

(f. 319) Oltre ciò adducano ancora un'altra particola dell'allegato statuto che dice: « Id dumtaxat necessarium esse censemus, ut certas suas (Metropolita) habeat obligationes, regulasque a Religione sibi traditas, in quas ipse iuret, ne eiusmodi potestas Religioni deinde noceat, etc. ».

Di più due particole del Cap. 2. delle regole prescritte per i Vescovi, nella prima delle quali n. 9. si legge: « Post obitum Metropolitanae, ii Episcopi, qui de nostra Congregatione sunt, collatis capitibus, viribusque, curabunt, ut unus ipsorum, aut sacerdotum quispiam nostrae Congregationis, qui iudicio ipsorum tanto muneri quammaximo par sit, quamprimum Metropolita renunciatur ». E nella 2a: « Antequam inauguraretur (Metropolita) tradent ipsi in scripto Regulas servandas a Metropolita, quas ipse pro viribus suis servaturum vovebit, votumque in charta expressum, ac manu propria subscriptum, ad manus tradet Episcopi, qui sit antiquior reliquis; is vero Protoarchimandrita, ut in Archivo Religionis reponatur ».⁵²

E finalmente producono ancora tre Punti delle convenzioni, intitolate « Nexus Metropolitanorum cum Religione », ⁵³ dalle quali si ha al punto 9°: « Protoarchimandrita distribuet secundum iura sua omnes Superioratus, excepto Polocensi etc., Archimandrias, et quae sunt advitalia distribuet Metropolitanus, consultis Protoarchimandrita, et Consultoribus ». Al punto XI: « Metropolitanus, qui promoveri debent ad Episcopatus, et alias dignitates advitales, (f. 319v) et quos praesentare velit, ... de promovendorum qualitatibus conferre debet cum Protoarchimandrita, et Consultoribus ». E al Punto 13: « Depositio Superiorum temporalium ad Protarchimandritam spectat, advitalium vero ad Metropolitanum, Protoarchimandritam, et Consultores ».

Nella sopracitata Congregazione de 16 Gennaio 1729 appoggiarono la loro pretesione anche al motivo di congruenza, anzi della necessità per conservare il buon regolamento dell'Ordine medesimo, col quale il Metropolita ha una connessione specialissima, essendo un membro principale della loro Congregazione, e Presidente a tutti i suoi Capitoli Generali; ond'è che se la Congregazione Basiliana dovesse avere per Presidente il Metropolita, e non concorrere alla di lui elezione, ciò sarebbe per essa molto oneroso, anzi ancora pregiudiziale perchè si aprirebbe la via alla sua oppressione, mentre il Metropolita, non eletto coll'intervento, e col voto de Superiori Basiliani, potrebbe facilmente conferire le Abbadiè a soggetti incapaci, e immeritevoli, eleggere nè Capitoli Consultori inabili, ed usar prepotenza in tutte le cose; dove

⁵² Cfr. *Epistolae Josephi Velamin Rutskyj*, Romae 1956, pag. 370 nr. 188.

⁵³ Ex anno 1686, temporibus Metropolitanae Cypriani Zochovskij (1674-1693). Cfr. M. M. WOYNAR, *De regimine Basilianorum*, Romae 1949, nec non D. BĽAŽEJOVSKYJ, *De potestate Metropolitanarum Kioviensium catholicorum in Clerum Regularem*, Romae 1943.

che venendo eletto anche (f. 320) coi voti della Religione, si asterrà, almeno a titolo di gratitudine, dall'inferirle simili pregiudizi, e i Religiosi medesimi avranno verso di lui maggior rispetto, e subordinazione.

Aggiunsero ancora il riflesso della più stabile conservazione della Santa Unione medesima, la quale potrebbe un giorno, a lor parere, patire dè gravi pericoli non correndo alla elezione del Metropolita la Congregazione Basiliana; imperocchè quantunque in oggi tutti i Prelati Ruteni siano buoni Cattolici⁵⁴ ... e i Monaci saranno stretti in unione concorde tra di loro per mezzo del commune concorso all'elezione del loro Capo.

S'impedirà ancora un'altro sconcerto, che di frequente può occorrere⁵⁵ ... l'intrusione di qualche Scismatico.

Si assicurerà in oltre (proseguivano) la maggior libertà della detta elezione, imperocchè, se intervengono i soli Vescovi, questi per lo più intervengano pressati da importuni e forti uffizi dè Ministri Regi, e talvolta dello stesso Rè⁵⁶ ... che per mezzo di regali.

A tutti questi fondamenti, e ragioni, che sono adottati per parte della Congregazione Basiliana, rispondono i Vescovi Ruteni in primo luogo, che la Congregazione predetta non potrà mai mostrare di esser munita di alcuna Bolla, o Privilegio Apostolico, ne di verun Decreto di questa S. Congregazione, ò di alcuna Costituzione del Regno, in virtù di cui venga concesso, o permesso alla medesima d'intervenire alle elezioni de' Metropolitanì, ed in esse di suffragare, persuadendosi, che a concedere l'autorità dè soli Metropolitanì, che ne hanno accordato, o confermato il privilegio senza il consenso degl'altri Vescovi, quale non apparisce, nè si mostra esservi intervenuto.

Asseriscono di più, che gl'Istromenti, ò, come essi gli chiamano, le cauzioni date da alcuni Metropolitanì alla detta Congregazione Basiliana, di non accettare altri soggetti per loro Coadiutori cum futura successione, che i proposti dalla medesima, ò per dir meglio dal suo Protoarchimandrita e Consultorio, non meritano quella fede, che pretende la Parte, perchè sono stati trascritti nel Libro dè Capitoli proprio marte dal defonto Monsignor Kiska in tempo ch'era Protoarchimandrita, nè può la Congregazione Basiliana produrne nè per uno nel suo originale; anzi, affermano con (f. 321v) tutta fermezza, che lo stesso Monsignor Kiska in tempo della sua ultima infermità confessò alla presenza di molti, e specialmente in presenza del P. Trulewicz, già Procurator Generale in Roma,⁵⁷ ed ora actual Consultore, di aver esso medesimo composti, e finti i suddetti Istromenti.

Oltre di che, quando anche non fossero stati finti, altro non proverebbero, siccome nota Monsignor Nunzio, se non che il Metropolita pro tempore fosse tenuto di accettare per suo Coadiutore il Soggetto, che gli venisse proposto dal Protoarchimandrita e Consultori. E se ciò dovesse eseguirsi, resterebbe totalmente esclusa l'elezione, e non avrebbe luogo nè la disposizione dè Sagri Canoni, nè i Decreti di questa S. Congregazione, per i quali resta stabilito, che non possa il Metropolita proporre, nè eleggere in Coadiutore alcuno, senza la previa licenza della S. Sede, ragione, per cui nell'anni 1727 e 1728 fu dall'EE. VV. dichiarata nulla elezione fatta dal detto Monsignor Kiska in persona del Metropolita moderno, perchè fatta appunto

⁵⁴ Cfr. supra, sub dat. 16.I.1729.

⁵⁵ *IBIDEM.*

⁵⁶ *IBIDEM.*

⁵⁷ Benedictus Trulevyč (1712-1726).

contro il prescritto negl'enunciati Decreti. E resterebbe inoltre distrutto l'incontrastabile diritto de Vescovi Ruteni sinora osservato, e fondato nella Bolla di Clemente VIII, di eleggere il Metropolita di tutta la Russia, nella qual Bolla si parla dè soli Vescovi, senza nominarsi mai il Protoarchimandrita, il quale è Prelato totalmente diverso, e distinto dalla Gerarchia Vescovile.

Il fatto stesso è contrario alla pretensione della Parte, perchè quantunque (f. 322) il Protoarchimandrita sia stato stimolato da Monsignor Nunzio a giustificare, che nelle passate elezioni siano intervenuti i suoi antecessori col Consultorio, non ha potuto esibirne il minimo documento.

La pretesa accessione poi del 1708 niente prova, perchè fatta ex post, e senz'altro precedente esempio. Anzi il P. Abbate Mielecense⁵⁸ in sua lettera originale informativa, diretta a Monsignor Nunzio, e da questo trasmessa, attesa, che essendosi egli trovato presente all'elezione dei tre ultimi Metropoliti, sin'a quella di Monsignor Kiska inclusive, non vi ha mai veduto intervenire il Protoarchimandrita e Consultori; asserisce bensì, che più volte lo stesso Kiska ha dichiarato a medesimi, che per tal'atto non competeva loro il minimo diritto; e che avendo egli, nel tempo ch'era Protoarchimandrita,⁵⁹ allegate molte ragioni e motivi per opporsi in grazia di un terzo all'elezione del Metropolita suo antecessore, le aveva poi riconosciute così insussistenti, che si era trovato astretto dalla forza del vero a disistere.

Aggiunge bene il medesimo P. Abbate Mielecense, che allorquando fu eletto il detto Kiska, si portarono al luogo dell'elezione il nuovo Protoarchimandrita e Consultori, non già per essere ammessi all'atto di eleggerlo, ma unicamente per prendere da esso le informazioni necessarie circa gl'interessi della sua Congregazione Lituana, quali esso Kiska avea per il corso di molti anni amministrati come Superior Generale della medesima sin'a quel tempo.

Stante tutto il fin quì riferito, sembra superfluo (f. 322v) il riportare minutamente le individuali risposte, che danno i Vescovi agl'altri fondamenti degl'Avversari, poichè il tutto si riduce ad una risposta generale, cioè, che non potendo veruno privilegiare legittimamente se stesso, per conseguenza non poteva la Congregazione Lituana arrogarsi da se medesima il ius di eleggere i Metropoliti, senza che alcuna autorità superiore le abbia ciò concesso.

In quegl'atti Capitolari, ch'essa cita, apparisce al più, essersi disposto curandum apud Regiam Maiestatem, che volesse accordare alla detta Congregazione Lituana l'accennato privilegio; ma non può mostrare d'averlo conseguito; nè poteva, siccome non può pretenderlo, senza pregiudicare notabilmente a tutto il resto del Corpo dell'Ordine Basiliano, perchè essendo la Congregazione Lituana una ben piccola parte di dett'Ordine, rispetto a tutto il rimanente di esso, escluderebbe per conseguenza dalla Metropolia i Religiosi della parte maggiore. Oltre di che sembra impercettibile, come il Capitolo della sola Congregazione Lituana possa far leggi, che obblighino i Religiosi, che non sono ad essa soggetti, e i Metropoliti e Vescovi, che sono di una Gerarchia totalmente distinta, anzi superiore, e in verun conto ad essa Congregazione sottoposti.

Replicano a tutto questo i Basiliani, venirgli ingiustamente opposto, che la loro Congregazione Lituana non sia munita di alcun Privilegio della S. Sede, o Decreto di questa S. Congregazione, ò Diploma Regio, per cui le venga dato ius alla elezione dè Metropoliti.

⁵⁸ Innocentius Piechovyč (1713-1730).

⁶⁰ An. 1703-1714.

Imperocchè i primi sei Capitoli Generali furono (f. 323) celebrati sotto la presidenza del Metropolita Rutski, in virtù di un Decreto di questa S. Congregazione, emanato li 4 8bre 1624, e ad istanza dello stesso Metropolita furono approvati dalla S. M. di Urbano VIII con Breve de 20 Agosto 1631, per haec verba: « Singulis quadriennis Capitula Generalia congregandi, in ipisque constitutiones rationabiles statuendi, etc., Apostolica auctoritate tenore praesentium approbamus, et confirmamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adiciamus, ac omnes et singulos tam iuris, quam facti defectus etc. supplemus ».⁶⁰ Anzi furono approvati ancora per Diploma del Re Gio. III, l'anno 1676, ai 3 di Marzo, in Cracovia nella Dieta Generale del Regno, con questa formola: « Posteris etiam Metropolitanis, secundum Constitutiones, et antiquas leges, adhuc stante vita Josephi Rutschii ... observatas, plenariam damus potestatem, et de facto concedimus in Dominiis nostris ... vacantia Beneficia Ecclesiarum Religionis Graecae administrare, et gubernare ».

Oltre di che tutto ciò, che fù stabilito nei detti sei Capitoli Generali, fu decretato sul fondamento de' Canonì, e degl'antichi Concilii, i quali dispongono, che niun Regolare possa accettare Vescovadi senza il consenso, e licenza del Superiore; il che più specialmente milita per i Basiliani, secondo il Concilio Sardiense can. 10, il Costantinopolitano anno can. 8., il Lateranense 3° can. 3, che dice: « Nemo deinceps nisi a S. Sede Apostolica dispensationem obtineat, Episcopus esse possit, qui professionem religiosam non fecerit, nemo vero profiteri valeat, qui prius ... non expleverit annum probationis regularis, et sex (f. 323v) hebdomadas, iuxta Constitutiones, et consuetudines Ordinis S. Basilii Magni etc. ». E da tutto ciò deducono i detti Basiliani di Lituania, che queste disposizioni non possono in altra maniera adempirsi, che coll'intervento de' Superiori regolari all'atto delle elezioni, per invigilare, e conoscere, se le qualità prescritte concorrano nè soggetti, che aspirano alla Metropolia, ed alle altre Dignità.

Quindi soggiungono, che se al dire de' Vescovi non meritano fede i suddetti Statuti dè citati sei Capitoli Generali, non possono non meritare rispetto l'allegata Bolla del Papa, e il menzionato Regio Diploma.

Di minor forza poi credono sia l'altro obbietto de' Vescovi, cioè, che non abbiano potuto i Metropolitanì, senza il consenso degl'altri Vescovi uniti, decretare alcuna cosa in re tam gravi, e in pregiudizio del ius quesito avanti l'erezione della Congregazione Lituana, riservato a soli Vescovi in virtù della Bolla di Clemente VIII.

Imperocchè in primo luogo i suddetti Breve, e Diploma non fanno menzione di tal consenso de' Vescovi; per 2°, non conveniva allora al Metropolita di richiederlo, perchè quasi tutti i Vescovi erano separati dalla Santa Unione: e per 3°, tutto quello che si stabilì nei detti sei Capitoli Generali, fu stabilito coll'assenso degli stessi Vescovi, che v'intervennero, tra quali il Martire S. Giosafat, Arcivescovo di Polosko. Che se i Vescovi di Volinia non v'intervennero, come ne meno in oggi v'intervengono, pure non hanno mai protestato contro i detti (f. 324) Capitoli; onde può inferirsene il loro tacito assenso.

Nè la Bolla di Clemente VIII, secondo che credono i Basiliani, pregiudica alla validità de' loro Statuti, mentre ordinando, che nelle elezioni de' Vescovi, e del Metropolita si proceda iuxta morem eorum, et modum illis permissum, viene a confermare gl'antichi modi di simili elezioni, e per conseguenza non à soli Vescovi dà la facoltà, e il diritto di eleggere il Metropolita.

⁶⁰ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum...*, vol. I, pag. 481, nr. 411.

In fine poi, per dimostrare, che non sussiste, non aver mai suffragato il Protoarchimandrita, e i Consultori nelle elezioni dè Metropolitani, asseriscono, che allorchando fù eletto in Coadiutore del Metropolita Rutski Monsignor Raffaele Korsak, si trovarono praesenti a quell'atto lo stesso Korsak, il quale era Protoarchimadrita, il P. Antonio Sielawa, e il P. Andrea Kwasninski, ambedue Consultori, e siccome negl'altri tempi i Metropolitani, e i Vescovi quasi sempre dimoravano nè loro Vescovadi esistenti in Volinia, Provincia molto distante dalla Lituania, così, attesa la lontananza i suddetti Superiori Basiliiani non si sono trovati presenti agl'atti delle elezioni, ma hanno dato il loro consenso, ed hanno eletto per lettere, e perciò i Metropolitani hanno dato all'incontro alla Religione gl'Istromenti, ò Cauzioni, delle quali si è parlato di sopra; nell'elezione però del Metropolita Kiska si trovarono presenti il Protoarchimandrita e due Consultori.

Ma però quanto valore possano avere questi (f. 324v) atti, ch'enunciano, e le cauzioni de Metropolitani, che citano, si è già dimostrato di sopra, dove si è detto, che per confessione di Monsignor Kiska le menzionate Cauzioni sono state da lui finte, e che per relazione e testimonio dell'Abbate Mielecense il Protoarchimandrita e Consultori non intervennero all'elezione del detto Kiska come Elettori, ma per altro fine, ed aggiunge, che se bene furono per una tale quale convenienza ammessi a sottoscrivere i propri nomi, non mai però furono ammessi a suffragare, siccome attesta avere il medesimo Kiska dichiarato più volte a i Superiori Basiliiani, Successori dei predetti; e il fatto medesimo comprova ciò, perchè se i detti Superiori fossero intervenuti come Elettori alla detta elezione, non avrebbero avuto bisogno di fare l'accesione della quale si è parlato sul principio della presente relazione.

II. Monsignor Nunzio in Polonia con lettera dè 16 del passato Aprile ha dato avviso, che appunto in quei giorni dal Vicario Generale della suddetta Congregazione Basiliiana di Lituania eragli stato esibito per inserirsi negl'atti della Nunziatura, e poi pubblicarsi colla stampa, un Breve della S. M. del defonto Pontefice, spedito fin sotto li 16 Xbre dell'anno 1728, e non trasmesso al medesimo Vicario Generale dal Procuratore Generale esistente in Curia, se non dopo seguita la morte della Santità Sua.⁶¹

Tutta la sostanza di tal Breve consiste in queste due particole: « Cum ... iuxta (f. 325) consuetudinem hactenus servatam in Ecclesia et Ritu Graeco Unito, ad Archiepiscopatus, et Episcopatus, Religiosi Basiliiani assumantur, saepe vero contingat, quod aliqui praedictas Dignitates per commendationes Magnatum, non sine praefati Ordinis perturbatione, sibi procurant, dictus Procurator Generalis, quo ambitiosis via praecludatur opportune in praemissis a Nobis provideri, et ut infra indulgeri plurimum desideret; Nos etc ... Ad Officia, et Dignitates Monachos omnes memorati Ordinis, qui sine expresso Superioris Generalis, seu Protoarchimandritae pro tempore existentis, et memorati Ordinis consensu, sibi Archiepiscopatus, Episcopatus, Archimandrias, aut quascumque alias Dignitates procurarent, eo ipso ad illas inhabiles, auctoritate Apostolica, tenore praesentium declaramus, etc. ».

Più riflessi hanno indotto Monsignor Nunzio a soprasedere dall'esaudire l'istanza del detto P. Vicario Generale per l'esecuzione dell'enunciato Breve, a fine di attenderne prima gl'oracoli dell'EE. VV.

E primieramente, perchè non ha saputo comprendere per qual motivo il detto

⁶¹ Patritius Zyravskyj, Procurator (1726-1729). Cfr. Breve in *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. II, pag. 58, nr. 670.

Procurator Generale abbia trattenuto qui tal Breve tanto tempo dopo spedito, e non l'abbia colà trasmesso al suo Superiore se non dopo la morte del Papa.

In 2º luogo, perchè ha stimato esser necessario che l' EE.VV. si degnino di ponderare se debba eseguirsi un Breve che concerne una materia sì rilevante, non uditi (f. 325v) il Metropolitanò, e gli altri Vescovi e prima che la Religione faccia costare le ragioni alle quali appoggi quanto in esso Breve si contiene, riguardo al dovere dare il suo consenso in occasione delle Promozioni ai Vescovadi dè suoi Religiosi, particolarmente pendendo ancora indeciso il punto, se il Protoarchimandrita col suo Consultorio debba aver voto nelle elezioni del Metropolitanò, ed assistendo dall'altra parte la disposizione della Bolla di Clemente VIII in favore del Metropolitanò, con cui se gli dà piena facoltà di eleggersi i suoi Vescovi Suffraganei, senza farvisi la minima menzione de Superiori dell'Ordine Basiliano; nè apparisce, che la S. M. di Urbano VIII, nel confermare, che fece, l'unione della Congregazione Lituana, abbia concesso ad essa la facoltà, che gli è stata ora col sopradetto Breve accordata.

In 3º luogo, perchè la pubblicazione di questo Breve, senza prima sentirsi i Vescovi, e senz'obbligare la Religione a dedurre i suoi fondamenti, potrebb'eccitare non piccolo disturbo alle istanze, che promoverebbero presso la Corte e Ministero il Metropolitanò coi Vescovi, e sarebbe facile il dargli a credere, che lo stesso Breve tenda a pregiudicare il ius che il Re esercita da lungo tempo, di proporre li Vescovi Ruteni, che devono poi confermarsi dal Metropolitanò.

Stimerebbe pertanto il medesimo Monsignor Nunzio, che l'EE. VV. si degnassero di ordinare (quando lo giudichino espediente), che il (f. 326) ceto dè Vescovi debba udirsi, com'è seguito nella soprariferita controversia, che riguarda l'elezione del Metropolitanò, e nel tempo stesso, che la Congregazione Basiliana esibisca i suoi Documenti, da quali possa comprovarsi il ius, che essa pretenda.

È vero però, che con altra lettera posteriore, in data dè 28 Giugno, lo stesso Monsignor Nunzio partecipa, ch'egli non lasciava d'impiegare l'opera sua affinché l'accennato Breve venisse accettato ed eseguito non disperando, che le sue pratiche fossero per riuscire utili mentre il Metropolitanò gli avea risposto d'esser pronto a far tutto quello, ch'esso Nunzio gl'avrebbe proposto, ad oggetto che il Breve conseguisse la sua piena esecuzione. E soggiunge, che quando ciò si ottenesse, non diffideva di condurre i Ministri a non opporsi, con persuader loro, che non restano pregiudicati con esso i pretesi diritti della Corona; e procedendo in questa maniera dice lusingarsi di poter vedere adempita la mente del defonto Pontefice, senza commettere l'Autorità Apostolica a nuovi incontri; il che non sarebbe sperabile qualora si volesse camminare per la via del fatto, come pretendevano i Religiosi.

III. Con la stessa lettera dè 28 Giugno scrive il medesimo Monsignor Nunzio, che il P. Vicario Generale della sopradetta Congregazione Basiliana ingiustamente (f. 326v) si oppone alla Promozione del P. Giorgio Bulhack,⁶² a sola istanza di esso Nunzio proposto dal Re a Monsignor Metropolitanò per il vacante Vescovado di Pinsko, non volendo concedergli l'assenso in iscritto, acciò venga promosso alla suddetta dignità, dopo essersi espresso in voce, che avrebbe avuto tutto il compiacimento di questa sua esaltazione, come dice il medesimo Monsignor Nunzio costargli per testimonio di un Religioso dello stess'Ordine di tutta proibità, in presenza del quale seguì la detta dichiarazione.

⁶² Basilianus, Alumnus Romanus Collegii Urbani (1721-1725), laureatus in Phisologia et Theologia, dein Episcopus Pincensis (1730-1769). Tunc temporis Secret. Protoarchimandritae Cornelii Lebecky.

Dice, essere indebita l'accennata opposizione, perchè il P. Bulhack è dotato di tutte le buone parti, ed è assai benemerito della sua Religione, per aver esercitato con molta lode l'impiego di Segretario Generale di essa fin'alla morte del defonto Monsignor Lebiecki, Vescovo di Vladimiria, e insieme Protoarchimandrita,⁶³ con esporsi apertamente per la difesa de' Diritti della medesima a rendere indisposto contro di se lo stesso Metropolitanò ed il Ceto de' Vescovi Ruteni; di che, afferma Monsignor Nunzio, niuno più di lui poterne rendere testimonianza.

Aggiugne, che i PP. Consultori, consapevoli del merito di quel Religioso, non hanno avuta la menoma difficoltà di munirlo del loro assenso in iscritto, che originalmente è stato prodotto in Nunziatura.

Afferma inoltre, essersi unicamente mosso a procurargli il mentovato Vescovado, perchè l'ha ritrovato fornito non solo di sana e sufficiente dottrina acquistata (f. 327) nel soggiorno di più anni in questo Collegio Urbano, ma ornato di quei requisiti, che sono necessari in un Vescovo, e specialmente di un zelo tutto proprio per promuovere la Santa Unione, e ristabilire la disciplina ecclesiastica decaduta nel Clero di Pinsko; e stima, che il detto Vicario Generale dovrebb'essere molto contento, che il detto P. Bulhack siasi servito dell'unico mezzo del Nunzio Apostolico presso il Re, quando sono assai recenti le memorie delle acerbe rimostranze, che furono fatte pochi anni sono contro il Religioso proposto alla Chiesa di Smolensko, precisamente per essersi valuto, conforme pretendevasi, del favore de' Magnati del Regno per ottenere la regia spedizione.

Asserisce di più, aver avuto un'altro valido motivo di procurargli il detto Vescovado, e ciò per metterlo a coperto, dopo la morte del detto Protoarchimandrita Lebiecki, da tutte le vessazioni, alle quali avrebbe soggiaciuto, quando si fosse lasciato in abbandono.

Che non essendosi mai voluto arrendere il detto Vicario alla forza di queste ragioni, si è avanzato con maniere poco plausibili ad istigare il Metropolitanò medesimo, per far negare al detto P. Bulhack la spedizione, che deve da esso conseguire a tenore della più volte allegata Bolla di Clemente VIII, senza però quell'esito, ch'egli si prometteva.

Conosce bene Monsignor Nunzio, ch'esso avrebbe potuto facilmente apprestare l'antidoto alla persistente durezza del detto Vicario Generale, (f. 327v) coll'ordinare al Metropolitanò di procedere alla Consecrazione del nuovo Vescovo, poichè è stato adempito a tutto che prescrivono le Costituzioni dell'Ordine, le quali per altro non esiggonno espressamente il consenso in scriptis del Superiore Generale, e de' Consultori, e a queste in ogni caso avrebbe potuto dispensare usando delle sue facultà. Ma come che si è aggiunto alle dette Costituzioni il Breve del defonto Pontefice (di cui si è trattato nell'articolo antecedente), contuttochè sia stato esibito dopo la destinazione del P. Bulhack al Vescovado di Pinsko, ed in conseguenza non atto ad obbligarlo a quanto in esso si prescrive, così non ha stimato di dar altro passo senza richiedere gl'oracoli dell'EE. VV., de' quali le supplica, con fiducia, che e per impedire un'impegno colla Corte, dalla quale è già emanata la Regia spedizione, e per porre in salvo il decoro dello stesso Nunzio, che non poco resterebbe al di sotto, qualora dovesse il Vicario Generale, che si oppone puramente per privato contragenio, restar vincitore in un'affare da esso Nunzio promosso unicamente per

⁶³ Cornelius Lebeckyj, Protoarchimandrita (1727-1729), et dein Episcopus Volodimiriensis (1729-1730).

i motivi di sopra enunciati, si degneranno l'EE. VV. di comandare allo stesso Vicario Generale, che debba desistere dalle sue indebite opposizioni.

Per compimento di questo articolo io sono in debito di dedurre a notizia dell'EE. VV. una lettera scritta sul proposito, di cui si tratta, dal Metropolita in data (f. 328) dè 12 Aprile, al P. Redanaschi, Procuratore delle Missioni dè Teatini, e da esso Mesi sono comunicatami.

Con questa lettera scriveva, che il P. Bulhack, il quale esercitava l'uffizio di Segretario del Vescovo d'Vladimiria, ch'era insieme Protoarchimandrita della Congregazione Basiliana,⁶⁴ ebbe ordine di proseguire nel medesimo impiego presso il Vicario Generale, ma ricusò di ubbidire, e per mezzo dè Magnati si rivolse a procurarsi la nominazione al Vescovado di Pinsko, contro la disposizione dè Statuti dell'Ordine, contro il 4º voto de non ambiendo, e contro il tenore del Breve di sopra menzionato; e si sottrasse dall'ubbidienza regolare, vivendo extra claustra; che però pregava il detto P. Redanaschi a procurare, unitamente col Procurator Generale dè Basiliani, che venisse impedito un tal disordine, tanto più che intendeva, che Monsignor Nunzio fosse disposto a favorire le parti del detto P. Bulhack.

Ricercato però da me il suddetto Procuratore Generale a produrmi le commissioni, ch'egli avesse su questa materia, mi ha esibito due brevi particole di lettere scrittegli dal mentovato P. Vicario Generale, l'uno in data dè 5 Febbraio, e l'altra dè 3 Maggio dell'anno corrente, dalle quali si ha, che il P. Bulhack dopo la morte del Vescovo Protoarchimandrita, menzionato di sopra, ha proceduto con frode, asportando al Monastero Suprasliense i Mobili, e le Scritture del Defonto, lasciando per il Vicario Generale il solo sigillo, e trovando raggiri per non render conto, nè restituire le dette robbe, con (f. 328v) aver posto in angustie il Metropolita per la sua promozione, contro quelli, i quali sono stati capitolarmente eletti, e per concorrere al detto Metropolita raccomandati; onde carica il medesimo Procuratore Generale di far ricorso a questa S. Congregazione acciò impedisca gl'ulteriori progressi al detto Ambiente.

Fattasi poi da me diligenza nelle memorie del Collegio Urbano per riconoscere in qual maniera siavisi diportato il detto P. Bulhack, benchè da me conosciuto per un degno soggetto nell'ultimo anno della sua dimora in esso, e primo del mio ufficio, vi ho trovato questo elogio, cioè: « Giorgio Bulhack etc... fu addottorato in Filosofia e Teologia, e partì li 2 Aprile 1725, avendo lasciata buona memoria di se stesso, tanto per il buon costume, quanto per il profitto negli studi, che per l'osservanza delle regole, della civiltà, saviezza, e docilità, che ha sempre praticate ».

Mi sono perciò creduto in dovere di far leggere al detto Procurator Generale tanto la detta Memoria del Collegio, quanto la riferita lettera di Monsignor Nunzio; ed egli si è dimostrato appieno soddisfatto, anzi mi ha detto, dover egli in tutti i conti restar persuaso, che meriti nel presente rincontro tutta la fede, e riguardo quanto viene rappresentato dal Ministero Apostolico, tanto più che osserva, che la lettera, di questo è molto posteriore a quella del Metropolita, e del Vicario Generale, il quale dopo le sopradette due lettere non gliene ha mai più scritto nè pure una parola; e con tutta ingenuità mi ha in fine confessato (f. 329) non aver egli mai avuto il P. Bulhack in quello svantaggioso concetto, in cui Io suppone il detto suo Superiore.

Rescriptum.

Ad I. Dilata, et ab mentem. Mens autem est, quod scribatur D. Nuncio Apo-

⁶⁴ Cfr. notam praecedentem.

stolico cum Instructione, et signanter, quod secreto, et seorsim audiat super re, de qua agitur, Episcopos Ruthenos magis doctos et ingenuos, itemque aliquos ex Episcopis latinis sibi benevisis, et referat una cum suo voto.

Ad II. D. Nuncius supersedeat ab executione Brevis, de quo sermo est, ed ad D. Secretarium, qui nomine Sacrae Congregationis supplicet SS.mo pro aperitione oris.

Ad III. Non esse attendendas oppositiones Protoarchimandritae adversus P. Georgium Bulhack, Electum Pincensem, ideoque Metropolitanus utatur iure suo, et procedat ad Consecrationem eiusdem Electi. Domino Nuncio vero scribatur ad mentem; nempe quod non acceptet praesentem Consensum Consultorum Congregationis Lithuaniae S. Basilii, et quatenus exhibitus fuerit, et in actis Cancellariae Nunciaturae Apostolicae insertus, eum omnino tolli iubeat ex iisdem actis.

Ex Audientia SS.mi, habita per eundem D. Secretarium; Sanctitas Sua benigne annuit pro aperitione oris, de qua supra in articulo 2^o.

B. RUSPULUS, *Secretarius*.

83.

Roma, 8. IV. 1731.

De Pontificio Collegio Leopoliensi, de Eparchia Mohiloviensi, et de causa Archiepiscopi Polocensis coram Rota Romana.

APF, *Congr. Part.*, t. 93, f. 366-379, 382.

CONGR. PART. — Die 8 Aprilis 1731 (f. 366).

Fuit Congregatio Particularis, in aedibus S. C. de Prop. Fide, de rebus Ruthenorum, in qua interfuerunt EE. et RR. DD. Cardinales: S. Clementis, Picus, De Via, Petra, Lercarius, Carafa et Ruspolus. Nec non R. P. D. Nicolaus Fortiguerra, Secretarius.

I. Dopo aver questa S. Congregazione colla sperienza di più anni conosciuto il preciso bisogno d'ampliarsi la fabbrica del Collegio Pontificio Armeno e Ruteno di Leopoli, diretto dà PP. Teatini, ordinò sotto i 28 Febbraro 1720 al P. Trombetti passato Prefetto,⁶⁵ che dovesse vendere la Casa già comprata dal Signor Cardinal Pignatelli,⁶⁶ ed impiegare il ritratto in fabbrica assolutamente necessaria per comodo degl'Alunni Ruteni.

Susseguentemente poi li 25 Maggio 1723 per nuovo Decreto gl'ingiunse,⁶⁷ che procurasse di comprare dalla Nazione Armena il fondo, dov'era situato il Collegio, erogando in tal compra per l'entrante quantità la somma di mille Ungari, che dalla s. m. di Clemente XI era stata assegnata a beneficio dello stesso Collegio sopra una Dispensa matrimoniale.

Passato all'altra vita il P. Trombetti, senza aver potuto eseguire le cose sudette, ed avendo lasciato una rilevante quantità di debiti fatti, come fu di poi appurato, per necessario mantenimento del Collegio, questa S. Congregazione, senza rinvocare, o sospendere gl'indicati, ed altri decreti già fatti per la Fabbrica, variò

⁶⁵ Stephanus Trombetti (1706-1723).

⁶⁶ Tempore suae Nuntiaturae Varsaviensis (1700-1703).

⁶⁷ Cfr. vol. I, *Congregationes Particulares*, Romae, 1956.

disposizione (f. 366v) unicamente circa l'impiego dei detti mille Ungari, quali destinò sotto li 6 Xbre dello stesso anno per la soddisfazione degl'indicati debiti.

Deputato poscia per nuovo Prefetto il P. D. Giuseppe Maria Redanaschi,⁶⁸ furono gli rinnovati gl'ordini già dati al suo Predecessore, non meno per la vendita della Casa, che per l'ampliamento della fabbrica; e successivamente riconosciutosi da i primi stati e conti da esso quà trasmessi, che senza ulteriori assegnamenti non era possibile di mantenere il Collegio, la stessa S. Congregazione sotto i 27 Giugno 1724 assegnò, e poi nell'anno seguente 1725, ai 20 di Luglio, confermò un'annuo sussidio di scudi 661, da durare sino a nuovo ordine, cioè sin al compimento della fabbrica.

Due cose son quà da notarsi; la prima, che il detto assegnamento fu confermato dopo che consideratosi minutamente il calcolo delle spesi occorrenti per la manutenzione del Collegio; e il Catalogo de Padri, degl'Alunni, e de Servitori, fu conchiuso, che non poteva farsene alcuna riforma, o diminuzione.

E la seconda, che ponderatosi, di poco utile, e durata poter essere il far nuova fabbrica nel medesimo sito, ov'è ora (f. 367) il Collegio, in luogo paludoso, in aria insalubre, in lontananza dalla Città, sottoposto agl'incendi, e per via impraticabile nell'Inverno, e che volendosi ivi fabbricare, si sarebbe aumentata la spesa del trasporto de materiali, ed altri incomodi, fu pienamente approvato e lodato il progetto proposto dal P. Prefetto, di far una nuova fabbrica di pianta in sito migliore, più comodo, e contiguo alle mura della Città, con vendere il sito e Collegio presente, facendo il medesimo Prefetto sperare molti vantaggi, sì rispetto à soccorsi intenzionatigli da diverse pie persone, come in riguardo alle fondazioni di nuovi Alunni, promesse bensì da Vescovi Ruteni in occasione del passato Sinodo Provinciale di Zamoscia, ma non eseguite, appunto per l'angustia, e pessima costituzione dell'abitazione presente.

Frattanto non mancò il P. Prefetto di adoperare ogni diligenza per eseguire gl'ordini avuti, e non senza grande industria gli riuscì di vendere la suddetta Casa per il prezzo di 3350 scudi Romani, quando al suo Antecessore non era sortito di trovarne neppure la quinta parte di quel che era importata nella prima compra; acquistò in dono per questa S. Congregazione dalla Comunità degl'Armeni il fondo, ov'è situato il presente Collegio, e saldò tutti i (f. 367v) debiti lasciati dal P. Trombetti per via di rilasci ottenuti, e di altre molto opportune industrie, senz'aver diminuita ne men d'un soldo la predetta somma di mille Ungari, quali impiegò in un Capitale fruttifero al sette per cento, per il di cui intero acquisto dovette trovare a titolo di prestito scudi 940; e ciò fece perchè non essendosi fin'allora potuto ricuperare dal Principe Subieski la somma di scudi 8 mila posti a censo, con di più i frutti decorsi e non pagati, gli convenne, anche coll'interposizione di mezzi potenti, pigliare il Villaggio detto Romanow per il prezzo di scudi 9416 di moneta Romana.

Le rendite di questo Capitale al 7 per cento ascendono ogn'anno a scudi 616, che in primo luogo devono servire per estinguere li 940 pigliati in prestito; e soddisfatto tal debito dovranno servire per fare la nuova fabbrica sin al suo compimento, secondo che vorrebbe il P. Prefetto, purchè questa S. Congregazione continui a somministrargli sin'a quel tempo i suddetti scudi 661 annualmente; essendo che se si toglie questo annuo soccorso, che è, come s'è mostrato di sopra, indispensabile per il mantenimento del Collegio, in tal caso bisognerà erogarsi le rendite del detto Capitale, e così resterà tolto affatto ogni modo di darsi principio alla

⁶⁸ Josephus Redanaschi (1723-1735).

fabbrica sempre più conosciuta necessaria, (f. 368) e però nuovamente comandata con decreto dè 9 Settembre dell'anno 1728, nel tempo stesso, che fu sospeso il detto temporaneo assegnamento.⁶⁹

Frattanto la vecchia abitazione, per avviso recente del medesimo Prefetto, è divenuta così inabitabile e rovinosa, ch'egli si protesta ormai diretto all'inevitabile necessità di trasferire gl'Alunni alla Villa, e distribuirli per modo di provizione, e nella miglior maniera che sarà possibile, nelle Case di quei Rustici, per non lasciarli esposti al rischio troppo evidente di restar tutti un giorno sepolti sotto le rovine.

Supplica pertanto, che l'EE. VV. vogliono degnarsi di continuargli il detto sussidio, dal quale risulteranno molte vantaggiose conseguenze, cioè:

1. Si farà la fabbrica ideata del nuovo Collegio, e tra sei, o sette anni sarà per intero pagata, senza la menoma lesione dè Capitali; il Collegio medesimo colle rendite del suddetto Capitale unite a quelle degl'altri Beni, e delle particolari Fondazioni, sarà stabilmente, e sufficientemente dotato; e la S. Congregazione sarà affatto libera da ogni somministrazione di ulteriore sussidio.

2. Si soddisferà il debito dè suddetti scudi 940 pigliati in prestito per compiere l'acquisto del detto Villaggio di Romanow (f. 368v) qual debito non si sarebbe contratto, se si fosse potuto provvedere, che questa S. Congregazione avesse così presto, e fuori d'ogni aspettazione del P. Prefetto voluto sospendere, e far cessare il detto sussidio, che avea nè due anni antecedenti assegnato e confermato; altrimenti il debito resterà acceso senza modo di poterlo estinguere.

3. Cominciandosi a fabbricare, tutte quelle pie persone, che eccitate dal Prefetto a contribuire per il proseguimento e perfezione del nuovo edificio, gl'hanno promesso dè soccorsi pecuniari, de legnami, de materiali, ed altro, eseguiranno la loro buona intenzione, non essendo sperabile, che lo facciano senza che prima si dia principio alla fabbrica, nè questa può cominciarsi senza la certezza dè mezzi per compirla.

4. I Vescovi, ed altri Ruteni, che nel Sinodo di Zamoscia si sono mostrati disposti a far fondazioni di nuovi Alunnati per i Giovani del loro Rito e Nazione, e che dal P. Prefetto sono stati animati ad un'opera sì salutare, e necessarissima per la spiritual cultura delle Diocesi Rutene, negl'Ecclesiastici delle quali regna una somma ignoranza, verranno più efficacemente eccitati a compire le loro promesse; altrimenti tutte le sollecitudini del Sinodo stesso, del Nunzio Apostolico, che vi presiede, e della S. Congregazione medesima, che premè principalmente in tal'occasione (f. 369) per le dette nuove fondazioni, resteranno del tutto inutili.

Si protesta in fine il P. Prefetto, che senza l'assicurazione del sopradetto sussidio, che, conforme si è accennato, non avrà a durare più di sei, o sette anni, o invece di quello senz'altro certo equivalente assegnamento, non può azzardarsi prudentemente ad intraprendere la fabbrica; e supplica, che qualora le sue rappresentanze su questo proposito, e specialmente su lo stato cadente e quasi affatto inabitabile del presente Collegio, avessero la disgrazia d'esser qui tenute per esagerazioni, l'EE. VV. si degnino di deputare un Visitatore, che riconosca il vero.

(f. 370) II. Per non attediare l'EE. VV. con una distesa relazione dell'operato con molta vigilanza da Monsignor Nunzio in Polonia per la desiderata riunione del Vescovato Ruteno di Mohilovia all'Arcivescovato di Polosko, dopo che dall'anno 1698 sin al principio del 1728 era stato coll'appoggio della Corte di Moscovia oc-

⁶⁹ Cfr. volumen primum *Congregationum particularium*, sub dat. 9. IX. 1728.

cupato da due consecutivi Pseudo Vescovi Scismatici,⁷⁰ basterà accennare, che avendo i Moscoviti per due anni continui replicate al Re, e Ministero di Polonia inutilmente le loro insistenze per conseguire la Regia Nominazione a favore di un terzo Scismatico,⁷¹ si appigliarono alla fine al partito, di ottenere colla violenza l'intento.

In effetto di ciò spedirono a Mohilovia accompagnato da ducento Soldati un certo Basiliano, chiamato Arsenio Berlo, il quale fu subito accolto e riconosciuto, non meno dal popolo nella maggior parte Scismatico, che dal Magistrato medesimo.

Le rimostranze molto vigorose fatte per tal'occasione da Monsignor Nunzio al Re non furono vevoli ad ottenere, che il detto Intruso venisse citato ai Giudizi Assessoriali, per subire la pena del commesso attentato, e ne fu cagione il riflesso avuto da S. Maestà, e da i Cancellieri di Lituania e dal Regno, di non esasperar troppo i Moscoviti, (f. 370v) spezialmente in congiuntura, che un Corpo di 40 mila di essi trovavasi accompagnato nelle vicinanze stesse di Mohilovia.

Ottenne bensì la Spedizione di due Regii, e ben forti dispacci al Luogotenente ed al Magistrato di quella Città con ordine al primo di far partire da tutto quel Distretto l'intruso Berlo con la Gente di suo seguito, e d'inibire alla Città il riconoscere in esso qualsivoglia giurisdizione; e con acre rimprovero al 2º, per il favore prestatogli, nel caso di ulteriore persistenza nell'aderire al medesimo.

Trasmessi questi dispacci all'Arcivescovo di Polosko, e fatti da esso intimare in Mohilovia, comparvero in Varsavia due deputati del Senato suddetto per conseguire la rivocazione, ma per le diligenze di Monsignor Nunzio furono costantemente rigettati.

Anche il Ministro di Moscovia passò al Re alte doglianze contro i detti dispacci, e si avanzò fin' a minacciarli la guerra qualora si tentasse di espellere il Pseudo Vescovo, ma nulla ottenne; onde si rivolse al partito di chiedere a S. Maestà un Salvacondotto a favore del medesimo, acciò potesse portarsi in Varsavia a dedurre le sue ragioni contro l'Arcivescovo di Polosko, e gli fu accordato, e susseguentemente consegnato, concepito però in termini molto circospetti, senza rivocare in minima parte i soprindicati dispacci.

(f. 371) Portatosi però il Berlo in Varsavia, e prodotti vari documenti in vantaggio della sua pretensione, fatti segretamente ricercare dal Ministro Moscovita negl'Archivi di Varsavia (à quali Monsignor Nunzio fece contraporre quei dell'Arcivescovo, e le ragioni da esso suggeritegli), tutti i Deputati delle Conferenze rimasero ben persuasi del dritto, che a questo compete; onde non solamente tutti rigettarono il Berlo, ma in nome del Re gli fu fatto intendere dal Vice Cancelliere della Corona, che assendosi intruso in Mohilovia senza la Regia sua lettera, si era fatto reo di lesa Maestà, e che perciò pensasse ad abbandonarne il soggiorno, e a ritornare ond'era partito, per non irritare maggiormente la sua sofferenza; in seguito di che gli fu consegnato un nuovo Salvacondotto da lui richiesto per il fine di ripigliare le sue robe lasciate in Mohilovia, e furono contemporaneamente, ad istanza di Monsignor Nunzio, spediti nuovi Dispacci in confermazione de' primi al Luogotenente e Senato di quella Città, copia de' quali il medesimo Ministro Apostolico hà quà trasmessa.

In oltre, a sua insinuazione, fu incaricato il Conte Potocki, Nipote di Monsignor Primate di Polonia,⁷² che in congiuntura della sua imminente spedizione alla Czarina,

⁷⁰ Serapion Polchovskyj (1697-1704), et Sylvester Czetvertynskyj (1704-1729).

⁷¹ Tunc temporis agebatur de Arsenio Berlo, qui tamen nunquam obtinuit privilegium.

⁷² Theodorus Potocki (1721-1738).

per presentarle in Regio nome l'Ordine (f. 371v) dell'Aquila bianca, dovesse a nome del Congresso insistere presso la medesima, perchè abbandonasse il malfondato impegno di sostenere il Berlo, siccome costa dalla Copia della Risoluzione presa nel Senatus Consulto, parimente dallo stesso Nunzio trasmessa; al qual effetto l'Inviato suddetto fu da esso munito di tutte le informazioni e documenti necessari su tal materia.

E ciò è quanto nelle presenti difficili circostanze ha potuto in questo spinoso affare conseguire l'attenzione di Monsignor Nunzio, il quale benchè non abbia omessa veruna diligenza per ottenere la spedizione di un Regio diploma, in cui venisse dichiarata la riunione di Mohilovia all'Arcivescovado di Polosko, il Re non ha potuto indurvisi per i motivi toccanti di sopra, temendo, che i suddetti Soldati Moscoviti, che circondano quel Paese, non passassero ad un aperta ostilità coll'occupare quella Città, com'è seguito in altri luoghi. Per altro dice, che Monsignor di Polosko può rimanere ben contento di quel, che si è fatto, ed ottenuto, tanto più che conoscendo esso medesimo le difficoltà delle congiunture presenti erasi già dichiarato bastargli, che del Re non si prendesse alcuna risoluzione contraria à diritti della sua Chiesa.

(f. 372) III. L'incidente della seguita vacanza del predetto Vescovado di Mohilovia, e il desiderio di ricuperarlo dall'usurpazione de' Scismatici, e di riunirlo all'Arcivescovado di Polosko, furono i più forti motivi, ch'ebbe nel 1728 il zelo di questa S. Congregazione di premere con ogni vigore per il pronto ritorno in Polonia quell'Arcivescovo, allora presente in Roma,⁷³ e già poco prima sollecitato ad eseguirlo per dar sesto agl'inconvenienti, che (f. 372v) nel tempo della sua assenza erano insorti nella sua medesima Diocesi. E tanto più gli furono susseguentemente accalorati gli stimoli, attesoche la di lui presenza alla Corte veniva giudicata non solo necessaria, ma indispensabile per promuovere con profitto l'affare, da Monsignor Nunzio, e dal Ministro medesimo di Polonia.

Fu perciò spedito sotto il primo di Maggio di quell'anno un Breve Pontificio al Re, con lettere premurose di Segretaria di Stato a vari di quei Ministri, e con altre di questa S. Congregazione al Nunzio, ed al Metropolitana de' Ruteni,⁷⁴ ora defunto, e tutti questi dispacci erano preamboli al ritorno dell'Arcivescovo.

Distratto però egli dalle tante, e ben varie emergenze occorse intorno alla nota sua Causa Polocen. Donationis contro il Collegio de' PP. Gesuiti di Polosko, andò differendo di tempo in tempo la sua partenza; ma frattanto continuando il Nunzio a richiedere, anco il nome del Ministro suddetto il sollecito ritorno di quel Prelato, ad oggetto di potersi utilmente proseguire per l'intento dell'accennata riunione, le diligenze intraprese l'EE. VV. sotto i 27 di Luglio 1729 risolvettero di obbligarlo nelle forme più valide a ritornarsene quibuscumque non obstantibus.

(f. 373) A tale oggetto il Signor Cardinal Da Via si compiacque incaricarsi di chiamare a se l'Arcivescovo, e di manifestargli, come fece, la mente della S. Congregazione, e l'ordine della stessa dover partire; ed inoltre il Signor Cardinale Spinola si degnò assumersi l'incombenza di formare in iscritto una piena rappresentanza delle cagioni, che inducevano la medesima Congregazione a desiderare con tutto calore il ritorno di quel Prelato in Polonia; e il Signor Cardinal Alessandro Albani di presentare personalmente al defunto Pontefice la detta informazione, affinchè la Santità Sua volesse comandargli la partenza con espresso e positivo precepto; per

⁷³ Ad decidendam litem cum PP. Soc. Jesu Polocensibus de bonis mensae archiepiscopalis. Romae ramansit quasi quatuor per annos (1727-1730).

⁷⁴ Leo Kiška (1714-1728).

il qual effetto si dispose ancora che altra simile rimostranza si facesse penetrare a S. B. per il canale del Signor Cardinal Segretario di Stato.

Non vi fu però bisogno di tanto, poichè convinto il Prelato stesso della rilevanza de' motivi, piegò alle insinuazioni del Signor Cardinal da Via, e si accinse a prepararsi per la partenza.

In seguito di che ne fu subito, non meno della S. Congregazione, che dalla Segreteria di Stato, reso consapevole Monsignor Nunzio, e per di lui mezzo ne fu fatta positivamente assicurata la Corte.

Affinchè però il suo recesso da Roma non (f. 373v) avesse a pregiudicargli rispetto al proseguimento della difesa della sopradetta sua causa coi PP. Gesuiti, supplicò il Papa per una supersessoria, e questa gli fu concessa sotto i 14 Novembre dell'istess'anno 1729, mediante il rescritto: « *SS.mus annuit supersessoriae, durante absentia Oratoris, quibuscumque in contrarium non obstantibus* ».

Ottenuta questa grazia, si pose in istato di vera partenza da eseguirsi omninamente nel Mese di Gennaio 1730, si disfece della carrozza e cavalli, e fece l'Apoca col Ministro della Posta, a cui sborsò effettivamente la caparra di cento scudi, col patto di dover esso Prelato mantenere a proprie spese gl'uomini e i cavalli, quando non si ponesse in viaggio dentro il detto termine, come dal tenore dell'Apoca stessa consegnata fin d'allora in copia in questa Segreteria.

Reclamando però la Parte su la detta Supersessoria, il medesimo Pontefice a suppliche dell'Arcivescovo si degnò dichiarare con altro rescritto sotto il dì 15 dello stesso Gennaio: « *Mentem suam fuisse annuere supersessoriae durante absentia Oratoris, non quidem voluntaria, sed durante necessitate causae, audienda a Congregatione de Propaganda Fide; et ita esse servandum rescriptum sub datum die 14 Mensis Novembris 1729* ».

Ciò non ostante, e contuttochè preventivamente sotto (f. 374) li 5 del medesimo Mese, per parte di questa Sacra Congregazione fosse pregato il Signor Cardinal Lercari di operare presso il Signor Cardinale, allora Pro Uditore, avanti al quale era stato citato l'Arcivescovo pro moderatione Supersessoriae, acciò non permettesse alcuna innovazione sul detto primo rescritto de' 14 Novembre, tanto più che da quello non ridondava verun pregiudizio al Collegio de PP. Gesuiti, actual possessore de beni controversi; ciò, dico, non ostante quattro giorni dopo il 2º rescritto declaratorio del primo, cioè à 19 Gennaio il detto Signor Cardinal Pro Uditore fece il seguente decreto: « *Causa omnino proponatur in prima Rota post cineres, et in discessu Archiepiscopi supersedeatur* », al quale decreto fu anche aggiunta la particola « *de consensu Procuratorum hinc inde* », tuttochè il Procuratore dell'Arcivescovo non meno prima, che dopo pubblicato il Decreto altamente si protestasse del suo dissenso, e del gravame, che dall'opposizione arbitraria di tal particola esaggerava venir inferita non tanto al suo Principale, che alla sua propria estimazione, conforme l'EE. VV. inter informandum avranno più distintamente udito.

Ricorse perciò l'Arcivescovo di bel nuovo al Papa, che rimise il memoriale al Signor Cardinal (f. 374v) Ruspoli, allora Segretario, col rescritto: « *Ad Sacretarium Congregationis de Propaganda Fide pro expedita relatione super expositis* », in esecuzione di che fu trasmessa da S. Eminenza sotto i 25 del detto Mese a S. Beatitudine una piena informazione di tutte le ragioni, per le quali la S. C. si era mossa a premer tanto il Prelato per il sollecito ritorno in Polonia, e de' pregiudizi che certamente potevano risultare dalla dilazione di sua partenza, e a tergo della stessa Informazione emanò sotto i 28 del Mese medesimo il rescritto seguente (che poi à 20 del susseguente 9bre fu prodotto originalmente in Rota per gl'atti del Biondi coram

R. P. D. de Gamachas), cioè: « *SS.mus, audita relatione D. Secretarii Congregationis de Propaganda Fide mandavit, quod D. Archiepiscopus Polocen. pareat mandatis dictae Congregationis, et omnino redeat ad Archidioecesim et Patriam, quibuscumque impedimentis, et aliis in contrarium non obstantibus* ».

Assicurato pertanto l'Arcivescovo, mediante quest'ultimo rescritto, che durante la sua necessaria assenza non si sarebbe riproposta la sua Causa in Rota, partì finalmente su i primi giorni di Febbraro dell'anno passato.

Entrato poi io al servizio della S. Congregazione, ed (f. 375) avvisato dal di lui difensore sotto i 27 9mbre, ch'era per parte dè PP. Gesuiti citato per il giorno seguente avanti Monsignor Uditore ad oggetto di far sollecitare ed in assenza del Principale riproporre in Rota la Causa, credei debito del mio ufficio render consapevole, come feci, il detto Monsignor Uditore di quanto era sin'allora occorso in tal particolare, con l'aggiunta dello stato, in cui trovavasi l'affare di Mohilovia, al quale era attualmente intento l'Arcivescovo. E tanto bastò perchè Monsignor Uditore, il quale ebbe principalmente in considerazione la buona fede, su la quale era partito, ed in cui viveva lo stesso Arcivescovo, non facesse innovazione veruna.

Nel decorso Mese poi di Febbraro, dopo avermi il Difensore de P.P. Gesuiti esibito un Memoriale in nome del P. Rettore di Polosko per riferirsi nella Congregazione Generale de 27 dell'antecedente Gennaro, a cui risposi, che l'affare apparteneva a questa Congregazione Particolare, il Signor Cardinal Cienfuegos mandò a richiedermi, che io volessi togliere ogn'impedimento a la proposizione della Causa in Rota; ed avendo compreso, che S. E. non era forse interamente informata, con mio Biglietto dell'11 dello stesso Mese le diede una succinta e sincera informazione delle cose (f. 375v) passate, accennando all'E. S., che senza gl'oracoli dell'EE. VV. non ero in libertà di servirla.

Dopo quattro giorni S. E. replicando al mio Biglietto mi trasmise alcuni fogli di riflessioni fatte sul tenor di quello dal Curiale dè Padri, ed osservatosi da me, che questo pativano dell'eccezioni per l'insussistenza di alcune circostanze di fatto in esse rappresentate, stimai di non impegnarmi in una poco convenevole contestazione col detto Curiale, onde replicai a S. E., che avrei procurato di convocare a prima opportunità la Congregazione presente.

Premessa dunque la fin quì esposta narrazione, per parte del P. Rettore di Polosko col sopradette suo Memoriale si rappresenta all'EE. VV., che nell'atto di far riproporre in Rota da Monsignor di Zamaches la nota Causa, furono esibiti due Memoriali presentati dall'Arcivescovo al defunto Pontefice con due diversi rescritti, in uno de quali gli veniva accordato il soprassedimento dalla medesima Causa, durante la sua assenza da Roma; e benchè un tal rescritto fosse tolto di mezzo con nuovo ricorso, e con speciale Decreto del Signor Cardinale di quel tempo Pro Uditore, col quale venne prescritta la Proposizione della Causa nella prima Rota dopo le Ceneri, presente, e consentiente ancora (f. 376) il Procuratore dell'Arcivescovo tuttavia dimorante in Roma, niente di meno a cautela fu per parte del Collegio avanzata istanza avanti Monsignor Uditore per rimuovere ogn'impedimento, quale esso Monsignor Uditore avrebbe senza fallo tolto di mezzo se non gli fosse stato asserito, esser detto Monsignor Arcivescovo di quà partito, assicurato da questa S. Congregazione, che la Causa, durante la di lui assenza, non si sarebbe proseguita.

Prosiegue poi con dire, essere infiniti i pregiudizi che soffre il detto Collegio per il ritardato corso di detta Causa, molte essendo le liti, che frequentemente insorgono trà Confinati, i quali a discapito di esso Collegio pretendono di occupare parte de suoi beni; quali liti nell'atto di estinguerle amichevolmente, e per via di transa-

zione, Monsignor Arcivescovo distrugge ogni trattato, con impedire per mezzo di proteste, che i giudizi non abbiano effetto, e che non si eseguiscano le sentenze, coll'assertiva, spettare a lui detti beni, e riferendosi alla pendenza della Causa in S. Rota, conforme si mostra con due articoli di sue lettere dè 14 e 15 8bre dell'anno passato, che si esibiscono in copia ed in autentica forma.

Che all'incontro però niun vantaggio ne risulta all'Arcivescovo, anzi un positivo discapito, se per trovarsi presente (f. 376v) alle nuove proposizioni in Rota, fosse obbligato nuovamente ad abbandonare la Diocesi, non senza straordinaria profusione di denaro, e pericolo, che non risorgano i passati disordini nel suo popolo, tanto più che la passata sperienza ha fatto conoscere di niun profitto la presenza del medesimo, mentre esso presente ha pur patite sempre contrarie risoluzioni.

Ne sopradetti fogli poi del Curiale dè PP. comunicati dal Signor Cardinal Cienfuegos si suppone, e si asserisce, non esser vero, che il decreto del Signor Pro Uditore contenesse due cose, cioè, che la Causa si dovesse onninamente proporre, e farsi soprassedere l'Arcivescovo della sua già allora imminente partenza, ma che conteneva la prima parte solamente, cioè a dire, che la Causa si dovesse in ogni contro proporre, sul giusto riflesso, che siccome per motivo della residenza del Prelato non poteva trattenersi il corso della lite agitata e decisa per più decisioni e sentenze a favore del Collegio, tanto in Polonia che in Roma, così il darsi l'ultima mano alla definizione della lite non era giusto motivo, per cui dovesse, e potesse l'Arcivescovo star lontano dalla sua Chiesa.

Si passa poi ad asserire, che dopo informato (f. 377) il defunto Pontefice dello stato delle cose ordinò, che l'Arcivescovo partisse non ostante il pretesto della di lui permanenza preso dalla supposta necessità di proseguire la lite in Curia; e ciò si pretende di provare, Primo, col tenore del rescritto medesimo dè 28 Gennaio 1730, che fu l'ultimo già riportato di sopra, e che dice: « *SS.mus audita relatione D. Secretarii Congregationis de P. F. mandavit quod Archiepiscopus pareat mandatis dictae Congregationis, et omnino redeat etc. Quibuscumque impedimentis, et aliis in contrarium non obstant.* »; 2º, dall'essersi subito dopo questo rescritto destinata la proposizione della Causa alla prima Rota di Quaresima, nella quale non potè poi proporsi, non già perchè fosse partito l'Arcivescovo, ma perchè sopravvenne la vacanza della Sede Apostolica.

E da ciò si deduce, che ragguagliandosi i tempi, pare non possa allegarsi, l'ultima intenzione del sopradetto Pontefice essere stata di doversi sostenere la Supersessoria con antecedente rescritto conceduta.

Procedendo quindi più oltre, si studia di far comprendere, che col ritardo di questa Causa sul motivo di doversi aspettare il ritorno dell'Arcivescovo in Curia, benchè trattenuti in partibus per gravi affari, s'indurrebbe un esempio del tutto nuovo, dal quale nascerebbe (f. 377v) l'interrompimento di mille altre simili liti vertenti in Curia tra gl'Ecclesiastici, quali, secondo la pratica universale, sogliono agitarsi per mezzo dè difensori senza la presenza dè Vescovi, ed altri obbligati alla residenza, principali interessati nelle medesime; o ne deriverebbe ancora un maggior male, cioè, che per causa di liti meramente civili convenga dar la licenza dispensativa della residenza ai Vescovi, il che ripugna à Sagri Canoni, ed alle costituzioni Apostoliche.

Si supplica pertanto questa S. Congregazione a risolvere, che venga levato di mezzo ogn'impedimento, e lasciato libero il corso alla Causa, il cui ritardo si pretende ingiusto, e dannoso al terzo, aggiungendosi anche il riflesso che altrimenti facendosi, si abbia più oltre a sospendere con altri vari pretesti, che potrebbero na-

scere per parte dell'Arcivescovo, a cui non possono mancar mai delle occupazioni in una diocesi, posta in mezzo agli Scismatici, sempre inquieti, e innovatori.

Prima di passar ad esporre ciò, che scrive brevemente per la sua parte Monsignor Arcivescovo, mi stimo in debito di accennare le insusistenze del sopra esposto per la parte del Collegio di Polosko.

E primieramente si dice, che nell'atto di (f. 378) riproporsi la Causa furono prodotti due rescritti, in uno de quali, veniva accordata al Prelato la Supersessoria durante eius absentia. Ma il vero è, che la Supersessoria appariva conceduta con ambedue i rescritti, anzi dichiarata nel 2º la qualità di detta assenza, conforme si è notato di sopra.

2. Si dice, che il detto Rescritto fu tolto di mezzo col decreto del Signor Cardinal Pro Uditore presente e consenziente il Procuratore dell'Arcivescovo. Ma ciò non regge, perchè il Procuratore si protestò di dissenso, come avrà giustificato all'EE. VV. nell'informare.

3. Si suppone, che l'Arcivescovo partisse da Roma assicurato dalla S. Congregazione, che in di lui assenza non si sarebbe proposta la Causa; ma la verità si è ch'egli partì su la buona fede gl'accennati rescritti, ed alla S. Congregazione in virtù de medesimi restò solo l'incombenza di spiegare, se la di lui permanenza in partibus fosse, o nò necessaria.

4. Francamente si afferma dal Curiale del Collegio, non essere vero, che il Decreto del Signor Cardinal Pro Uditore contenesse la 2a parte, cioè: « *In discessu Archiepiscopi supersedeatur* ». Ma basta dar un occhiata al Decreto medesimo, estratto in copia degl'atti del Paparoni, per riconoscere la verità.

5. Si dice, che il detto Decreto emanò l'ultimo rescritto del Papa fatto dopo (f. 378v) l'informazione del Signor Cardinal Ruspoli, e ciò non sussiste in fatto, perchè il Decreto fu pronunziato nell'udienza de 19 Gennaro, e il rescritto fu fatto ai 28 dello stesso mese.

Ciò per necessario lume avvertito, una sola lettera si ha di Monsignor Arcivescovo, scritta in data de 31 Gennaro dell'anno corrente, diretta al Signor Cardinal Prefetto, colla quale supplica, che mentr'egli per ubbidire a questa S. Congregazione, e promuovere l'affare di Mohilovia è ritornato in Patria, lasciando indefinita, e indifesa la sua Causa contro i PP. Gesuiti, l'EE. VV. non vogliano permettere, che nella presente sua lontananza abbia a soccombere o si degnino di permettergli, che lasciando al suo Vicario l'incombenza di proseguire ciò, che potrebbe occorrere per il detto affare di Mohilovia, possa far quà ritorno per continuare e terminar la sua lite.

Il Procuratore poi de Basiliani Ruteni scrive di aver trovato molti ulteriori documenti per meglio provare e convalidare le sue ragioni, e grandemente si duole, che siangli state intercette le antecedenti sue lettere, tanto dirette a Roma per la S. Congregazione, per diversi soli Cardinali, e per altre persone, quanto indirizzate a Monsignor Nunzio in Varsavia, dimostrando non leggiero sospetto, che siangli state strappate da suoi Avversari (f. 379) nella detta Causa per opera del Precettore de suoi Nipoti, che ha di fresco vestito l'abito della Compagnia; tanto più che lo smarrimento delle lettere è accaduto nel viaggio dalla sua residenza a Vilna, nel qual tratto non vi è posta regolata, mentre avendone domandato conto al Ministro delle Poste in detta Città di Vilna, questo l'ha assicurato, non aver mai ricevute sue lettere; anzi lo stesso Procurator Generale de Basiliani afferma, che il primo piego da esso ricevuto, era col sigillo violato, il che maggiormente avvalora presso di lui il sospetto concepito dall'Arcivescovo.

Rescriptum.

Ad 1mum: Dentur pro nunc scuta 940 ad effectum incipiendi aedificium Collegii, et supplicetur SS.mo ut vocet ad se comitem Vakerbart, cui aperiat statum in faelicem tum Camerae Apostolicae, tum S. C. de Propaganda, nec non voluntatem suam pro eccitatione novi Collegii, et quod ad hunc effectum dabit literas Regi Poloniae, et Primati, et Episcopo Cracoviensi, et ab ipsis aliquod subsidium impetrat.

SS.mus voluit dare praefatas literas, sed iniunxit Comiti praedicto, ut eius nomine representaret Regi necessitatem novi Collegii, et per Secretariam Status manifestavit dictis Primati, et Episcopo praefatam necessitatem. etc.

Ad 2dum: Laudandus Nuncius pro impetrata expulsionem Pseudo Episcopi Mohilovien.

(f. 394v) Ad 3m: In causa Polocen. inter Archiepiscopum et Collegium Societatis Jesu: Scribatur Nuntio per Cardinalem Praefectum ad mentem, et Decretum fuit, quod usque ad aequas nihil innovatur, nec non scribatur eidem Arch. per Secretarium Status, ut pro dicta causa ad Urbem non redeat, sed agat per suos procuratores, ut moris est.

(f. 382) La Congregazione Particolare, tenuta questa mattina 8 Aprile in Propaganda, coll' intervento de Signori Cardinali: S. Clemente, Pico, De Via, Petra, Lercari, Carafa, e Ruspoli, sopra la costruzione del nuovo Collegio Pontificio degl' Armeni e Ruteni in Leopoli, a cagione che il vecchio minaccia ruina, e non può essere più abitato, vedendosi nella dura necessità di dover pagare per sette anni seicentosessantuno scudi l'anno, somma veramente impossibile a pagarsi dalla medesima; e considerando altresì non essere sperabile, che la Camera nelle presenti circostanze possa supplire, si è disposto a fare ogni sforzo per somministrare scudi novecentoquaranta perchè si dia principio alla fabbrica, e mi ha ordinato di supplicare umilmente la Santità Vostra a degnarsi di chiamare a se il Conte di Vacherbart, Inviato del Re di Polonia, e colla solita sua efficacia dimostrargli la calamità sì della Propaganda, sì della Camera, e dall'altra parte il gran danno, che seguirebbe alla Religione Cattolica se venisse a mancare il sopradetto Collegio, e che però esso Inviato voglia insinuare a S. Maestà, che per la fabbrica del medesimo si compiacca di contribuire in qualche (f. 382v) modo; al qual effetto la S. Vostra scriverà un Breve ortatorio alla Maestà Sua, al Primate, ed al Vescovo di Cracovia, siccome nello stesso tempo ringraziare la Maestà Sua del zelo esemplare, con cui si è degnata di provvedere alla conservazione e indennità de' dritti della Chiesa Arcivescovile di Polosko rispetto al Vescovado di Mohilovia contro gli attentati dell'intruso Vescovo scismatico, che n'avea usurpato la giurisdizione.

84.

Roma, 1 . V . 1742.

In causa unionis monachorum et monasteriorum Eparchiae Leopoliensis et Peremysliensis in unam Congregationem cum Provincia Lithuana SS. Trinitatis.

APF, *Congr. Part.*, t. 91, f. 1-16, 39-44, 241-253.

CONGR. PART. — Die 1 Maii 1742 (f. 1).

Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum. In Causa Leopoliensis. Ordinis Monachorum S. Basilii Magni.

Habita in Palatio Apostolico Quirinali coram SS.mo D. N. Benedicto PP. XIV. Die Prima Maii 1742.

Interfuerunt Emin.mi et R.mi Domini: Picus, Petra Praefectus, Carafa, Ponens, Firrao, Albanus, Rezzonico, R. P. D. De Montibus, Secretarius.

SOMM. DEL RISTRETTO DELLA SS.MA TRINITÀ. N. 1.

Relatio E.mi D. Cardinalis Carafa, Ponentis (f. 1).

Considerando la S. Congregazione di Propaganda che per togliere lo Scisma nella Russia, e dilatare l'Unione, seguita colla S. Sede in tempo di Clemente VIII, l'unico rimedio era tirare alla S. Unione li Monaci Basiliiani Ruteni, tenuti in somma venerazione presso tutta la Nazione, con suo Decreto, emanato li 4. 8bre 1624, confermato li 20 Agosto 1631 con Breve d'Urbano VIII, ordinò che li sudetti Monaci uniti si riducessero in Congregazione sotto un Capo, che fosse Generale o Proto Archimandrita di tutta la Russia, concedendoli la facoltà di convocare li Capitoli Generali, e formare le costituzioni da rivedersi, e confermarsi dalla S. Sede, et in esecuzione di tal decreto, e Breve Pontificio, fu eretta in Lituania la Congregazione sotto il Titolo della SS.ma Trinità.

Fattisi col progresso del tempo dalli Monaci uniti vari acquisti, e tirati all'unione molti Monasteri di diverse Diocesi, il Generale, nel 1705, fece istanza a questa S. Congregazione,⁷⁵ acciò dichiarasse, se in virtù del Decreto dei 4. 8bre 1624 li Monaci nuovamente venuti all'unione (f. 1v) della S. Sede, e che in seguito verrebbero all'unione, dovessero essere a sè soggetti, e nella Congregazione tenuta li 5 Agosto del medesimo Anno 1705 fu stabilito: « Scribatur Domino Nuntio Poloniae, ut curet omnes Monachos, qui uniuntur, omnino subiici regimini Protoarchimandritae Ruthenorum S. Basilii ad formam Decreti ».⁷⁶

Poscia del 1720 essendosi tenuto in Zamoscia il Sinodo de Ruteni in esso, sotto il titolo Il de Monasteriis et statu Monachorum, si stabilì che i Monasteri esistenti nelle Diocesi di Premislia, Luceoria, Leopoli, Vladimiria, e Chelma, sottoposti alla Giurisdizione de rispettivi Vescovi si riducessero in Congregazione, e che in ogni quadriennio si eleggessero un Generale, Provinciale, e Visitatori, et in fine si aggiunse in detto Titolo: Novus autem Protoarchimandrita illi suberit in futurum, cui S. Sedes espedire iudicaverit.

In sequela del suddetto Sinodo, nel 1739 convocatosi in Leopoli dalli suddetti Monasteri il Capitolo Generale coll' intervento del Protoarchimandrita (f. 2) della SS.ma Trinità, il Metropolita, ed i Vescovi delle sudette cinque Diocesi manumisero li Monasteri, nelle medesime esistenti, e si essero in Congregazione sotto il titolo B.mae Virginis, Provinciae Poloniae, elegendosi in Protoarchimandrita il P. Zijravski, Monaco Professo della Congregazione della SS.ma Trinità, protestandosi nella Sessione terza di detto Capitolo Generale di voler esser soggetti alla giurisdizione del Metropolitanano, à tenore del nesso stabilito da il Metropolitanano Cipriano,⁷⁷ e la Congregazione della SS.ma Trinità l'anno 1686, et à quest'effetto, in conformità del sudetto Nesso, ne fu stipolato simile Istromento sotto li 31 Agosto dell'anno sudetto 1739 tra il Metropolitanano e la nuova Congregazione della Provincia di Polonia.

Questo Capitolo Generale in cui fu eretta la suddetta nuova Congregazione ha dato motivo alla Santità Vostra di deputare questa Congregazione particolare, nella quale, per terminare le controversie insorte, sembra opportuno, che debbano decidersi due dubi.

⁷⁵ A Protoarchimandrita Leone Kiška (1703-1714).

⁷⁶ Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. II, Romae 1954, pag. 202, nr. 665, sub dat. 31.VIII.1705.

⁷⁷ Cyprianus Zochovskij (1674-1693). Agitur de *Nexu* an. 1686.

1. Se i Monaci Basiliani delle sopradette Diocesi, (f. 2v) venuti all'Unione, debbano unirsi all'antica Congregazione della SS.ma Trinità di Lituania, o pure formare una Congregazione separata con un Protoarchimandrita diverso dall'altra Congregazione.

2. Se questa nuova Congregazione ogni volta che la Santità Vostra fosse di parere, che sia distinta, debba immediatamente esser soggetta al Metropolitano.

In quanto al 1° dubbio per parte della nuova Congregazione della B.ma Vergine della Provincia di Polonia si pretende, che questa debba formare una Congregazione distinta con diverso Protoarchimandrita per i seguenti motivi.

1. Perchè all'erezione di questa nuova Congregazione non si oppone il Decreto del 1624, né il Breve Confirmatorio del 1631, si perchè il fine della S. Sede non era altro allora, se non procurare l'unione de Monaci Ruteni colla Chiesa Latina, quale egualmente si consegue col mezzo di una che di più Congregazioni, si anche perchè (f. 3) di quel tempo la S. Sede non provvide, che si potessero unire tre Monasteri manomessi ultimamente dalli riferiti Vescovi.

2. Perchè detta nuova Congregazione è stata eretta in esecuzione di quanto fu stabilito nel Sinodo di Zamoscia, il quale, essendo stato approvato dalla S. Sede, deve considerarsi come Costituzione Apostolica.

3. Perchè è uniforme anche alla Regola di S. Basilio, il quale eresse più Congregazioni sotto diversi Capi, come quella di Ponto, di Pafflagonia, e di altri Regni, et il simile si vede in altri Ordini, divisi in più Congregazioni, ognuna delle quali ha un Capo distinto.

4. Perchè li riferiti Monasteri manomessi dalli loro rispettivi Vescovi si unirono per formare una Congregazione separata dall'altra, non potendo esser'astretti ad unirsi a quella di Lituania senza il loro consenso, et anche delli Vescovi, à quali erano sottoposti, e soggiungono, che (f. 3v) tal consenso non è da sperarsi, essendo determinati molti Monasteri più tosto di ritornare alla vita particolare di prima, che sottoporsi alla Congregazione della SS.ma Trinità.

5. Perchè coll'erezione di questa nuova Congregazione non solo non si reca verun pregiudizio alla Religione, anzi può sperarsi maggior vantaggio alla disciplina monastica, non potendo un solo Capo così facilmente visitare, e governare Monasteri, situati in otto Palatinati, lontani dalla residenza del Protoarchimandrita, e di costumi, et indole diversi.

Finalmente vi concorrono a questo medesimo effetto le premure del Metropolitano, dei Superiori di detta nuova Congregazione, e de quattro Vescovi, che hanno manomesso detti Monasteri, quali tutti, con lettere scritte alla Santità Vostra, et a questa Congregazione, supplicano a degnarsi approvare gl'Atti (f. 4) del Capitolo Generale di Leopoli.

All'opposto, per parte della Congregazione della SS.ma Trinità di Lituania, si fa istanza, che non si approvi la pretesa erezione di questa nuova Congregazione, ma che tutti li Monasteri, e Monaci uniti, debbano costituire un solo Corpo, et assoggettarsi ad un solo Generale, o sia Protoarchimandrita.

Fondono la loro intenzione nel Decreto di questa Congregazione del 1624, e nel Breve confirmatorio d'Urbano VIII del 1631, munito colla Clausola sublata, e decreto irritante, con cui espressamente viene determinato, che uno sii il Generale, o Protoarchimandrita di tutta la Russia, al che aggiungano la dichiarazione di questa Congregazione seguita l'anno 1705, di sopra inserita.

Quanto al Sinodo di Zamoscia si risponde, che questo non poteva annullare il Decreto, Breve, e dichiarazione di sopra (f. 4v) riferiti, e quantunque sia stato con-

fermato con Breve della S. M. di Benedetto XIII, nientedimeno, non essendovi in questo la deroga espressa al Breve d'Urbano VIII, deve restare nel suo vigore, tanto più che si trattava di rimuovere e pregiudicare alla giurisdizione della Congregazione di Lituania, et al Ius acquistato al Protoarchimandrita di tutta la Russia.

Riguardo poi al sentimento di quelli Vescovi, che manumisero i loro rispettivi Monasteri, si risponde, che questo non fu ad effetto si formasse una Congregazione distinta, ma ciò si unissero con quella della SS.ma Trinità sotto un sol Capo, come à sufficienza il Vescovo di Kelma*)⁷⁸ si esprime nella lettera diretta al Signor Cardinale Prefetto, e consimile à questo fu anche il sentimento delli Monaci, i quali (f. 5) dagl'Atti del Capitolo di Leopoli si vede, che la loro mente era di unirsi, nella conformità prescritta nel Breve d'Urbano VIII, e quantunque avessero condesceso di formare una nuova Congregazione, ciò fu unicamente per aderire alle brame del Metropolitano, il quale ha in pensiero di governare poi a suo modo detti Monasteri, come in fatto ha conferito un'Abbadia al Protoarchimandrita eletto in detto Capitolo,**) et in suo luogo ha sostituito per Vicario Generale il suo Auditore, dal quale presentemente vengano governati detti Monasteri.

Finalmente rispetto al vantaggio, che si crede poter derivare dell'erezione di questa pretesa nuova Congregazione, si aggiunge, che da tale separazione di Congregazione sovrastano molti pericoli alla disciplina regolare, et alla propagazione dell'Unione, dalla quale (f. 5v) unicamente può conferire l'obbedienza, e soggezione di tutti i Monaci sotto un sol Capo; ne la distanza del Protoarchimandrita delli Monasteri uniti può cagionare disordine alcuno al buon governo de medesimi mentre, siccome il Protoarchimandrita ha esercitato giurisdizione, e governato in tempo di Schisma, alcuni Monasteri, esistenti nella Diocesi di Luceoria, Leopoli, e Kelma, che da cent'anni a questa parte si unirono alla Congregazione della SS.ma Trinità, così lo stesso potrà continuare l'esercizio della sua giurisdizione, non solo in questi Monasteri à lui soggetti, ma anche negl'altri, ultimamente uniti, situati nelle medesime Diocesi.

Passando al secondo dubbio, cioè, se erigendosi la pretesa nuova Congregazione, tanto essa, che il nuovo Protoarchimandrita debba esser soggetto al Metropolitano (f. 6), si portano dalle Parti molte ragioni.

Dalli Monaci della nuova Congregazione, che nel Capitolo di Leopoli si protestarono di voler esser soggetti al Metropolitano, si dice, che tra li Greci per consuetudine immemorabile li Metropolitaniani hanno la giurisdizione immediata, tanto sopra

1) (a margine): Il suddetto Vescovo è uno di quelli che si è sottoscritto con altri tre Vescovi nella lettera scritta dal Metropolitano a S. Santità per la conferma degl'atti del Capitolo di Leopoli. Questa lettera si può supporre espiscata, perchè questo si sottoscrisse, come si è detto di sopra.

** (a margine): Si replica su di ciò, che il Protoarchimandrita Ziravvschi, eletto nel capitolo di Leopoli per la nuova Congregazione, intraprese il governo nel 1739, e nel 1741 rinunziò per la sua grave età; per il che subentrò al governo in qualità di Vicario Generale il monaco Uditore del Metropolitano, mentre gli apparteneva, essendo stato in detto Capitolo eletto primo Consultore, et il Metropolitano conferì un'Abbadia al rinunziante.

⁷⁸ Philippus Volodkovyč (1731-1758).

il Clero secolare, che regolare, quantunque esistente nelle Diocesi de Vescovi Suffraganei.

Che questa S. Congregazione soggettò al Metropolitano la stessa Congregazione della SS.ma Trinità, con suo decreto delli 15 Giugno 1643, dichiarando nei seguenti termini le cose contenute nel Decreto 1624: « *Intelligentur sine praeiudicio antiquae, et ordinariae iurisdictionis, quae de iure, vel consuetudine competeat Metropolitanae Russiae pro tempore in Monachos, eorumque Protoarchimandritas.* »

Che nel 1686 fu fatto tra Monaci della Congregazione della SS.ma Trinità, (f. 6v) ed il Metropolitano un Nesso, o sia Concordato, accettato da tutto l'Ordine Basiliano, in vigor del quale ha il Metropolitano tutta la giurisdizione sopra di essi.

Che à tenore di questo Nesso dalla Sagra Congregazione del Concilio in una: Kiovien. Iuris visitandi, del 1739, fu giudicato a favore del Metropolitano, al quale si contrastava la giurisdizione in aver visitato un Monastero, situato in aliena Diocesi.

Che agl'Abbatì, e lo stesso Protoarchimandrita in actu Electionis giurano obediènza al Metropolitano in omnibus iuxta Nexum.

E finalmente, che, dovendo il Metropolitano non solo esser uno de Monaci, ma di più eleggersi da Essi, nessun danno può ridondare alla Monastica Disciplina, se all'Ordine presiede il Metropolitano, principalmente doppo il riferito Nesso, che ha portato una somma quiete, e troncate tutte le differenze, per (f. 7) il passato insorte tra li Monaci, et il Metropolitano.

All'incontro per parte del Procuratore Generale, e Protoarchimandrita della Congregazione della SS.ma Trinità si risponde, che qualunque sia l'uso tra Greci, li Metropolitanì Ruteni non esercitano la giurisdizione, se non dentro li limiti delle loro rispettive Diocesi, come costa dal Sinodo Kioviense, tenuto verso la metà del decimoterzo secolo, e rispetto alli Monasteri uniti affinche il Metropolità Velamino avesse fatta istanza a questa Congregazione, di poter far Costituzioni per li medesimi, questa nel riferito Decreto del 1624 non volle accordargliela, se non con Clausola di doversi poi confermare, et approvare dalla S. Sede, in oltre su di ciò si porta il medesimo Sinodo di Zamoscia, in cui, accettandosi espressamente il Concilio di Trento, vengono in conseguenza ricevute anche le ristrette, (f. 7v) ivi prescritte, della giurisdizione de Vescovi sopra i Monasteri uniti in Congregazione.

Il supposto Decreto delli 15 Giugno 1643 non fu vero Decreto, ma una semplice Istanza, fatta dal Metropolitano di quel tempo, e il vero Decreto emanò li 28 7bre del suddetto anno, in cui non si leggono le parole sine praeiudicio ordinariae iurisdictionis, ma solo ivi si riservano al Metropolitano quelle cose, quae illi de iure competunt.

È quanto quivi si dice, concorda colle memorie, che si anno dall'Archivio di Propaganda, dalle quali si ricava, che quantunque, sotto li 15 Giugno del suddetto anno, fosse stata approvata l'istanza del Metropolitano, in cui domandava, che si dichiarasse il Decreto del 1624, coll' inserirvi: sine praeiudicio Iurisdictionis ordinariae, nulladimeno esaminatosi l'affare in tre Congregazioni delli 7, 14 e 28 Agosto (f. 8), finalmente sotto li 28. 7bre dello stesso anno 1643 in una Congregazione, tenuta coram SS.mo fu determinato, che a piè del mentionato Decreto del 1624 si ponesse la seguente decisiva dichiarazione: « *et Metropolitanae pro tempore non praeiudicare in iis, quae illi de iure competunt, aut in futurum competent* ».

Il Nesso del 1686 fu estorto dai Monaci sul fondamento del Decreto dei 15 Giugno 1643, non fu mai approvato ne dal Nunzio, ne dalla S. Sede, ne è in osservanza, come protestò à questa Congregazione il Metropolitano Leone Kiska, che fu presidette al Sinodo di Zamoscia, e da una lettera scritta da Monsignor Opizio

Pallavicino⁷⁹ alla Congregazione di Propaganda si rileva, che detto Nesso era personale, durante la vita del Metropolitan Cipriano, al quale i Monaci erano stati sforzati di sottoscrivere per bene della pace nelle (f. 8v) circostanze di que tempi.

(f. 8v) La decisione della S. Congregazione del Concilio è appoggiata al medesimo falso Decreto delli 15 Giugno 1643, et al supposto, che il riferito Nesso sia stato approvato dalla S. Sede.

Nella formola poi del giuramento solito prestarsi si dice, che non si fa menzione alcuna del Nesso.

A' quanto poi si dice che nessun danno può derivare alla Disciplina Regolare, col rimanere li Monasteri soggetti al Metropolitan si replica, che per l'esperienza avuta del dispotico governo de Metropolitani pro tempore, in pregiudizio del buon ordine monastico, è sempre stata costante massima di questa Congregazione, d'impedire, che li Metropolitani non fossero eletti in Protoarchimandriti dell'Ordine, e nel sommario si porta una copia del Monitorio spedito dal Re Giovanni III, ad insinuazione del Nunzio di Polonia, contro il Metropolita (f. 9) Cipriano, dal quale si vede l'abuso, che faceva della sua autorità sopra de Monaci in discapito della disciplina et osservanza regolare.

Il che concorda colle notizie, che si hanno nell'Archivio di Propaganda, dalle quali si rileva, che nel 1665, e 1666 furono annullati con Breve di Alexandro VII due Capitoli, ne quali furono eletti in Protoarchimandriti li Metropolitani, et un altro Capitolo, per la stessa ragione, fu annullato da Innocenzo XI con suo Breve dell'anno 1683, restituendo nel suo primiero grado il Generale, e li Consultori, che erano stati rimossi dal Metropolitanato, e commise all'istesso Nunzio l'elezione, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio Brachii Saecularis, e vedendo il Nunzio una gran pertinacia nel Metropolitanato fece scrivere il riferito Monitorio dal Re Giovanni.

In tale stato di ragioni per una parte, e l'altra, dovendo dire (f. 9v) il mio sentimento su li due punti che sono in controversia, rispetto al primo sarei di parere che ogni qual volta debba risolversi questa Causa, nei termini di rigorosa legale ragione, si possa permettere alli Monasteri ultimamente venuti all'unione di poter formare una Congregazione distinta, e separata con un Protoarchimandrita diverso dall'altra Congregazione per li seguenti motivi.

1. Perchè non vi è ripugnanza alcuna, che possano costituirsi due Congregazioni del medesimo Istituto sotto diversi capi indipendenti l'uno dall'altro, come si osserva nell'Ordine de Cisterciensi, Benedettini, a Romiti Camaldolesi, ne quali ultimi vi sono tre Congregazioni, governate da tre Maggiori, o sieno Generali, principalmente nel caso presente, in cui trattasi di tre Monasteri, che possono commodamente formare una distinta, e decorosa Congregazione.

2. Perche vi assiste espressamente il Sinodo di Zamoscia, in cui (f. 10) al Titolo II. si ordina espressamente, che li Monasteri delle Diocesi, ivi enunciate, debbano unirsi in Congregazione, il che non s'intende della Congregazione della SS.ma Trinità, ma di una Congregazione distinta, poichè in detto luogo si dice, che ridotti che saranno in Congregazione, debbano eleggersi il Generale, il Provinciale, e Visitatori, e che nel primo Capitolo vi debba intervenire per direzione, e consiglio il Protoarchimandrita di Lituania, e che il nuovo Protoarchimandrita debba essere soggetto à quello che determinerà la S. Sede, dal che ad evidenza si vede, essere

⁷⁹ Opatius Pallavicini, Nuntius Varsaviensis (1680-1688).

stata la mente del Sinodo, che di questi Monasteri si formasse una Congregazione distinta, e separata, et essendo successivamente stato approvato il Sinodo in tutte le sue parti dalla S. Sede,⁸⁰ con Breve della S. M. di Benedetto XIII, si deve dire, che la Congregazione eretta in sequela del suddetto Sinodo, ha à favor suo la Costituzione, et approvazione Apostolica.

(f. 10v) Nulla ostando, che nel Breve di Benedetto XIII non vi sia la deroga del Decreto di questa S. Congregazione del 1624, e del Breve d'Urbano VIII, poichè per una parte non era questa deroga necessaria, non essendo contraria l'elezione d'una nuova Congregazione ne al suddetto Decreto del 1624, ne al Breve d'Urbano VIII, ne quali unicamente si prescrive, che li Monasteri debbano ridursi in Congregazione sotto un Capo, non però in essi si ordina, che tutti li Monasteri debbano ridursi in una medesima Congregazione, e sotto il medesimo Capo, dall'altra parte nella Clausola generale apposta nel fine del Breve di Benedetto XIII, confirmatorio del Sinodo di Zamoscia: Non obstantibus, etc. ordinationibus, etc., si comprende sufficientemente anche la deroga del suddetto Decreto del 1624, e (f. 11) del Breve d'Urbano VIII, tanto più che il Pontefice Benedetto XIII in detto suo Breve eccettua solamente le Costituzioni, e Concilii Generali, che riguardano i Riti de Greci, alle quali intende di non derogare, dalla quale restrizione, e limitazione abbastanza si desume essere stata mente del Pontefice di derogare a tutte le altre costituzioni, che non concernono i Riti de Greci, essendo Regola assentata che *exceptio firmat regulam in casu non excepto*.

In 3º, finalmente, riflesso, che l'erezione di questa nuova Congregazione è seguita con tutte le maggiori solennità canoniche, essendosi stabilita in vigore del Sinodo di Zamoscia coll'intervento del Metropolitanò, e de Vescovi, e coll'intervento del Protoarchimandrita, e Consultorio della Congregazione di Lituania, che vale à dire con l'assenso di tutti (f. 11v) quelli che potevano avere interesse per impedirla.

Ne osta la protesta che si vede nell'atti del Capitolo di Leopoli, fatta dal Protoarchimandrita, poichè non ostante questa sua protesta, diede l'assenso, che questa nuova Congregazione si erigesse sotto la nuncupazione della B.ma Vergine, e che un suo Monaco, e Consultore, non solo fosse eletto in Protoarchimandrita di questa nuova Congregazione, ma di più, che si obbligasse à restar sempre in questa nuova Congregazione, rinunciando all'antica della SS.ma Trinità, di cui era Professo.

Trattandosi pertanto d'un atto tanto solenne non già in fieri, ma già perfezionato, cioè d'una Congregazione non da erigersi, ma già eretta, e stabilita in un Capitolo Generale, et in vigore di un Sinodo, ricevuto, ed approvato dalla S. Sede, crederci che non fosse incongrua l'istanza fatta alla Santità Sua per la conferma in questa (f. 12) parte degl'Atti del Capitolo di Leopoli.

Rispetto poi all'altro punto, abbenchè li Monaci nel Capitolo di Leopoli non potessero in conto alcuno appartarsi da quanto era stato stabilito nel Titolo II del Sinodo di Zamoscia, ove si dice: *Novus autem Protoarchimandrita illi suberit in futurum, cui S. Sedes expedire iudicaverit, onde, prima di sottoporsi spontaneamente al Metropolitanò, dovevano aspettare il giudizio della S. Sede.*

Nulladimeno considero, che non si sono soggetti assolutamente al Metropolitanò, ma unicamente secondo quella soggezione, che si osserva nella Congregazione della SS.ma Trinità, et in conformità del Nesso, e concordato seguito tra la medesima Congregazione, et il Metropolitanò Cipriano, ne il moderno Metropolitanò

⁸⁰ Tempore Benedicti PP. XIII, die 19.VII.1724. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. II, pag. 49, nr. 660.

pretende d'aver maggior superiorità sopra questa novella Congregazione, che sopra quella di Lituania, onde non essendovi su di ciò Decreto (f. 12v) contrario di questa S. Congregazione, ne potendosi applicare le risoluzioni prese nei brevi di Alessandro VII, e d'Innocenzo XI contro li Metropolitanì, riguardando questi il caso unicamente, in cui i Metropolitanì volessero usurpare il governo interno della Religione, e farsi eleggere in Generale o Protoarchimandrita, crederei, che, ogni qual volta determini la S. V. di confermare col suo Beneplacito questa nuova Congregazione, senza approvar gl'atti del Capitolo di Leopoli in quella parte, che riguardano la giurisdizione del Metropolitanò, si potesse nella conferma della nuova Congregazione rinnovare il Decreto delli 28 7mbre 1643: et Metropolitanæ pro tempore non praeiudicare in iis, quæ de iure competunt, vel in futurum competent.

Ma perchè in un affare, presso di me, di sommo interesse per i vantaggi, e progressi della Religione Cattolica stimo, che nella risoluzione, da prendersi, debba (f. 13) considerarsi non solo quid deceat, quid liceat, ma molto più, quid expediat secundum utilitatem, come prescrive Innocenzo III, nel Cap.: Magnæ devotionis, 2: de voto, et voti redemptione, così su quest'ultimo riflesso dell'utile, stimarei che non dovesse approvarsi l'erezione di questa nuova Congregazione distinta, ma che tutti li Monasteri dovessero costituire un sol Corpo con quelli della SS.ma Trinità di Lituania, sotto un medesimo Generale, o Protoarchimandrita, che sia Capo di tutti i Monaci Basiliani Ruteni.***)

Mentre rifletto, che tutto il progresso dell'Unione nelle Russie è provenuto dall'opera de Basiliani Ruteni della Congregazione della SS.ma Trinità, e recenti ancora sono l'acquisti, fatti di molte Parrocchie nella Russia bianca, dal P. D. Eraclio stato già alunno del Collegio Urbano, e dal P. Taddeo, che nel 1739 ha convertito da 50 Parrocchie nel ristretto di (f. 13v) Mozzir, tutto scismatico.

Maggiori vantaggi, e progressi della Religione Cattolica possono sperarsi in quelle parti, se si augumenta il numero degl'Operari, e le forze della Congregazione della SS.ma Trinità coll'accessione delli Monasteri delle suddette Diocesi sotto un sol Capo monastico, la dove, formandosi de medesimi una separata, e distinta Congregazione, non solamente mancherebbero i mezzi all'antica di maggiormente dilatarsi, ma di più si correrebbe rischio, di perdere in breve gl'acquisti già fatti, mentre le dissensioni, et emulazioni, che insorgerebbero tra una Congregazione, e l'altra potrebbero esser cagione, che li Monaci Basiliani, per il passato unicamente occupati al servizio della S. Sede nella conversione de Popoli, in avvenire, divisi in due Congregazioni, non ad altro pensassero che ad impedire, che una Congregazione faccia maggiori acquisti dell'altra,****) e dovendosi dal ceto monastico (f. 14) eleggere il Metropolitanò, li Vescovi, e gl'Abbatì, una Congregazione con l'altra, senza riguardo al merito, sarebbe in continuo impegno, per avere tra suoi Monaci maggior numero di Vescovi, et Abbatì, et all'opposto formando tutti li Monasteri un sol Corpo, si potrebbe sempre assicurare l'elezione in soggetti più meritevoli, e più atti.

E passando più oltre sù questa considerazione dell'utilità, dall'osservazioni fatte dall'Abbate Caraman, molto pratico di quei Paesi, rilevo, che non solo non è espediente per l'utile universale della Religione il permettere questa nuova Congrega-

***) (a margine): È questa l'istanza, che si fa dall'Arcivescovo Polocense, e dal Vescovo di Kelma nelle lettere scritte all'E.mo Prefetto, nelle quali si esprimono con calore.

****) (a margine): Dette dissensioni et emulazioni si mettono in vista da monsignor Polocense nella suddetta lettera.

zione distinta, e separata, ma ne pure per l'utile particolare delli Monasteri delle sud-dette Diocesi, mentre, secondo la relazione che egli porta del Metropolità Kiska, fatta nel 1722 à questa Congregazione, li Monasteri nuovamente venuti all'Unione sono Monasteria nullum prorsus ordinem (f. 14v) habentia, rudissima, et pauperrima, di maniera che appresso di loro non vi sono Monasteri capaci per lo studio, e per il Noviziato, onde, col formare di essi una nuova Congregazione, sarebbe duopo pregiudicare l'antica, scorporando da questa molti Monasteri da lei posseduti, senza li quali sarebbe di nessun utile la nuova Congregazione, et all'incontro, incorporandosi all'antica Congregazione, molto colta, et abbondante di Monasteri ricchi di Seminari, e Collegi, si provvederebbe al loro bisogno, tanto nello spirituale, che nel temporale.

Restringendo adunque il mio sentimento, crederei, non che fosse luogo all'approvazione di questa nuova Congregazione distinta, ma unicamente accordare a questi Monasteri, ultimamente uniti, di costituire una Provincia, sotto però un solo Protoarchimandrita, che sia Generale, e Capo, tanto della Provincia di Lituania, quanto (f. 15) di questa Polonia di e con ciò si verrebbe in parte a deferire al desiderio de suddetti Monaci, nuovamente uniti e resterebbero nella loro piena osservanza i Decreti, e dichiarazioni di questa Congregazione, et il Breve d'Urbano VIII., che vuole, sia uno il Protoarchimandrita, o sia Generale di tutta la Russia.

E per togliere qualunque ombra di sospetto, che una Provincia potesse acquistare superiorità sopra l'altra, verrei nel sentimento di ordinare l'alternativa per l'elezione del Protoarchimandrita, la quale se paresse alla Santità Vostra regolerai in questo modo.

1. Che il Protoarchimandrita debba in ogni quadrennio, o sessennio alternativamente, et a vicenda eleggersi ora da una Provincia, et ora da un'altra.

2. Che per la prima volta debba eleggersi dalla Provincia di Lituania, per meglio stabilire il buon ordine e la Disciplina Regolare nella nuova Provincia di Polonia.

(f. 15v) 3. Che ogn'una delle due Provincie debba avere il suo Provinciale, due Consultori, e due Visitatori.

4. Che li due Consultori debbano eleggersi dalla Provincia di Polonia solamente doppo la morte de presenti viventi, per essere il loro grado vitalizio, e perpetuo.

5. Finalmente che essendo il Monastero della SS.ma Trinità il primo, in cui si è stabilita l'unione de Monaci Ruteni, sia il luogo della residenza Ordinaria del Protoarchimandrita.

Tale risoluzione crederei, che potesse essere accetta anche alli Monaci della Provincia di Polonia, i quali benche nel Capitolo di Leopoli si siano uniti in Congregazione distinta, nulladimeno osservo, che nell'Unione che fecero si espressero ne seguenti termini: « *Quamvis autem in virtute dictorum Decretorum pro nunc (f. 16) Congregationem distinctam a Congregatione SS.mae Trinitatis constituamus nihilominus, ut uniti, maiorem vim habeamus, inhaerendo Brevi Urbani VIII, omnimode curandum nobis erit, ut quibusvis possibilibus mediis sine praeiudicio novae Congregationis quantocius uniamur* »; dal qual modo di parlare si può anche prudentemente dubitare, che la mente non sia stata di costituire in perpetuo una Congregazione distinta, e separata, ma solamente ad tempus, e nelle circostanze d'allora, riservandosi d'unirsi perpetuamente nella conformità prescritta da Urbano VIII nel suo Breve.

(f. 18) Fattosi Decreto nel Sinodo di Zamoscia, che i Monasteri de Basiliiani Ruteni, venuti nuovamente all'unione colla S. R. E., si unissero in Congregazione, e quindi eleggessero Generalem, Provincialem, et regulares Visitatores, ciò non è stato intrapreso se non nel Capitolo da medesimi tenuto in Leopoli nel 1739, in cui il Metropolita, ed altri quattro Vescovi manumiserò i medesimi Monasteri della loro

giurisdizione. In questo Capitolo il Protoarchimandrita, ossia Generale dell'Ordine Basiliano Ruteno fece leggere il Breve di Urbano VIII del 1631, col quale si dichiara, che i Monaci redigantur in Congregationem, et eligant sibi perpetuis futuris temporibus unum Generalem, seu Protoarchimandritam totius Russiae, e què Monaci decretarono nella maniera seguente: Quamvis autem in virtute modo dictorum Decretorum pro nunc Congregationem distinctam a Congregatione SS.mae Trinitatis constituamus, nihilominus, (f. 18v) ut uniti maiorem vim habemus, inhaerendo Brevi Urbani VIII, per R.mum Protoarchimandritam, et Consultorium modo dictae Congregationis lecto et producto, omnimodo nobis curandum erit, ut quibusvis possibilibus mediis, sine praeiudicio novae Congregationis, quantocius uniamur. Ma perche di poi il medesimo Protoarchimandrita senti, che al Provinciale di què Monaci davasi il titolo di Provinciale, seu Protoarchimandritam, nella sessione quarta del medesimo Capitolo contra titulum Protoarchimandritae in fundamento Brevis Urbani VIII protestatus est.

Quindi, sebbene il Sinodo di Zamoscia avesse detto: novus autem Protoarchimandrita illi suberit in futurum, cui S. Sedes expedire iudicaverit, i medesimi Monaci arbitrariamente si sottoposero insieme col loro Provinciale, o Protoarchimandrita alla giurisdizione del Metropolitano.

(f. 19) Presentemente adunque fanno le seguenti istanze.

1. Che sia confermata la nuova Congregazione da essi formata sotto l'invocazione B.mae Virginis Mariae Provinciae Polonae, distinta affatto dall'altra della SS.ma Trinità col suo Protoarchimandrita.

2. Che questi sia soggetto al Metropolitano.

Per informazione su questo importante affare deve riflettersi, che quando ad istanza del Metropolitano Valamino nel 1624 da questa Sacra Congregazione fu approvato, che i Monaci Ruteni, i quali erano venuti, e verrebbero in appresso all'unione, (col qual solo mezzo poteansi convertire què Scismatici) si unissero in Congregazione, fu loro permesso eligendi sibi perpetuis futuris temporibus unum Generalem, seu (f. 19v) Protoarchimandritam totius Russiae, et singulis quadrienniis Capitula Generalia congregandi, in eisq; Constitutiones rationabiles tamen, et Sacris Canonibus et Decretis Conciliorum, ac Summorum Pontificum Constitutionibus non repugnantibus conficiendi a Romano Pontifice pro tempore confirmandas. Questo decreto fu dipoi da Urbano VIII confermato con suo Breve 1631. In esso due cose paiono degne di particolar riflessione: l'una, che si dice: unum Generalem seu Protoarchimandritam totius Russiae, onde pare che uno solo stabiliscasi il Generale dell'Ordine Basiliano Ruteno: l'altra, che la S. Sede riservò a se la facoltà di approvare le Costituzioni dell'Ordine; con tutto che il Velammino, come apparisce dal suo Memoriale esistente in questo Archivio, avesse (f. 20) richiesto di rivederle egli come Delegato della Sede Apostolica, attesa la grande distanza delle Russie da Roma, laonde si scorge, che fino dà principii dell'unione de Monaci fu massima della Sacra Congregazione di tener lontani i Metropoliti dalla ingerenza nel regolamento interiore di quelli.

Nel 1643 si fece istanza dal Metropolitano Antonio Sielava, che al menzionato Decreto si aggiugnesse: « et praefata omnia intelligantur sine praeiudicio antiquae et ordinariae iurisdictionis quae de iure, vel consuetudine competebat Metropolitanae Russiae pro tempore in Monachos praedictos, ipsumque Protoarchimandritam, cui Sacra Congregatio nullo modo per decretum praedictum derogare, aut illam diminuere intendit ». Ciò non solo gli fu accordato li 15 Giugno dello stesso anno, ma fu di più decretato che si aggiugnesse la seguente Clausola: « cum Monachi Graeci (f. 20v) non sint in tota Graecia a iurisdictione Metropolitanorum exempti ». Ma di poi esami-

natosi l'affare in tre Congregazioni, ed avendosi particolarmente riguardo alla prassi introdotto dal Decreto del 1624, e dal Breve confermativo di Urbano VIII, finalmente li 28 Settembre del 1643, in una Congregazione tenuta coram SS.mo, toltesi affatto le due accennate aggiunte fu determinato, che si dicesse solamente: « In cuius quidem Decreti editione Sanctitas Sua declaravit intentionem suam fuisse Monachos praedictos in Congregationem sub uno Generali seu Protoarchimandrita redigere, ut Religio praedictorum Monachorum melius gubernatur, et Metropolitae pro tempore non praeiudicare in iis, quae illi de iure competunt, vel in futurum competent ». Dalche si vede che la Sacra Congregazione dopo maturi esami volle, che i Monaci fossero sottoposti al (f. 21) loro Generale, ed al Metropolita non accordò ne ordinaria, ne antica giurisdizione sopra de medesimi, ma solo quae diritti, quae illi de iure competent, senza volersi ingerire nella spiegazione di quali fossero.

Dopo quel tempo la medesima Sacra Congregazione con sue lettere, e diversi Sommi Pontefici, cioè Alessandro VII, ed Innocenzo XI cò loro Brevi, ed i Nunzi Apostolici con frequenti ammonizioni hanno tenuto lontano i Metropoliti dall'ingerirsi nel governo dè Monaci, e particolarmente dal farsi eleggere in loro Generali.

Nel 1705 vedendo il Protoarchimandrita, che molti Monasteri venivano all'Unione, fece istanza a questa medesima S. Congregazione, acciò dichiarasse, se in virtù dell'accennato Breve di Urbano VIII anche questi Monasteri (f. 21v) dovessero essere a se soggetti, come anche quelli, che in appresso verrebbero all'Unione, e nella Congregazione tenuta li 5 Agosto dello stesso anno fu stabilito: « Scribatur D. Nuntio Poloniae, ut curet omnes Monachos, qui uniuntur, omnino subiici regimini Protoarchimandritae Rutenorum S. Basilii ad formam decretam. »

A queste cose succedette nel 1720 il precitato Sinodo di Zamoscia, il quale parlando dè contraversi Monasteri decretò puramente ut in Congregationem redigantur, ac deinde quolibet quadriennio Generalem, Provincialem ac Regulares Visitatores eligant ». Il Sinodo non dice in Congregationem districtam, oppure in alteram Congregationem, ne avrebbe potuto determinarlo contro il tenore delli accennati Decreti (f. 22) della Congregazione di Propaganda, e de Brevi Pontifici. E' ben vero che quando non voglia starsi alla lettera del Sinodo v'è fondamento di credere, che questo non abbia mai pensato a formare una nuova Congregazione; imperocchè terminato il medesimo Sinodo li 17 di Settembre dello stesso anno 1720, e consegnato questo medesimo al Nunzio il Metrop. li 17 Ottobre seguente trasmise a questa S. Cong. una scrittura intitolata: Desideria Ecclesiae Roxolanae, ove al n. 14 si dice: Monasteria (parla della controversia) expedit in unum adunari Corpus, et ab eligendo dirigi Provinciales, quatenus hoc methodo ad restaurationem collapsae disciplinae devenire possint. Quindi soggiugne, ciò venire ritardato, quod cum Lithuana habente Protoarchimandritam Provincia, religiosam desiderent habere philadelphiam, cum ea conditione, (f. 22v) ut uno quadriennio a Lithuania, secundo quadriennio e Regno Poloniae eligatur Protoarchimandrita, eo annexo, ut electo Protoarchimandrita in Regno (cioè della Volinia), Provincialis eligatur in Lithuania, et e converso; caeterum Lithuani (essendo il miglior nervo dell'antica Congregazione nella Lithuania) contendunt, ut semper Lithuanus in Protoarchimandritam eligatur; ciocchè egli riprova, come un atto di superbia di questi. Se adunque il Sinodo avesse voluto, che due fossero le Congregazioni, due i Generali, non vi era luogo alla richiesta dè Monaci Volinensi di godere l'alternativa cò Lituani nel Generalato, ne il Metropolita stesso, a cui dovea essere ben nota la mente del Sinodo l'avrebbe appoggiata.

Il Sinodo fu approvato dalla Sacra Congregazione, ma nell'esame di esso non

furono portati a notizia della (f. 23) medesima i duo antecedenti Decreti, à quali per questa ragione non si puote avere il dovuto riflesso, come si fa chiaro dalli Ristretti allora formati, e che esistono nell'Archivio. Nel Breve però di conferma vi fu aggiunta ad istanza della medesima la Clausola quod per apostolicam prefatae Synodi confirmationem nihil derogandum esse censeatur Constitutionibus Summorum Pontificum, quae non obstante huiusmodi confirmatione semper in suo robore debeant permanere.

Quanto v'è di unito nelle Russie colla Chiesa Romana, egli è tutto frutto dè Basiliani della Congregazione della SS.ma Trinità, e del Generale di quell'Ordine, come costa dalle Memorie di questo Archivio; e particolarmente allorchè nel 1635 furono dal Re Vladislao IV cedute alli Cosacchi le tre Diocesi di Leopoli, Premisla, e Luceoria, i Monaci animati dalla S. Sede resisterunt in faciem Reipublicae, mantennero sempre in esse i Vescovi Cattolici opposti a Vescovi Scismatici, e finalmente le ricuperarono; qualora però quest'Ordine si dividea in più parti con più Capi, distinto ognuno, e indipendente dell'altro, e si soggettino tutti al Metropolitano, può temersi, che scegliendosi dal ceto Monastico i (f. 23v) Vescovi, e gli Abati, i quali di poi dal Metropolita si presentano al Re di Pollonia, ogn'una delle Congregazioni e dei suoi Capi ponga l'unico studio in acquistarsi la grazia del Metropolita per averne in premio un Vescovado, o un Abadia, non già nel dilatare la S. Unione; e qual'ora trovisi un Metropolita poco divoto della S. Sede, e più amico della novità, v'è fondamento di temere, che succedano què sconcerti nelle Russie, che fece nascere Fozio in Costantinopoli.

Uno dè mezzi più sicuri per togliere lo scisma dalla Moscovia, è l'applicazione in ciò dè Monaci Ruteni, avendo essi cò Moscoviti comune il rito, ed il linguaggio; ma ciò non è sperabile qualora siano divisi in più fazioni, e sotto la giurisdizione del Metropolita, nulla abborrendo più (f. 24) i Moscoviti, quanto la divisione, ed il dover esser soggetti ad un Vescovo che sia suddito di Stato alieno. Al presente i Monaci sono a libera disposizione della S. Sede, sì perchè i Monasteri sono stati manumessi dalla giurisdizione dè Vescovi, sì perchè nel Sinodo di Zamoscia fu accettato il Concilio di Trento, e finalmente perchè quel Sinodo determinò: novus Protoarchimandrita illi suberit in futurum, cui S. Sedes expedire iudicaverit, e fino ad ora i Monaci sono stati devoti della medesima: qualora si dividino, e si soggettino al Metropolita, se questi come per lo più hanno procurato gli antecessori e come attestò quà con sua Lettera il P. Trombetti, Rettore del Collegio di Leopoli, vada sottraendosi dalla dipendenza della Sede Apostolica, non avrà questa nelle Russie, chi imprenda le sue parti.

La Repubblica di Polonia avendo sofferti molti travagli nè secoli passati, per cagione dè Ruteni, ha per massima di tener basso il loro (f. 24v) Metropolita, non gli dando neppur luogo nel Senato; qualora si formino dè Monaci due Congregazioni è inevitabile, che almeno una più gli aderirà per essere preferita nelle collazioni delle Abadie e dè Vescovadi, ed in tal guisa egli diventerà grande assai più di quello, ch'è al presente. Che se poi gli si assoggetti tutto l'Ordine Monastico, egli solo avrà più giurisdizione, che non hanno tutt'i Vescovi latini di quel Regno insieme col loro Primate; e finalmente tutto l'interesse della religione nelle Russie sarebbe nelle di lui sole mani.

Per ovviare dunque a tutti questi disordini, e per mantenere nel suo pieno vigore i Decreti di questa Sacra Congregazione, i Brevi i Pontifici, ed il Sinodo di Zamoscia, si propone il seguente Piano.

(f. 25) Formandosi di tutt'i Monaci Ruteni una sola Congregazione come pare,

che prescrivano i Decreti di questa S. Congregazione, è indispensabile di dargli un Capo, e questo non pare possa essere altro che il Generale, o Protoarchimandrita totius Russiae, come in essi Decreti, e nè Brevi Pontifici viene chiamato. Questi dovrebbe essere eletto da tutt'i Vocali dell'Ordine, e con ciò si adempirebbe la mente del Sinodo di Zamoscia, il quale prescrive che i controversi Monasteri redigantur in Congregationem, et eligant Generalem. Il Generale, che a tenore del Breve di Urbano VIII deve essere quadriennale, dovrebbe essere scelto alternativamente una volta tra Volinesi, un'altra tra Lituani, secondo l'istanza fattane già nel 1720, subito dopo il Sinodo, dà Volinesi, ed appoggiata (f. 25v) dal Metropolitano. Al Generale deve aggiungersi il Consultorio composto di quattro Consultori Generali advitali, come lo sono stati fino ad ora, e questi dovrebbero scegliersi due tra Volinesi, e due tra Lituani; il Segretario Generale, ed il Procurator Generale, l'uno da una Provincia, l'altro dall'altra a vicenda, con che si salvarebbe la protesta dè Monaci Volinesi, che dissero nell'allegato Congresso di Leopoli del 1739: curabimus uniri sine praejudicio novae Congregationis, cioè, che questi Monasteri, i quali costituivano pro nunc la nuova Congregazione, unendosi all'altra della SS.ma Trinità fossero ammessi in ugal proporzione alle cariche dell'Ordine.

Potrebboni di poi formare due Provincie, l'una Lithuaniae col titolo SS.mae Trinitatis, l'altra Voliniae (non già Poloniae, perchè questo nome (f. 26) è troppo steso, e comprenderebbe ancora què Monasteri fuori della Lituania, i quali da più di cento anni sono propri della Congregazione della SS.ma Trinità) col titolo B.mae Virginis, come da ora s'intitola, e si all'una che all'altra dovrebbe presiedere un Provinciale, quale potrebbesi anche denominare Protoarchimandrita Provincialis, a differenza del Generale di tutto l'Ordine, che potrebbesi chiamare Protoarchimandrita Generalis; e ad ogni Provincia potrebbonsi dare quattro Consultori Provinciali, i loro Visitatori etc. come infatti determina il Sinodo di Zamoscia: eligant sibi Provincialem, Visitatores Generales etc., e questi Provinciali dovrebbero essere sottoposti al Generale di tutto l'Ordine.

(f. 26v) Questi poi meglio sarebbe, che fosse soggetto alla S. Sede, si per decoro della medesima, come anche perchè non è mai stata dalla S. Congregazione accordata al Metropolita la giurisdizione sopra de Monaci; perchè nel Sinodo di Zamoscia fù accettato il Concilio di Trento, il quale toglie alli Vescovi la Superiorità sopra dè Monaci ridotti in Congregazione, e lo stesso Sinodo decretò: Novus autem Protoarchimandrita illi suberit in futurum, cui S. Sedes expedire iudicaverit; perchè il Metropolita stesso, ed i Vescovi hanno ultimamente manumesso i Monaci dalla loro giurisdizione; e finalmente per non aggiudicare al Metropolita un ius Patriarcale, come lo hanno i Patriarchi di Oriente.

Quindi salvandosi al Metropolita ciò chè gli viene accordato dal Concilio di Trento sopra dè Monaci, e restandogli inoltre la pratica di presentare al Re (f. 27) i candidati per i Vescovadi, e le Abbadi propostigli dal Generale e Consultorio dell'Ordine, potrebbe concedersegli di presiedere al prossimo Capitolo Generale, a norma del Sinodo di Zamoscia, che disse: Primo autem huic Capitulo Generali ill.mus Metropolita praesidebit.

In Congregatione Particulari de Propaganda Fide (f. 28), habita in Palatio Apostolico Quirinali coram SS.mo Domino Nostro, die Prima Maii 1742: In causa Leopoliensis. Ordinis Monachorum S. Basilii Ruthenorum, decretum fuit ut sequitur:

I. Ex Monasteriis utriusque partis constituatur unica tantum Congregatio sub eodem titulo Congregationis SS.mae Trinitatis Unitorum.

II. Ideoque suo tempore habeatur Capitulum generale pro eligendo novo Ge-

nerali, seu Proto Archimandrita totius Ordinis, qui sit Monachus expresse professus, et non Episcopus.

III. In quo generali Capitulo vocem habeant activam ii Monachi sic uniti sub titulo Congregationis SS.mae Trinitatis, quibus iuxta Constitutiones Ordinis ius Suffragii competit, passivam vero omnes, et singuli Monachi Professi totius Congregationis sic unitae, non habentes Canonicum impedimentum.

IV. Eidemque Capitulo generali praesideat Metropolitanus Russiae, qui tamen in Generalem, seu Proto Archimandritam Ordinis eligi non possit.

V. Insuper praefato Capitulo generali intersit Nuncius Apostolicus; et quatenus non possit personaliter accedere, vices suas deleget Auditori Nunciaturae.

VI. Quoad iurisdictionem Metropolitanae, ei competat tantum jus illud, quod a Constitutionibus Apostolicis, et a Sac. Concilio Tridentino tribuitur caeteris Metropolitanis, et Episcopis super (f. 28v) Monachos exemptos.

(f. 28v) VII. Interea scribatur Nuncio Poloniae, ut ea Sacrae Congregationi suggerat, quae tranquillitati, et concordiae, ac ulteriori bono totius Congregationis sic unitae conferre possint, ac praesertim insinuet, an expediat decernere impostorum alternativam in electione Generalis, seu Proto Archimandritae Ordinis inter Monachos utriusque partis, in unicum Congregationem ut supra redactos, et praesertim informet, quomodo huiusmodi alternativa constitui possit.

VIII. Haec autem omnia, et singula Decreta communicentur etiam Nuncio Apostolico Viennae, qui Sacram Congregationem plenius instructam reddere curet in re, de qua agitur, utpote qui diuturno, ac laudabili exercitio Nunciaturae in Regno Poloniae perfunctus est.

P. A. Cardinalis Carafa, Ep. Alban., Ponens.
Osservazioni (f. 39)

Su questo importante affare Monsignor Segretario ha creduto di prendere extragiudiciali informazioni dall'Abate Caraman. Siccome è stato già altre volte praticato da questa medesima S. Congregazione, trattandosi di simili cause de' Ruteni, nelle quali fu inteso prima il sentimento di Monsignor Terlezki, e poi di Monsignor Susza, Vescovi l'uno, e l'altro di Chelma. L'Abbate Caraman, essendo stato per cinque anni Missionario della Propaganda in Moscovia, ha quindi acquistato una perfetta cognizione del rito, e delle cose spettanti alli Ruteni, come si vede nelle seguenti riflessioni, che attese la loro mutarità, e rilevanza si sottopongono al prudentissimo giudizio di questa S. Congregazione.

E quanto al primo punto, se debba o nò l'Ordine Basiliano dividersi in due Congregazioni.

Ad Primum. Tutti li Monaci Ruteni sono sudditi d'un istessa Corona, e Repubblica di Polonia; tutti d'un istessa Nazione, e lingua; mentre tutti si trovano nella Russia inferiore; tutti d'un istessa Provincia, mentre dalla Lituania, Volinia, Podolia, etc. si forma la Provincia Rutena seu Russiae, come consta dalla Bolla di Clemente 8vo, *Decet Romanum Pontificem*, e dal Sinodo di Zamoscia, tit. 5: de Metropolitanato. L'antica Congregazione de' Basiliiani Ruteni Cattolici Uniti ha Monasteri nelle Diocesi di tutte le Russie, toltone la sola di Premisla. Essendo dunque i Monasteri venuti ultimamente all'unione d'un'istessa Corona, e Repubblica, d'un'istessa Nazione, e lingua, d'un'istessa Provincia, e Metropolia, e delle medesime Diocesi, delle quali sono i Monasteri, che compongono l'antica Congregazione degl'Uniti, non apparisce ragione per (f. 39v) formarne due Congregazioni distinte, tanto più, che i Monasteri controversi unendosi avrebbero voce attiva, e passiva nell'antica Congre-

gazione, ove si dispensano le Cariche dell'Ordine, secondo la pluralità de voti, praevio il giuramento di dare il voto in favore del più meritevole,

II. Nella Lituania v'è maggior numero de Cattolici di Rito Latino che nella Polonia, perciò li Ruteni Lituani come più addomesticati cò Latini, sono più devoti della S. Sede. Egualmente si addomesticano cò Latini li Monaci Ruteni d'ogn'altra Diocesi, avendo la Congregazione degli Uniti il suo noviziato in Lituania; incorporandosi tutt' i Monasteri nella Congregazione suddetta, e moltiplicandosi noviziati nella Lituania, nascerebbe in tutti ugual affezione verso la S. Sede.

III. Nelle tre Diocesi di Premisla, Luceoria, e Leopoli si numerano, secondo il Catalogo presentato, 86 Monasteri. Formandosi di questi una Congregazione à parte, e rimanendo altrettanti all'antica Congregazione nelle altre sei Diocesi di Piosko, Smolensko, Pinsko, Vladimiria, Chelma, e Metropolitana di Kiovia, l'antica Congregazione perderebbe ogni ius sopra quelle tre Diocesi, e per Decreto della Santa Sede li Monasteri delle medesime non sarebbero più della Congregazione antica. Ricadendo poi queste tre Diocesi nello Scisma, come più volte sono ricadute, anche in questo secolo, alla Congregazione degl'Uniti mancherebbe la ragione di ripeterle come sue, come sempre le ha ripetute, obbligando i Vescovi del Rito Ruteno a lasciare o il Vescovado, o lo Scisma. Nasce poi l'altro riflesso circa li Monasteri non ancora incorporati di tre delle suddette sei sicure Diocesi, sempre governate da Vescovi dell'antica Congregazione, ed è se sia maggior interesse della Santa Sede, che li Monasteri della Diocesi Metropolitana, di Chelma (f. 40) e di Vladimiria s'uniscano in una Congregazione a parte colli Monasteri delle suddette tre Diocesi incostanti, oppure s'incorporino nella Congregazione degli Uniti, in cui sono incorporati altri Monasteri loro condioesani sicuri, e fedeli alla S. Sede. E qui sembrami, che si tolga à questa quanto si toglie all'antica Congregazione degl'Uniti.

IV. Il Metropolita Leone Kiska descrivendo alla S. Congregazione nel 1722 li Monasteri nuovamente venuti all'unione, li considerava: Monasteria nullum prorsus ordinem habentia, rudissima, pauperrima, à tal segno, che fra di loro non vi erano Monasteri capaci ne per lo studio, ne per il noviziato, ne per la residenza del Provinciale. Se fossero congiunti in una Congregazione a parte, caderebbe il peso à questa S. Congregazione d'accrescer il numero d'Alumni ne Collegi Pontifici; dovecche formandosi di tutti una Congregazione sola potrebbe provedersi a tutto senza dispendio della Santa Sede. In Lituania vi sono Monasteri ricchi, e le loro rendite potrebbero impiegarsi, come essi stessi ne fanno istanza, nel mantenimento de studi, e noviziati communi à tutto l'Ordine Monastico. Coll'istituire una nuova Congregazione sarebbe d'uopo rovinar l'antica, scorporando da questa molti Monasteri da lei posseduti, e senza li quali sarebbe poco utile à progressi della Religione Cattolica; ma all'incontro incorporandosi li Monasteri neofiti nell'antica Congregazione si provide al loro bisogno e temporale e spirituale.

V. Gli Abbati, i Vescovi ed il Metropolita si scielgono dal corpo monastico. Facendosi due Congregazioni, l'una andrebbe a gara coll'altra per rapirsi le Abbadi, (f. 40v) e li Vescovati, avendo cadauna Monasteri nelle cinque sudd. Diocesi. Vacò già mesi un'Abbadia dell'antica Congregazione, e Monsignor Metropolita la dispose in favore del Vicario Generale della nuova Congregazione. Li reclami sono di già arrivati à questa S. Congregazione. Dovendo ambe le Congregazioni concorrere nell'elezione del Metropolitanato, ogniuna vorrebbe che il Metropolita fosse del suo ceto, e si aprirebbe la strada allo Scisma, che il Metropolitanato dell'una non sarebbe riconosciuto dall'altra Congregazione. Perloche divider l'Ordine Monastico Ruteno in due Congregazioni sarebbe lo stesso che gittar semi d'eterna discordia fra li Monaci

d'un'istessa nazione, soggetti alla medesima Corona, e sparsi nelle medesime rispettive Diocesi. Nella Congregazione degli Uniti vi sono Monaci d'ogni Diocesi Rutena. Li quattro Consultori, il Segretario, e il Procurator Generale dell'Ordine tutti e sei sono Alunni di Roma dè Collegi Pontifici, e niuno di loro è Lituano, bensì d'altri Palatinati della Russia; li tre Alunni Ruteni, che attualmente sono nel Collegio Greco, sono Monaci della Congregazione degli Uniti, e niuno di loro è Lituano. Siccome questi, ed altri, dè quali è composta la Congregazione degl'Uniti convivono pacificamente cò Lituani Ruteni, con l'istessa pace e quiete conviveranno li Monasteri, quali hanno ultimamente lasciato lo Scisma, quando saranno uniti nella medesima Congregazione. Monsignor stesso Metropolita non è Lituano, e da Leopoli governa la sua vasta Diocesi Metropolitana dilatata per la maggior parte della Lituania.

VI. La Lituania da Settentrione, e da Oriente confina colla Moscovia; il Generale dè Basiliani Ruteni trovasi in precisa necessità di avere sul confine tanto vasto Monaci dotti, e stabilire Monasteri, Scuole, Seminari, ne luoghi li più frequentati da Moscoviti, (f. 41) Tutti questi apparati può fare la Religione a spese sue colla semplice assistenza di questa S. Congregazione, senza alcun aggravio della S. Sede. Perlochè l'interesse della Chiesa di Dio ricerca, che s'accrescano le forze della Congregazione degli Uniti coll'incorporarle i controversi Monasteri, e non si diminuiscano coll'istituzione della nuova Congregazione, la quale le servirebbe di disturbo ne progressi della Religione, e con liti continue l'obbligarebbe di pensare più à custodire i già fatti, che à cercare nuovi acquisti. La nuova Congregazione finirebbe da Oriente colla Cozzaki, Nazione volubile, e inconstante.⁸¹ Colla conversione dè Cozzaki non può sperarsi la conversione dè Moscoviti, dove chè propagandosi il Cattolismo tra Moscoviti può sperarsi la conversione de Cozzaki loro sudditi. Perlochè il separarvi li Monaci Ruteni Volinesi da Monaci Ruteni Lituani, sarebbe lo stesso, che render li primi inutili, e indebolire li secondi per profittare nella Moscovia. Oltre di che e gl'uni, e gli altri sarebbero poco accetti al governo Moscovito, che non vuole diversi partiti nè suoi Stati.

VII. Essendovi una Congregazione, e un Generale, tutto l'Ordine Monastico nella Russia è a libera disposizione della Santa Sede, giusta il Sinodo di Zamoscia: « Novus autem Protoarchimandrita illi suberit in futurum, cui S. Sedes expedire iudicaverit ». Moltiplicandosi le Congregazioni, e li Generali, o sia Protoarchimandriti, le ragioni della S. Sede riconosciute dal Sinodo di Zamoscia, si mettono in dubbio. In tal caso il Metropolita vorrebbe soggettar à se la Congregazione in virtù del Nesso del 1686, e s'assoggettarebbe l'altra Congregazione col suo Protoarchimandrita in virtù del Nesso stipolato in Leopoli nel 1739. In tal guisa frà li due particolari (f. 41v) Nessi la S. Sede facendo due Generali di due Congregazioni perderebbe quelle ragioni, che il Sinodo le riserva sopra il Protoarchimandrita dell'Ordine. Perlochè il moltiplicar le Congregazioni, e li Protoarchimandriti, sarebbe lo stesso che toglier dalla immediata soggezione alla Santa Sede tutto l'Ordine Monastica nelle Russie, per renderlo immediatamente soggetto al Metropolita.

Ad Secundum. I. Li Monaci Basiliani Ruteni uniti sono à libera disposizione della S. Sede, e perchè sono stati manumessi sì dal Metropolita, come da Vescovi nelle loro rispettive Diocesi, e perchè li Ruteni hanno spontaneamente accettato nel Sinodo di Zamoscia (Tit. 6.) quanto prescrive il Concilio di Trento sulla riforma della Di-

⁸¹ Agitur de Ucraina Cosakorum, qui tunc temporis in dominio erant Moschorum, sub Duce Daniele Apostol (1727-1734).

sciplina de Regolari, e perche il medesimo Sinodo ha decretato, che il Protoarchimandrita (o sia Generale dell'Ordine) illi suberit in futurum, cui S. Sedes expedire iudicaverit. Perciò l'unica regola per decidere à chi debba esser soggetto il Protoarchimandrita, deve esser l'interesse della Religione Cattolica. Monsignor Metropolita è occupato col Clero secolare delle proprie Diocesi di Leopoli, e di Kiovia, nelle quali vi è grandissimo numero di Parocchie.

II. Li Metropoliti non potrebbero meglio dirigere l'Ordine Monastico per mezzo del Generale, di quello che essi medesimi l'abbiano diretto per mezzo di un Vicario, allorchè si sono fatti elegere Generali renuente la S. Sede, come si é detto nel riflessione num. VII. L'archivio della S. Congregazione è pieno de disordini successi nel Generalato di tre successivi Metropoliti: Sielava, Colenda, e Cipriano.⁸²

III. Si riferiscono li precisi termini del P. Stefano Trombetti, Teatino, Prefetto delle Missioni del Collegio di (f. 42) Leopoli, scritti al Signor Cardinal Prefetto, sotto li 13 Dicembre 1713: « Vantano li Metropoliti etc. un mondo di privilegi per vedere se à poco a poco potessero liberarsi dalla dipendenza di Roma. S'usurpano il Jus d'intraprendere l'amministrazione de Vescovati vacanti, la quale ancora deve dalla clemenza di Nostro Signore, mentre non da Roma, ma dalla Corte Secolare hanno qualche privilegio con clausule schismatiche all'antica. Vantano poter far Coadiutori, dispensar sopra l'età di molti anni, consacrar Vescovi a titoli già provisti, rimuover Amministratori già posti dal Papa, senza di lui saputa, e far finalmente molte altre cose, che non esprimo, etc. ». Dal maturo riflesso del suddetto Padre Trombetti, Teatino, si deduce la considerazione se sia interesse della Religione Cattolica affidare il Corpo Monastico della Russia a chi cerca a poco a poco di sottrarsi dalla dipendenza di Roma.

IV. Si ricerca che il Generale sia soggetto al Metropolita per la cagione che li Ruteni habent suos domesticos oppositores, id est Latinos, cum quibus saepe contendunt. Sembrami, che appunto per questa ragione non dovrebbsi assoggettare l'Ordine Monastico a Metropoliti, affinchè qualche Metropolitanano non possa valersi de Monaci per nutrir discordie fra Rito e Rito, sempre pericolose al Regno di Polonia si per il numero del Rito Ruteno non inferiore al Rito Latino, come per la vicinanza de Schismatici Moscoviti, e Cozzaki. Sono rimarchevoli le risposte del Metropolita Leone Kiska⁸³ contro li Vescovi latini, celate dalla prudenza di Monsignor Nunzio a medesimi Vescovi latini, ricercato, che li figli seguissero il Rito Latino, quando l'uno de lor (f. 42v) Genitori fosse del medesimo Rito, rispose il Metropolita Leone: Justiora expeterat Ritus Latino Polonus, si in abolendum in Russia Ritus conspirasset, immemor eorum quae in Provinciis Russiae Polonia amplioribus eventura forent, si universa Russia cum Schismate Monocratoris Moschici cohaereret, ac nullum esse acrius prae bello Religionis, bellum edoceret. Non senza ragione il Metropolita Ruteno è tenuto basso dalla Republica di Polonia, la quale non gli dà luogo nel Senato, come à Vescovi latini. Merita un particolare riflesso: se la S. Sede debba coll'assoggettare al Metropolita Ruteno l'Ordine Monastico conferirgli tanta giurisdizione, quanta non hanno tutti li Vescovi Latini assieme col Primate nel Regno di Polonia. Nella Bulgaria il Rito dominante era il Latino, quanto di Greco Serviano. Più volte insorsero intestine discordie fra l'uno, e l'altro. Il Rito Latino più volte fu vincitore; ma finalmente per la vicinanza de Greci, il Serviano talmente vinse,

⁸² Ann. 1640-1693. Cfr. eorum Epistolas in editione romana an. 1956.

⁸³ An. 1714-1728.

che in Servia à giorni nostri appena ne resta qualche vestigio di Rito Latino. Tutti li Magnati della Pollonia Rutena sono passati al Rito Latino, e sarebbe cosa nociva alla Religione, e pericolosa al Regno che dal Metropolita dipendesse il Clero secolare e regolare, e per conseguenza tutta la Russia.

V. Non avea il Metropolita Ruteno, bensì il Patriarca di Costantinopoli Stauropogium, o sia Jus figendi Cruces (segno della immediata giurisdizione) ne Monasteri di Suffraganee Diocesi nelle Russie. Li Monasteri Criptense in Kiovia, dello Spirito Santo in Vilna immediatamente soggetti (f. 43) al Patriarca di Costantinopoli. La Chiesa Stauropogiana di Leopoli una volta immediatamente soggetta al medesimo Patriarca, ed ora alla S. Sede, con evidenza dimostrano, che qualora l'Ordine Monastico si assoggettasse al Metropolita si darebbe a questi il ius Patriarcale, dovuto ora alla S. Sede, dopo che i Ruteni sonosi sottratti dalla giurisdizione del Patriarca di Costantinopoli. Quindi conviene, che il Generale Protoarchimandrita s'assoggetti immediatamente alla Santa Sede; affinché tutto l'affare della Religione nelle Russie non dipenda da un solo Metropolitano, e affinché il Generale dell'Ordine possa coraggiosamente sostenere i dritti della S. Sede, promuovere i vantaggi della Religione Cattolica, e mantenersi nel possesso di presentare al Metropolita li Candidati per li Vescovati e Abbadi di nomina Regia, ed altri particolari, giacchè il Metropolita per Privilegio della Corte Secolare presenta sì, ma non sceglie li Candidati.

VI. Assoggettandosi il Protoarchimandrita à Metropoliti, questi sentirebbono il Protoarchimandrita col suo Consultorio, e poi farebberò à loro talento nella scelta de Candidati (tanto più che se vi fossero due Protoarchimandriti, l'uno de quali andrebbe à gara coll'altro per secondare le premure de Metropoliti) e ne avverrebbe quel che scrisse, richiesto da Monsignor Nunzio, il benemerito Monsignor Susza, Vescovo di Chelma⁸⁴ Ruteno Cattolico unito: Religiosi non curarent bonum commune, sed privatum, et solum adorarent Metropolitam etc. atque ita ex Religione tam celebri, esset quaedam hominum licentiosorum, et bona (f. 43v) Ecclesiae dilapidantium Congregatio. Monsignor Susza visse con cinque Metropolitani,⁸⁵ e quando scriveva numerava 57 anni di Professione Monastica. Dalla scelta de Candidati dipende anco la conservazione della Religione Cattolica nelle Russie. Inciampando qualche Metropolita nello Schisma, per mezzo delle sue Creature da lui scelte e promesse potrebbe fare nelle Russie quel che fece Fozio nella Grecia. Giacche la Santa Sede non ha che dispensare a Monaci nelle Russie, sarebbe opra salutare l'assoggettare à se stessa l'Ordine Monastico col suo Generale Protoarchimandrita, per far cadere le Abbadi, e Vescovati in persone benemerite della Religione.

VII. In virtù della Bolla di Clemente 8vo, li Metropoliti hanno la facoltà delegata di confermare, e consacrare li Vescovi. Una tale facoltà fu concessa in favore e sollievo de Vescovi del Ceto Monastico, siccome li Monaci Vescovi eletti ponno rinunziare ad una cosa fatta in loro favore, così è credibile che un giorno si risolve l'Ordine Monastico per minor aggravio de Monasteri ricercar le Bolle della Santa Sede; di già fu proposto da Monsignor Nunzio alla S. Congregazione di ritirare da Metropolitani la facoltà della Dataria; mentre se ne abusavano con eccesso, esigendo grosse somme per la Collazione dell'Archimandrie, ed altri pingui Benefizi. Quanto la Santa Sede assoggettasse l'Ordine Monastico à Metropolitani, niuno

⁸⁴ Annis 1652-1687. Cfr. eius *Epistolas* in nostra editione romana.

⁸⁵ Josephus Rutzkyj, Raphaël Korsak, Antonius Sielava, Gabriel Kolenda, et Cyprianus Zochovskvj (1613-1693).

vi penserebbe più di chiamare a Roma la Dataria Rutena, e li Metropolitani maggiormente si confermarebbero negli altri usurpi fatti sopra i diritti della S. Sede.

VIII. Sembrami, che questa causa non sia tra Monaci, e Monaci, ma tra la Santa Sede, e il Metropolita. Siccome si cerca di stabilire l'autorità Metropolitana sulla divisione de' Monaci per servirsi d'una (f. 44) Congregazione, che fosse favorevole a Metropolitaniti contro altra che fosse più indicata alla S. Sede; Così importa alla S. Sede di tenere il Corpo Monastico unito, e a se stessa soggetto per dare un giusto contrapeso alla Dataria, ed alle Patriarcali pretensioni de' Metropolitaniti. In tal guisa la Santa Sede assicurerebbe la disciplina monastica, la Religione Cattolica, la tranquillità del Regno di Polonia; e potrebbe valersi à sua disposizione di tutto l'Ordine Monastico Ruteno per propagare i Dogmi Cattolici nella Moscovia, e nelle circconvicine Provincie, senza alcun suo dispendio, e col solo mezzo del Generale Protoarchimandrita, il quale può riuscire ed utile, e d'ornamento alla Chiesa di Dio frà li primi Generali degl'Ordini Regolari dipendenti dalla Santa Sede.

(f. 241) Avendo nell'anno 1739 il Metropolitanato delle Russie ed altri quattro Vescovi Ordinari manumesso dalla propria giurisdizione i Monasteri Basiliani Ruteni delle Diocesi di Kiovia, di Leopoli, di Premisla, di Vladimiria, di Chelma, e di Lucceoria, gl'ultimi venuti all'unione, il P. Procuratore Generale dell'Ordine Basiliano Ruteno ha fatto istanza a questa S. Congregazione, che in virtù delle Costituzioni de' Sommi Pontefici, e de' Decreti di questa S. Congregazione che sogliono, che tutti i Monaci Ruteni siano soggetti al Generale, o sia Protoarchimandrita di tutte le Russie, i sudetti Monasteri si uniscino alla Congregazione della SS.ma Trinità degl'Uniti, e che intervengano all'imminente Capitolo Generale, in cui deve elegersi il Generale sudetto.

A questa istanza si è opposto il Promotor Fiscale, della Curia Metropolitana, istando, che questi Monasteri debbano formare una Congregazione a parte, ed eleggere il suo Provinciale; che non vi debba essere il Generale delle Russie (f. 241v) ed in seguito di ciò si questa nuova Congregazione, che quella della SS.ma Trinità degl'Uniti siano sottoposte al Metropolitanato, dovendo essere governate ogn'una delle due Congregazioni da un Provinciale, il quale si chiami Protoarchimandrita.

Sopra di che Monsignor Segretario per maggior lume dell'EE. VV. ha creduto di portare alla loro notizia le cose seguenti, che risultano dalle memorie di quest'Archivio.

Prestatasi per Decreto del Sinodo de' Ruteni tenuto l'anno 1594 l'ubbidienza al Pontefice Clemente VIII, pochi furono i Ruteni, che non si mostrassero a ciò contrari, ed il Metropolita Michele⁸⁶ non fu seguito se non da soli tre Monaci Basiliani.

Archiv. Settentrione, n. 32, pag. 89.

Al Metropolita Michele succedette Ipazio.⁸⁷ Questi odiato dal Clero per esser stato uno de' due Legati a Clemente VIII, conoscendo essere necessarissimo per convertire il Popolo avere de' Monaci, acquistò il Monastero di Vilna, e vi adunò della gioventù per istruirla.

Ibid.

⁸⁶ Michael Ragoza (1588-1599).

⁸⁷ Hypatius Potij, Metropolita Kioviensis (1600-1613), primum Episcopus Volodimiriensis (1593-1613), qui anno 1595 (die 23.XII) professionem emisit fidei catholicae Romae, nomine totius Hierarchiae Ruthenae.

(f. 242) Il Successore Velamino⁸⁸ avendo fatto maggiori acquisti, ne formò la Congregazione, che da quel Monastero intitolò Congregationem SS.mae Trinitatis Unitorum.

Archiv. Tom. XI, pag. 262, L. E.

Nel 1617 si celebrò il primo Capitolo Generale, in cui si costituì il Generale, o Protoarchimandrita dell'Ordine Basiliano, ut tam maiores, qua minores omni fidentia absque obice cum omnibus suis necessariis ad Protoarchimandritam recurrere possint tamquam ad Patrem suum, determinandosi inoltre, che is, qui futurus sit Protoarchimandrita, non sit Episcopus, non solum ordinarius qui oves habeat proprias, sed ne aulicus, qui iuvet Metropolitanum ad suum latus.

Di poi conoscendo, quanto questi Monaci coll'essere ben regolati avrebbero potuto conferire alla dilatazione dell'Unione nelle Russie, e nelle circonvicine Provincie, egli congiuntamente con gl'altri Vescovi nel 1624 presentò Memoriale alla S. Congregazione di Propaganda domandando,⁸⁹ che si desse facoltà agli Monaci di eleggere il Generale, o sia Protoarchimandrita di tutte le Russie, e di fare ogni quadriennio le Congregazioni Generali, nelle quali si formassero le Costituzioni necessarie alla vita religiosa, da rivedersi poi, e con (f. 242v) fermarsi da esso Metropolitanum, con autorità Apostolica, attesa la gran distanza da Roma.

Acta 1624, pag. 107, Memoriali 1624, pag. 511.

La Sagra Congregazione tenuta li 4 Ottobre 1624 coram SS.mo condescese, all'istanza del Metropolitanum per ciò, che riguarda lo stabilimento de Monaci, ma non in quanto al confermarsi da lui le Costituzioni, onde decretò: Convenientissimum esse censuit, ut Monachi praefati in Congregationem redigantur, quod si fecerint, eisdem facultatem concessit eligendi sibi perpetuis futuris temporibus unum Generalem, seu Protoarchimandritam totius Russiae, et singulis quadrienniis Capitula Generalia congregandi, in eisque Constitutiones rationabiles tamen, et sacris Canonibus et Decretis Conciliorum, ac Summorum Pontificum Constitutionibus non repugnantes, confirmandi, a Romano Pontifice pro tempore confirmandas.

Acta 1624, pag. 151.

Ciò fu di poi a richiesta della S. Congregazione confermato dal Pontefice Urbano VIII con suo Breve, datato li 20 Agosto 1631, con clausula sublata, e (f. 243) decreto irritante.

Acta 1631, pag. 92.

Succedette nella Metropolia al Velamino Gabriele Korsak,⁹⁰ il quale, mentre era ancora Coadiutore del Velamino, arrecò gravi disturbi alla nascente Congregazione degli Uniti.

Al Korsak succedette Antonio Sielava.⁹¹ Questi nel 1642 fecesi da Monaci eleg-

⁸⁸ Josephus Velamin Rutskyj, Metropolitanus Kioviensis (1613-1637). Cfr. eius *Epistolae* in editione romana an. 1956.

⁸⁹ Instauratio Ordinis Basiliani inchoavit inde a Capitulo Novogrodovicensi an. 1617. Cfr. M. M. WOJNAR, *De regimine Basilianorum Ruthenorum a Metropolitana Josepho Velamin Rutskyj instauratorum*, Romae 1949.

⁹⁰ Raphaël Korsak, primum Episcopus Haliciensis (1626-1631) et Coadiutor Kioviensis (1626-1637), dein Pinscensis (1632-1637), et demum Metropolitanus Kioviensis (1637-1640). Obiit in Curia Romana anno 1640, sub finem mensis Augusti, et sepultus fuit in ecclesia SS. Sergii et Bacchi. Cfr. A. G. WELYKYJ, *Annus et dies mortis R. Korsak* in « *Analecta OSBM* », sec. I, vol. I, pag. 145-160.

⁹¹ An. 1640-1655.

gere in Generale, et ad hanc electionem induxerunt Monachos Patres Jesuitae intercessionem, et aliis artibus, avendoli egli per altro assicurati, che ciò non passerebbe in esempio.

Setteentrione, n. 32, pag. 112.

Mentre il Sielava era ancor Generale nel 1643 fece istanza alla S. Congregazione che nel Decreto sudetto de 4 Ottobre si ponesse la Clausula: et praefata omnia (idest quae continentur in Decreto circa electionem, et iurisdictionem Generalis) intelligantur sine praeiudicio antiquae et ordinariae iurisdictionis Metropolitae Russiae pro tempore in Monachos praefatos eorumque Igumenos, Archimandritas, ipsumque Protoarchimandritam, cui Sacra Congregatio nullo modo per Decretum praefatum derogare, aut illam diminuire (f. 243v) intendit. Approvata questa istanza dalla S. Congregazione sotto li 15 Giugno dello stesso anno vi aggiunse di più la clausula: « Cum Monachi Graeci non sint in tota Graecia a iurisdictione Metropolitanorum exempti ».

Acta 1643, pag. 361.

Ma di poi la S. Congregazione avendo riflesso alla prassi introdotta dal Breve di Urbano VIII, e non all'antico costume, esaminò più maturamente l'affare in cinque consecutive Congregazioni, nelle quali emendò l'antecedente Decreto de 15 Giugno, e finalmente li 28 Settembre 1643 in una Congregazione tenuta coram SS.mo si fece del Decreto de 4 Ottobre 1624 cioè: in cuius quidem Decreti editione Sanctitas Sua declaravit intentionem suam fuisse Monachos praedictos in Congregationem sub uno Generali, seu Protoarchimandrita redigere, ut Religio praefatorum Monachorum melius gubernetur, et Metropolitae pro tempore non praeiudicare in iis, quae illi de iure competunt, aut in futurum competent. Dal che si vede, che la Congregazione non volle aggiudicare al Metropolita, ne l'antica, ne l'ordinaria giurisdizione (f. 244) sopra de Monaci.

Dopo ciò il Sielava si fece nuovamente eleggere in Generale; dal che ne venne la desolazione dell'Ordine Basiliano nelle Russie, avendo egli dato l'Amministrazione di esso ad un Monaco Barlamo, di cattivi costumi.

Morto il Sielava nel 1655 rimasta vacante per dieci anni la Sede Metropolitana, e fattasi da Cosacchi un acerba persecuzione contro degl'Uniti, ed essendosi i Monaci divisi in due fazioni, l'Arcivescovo di Plosko si fece eleggere Generale da Monaci suoi aderenti,⁹² e dall'altra parte fu eletto il Vescovo di Chelma.⁹³ Ma ambi i Capitoli annullati nel 1665 con Breve da Alessandro VII, s'ingiunse a Monsignor Nunzio di Pollonia, che adunato nuovamente il Capitolo facesse sì, che l'elezione cadesse in persona di un Monaco.⁹⁴

Ad onta però di tutto ciò convocatosi nuovo Capitolo dallo stesso Arcivescovo di Polosko di propria autorità fecesi nuovamente eleggere Generale. Ma anche questo Capitolo secondo annullato con Breve di Alessandro VII. Nel 1666, la S. Congregazione, dopo avere con sue lettere acutamente ripreso lo (f. 244v) stesso Arcivescovo, diede ordine al Nunzio di convocare nuovo Capitolo.

Ciò eseguitosi nell'anno seguente alla presenza,⁹⁵ e coll'approvazione del Nunzio, che credette, che per allora in tal guisa potesse più facilmente rimediarsi alli molti

⁹² Anno 1661, in Capitulo Suprasliensi, die 2 februarii. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, Romae 1954, p. 13.

⁹³ Jacobus Susza, in Capitulo Zyrovicensi, die 19.XII.1661. Cfr. *ibidem*.

⁹⁴ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. I, pag. 582, nr. 530, sub dat. 30.V.1665.

⁹⁵ Anno 1667, in Capitulo Berestensi, die 4-5 Martii.

disordini insorti tra i Monaci, fu eletto nuovamente Generale lo stesso Arcivescovo, fatto già tre anni prima Metropolitanato da questa S. Sede.

Acta 1667, 129, 24

Ma nel 1674, scorgendo il Nunzio che quindi proveniva gran danno alla disciplina monastica, suggerì a questa Sagra Congregazione, che meglio sarebbe, che i Monaci avessero un Capo del loro Corpo, che più attentamente avesse sopra di loro invigilato, il che non potea farsi dal Metropolitanato, distratto in altri affari. Ma ciò non poterono i Monaci ottenere, poichè il seguente Metropolitanato, sebbene nel 1675 avesse spontaneamente rinunciato per sempre il Generalato, si fece eleggere Generale di poi nel 1683, non volendo ascoltare ne le insinuazioni del Nunzio, che esortavalo a deporre il Generalato, ne il Breve della S. M. d'Innocenzo XI, con cui si annullava la di lui elezione, e tutte le altre operazioni; laonde (f. 245) la Sagra Congregazione nel 1684 ordinò al Nunzio di convocare un nuovo Capitolo, al quale dovesse egli presiedere, o suddelegare altri in suo luogo, e procurare quod non eligatur Metropolitanus, sed potius electio cadat in personam alicuius Monachi.⁹⁶

Ruteni, Tom. XI, pag. 233.

Celebratosi il Capitolo nel 1686 fu eletto un Monaco, ed il Metropolitanato lasciò agli Monaci eiusque capiti R. Protoarchimandritae plene ordinem internum Religionis.

In questo Capitolo però il Metropolitanato fece leggere l'accennato Decreto de 15 Giugno 1643, e su questo specialmente fu stabilito tra lui, ed i Monaci un Concordato, o Nesso, non sapendo i Monaci, che quel Decreto non era Decreto, perchè come si è detto di sopra era stato esaminato in quattro seguenti Congregazioni, e di poi corretto li 28 Settembre 1643. Ma il Nesso non fu approvato da questa S. Congregazione per avvertimento del Nunzio, e perchè i Monaci ricamarono; e su questo Nesso, che si dà in Sommario I, si appoggia l'istanza, che in oggi si fa dal Promotor Fiscale della Curia Metropolitana.

(f. 245v) Riaquistatasi in tal guisa la pace da Monaci colle loro zelanti fatiche, intrapresero di tirare all'Unione, come infatti riuscì loro, i tre Vescovi Scismatici di Premisla, di Luceoria, e di Leopoli, i Monaci di queste tre Diocesi, e quelli delle altre due di Vladimiria, e di Chelma. E in seguito il Generale fece istanza a questa S. Congregazione, acciò dichiarasse se in virtù del Decreto de 4 Ottobre 1624, col quale si assoggettano ad esso i Monaci Ruteni, vi fossero compresi i nuovamente venuti, e quelli che in seguito verrebbero all'Unione. Essendosi riassunto il suddetto Decreto del 1624, e la dichiarazione fattane li 28 Settembre 1643, nella Congregazione de 3 Agosto 1705 fu stabilito: Scribatur D. Nunzio Poloniae, ut curet omnes Monachos, qui uniuntur, omnino subiici regimini Protoarchimandritae Rutenorum S. Basilii ad formam Decretorum.

A tutte queste cose succedette il Sinodo di Zamoscia, tenuto l'anno 1720 dal Metropolitanato Leone Kiska, il quale quanto avea fatto di bene alla sua Congregazione mentre n'era (f. 246) stato e Monaco, e Generale,⁹⁷ altrettanta confusione cercò di mettervi quando fu Metropolitanato. In questo Sinodo fu decretato, che si unissero in Congregazione i Monasteri delle sopralligate cinque Diocesi, ed eleggessero in ogni quattro anni il loro Generale, Provinciale etc. Sono molto equivoci i termini, cò quali è concepito il Decreto Sinodale, come può vedersi Sommario N. II°. Deve

⁹⁶ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. I, pag. 651, nr. 612, sub dat. 30.X.1683.

⁹⁷ Ann. 1703-1714.

però riflettersi, che quando in esso si costituissero due Congregazioni, e due Generali, o Provinciali Protoarchimandriti, questo Decreto sarebbe di nessun valore; ed il Sinodo, sebbene sia stato approvato dalla S. Sede, non deve però intendersi approvato in questa parte, essendosi ad istanza della S. Congregazione inserita nel Breve di conferma la clausula, quod per Apostolicam praefatae Synodi confirmationem nihil derogandum esse censeatur Constitutionibus Summorum Pontificum, quae non obstante huiusmodi confirmatione semper in suo robore debeant permanere, ed atteso che, quando fu confermato il (f. 246v) Sinodo non furono portati a notizia della S. Congregazione il suo Decreto del 1624, il Breve di Urbano VIII, la dichiarazione de 28 Settembre 1643 ed il rescritto del 1705 a quali è contrario il dividersi l'Ordine in più Congregazioni, e moltiplicarne i Generali.

Alla formazione però di questa nuova Congregazione avendo avuto mira il presente Metropolitanò, allorchè nel Capitolo Generale tenuto nel 1739 manumise dalla sua giurisdizione egli, e a di lui esempio altri quattro Vescovi i Monasteri, quae Congregationi noviter instituendae (come egli parlava) sunt incorporanda, il Protoarchimandrita fece leggere il sopracitato Breve di Urbano VIII, onde fu stabilito quamvis pro nunc Congregationem SS.mae Trinitatis constituamus, nihilominus, ut uniti maiorem vim habeamus, inhaerendo Brevi Urbani VIII, per R.mum Protoarchimandritam, et Consultorium ... lecto, omni modo curandum nobis erit, ut quibusvis possibilibus mediis, sine praeiudicio novae Congregationis quanto citius uniamur, etc. Dal che (f. 247) deve inferirsi, che i Monaci sottratti dall'immediata suggezione de Vescovi, e del Metropolitanò formano la nuova Congregazione solamente pro nunc, dovendosi di poi secondo il Breve di Urbano VIII unire a quella della SS.ma Trinità. Dunque pare non vi sia luogo di formare una nuova Congregazione, a cui debba presiedere un Proto Archimandrita, ossia Provinciale, distinto dal Protoarchimandrita di tutte le Russie, e quindi è, che questi nello stesso Capitolo protestò più volte contro il nome equivoco, che sentiva darsi a questo Capo della nuova Congregazione, chiamandosi Provincialis seu Protoarchimandrita.

Posta tutta questa narrativa de fatti non pare disconvenevole di porre avanti i purgatissimi occhi dell'EE. VV. le opposizioni, che si fanno per parte del Promotor Fiscale, ed a fronte di queste le risposte cavate altre dal fin qui esposto, e date altre per parte del Procuratore de Basiliani Ruteni Uniti, e paiono le seguenti.

ECCEZIONI E RISPOSTE (f. 247)

I.

Sebbene la Sagra Congregazione non abbia approvato le elezioni de Metropolitanò in Generali dell'Ordine Basiliano Ruteno, tamen certiorata de indivisibilitate Nexus, qui Religionem inter, et Metropolitanam semper fuit, condescese all'elezione fattasi nel 1668 coll'approvazione del Nunzio Apostolico in persona del Metropolitanò, e fu stipulato il Nesso tra lui e i Monaci.

I.

Si è già visto che il medesimo Nunzio accortosi di essersi buonamente ingannato nel 1674, suggerì a questa S. Congregazione che meglio sarebbe, che i Mo-

naci avessero un Capo del loro Corpo; e quindi la S. Congregazione nel 1684 ordinogli di procurare, quod non eligatur Metropolita, sed potius electio cadat in personam alicuius Monachi.

E si è visto ancora, che il Nesso non fù approvato ne dal Nunzio della S. Sede, ne da questa S. Congregazione, perchè i Monaci reclamarono; ne poteva approvarsi, perchè era stato fondato su quel Decreto de 15 Giugno 1643, quale esaminato da questa S. Congregazione in cinque consecutive Congregazioni fu finalmente corretto li 28 Settembre dello stesso anno 1643.

II.

Nel Sinodo di Zamoscia del 1720 fu determinato, che i Monasteri delle cinque accennate Diocesi si riducessero in Provincia o Congregazione colla facoltà di celebrare di quattro in quattro anni (f. 248) il Capitolo Generale, e di elegersi il Protoarchimandrita.

II.

Si è detto di sopra per quale ragione il Decreto del Sinodo di Zamoscia quando volesse una Congregazione distinta da quella della SS.ma Trinità degl'Uniti non avrebbe alcun valore.

III.

Il Generale della Congregazione della SS.ma Trinità è puro Provinciale si perchè presiede alla sola Provincia Lituana, perchè l'elezione del Generale delle Russie non è mai seguita, non essendovi state unite se non le sole Provincie della Lituania, sì finalmente perchè non expedit foedus inter Metropolitam et Monachos tanta maturitate a D. Basilio restauratum praecidere; quia novitates in iis, quae respiciunt ecclesiasticam disciplinam sunt semper periculosae, ac reprobatæ.

III.

La Congregazione degl'Uniti ha Monasteri nelle Russie Bianca, e Nera, e nella Rossa, nel Ducato di Lituania, nella Polesia, nella Podlachia, nella Volinia, ed in tutte le Diocesi eccettuata quella di Premislia, ed è Congregazione istituita per tutte le Russie, delle quali, siccome è Metropolita l'Arcivescovo di Kiovia per concessione di Clemente VIII, così è Generale il Capo de Monaci Basiliiani per indulto di Urbano VIII, fatto in confermazione de Decreti della S. Congregazione; e lo riconobbero i Vescovi medesimi Ruteni nel Sinodo Corbrinense, celebrato nel 1626, in cui i Vescovi chiamarono i Religiosi di questa Congregazione non Religiosi della sola Provincia Lituana, ma bensì Religiosi Congregationis nostrae, vale a dire di tutte le Russie; qual Sinodo fu approvato da Urbano VIII nel 1629. Che i Generali, come si è veduto di (f. 248v) sopra, si sono eletti per cento, e più anni, ed i stessi Metropolitani, allora chè sono stati eletti Protoarchimandriti, sonosi sottoscritti Protoarchimandrita Ordinis S. Basilii; essendo all'elezione intervenuti quelli Monasteri, che lasciato lo Scisma venivano all'Unione; e la S. Sede ne suoi Decreti aver ben distinto il Provinciale dal Generale. E finalmente che quindi si deduce non esser novità, ne cosa pregiudiziale alla disciplina ecclesiastica, che vi sia il Generale di tutte le Russie, essendo da questa Congregazione provenuta la conversione di numero infinito d'anime.

IV.

Non v'è bisogno del Generale, perche i Monaci godendo il ius attivo nell'elezione del Metropolitanò gli sono soggetti, uti Praesidi per electionem, come i Monaci di S. Bernardo sono soggetti al Presidente da loro eletto.

IV.

Più volte i Monaci non sono stati chiamati all'elezione de Metropolitani, e particolarmente all'elezione del presente, ma i Metropolitani, ed i Vescovi sono intervenuti nè Capitoli Generali de Monaci, come Abbati, non già come Metropolitani, o Vescovi; tanto è lontano, che la qualità di Metropolitanò porti seco congiunta l'altra di Generale, e Direttore dell'Ordine Basiliano Ruteno.

V.

(f. 249) Il Metropolitanò benedice gli Abbati, i quali giurano a lui ubbidienza, e suggezione, laonde non devono essere in uno stesso Ordine due Capi.

V.

Anche gli Abbati Benedettini ricevono la benedizione da rispettivi Vescovi senza nuocere alla loro libertà: il giuramento di fedeltà, se pure si presta dagli Abbati Ruteni, questo come prestato da Monaci soggetti al suo Generale, è di sua natura nullo, ed estorcersi, per avere i Metropolitani di propria usurpata autorità eretto i Monasteri semplici in Abadie; ciocchè da questa S. Congregazione fu proibito nel 1692; ed essendosi dal moderno Metropolitanò, e dalli Vescovi manumessi li suddetti Monasteri, non ha più luogo alcuna suggezione de Monaci alli medesimi.

VI.

La S. Sede è receduta da suoi Decreti, allorchè approvò il Sinodo di Zamoscia

VI.

La S. Sede nell'approvare il Sinodo di Zamoscia aggiunse clausula bastante a mantenere in vigore i suoi Decreti ed il medesimo Sinodo, avendo tit. XIV. approvato la cessione fatta al Collegio di Leopoli dal Protoarchimandrita, e Consultorio dell'Ordine de 40 mila fiorini dal Metropolitanò Leone Vinniski lasciati ad essi per fondare un Seminario (f. 249v) in Premislia, lo chiamò Generale non Provinciale di Lituania, dicendo cessionem factam a Religiosissimo Protoarchimandrita, et Consultorio Ordinis D. Basilii. Anzi deve credersi, che i Monaci stessi non hanno mai creduto, che il Sinodo di Zamoscia voglia due Congregazioni, e due Generali; mentre chè essi stessi dopo detto Sinodo vennero nella pretensione, che il Generale di tutte le Russie si eleggesse alternativamente una volta da Volinesi, l'altra da Lituani.

VII.

La S. Congregazione del Concilio avendo nel 1739 approvato la Visita dal Metropolitanò fatta di un Monastero in aliena Dioecesi, viene a dedursi, che tutti i Monasteri delle Russie sono ad esso soggetti.

VII.

Alla Congregazione del Concilio per parte del Metropolitano fu rappresentato il falso Decreto de 15 Giugno 1643, ed il Nesso, sebbene questo, come si è detto, non fosse stato approvato. E finalmente a ciò è posteriore l'atto, con cui questo medesimo Metropolitano, ed i Vescovi manumisero dalla loro giurisdizione tutti i Monasteri.

VIII.

(f. 250) Finalmente dal Promotor Fiscale si rileva la perfezione dell'antica disciplina monastica sotto la direzione de' Metropolitani, validandosi ciò con molti esempi della Chiesa Greca.

VIII.

Si è di già visto qual desolazione apportasse all'Ordine de' Basiliani il Coadiutore del Metropolitano Velamino, il Monaco Barlamo, a cui avea dato l'amministrazione di questo Ordine il Sielava, ed il Successore di questi. Sicchè il Nunzio Apostolico, sebbene avesse con buon fine permesso, che il Metropolitano fosse eletto Generale, ebbe a suggerire, come si è detto di sopra, alla S. Congregazione di Propaganda che la disciplina monastica sarebbe meglio provveduta, se i Monaci avessero un Capo del loro Corpo. Ed all' esempi della Chiesa Greca si oppone l'accettazione fattasi nel Sinodo di Zamoscia del Concilio Tridentino, essendosi decretato tit. VI: *Monasteria virorum quamquam alias exempta plene ab Episcopo visitentur, si non sunt in Congregationem redacta, nec suos habent Visitatores; quae autem in Congregationem radacta sunt, Episcopus ne visitet, nisi regulares Visitatores, et Ordinum capita quibus id incumbit... regularem observantiam reformare neglexerint.* Ne può (f. 250v) suffragare al Metropolitano l'esempio della Chiesa Greca, dopo che egli spontaneamente, e gli altri Vescovi hanno manumessi dalla loro suggestione, i Monasteri.

Su questo importante affare Monsignor Segretario ha creduto di prendere estra-giudiziali informazioni dall'Abbate Caraman, il quale essendo stato per cinque anni Missionario nella Moscovia, ha quindi acquistato una perfetta cognizione del Rito, e delle cose spettanti alli Ruteni. Egli dunque pone in vista tutti que' mali, a quali pare che si aprirebbe la strada, se non unendosi alla Congregazione della SS.ma Trinità degl' Uniti i controversi Monasteri, si moltiplicassero le Congregazioni, e sono i seguenti.

1º Formandosi due Congregazioni distinte si distrugge il sistema di questa S. Congregazione, che uno sia il Generale, e che questi abbia la Superiorità in tutto l'Ordine; il nuovo sistema stabilisce il Metropolitano per Superiore di tutt'i Monaci, non sapendosi qual frutto possa provenirne alla Religione; quando l'antico sistema ha fruttato la conversione di milioni di anime.

(f. 251) 2º Dividendosi l'Ordine Ruteno in due Congregazioni, si abolisce il Generalato di tutte le Russie sostenuto da questa S. Congregazione con tanti Decreti da Sommi Pontefici, con Brevi replicati, e riconosciuto da medesimi Metropolitani, e Vescovi Ruteni in due Sinodi.

3º Dividendosi l'Ordine in due Congregazioni, l'una Lituaniae, l'altra Poloniae, verrebbe dalla S. Congregazione a fare una delle due divisioni de' Cosacchi, a quali dalla Repubblica furono ceduti prima tre, e poi cinque Vescovadi con tanto disca-

pito della Religione, e delle anime, e farebbsi la nuova Congregazione di gran lunga superiore all'antica, togliendosi di più a questa ciocchè è sempre stato suo proprio, e che per mantenervi l'Unione l'è costato il sangue di molti Martiri contro persecuzioni de Cosacchi, e de Moscoviti.

4^o Avendo uguale pretensione l'una, e l'altra Congregazione, che piuttosto da una, che dall'altra si cavino gli Abbati, i Vescovi, ed il Metropolitano si formerebbe subito lo Scisma, qualora elegendosi il Metropolitano da un ceto, non (f. 251v) fosse accetto, e non volesse riconoscersi dall'altro.

5^o Il Metropolitano al presente per Indulto di questa S. Sede consagra i Vescovi, e dà loro le Bolle, e per Indulto regio ha facoltà di presentare al Re di Polonia i promovendi alli Vescovadi, ed alle Abadie, dovendo pigliare si gli uni, che gli altri dalle mani del Generale, e del Consultorio dell'Ordine Basiliano. Se dunque si divide l'Ordine in due Congregazioni, sarà impegno de Monaci il brigare presso del Metropolitano un Vescovado, o una Abadia, non già l'attendere alla disciplina monastica; e con speranza di esito più felice, quanto che se non potrà ottenere gli attestati d'idoneità, ed il consenso di una Congregazione, l'otterà da quella, che più cerchi di acquistarsi la grazia del Metropolitano.

6^o Qualora un qualche Metropolitano inciampasse nello scisma, facendo egli Abati, ed i Vescovi a suo piacere, non avrebbe oppositori, avendo sempre a suo favore quella Congregazione, dalla quale più parzialmente scieglesse i Promovendi; come in fatti per questa ragione non l'ebbe Fozio in Costantinopoli (f. 252) ciocchè non si può fare nel sistema presente, dovendo il Metropolitano ricevere i Candidati da presentarsi al Re dalle mani del Generale, e del Consultorio. E del potersi giustamente temere della integrità de Metropolitani, si ha fondamento nel fatto del Metropolita Leone Kiska. Questi essendosi stabilito nel Sinodo di Zamoscia di stampare un Catechismo per istruzione de Parochi, lo compose, e tra le altre cose vi si legge, che i Vescovi possono ricevere denaro nel conferire gli Ordini. La S. Congregazione ordinò, che il Catechismo prima di pubblicarsi si trasmettesse a Roma per essere esaminato. Egli ad onta di tale ordine lo stampò, e lo vende tale quale, e sebbene il Metropolitano fosse di ciò acremente ripreso da questa S. Congregazione, con tutto ciò il Clero semplice sapendo, che il Sinodo fu approvato dalla S. Sede, crede che sia stato approvato anche quel Catechismo, che nel Sinodo medesimo fu ordinato.

7^o Per massima costante si tiene basso dalla Repubblica di Polonia il Metropolitano delle Russie, e si considera meno di un Vescovo latino; assoggettandosegli ora l'Ordine Basiliano, dal quale si cavano (f. 252v) tutti i Vescovi Ruteni, egli solo diverrebbe più grande di tutto il Corpo de Vescovi latini col suo Primate, e prendendo parte i Palatini Ruteni nelle pretensioni del loro Metropolitano anche colle Armì e non già per la prima volta, farebbero si, che presso la Repubblica non sia da meno il loro Rito, che quello de Latini.

8^o Fino ad ora i Metropolitani hanno preteso di avere la Dataria, l'autorità di convertire i semplici Monasteri in Abadie, e l'assoluto dominio sopra tutti i beni ecclesiastici; e perciò riscuotono dalli nuovamente Promossi il giuramento di non alienarvi senza il loro consenso, ed inoltre hanno permesso alli Vescovi di ritenere le Abadie. Tutti questi diritti sono Patriarcali, e Pontifici, ed i Metropolitani delle Russie gl'hanno a poco a poco usurpati. Qualora si tolga di mezzo il Generale di tutte le Russie, e si soggettino al Metropolitano tutti i Monaci, non vi sarà, chi voglia loro opporsi in queste usurpazioni, per non esserne pagato con deposizioni, e carceri; ciocchè qualche volta per l'addietro è accaduto.

(f. 253) 9° Non essendovi mezzo più facile per tirare all'Unione la Moscovia, quanto l'estensione di questo Ordine Basiliano, che l'è conforme nel linguaggio, e nel Rito, qualora si assuggettasse al Metropolitano, si renderebbe insperabile la suddetta Unione, primieramente perchè i Moscoviti volendo l'uniformità della religione non si soggetterebbero ad un'Ordine, che fosse in se stesso diviso; ed in secondo luogo, perchè non soffrendosi da verun Principe la suggezione de suoi sudditi ad un Vescovo di altro Stato, i Monaci Moscoviti non soffrirebbero la subordinazione ad un Arcivescovo Polacco.

10° Se si lasciano in una Congregazione a parte i Monasteri nuovamente venuti all'Unione, non v'è chi possa ritenerli da tornare al vomito; ed unendosi all'antica Congregazione, ciò si rende loro impossibile, si per la buona disciplina, come per le occulatezze de Veterani.

85.

Roma, 30 . III . 1744.

De unione Basilianorum in unam Congregationem, de Capitulo Dubnensi eiusque actis, nec non de Nexu Basilianorum cum Metropolita Kioviensi unito.

APF, Congr. Part., vol. 92, fol. 1-67, 206-215.

CONGR. PART. — Die 30 Martii 1744 (f. 1).

Congregatio Particularis super rebus Monachorum Ruthenorum Ordinis Sancti Basilii Magni, habita in Palatio Apostolico Quirinali coram SS.mo D. N. Benedicto PP. XIV. Die 30 Martii 1744. Interfuerunt E.mi, et R.mi Domini: Petra Praefectus, Monti, Prosper Columna, Lercari, Firrao, Corsini, S. Clementis, Valenti, Alexander Albani, R. P. D. Antonellus Prosecretarius.

Ordinis Sancti Basilii Ruthenorum. Confirmationis Capituli (f. 2).

Essendosi nell'anno 1720 tenuto nella Città di Zamoscia il Sinodo de Ruteni, in esso, sotto il titolo 11: de Monasteriis et statu Monachorum, si stabilì, che i Monasterii, esistenti nelle Diocesi di Premislia, Luceoria, Leopoli, Vladimiria, e Chelma, sottoposti alla giurisdizione de rispettivi Vescovi, si riducessero in Congregazione, e che in ogni quadriennio si eleggessero il Generale, o sia Protoarchimandrita, Provinciale, e Visitatori, et in fine si aggiunse in detto titolo: *Novus autem Protoarchimandrita illi suberit in futurum, cui S. Sedes expedire iudicaverit.*

Questo decreto, unitamente all' (f. 2v) Atti del suddetto Sinodo, fu approvato dalla S. Sede, ma non fu eseguito, se non nell'anno 1739, in cui fu celebrato il Capitolo generale nella Città di Leopoli, e fu eretta la nuova Congregazione sotto il titolo, e Protezione della B.ma Vergine Maria.

Nell'anno 1742 fu da detta nuova Congregazione supplicata la Santità Vostra per l'approvazione di tutto ciò ch'era stato fatto nel Capitolo di Leopoli, e specialmente dell'erezione della nuova Congregazione suddetta.

Si oppose all'istanza l'altra Congregazione di Lituania sotto il titolo della SS.ma Trinità, pretendendo, che detta nuova Congregazione di Polonia non dovesse governarsi da (f. 3) se, e sotto il suo proprio Generale, ma dovesse unirsi e soggettarsi

alla medesima Congregazione Lithuana, sotto un solo Generale, Capo di tutto l'Ordine Basiliano de Ruteni.

Piacque alla Santità Vostra nella Congregazione tenuta il di primo di Maggio 1742 di decretare come siegue:

SOMMARIO, NUM. 1º.

1. Che de Monasteri dell'una, e l'altra Parte si costituisca una sola Congregazione sotto il medesimo titolo della SS.ma Trinità degli Uniti.

2. Che à suo tempo si tenga il Capitolo Generale per l'elezione del Protoarchimandrita, o sia Generale di tutto l'Ordine, che sia Monaco Professo, e non sia Vescovo.

3. Che in questo Capitolo Generale abbiano la voce attiva tutti quei Monaci, così uniti sotto il titolo della SS.ma Trinità (f. 3v), i quali, secondo le Costituzioni dell'Ordine, hanno il ius di eleggere, e la voce passiva l'abbiano tutti e ciascheduno Monaco Professo di tutta la Congregazione così unita, à quali non osti alcun canonico impedimento.

4. Che allo stesso Capitolo Generale presieda il Metropolitanò di Russia, conche però non possa egli essere eletto Generale, o Capo dell'Ordine.

5. Che al detto Capitolo intervenga il Nunzio Apostolico, ed essendo impedito, faccia fare le sue veci l'Auditore della Nunziatura.

6. Che al Metropolitanò competa solamente quella giurisdizione, che vien concessa dalle Costituzioni Apostoliche, e dal Sagro Concilio di Trento all'Ordinari sopra i (f. 4) Monaci esenti.

7. Che fra tanto si scriva al Nunzio in Polonia, acciò suggerisca tutte quelle cose, che possono conferire alla pace, concordia, e bene di tutta la Congregazione così unita, insinuando particolarmente, se sia espediente, che si stabilisca nell'elezione del Generale, o sia Capo dell'Ordine, fra i Monaci dell'una, e dell'altra Parte, ridotti in una Congregazione, come sopra, et in che modo possa stabilirsi detta alternativa.

8. Che li riferiti Decreti debbano comunicarsi a Monsignor Nunzio Apostolico di Vienna, incaricandolo di rendere informata la Sac. Congregazione (f. 4v) di Propaganda.

Nell'Istruzione poi trasmessa à Monsignor Nunzio in Polonia li fu data la facoltà di potere stabilire l'alternativa tra le due Provincie nell'elezione del Protoarchimandrita, e di poter suddelegare qualche altro soggetto per assistere al Capitolo, in caso il di lui Auditore non potesse intervenire.

In conformità, et à tenore de suddetti Decreti fece Monsignor Nunzio Apostolico di Polonia intimare la convocazione del Capitolo Generale nella Città di Dubno, il quale fu aperto nel mese di Maggio 1743, presidendo in detto Capitolo Metropolitanò, coll'assistenza di Monsignor Lascari, Vescovo di Zenopoli,⁹⁸ suddelegato da Monsignor Nunzio, (f. 5) che non potè intervenire. In esso fu a pieni voti accettata, e stabilita l'erezione dell'una, e l'altra Provincia in una Congregazione sotto un solo Generale, o Protoarchimandrita, da durare nel Governo 4 anni, furono fatte le Costituzioni per il buono, e felice regolamento della medesima Congregazione, con la riserva però del Beneplacito Apostolico, e frà l'altre cose, fu in esso proposta, e stabilita l'alternativa, da osservarsi in avvenire, cioè, che il Protoarchimandrita una volta si elegga della Provincia di Littuania, un'altra della Provincia di Polonia, e che de

⁹⁸ Theatinus, Rector Pontificii Collegii Leopoliensis (1738-1741), dein Episcopus Zenopolitanus, erat S. Sedi modoque speciali Nuntio Apostolico Varsaviensi a consiliis in rebus Ecclesiae unitae, et in specie Ordinis Basiliani.

4 Consultori due siano d'una Provincia, e due dell'altra, similmente due Segretarii uno dell'una, e l'altro dell'altra. La medesima (f. 5v) alternativa restò stabilita anche circa il Procuratore Generale, che deve risiedere in Roma; furono similmente prescritti li confini di ambedue dette Provincie, da governarsi da loro Provinciali rispettivamente con condizione, che non si faccia la mutazione delle persone di una in un'altra, ne pure in caso di necessità, senza il consenso, e determinazione del Capitolo Generale, e che una Provincia non sia tenuta alle spese, e pesi privati dell'altra, eccettuati i pesi pubblici di tutta la Congregazione unita.

E siccome nell'istruzione, data à Monsignor Nunzio, vi era ordinato espressamente, che l'alternativa per l'elezione del Protoarchimandrita dovesse (f. 6) cominciare dalla Provincia di Littuania, così da questa si è dato principio in detto Capitolo, in cui fu eletto in Protoarchimandrita il P. Policarpo Mihunievicz, Littuano, Superiore del Monastero d'Albaduale, e Monaco di longa Professione,⁹⁹ eletto con 162 voti, contro altri 77 divisi in altri soggetti. Doppo di essi furono eletti 4 Consultori, e due Segretarii dell'Ordine, desunti due di quelli, et uno di questi dalle rispettive Provincie, eletti ognuno di essi col voto del pieno Capitolo, nella forma praticata dell'elezione del Generale; indi ognuna delle dette Provincie separatamente elesse il suo Provinciale, 4 Consultori Provinciali, et un Segretario.¹⁰⁰

(f. 6v) Benchè però tale elezione sia stata accettata da ambo le Parti, nulladimeno essendosi osservato nell'Atti del Capitolo della Sessione 10, che diversa è stata la forma, con cui li Littuani hanno prestata l'obediienza all'eletto Protoarchimandrita, di quella praticata dai Polacchi, mentre i primi gl'hanno giurata un'obediienza, e soggezzione assoluta, e li secondi condizionata: « Si dictus Electus cum expositis ad approbandum S. Sedi Apostolicae constitutionibus approbabitur, neque munus suum exerceat in Provincia Polona, non promulgata a S. Sede Apostolica approbatione »; perciò innerendo à sentimenti di Monsignor Nunzio di Polonia e di Monsignor Lascari, che hanno creduto tale riserva, e (f. 7) condizione poco rispettosa verso la Santa Sede, e suoi decreti, si è stimato di dover sospendere l'approvazione dell'atti del Capitolo fin à tanto, che venga certificata della pronta obediienza, e soggezzione, prestata al Protoarchimandrita da ambe le Provincie, senza alcuna condizione, e riserva, per il quale effetto dalla Congregazione di Propaganda è stato incaricato Monsignor Nunzio, che scriva al Provinciale di Polonia, e suo Consultorio, che (f. 7v) vuole la Sagra Congregazione si riconosca, e si obedisca senza alcuna riserva il nuovo Protoarchimandrita, e che doppo prestata la dovuta obediienza, supplichino la Santità Vostra per la conferma, et approvazione del Capitolo.

Monsignor Nunzio in data delli 20 Gennaro scrive al Signor Cardinal Prefetto della Congregazione di Propaganda,¹⁰¹ di aver subito eseguito gl'ordini ricevuti, ma di non aver potuto, nè di aver speranza, di poter ridurre il Provinciale, e Consultori a prestare la dovuta obediienza, senza alcuna riserva, al Generale, persistendo essi (f. 8) nel domandare dalla S. Sede precedentemente la conferma delli Atti del Capitolo di Dubno et ha trasmessa la lettera originale, ricevuta in risposta dal Provinciale, e Consultori; *Sommario num. 6.*

In questa pregano à voler loro condonare, se prima dell'approvazione del Capitolo non obediscono al Generale, perche con tal riserva è stato nel pieno Capitolo eletto, da cui essi non ponno recedere, per non esporsi al pericolo dell'indignazione

⁹⁹ Polycarpus Myhunievyc̄ (1743-1747).

¹⁰⁰ Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 32.

¹⁰¹ Vincentius Petra (1727-1747).

di tutti. Soggiungono poi, che hanno avuto forti (f. 8v) motivi i PP. della loro Provincia di sospendere l'esercizio della giurisdizione del Protoarchimandrita, sino alla riportata conferma del Capitolo, e che presentemente ancora ne hanno, per persistere nella medesima risoluzione, e tra questi allegano, che, quantunque nel Capitolo di Dubno siano stati prescritti i limiti delle due Provincie, coll'espressa inibizione, che un Monaco d'una Provincia non possa passare nell'altra, nulla di meno i Littuani hanno ricevuto né proprii Monasteri alcuni (f. 9) Monaci, fuggitivi della Provincia di Polonia, e richiesti di rimandarli alla loro Provincia, sinora non hanno voluto farne la restituzione; dicono in secondo luogo, che i Littuani nel medesimo Capitolo di Dubno hanno dimesso, e ceduto il Monastero Lublinese alla Provincia di Polonia, e non ostante tal dimissione, continuano a ritenere i suoi Monaci in detto Monastero, et a spogliarlo delle suppellettili sagre, con scandalo de pii Benefattori del medesimo Monastero; *Sommario num. 7.*

In tali circostanze considerandosi (f. 9v) da una parte, che veramente non sia in piena libertà del Provinciale, e Consultori di Polonia, di recedere dalla riserva apposta nell'elezione del Generale, e volsuta da tutti i Padri della Provincia, e riflettendosi dall'altra, che il ritardare l'approvazione del Capitolo potrebbe essere di pregiudizio all'unione, che felicemente si è ottenuta di tanti Monasteri in una Congregazione, e che all'opposto, seguendo l'approvazione del Capitolo, con quelle moderazioni, che piaceranno farsi dalla Santità Vostra, li PP. di Polonia saranno pronti (f. 10) a riconoscere il Generale, quale riconosciuto potrà stabilire il buon ordine tra le due Provincie unite in una Congregazione, si propone pertanto avanti la Santità Vostra l'esame dell'atti del Capitolo, per riportarne la conferma, et approvazione, domandate replicatamente dal Protoarchimandrita, Provinciali, e Consultori delle rispettive Provincie.

Quanto all'approvazione in genere del detto Capitolo, credo non vi sia difficoltà alcuna, essendo (f. 10v) stato convocato in conformità dei Decreti della Santità Vostra, sottoscritto et approvato dal Metropolitanano, da tutti i Vescovi, e Archimandriti, cioè Abbati, da tutti li Monaci votanti, e da Monsignor Vescovo di Zenopoli, delegato da Monsignor Nunzio.

Per quello però, che concerne l'approvazione in specie, contenendo detto Capitolo tre parti: Il Nesso, o sia Concordato, stabilito tra il Metropolitanano, et il Protoarchimandrita, e rispettive Provincie, Risoluzioni, fatte in detto Capitolo, e le Costituzioni (f. 11) formate, e stabilite nel medesimo, sopra ciascheduna di queste parti, si umiliano alla Santità Vostra le seguenti considerazioni, in tre separati Ristretti.

RISTRETTO DEL NESSO (f. 12).

Il Nesso, o sia Concordato, fatto nel principio della Sessione XI del Capitolo tra il Metropolitanano della Russia, et il Protoarchimandrita, e rispettive Provincie de Monaci Basiliani Ruteni, contiene 13 punti, che quivi si riportano litteralmente.

1. Protoarchimandrita post suam electionem praestabit iuramentum in manibus Metropolitanani obedientiae suo, et totius Religionis nomine tum S. Sedi Apostolicae, tum Metropolitanano, secundum omnia iura, constitutiones, et Decreta, a S. Sede Apostolica (f. 12v) lata, praesertim super mantentione, et observantia praesentis Nexus perpetuis temporibus a tota Religione tum Lithuanae, tum Poloniae Provinciae.

Dalle memorie dell'Archivio non si rincontra documento alcuno, d'onde provenga nel Metropolitanano il diritto di esiggere dal Protoarchimandrita il giuramento d'obbedienza; e benchè nel Decreto delli 15 Giugno del 1643 sembri, che la Congregazione di Propaganda sia stata di sentimento, che li Monaci non fossero totalmente

esenti dalla giurisdizione del Metropolitano, avendo usato nel Decreto questa (f. 13) clausola: « Cum Monachi Greci non sint in tota Grecia a jurisdictione Metropolitanorum exempti », nulla di meno nei decreti posteriori la Congregazione si è contenuta in termini generali, preservando al Metropolitano la giurisdizione, che de iure li conviene, senza mai discendere al particolare di dichiararla, e così praticò nel decreto delli 28 7mbre del sudetto anno 1743, in cui disse: « Et Metropolitanorum pro tempore non praedjudicare in iis, quae illi de iure competunt ».

Solamente nell'anno 1742 piacque alla Santità Vostra di (f. 13v) dichiararla, e liminarla à quella unicamente, che compete, in virtù delle Costituzioni Apostoliche, e del Concilio di Trento, alli altri Metropolitani, e Vescovi sopra i Monaci esenti; alla qual risoluzione però non pare si opponga questo primo punto del Nesso, mentre, come osserva Monsignor Lascari nelle sue riflessioni trasmesse alla Propaganda, esaminandosi bene la detta obbedienza viene a ridursi alla stessa cosa, o à poco differente, imperochè il Protoarchimandrita (f. 14) non si obbliga ad altra obbedienza, che à quella compete al Metropolitano: « Secundum omnia iura, Constitutiones, et decreta a S. Sede Apostolica lata », e quantunque per ora non sembri opportuno di spiegar quali siano queste Costituzioni, e Decreti stabiliti dalla S. Sede, per non eccitare motivi di nuove discordie, sarà sempre in grado la S. Sede di spiegarli in appresso, secondo le occorrenze, e ridurre la detta obbedienza a quelle Costituzioni, e Decreti, che sono espressi nel punto 6º delle Risoluzioni fatte nel 1742.

Che se si aggiunge nel medesimo primo punto del Nesso: praesertim vero super manutentione, et observantia (f. 14v) praesentis Nexus », questo anche sembra non contradica alla sostanza del Decreto, imperochè fuori dal punto 7mo, che riguarda la giurisdizione sopra delli Abbati, tutto il rimanente è più tosto in favore della Religione, che del Metropolitano.

Tanto più perchè se si osserva la formola del giuramento stabilita in questo presente Capitolo, non si vede espressione alcuna, che sia di pregiudizio all'essenzone definita nel suddetto Decreto. « Ego N. N. Ordinis D. Basilii Magni professor, electus in Generalem, iuro Domino Deo Uni, et Trino, (f. 15) me omnimodam S. Sedi Apostolicae, et in omnibus, Ill.mo autem Excellentissimo, et R.mo D. N. Metropolitano totius Russiae in iis, quae Nexum in hoc praesenti Capitulo statutum concernunt praestitutum obedientiam, et Congregationi Lithuanae, et Polono Ruthenae unitarumme deditum, fidelemque fore, bonumque, ac incrementum eius pro viribus curatum cum persistentia in unione S. R. E. Munus vero Protoarchimandritale, ad quod capitulariter, iuxta leges, in praesenti Capitulo latas, sic me Deus adiuvet etc. »

Per i quali motivi crederei, che si potesse lasciar (f. 150) correre questo primo punto del Nesso, maggiormente perchè i Metropolitani sono in possesso di esiggere questo giuramento; così nel 1686, essendo tenuto Capitolo generale de Monaci della Provincia di Littuania, e stipulato Nesso tra essi, et il Metropolitano. In questo al numero 2º si prescrive il giuramento, e qualunque questo Nesso non sia mai stato confermato dalla S. Sede, nulla di meno ne pure si trova, che sia stato con qualche atto rivotato, o riprovato.

2. Ill.mus Metropolitanus reliquit Religioni, eiusque Capiti R.mo Protoarchimandritae plene ordinem internum religiosum, (f. 16) servatis sibi infra notatis.

Questo punto è in favore della Religione e sua esenzione.

3. R.mus Protoarchimandrita in principalioribus Religionis negotiis, si iudicaverit opus esse consilio, auxilio Ill.mi Metropolitanorum recursum faciet, et a suo Hierarcha exposcet media: Ill.mus vero Metropolitanus omne iuvamen, et protectionem Ordini appromittit.

Anche questo punto è in favore della Religione, imperochè dipende dal Protoarchimandrita di ricorrere, o no a consiglio, e aiuto del Metropolitanò, essendosi espresso, che allora ricorrerà quando giudicherà necessario. Scrive Monsignor Lascari, che prima volevano porvi (f. 16v) quotiescumque opus fuerit recurrat; il che avrebbe causato una pretenzione al Metropolitanò di spiegare quando fosse duopo, o nò di ricorrere al suo aiuto o consiglio, il che non può dirsi nel caso presente, essendo che tocca allo stesso Generale di giudicare, se sia duopo o nò, e sempre potrà dire di non aver giudicato necessario d'incomodare il Metropolitanò.

4. Capitula generalia intimabit Protoarchimandrita, consulto Metropolitanò, locus vero, et tempus Capitulorum generalium, quod in praesenti Capitulo circumscribetur, indispensabiliter, et firmiter obsevetur, ita ut nulla prorsus necessitate, aut legalitate dispensetur, nisi (f. 17) in hoc praevio consensu Sac. Congregationis de Propaganda Fide, exposita eidem una cum Protoarchimandrita, et Consultoribus utriusque Provinciae, solius grassantis quod Deus averbat, pestis necessitate; ideoque Ill.mo Metropolitanò, vel maxime Comitiorum generalium impedito legalitatibus, licitum erit, unum in Praesidem Capituli Generalis subdelegare; quibus Capitulis generalibus, si aliquis ex Episcopis adesse velit ob aliquas rationes, poterit, non tamen obligabitur.

Riflette Monsignor Lascari su questo punto, che nel supposto che il Metropolitanò debba esser sempre il Presidente del Capitolo, questo punto sembra ragionevole, imperochè (f. 17v.) pare conveniente, che sia prevenuto il Metropolitanò dal Generale sul luogo, e tempo del Capitolo, essendo sufficiente onore del Generale, che egli, e non il Metropolitanò convochi il Capitolo, oltre di che già è ben circoscritto il tempo e luogo del Capitolo tanto in questo punto del Nesso, quanto nella Costituzione prima, e 3^a, stabilita nella Sessione 13^a.

Essendosi particolarmente aggiunto nel Nesso, che non si possa prolungare il tempo, se non con il previo consenso della Sagra Congregazione di Propaganda, e che in caso d'impedimento non potendo in persona presedere il Metropolitanò possa suddelegare un'altro Presidente in suo luogo, non pare (f. 18) ne pure gravoso nel supposto, che in futuro debba il Metropolitanò essere sempre il Presidente de Capitoli Generali.

Che sia per fine libero ai Vescovi d'intervenire o nò ai detti Capitoli, sembra indifferente, non potendosi impedire di assistervi, si perchè, come riferisce Monsignor Lascari, hanno la consuetudine del suo canto; si perchè sendo tutti Religiosi professi, par giusto, che non siano esclusi.

5. Capitulis Generalibus presidebit Ill.mus Metropolitanus, Provincialibus R.mus Protoarchimandrita.

Questo punto anche non è contrario alle risoluzioni del 1742, anzi dalle medesime (f. 18v) è quasi autorizzato, essendo il Metropolitanò nel punto 4to dei Decreti del sudetto anno dichiarato Presidente del Capitolo; inoltre deve anche riflettersi, che i Metropolitanò, essendo persone più degne, hanno sempre goduto per il passato questa prerogativa di presedere ai Capitoli generali, e se si volesse presentemente disporre altrimenti, sarebbe da temersi, che fosse il Metropolitanò per opporsi costantemente, come avverte il Signor Cardinal Paulucci, Nunzio di Vienna nella sua lettera, scritta alla Propaganda.

6. R.mus Protoarchimandrita cum pleno venerabili Consultorio utriusque Provinciae intrabit cum votis in electione tum Ill.mi Metropolitanò, tum Coadiutoris (f. 19) illius una cum Abbatibus.

Questo punto è favorevolissimo alla Religione, e risolve una lite, che è stata

agitata nell'elezione del moderno Metropolitanò,¹⁰² il quale fu eletto senza l' intervento del Protoarchimandrita, e dei Consultori; vi si potrebbe però aggiungere a quel: tum Coadiutoris illius, si S. Sedes ad supplicationem annuat, ut ad electionem Coadiutoris deveniri possit.

7. R. mus Protoarchimandrita visitabit omnia Monasteria sive per se, sive per alium, ubi vero Monasteria sunt Abbatia, extendet jurisdictionem in Personas tantum religiosas, non vero ipsos Abbates, qui directe subsunt, iuxta Constitutiones tum Apostolicas (f. 19v.) tum Capitulares, et habetur in Congregatione Zirowiensis XI, anni 1658, Sess. 7: Jurisdictio Metropolitanì: Si quid vero a regimine Abbatum inveniatur aliquid sive in Monasteriis, sive in Monachis gravaminosum Protoarchimandrita deferet Metropolitanò, salva decisione Sanctae Sedis Apostolicae ratione praecedentiae Abbatum supra Protoarchimandritam.¹⁰³

Circa questo punto, che è favorevole alla Religione in quello riguarda la Visita de Monasteri, riferisce Monsignor Delegato, che la Provincia di Lituania in darne si è opposta in ciò riguarda all' individuo delli Abbati, volendo questi esser esenti dal Generale, e pretendendo il Metropolitanò, assistito da Vescovi di Luceoria, e di Pinsko, che (f. 20) siano soggetti alla sua giurisdizione, non avendo voluto sentirla, ne accettare, che fosse rimesso questo punto alla Santa Sede, pretendendo esser ciò stato deciso dalle Costituzioni Apostoliche, e da un Capitolo Generale de Basiliani, fatto in Zurovicz,¹⁰⁴ ove per altro non vi era questione della giurisdizione del Generale sopra gli Abbati, perchè fu eletto in Protoarchimandrita dell'Ordine lo stesso Metropolitanò, e oltre di esso un Provinciale, riguardo à cui fu deciso che non soggiacessero alla sua visita, e giurisdizione.

Li PP. però di Lituania in quest'occasione presentarono à Monsignor (f. 20v.) Lascari un foglio, quale dal medesimo fu trasmesso a Monsignor Nunzio in Polonia, e da questi alla Congregazione di Propaganda; detto foglio non è stato sottoscritto da alcuno, ne ha legalità, o forma di protesta; in esso si pretende dimostrare che, li Abbati non siano esenti dalla giurisdizione del Protoarchimandrita.

1º. Perchè secondo i Canonisti sono esenti dalla giurisdizione del Superiore Regolare què soli Abbati, i quali hanno territorio separato, e giurisdizione quasi episcopale, come li Abbati di Montecasino e della Cava, ne di questa sorta sono gli Abbati Ruteni, de quali i Monaci sono anche in virtù di questo Nesso totalmente sottoposti al Generale.

(f. 21) Secondo, perchè gli Archimandriti nella Professione fanno voto espresso d'obbedienza al loro Generale, da cui non sono certamente assoluti per qualunque giuramento d'obbedienza, che prestino al Metropolitanò in actu benedictionis. Tantopiù che questo secondo giuramento non è mai stato approvato dalla S. Sede, nè stabilito da alcun Concilio, nè leggesi negli antichi Euchologii, e Rituali Greci.

Terzo, quasi in tutti i primi Capitoli generali dell'Ordine è stato dichiarato, che li Archimandriti devono essere soggetti al Protoarchimandrita, così nel 1623 l'Abbate di Vilna giurò à questi espressamente obbedienza, e nel 1636 fu stabilito: « Quod vero attinet minores Praelaturas religiosas advitales, hae eidem (f. 21v.) ipsi Protoarchimandritae, eademque Lege subesse debent, qua et temporales.

Quarto, che la stessa nomenclatura di Protoarchimandrita significa superiorità di questi, e con giurisdizione sopra gl'Archimandriti.

¹⁰² Athanasius Szeptycky (1729-1746).

¹⁰³ In Capitulo Zyrowicensi an. 1658. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 12.

¹⁰⁴ Cfr. notam praecedentem.

Quinto, nè Sinodi Provinciali il Protoarchimandrita ha sempre preceduto alli Abbati, così nel Sinodo Cobricense, tenuto l'anno 1626, subito dopo i Vescovi, sedette, e sottoscrisse il Generale, e dopo lui li Abbati Suprasliense, e di Dorohobuz; nel Colloquio tenuto l'anno 1680 in Lublino tra li Uniti, e li Scismatici precedette il Generale all'Abbate Suprasliense.

Sesto, che non è conveniente, e giusto, che i Monaci siano diretti da un Superiore locale, il quale non dipende dal (f. 22) Superiore Regolare, dal che nasce l'oppressione de Monaci, e la desolazione de Monasteri, e delle Chiese.

Settimo, finalmente, è rimarcabile, che nel precitato Nesso del 1686 all'articolo 6º si legge: « Protoarchimandrita visitabit sive per se, sive per alium Monasteria incorporata nostrae Congregazioni, pro qua visitatione accipiet a Metropolitanò expeditionem ad Dominos Episcopos, titulo Archimandritarum gaudentium ». Dal che si vede, che secondo il Nesso del 1686 gl'Abbati sono soggetti al Protoarchimandrita dell'Ordine alla Visita, eccettuandosi in esso li soli Vescovi, che insieme sono Abbati.

Su quali fundamentati appoggi il Metropolitanò la sua (f. 22 v.) pretesa giurisdizione sopra li Abbati non si sà precisamente: un fumo però della medesima se ne da nella scrittura à parte, distribuita a nome del medesimo intorno la materia di questo punto del Nesso.

In detta scrittura per prova dell'esenzione degli Abbati dalla giurisdizione del Protoarchimandrita, e rispettive giurisdizioni al Metropolitanò, si porta in primo luogo il Nesso stabilito, promulgato, et accettato da tutto il Capitolo, il giuramento prestato dal Protoarchimandrita, la lettera scritta al Metropolitanò, dopo terminato il Capitolo Generale, in cui ratifica quanto è stato stabilito nel Nesso, il giuramento d'obediienza, che prestano gl'Abbati nell'atto della benedizione, et istituzione (f. 23) che ricevono dal Metropolitanò. In secondo luogo si dice che dette Abbazie sono nella loro erezione o di iuspatronato reggio, o di altri eredi de Fondatori, e che costituiscono unitamente alli Vescovi la Gerachia Ecclesiastica al Metropolitanò, considerandosi sempre come un Corpo distinto da quello de Regolari. In terzo si allega l'osservanza in vigor della quale i Metropolitanò hanno proceduto contro gl'Abbati, senza che mai questi abbiano declinato il suo Foro; anzi si pretende, che li Protoarchimandriti ogni volta, che hanno visitato gl'Abbati, l'hanno fatto in vigore d'una delegazione speciale del Metropolitanò. In quanto si porta la (f. 23v) relazione del Metropolitanò, e l'attestato del medesimo Vescovo di Kelma, trasmessi alla Congregazione del Concilio in causa Kiovien. iuris visitandi, delle quali risulta, che tutti li Abbati non solo della Russia, ma anche di Lituania sono soggetti immediatamente alla giurisdizione del Metropolitanò. In 6º si allega la risoluzione del Concilio, emanata li 12 7bre 1739, in detta Causa: Kiovien. iuris visitandi, in cui rispetto alla visita del Monastero Abbatiale Mielecense fu decretato à favore del Metropolitanò, non ostante che detto Monastero fosse sito nella Diocesi di Luceoria. Finalmente si dice, che tal esenzione non reca pregiudizio alcuno all'osservanza, e Disciplina Regolare, rimanendo li Monaci, (f. 24) e Superiori, o sieno Vicarii del Monastero soggetti al Protoarchimandrita, dalla di cui esenzione è esente la sola Persona dell'Abbate, quale si considera nella Russia, come un Abbate Commissario.

In tal emergente il parere di Monsignor Lascari delegato in caso, che la S. V. volesse contentare gl'uni e gl'altri, sarebbe di commettere una revisione dell'entrate di ciaschedun Monastero Abbatiale, ed ove si ritrovasse, oltre il necessario per il mantenimento di 10 Monaci, e per la riparazione del Chiostro, e ornato della Chiesa, anco la sufficienza per l'Abbate, questi fosse esente, e sottomesso al Metropolitanò, purchè la parte riguardante ai Monaci fosse amministrata dal Vicario, e soggetta (f. 24 v.)

al Generale; dove poi tale divisione non fosse possibile a causa della tenuità delle rendite, ivi l'Abbate dipendesse assolutamente dal Generale, per evitare quei disordini, che pur troppo arrivano, che i Monaci sono maltrattati dalli Abbati, che cercano quae sua sunt, et non quae sunt Christi, e non temono alcun castigo del Generale, il quale è impossibile, che possa sempre litigare contro di essi avanti il Metropolitanano. Ma perchè questo punto non ritardasse l'approvazione degl'altri ammissibili, suggerisce, che si potrebbe decidere in questo modo: « et quoniam relate ad iurisdictionem supra personas Abbatiales, adducuntur in (f. 25) favorem Metropolitanani Constitutiones Apostolicae, et Constitutiones Ordinis, de istis Constitutionibus doceant Partes interessatae ».

Et in quanto à togliere la questione della precedenza del Generale sopra gl'Abbati, propone lo stesso Monsignor Lascari, che si potrebbe trovare lo spediente di concedere al Protoarchimandrita pro tempore, durante il suo governo, l'uso de Pontificali, e un Abbazia in partibus, per renderlo eguale anche nelle prerogative alli Abbati del suo Ordine.

In tale stato, contenendo detto punto 7^o del Nesso due parti, cioè l'esenzione della Abbati, e l'articolo della precedenza tra questi, et il Protoarchimandrita.

(f. 25v) Rispetto all'esenzione, ogni volta, che la S. V. non credesse ispediente di dissimulare questo punto, sul riflesso, che il Protoarchimandrita non si cura di esercitare la giurisdizione sopra li Abbati, e che anzi desidera, e supplica replicatamente per la conferma di quanto è stato stabilito nel Capitolo, e colla considerazione anche, che l'Abbazie presentemente sono ridotte a sole 6, come ne attesta il P. Procuratore Generale, essendo le altre possedute da Vescovi, à quali servono per il loro mantenimento, allora stimare, che trattandosi di materia molto rilevante, su di cui non si hanno tutti i lumi necessari per deciderla, che si potesse sospendere la risoluzione, dichiarando frattanto, che debbano rimanere li Abbati (f. 26) soggetti al Metropolitanano, come delegato dalla Sede Apostolica, e perciò rescriverci:

Quoad exemptionem Abbatum a iurisdictione, Protoarchimandritae, deducant etc. Constitutiones Apostolicas, et iura sua coram Nuncio Poloniae, expectata resolutione Sanctae Sedis, et interim praefati Abbates subsint Metropolitanano tamquam Sedis Apostolicae Delegato.¹⁰⁵

Per altro, attesa l'attestazione giurata, e dichiarazione fatta dal Protoarchimandrita di voler osservare il Nesso, in possesso del Metropolitanano, et atteso ancora il metodo, che si osserva nell'istituzione degli Abbati, qual'è come si dira anche in appresso nel punto seguente, che il Protoarchimandrita propone il soggetto (f. 26v) al Metropolitanano, indi da questi vien proposto alla Maestà del Re, e rispettivamente all'eredi dei Fondatori per l'approvazione, quale avuta immediatamente il Metropolitanano lo benedice, ne riceve il giuramento, li conferisce l'Abbazia, e lo installa senz'altra ingerenza del Protoarchimandrita, pare, che potrebbe la S. V. avere da tutto ciò bastante fondamento di lasciar correre questo punto a favore dell'esenzione degli Abbati.

Rispetto poi alla precedenza, considerando, che questa quasi sempre l'hanno avuta i Protoarchimandriti nè Capitoli convocati per affari della Religione, così crederei, che si dovesse, rispetto à questi Capitoli, et atti, che spettano alla Religione, dichiarare, (f. 27) che compete alli Protoarchimandriti, mediante il seguente Rescritto:

¹⁰⁵ Questio de Archimandritis decisa fuit tantummodo anno 1756, Brevi Apostolico de data 30.III.1756: « Super familiam »: cfr. *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. II, pag. 161, nr. 747.

Praecedentiam competere Protorchimandritae super omnes Abbates in Capitulis, et actibus pertinentibus ad Religionem.

E rispetto alli altri atti, che non appartengono alla Religione, osservo, che molte volte hanno preceduto gl'Abbate e particolarmente nel Sinodo di Zamoscia, ove immediatamente doppo i Vescovi si leggono sottoscritti gl'Abbate, onde crederei, che si dovesse prescrivere, che si osservi il solito, aggiungendo al riferito Rescritto: et quoad alios actus non pertinentes ad Religionem, servetur solitum. Nè stimarei si dovesse dar luogo al sentimento di (f. 27v) Monsignor Lascaris, di concedere l'uso dè Pontificali al Protoarchimandrita pro tempore, perche ciò, oltre il non proporsi, e domandarsi dal Protoarchimandrita presente, e Monaci suoi aderenti, potrebbe cagionare novità, che darebbe del sussurro non solo tra li Abbate, ma anche tra li Monaci Scismatici.

8. Promovendos ad aliquas Dignitates, scilicet Episcopatus, et Abbatiarum, Protoarchimandrita cum Consultorio praesentabit Personam qualitatibus dotatam Metropolitano, qui non adinventis impedimentis canonicis, praesentabit S. Regiae Majestati; quod si fuerit adinventum aliquod impedimentum in Praesentato, novus Candidatus eligeretur a R.mo Protoarchimandrita cum Consultorio, et (28v) praesentabitur Ill.mo Metropolitae.

Questo punto è totalmente favorevole alla Religione.

9. Cum S. Sedes Apostolica benigne concesserit Congregationi nostrae has gratias, ut alternis vicibus e utraque Provincia Protoarchimandrita eligeretur, ideo Ill.mus Metropolitanus non gravabitur inspicere, ut attente observentur alternativae.

Questo punto è indifferente.

10. In casu obitus Protoarchimandritae, primus Consultor Generalis ex ea Provincia electus, ex qua et ipse defunctus erat Protoarchimandrita, reget cum scitu Metropolitani Religionem, pro Capitulo autem futuro in tempore praescripto convocabit idem (f. 28v) Consultor praevia conventionem tam cum Ill.mo Metropolitano, quam Vener. Consultorio utriusque Provinciae.

Questo punto ancora non è contrario ai Decreti del 1742, et è una sequela del Punto 5^o.

11. Confessarium, Theologum, et alios, si quos lateri suo assistentes, et ad Cathedras residentes necessarios requireret, et habere voluerit, tam Ill.mus Metropolitanus quam Episcopi, suppeditare obligabitur R.mus Protoarchimandrita, sive respective Vicarius Generalis, debitis qualitatibus pro eiusmodi muneribus obeundis praeditis, et idoneis.

Questo punto è necessario, imperochè, come considera Monsignor Lascaris, il Clero secolare essendo molto idiota, e ignorante (f. 29), occupato dalla sollecitudine degli affari domestici, della moglie, e dei figli, non è capace dell'impieghi ivi specificati. Oltre di che è vantaggio della Religione di avere all'orecchio dei Vescovi suoi soggetti, che li sono il più delle volte utili, riguardo massime alli spogli de medesimi, che si applicano alla Religione. Osservo inoltre che ciò vien loro concesso nel Sinodo di Zamoscia, ed essendo le Chiese Cathedrali dei Vescovi occupate dai Monaci, sembra giusto, e conveniente, che abbino presso di se soggetti degni delle funzioni ecclesiastiche, capaci per l'amministrazione della giustizia.

12. Quotiescumque compertum (f. 29v) erit, Protoarchimandritam munere suo abuti, vel, quod Deus avertat, non exemplariter vivere, talem ad delationem Consultorii generalis utriusque Provinciae Ill.mus Metropolitanus ad rectius vivendum, et muneris suo satisfaciendum paterne monebit; si vero is monitioni non paruerit, et prorsus sit incorrigibilis, hac necessitate, inito consilio cum Consultoribus utriusque Pro-

vinciae, convocabit Metropolitanus Capitulum generale, et Capitulariter descendend ad iudicandum, servato tempore et loco pro Capitulo designatis, non tamen observato quadriennio; quod si vero Vicarius Generalis cuiuscumque Provinciae non regulariter vixerit (f. 3o) talem R.mus Protoarchimandrita ad rectius vivendum, et muneris suo satisfaciendum, canonicè monebit. Si vero monitioni non paruerit, convocatis Consultoribus utriusque Provinciae, et ad minus 20 Superioribus, praevia facta inquisitione, ad sententiam depositionis procedat.

Su questo punto Monsignor Lascaris ha avuto molto fare avanti che l'abbia potuto ridurre ad un senso ragionevole, e conforme al 6º decreto della S. V. del 1742, e finalmente gli è riuscito di levarvi il termine di canonicè monebit Protoarchimandritam ad satisfaciendum muneris suo, e farvi porre quello di paterne, che (f. 30 v) non importa alcuna giurisdizione, di eludere la pretensione che aveva il Metropolitanò di procedere propria authoritate ad iudicandum, et deponendum Protoarchimandritam in quello di deferirlo al Capitolo generale, acciò sia da quello giudicato.

Scrive poi il medesimo Monsignor Lascaris, che nell'originale degl'atti del Capitolo, da esso spedito à Monsig. Nunzio, vi è espresso: et capitulariter descendend, in numero plurale, et in tutti gl'altri esemplari autentici invece: descendet, in numero singolari, e perciò ha stimato di dover preferire detto originale a qualunque altro. Sembra però quivi, che si (f. 31) potrebbe aggiungere la clausola: « praevio consensu Sac. Congregationis, vel cum scitu Ill.mi D. Nuncii Poloniae pro tempore existentis ». La quale fu anche insinuata nel Capitolo da Monsignor Lascaris, ma non fu accettata, sotto pretesto, che il male potrebbe essere pressante, e perciò esigesse un pronto rimedio.

13. Si aliquis Religiosorum consuerit se esse gravatum a Provinciali, sive Vicario Generali, ad quem immediate recurrere debet, recurat ad Generalem; quod si etiam ab ipso Protoarchimandrita, seu Generali gravetur, recurat ad Ill.mum Metropolitanum, qui Ill.mus Metropolitanus praemonebit Protoarchimandritam, ut se absteineat a gravamine usque ad Capitulum generale (f. 31v), redditurus in eo rationem, haec vero intelligantur de gravamine notorio per iniunctas geminatas paenitentias, ubi vero degradandus esse censeatur Superior per Generalem, et Consultorium plenum ob damna illata, vel excessus notabiles, degradatur, in Capitulo tamen generali respondere tenebitur Protoarchimandrita.

Questo ultimo punto è stato longamente contrastato pretendendo la Provincia di Polonia, et alcuni di Lituania, che sia loro lecita l'appellazione al Metropolitanò, ma doppo molto dibattere Monsignor Delegato ha ottenuto, che fosse steso ne termini espressi, quali non denotano alcuna giurisdizione, imperochè anche ad un estraneo può esser (f. 32) lecito di avvisare un Generale di astenersi di aggravare qualche suo suddito, perchè altrimenti ne renderebbe conto al Capitolo Generale. E qui merita Monsignor Lascaris molta lode, per aver superato questo punto, e Monsignor Metropolitanò ancora per aver ceduto a quanto è stato stabilito nel Nesso, fatto nel 1686 colla Provincia di Lituania, in cui espressamente nell'articolo 3º si dá alli Monaci libera l'appellazione al Metropolitanò.

E ciò è quanto appartiene all'esame in specie di ciascheduno de riferiti punti nel Nesso; resta ora a considerarsi, se si debba escludere il suddetto Nesso, o pure approvare, et in qual maniera. Monsignor Lascaris, che (f. 32v) si è trovato presente a tutti gl'atti del Capitolo, e che non ha avuto difficoltà di sottoscriverli, si esprime in tali termini: « il negare assolutamente l'approvazione del Nesso, stante la condizione apposta dalla Provincia di Polonia di non voler prima riconoscere, et obbedire il neoeletto Generale, di quello sia preliminarmente approvato tutto lo stabi-

lito nel Capitolo, sembra pericoloso, e si potrebbe incorrere molti inconvenienti, e tra gl'altri quello, che non volessero onninamente mai riconoscerlo, ne sostenere l'unione intrapresa ». Perciò egli considerando, che fuori del punto, che riguarda l'esenzione delli Abbati, la quale può sembrare pregiudicievole alla disciplina monastica et alla prerogativa (f. 33) del Generale, il rimanente del Nesso è favorevole alla Religione, stimarebbe, che si potesse approvare, perchè, se poi la S. Sede desiderasse, calmati che sieno gl'animi, di abolire il detto Nesso, ne potrà ritrovare in appresso una favorevole occasione, quando vacherà la Metropolia, e sarà proposto un nuovo Metropolita, a cui si potranno differire le Bolle sino à tanto che non receda, e rinunci a detto Nesso, et ad ogn'altra pretensione sopra la Religione Basiliana.

Del medesimo sentimento è anche il P. Cesareo, Procuratore Generale,¹⁰⁶ il quale insinua, che si potrebbe approvare il Nesso non in specie, ma in genere, con la seguente (f. 33v) formola: « *apprebatum nexus quoad omnia, et in omnibus, quae non repugnant Constitutionibus Apostolicis, et praesertim novissimis decretis, sub die prima Maii 1742* ».

Quanto à me, crederei per una parte, che non si levasse nell'approvazione del Capitolo il Nesso, per non incorrere nel pericolo pur troppo preveduto da Monsignor Lascaris, di perdere il frutto acquistato nell'unione di tanti Monasteri in una Congregazione, insinuata più volte dalla Santa Sede, et ottenutasi ultimamente mediante l'opera, e zelo del vivente Metropolitano, come lo attesta il Signor Cardinale Paulucci, (f. 34) il quale nella sua lettera scritta alla Propaganda, parlando del Metropolitano, così si esprime: « E debbo à gloria del suddetto Prelato attestare all'EE. VV., che tale fu lo studio, e la diligenza con cui si applicò egli à conseguire un sì santo, e necessario fine, che persuaso, non esservi altro modo, che il divisatogli, di erigere in Congregazione li riferiti Monasteri, avanti la mia partenza da Varsavia potetti assicurarmi, che aveva regolate le cose in forma, onde ritrarne quel profitto, che mi accenano (f. 34v) l'EE. VV. ».

Tanto più, perchè come ho accennato nel punto primo, la Santa Sede non ha mai escluso, e riprovato il Nesso fatto nel 1686 tra il Metropolitano, e la Provincia di Lituania, quantunque in esso vi siano stabilite più cose pregiudiziali alla Religione, e che autorizzano la giurisdizione del Metropolitano, non solo sopra gl'Abbati, ma anche sopra il Protoarchimandrita, e Monaci Basiliiani. Il che certamente non si può dire del Nesso, del quale si tratta, mentre in questo il Metropolitano si spoglia della giurisdizione, che per lo passato ha (f. 35) esercitato sopra i Monaci Basiliiani, e si ritiene un'autorità di sola apparenza, non già di sostanza.

Dall'altra parte neanche stimarei, che si dovesse approvare specialmente il Nesso acciò resti la Santa Sede nella piena libertà di abolirlo totalmente, ogni volta lo giudicherà espediente.

Il mio sentimento pertanto sarebbe, che senza descendere all'approvazione del Nesso, anzi senza neppure nominarlo, si approvasse in genere il Capitolo tenuto in Dubno, con quelle riserve, moderazioni, e dichiarazioni, che si son fatte, e che occorreranno farsi nell'esame delle risoluzioni, e (f. 35v) Costituzioni. Con tale approvazione del Capitolo in genere, il Metropolitano con li Vescovi, e Monaci suoi aderenti, non avrebbero occasione di dolersi, poichè contenendosi il Nesso nelli Atti della Sessione XI, potrebbero supporre, che sia stato approvato virtualmente nell'ap-

¹⁰⁶ Caesar Stebnovskyj, Procurator in Urbe (1740-1744), dein Archiepiscopus Smolensensis (1756-1762).

provazione del Capitolo Generale, riportata dalla Santità Vostra, e riguardo alla Santa Sede sempre si potrà dire, che non abbia tal Nesso specificatamente approvato.

RISTRETTO DELLE RISOLUZIONI (f. 36).

Nelle Risoluzioni, contenute nella Sessione 11 del Capitolo, si devono considerare li quattro Punti, che sono stati rimessi alla Suprema Decisione della S. Sede, e sono li seguenti.

1. Qual Titolo, e nuncupazione debba darsi alla nuova Congregazione, composta delle due Provincie di Lituania, e Russia, o sia Polonia.

2. Sè à questa seconda debbano aggiudicarsi li dieci Monasteri, che esistono dentro i suoi limiti, e confini, e che sinora sono stati posseduti dalla Provincia di Lituania.

(f. 36v) 3. Se l'Ospizio di Roma debba esser commune ad ambe le Provincie, e sotto quali condizioni, come parimente se debbano tra le medesime dividersi in egual porzione gl'Alunnati, che dalla Congregazione degli Uniti si godono nè Collegii Pontifici.

4. Sè gl'Abbatì possino esser eletti in Protoarchimandriti, o sian Generali dell'Ordine.

Rispetto al primo punto nel primo Capo delle suddette Risoluzioni si sono espressi nella seguente forma: « Titulus, seu nomenclatura novae futurae Congregationis remittitur pro decisione ad S. Sedem Apostolicam, hac praevia supplicatione eidem pro parte Provinciae Lituaniae is conservetur titulus SS.mae Trinitatis Unitorum, pro (f. 37) parte Provinciae Polonae titulus Providentiae Divinae. Nihilominus quum videbitur S. Sedi Apostolicae hunc vel illum titulum dictae Congregationi Unitorum assignare, utraque Provincia spondet acceptare; supplicant autem, ut antiqui tituli Provinciarum Lituanae, et Polonae penes se, nempe SS.mae Trinitatis, et Protectionis B. Virginis Mariae, quibus gaudent, benigne conserventur, et manuteneantur ».

Sopra di ciò è da osservarsi, che il nome SS.mae Trinitatis fu alla Congregazione de Monaci Basiliani Ruteni imposto dal suo Istitutore Velamino, il quale lo desunse dal Monastero della SS.ma Trinità di Vilna, in cui gettò i primi fondamenti non solo alla suddetta Congregazione, ma anche (f. 37v) all'Unione de Ruteni colla S. Chiesa Romana, e sotto questo nome è sempre stata riconosciuta dalla S. Sede la medesima Congregazione, e particolarmente nei decreti del primo Maggio 1742, nel primo de quali espressamente si dichiarò: « Ex Monasteriis utriusque partis constituatur unica tantum Congregatio sub eodem titulo Congregationis SS.mae Trinitatis Unitorum », e Monsignor Lascaris nelle sue riflessioni si esprime, che per l'onore del riferito decreto pare che questo punto debba decidersi in favore del detto titolo della SS. ma Trinità degli Uniti.

(f. 38) All'opposto, per parte della Provincia di Polonia si domanda, che si assegni à tutto il Corpo, che costituisca la Congregazione Generale de Monaci Basiliani Ruteni, qualche titolo distinto, cioè Divinae Providentiae, oppure S. Basilii Magni Ruthenorum, o vero Congregationis Generalis Ruthenorum Provinciarum Lituaniae, et Poloniae, o altro simile, che più piaccia alla S. V., preservando alla Provincia di Lituania quello della SS.ma Trinità, et alla Provincia di Polonia quello della Protezione della B. V. Maria.

Fondano questa loro domanda nel sentimento del Capitolo Generale espresso nella riferita Sessione XI, e nella natura dell'unione, e rispettiva (f. 38v) erezione della loro Provincia, imperciocchè la S. V. non incorporò la Provincia di Polonia, e li suoi Monasteri alla Provincia, e Congregazione di Lituania per via di unione

accessoria, e subiettiva, talmente che, tolte di mezzo tutte le prerogative, ragioni, e titolo della Congregazione di Polonia l'abbia trasfusa in quella di Lituania, ma più tosto unì, aggregò, e ridusse in una sola Congregazione da governarsi da un sol Capo, o Protoarchimandrita l'una, e l'altra Provincia, e li Monasteri dell'una, e l'altra scambievolmente, come si dimostra dalle parole del Decreto, ivi: « Ex Monasteriis utriusque Partis constituetur unica tantum (f. 39) Congregatio », e maggiormente si comprova dall'alternativa stabilita tra le dette Provincie per l'elezione del Protoarchimandrita, accettata di comun consenso da tutto il Capitolo di Dubno, et approvata dal Delegato Apostolico, come ancora dalla prefissione de limiti di ciascheduna Provincia e dal doversi ognuna reggere, e governare dal proprio Provinciale, qual cose indicano, che l'unione di dette Provincie fu equa principale, et eguale in tutto, eccettuato il dover esser soggetta ad un sol Capo, e non altrimenti accessoria, e subiettiva, e perciò sembra giusto, e convenevole, secondo ogni ragione legale, che li antichi titoli restino (f. 39v) illesi, et intatti presso ciascheduna di loro, e che quest'unico Corpo, e Congregazione generale, che fu costituita dall'una e l'altra Provincia abbia un terzo, e distinto nome, ò titolo, sotto di cui si denomini, come fece Alessandro VII, quale unì due Congregazioni di Valle Ombrosa, e de Silvestrini, dando loro il terzo, e commune nome Vallis Umbrosae, et Silvestrinae.

Nè osta l'antiquiorità della Congregazione di Lituania, perchè questa più farà, che quando si tratti di precedenza, debba prevalere l'antiquiore, come è stato già praticato nell'elezione del Protoarchimandrita, essendosi per primo eletto un Monaco della Provincia di Lituania, e farà ancora, che abbia la precedenza (f. 40) in questo nuovo titolo da darseli, chiamandola V. S. Congregatio Generalis S. Basilii Ruthenorum Lituaniae, et Poloniae.

In questo stato riflettendo, che per parte della Provincia di Lituania non si fa alcun ostacolo, purchè li si conservi il titolo della SS. ma Trinità, così crederei, che alla nuova Provincia di Polonia si potesse dalla S. V. benignamente concedere di ritenere il titolo della Protezione della Beatissima Vergine, sotto il quale si sono uniti in Congregazione, in vigore del Sinodo di Zamoscia, approvato dalla S. Sede, dandosi poi a tutto il Corpo della Congregazione, che compongono queste due Provincie, qualche altro distinto titolo.

(f. 40v) Nè credo possa ostare la denominazione fatta nel Decreto del 1742, in cui si disse che tutti li Monasteri si dovessero ridurre in una Congregazione sotto il medesimo titolo della SS. ma Trinità, perchè non trattavasi allora del titolo da darsi alla Congregazione, ma unicamente se la Congregazione de Polonia, eretta in sequela del Sinodo di Zamoscia, dovea stare da se sotto il suo proprio Protoarchimandrita, o più tosto dovesse unirsi alla Congregazione di Lituania, che è quello, che fu definito, decretandosi, che dalli Monasteri dell'una, e l'altra parte si costituisca una sola Congregazione generale, onde quella denominazione fu più tosto enunciativa, che definitiva, (f. 41) e non puole essere d'impedimento, che oggi di nuovo si esamini quest'altra questione sopra il nome, e titolo da assegnarsi alla Congregazione eretta.

Considero poi inoltre, che in tanto si disse: « ex Monasteriis utriusque partis constituatur unica tantum Congregatio sub eodem titulo SS. mae Trinitatis Unitorum », in quanto, che si procedette con il supposto, che non si dovessero formare due Provincie, essendosi poi nell'istruzione a parte, data da Monsignor Nunzio, acconcesso alla distinzione delle due Provincie, che doveano formare tutto il Corpo della Congregazione, et alternativa da osservarsi tra esse nell'elezione del Generale, sembra, che à ciascheduna di esse si possino permettere li antichi titoli, dando un (f. 41v) terzo a tutto il Corpo della Congregazione, che potrebbe essere quello di « Ordo,

seu Congregatio S. Basilii Ruthenorum, aut Congregatio SS.mae Trinitatis, et Protectionis B.mae Virginis Unitorum ». E quest'ultima nuncupazione potrebbe forse sembrare la più opportuna, mentre con essa non si recederebbe dal decreto del 1742, aggiungendosi solamente al titolo della SS.ma Trinità, quello della Protezione della B.ma Vergine, e potrebbe credersi, che fosse per essere di comune soddisfazione d'ambi le parti, le quali supplicano per la ritenzione dell'antichi titoli.

Il secondo punto, rimesso parimente alla decisione (f. 42) della S. Sede, e riportato nelle risoluzioni al numero 3^o, riguarda la restituzione di dodici Monasteri che si domandano dalla Provincia di Polonia.

Le ragioni, che portano per ottenere la restituzione di detti Monasteri sono: primo, per essere questi situati dentro i limiti della Provincia di Polonia, stabiliti in quest'ultimo Capitolo di Dubno, con l'espressa proibizione, che un Monaco d'una Provincia non passi all'altra, ne pure in caso di necessità.

In 2^o luogo allegano a suo favore il Sinodo di Zamoscia, il quale ordinò, che li Monasteri delle Diocesi Vladimiriense, Luceoriense, Chelmense, Leopoliense, e Primisliense si riducessero in una Congregazione, il che non poteva eseguirsi, (f. 42v) se prima non erano restituiti detti Monasteri dalla Provincia di Lituania, che li occupava.

Nè credono, che possano ostare le parole antecedenti del riferito Sinodo, ivi: « cum experientia compertum sit, nullum esse ad instaurandam, et conservandam regularem observantiam, et disciplinam remedium efficacius, quam omnia Monasteria, quae generalibus Capitibus non subsunt, nec suos habent ordinarios Visitatores, in unum Corpus, seu Congregationem redigere », quasi che da queste parole si debba inferire, che il Sinodo nella parte susseguente dispositiva abbia inteso solamente di quei Monasteri, che non erano soggetti à Capitoli Generali, e che non erano uniti (f. 43) in Congregazione, e che in conseguenza eccettuasse li controversi Monasteri, che erano già precedentemente soggetti alla Congregazione generale Lituana. Mentre in fatto pretendono dimostrare non esser vero, che i prefati Monasteri, occupati dalla Provincia Lituana, fossero soggetti al loro Capo, et ai loro ordinarii Visitatori, poichè erano stati sempre soggetti alla giurisdizione, e visita de Vescovi, i quali con loro zelo, e fatiche gli avevano fatti ritornare all'Unione della S. R. Chiesa, nè mai in tanto spazio di tempo erano stati visitati dal Protoarchimandrita, o Visitatori generali; soggiungendosi inoltre, che in tanto li PP. di Lituania occupano i Monasteri (f. 43v) nella Provincia di Polonia, in quanto che in principio della loro conversione furono chiamati da Vescovi per istruire li PP. Ruteni.

Il terzo, dalla grandissima difficoltà, e morale impossibilità d'essere detti Monasteri visitati da Visitatori Lituani desumono un'altro fondamento, per conseguire la restituzione de suddetti Monasteri, dicendo che resterebbero senza Visitatori, mentre non potrebbero visitarsi nè da Poloni, perchè formalmente si figurerebbero come fuori di Provincia, nè dai Lituani per la difficoltà, et impossibilità, che hanno di portarsi annualmente a visitare li suddetti Monasteri, distanti in circa cinquecento miglia Italiani.

(f. 44) In quarto dicono, che non suffraghi ai Lituani il diritto, che pretendono avere sopra detti Monasteri *iure apostolatus*, cioè per averli convertiti alla fede, perchè tal conversione fu fatta dall'industria, e zelo de Vescovi, che poi chiamarono i Lituani per istruirli, e conoscendo questa verità i Lituani non allegarono nel primo Capitolo di Dubno, celebrato l'anno 1727, il *ius apostolatus* in faccia de Vescov che insistevano per la restituzione de medesimi Monasteri.

In quinto pretendono che neppure giovi à Lituani il possesso, e prescrizione

sopra detti Monasteri, perchè durante lo scisma la Provincia di Polonia non era in istato di poter ripetere li suoi Monasteri, e subito, che fu sciolta dallo Scisma (f. 44v), procurò la restituzione non solo nell'anno 1739, quando nel Capitolo di Leopoli si ridusse in Congregazione, ma ¹⁰⁷ sin nell'anno 1727, in cui si radunò la prima volta il Capitolo in Dubno ad effetto di eriggersi in Congregazione, ¹⁰⁸ e di ottenere la restituzione de medesimi Monasteri, domandata anche da tutti i Vescovi, e Archimandriti, cioè l'Abbatì, dal che ne deducono, che sin da quel tempo i Lituani sono costituiti in mala fede, e resta interrotta qualonque ideata prescrizione, anzi di più; perchè i Lituani sono stati in possesso de suddetti Monasteri precario nomine de Vescovi, da quali furono chiamati per causa d'istruire li Convertiti alla fede, che è causa temporale, e non perpetua, non possono allegare (f. 45) la prescrizione per qualonque lasso di tempo li avessero posseduti.

In 6° luogo, credo che faccia anche forza alla loro petizione la circostanza, che questi tutti i Monasteri della loro Provincia sono così desolati, e miserabili, che possono chiamarsi più tosto Romitorii, che Monasteri, pretendovi solamente in figura di Paroco, e di Custode della Chiesa, dal che ne nasce, che non se ne trova alcuno atto a promuovere li studii, e a somministrare al Provinciale, e agli altri Ministri della sua Curia decorosa abitazione, e manca il modo di gratificare come conviene le persone, e soggetti benemeriti, che sono pur circostanze delle quali (f. 45v) si dovevano i Vescovi e li PP. Poloni nel primo Capitolo di Dubno, e che persuadono la restituzione de detti Monasteri, provisti di rendite notabili.

In 7° luogo mettono in considerazione, che quantonque i loro Monasteri sieno maggiori in numero di quelli della Provincia di Lituania, nulla di meno, attesa la loro povertà, col tempo saranno necessitati per conservare il decoro, ed onestà monastica di unire due, o tre Monasteri, e colle rendite di essi formarne uno, deputando nelle Chiese subiective un Sacerdote secolare, e così i Monasteri di Polonia si ridurranno in minor numero di quelli della Provincia di Lituania, massimamente riflettendo, che nella Provincia di Polonia non vi è alcun (f. 46) altro Monastero scismatico, là dove nella Provincia di Lituania se n'è contano 52, e sono ricchissimi, e prossimi a convertirsi, onde se questi colla grazia del Signore si convertiranno, come si spera, la Provincia di Lituania averà di gran lunga un numero maggiore di Monasteri ricchi di quello abbia la Provincia di Polonia di Monasteri poveri.

Finalmente dicono, che avendo già la Provincia di Lituania restituito volontieri il Monastero Lublinese, cognoscendo che indebitamente lo riteneva non si sà vedere, perchè non debba per egual ragione restituire li altri.

All'opposto di queste ragioni si dice, in primo, per parte (f. 46v) della Provincia di Lituania, essere la mente del Sinodo di Zamoscia stata, che si erigessero in Provincia distinta que soli Monasteri i quali non erano soggetti alli loro Superiori Generali, ne avevano i suoi ordinari Visitatori, di qual natura non erano i controversi Monasteri, mentre che erano già uniti alla Congregazione della SS.ma Trinità, e come si pretende, erano anche, secondo le occorrenze, visitati dal detto Protoarchimandrita.

2. Alcuni de suddetti Monasteri, quali sono quelli di Verchovia, di Vladimiria, e di Buczaz, sono stati fondati precisamente per i Lituani, li altri si sono da questi acquistati per viam apostolatus, e mantenuti per più da un secolo.

¹⁰⁷ Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 23.

¹⁰⁸ Capitulum Dubnense, celebratum diebus 27.V. - 12.VI. 1743.

(f. 47) 3. Che questa prescrizione non si può negare dalla parte diversa, quale non può dire d'averli mai posseduti, prima che i Lituani li acquistassero, tanto più che avanti l'erezione della nuova Provincia di Polonia, ognuno de' Monasteri, che ora la compongono, viveva da se solo.

4. Che in questa nuova Provincia si contano più 150 Monasteri, quando quella di Lituania non ne ha se non che 70 incirca, come apparisce dal numero de' Vocali dell'ultimo recente Capitolo di Dubno.

5. Che non suffraghi l'assertiva della povertà de' Monasteri della nuova Provincia, mentre tra quelli dell'antica se ne contano ancora (f. 47v) in gran numero di tali, che non possono mantenere più di tre o 4 Religiosi.

6. Che non estimo i limiti stabiliti nel Capitolo per le rispettive Provincie, mentre che non è cosa insolita, che dentro i limiti d'una Provincia si trovino Monasteri appartenenti all'altra Provincia del medesimo Istituto, come si vede nella Polonia medesima riguardo ad altri Ordini.

In prospetto delle riferite ragioni allegate per una parte, e l'altra è di avvertirsi, che dalle memorie dell'Archivio si rileva, che doppo terminato il Sinodo di Zamoscia, del Metropolitan Leone Kiska furono mandati alla Congregazione di Propaganda alcuni fogli col titolo di « Desideria Ecclesiae Roxolanae » et in questi (f. 48) si domandava la restituzione de' Monasteri esistenti nel Regno di Polonia, e soggetti al Protoarchimandrita Lituano, e ciò à motivo, che altrimenti la nuova Congregazione, che in vigore del suddetto Sinodo si meditava di erigere, non avrebbe avuta la sussistenza ne per il luogo conveniente per la residenza de' Superiori Generali, nè per li studii, e Noviziato, et essendosi ciò con li altri Punti de' desiderii riferito nella Congregazione 15 Maggio 1722, questa determinò di rimetterli à Monsignor Nunzio in Polonia, acciò col sentire le suddetti ponti se ne informasse, nè in seguito se ne vide alcuna procedura.

(f. 48v) Successivamente nel 1727, essendosi dal passato Metropolitan convocato Capitolo in Dubno, ¹⁰⁹ per tentare nuovamente l'erezione della Congregazione di Polonia, perchè i Monaci di Polonia insistettero per la medesima cessione, et il Protoarchimandrita della Congregazione Lituana negò di farla, si ruppe infruttuosamente il Capitolo.

Dalli Registri parimente dell'Archivio apparisce, che l'antica Provincia di Lituania si è servita de' controversi Monasteri per sostenere l'Unione contro i tentativi de' Scismatici, e che in una relazione di tutti i Vescovi Ruteni, ove si numerano i Monasteri, che nel 1635 erano restati alli Uniti (f. 49), doppo la perdita di tre Vescovati ritornati allo Scisma, ¹¹⁰ si numerano sei di quelli, che dalla Provincia di Polonia si domandano, posti nel distretto di Volinia.

Presentemente poi dal Vescovo di Chelma, ¹¹¹ con sua lettera alla Propaganda delli 20 Luglio 1743, si fa istanza, che i medesimi Monasteri non siano tolti alla Provincia di Lituania, e la medesima Supplica ha avanzato alla S.V. con sua lettera in data del suddetto giorno, mese, et anno, in cui adduce anche i motivi, per i quali crede non debba farsi la dismembrazione de' suddetti Monasteri, perchè alcuni de' medesimi sono stati eretti per li Lituani, e tra questi impone (f. 49v) il Chelmense, sito nella sua Diocesi, altri spontaneamente si sono uniti da cento, e più anni alla loro Con-

¹⁰⁹ Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 23.

¹¹⁰ Eparchia Luceoriensis, Leopoliensis et Peremyliensis.

¹¹¹ Philippus Volodkovyč (1731-1758), dein Volodimiriensis (1758-1778), et Metropolita Kioviensis (1762-1778).

gregazione, et altri acquistati iure apostolatus, e dice in oltre, che i Littuani hanno tutto il merito d'essere mantenuti in possesso de controversi Monasteri, non solo per avere propagata per mezzo de suoi Monaci l'Unione nella Polonia, ma anche per aver sofferto per la religione molte persecuzioni in tempo dello Scisma.

Del medesimo sentimento è anche Monsignor Lascaris, il quale nelle sue riflessioni così si esprime: « Sembra opportuno di lasciare le Provincie in possessione de Monasteri, *prout actu possident, donec ab utraque Parte afferantur* (f. 50) *Iura possessionis, et praetensionis suae*, et in tanto si può confermare la cessione del Monastero di Lublino; nel resto sembra del tutto insussistente la pretenzione della Provincia di Polonia, di aver i dodici Monasteri, specificati nel numero 3^o dei Punti da loro esposti nella Sessione 5^a, imperocchè la Provincia di Lituania li possedeva senza questione avanti il Sinodo di Zamoscia, il quale ordina solo, che si uniscino in una Congregazione què Monasteri, che non sono ancora uniti, onde siccome i detti dodici Monasteri erano uniti in quel tempo alla Provincia di Lituania, così non ponno cadere nel numero di quelli che non erano ancora uniti.

In tali termini, quantunque (f. 50v) in linea di ragione legale non sembrerebbe di doversi deferire alla domanda della Provincia di Polonia, nulla di meno le circostanze della longa distanza tra le due Provincie, e povertà de Monasteri della Provincia di Polonia, et attesa ancora la sommissione, con cui i Polacchi hanno accettato i Decreti della Santità Vostra, recedendo dallo stabilimento in loro favore nel Sinodo di Zamoscia, in cui espressamente li si dava la facoltà di poter eleggersi un Protoarchimandrita separato, come pure costando, che fin dall'anno 1727 sarebbe seguita l'unione de Monasteri di Polonia nel Capitolo, à questo preciso fine congregato in Dubno, (f. 51) sè li PP. di Lituania non si fossero opposti alla dimissione de Monasteri, di cui si tratta, domandata da tutti i Vescovi, e trà questi dal Vescovo di Chelma, Antecessore immediato del moderno, come costa dal documento segnato *Lett. A.*

Tutti questi motivi potrebbero indurre l'animo della S. V., di ordinare la cessione di due o tre Monasteri de più lontani colle medesime riserve colle quali fu ceduto il Monastero Lublinense, cioè, che portandosi in què luoghi qualche Monaco di Lituania per affari della sua Provincia, possa avere nè Monasteri dimessi la sua residenza, et eccettuando quei Monasteri, che in fondazione sono stati eretti per i Littuani, della natura (f. 51v) de quali tre si suppongono essere senza controversie, cioè il Verchoviense, il Buczaczoviense et Vladimiriense. Con tale cessione si provvederebbe al bisogno preciso della Provincia di Polonia, cui altrimenti mancherebbero Monasteri capaci da mantenere noviziato, professorio, studio, e Curia Provinciale.

Onde, se paresse alla S. V., si potrebbe rescrivere: « *praevia approbatione cessionis Monasterii Lublinen., attentis circumstantiis, et ad prospiciendum necessitati Provinciae Poloniae, ex Monasteriis sitis intra limites praefatae Provinciae hactenus possessis a Provincia Lituaniae duo, vel tria alia incorporentur Provinciae Poloniae cum eisdem reservationibus, quibus dimissum fuit Monasterium* (f. 52) *Lublinen., arbitrio, et prudentia Episcopi Zenopolitani delegati a Sede Apostolica designanda, auditis tamen Protoarchimandrita et Consultoribus Generalibus, nec non Episcopis, intra quorum Dioecesim Monasteria taliter incorporanda sita sunt, et exceptis illis Monasteriis, quorum foundationem constiterit factam fuisse pro Littuanis* ».

Il terzo punto, su cui anche si attende della S. V. la decisione, e riportato nelle risoluzioni al numero 6, cò seguenti termini: « *Negotium de residentia Procuratoris Provinciae Poloniae in Urbe remittitur ad decidendum S. Sedi Apostolicae et negotium persolvendorum debitorum, de Alumnis vero aut supplicare Sanctae Sedi Apo-*

stolicae pro augmento personarum in Alumnatibus, aut ad aequalitatem (f. 52v) admittantur Patres Provinciae Polonae, praeviis recommendationibus a Venerabili Consulturno utriusque pro suis Provinciae ».

Contenendo questo punto tre parti, cioè, sè il Procuratore Generale, quando sarà della Provincia di Polonia, debba avere la residenza nell'Ospizio de SS. Sergio, e Bacco di Roma; se debba la Provincia di Polonia soggiacere al pagamento de debiti contratti per detto Ospizio; e, finalmente, se tra le medesime Province debbano dividersi gl'Alunnati, che dalla Congregazione degl'Uniti si godono nè Collegi Pontificii, riguardo alla prima parte è da osservarsi, che ad istanza della Congregazione di Propaganda, fu dalla S. M. (f. 53) di Urbano VIII concesso nel 1641 alli Monaci Ruteni la Chieaa de SS. Sergio, e Bacco, e nel Breve non si legge distinzione alcuna,¹¹² che riguardi più l'una, che l'altra Provincia, mentre che di quel tempo per Monaci Basiliani Ruteni non si riconoscevano se non i Cattolici incorporati nella Congregazione della SS.ma Trinità e successivamente il Cardinal S. Onofrio di fel. mem.¹¹³ comprò il sito dell'Ospizio, e fece fabbricare le camere per comodo del Procuratore Generale, per il di cui mantenimento anche lasciò un legato di cento scudi.

Quanto alli debiti, la Provincia antica di Lituania, tanto per ingrandire l'Ospizio, quanto per risarcire la chiesa, vi ha spesa sopra tre mila scudi, e di (f. 53v) questi resta tuttavia il debito di 800 scudi.

Rispetto poi alli Alunnati, li Monaci Ruteni hanno sinora goduto un luogo nel Collegio Urbano, due ne concedette loro nel Collegio Greco la S. M. di Urbano VIII, e dalli ultimi stati de due Collegii di Vilna, e di Brunsterga apparisse, che in ambedue godono quattro alunnati, due per lo più in quello di Olmiz, et altri due qualche volta, se bene ne tempi più remoti, in quello di S. Bartolomeo di Praga, quantunque non siano tra le Nazioni chiamate nella Bolla di restaurazione di questo Collegio.

(f. 54) In tale stato, considerando che le due Province formano una sola, e medesima Congregazione de Monaci Basiliani Ruteni, crederci, che del vantaggio de suddetti Alunnati dovesse partecipare egualmente e l'una e l'altra Provincia, e che la residenza del Procuratore Generale, siasi egli o della Provincia di Lituania, o di Polonia debba essere Ospizio de SS.ti Sergio, e Bacco di questa Città di Roma, si perche ciò non ripugna alla fondazione di detto Ospizio, e Legato lasciato dal Cardinal S. Onofrio, si anche perchè è molto convenevole, che un soggetto impiegato nelli affari dell'una, e dell'altra Provincia stia in detto Ospizio.

Perchè però il detto Ospizio si trova per causa della restaurazione (f. 54v) della Chiesa sotto il debito di scudi 800, così crederci, che la Provincia di Polonia ammettendosi alla comunione, e comodo di dett'Ospizio, si debba obligare a soffrire l'incomodo di soggiacere al peso di pagare la metà di detto debito, onde re-scriverei:

Hospitium SS. Sergii, et Bacchi, eiusque administrationem pertinere debere ad utramque Provinciam pro residentia Procuratoris Generalis pro tempore necnon debita residualia contracta pro dicti hospitii, et ecclesiae ristauratione ab utraque Provincia pro medietate esse persolvenda, praevia eorundem liquidazione; (f. 55) Alumnatos vero hactenus concessos pariformiter pertinere ad utramque Provinciam, servata inter utramque aequalitate »

Intorno questo punto però propone il P. Procuratore Generale di Lituania, che

¹¹² Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. I, pag. 517, nr. 457, sub dat. 8.II.1641.

¹¹³ Antonius Barberini, senior, frater Urbani PP. VIII, qui an. 1632-1646 Praefactus erat etiam S. C. de Prop. Fide. Obiit an. 1646.

potrebbe decidersi nella sequente conformità, cioè, che il Procuratore Generale, di qualunque Provincia egli sarà, pro tempore goda la residenza, et il Legato di cento scudi annui del Cardinal S. Onofrio; per governo poi della Chiesa, e Casa sia sempre Rettore un Monaco dell'antica Provincia di Lituania, come quella, che sola ha sofferto l'incommodo delle spese nella ristaurazione della Casa, e Chiesa.

Ma su tal proposizione è dà (f. 55v) riflettersi, che l'Ospizio verrebbe ad essere gravato d'un soggetto di più; il Rettore disporrebbe indipendentemente dell'affitto che si ritrae dalle camere, che si piglionano dell'Ospizio, il Procuratore Generale non avrebbe il sufficiente mantenimento per se, e suo Compagno col detto solo Legato, e potrebbero temersi continue dissenzioni fra l'uno, e l'altro, mentre il Procuratore Generale Polacco riguarderebbe il Rettore come un Ispettore delle sue azioni e nascerebbero delle competenze fra di loro riguardo alla superiorità sopra li altri Monaci e regolamento domestico, qual prerogativa sempre è stata per il passato appresso (f. 56) del Procuratore Generale, stante che il Procuratore Generale pro tempore è anche Rettore, e Superiore della Chiesa, et Ospizio; per i quali riflessi crederei, che non si dovesse attendere la riferita proposizione, e per li medesimi motivi ho aggiunto nel mio di sopra espresso sentimento la particola « eiusque administrationem ».

Il 4º punto è, sè li Abbati possino essere eletti Protoarchimandriti, e su questo al numero 7º delle risoluzioni si sono espressi nel seguente tenore: « Cum perillustres Abbates recedent a promotione in Protoarchimandritam sponte, idcirco eligendus est simplex Monachus professus, nullum canonicum habens impedimentum (f. 56v) salva decisione Sanctae Sedis Apostolicae, utrum sint eligendi imposterum vel non in Generales ».

Sopra di ciò è da osservarsi, che dalli Decreti della Propaganda non si è giamai vietato, che gli Abbati possino essere eletti Protoarchimandriti, ritrovandosi tal proibizione solamente rispetto ai Vescovi et al Metropolitanano; si rifletta però da Monsignor Lascaris nei seguenti termini: « I PP. di Lituania, sebbene non abbino esempio alcuno, che sia stato eletto in Protoarchimandrita un Abbate, con tutto ciò non averanno difficoltà di ammetterli alla capacità di essere eletti in futuro, purchè siano soggetti alla giurisdizione del Protoarchimandrita, (f. 57) sembrando inconveniente, che possino essere Superiori primarii quelli, che pretendono di non essere soggetti alla censura ne dalli stessi Superiori primarii, ne dal Capitolo generale, in modo che, se esorbitasse un Abbate che fosse Generale, non potrebbe essere castigato dal Capitolo Generale ma dovrebbe il Capitolo domandare giustizia al Metropolitanano, che però se mai fossero dichiarati assenti, non solo sembra loro, che debbano essere inabili ad essere eletti Generali, ma anche ad aver voce attiva, e passiva nei Capitoli.

Dependendo questo punto dalla decisione dell'articolo 7º del Nesso, sembra che si (f. 57v) debba diferire la risoluzione, et intanto si potrebbe rescrivere: « Quoad electionem Abbatum in Generales, seu Protoarchimandritas dilata, et habebitur ratio in decisione super articulo praetensae eorumdem exemptionis a iurisdictione Protoarchimandritae, et immediata subiectione erga Metropolitanum ».

Quando però si decretasse dalla S. Vostra, che li Abbati siano esenti dalla giurisdizione del Protoarchimandrita, allora rescriverei: « Quoad electionem Abbatum in Protoarchimandritam - negative ». Anzi, in questo caso crederei, che non costituendo gl'Abbati cò gl'altri Monaci, fosse ragionevole il sentimento (f. 58) de PP. Lituani, di escluderli non solo della voce passiva, ma anche dell'attiva nè Capitoli generali.

Considero in oltre, che nel Cap. 10 delle risoluzioni si prescrive l'osservanza delle consuetudini, riti, e digiuni della Chiesa orientale, ma senza pena alcuna da

incorrersi dai trasgressori; pertanto crederei, che si dovesse dalla S. V. inibire à Superiori sotto pena della privazione della voce attiva, e passiva di dispensare in questa parte senza necessità e causa legittima; delche anche il Metropolitanò ne ha scritto premurosamente al P. Atanasio,¹¹⁴ incaricandoli a rappresentare alla S. V. non esservi mezzo più (f. 58v) efficace per convertire li Scismatici, che l'osservanza de suddetti riti, e che l'ommissione, e variazione de medesimi riuscirebbe di scandalo, e di pregiudizio alla religione. Perciò rescriverei:

« Ritus, Jeiunia, Ceremoniae, et reliquae laudabiles consuetudines Orientalis Ecclesiae exacte observentur, iuxta novissima decreta edita in causa Melchitarum, etiam sub paena privationis vocis activae, et passivae ipso facto incurrendae tam ab ipsis transgressoribus, quam a Superioribus quibuscumque, qui super iisdem sine causa audeant dispensare ».

Ho osservato finalmente, che nel Capitolo non si è fatta l'elezione del Procuratore Generale, e solamente (f. 59) nelle risoluzioni al n° 13 si stabilisce l'alternativa per l'elezione del medesimo colla seguente forma: « Alternativa Procuratoris Ordinis in Urbe conceditur taliter, ut si videbitur Generali cum Consultoribus utriusque Provinciae, pro exigentia necessitatis poterit revocare, et instituere alium, servato ordine alternativae; tempus vero residentiae Procuratoris non praescribitur ».

Crederei pertanto, che su questa materia si dovesse determinare, che in avvenire l'elezione del Procuratore Generale deve farsi nel Capitolo generale, come si pratica nelli altri Ordini regolari, e che nell'elezione si debba osservare (f. 59v) l'alternativa, da regolarsi in maniera, che Procuratore Generale sia sempre di quella Provincia, che pro tempore non averà il Protoarchimandrita. Onde si potrebbe rescrivere:

« Procurator Generalis imposterum eligatur in Capitulo generali, et in eius electione servetur alternativa, taliter ut quoties Protoarchimandrita erit ex Provincia Lituaniae, Procurator Generalis sit Monachus Professus Provinciae Poloniae, et vicissim ».

RISTRETTO DELLE COSTITUZIONI (f. 60).

Le Costituzioni, che sono state fatte nella Sessione XIII contengono 21 articoli, due de quali, cioè il sesto, e decimonono devono seriamente considerarsi; tutto il rimanente potrebbe meritare l'approvazione della Santità Vostra, non contenendovisi altro, se non la prescrizione dei limiti delle due Provincie; l'alternativa da osservarsi tra esse nell'elezione del Protoarchimandrita; il luogo della Residenza del Generale; il tempo, e luogo per la convocazione de Capitoli Generali; le facultà de Provinciali, e Procuratori Generali; le qualità de soggetti, che dovranno promuoversi alli Officii (f. 60v) e Cariche della Religione; i titoli, che dovranno avere tanto li Monaci graduati, che semplici; i suffragii da prestarsi à defonti Monaci, tutte cose, che non ripugnano a Sac. Canonj, e che più tosto tendono al buon regolamento della Congregazione.

Quello dunque, che deve osservarsi al num. 6° delle suddette Costituzioni si è, che ivi si dice: « Soli Provinciales utriusque Provinciae visitabunt Monasteria sibi respective subiecta, non transcendentés limites in praesenti Capitulo praescriptos; Protoarchimandrita autem ipse talem visitationem non peraget, nisi in illo casu, quo aliquod Monasterium per visitationem Provincialis (f. 61) gravatum se esse exponet quinimmo tunc etiam visitationem peraget non in persona propria, sed per aliquem Consultorem, aut Secretarium suum, sive per alium Visitatorem a se delegandum;

¹¹⁴ Athanasius Czarkovskij, Procurator in Urbe (1744-1747).

ut tamen Protoarchimandrita possit esse melius informatus de iis, quae in Provincialis peraguntur, quilibet Provincialis acta visitationis suae quovis anno ad eundem Protoarchimandritam comportabit, redditurus postea rationem de visitatione sua in Capitulo generali ».

Ciò non solo è contrario à diritti, e prerogative del Generale, al quale de iure compete la facultà di visitare i Monasteri, ma anche al (f. 61v) buon regolamento della monastica disciplina, a cui sommamente conferiscono le visite de Superiori generali. Vi si aggiunge di più, che quanto in questo luogo vien ordinato, pare che ripugni e contradica a quanto è stato stabilito nel punto 7^o del Nesso, in cui espressamente si dice: « R. mus Protoarchimandrita sive per se, sive per alium omnia Monasteria visitabit ». Onde crederej, che in questa parte si dovesse dichiarare, che sia in libertà del Protoarchimandrita di fare la visita de Monasteri anche per ipsum, ogni volta lo giudicherà necessario, secondo ch'è stato stabilito nella Sessione XI (f. 62), ove si legge inserito il Nesso, e perciò si potrebbe moderare, e riformare il suddetto articolo 6^o delle Costituzioni nè seguenti termini:

« Provinciales utriusque Provinciae visitabunt Monasteria sibi respective subiecta non transcendentis limites praesenti in Capitulo praescriptos, acta vero visitationis suae quovis anno ad Protoarchimandritam transmittent, integrum tamen, et liberum sit eidem Protoarchimandritae pro tempore vel per se, vel per alium a se delegandum visitare Monasteria utriusque Provinciae, et praesertim in casu, quo aliquod Monasterium per visitationem Provincialis gravatum se esse exposuerit ».

(f. 62v) Nell'Articolo 19 delle Costituzioni si prescrive, che all'elezione del Protoarchimandrita, e rispettivi Provinciali, Consultori, e Segretarii possino nè Capitoli Generali intervenire tutti li Superiori de Monasteri, et anche rispetto à Monasteri maggiori un Legato.

Sopra di ciò riflette Monsignor Lascaris, che ogni volta si permetta questo punto delle Costituzioni, contando li Polacchi da 170 Monasteri, e li Littuani solamente 76, avrebbero li primi sempre la pluralità nè Capitoli, e sarebbero in tale stato di disporre dè Capitoli, e dell'elezione de Superiori à loro piacimento, con promuovere in (f. 63) Superiori soggetti anche non idonei, e li Littuani, i quali sono più istruiti d'osservanza, e più capaci, à causa del loro minor numero non farebbero, che la semplice figura di testimoni de Capitoli e dell'elezioni, che si fanno, come in fatti è seguito in quest'ultimo Capitolo, in cui hanno dovuto accondescendere in que soggetti, che hanno desiderato i Polacchi.

Suggerisce pertanto, che sarebbe conveniente anche per diminuire questa gran moltitudine di gente nei Capitoli, che la Sag. Congregazione determinasse un numero certo, prefisso, et eguale tanto d'una Provincia, che dell'altra per intervenire al Capitolo Generale, acciò fossero (f. 63v.) pari de voti le due Provincie. Questo numero oltre due Consultori, et un Segretario Generale di ciascheduna Provincia, un Provinciale, quattro Consultori, et un Segretario Provinciale, che fanno nove per Provincia potrebbe ridursi ad altri 30 et 40 per parte, per fare il numero di 80 o 100 Vocali in tutto. In tal modo le cose sarebbero più regolate, e prevalerebbe il buon senso, e non la moltitudine.

Per eleggere poi questi 30 o 40 Vocali propone due progetti; Il primo si è, che si potrebbe permettere quindici giorni prima del Capitolo delle Congregazioni Provinciali, ove intervenissero tutti i Vocali delle rispettive Provincie, et ivi elegessero tra (f. 64) di se li 30 o 40, che intervenire dovrebbero al Capitolo Generale, a cui direttamente s'incaminerebbero dal luogo dell'Assemblee Provinciali senza tornare ai loro Monasteri. Il secondo, che si potrebbe fissare una volta per sempre 30 o 40

Monasteri dei più principali in ciascheduna Provincia, acciò i di loro Superiori avessero de iure l'accesso al Capitolo Generale assieme con i Consultori, ma riflette, che sarebbe da temersi in questo secondo progetto, che i Provinciali, e lo stesso Generale per avere la pluralità nel Capitolo, non porrebbero per Superiori in detti Monasteri, che le loro creature, confinando (f. 64v) li altri, se ben degni, nei Monasteri, che non hanno voce.

Crede in oltre lo stesso Monsignor Lascaris, che potrebbe esser ottimo espediente per diminuire la moltitudine dei Vocali della Provincia di Polonia il dividerla in due, o più Provincie, ma poi considera, che questo temperamento per ora è impossibile di ridurlo in pratica, si perchè essi non si accomoderebbero a questa divisione, ma anche perchè non potrebbe sussistere, essendochè più di tre parti dei Monasteri di detta Provincia sono sì piccioli, e miserabili, che appena ponno mantenere (f. 65) due, o tre Religiosi compresi i Superiori, aggiungendosi di più, che pochi sono i Monaci di capacità, e di dottrina.

Quanto a me non converrei nel primo progetto di ordinare, che si premettino le Congregazioni Provinciali per determinare i soggetti, che dovranno intervenire ai Capitoli, poichè considero, che queste assemblee recherebbero delle spese notabili, e potrebbero partorire delle dissenzioni e confusioni, in caso, che non convenissero nei soggetti che devono intervenire al Capitolo generale, il che potrebbe essere o d'impedimento, o di ritardo (f. 65v) dei medesimi Capitoli generali. Perciò aderirei più tosto al secondo progetto di determinare alcuni Monasteri de più principali, i Superiori de quali avessero in perpetuo la voce attiva nei Capitoli; mentre così direttamente dai loro Monasteri si porterebbero nei tempi prescritti alli Capitoli generali, e certi, e determinati sempre sarebbero i soggetti, che devono intervenire, onde sotto la correzione della S. V. riscriverei:

« Vocem activam in Capitolo generali pro electione Protoarchimandritae, et Consultorum generalium praeter (f. 66) Provinciales, Consultores, et Secretarios tam generales, quam provinciales habeant Superiores Monasteriorum magis principalium utriusque Provinciae, qui tamen non excedant numerum 40 pro qualibet Provincia, designandi semel pro semper a Protoarchimandrita, et Consultoribus generalibus, cum intelligentia R. P. D. Lascaris, Episcopi Zenopolitani, tanquam delegati a Sede Apostolica, reservata super eiusmodi designatione approbatione Sanctae Sedis ».

E per introdurre l'osservanza, e disciplina regolare in (f. 66v) tanti Monasteri poveri, e miserabili della Provincia di Polonia, nella maggior parte de quali appena vi è la sufficienza di mantenere due, o tre Religiosi, crederei, che fosse opportuno provvedimento quello di prescrivere, che si uniscino due, o tre Monasteri, facendosene di questi uno solo, capace a sostenere un buon numero de Religiosi, e ciò potrebbesi dalla Santità Vostra dichiarare con decreto speciale, commettendone l'esecuzione al Metropolitanano, con l'intelligenza del Protoarchimandrita, e (f. 67) Consultori generali, e prescrivere nei seguenti termini:

« Metropolitanus omnem curam abhabeat cum Protoarchimandrita, et Consultoribus generalibus, necnon Provinciali, et Consultorio Provinciae Poloniae, ut Monasteria in quibus ob eorum inopiam manuteneri nequeunt nisi duo, vel tres Religiosi, ita uniantur, ut ex eorum sic unitorum redditibus in quolibet Monasterio decem, vel saltem octo Monachi valeant sustentari, tributis ad hunc effectum facultatibus necessariis, et opportunis, ac reservata Sanctae Sedis approbatione ».

(f. 206) Il seguente ristretto colle scritture originali ricuperate dal Signor Car-

dinal Carafa, che fu Ponente della Causa, furono consegnate all'Archivista nel mese d'Aprile del 1747.¹¹⁵

(f. 207) A tenore de Decreti emanati nella Congregazione Particolare, tenuta avanti la Santità Vostra, sopra le materie dè Monaci Basiliani Ruteni il giorno primo di Maggio dell'anno passato,¹¹⁶ avendo Monsignor Nunzio in Polonia spedito à quel Metropolita, alli Vescovi, ed a tutti i Monaci le Innotenziali, Scemm. n. XXXVI, per la convocazione del Capitolo Generale, prescritto nè medesimi Decreti, fu questi aperto li 26 Maggio scorso sotto la presidenza di Monsignor Metropolitanò, e coll'assistenza di Monsignor Lascaris, Teatino, Vescovo di Zenopoli, in qualità di Delegato di Monsignor Nunzio in Polonia, finalmente nel Monastero di Dubno, poco distante dalla Città di questo nome, nella di (f. 207v) cui Chiesa Parrocchiale del Rito Ruteno è convenuto tenere le sessioni intermedie, attesa l'angustia della Chiesa propria del Monastero.

Doveasi in questo dare esecuzione alli Decreti stabiliti nella suddetta Congregazione, scopo principale dè quali era quello di unire in un solo corpo, e sotto l'obbedienza di un solo Capo tutti i Monasteri dè suddetti Monaci venuti quali già da un secolo, e quali più recentemente all'unione colla Santa Romana Chiesa; mentre che costituendosi da quelli una Congregazione approvata già dalla S. M. di Urbano VIII sotto il titolo Congregationis SS.mae Trinitatis Unitorum, e regolata con diversi Decreti della Congregazione de (f. 208) Propaganda, aveano questi preteso di erigersi in una Congregazione separata; ciocchè dalla Santità Vostra fu riconosciuto non solo contrario à questi Decreti, ma potere in oltre apportare non leggieri pregiudizi alla osservanza della disciplina monastica.

Non recarà meraviglia, che diciassette intieri giorni siansi impiegati in questo Capitolo, allorchè si rifletta i primi sette essersi consumati in tumultuarie querele dè Monaci della pretesa Congregazione di Pollonia (A), coerenti alle già trasmesse alla S. V. e fomentate sì allora che adesso non meno dalla indolenza di quel Metropolitanò, il quale avea piacere di sentire i Monaci di Russia parlare in tumulto, e con ostinazione (B), come asserisce con sue lettere Monsignor Lascaris (f. 208v) avendo anche à questa fine dato il salvo condotto a due Lituani suoi aderenti, i quali erano già da prima stati inquisiti, e dichiarati privi della voce attiva, e passiva (C), quanto dalle false relazioni di uno di essi Monaci, P. Girolamo Oziemkiewicz della Provincia di Russia, ritornato colà ultimamente da Roma,¹¹⁷ il quale si è avanzato à protestare, anche con giuramento, esser mente della Santità Vostra, significatagli quì in Roma a viva voce e ratificatagli da alcuni Signori Cardinali, ch'essi andassero bensì al Capitolo e facessero la unione, non già tra se in un solo Corpo, ciocchè non rilevare punto à questa Santa Sede, ma colla santa Chiesa Cattolica (D), espressione milantata ancora in altre occasioni (E).

(A) - Lettera di Monsignor Lascaris 28 Maggio 1743, n. XII, e de 5 Giugno. n. XV.

(B) - Lettera sudd. n. XII, et XV, e 11 Giugno, n. XVIII.

(C) - Lett. di Monsignor Lascaris, de 7 Giugno, n. XV.

¹¹⁵ Adnotatio Archivistae S. C. de Prop. Fide. Sed documenta ipsa sunt periodi anterioris.

¹¹⁶ Die 1 Maii 1742. Cfr. supra.

¹¹⁷ Hieronymus Oziemkiewyč commorabatur Romae, fortasse ut Alumnus in quodam Collegiorum romanorum. De illo tamen nihil habemus notatu dignum. Postea Procurator in Urbe (1757-1760).

(D) - Lett. sudd. dè 28 Maggio, n. XIII.

(E) - Lett. dello stesso 5 Giugno 1743, n. XV.

Sono assai gravi e stimabili le fatiche (f. 209) impiegate dal mentovato Monsignor Lascaris sì per comporre gli animi sconvolti, ed ostinati, come ancora per ribattere tali false relazioni, e più particolarmente per far conoscere al Metropolitanano, ed alli Vescovi, che quivi erano presenti, l'obbligo che aveano di adeguatamente corrispondere alla clemenza della Santità V., la quale avea loro chiaramente dimostrato le sue intenzioni ne replicati Brevi, scritti alli medesimi su questa materia, testimoni irrefragabili delle Pontificie determinazioni.

Con ciò finalmente ottenne egli che si venisse alla unione di tutti i Monasteri in una sola Congregazione, la quale governata fosse da un Generale (f. 209v) da eleggersi.

A questa elezione si premise un Nesso, stabilito tra la Religione, ed il Metropolitanano, in cui i termini della giurisdizione di questi si prescrivono, e si concordarono alcuni punti tra ambedue le Provincie riguardanti particolarmente le alternative da osservarsi in seguito dalle medesime, del qual Nesso si parlerà di poi, come ancora dè precitati punti, i quali della Provincia di Russia chiamansi Precostituzioni, o Desideri, ed à quali hanno quelli di Lituania condesceso con loro detrimento, e solamente pro bono pacis (Z).

Seguì l'elezione del Generale li sette di Giugno, dodici giorni dopo incominciato il Capitolo, in persona del Padre Polycarpo Mihuniewicz, Lituano (essendosi con ciò cominciata l'alternativa (f. 210) da questa Provincia, secondo le Istruzioni previamente datene a Monsignor Nunzio) Superiore del Monastero dell'Alba Ducale, ed uomo di longa professione, eletto con 162 voti contro altri 77, divisi in altri soggetti. Dopo di esso furono eletti quattro Consultori Generali, e due Secretari dell'Ordine, desunti due di quelli, ed uno di questi dalle rispettive Provincie, eletto ogn'uno cò voti del pieno Capitolo nella forma praticata nelle elezione del Generale, avendo assistito alle Sessioni come Presidente il Metropolitanano.

Il Giorno 10, sotto la Presidenza del nuovo eletto Proto Archimandrita, ogn'una

(Z) - Lett. del Vescovo di Chelma 20 Luglio 1743. n. XXXIII.

delle dette Provincie separatamente elesse il suo Provinciale, quattro (f. 210v) Consultori Provinciali, ed un Segretario. E siccome il Generale immediatamente dopo seguita la sua elezione prestò giuramento di ubbidienza al Metropolita nelle di lui mani con una nuova stabilita formola, di cui si parlerà in appresso, così parimente i Provinciali lo prestarono al Generale.

Dagli atti del Capitolo sottoscritti dal Metropolitanano, dalli Vescovi, dal Generale e Consultorio, dagli Abati, e dalli Provinciali, e munito cò sigilli del Metropolitanano medesimo, dal Suddelegato Apostolico, e del nuovo eletto Generale, non si rileva alcun difetto nelle enunciate elezioni. Vi non pariscono i Scrutatori. Si dice essersi date « Chartae nudaе omnibus et singulis Patribus pro inscribendo secreto nomine eligendi Proto Archimandritae ». Ogn'uno de Vocali nel porre dentro del calice la polizza da se scritta si protestò: « Invoco in testimonium Deum in Trinitate S. Unum, quia hunc in Proto Archimandritam eligo, quem inter caeteros dignissimum (f. 211) iudico ». Quindi il Metropolitanano col Delegato Apostolico, il Vescovo di Pinsko, e gli altri scrutatori avendo esaminato i voti, ne furono trovati concorrere 162 nel Padre Polycarpo, come di sopra si è accennato. Tuttociò pare inappuntabile. Ma dalle lettere, le quali dal Suddelegato Apostolico si scrivevano regolarmente à Monsignor Nunzio in Polonia, e che da questi erano con somma diligenza trasmesse nel suo

vero originali a questa Segreteria di Stato, si deduce, che i voti almeno dalla parte de Monaci di Polonia non furono altrimenti segreti, mentreche i Capi di fazione davano alla moltitudine degli ignoranti i biglietti in iscritto di quello che volevano eletto (F). Sicchè contro le pratiche del Delegato sia caduta l'elezione (f. 211v) sopra o i meno abili, o quelli i quali si mostravano più contrari all'adempimento de' Decreti di questa Santa Sede.

In fatti trà i quattro Consultori Generali de' Lituani P. Zablonki, e P. Ulinski, questi sebbene Lituano il più contrario a suoi, avendo tenuto sempre co' Vescovi, o co' Polacchi (G), di questi i PP. Seredovicz e Kamczicz, quello tale che Monsignor Lascaris se ne querela come gli abbia voluto porre sopra il piede, il secondo della medesima lega e che sul principio del Capitolo avea gridato il primo di tutti di voler più tosto che unirsi andare in Kiovia allo Scisma. A quali si aggiunge il Segretario eletto per la parte di Polonia, P. Koblanski, quello appunto che faceva sempre le aringhe contro i Decreti di V. S. e contro i Lituani, i quali di mal'animo vedono accompagnato il vecchio ed inetto loro Generale (f. 212) da quattro male intenzionati contro due soli passabili, un Consultore, ed il Segretario di Lituania.

(F) - Lett. degl'11 Giugno, num. XVIII.

(G) - Lett. suddetta degl'11 Giugno, n. XVIII.

Resta dunque a vedere se atteso il sudetto evidente difetto de' voti scritti, e dati nella forma divisata, qualora si crede opportuno di confermare insieme con gl'Atti del Capitolo l'elezione del suddetto Generale, conforme da ambe le Provincie istantemente si domanda, possa apporsi qualche opportuna sanazione.

Questa confermazione quanto è necessaria per l'adempimento della unione prescritta da Vostra Santità, altrettanto pare che debba esser più sollecita, atteso che sebbene il nuovo eletto Generale sia stato accettato da ambe le Parti, nondimeno n'è diversa la forma. I Lituani gli hanno giurata una ubbidienza, e (f. 212v) soggezione assoluta, i Polacchi condizionata, cioè si dictus Electus cum expositis ad approbandum Sanctae Sedi Apostolicae Constitutionibus approbabitur, neque munus suum exerceat in Provincia Polona non promulgata a S. Sede Apostolica approbatione (I). Da ciò nasce l'incongruenza, che essendo composto il Consultorio dell'Ordine di due Lituani, e due Polacchi, possono questi stabilire ciocchè riguarda tutto l'Ordine, ma non può sopra questi secondi esercitare alcun atto di superiorità il Generale Capo del medesimo Ordine.

Ben si avvide il Delegato della irregolarità di questo atto, quindi ha egli impiegato tutte le pratiche presso il Metropolitanò, i due Vescovi di Luceoria, e di Pinsko, ed i Principali della Provincia per far levare la di sopra espressa condizione, ma senza frutto. Mentre (f. 213) che siccome egli medesimo si è avveduto, ed altri gli ha ingenuamente confessato, questo mezzo termine è stato suggerito alli Monaci dal Vescovo di Luceoria,¹¹⁸ e sostenuto di poi dall'altro di Pinsko,¹¹⁹ guadagnati ambedue dal Metropolitanò con promessa separata di farseli Coadiutori nella Metropolia, e tanto più volentieri abbracciato dal Metropolitanò medesimo, credendo di assicurarsi con ciò della confermazione del Nesso; quasi che questa Santa Sede dovesse essere costretta o a soddisfare al Metropolitanò, ed alli Monaci nelle loro rinchieste, sebbene alcune meritino particolare inspezione, oppure veder malmenati i suoi De-

¹¹⁸ Theodosius Rudnyckyj (1731-1751).

¹¹⁹ Georgius Bulhak (1730-1769).

creti riguardanti la Unione de' Monaci medesimi (L); quindi Monsignor Lascaris suggerisce (M), che qualora (sono sue parole) questa Sagra Congregazione credesse di non dover apprendere questa rottura, e questa (f. 213v) condizione ingiuriosa alla Santa Sede, come quella che ha l'aria più di minaccia che di preghiera, in tal caso bisognerebbe almeno servirsi di un poco di politica, e che la Sagra Congregazione scrivesse al Provinciale di Polonia, e suo Consultorio, che trova molto strano, ch'egli prima di aver ubbidito intieramente a suoi Decreti nè quali non si ordina già solamente l'elezione di un Generale materiale, ma formale che goda di tutta l'autorità, e giurisdizione dovutagli, vogliano domandare che siano confermati i loro desideri, e stabilimenti; che però prima d'ogn'altra cosa prestino essi, e tutta la loro Provincia una obbedienza senza (f. 214) alcuna restrizione al loro Superiore Generale da essi eletto, e poi congiuntamente collo stesso Generale richiedano con filiale rispetto quanto bramano dalla Santa Sede, la quale, persuasa allora della loro reale obbedienza, si applicarà a sodisfarli in tutto ciò possa essere di loro utile, e consolazione, aggiungendovi in caso di renitenza la minaccia di quelle pene, che da fulminarsi non già contro gl'innocenti, ma contro i loro Capi, i quali dovevano e coll'esempio, e colle persuasioni insegnare agl'altri il loro dovere, inibendo loro di non fare alcuna Assemblea (f. 214v) di Superiori, e Religiosi con qualsisia pretesto, se non col consenso del Generale, e sotto la di lui presidenza, e ciò sotto pena di privazione della voce attiva, e passiva ipso facto incurrenda.

(I) - Act. Capituli, Sess. 12.

(L) - Lett. dell'11 Giugno, num. XVIII; riflessioni post medium n. XII.

(M) - Riflessioni ivi.

Sicchè merita l'alto discernimento di Vostra Santità se prima di approvare le altre cose o dibattute, o determinate in questo Capitolo debba darsi al nuovo eletto Generale l'assoluta giurisdizione, e suo libero esercizio sopra di ambe le Provincie, al quale sentimento aderisce Monsignor Nunzio in Pollonia (N) ed il Vescovo di Chelma (X).

Passando ora all'altre parti del medesimo Capitolo, prima d'ogn'altra si porrà (f. 215) avanti il Nesso stabilito tra il Metropolitano e quell'Ordine Basiliano, sottoscritto dal medesimo Metropolitano, dal Delegato, dalli quattro Vescovi, e da tutti gli Abbati, che si trovarono presenti, e dalli Vicari e Consultori di ambe le Provincie, perchè formato prima che fosse eletto il Generale, e finalmente giurato da questi medesimo, come si vedrà a suo luogo.

Contiene questi tredici Articoli, e si dà qui per extensum, acciò possa meglio concepirsene la forza, con à fronte le osservazioni di Monsignor Segretario, tratte dalli Registri dell'Archivio, e le Riflessioni di Monsignor Lascaris, per le quali egli, e (f. 215v) Monsignor Nunzio (O) desiderano tutto il segreto riguardo al Metropolitano, alli Vescovi, ed alli Religiosi della Provincia di Pollonia, mentre al dire del medesimo Monsignor Nunzio (P) se si penetrassero da questi servirebbe ciò ad attirare la loro vendetta sopra quelli, che hanno eseguito esattamente, e senza alcuna riserva gli ordini supremi di Vostra Santità, ed a rendere Monsignor Lascaris inabile ad impiegarsi ulteriormente appresso di quelli per il miglior servizio di questa Santa Sede.¹²⁰

¹²⁰ Rescriptum ad hanc Congregationem particularem invenitur in Littera Decretali Benedicti PP. XIV: *Inter plures*, sub dat. 11.V.1744; cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 88-100, nr. 704.

- (N) - Lett. al Signor Cardinal Valenti, 8 Luglio, n. XX
 (X) - Lett. de 30 Luglio, n. XXX, III.
 (O) - Lett. suddetta, n. XX.
 (P) - Ivi.

86.

Roma, 12. XII . 1744.

De Pontificio Collegio Leopoliensi et indulto Apostolico utendi Calendario novo, de vestibus Alumnorum, de facultate concedendi Laureas, nec non de distinctione Rectoris dicti Collegii.

APF, *Congr. Part.*, vol. 93, fol. 572-580.

CONGR. PART. — Die 12 Decembris 1744.

COLLEGII LEOPOLI.

Avendo il Padre Girolamo Moro, Teatino, Prefetto delle Missioni, e Rettore del Collegio Armeno, e Ruteno di Leopoli, dato avviso, che essendo ormai terminata una parte della nuova fabbrica, capace di mantenere con sufficiente comodo la solita Comunità, si sarebbe potuto dopo il futuro inverno riaprire il Collegio, fece diverse istanze, alle quali il Padre Redanaschi, Procuratore delle Missioni dell'Ordine,¹²¹ per parte dello stesso P. Rettore aggiunse la proposizione di non pochi progetti per il miglior ordine del Collegio medesimo, che riferitisi nella Congregazione delli 22 Giugno prossimo passato, ne emanò l'ordine di scriversene, come fu fatto, a Monsignor Nunzio in Polonia pro informatione, et voto, auditis Ordinariis, cioè gl'Arcivescovi Latino, Armeno, e Ruteno di Leopoli.

Con tutta prontezza è stata eseguita da Monsignor Nunzio la mente della S. Congregazione, ed avendo trasmessi in fogli separati, e distinti i sentimenti di ciascuno de' suddetti Prelati, vi ha (f. 572v) aggiunte anche le sue particolari riflessioni, che nella presente relazione sono per ordine esposte all'EE. VV.

I. In primo luogo adunque insinuava il detto Padre Rettore, che si sarebbero potuti destinare anticipatamente due Religiosi idonei per i consueti impieghi, da spedirsi colà al più tardi per la ventura primavera, asserendo che per adesso non vi è bisogno di numero maggiore.

Non hanno sopra di ciò che opporre gl'Arcivescovi informati, solo aggiunge Monsignor Nunzio, che nella deputazione de' Religiosi suddetti venga la Sagra Congregazione assicurata, che siano soggetti dotati non meno di dottrina e di esemplarità di costumi, che di prudenza, acciocchè non facciano pompa d'insegnare (come dice essere altre volte seguito) sentenze moderne, troppo pericolose, ove regna somma ignoranza tra i Cattolici, e dove è così grande il numero si de' Greci uniti, che de' scismatici, che ne cavano sentimenti gl'uni per vacillare nell'Unione (f. 573) con Santa Chiesa, gli altri per ostinarsi vieppiù negl'errori dello Scisma.

¹²¹ Agitur de Caesare Redanaschi qui Romae residebat. Hieronymus Moro, Rector Collegii Leopoliensis (1741-1760).

II. Supplicava, che per il miglior ordine, e regolamento del Collegio, in cui devono dimorare Latini, Armeni, e Ruteni, si permettesse, che, a norma di ciò si pratica nel Collegio Urbano, gl'Alumni Armeni e Ruteni, e chiunque dè Domestici, che siano di tali Riti, per quel tempo, che in esso dimoreranno, e non più, si conformino al Calendario latino nell'osservanza delle Feste, e dè digiuni essendo che dovendo ciascuno mantenere l'osservanza del proprio Rito, oltre la dissonanza, e confusione della Communità, ne deriva interruzione negli studi, diversità di cucine, e maggior dispendio.

Sono diversi i pareri degl'Informanti sù questo punto; l'Arcivescovo latino¹²² sull'esempio addotto del Collegio Urbano crede militare le medesime ragioni per quello di Leopoli. Contuttociò stimerebbe espediente, che nel solito giuramento di quegl'Alumni si aggiungesse espressamente l'obbligo di riassumere l'osservanza dè rispettivi loro Riti subito che saranno dimessi dal medesimo Collegio.

Crede però non doversi stendere un tale Indulto ai serventi, o domestici del Collegio, stante che una volta che questi si siano avvezzi al Rito Latino, non è sperabile, che licenziati, o partiti da esso Collegio, si curino di ritornare al Rito lor proprio, si per la somma ignoranza, e rozzezza, in cui sono, come per la maggiore attrattiva del Rito Latino.

All'Arcivescovo Armeno¹²³ occorrono tre difficoltà sù questo punto. 1. Il timore che l'esempio degl'Alumni non serva di eccitamento a far lo stesso agl'estranei; 2. Che gl'Alumni medesimi non se ne abusino usciti che saranno dal Collegio; 3. Che le chiese, e Vescovi dei Riti Armeno, e Ruteno nelle Feste, e solennità principali restino privi dell'assistenza, e servizio degl'Alumni. (f. 574) Contuttociò confessando, per le ragioni addotte, che in quanto al buon ordine del Collegio è espediente l'uniformità nel Calendario, come vien proposto, insinua, che venendo approvata da questa Sagra Congregazione, si potrebbe provvedere alle suddette difficoltà colle seguenti restrizioni.

1. Che non ostante l'Indulto per il Collegio di osservare il Calendario latino, gl'Alumni siano tenuti nelle solennità di prestare il consueto servizio alle loro chiese e Vescovi rispettivamente.

2. Che l'Indulto non solo si restringa al solo tempo, che gl'Alumni dimoreranno nel Collegio, ma anche al luogo stesso del Collegio, talmente che non sia ad essi lecito di prevalersene, quando per qualche necessità, e con licenza dè Superiori occorre ad essi di partirne, e ciò per evitare lo scandalo di quelli con i quali staranno per quel tempo.

3. Propone anche esso l'aggiunta al solito giuramento, suggerita dall'Arcivescovo latino.

(f. 574v) L'Arcivescovo Ruteno¹²⁴ poi si oppone con la mera assertiva, che spectatis spectandis non stima tale Indulto di verun profitto, ma più tosto di scandalo agl'estranei.

All'incontro Monsignor Nunzio¹²⁵ l'approva intieramente per essere purtroppo evidente si la confusione che reca alla Communità tanta diversità di Feste e digiuni che l'incommodo de Maestri, dovendo i medesimi replicare le lezioni a quelli, che nelle loro Feste non sono intervenuti alla scuola. Che in quanto al temuto scandalo

¹²² Nicolaus Wyżycki (1733-1757).

¹²³ Joannes Tobias Augustynowicz (1715-1751).

¹²⁴ Athanasius Szeptyckyj (1715-1746).

¹²⁵ Fabritius Sorbelloni (1738-1746).

degli'estranei lo stima irragionevole, mentre sapendosi dai medesimi esser quella una fondazione, che dipende da questa Sagra Congregazione; devono altresì giudicare che le osservanze ivi prescritte siano ordinate al maggior bene degl'Alunni. Crede però anche esso necessaria la restrizione proposta dall'Arcivescovo Armeno al solo tempo, e luogo del Collegio per rimuovere il sospetto che siano passati per sempre al Rito Latino.

(f. 575) E qui aggiunge Monsignor Segretario,¹²⁶ che questo Indulto non fu ricercato nell'erezione di questo Collegio Urbano, ma essendo di poi in esso stati eretti dal Cardinal S. Onofrio Barberini due Alunnati, l'uno di dodici luoghi per sei Nazioni Orientali, e l'altro di tredici per gl'Etiopi, e Bracmani, si prescrive nelle Bolle di fondazione dei medesimi, che gl'Alunni delle nominate Nazioni debbano vivere nel detto Collegio sotto le Regole, e Costituzioni di esso, nel quale si osserva da tutti il Calendario, e Rito Latino. Si fà però per lo più, e quando si trovano in Roma venire nei giorni festivi i Sacerdoti Nazionali per celebrare in Collegio la Messa nel proprio Rito, alle quali assistono gl'Alunni dei rispettivi Riti, e ciò per tenerli in essi esercitati. Quando gl'Alunni devono farsi Sacerdoti si ordinano, e rimangono ciascuno nel proprio Rito.

(f. 575v) III. Si faceva istanza, che tutti gl'Alunni di qualunque Rito essi siano vestano un'abito uniforme, e decente allo stato clericale, mentre la diversità della forma, e del colore cagiona disprezzo non solo tra di loro, che presso gl'estranei.

Concordano in sostanza, ed approvano tutti i tre Arcivescovi questo punto, l'Arcivescovo latino però non approva per i Ruteni l'uso del collare bianco, stante che se occorra che alcuno de' Sacerdoti Ruteni sia veduto dalla gente più rozza col collare di detto colore, usato solamente dai Preti latini, stimandolo passato anch'esso a quel Rito, se ne allontana, ne vuol più confessarsi dal medesimo, ne assistere alla di lui Messa.

À questa difficoltà è di sentimento Monsignor Nunzio, che non debba attendersi, stante maggiormente il concorde parere degl'altri.

(f. 576) IV. Veniva similmente proposto, che nelle funzioni tanto della chiesa, che delle scuole, ed in tutti gl'esercizi della Comunità, si osservi tra gl'Alunni l'anzianità del loro ingresso nel Collegio, servata solo la maggioranza della scuola; poichè con questo mezzo si toglieranno le dissensioni, che sogliono accadere tra l'una, e l'altra Nazione, e motivo dell'antieriorità delle loro rispettive fondazioni, come pure tra i nobili, e gl'ignobili; onde rimosse simili gare rimarrà solo negl'Alunni la lodevole, e proficua emulazione per avanzarsi negli studi.

Anche questo progetto viene approvato concordemente da ciascuno degl'Informanti, e molto più da Monsignor Nunzio, il quale aggiunge, che ciò gioverà a far loro conoscere, che la Santa Chiesa Romana protegge egualmente i tre Riti, non distinguendo tra di loro che l'ansietà, ed il maggior profitto negli studi.

V. Si supplicava d'impetrare da Nostro Signore a favore del Rettore pro tempore la facoltà di poter (f. 576v) conferire la Laurea Dottorale in Teologia e Sagri Canonici agl'Alunni, che saranno giudicati abili. Lo che non solamente sarebbe ridonato in maggior decoro del Collegio ma sarebbe stato di eccitamento ai giovani per applicare con maggior impegno alle scienze; e di motivo ai Vescovi di fare ulteriori fondazioni, e presentare soggetti più qualificati; qual grazia, si diceva, esser

¹²⁶ Nicolaus Lercari (1744-1757).

stata riputata molto conveniente anche dal Padre Costa,¹²⁷ già Rettore del medesimo Collegio, ed ora Vescovo di Ripa Transona.

VI. Inoltre si aggiungeva, che riuscirebbe altresì di maggior utilità per il Collegio, se la sopradetta facoltà non venisse ristretta ai soli Alunni, ma si estendesse ancora à qualunque soggetto; perchè i Canonici, ed altri Ecclesiastici di quelle parti, che per abilitarsi alle promozioni devono frequentemente esporsi a lunghi, e dispendiosi viaggi, convertirebbero l'equivalente in beneficio del Collegio.

(f. 577) A questi due punti condescendono con tutta facilità gl'Arcivescovi Armeno, e Ruteno, non così gl'altri, alli quali occorrono difficoltà di somma considerazione.

Rappresenta l'Arcivescovo latino intorno al primo, non essere nella Polonia altre Università, che abbiano la facoltà di addottorare, che quelle di Cracovia, e Zamoscia, in virtù di Privileggi speciali si dà Sommi Pontefici, che dei Re e della Republica, per mezzo dei Diplomi, e Costituzioni del Regno, e con la privativa riguardo alle altre scuole. Prima pertanto di esaudirsi l'istanza suggerisce, che dovrebbero sentirsi il Signor Cardinal Lipski,¹²⁸ e gl'altri Protettori delle medesime sopradette Comunità.

In quanto poi al secondo, che comprende anche gl'estrangei, afferma, che ciò non potrebbe sussistere se non quando si aprisse nel Collegio uno studio pubblico, e universale, con Professori secolari del Jus Civile, e della medicina, il che quanto sia arduo, dice evidentemente mostrarsi dalla (f. 577v) grande controversia, eccitata nella prossima passata Dieta del Regno à causa dell'apertura delle scuole tra i PP. Gesuiti, e quelli delle Scuole Pie.

Molto più diffusamente tratta questa materia Monsignor Nunzio, il quale rappresenta, che oltre le due Università enunciate dall'Arcivescovo latino con i descritti Privileggi, ve n'è ancor una nella Città di Vilna, nel Gran Ducato di Lituania, quale però per quanto sia à sua notizia è stata autorizzata dal solo Re.¹²⁹

Che per tanto concedendosi il richiesto Privilegio anche al Collegio di Leopoli, è certo, che tutte le suddette Università insorgeranno con le opposizioni; onde senza il consenso del Re e della Repubblica, che accettassero il detto Privilegio, e vi aggiungessero anche il Regio, quasi confermandolo, non avrebbe alcun'effetto, ne i Graduati in esso sarebbero nel Regno ammessi a quegli'impieghi che richiedono il Dottorato, per le opposizioni non solo delle (f. 578) dette Università, ma dei Capitoli delle Cattedrali. Oltredichè ciò non servirebbe che à porre in emulazione gl'altri Collegii Pontifici di Vilna e di Brunsberga per conseguir anch'essi lo stesso Privilegio.

Di più riflette che dovendosi in detti Collegi educare Ecclesiastici per abilitarsi alla cura delle anime, tali titoli poco, o nulla servono all'impiego al quale vengono destinati, quando abbiano le altre qualità necessarie; e posto ancora che si richiedessero in qualche caso particolare, vi è il ricorso alle altre Università; onde conchiude, essere il suo sentimento di non farsi alcuna innovazione su tal particolare, e che se pare che non debba farsi per gl'Alunni, viene ad esserè evidente, che molto meno debba eseguirsi per gl'estrangei.

VII. Per ultimo veniva rappresentato, anche per sentimento del passato Rettore suddetto,¹³⁰ accadere bene spesso che dovendo convenire il Prefetto, e il Rettore pro

¹²⁷ Jacobus Costa, Rector Collegii Leopoliensis (1735-1738).

¹²⁸ Joannes Lipski, Ep., Cracoviensis, Card. ab an. 1737.

¹²⁹ Fortasse agitur de Stephano Bathory (1575-1586).

¹³⁰ Immediate Hieronymum Moro praecessit Georgius Lascaris (1738-1741).

tempore con altri Superiori degl'Ordini Regolari, gli viene (f. 578v) contrastata la preminenza; onde è che molte volte è obbligato a tralasciare qualche incontro, che potrebbe essere di utilità al Collegio. Che perciò per rimediare ad un tale inconveniente si proponeva, che sarebbe bastato di decorare il detto Prefetto, e Rettore col nudo, e mero titolo di Commissario Apostolico delle Missioni di quel Paese.

Tutti i tre Arcivescovi informanti si rimettono sopra di ciò all'arbitrio, e prudenza di questa Sagra Congregazione, venendo solamente un poco più dichiarato il motivo della supplica dell'Arcivescovo Armeno, cioè che dovendo frequentemente i Superiori Regolari portarsi alle Case de' Magnati per i rispettivi interessi delle loro Religioni, sono accadute più volte delle controversie per la precedenza, e non è anche mancato, chi in occasione di rimanere alla mensa de' suddetti Magnati, alla quale altrettanto frequentemente sono invitati, si è avanzato à farsi cedere il primo luogo già (f. 579) occupato dal Rettore del Collegio. Che perciò qualunque fosse il titolo, con cui venisse quello decorato secondo l'istanza, dice che allora facilmente sortirebbe l'effetto quando venisse dalla medesima Sagra Congregazione dichiarato à quale de' Superiori Regolari dovrà in virtù di esso precedere il Rettore et à quale cedere il luogo.

Monsignor Nunzio poi, quantunque si rimetta anch'esso all'arbitrio, e giudizio della Sagra Congregazione, ciò non ostante aggiunge di non scorgere alcun motivo per il quale il detto Padre Rettore debba avere un grado, che lo distingua dalli Regolari, anche Provinciali delle altre Religioni, quando ciò non si concede similmente ai Rettori degl'altri Seminari Pontifici di Brunsberga, e di Vilna.

Che peraltro quando fosse stimato espediente di esaudirsi l'istanza sarebbe necessario chè per commissione di Nostro Signore, o della Sagra Congregazione venisse il Privileggio, qualunque fosse, spedito dalla Cancellaria della Nunziatura, mentre conferirebbe (f. 579v) à rimettere nel Rettore del Collegio di Leopoli quella subordinazione, e dipendenza verso del Nunzio, che si conserva da i Superiori degl'altri Collegi suddetti, poichè quantunque il Nunzio si valga del medesimo Rettore per varie commissioni particolari del suo ministero, per esser quegli Italiano, e di un Ordine ben'accreditato in Roma, pure carteggiando lo stesso Padre Rettore con uno de' Religiosi, in qualità di Procuratore delle Missioui dell'Ordine, o à dirittura con la Sagra Congregazione, si è intieramente sottratto dalla motivata dipendenza. Onde ne proviene, che il Nunzio Apostolico non è mai informato, ne può rispondere alla Santità Sua, ne à questa S. Congregazione di ciò che v'è occorrendo, concernente al medesimo Rettore e sue incombenze.

Terminato il presente Sommario è capitata altra lettera dell'Arcivescovo Ruteno, scritta à questo Padre Atanasio, Monaco del suo Ordine Basiliano, con ordine di presentarla a questa Sagra Congregazione originalmente, con la (f. 580) quale ritratandosi dalla ripulsa da esso data al numero 2do all'uniformità del Rito nel tempo che gl'Alumni dimoreranno nel Collegio, afferma, che essendosi abboccato col Padre Rettore del medesimo è rimasto persuaso del vantaggio esposto che ne risulterà al Collegio. Onde presta il suo consenso con le seguenti condizioni, cioè:

Che gl'Alumni Ruteni nella Sagra Communionne osservino sempre il proprio Rito.

Che facciano lo stesso riguardo al digiuno Quaresimale, e quello dell'Avvento.

Che nelle solennità principali debbano prestare la consueta assistenza, e servizio alle chiese, e Vescovi Ruteni.

Che occorrendo ai medesimi di trovarsi fuori del Collegio alle mense de' loro congiunti, o di altri Nazionali, siano obbligati a conformarsi ai cibi, che secondo le costumanze del Rito saranno da quelli usati.

E finalmente, che loro si aggiunga nel solito giuramento l'obbligo già di sopra proposto, di riassumere la piena osservanza subito che dal Collegio verranno dimessi.

Rescriptum (f. 580v).

- Ad 1um: - Annuerunt iuxta Instructionem faciendam a D. Secr.
 Ad 2um: - Servetur solitum.
 Ad 3um: - Servetur solitum.
 Ad 4um: - Annuerunt.
 Ad 5um: - Relata.
 Ad 6um: - Relata.
 Ad 7um: - Relata.

NICOLAUS LERCARI, *Secretarius*

87.

Roma, 31 . VIII . 1747.

De electione Metropolitanae Kioviensis, deque iure eligendi et nominandi.

APF, *Congr. Part.*, vol. 103, fol. 62-71, 112-114, 118-124, 42-5.

CONGR. PART. — Die 31 Augusti 1747.

RUTENI (f. 62)

Memoria fatta per Nostro Signore. — 31 Agosto 1747.¹³¹

Monsignor Nunzio Apostolico alla Corte di Polonia¹³² con sua lettera in data 17 Luglio dell'anno corrente riferi il risultato di varie conferenze avute col Gran Cancelliere, e col Vice Cancelliere di Polonia sull'elezione del Metropolitan Ruteno. Due furono i punti discussi fra questi Ministri: Cioè, se Monsignor Vescovo di Luceoria¹³³ nominato da quel Re fosse soggetto da approvarsi dalla Santità Vostra, e se l'elezione fatta in persona dell'Arcivescovo di Polosko¹³⁴ dovesse sostenersi. Intorno al primo: convennero anche i Ministri Regi, che il Vescovo di Luceoria non sarebbe stato proprio per quella Chiesa, attese le eccezioni date contro di lui, e fu risoluto di prendere l'espedito di farlo esortare in nome della Maestà Sua a rinunziare spontaneamente alla detta nomina. Rispetto poi al 2º (f. 62v) punto, s'impugnò dai Ministri Regi il diritto di elezione del Metropolitan, sostenuto dai Ruteni, e fondato sopra gl'ultimi quattro stati, ma finalmente proposero di terminare questo affare mediante un compenso idoneo a togliere la gelosia che darebbe alla Repubblica il nome, e la solennità di questa elezione. Tal compenso fu, che Vostra Santità si degnasse di dare una dichiarazione, nella quale si esprimesse, che il suddetto diritto di elezione, preteso dai Ruteni, null'altro importi, che una mera proposizione, e raccomandazione, fatta dai Prelati Ruteni al Re di un soggetto creduto da loro il più idoneo per la

¹³¹ Ut videtur, agitur da quadam Congregatione particulari.

¹³² Albericus Archinto (1746-1754).

¹³³ Theodosius Rudnyckyj (1731-1751).

¹³⁴ Florianus Hrebnyckyj (1720-1762).

Metropolia, senza che questa proposizione, e raccomandazione diminuisca punto il diritto, e la pienissima libertà, che ha la Maestà Sua di nominare alla medesima chi più le piace.

(f. 63) In seguito di ciò i detti Ministri pressarono il Nunzio Apostolico di appoggiare coi suoi uffizi questa supplica, quale difeso, che sarebbe anche stata fatta a Vostra Santità dal Signor Cardinal Protettore. Fu risposto a Monsignor Nunzio dalla Segreteria di Stato con acchiuderglie una memoria istorica composta sulle notizie esistenti in Propaganda dalla quale si rileva, che tal supplica non è irragionevole, ne vi è cosa, che possa far pregiudizio ai privilegi di Ruteni, per altro il Sign. Cardinal G. Francesco Albani, che supplisce alle incumbenze del Signor Cardinal S. Clemente nella Protezione della Corona di Polonia, non ha ancora fatto parola di tal materia con Signor Cardinal Segretario di Stato.

È pervenuta lettera posteriore di Monsignor Nunzio (f. 63v) in data de' 7 di Agosto con la quale accusa di aver scoperto, che la maggior parte de' Ministri Regii sono di sentimento, che dopo la disputa insorta sopra l'elezione, non convenga in modo alcuno al Re di nominare alla Metropolia l'eletto Monsignor Arcivescovo di Polosko, per far vedere, che l'elezione non coarta punto Sua Maestà. Che i Ministri pensano a Monsignor Vescovo di Kelma,¹³⁵ della di cui ortodossia si può stare con sicurezza, ma che non ha egli un capitale di prudenza, e di dottrina sufficiente a reggere tutta la Chiesa Rutena, principalmente nelle presenti circostanze, nelle quali si deve resistere agli sforzi degli Scismatici nella nota revisione delle scambievoli querele, e pretensioni (impresa ben ardua, e in cui si scopre sempre maggiore il pericolo). Crede per tanto il detto Ministro Apostolico, (f. 64) che quando la Santità Vostra condiscendesse a dare la richiesta dichiarazione, si degnasse altresì di mostrare al Signor Cardinal S. Clemente desiderio, e premura di avere per Metropolitan Monsignor Arcivescovo di Polosko, incaricandolo di passarne in suo nome un'efficace officio con S. Maestà. Spera il medesimo Nunzio, che in questi termini la cosa sarebbe facile a riuscire, poichè oltre la brama sincera, che ha il Re di veder le Chiese ben provvedute, i Ministri Regii ogni volta che avessero in mano da far vedere colla nota dichiarazione, che la S. M. è concorsa con pienissima libertà a nominare l'Eletto dai Ruteni, dovrebbero essere contenti, tanto più che concordemente confessano, che Monsignor Arcivescovo di Polosko è il più capace di tutti.

Istoria della nominazione, ed elezione de' Metropolitani Ruteni dopo la loro unione colla Chiesa Cattolica (f. 66).

Hanno preteso i Vescovi Ruteni di eleggere il Metropolitan ex conventis cum Sancta Sede.

Di tal convenzione non vi è altro fondamento che la Bolla dell'Unione della Nazione Rutena colla S. Chiesa Romana nel tempo della S. M. di Clemente VIII, e la Bolla del medesimo Pontefice super confirmatione electionis Episcoporum Ruthenorum.¹³⁶

Si dispone in essa, che vacando la sede Metropolitana per obitum, seu alias quovis modo, is qui in Archiepiscopum, seu Metropolitanam iuxta eorum morem seu modum illis permissum pro tempore similiter electus, seu nominatus fuerit, electionis,

¹³⁵ Philippus Volodkovyč, qui revera devenit Metropolita Kioviensis iure successionis an. 1762.

¹³⁶ «*Decet Romanum Pontificem*», de dat. 23.II.1596; cfr. *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. I, pag. 266, nr. 152.

sue nominationis suae confirmationem etc. a Romano Pontifice obtinere omnino teneatur.

Il costume, ed il modo di eleggere il Metropolitano si ricava dalle memorie di questo Archivio essere stato vario, al qual effetto si produce la seguente informazione data dal Vescovo di Pinsko, che (f. 66v) nel 1632 fu Coadiutore del Metropolitano Velamino.¹³⁷

Ruthenus Metropolitā a prima sua erectione Metropoliae ante annos 600 cum suis Suffraganeis diversimode in suas Sedes evehebatur. Partim enim ipsi praesentabant Metropolitā Russiae Patriarchae Constantinopolitano, et investiebant, partim Reges, et Magni Duces Russiae illos in suis collocabant Sedibus, atque id quidem duplici ratione, vel enim praesentabant Patriarchis consecrandos, et investiendos, vel, nulla relatione habita Constantinopolim, congregatis Episcopis Russiae faciebant personas a se promotas consecrari, interdum imponentes capiti Metropolitae novi caput S. Clementis, Pontificis Romani, partim Imperatores Constantinopolitani intrudebant Metropolitā, partim Reges Poloniae, partim Magni Duces Moschoviae, partim denique Summi Pontifices Romani Metropolitā praesentabant.

Qua de causa factum fuit, ut saepe simul, et semel quatuor Metropolitae Russiae fuerint, saepius tres, saepissime duo; et maxime post Concilium Florentinum. Hinc Ecclesia Ruthena (f. 67) maximis obiiciebatur periculis. Ex una enim parte tota Moschovia recessit a Metropolitā Chioviensi, suo Ordinario, neque limites suos ingredi patiebantur Metropolitā Ruthenum. Ex alia vero parte Metropolitā in Moschovia creatum nullo modo permittebant ingredi in ditiones Regum Poloniae, et Magnorum Ducum Lithuaniae. Hinc etiam unum ex illis Dux quidam Lithuaniae arreptum publico destinabit rogo, et combussit Vitebsci,¹³⁸ ubi occisus est Martyr Josaphat.

Postquam tota Russia perfecto cessit Regum Poloniae dominio, Metropolia cecebat illis personis, quas potentiores Rutheni Regi praesentabant, non modo Schismaticos, sed etiam Haereticos, Calvinistas, Viduos, sed etiam et uxoratos, neque legere scientes, sed divites, et ideo simoniacos.¹³⁹

Quod autem dictum de Metropolitā Rutheno, id a fortiori dico de Episcopis Ruthenis; illi enim promovebantur ad Episcopatus, quibus favebant Saeculares, quique poterant aliquid simoniace offerre suis Promotoribus. Qui ad Episcopatus promoti suis filiis, et filiabus bona Episcopatus distribuebant cum suis iuribus. Qui Ruthenae disordo Ecclesiae (f. 67v) quoad tempora piissimae memoriae Sigismundi III, Regis Poloniae, perduravit.¹⁴⁰

Serenissimus Sigismundus toto Regni sui tempore tres tantum praesentavit Metropolitā.

Primo. Cum Hieremias, Patriarcha Constantinopolitanus,¹⁴¹ elemosinae congerendae causa venisset in Moschoviam, et Russiam post annum 1580, persuasus vel adactus a Magno Duce Moschoviae Metropolitae Moscho iura patriarchalia contulit, et Patriarcham quendam consanguineum suum graecum creavit, hominem, et doctum, et bonum.¹⁴² Quippe qui capta per Sigismundum Regem Moschovia, et ipse captivus

¹³⁷ Raphaël Korsak. Cfr. eius *Epistolas*, in editione romana, an. 1956, pag. 116-118, nr. 36.

¹³⁸ Metropolitā Kioviensis Gerasimus (1432-1435).

¹³⁹ Praesertim saec. XVI.

¹⁴⁰ Sigismundus III (1587-1632).

¹⁴¹ Agitur de Hieremia II Tranos, Patriarcha Constantinopolitano (1572-1579, 1580-1584, 1586-1595).

¹⁴² Primus Patriarcha Mosquensis erat Hiob (1589-1605). Hic tamen loquitur auctor de Ignatio (1605-1606).

ductus in Lithuaniam; licet autem habuerit licentiam a Serenissimo, ut abiret in Moschoviam, pacto iam foedere cum Moschis, noluit, sed usque ad finem vitae inter unitos Monachos sanctissime vixit, et plenus dierum post annum aetatis suae 80, ante annos 15, mortuus est Vilnae.¹⁴³ Hac ex occasione ex Moschovia in Lithuaniam venit dictus Hieremias Patriarcha Constantinopolitanus, ubi invenit Metropolitam Chioviensem haereticum, usus sua tunc temporis autoritate, ac accepta a (f. 68) Serenissimo Rege facultate eundem degradavit.¹⁴⁴

Serenissimus autem alium praesentavit, Michaellem,¹⁴⁵ qui Clementi VIII per suos Suffraganeos reddidit obedientiam.

Secundo. Michaelle Metropolita demortuo, praesentavit Serenissimus Rex Sanctissimo Hipatium tunc temporis Episcopum Vladimiriensem,¹⁴⁶ qui in persona sua Romana venerat cum obedientia tempore Clementis.

Tertio. Hipatio tandem demortuo, modernus Metropolita Josephus¹⁴⁷ a Serenissimo praesentatus venit in persona Romam et a Paulo V pro Metropolia investitus est.

Nel 1624 fece istanza il Metropolita Velamino di assumersi un Coadiutore, onde nella Congregazione avanti al Papa fu rescritto: « SS. mus mandavit significari eidem Metropolitae, ut nomet Coadiutorem quem assumere desiderat, servatis servandis, tam cum Poloniae Rege, quam cum aliis, cum quibus de provisione Archiepiscopatus Kioviensis agi consuevit, quia Sanctitas Sua consensum praestabit, et alia faciet, quae ab aliis suis Pradecessoribus in dicta provisione (f. 68v) fieri consueverunt ».

Parimente nell'anno 1625 nella Congregazione avanti al Sommo Pontefice fu determinato di scrivere un Breve al Re di Polonia, acciò nominasse un Coadiutore per non esporre, in caso di vacanza, la Metropolia a pericoli.

Morto il Velamino nel 1637 subentrò al governo della Metropolia il Coadiutore Corsach, il quale dopo alcuni anni venne a Roma, e vi morì nel 1642.¹⁴⁸

Mentre che questo Metropolitano stava infermo il Segretario di Propaganda espone in un foglio la necessità di scrivere al Nunzio in Polonia, acciò prevenisse il Re col proporre un soggetto a proposito per la Metropolia, mentre si dubitava che il Vescovo di Vladimiria meno atto a quel governo, ma il più ricco fra i Vescovi Ruteni, si aiutasse con il favore per ottenere la detta Metropolia; e indicò per il più abile di tutti a tal carico l'Arcivescovo di Poloscko, Antonio Sielava; quindi motivò, che morendo il Metropolitano in Roma dovesse spettare la collazione della Metropolia al Papa, ma che però questa provvista avrebbe incontrato due difficoltà: la prima (f. 69), per la nomina che aveva il Re, il quale forse non l'avrebbe tollerata; e la seconda, che pretendendo i Vescovi Ruteni ex conventis cum Sede Apostolica di eleggere il Metropolitano, non avrebbero udito con piacere simile collazione; onde propose che si scrivesse al Re un Breve, ed al Nunzio si mandasse un'Istruzione, non solo per ottenere la nomina del Re per l'Arcivescovo Polocense, ma anche per fare che i Vescovi Ruteni l'eleggessero.

¹⁴³ Vivebat penes monasterium SS. Trinitatis, ubi et sepultus fuit. Corpus eius incorruptum permansit, et demum an. 1655-1656 Moscoviam abductum ab exercitu moschovitico. De hoc Patriarcha cfr. quae habet eius contemporaneus Josephus Velamin Rutzkyj; cfr. editionem *Epistolarum* de anno 1956, pag. 166.

¹⁴⁴ Onesiphorus Divočka (1579-1588).

¹⁴⁵ Michael Rahoza (1588-1599), qui Metropoliam Kioviensem S. Romanae Ecclesiae univit (1595-1596), s. d. Unione Berestensi.

¹⁴⁶ Anno 1599. Bullam provisionis obtinuit tantummodo anno 1600.

¹⁴⁷ An. 1613-1637.

¹⁴⁸ Obiit revera anno 1640, sub finem mensis Augusti. Cfr. A. G. WELYKYJ, *Annus et dies mortis R. Korsak*, in « *Analecta OSBM* », sec. II, vol. I, pag. 145-160.

Si è riconosciuto che il Sielava fu Metropolitano, ma dall' Archivio non si rileva se fosse stato eletto dai Vescovi Ruteni.¹⁴⁹

Poco dopo, cioè nell'anno seguente 1643, fu data al nuovo Metropolitano la facoltà di convocare il Sinodo dei Vescovi Ruteni per eleggersi un Coadiutore come apparisce dal seguente Decreto: « Die 28 Augusti 1643. Congregatio censuit, si SS.mo placuerit, R. P. D. Antonio, Metropolitae totius Russiae Rutheno unito, concedendam esse licentiam congregandi Synodum Archiepiscoporum, Episcoporum, et Praelatorum, qui Metropolitae Russiae electioni intervenire solent, ad effectum eligendi personam (f. 69v) idoneam, eamque ab eodem R. P. D. Antonio Sanctitati Suae proponendam, et petendam in suum Coadjutorem cum futura successione »; qual Decreto fu approvato dal Pontefice. Dopo alcuni anni, cioè nel 1648, il Nunzio di Polonia si adoperò col Re, acciòche nominasse Coadiutore del Metropolitano un tal P. Simone, Monaco Basiliano, al quale per altro il Metropolitano non volle dare il consenso, perchè egli voleva un'altro soggetto, come infatti aveva designato il Vescovo di Pinsco, e nel 1652 fece istanza, acciò si fosse ammesso per Coadiutore, asserendo concorrervi l'assenso di tutti i Vescovi Ruteni, ma la Congregazione rescrisse, che il Coadiutore si eleggesse onninamente nel Sinodo.

Non essendosi ciò eseguito morì nel 1654 quel Metropolitano senza Coadiutore. Onde rimasta vacante la Sede Metropolitana, l'Arcivescovo di Polosco, Gabriele Kolda, ne assunse l'amministrazione col motivo di essergli stata appoggiata dal defonto Metropolitano, ed il Re la sostenne con un suo privilegio.¹⁵⁰ Questo Arcivescovo cercò più volte l'approvazione della S. Sede, ma gli si opposero alcuni Vescovi Ruteni (f. 70), tacciandolo d'inabile per tal carica, e fecero istanza, che si scrivesse al Re di permetter loro l'elezione, e presentazione del Metropolitano per le ragioni, che loro competevano, e che già erano state rappresentate a Sua Maestà.

Scrisse in tal congiuntura il Nunzio, che l'approvazione della S. Sede sarebbe stata lo stesso, che approvarlo per Metropolitano, onde la Congregazione andò differendo l'approvazione, finchè essendosi dopo dieci anni di vacanza della Sede Metropolitana composti, e pacificati i Vescovi contrari all'Arcivescovo di Polosco, e concorsi tutti all'elezione del medesimo in Metropolitano, ne supplicarono nel 1664 la S. Sede per la confermazione, e ne furono esauditi.¹⁵¹

Nel 1672 fu dato per Coadiutore al Metropolitano il Monaco Cipriano Zocovschi, senza che v'intervenisse alcun consenso, o elezione de Vescovi Ruteni, ma solamente la supplica del Metropolitano, quale la Congregazione non volle ammettere, se prima non riportava la nomina del Re, come appunto seguì.¹⁵²

(f. 70v) Nel 1674 morì il Metropolitano, e gli successe il Coadiutore.

Passò questo all'altra vita l'anno 1693, e nel 1695 gli successe il Vescovo di

¹⁴⁹ Cfr. Processum informativum de illius indole confectum Romae, die 15.XII.1640. Hunc etiam eius Praedecessor, R. Korsak in suo testamento commendavit tum Papae Urbano VIII, tum etiam Regi Poloniae, Vladislao IV. Cfr. editionem romanam *Epistolarum Metropolitanarum Kioviensium*, vol. II. Romae 1956.

¹⁵⁰ Rex Joannes Casimirus ei tantummodo administrationem dedit in temporalibus. Sedes haec tunc vacabat per duo fere lustra (1655-1665). Cfr. J. PRASZKO, *De Ecclesia Ruthena Catholica sede metropolitana vacante 1655-1665*, Romae 1944.

¹⁵¹ Causam hanc Romae Jacobus Susza, Episcopus Chelmensis procurabat, ubi etiam Processus in Dataria Apostolica fabricatus fuit. Cfr. documenta spectantia hanc provisionem in *Epistolis eiusdem Metropolitae*, in editione romana an. 1956.

¹⁵² Cfr. *Documenta biographica*, in volumine III-o *Epistolarum Metropolitanarum Kioviensium Catholicorum*, Romae 1957.

Vladimiria, eletto dai Vescovi Ruteni, col parere de quali, scrisse il Nunzio, che il Re aveva volsuto procedere.¹⁵³

Nelle seguenti proviste fattesi nel 1710, 1714, e 1729 è preceduta l'elezione de Vescovi Ruteni, e questi hanno presentato l'Eletto al Re, il quale in seguito ha supplicato il Sommo Pontefice per la confermazione.

Dalla serie di tutti questi atti si raccoglie non essere irragionevole la supplica, che si porge alla Santità di Nostro Signore di dichiarare, che il ius di elezione preteso dai Ruteni sia una mera proposizione, e raccomandazione fatta dai Prelati di quella Nazione al Re di Polonia di un soggetto creduto da loro il più idoneo; ne proposizione, e raccomandazione tolga, o diminuisce il diritto, e la pienissima libertà, che ha la Maestà Sua di nominare alla medesima (f. 71) il soggetto, che più gli piace.

PER LA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE.

Il Signor Cardinale Annibale Albani ha trovato opportunamente il modo ad convincere i Ministri della Corte di Polonia intorno alla elezione del Metropolitanato Ruteno. Riconosciutisi gl'atti concistoriali del 1710, e 1714, segnati lettere A. B., che si umiliano annessi alla Santità Vostra, si parla in essi chiaramente della elezione, non ostante la supplica del Re di Polonia, che non è stata mai impugnata. È ben vero, che l'ultimo atto del 1729, lett. C., non è simile ai precedenti per innavertenza forse dell'estensore; sembra però, che ci sia l'equivalente mediante (f. 87v) la clausola: « iuxta decreta Congregationis de Propaganda Fide », nei quali si legge: de more in Metropolitanato electum, fogli lett. D.

Una maggior difficoltà potrebbe insorgere intorno alla elezione seguita nel 1695, non spiegandosi a sufficienza nell'Atto Concistoriale, lett. E., e molto meno nel Decreto della Congregazione: censuit proponi posse, etc.

Resta però tolta ogni difficoltà mediante la lettera scritta alla Congregazione, con la quale, lett. F., partecipò alla medesima, che il Vescovo d'Uladimiria era stato eletto Metropolitanato concordemente dai Vescovi suoi Colleghi, etc.

(f. 112) Monsignor Nunzio Archinto, con sua lettera in data 27 Marzo del corrente anno, scrisse di aver convocato esso medesimo l'Assemblea per l'elezione del Metropolitanato Ruteno, con delegarne la commissione a Monsignor Arcivescovo di Polosko, sull'esempio di ciò, che fu praticato dal Signore Cardinale Paulucci, e che quantunque alcune settimane prima la Maestà del Re di Polonia avesse sottoscritto la nomina in favore del Vescovo di Luceoria, tuttavolta non era ancora pubblicata.

Alli 22 di Maggio seguente lo stesso Nunzio avisò di aver avuta una conferenza col Signore Vice Cancelliere, e col P. Guarini, nella quale allegandosi dal Ministro Reggio il timore, che permettendo il Re la elezione potesse essere rimproverato dalla Repubblica alla prima Dieta, quel Prelato diede sopra di ciò congrue risposte, e dopo lungo dibbattimento si convenne, che la M. Sua avrebbe lasciato correre l'elezione senza mostrar di approvarla, e che vedutosi in qual soggetto ella cadesse, si sarebbe poi pensato a chi conferire il Privilegio. Quest'espedito non ebbe effetto, ed il Nunzio con sua lettera posteriore dei 10 Luglio, la quale si dà annessa in copia, si dolse, che gli fosse stato mancato di parola.

¹⁵³ Agitur de electione Leonis Slubicz Zalenskyj (1694-1708).

Con altra sua lettera in data dè 17 luglio, il detto Prelato partecipò il risultato di varie conferenze tenute col Gran Cancelliere, e Vice Cancelliere di Polonia sul punto del Metropolitanò Ruteno. (f. 112) Dopo essersi da questi impugnato il diritto di elezione, finalmente proposero di terminare questa pendenza mediante un compenso il quale fu, anche Nostro Signore si degnasse di dare una dichiarazione, nella quale si esprimesse, che il diritto di elezione preteso da Ruteni null'altro importi, che una mera proposizione, e raccomandazione, fatta dai Prelati Ruteni al Re, di un soggetto, creduto da loro il più idoneo per la Metropolia, senza che questa proposizione, e raccomandazione diminuisse punto il diritto, e la pienissima libertà, che ha la Maestà sua di nominare alla medesima chi più gli piaccia. In seguito di che i detti Ministri pregarono Monsignor Archinto di appoggiare con i suoi uffizi questa supplica, quale dissero, che sarebbe anche stata fatta alla Santità Sua dal Cardinal Proretore.

Finalmente lo stesso Ministro Apostolico con un suo foglio in data dei 7 Agosto significò di aver scoperto, che la maggior parte dè Ministri Reggi erano di sentimento, che dopo la disputa insorta sopra l'elezione non convenisse in modo alcuno al Re di nominare alla Metropolia l'eletto Monsignor Arcivescovo di Polosko, per far vedere che l'elezione non coarta punto Sua Maestà (f. 113). Quindi suggerì Monsignor Nunzio, che quando Sua Beatitudine condiscendesse a dare la richiesta dichiarazione, si compiacesse altresì di mostrare al Signor Cardinal S. Clemente desiderio, e premura di aver per Metropolitanò Monsignor Arcivescovo di Polosko, incaricandolo di passarne in suo nome un'efficace uffizio con Sua Maestà, sperando il medesimo che in questi termini la cosa sarebbe facile a riuscire.

Dalla serie del fatto sopra descritto per ordine dè tempi si riconosce con quanta poca sincerità, e buona fede abbino proceduto i Ministri Regi in quest'affare. Nella memoria presentata a nome di quella Corte si asserisce, che alcuni Prelati Ruteni si sono fatto lecito di procedere di loro capriccio ad una illegittima elezione con attentato violento contro il Reggio Diritto. Che S. M. per ovviare a tale disordine, e per sostenere le prerogative della Corona, conforme vi si è obbligata mediante un solenne giuramento, presentato secondo lo stile di tutti gli altri Re suoi Predecessori, ricorre alla S. Sede supplicando la Santità di Nostro Signore di concedere un Breve epistolare, col quale si condanni non solamente per illegittima la seguita elezione, e si annulli, ma si dichiarì altresì, e si stabilisca con il medesimo Breve, non doversi più in avvenire procedere a simile elezione. Finalmente si rappresenta, che non si può dubitare dell'equità della domanda del Re, il quale non volendo, ne potendo rinunziare ai suoi Regi Diritti, non può a meno d'insistere per mantenersi una nomina che gli spetta.

(f. 113v) Quantunque sembrino a prima vista plausibili i motivi riferiti nell'accennata memoria, rimessa dai Signori Cardinali Zio e Nipote, non sussiste però, che i Prelati Ruteni abbino proceduto di loro capriccio all'elezione del Metropolitanò; imperciocchè l'elezione fu intimata per ordine del Nunzio Apostolico, ed in questa vi hanno avuto solamente voto i soli Vescovi, il Proto Archimandrita dè Basiliani, e non altri Religiosi. Che però il Breve, che si richiede, farebbe un torto grandissimo all'estimazione del Nunzio, il quale si è condotto secondo le notizie trasmesse, e recarebbe un sensibilissimo disgusto ai Vescovi Ruteni, ai quali non si può attribuire alcun'attentato, essendo in loro favore i quattro ultimi stati. Il dire poi che la Maestà del Re ha giurato di sostenere i Diritti della Corona è motivo assai giusto, ma per altro anche i Re suoi predecessori hanno fatto con permettere l'elezione del Metropolitanò. Finalmente si raccoglie da capo a piedi di questa memoria, che si

vuole assicurare dalla Corte la nominazione del Metropolitano, la quale cosa non è stata mai impugnata, potendo benissimo i Vescovi Ruteni eleggere il Metropolitano, e il Re nominare il soggetto, che a lui piaccia. A quest'effetto la Santità di Nostro (f. 114) Signore si è degnata di raccomandare alla Maestà del Re di Polonia, per mezzo del Signor Cardinal S. Clemente, Monsignore Arcivescovo di Polosco per la Metropolia, e si è mostrata propensa a condescendere alla dichiarazione, insinuata al Nunzio dai Ministri Reggi, come un compenso idoneo a togliere la gelosia, che darebbe alla Republica il nome, e la solennità di tale elezione.

(f. 118) Il Segretario di Propaganda prende l'ardire di umiliare alla S. V. alcune riflessioni intorno all'escludere il Proto Archimandrita dal dare il voto nelle elezione del Metropolitano.

I Vescovadi della Russia essendo otto, pare che i Vescovi non acconsentiranno mai, che il Proto Archimandrita con i quattro suoi Consultori, e gl'Abbatì, che sono incirca a tredici abbiano voto nella elezione del Metropolitano, atteso ch'è l'elezione dipenderebbe più dalli Monaci, che dalli Vescovi, avendo quelli la pluralità de' voti.

Vostra Santità si degnerà osservare, che nel 1714 il solo Proto Archimandrita diede il suo voto nella elezione del Metropolitano; e non apparisce, che dalli Vescovi si fosse fatta alcuna opposizione.

(f. 118v) Quando pertanto Vostra Santità volesse per grazia speciale, e senza pregiudizio delle ragioni di ambe le parti, permettere, che il solo Proto Archimandrita per questa volta intervenisse col voto alla elezione del Metropolitano, si può credere, che i Vescovi non farebbero opposizione sull'esempio precedente; ed all'altro canto la Congregazione de' Basiliiani Ruteni, la quale da V. Signoria è stata con molte dimostrazioni di paterno affetto distinta, attribuirebbe questa grazia ad un nuovo segno della sua pontificia beneficenza.

(f. 119) Aggiungesi, che può darsi il caso, che questo esempio, benchè provisionale, determini col tempo li Vescovi, ed i Monaci a supplicare Vostra Santità di renderlo stabile per il solo Protoarchimandrita, e terminare con ciò l'antica controversia.

RUTENI.

Monsignor Nunzio in Polonia, prevedendo i disordini, e le confusioni, che vanno a nascere tra Ruteni per motivo della elezione da farsi del Metropolitano, ricerca Istruzione per sua regola in questo affare.

E primieramente egli avvisa, che alcuni, i quali disperano di essere eletti a pluralità di voti da quelli, a quali spetta l'elezione, mettono in campo, che la elezione da farsi dalli Vescovi coll'intervento dell'Ordine Basiliano sia totalmente abusiva, priva di ogni fondamento di leggi ecclesiastiche, e civili, e lesiva della Regia autorità, alla (f. 120v) quale spettando il ius di presentare a tutte le Chiese del Regno, e del Gran Ducato di Lituania, spettar debba altresì lo stesso ius di presentazione alla Chiesa Metropolitana e soggiungono, che se v'è qualche regolamento, o costituzione, queste siano di niun valore, perchè fatte in pregiudizio del ius Regio, e senza l'approvazione della Repubblica.

Ciò non ostante, deferendo Sua Maestà alle rappresentanze fattelene da Monsignor Nunzio, lo ha assicurato, che non si prenderà determinazione alcuna prima che non sia rischiarata la materia, non volendosi far novità, ne torto a chi che sia.

Sù questo punto per tanto pare necessario di riflettere, che sebbene (f. 121) il Re abbia l'accennato ius di presentare a tutte le Chiese, nondimeno riguardo al Metropolitano Ruteno è stato solito di eleggersi dalli Vescovi, i quali di poi lo pre-

sentano al Re, e questi supplica la S. Sede di confermarlo; ciò che si fa in Concistoro, spedendosi quindi le Bolle. Dopoche le Russie si distaccarono dal Patriarca di Costantinopoli, i Vescovi elessero il Metropolitano, come pare possa dedursi dall'istoria de' Metropolitani, descritta dal P. Kulczynski nella sua opera intitolata: *Specimen Ecclesiae Ruthenicae*,¹⁵⁴ poichè di quasi tutti i Metropolitani dopo Fozio si dice *electus fuit*.

Seguita l'unione de' Ruteni colla Chiesa Romana, sotto la sa. me. (f. 121v) di Clemente VIII, questo Pontefice nella Bolla, con cui concede al Metropolitano la facoltà di consegnare i Vescovi, ed installarli nelle Chiese vacanti, dichiara che vacando la Metropolia, quello il quale *electus, seu nominatus fuerit juxta eorum morem, seu modum illis permissum*, debba domandare, e ricevere la confermazione dal Romano Pontefice della sua elezione, o nominazione.

Dalle memorie della Propaganda si rileva, che il costume e modo è che li Vescovi Ruteni eleggono il Metropolitano; da ciò però nasce la seconda difficoltà, ed è se oltre alli Vescovi debba intervenire alla elezione l'Ordine Basiliano Ruteno. Monsignor Nunzio asserisce, aver egli (f. 122) rilevato da più discorsi tenuti in Varsavia con vari Vescovi Ruteni, con Monaci Basiliiani, e con Ecclesiastici latini de' meglio informati, che il Metropolitano dovrebbe esser eletto a pluralità de' voti dalli Vescovi Ruteni e dal Generale de' Basiliiani co' suoi Consultori; essergli ancora stato supposto che questo metodo, benchè antico, sia stato confermato nel Capitolo Generale, tenuto l'anno 1743 in Dubno, ed approvato da Vostra Santità nella sua Decretale dell'anno seguente.¹⁵⁵

Nè Decreti della Propaganda non si parla, che de' soli Vescovi, ma i Monaci hanno preteso di aver parte in questa elezione, asserendo, che il loro Generale vi sia stato ammesso varie volte, (f. 122v) come in fatti dalle memorie del medesimo Archivio apparisce esservi intervenuto. Questo ius fu loro contrastato nell'elezione del defonto Metropolita.¹⁵⁶ Avendone quindi i Monaci reclamato alla Congregazione di Propaganda, questa per alcuni particolari motivi, che allora occorreano, sotto li 30 Maggio 1729 fece il seguente Decreto: « *Iniungatur Domino Nuncio Poloniae, si Sanctissimo placuerit, quod nomine S. Sedis facultatem impertiat ut Episcopis Ruthenis, ut procedere possint ad electionem novi Metropolitanus totius Russiae absque interventu Proto Archimandritae, et Consultorum Ordinis Basilianorum pro hac vice tantum, et sine praeiudicio praetensorum, (f. 123) iurium ipsi Ordini competentium* ». E riservandogli il diritto di dedurre le loro ragioni.

Tale deduzione non si è fatta; ma essendosi tenuto l'accennato Capitolo di Dubno nel 1743, tra le altre cose nella Sessione XI fu stipolato un Nesso tra il Metropolitano, e l'Ordine Basiliano ed in questo in numero VI si dice: « *R. mus Proto Archimandrita cum pleno Ven. Consultorio utriusque Provinciae intrabit cum voto in electionem tum Ill.mi Metropolitanus, tum Coadiutoris illius, una cum Abbatibus* ». ».

La Santità Vostra nell'accennata sua Decretale, colla quale approvò il suddetto Capitolo, nulla parla del Nesso, anzi giammai lo nomina; è ben vero però, che stabilisce due articoli, che sono compresi nel medesimo, (f. 123v) ma nello stabilirli non fa menzione del Nesso. Il primo di tali articoli è, che il Generale subito

¹⁵⁴ Editio romana prima an. 1733. Kulczynski Ign. tunc temporis Romae commorabatur, ut Procurator Ordinis Basiliiani (1729-1736).

¹⁵⁵ De data 11.V.1744: « *Inter plures* ».

¹⁵⁶ Athanasius Szeptyckyj (1729-1746).

dopo essere stato eletto debba giurare *suo et totius Religionis nomine obedientiam tum S. Sedi Apostolicae, tum Metropolitae*. L'altro, che morendo il Proto Archimandrita prima del Capitolo Generale, il Consultore Generale, che deve assumere il governo dell'Ordine, *reget Religionem, certiorato prius Metropolitanano*. Spetta pertanto a Vostra Santità di dichiarare, se con ciò ha voluto anche approvare gl'altri punti del Nesso, e quello in particolare che riguarda l'intervento del Generale, e Consultori nella elezione del Metropolitanano; tanto più che secondo l'avviso di Monsignor Nunzio, tale è l'opinione e de' Vescovi, e de' Monaci.

(f. 124) In questo caso però è anche degno di riflessione, se oltre al Generale, debbano secondo il Nesso intervenire all'elezione e li Consultori, e gl'Abbatì, e tutti questi con voto distinto. Presentemente i Vescovi Ruteni sono sei, essendo vacanti le due Chiese di Smolensko, e di Leopoli, gl'Abbatì sono incirca a tredici, i Consultori Generali quattro.

Brevis Responsio (f. 42)

Ad contenta famosi libelli a quodam anonimo Religioso Ord. S. D. B. M. Provinciae Lithuaniae compilati, Episcopo Luceoriensi Ritus Graeci Unitorum obiecta, cum declaratione irreprehensibilis fidei eiusdem Episcopi.

L'anonimo accusa Monsignor Vescovo¹⁵⁷ d'intelligenza, e corrispondenza cò Scismatici di Kiovia, e pretende di dedurlo dalle supposte sue gite a quella Città. È da supporsi che in Polonia quelli che vanno a Kiovia, senza motivo di commercio, si rendono sospetti d'andarvi per motivo di religione.

Monsignor Vescovo nulla dice su questi supposti suoi viaggi a quella parte, onde lascia l'obietto nel suo vigore.

(f. 42v) Monsignor Vescovo si giustifica abbastanza sulla prima parte di questa seconda obiezione, perchè l'accusatore non ha indicato il titolo del supposto libro stampato in Kiovia, per opera del Prelato. Rispetto poi all'altra parte dell'obiezione è certo che il libro esiste, quale lo Accusatore lo ha indicato, e Monsignore medesimo lo ammette. La giustificazione del Prelato sarebbe convincente, ogni qual volta avesse trasmesso i documenti del (f. 43) gastico dato al Religioso Basiliano, che ne fu l'autore, e della condanna del libro, che dice d'averne fatta.

(f. 45) Attacca Monsignor Vescovo fuor di proposito i Superiori Basiliani della Provincia di Lituania, facendogli Autori della lettera anonima, e per conciliarsi la grazia de' Ministri Regii insinua, che questa persecuzione gli sia cagionata dal suo zelo a difendere il gius Regio di libera atione nominare alla Chiesa Metropolitanana. Queste parole di Monsignore lo rendono sospetto d'essergli più a cuore il gius Regio, che l'altro dell'elezione competente alla Chiesa Rutena.¹⁵⁸

88.

Roma, 12 . II . 1748.

De divisione monasteriorum inter Provinciam Lithuaniae et Russiae Ordinis S. Basilii Magni.

APF, Congr. Patr., vol. 103, fol. 193, 185-189v, 196-202.

¹⁵⁷ Theodosius Rudnyckij (1731-1751).

¹⁵⁸ Particula haec illustrat circumstantias provisionis Metropolitanae Kioviensis anno 1748, quae nimis difficiles erant.

CONGR. PART. — Die 12 Februarii 1748 (fol. 193).

Congregatio Particularis de Propaganda Fide super rebus Ruthenorum, habita coram Sanctissimo die 12 Februarii 1748, cui interfuerunt Emin.mi et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Carafa, Gentili, Valenti Praefectus, De Montibus, Mesmer, Alex. Albanus, Columna de Sciarra, nec non R. P. D. Lercarius, Secretarius.

Dalla Propaganda 18 Agosto 1747.

Avendo già i rispettivi Procuratori de' Monaci Basiliiani Ruteni distribuito le scritte in stampa sopra le materie, che dovranno esaminarsi nella Congregazione Particolare da tenersi alla presenza della Santità di Nostro Signore, e quale sarà intimata a suo tempo, Monsignor Segretario ha l'onore di trasmettere preventivamente a V. Eminenza i due annessi quinterni, uno de quali riguarda l'affare de' Vocali, l'altro l'informazione particolare mandata da Monsignor (f. 185v) Nunzio in Polonia intorno alla Pendenza de' Monasteri.¹⁵⁹ Supplica quindi l'Eminenza Vostra a degnarsi dopo che gl'avrà osservati di farli passare nelle mani dell'Eminentissimo Signor Cardinal Mesmeri, acciò l'Eminenza Sua si degni poi rimandarli à chi scrive; e con profundissimo ossequio si rassegna.

(a margine)

Il Signor Cardinal Gentili si dà l'onore di trasmettere all'Emin.mo Signor Cardinal Mesmer gl'annessi fogli, a tenore del presente viglietto di Monsignor Segretario di Propaganda, e con il dovuto ossequio bacia all'E. V. umilissimamente le mani.

Il Cardinal Mesmeri rimette a Monsignor Ill.mo Segretario di Propaganda gli annessi fogli, a tenore del suo gentil biglietto, e gli bacia di vero cuore le mani.

Informazione particolare di Monsignor Nunzio in Polonia
sopra la pendenza de' Monasteri (f. 186).

Dalle due informazioni, che unitamente à loro Sommarj¹⁶⁰ sono state prodotte nel Tribunale della Nunziatura in Varsavia à tenore delli ordini dell'EE. VV. potrà facilmente cotesta Sagra Congregazione rilevare li motivi, sulli quali la nuova Provincia di Russia dell'Ordine di S. Basilio di Rito Greco Unito fonda le sue pretese, affine di ricuperare alcuni Monasteri, che sono posseduti dalla Provincia del medesim'Ordine di Lituania, benchè esistenti fuori di quel Gran Ducato, riducendosi questi principalmente: 1º, all'esser ciò prescritto dal Sinodo di Zamoscia dell'anno 1720; 2º, per non aver essa Monasteri sufficientemente dotati, nei quali possa (f. 186v) conservarsi lo studio, ed il Noviziato; 3º, perchè concorrendo all'elezione del Metropolitan, e li Vescovi, e li Archimandriti, che sono li Abbati dei Monasteri Abbaziali, se non si cedono alla Provincia di Russia li Monasteri, che sono situate nelle Diocesi di Premisia, di Leopoli, di Luceoria, di Vladimiria, e di Chelma

¹⁵⁹ Omnia documenta, sat prolixa et plena, inveniuntur in Archivio S. C. de Prop. Fide, in volumine 103 Congregationum particularium, foll. 3-182. Quae documenta a nobis disiuncta in respectivis voluminibus nostrae editionis romanae sunt publici facta iuris. Proinde summaria haec hic omittimus, secuti nostram methodum editionis *Congregationum particularium*.

¹⁶⁰ Inveniuntur in vol. 103 foll. 3-182. Cfr. notam praecedentem.

che sono dentro alla Polonia, sarà inutile la concorrenza delli Archimandriti della Provincia di Russia, perchè quelli della Provincia di Lituania superando in numero gli altri della Provincia di Russia, avrebbero sempre in loro mano la pluralità, il che succederebbe anche riguardo ai Vescovi di quel Rito, quali benchè sieno di nomina Regia, ad ogni modo sono per lo più presi dal (f. 187) numero delli Archimandriti, e però essendo in maggior numero le Abbazie possedute dai Lituani, verrebbero questi ad avere anche la pluralità trà i Vescovi; 4º, pretendono di fondare il loro dritto per unire alla loro Provincia li detti Monasteri, sopra una dichiarazione fatta dai delegati di Giovanni III, Re di Polonia,¹⁶¹ quali ordinarono, che li Vescovadi, ed Abbazie di Rito Greco unito dovessero conferirsi ai Religiosi di S. Basilio di genere nobile, in modo però, che ai Nobili di Lituania si conferissero li Vescovadi ed Abbazie di Lituania, ed ai Nobili della Polonia, i Vescovadi e Abbazie di Polonia e però dovendosi sostenere una tale dichiarazione deve ciascuna Provincia possedere li Monasteri, che sono situati nei rispettivi due Stati, quali benchè componghino una sola Repubblica, hanno però le loro leggi distinte tanto (f. 187v) nelle cariche, quanto nei Tribunali, non osservandosi nella Polonia le leggi del Gran Ducato di Lituania, ne nella Lituania le leggi della Polonia, se non dove li due distinti Stati, che compongono la Repubblica, si trovi a caso, che abbiano stabilita, ed accettata la stessa legge.

A tutte queste obiezioni non lascia però di rispondere diffusamente la Provincia di Lituania, dimostrando, che tutti quei Monasteri, che si trovano uniti alla loro Provincia, benchè fondati fuori della Lituania, o sono frutti dell'Apostolato dei Religiosi della medesima, cioè dell'averli essi ridotti alla S. Unione, o pure di una spontanea aggregazione, vedendo, che li Monasteri ridotti in Provincia meglio si regolavano sì nello spirituale, che nell'economico, che però il Sinodo di (f. 188) Zamoscia obbligò bensì li Monasteri, che vivevano dipendenti soltanto dai Vescovi à formare un'altra Provincia, che dipendesse dai Superiori regolari à guisa di quella di Lituania, ma non pensò di fare alcuna mutazione rispetto à quei Monasteri, che già erano uniti in Provincia. In quanto alla povertà dei Monasteri della Provincia di Russia, si riporta à ciò, che la stessa Provincia di Russia rappresentò à cotesta Sagra Congregazione, quando inpu gnò la unione delle due Provincie sotto un solo Proto Archimandrita Generale, dimostrando allora di avere soggetti bastanti, e Monasteri in grado per potersi regolare da se medesimi, pretendendo anzi d'inalzarsi sopra la Provincia di Lituania. Circa al dovere ciascuna Provincia possedere (f. 188v) quei Monasteri, che sono in ciascuno dei due Stati, oppongono l'uso contrario, poichè anche li PP. Gesuiti di Lituania hanno in Varsavia, Residenza primaria di Sua Maestà il Re, una Casa Professa appartenente alla Provincia di Lituania, senza che vi sia alcuna opposizione per parte della Provincia di Polonia, che solo dopo pochi anni vi ha un semplice Ospizio, come anche molti dei primari Nobili della Republica possiedono sì in Polonia, che in Lituania, o sieno essi di uno stato, o dell'altro senz'alcuna contradizione, e quanto alle particolari fondazioni certo è, che nessuna può dirsi fatta per la nuova Provincia di Russia, mentre tutte le fondazioni dei controversi Monasteri sono anteriori alla erezione della medesima, (f. 189) la quale non ebbe i suoi principi che dopo il Sinodo di Zamoscia, tenutosi l'anno 1720, sotto la presidenza dell'Emin.mo Grimaldi di chiara memoria allora Nunzio Apostolico in Polonia. A fine però di non ripetere tutto ciò che diffusamente l'una,

¹⁶¹ Joannes III Sobieski (1674-1696).

e l'altra parte propone, mi restringo a rappresentare all' EE. VV., che qualunque sia per essere la risoluzione, che cotesta S. Congregazione sarà per prendere dopo esaminati quei documenti, che sono posti in Sommario, e che l'una, e l'altra Parte ha prodotti in originale nel Tribunale della Nunziatura in Varsavia per essere confrontati, e legalizzati, non dovrà temersi alcuno inconveniente per parte della Repubblica, ne dovrà farsi conto di lettere, o istanze, che venissero fatte anche dai primari Signori in favore, o dell'una, o dell' (f. 189v) altra Parte, essendo queste sottoscrizioni mendicate dalle rispettive Provincie ricorrenti, e però potrà liberamente cotesta Sagra Congregazione, o tenendosi alla rigorosa giustizia decidere la controversia sul possessorio canonizzato da molti documenti, che favoriscono la Provincia di Lituania, oppure prendere quel temperamento, che crederà più convenevole per pacificare l'animosità, che regna particolarmente per motivo di questa controversia tra le due Provincie; ch'è quanto in adempimento della Commissione datami mi occorre di rappresentare umilmente all' EE. VV.

Rescriptum

Dilata, et scribatur Episcopo Zenopolitano iuxta Instructionem.

NICOLAUS LERCARIUS, *Secretarius*.

ISTRUZIONE (f. 196).

Per Monsignor Lascaris, Vescovo di Zenopoli.¹⁶²

È noto a V. S., che nel Capitolo Generale, tenuto nella Città, e Monastero di Dubno nell'anno 1743, a cui intervenne ella stessa in qualità di Delegato di Monsignor Arcivescovo di Patrasso, allora Nunzio Apostolico in cotesto Regno, in esecuzione de' Decreti fatti dalla Santità di Nostro Signore, tutti li Monasteri de' Monaci Basiliiani Ruteni poco prima manumessi dalla giurisdizione de' Vescovi si unirono all'antica Congregazione sotto dello stesso Capo, cioè il Proto Archimandrita, restando però tutto il Corpo Monastico così unito diviso in due Provincie, chiamata l'una (f. 196v) della SS.ma Trinità, l'altra della Protezione della B.ma Vergine.

E siccome queste due Provincie si riportarono al giudizio di questa S. Sede sopra la pertinenza di alcuni Monasteri esistenti dentro li limiti della Provincia di Pollonia, o posseduti da quella di Lituania, perciò Sua Santità nella sua sapientissima Decretale, che comincia « *Inter plures* », ¹⁶³ e colla quale confermò g'atti del suddetto Capitolo di Dubno, non volendo per mancanza de' documenti decidere tale pendenza, ordinò che si riconoscessero le fondazioni, e si deducessero le ragioni, per le quali la nuova Provincia di Polonia credeva doversi a lei cedere li suddetti Monasteri.

Ciò sebbene abbiano eseguito ambe le Parti, e perciò siasi tenuta (f. 197) nel dì 12 del cadente mese di Febraio una Congregazione Particolare alla presenza di Sua Santità, non però si è creduto di poterla decidere per mancanza di molte notizie, le quali sono del tutto necessarie per togliere alle Parti nell'avvenire ogni occasione di litigio.

Quindi è che la Santità Sua, avendo precedentemente sperimentato non meno

¹⁶² Hic tunc temporis iam Romae commorabatur. Cfr. de hoc Episcopo *Indicem nominum et rerum*.

¹⁶³ Anno 1744, die 11. Maii. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. II, pag. 88-100, nr. 704.

l'imparzialità di V. S., che il suo buon giudizio in simili materie, ed il felice successo, che le sono state fin ad ora appoggiate, ha determinato d'incaricarla anche in oggi di prendere, e di poi trasmettere tali notizie.

(f. 197v) E primieramente avendo asserito il Procuratore della Provincia di Polonia, che questa non ha in tutto, che soli trent'otto Monasteri, e che quella di Lituania ne ha sessantacinque, dovrà ella indagare il vero numero de' Monasteri, che attualmente gode ogn'una delle due Provincie, comprendendovi sì li grandi, che li più tenui, e quali siano le rendite sì certe, che incerte di ciascheduno: ed in seguito trasmetterne una nota ben distinta a questa Sacra Congregazione.

Si vuole anche sapere la vera situazione di ogn'uno de' Monasteri controversi, che sono li seguenti: cioè Vladimiriense, Grodecense, Verchoviense, situati nella diocesi di Vladimiria, il Zydziczinense, Dubnense (f. 198) Abbaziale sotto il titolo del SS.mo Salvatore, altro simile Dubnense di S. Croce, unito all'Abbaziale di S. Salvatore, Dermanense, e Dorohobusense, posti nella Diocesi di Luceoria, il Buczaczo-viense, in quella di Leopoli, ed il Chelmense in quella di Chelma. Più individualmente però dovrà V. S. avvisare, se li accennati Monasteri sono molto internati dentro la Provincia di Polonia, ed in tale distanza dalla Lituania, che si renda molto difficile al Provinciale di questa di visitarli.

Che se oltre alle ragioni, che ambe le Parti hanno dedotte in Roma sopra ogn'uno di tali Monasteri, vogliono le medesime dedurre avanti V. S. altri titoli oltre a quello che alla Provincia di Lituania può somministrare il possesso, in cui questa si ritrova di tali Monasteri, potrà ella ricercarli senza però forma, e strepito di giudizio, ed in seguito trasmettere a questa Sacra Congregazione li documenti, che le venissero esibiti, accompagnandoli colle sue savie riflessioni.

(f. 198v) Inoltre avendosi sicuri rincontri, che gli Scismatici non solo non abbiano giammai rinunziato alla pretensione, che siano loro restituiti alcuni Monasteri, e chiese, che si presume siano state acquistate dagl'Uniti contro il tenore di alcuni pretesi trattati, fatti ne' tempi passati tra la Repubblica, ed i Sovrani di Moscovia, ma che inoltre dopo l'ultima Dieta di Varsavia habbiano ottenuto da S. M. una Commissione per esaminare tale incidente, V. S. procurerà di prendere tutte le informazioni necessarie in tale affare, in quale stato si trovi ora la Commissione, qual'esito possa avere, e quali conseguenze se ne possano temere, e di tutto ragguagliarà distintamente la Sacra Congregazione. Avvisarà ancora, se la suddetta pretensione degli Scismatici ferisce la sola Provincia di Lituania, o forse comprende ancora quella di Polonia; ed a questo fine converrà, che formi, e trasmetta una nota ben distinta di tutti li Monasteri che gli Scismatici pretendono siano loro restituiti, con individuare il luogo, in cui ciascuno è situato, e se tra questi ve ne sia di quelli, i quali sono ora controversi tra le due Provincie.

Ma perchè sebbene per l'addietro li Monaci Basiliani Ruteni hanno (f. 199) goduto alcuni Alunnati nel Collegio Urbano, e nel Greco di Roma, altri in quelli di Vilna, e di Brunsberga, ciò nonostante que' Monaci (e questi sono la maggior parte) i quali non poteano essere ammessi in tali Collegi sono restati in una totale ignoranza almeno della teologia, non avendo nella loro Provincia gli studi a ciò necessarii, perciò la Santità di Nostro Signore vuole onninamente, che in ogn'una delle due Provincie si erigano due studi di Filosofia, e due della Teologia, per li Monaci. Per quanto si può dedurre dalle assertive del Procuratore Generale de' suddetti Monaci residente in Roma,¹⁶⁴ la Provincia di Lituania, come quella, (f. 199v) che

¹⁶⁴ Januarius Znojovskyj (1747-1752).

è eretta da più d'un secolo, ha di già uno studio di Filosofia in Zyrowicz, ed uno di Teologia nel Monastero di Vilna; quella di Polonia non ha che uno solo studio di Filosofia nel Monastero di Leopoli, e non ha eretto ancora quello della Teologia. Quindi è, che V. S. dopo aver pigliato una esatta, e distinta cognizione dello stato, della situazione, e della qualità de' Monasteri, che in oggi possiede ogn'una delle due Provincie, avviserà in quali possano più commodamente collocarsi tali studi.

Resta ancora un'altro punto di non minore importanza de' precedenti. Ella potrà osservare nella sopralodata Decretale di Sua (f. 200) Santità, che avendo il Monaci della nuova Provincia di Polonia rappresentato nell'anno 1743, che sebbene essi godevano di un buon numero di Monasteri, molti di questi però erano sì poveri, che appena poteano mantenervisi due, o tre Monaci. A tenore pertanto di ciò, che prescrivono in casi simili li Sagri Canonì, la Santità Sua ordinò, che si facesse l'unione di più Monasteri, di maniera che in ogni uno di essi potessero commodamente mantenersi dieci, o almeno otto Monaci. L'esecuzione di tale unione fu comessa al defonto Metropolitano, il quale avendo a tale effetto adunato nell'anno 1745 (f. 200v) una Consultazione de' Monaci della Provincia di Polonia,¹⁶⁵ coll' intervento del Proto Archimandrita, e de' Consultori Generali, che allora erano in officio, trasmise di poi l'atto autentico della unione de' sudetti Monasteri. Per quanto apparisce da tale atto, cinquant'otto de' Monasteri più tenui sono stati uniti a trent'otto, i quali possono sussistere o da se medesimi, o uniti ad alcuno de' più tenui. Altri venticinque poi sono stati totalmente abbandonati sino a tanto, che dalli rispettivi Fondatori sia costituita la Dote sufficiente per il mantenimento di otto Monaci almeno. Ma allorchè doveasi esaminare l'accennata (f. 201) coadunazione, e rispettiva unione de' Monasteri, è giunto un ricorso per parte del Clero secolare Ruteno delle Diocesi di Leopoli, Alicia, Caminiecz, Premisla, e Samboria, col quale questi si lagna, che li Monaci della Provincia di Polonia col pretesto di fare la divisata unione, si è appropriata, ed ha unito à suoi Monasteri alcune Chiese Cattedrali, ed alcune delle Parrocchie più pingui, le quali per titolo di fondazione, o per antico possesso appartengono al Clero secolare delle suddette rispettive Diocesi. Di tal sorta asseriscono essere le Cattedrali di Leopoli, di Alicia, e di Caminiecz, e quella di Premisla, sulla quale il Clero (f. 201v) secolare ha di già introdotto la lite contro la suddetta Provincia di Polonia. Della stessa natura si pretende che siano le Chiese Parrocchiali Buchoviense, Zulkieviense, ed altre, che non si esprimono. Siccome però la pastorale vigilanza di S. Beatitudine esige, che non si rechi pregiudizio alcuno particolarmente al suddetto Clero, per la istruzione del quale ha questa Sagra Congregazione avuto sempre una particolare sollecitudine, ed ha in tutte le occasioni procurato di mantenerne illesi i privilegi, così dovrà V. S. diligentemente investigare, se sussista ciò, che il medesimo ha esposto riguardo alla pretesa usurpazione delle Chiese (f. 202) accennate. Coerentemente procurerà d'informarsi, se la Provincia di Polonia nel fare la di sopra esposta unione de' Monasteri, abbia eseguito quanto si prescrive nella Decretale di S. B.ne, oppure ritenendo li Monasteri, che prima aveva, e nè quali esposse non poter sussistere, se non che due o tre soli Monaci, li abbia solamente affigliati a Monasteri più commodi, conforme asserisce il sudetto Clero secolare Ruteno.

89-90.

Roma, 24 . XI - 10 . XII . 1748.

Duae Congregationes Particulares de variis s. d. abusibus Ruthenorum, modo speciali

¹⁶⁵ Agitur de quodam quasi Capitulo provinciali.

qui concernunt Metropolitanam eiusque iura, Episcopos, et Abbates, Archimandrias et ecclesias parochiales aliaque similia.

APF, *Congr. Part.*, vol. 103, fol. 492-530.

CONGR. PART. — Die 24 Novembris 1748, et die 10 Decembris 1748.

(f. 492) Punti da esaminarsi nella prima Congregazione Particolare, da tenersi alla presenza di V. Santità sopra le materie dè Ruteni li 24 Novembre 1748, ad ore 15 e mezzo.

1. Consagrazione dè Vescovi Ruteni da farsi gratis dal Metropolitanano.
2. Promozione alli Vescovadi ed alle Abazie degl'immeritevoli.
3. Ambito dè Monaci per le Dignità.
4. Pretensione dè Metropolitanani di dividere le Chiese unite in perpetuo.
5. Traslazione dè Vescovi da una Chiesa all'altra, e Coadiutorie concesse da Metropolitanani, senza il Beneplacito della S. Sede.
6. Ritenzione delle Abazie insieme col Vescovado, senza il Beneplacito Pontificio.
- (f. 492v) 7. La Chiesa Metropolitana priva dell'Archivio, d'onde proviene la dispersione delle scritture ad essa appartenenti.
8. Visita della Diocesi trascurata dalli Vescovi.
9. Spoglio dè Vescovi usurpato dalli Congiunti del Defonto, in pregiudizio delle Chiese e dè Monasteri; ed abuso dè Testamenti senza facoltà del Sommo Pontefice.
10. Pretensione dè Metropolitanani di erigere in Abazie li semplici Monasteri.

(f. 494) Punti da esaminarsi nella Congregazione Particolare da tenersi alla presenza di Nostro Signore Martedì 10 Dicembre alle ore quindici e mezza, sopra le materie dè Ruteni.

Del Ristretto degl'Abusi.

XI. Abuso. Amministrazione delle Chiese, ed Abbazie vacanti usurpata da Metropolitanani.

XII. Simonia introdotta col pagamento di qualche denaro nelle ordinazioni dè Chierici, e dè Sacerdoti.

XIII. Esazione del Cattedratico in tempo, che alli Parochi si distribuiscono gli Olii Santi.

XIV. Moltiplicazione delle Parochie, senza che ogn'una abbia li fondi necessari per il congruo sostentamento del Paroco.

Del Ristretto dè Dubbi proposti dal Vescovo latino di Vilna (f. 494v).

Primum dubium. An illi, qui ex Parentibus originaliter quidem Ritus Graeci, postea tamen quacumque ex causa Latinum Ritur sequuti nati, et in eodem Latino Ritu educati debeant transire ad Graecum, sive permanere in Ritu Latino?

2dum. An qui ex parentibus licet Graeco-Unitis nati, a pueritia tamen inter Romano-Catholicos versantes Ritur Latinum constanter ad senium usque sequuti, redire cogendi ad Ritur Graecum?

3tium. An uxor Ritus Graeci, nubens marito latino, ubi tota familia est Ritur Latini, nec ob distantiam loci potest haberi facile sacerdos Graecus, potest sequi constanter Ritur (f. 495) mariti latini? Idem dicendum de marito advena Ritur Graeci

uniti ducente faeminam Romano-Catholicam, ubi pariter tota familia est eiusdem Ritus.

4um. An in praedictis casibus, si maritus, aut uxor (originaliter Ritus Graeci-Uniti) viduati fuerint, debeant redire ad pristinum suum Ritum, seu potius ad vitandam Rituum variationem cum prole suscepta in Latino permanere?

RUTENI (f. 496).

B. mo Padre.

In vari tempi, e da varie parti si andavano ricevendo notizie dalla Congregazione di Propaganda di alcuni abusi, i quali si erano introdotti, e prendevano un piede più fermo tra li Ruteni uniti, non esclusi i Superiori ecclesiastici di tale Nazione. Più particolari rincontri se n'ebbero dopo la morte dell'ultimo Metropolitanano. Di maniera che essendosene formati alcuni fogli col titolo di abusi de Ruteni, furono per ordine di Vostra Santità trasmessi a Monsignor Nunzio in Polonia, acciò prendendone le più distinte, ed accertate informazioni, le rimettesse in seguito alla medesima Congregazione. Ciò avendo egli eseguito, si sottopongono ora al sublime, e rettilissimo giudizio della Santità Vostra li suddetti abusi, le informazioni, che sopra d' (f. 496v) ogn'uno ha rimesso Monsignor Nunzio, e quei lumi, che sopra alcuni di quelli si sono rincontrati tra le memorie della Congregazione.

PRIMO ABUSO. — Il Metropolitanano, secondo la Bolla di Clemente 8^o, ha la facoltà di consagrarli i Vescovi, ed installarli nelle Chiese vacanti, attesa la distanza di quelle parti da Roma, ma ciò dovrebbe fare senza spesa de Vescovi, potendosi credere, che appunto il suddetto Pontefice gli concedesse tale facoltà per liberare li nuovi Vescovi dalle spese delle spedizioni delle Bolle. Di più, Vladislao IV concedette alli Metropolitanani il Privilegio di presentare alli Re per i Vescovadi, e le Abbazie di Giusepadronato regio i Monaci benemeriti delle Unione.

INFORMAZIONE DI MONSIGNOR NUNZIO. — Non può negarsi, che l'intenzione di Clemente VIII nel concedere al Metropolitanano Ruteno la facoltà di consagrarli i Vescovi del suo Rito ed installarli nelle Chiese vacanti, non fosse quella di esimerli dalla spesa della spedizione delle Bolle. Ma è vero altresì, che i Vescovi promossi (f. 497) spendono ciò non ostante molto in regalare il Metropolitanano, e la sua famiglia, e Curia, ancorchè non vi sia la Tassa fissa; questa neppure vi è alle Cancellerie Regie o di Polonia, o di Lituania, dalle quali si staccano i Privilegi delle nomine; ma pure anche in questo li Vescovi spendono non poco. Il defonto Metropolitanano pagò per il suo Privilegio mille Ungari.

Il rimediare efficacemente a questo abuso, la credo cosa difficilissima. Tuttavia per quello riguarda il Metropolitanano, si potrebbe avvertire il nuovo dell'obligazione, che gli corre.

La presentazione, che i Metropolitanani fanno al Re de Monaci benemeriti per i Vescovadi, ed Abbazie di Giusepadronato regio vacanti, si riduce ad una raccomandazione, la quale alcune volte è attesa, ed altre nò.

SECONDO ABUSO. — Abusando li Metropolitanani dell'accennato Privilegio di Vladislao IV, non sogliono presentare per li Vescovadi, o Abbazie se non quelli, che fanno loro la Corte, e prima di tutti (f. 497v) i propri congiunti.

INFORMAZIONE DEL NUNZIO. — Pur troppo si è tal ora verificato questo abuso, e lo sradicarlo dipende dalla buona coscienza de Metropolitanani.

TERZO ABUSO. — Siccome i Monaci fanno il voto non solo di non ricercare, ma ancora di non accettare le Dignità senza il consenso del P. Generale, il defonto Metropolitano un'anno prima di morire¹⁶⁶ fece abilitare à tutte le Dignità due suoi Nipoti;¹⁶⁷ sebbene allora non vi fosse alcuna vacanza, anzi questi non avessero alcun merito, e fossero dalle Dignità esclusi dalle Costituzioni medesime dell'Ordine, nelle quali si stabilisce, che verun Monaco possa essere promosso à qualunque Dignità, ed Offizio, quo usque per sex saltem annos sive docendo in scholis, sive ex ambone praedicando, sive alio quovis modo in Religione absque omnibus officiis non laborabit, et non merebitur. Quo vero ad transcendendam hanc Constitutionem si portabunt pro se quantumvis (f. 498) maximas instantias, eo ipso ad quaevis officia reddantur inhabiles.¹⁶⁸

INFORMAZIONE DEL NUNZIO. — L'abuso è verissimo, e per abolirlo basta, che il Proto Archimandrita col suo Consultorio osservi esattamente la Costituzione dell'Ordine. Ciò non ostante perchè non succedesse più il caso che l'autorità del Metropolita estorcesse abilitazioni simili a quelle, che estorse il Defonto a favore de PP. Turzanicki, e Szepticki fratello del Vescovo di Luceoria,¹⁶⁹ si potrebbe fare una proibizione espressa al Proto Archimandrita, e suo Consultorio, di dare tali abilitazioni non solo quando gli Abilitandi non hanno le qualità volute dalle Costituzioni ma ancora prima che si dia la vacanza attuale di qualche Benefizio. Questa proibizione potrebbe servire di scudo al Proto Archimandrita contro qualunque sollecitazione.

QUARTO ABUSO — Il defonto Metropolitano ha preteso di dividere le Chiese à perpetuità (f. 498v) unite. Si vuole à queste meditasse di promuovere i suddetti suoi due Nipoti,

INFORMAZIO NEDI MONSIGNOR NUNZIO. — Il Metropolita defonto volendo costituire il medesimo Vescovo di Premisla Coadiutore del fu Monsignor Ustrzyski¹⁷⁰ gli diede il titolo di Vescovo di Samboria, una delle Chiese unite in perpetuo al detto Vescovado. Si pretende, che se viveva più lungo tempo, volesse smembrare dal Vescovado di Leopoli la Chiesa di Kaminietz à favore del suddetto P. Turzanicki, suo Nipote.

QUINTO ABUSO. — Li Metropolitanani si sono fatto lecito di trasferire un Vescovo da una Chiesa all'altra, e di deputare Coadiutore alli Vescovi, senza ottenerne il Beneplacito da questa Santa Sede; non ostante che l'ispezione delle cause di concedere le Coadiutorie, o di trasferire un Vescovo da una Chiesa all'altra, e di deputare Coadiutore alli Vescovi spetti privatamente al Romano Pontefice. Ne tale facoltà ha verun fondamento su la Bolla di Clemente VIII, allegata (f. 499) nel primo articolo mentre che in essa non si parla, se non che delle Chiese vacanti. Il moderno Vescovo di Vladimiria passò a questa Chiesa da quella di Pinsko,¹⁷¹ ed il presente Vescovo di

¹⁶⁶ Athanasius Szeptyckyj (1729-1746).

¹⁶⁷ Agitur de quodam iuvene ex familia Szeptyckyj (fortasse agitur de Leone Septyckyj), et alio ex familia Turjanyckyj.

¹⁶⁸ Praesertim agitur de Brevi Benedicti PP. XIII, ex anno 1728, nec non de Constitutionibus Ordinis Basiliani.

¹⁶⁹ Non constat de quodam Episcopo Luceoriensi agitur, unito ne an latino? Ideo quaestionem solvere sat difficile.

¹⁷⁰ Agitur de Onuphrio Szumlanskyj, Episcopo Peremysliensi (1746-1762), qui primum erat iam Coadiutor Peremysliensis.

¹⁷¹ Theophilus Godebskyj, Ep. Pincensis (1720-1730), dein vero Volodimiriensis (1731-1756).

Premislia¹⁷² è stato per due anni Coadiutore del suo Predecessore, il quale morì nel mese di Novembre dell'anno 1746.

INFORMAZIONE DEL NUNZIO. — Non v'è dubbio, che li Metropolitanì hanno preteso di avere l'autorità di dare Coadiutori ai Vescovi, e di trasferirli inconsulta Sancta Sede. Oltre gli esempi addotti dalla Congregazione, che lo verificano, posso io medesimo attestare, che in questa opinione sono molti Vescovi Ruteni, i quali se ne sono spiegati meco apertamente.

Questo abuso domanda sollecito riparo, e delle facultà annoverate in questo, e nel precedente articolo, che li Metropolitanì si sono finora arrogate, potrebbe farsene una proibizione espressa al nuovo o nelle Bolle medesime, o in un Breve a parte.

NOTIZIE DELL'ARCHIVIO. — In una Congregazione Particolare (f. 499v) tenuta li 19 Aprile 1728 furono proposti li due seguenti dubii: An Archiepiscopus Metropolitanus facultatem habeat deputandi Coadiutorem cum futura successione Episcopis ob iustas et rationabiles causas illum desiderantibus.

An ipsi Archiepiscopo ius competat transferendi Episcopos de una ad aliam Ecclesiam.¹⁷³

La risoluzione: negative. Per altro Monsignor Nunzio Santini¹⁷⁴ propose l'espediente, che si dovesse prescrivere al Metropolitanò d'informare la Congregazione di Propaganda sopra le qualità dei Promovendi, prima procedere alla deputazione de Coadiutori, o alla traslazione de Vescovi per non derogare alla Bolla di Clemente VIII, la quale concede al Metropolitanò il diritto di confermare i Vescovi, i quali in vigore di questo privilegio erano nell'opinione, benchè falsa, che il Metropolitanò potesse dare i Coadiutori, e trasferire li Vescovi. Per altro nel 1737 volendosi dare un Coadiutore al Vescovo di Premislia, il defonto (f. 500) Metropolitanò ne fece istanza alla Congregazione di Propaganda, e questa risolvette, che per mezzo della Segreteria di Stato si scrivesse al Nunzio, acciò verificandosi le cause quali allegavansi di fare una tale Coadiutoria, egli vi dasse tutta la mano, preservato però il diritto, che potesse competere al Re di proporre il soggetto.

SESTO ABUSO. — Allora che Vladislao IV vidde mal sicura la Corona sulla sua testa per la guerra mossagli da Cosacchi, non credette potersi assicurare il Trono se non à danni della Religione Cattolica, cedette quindi agli Scismatici ad istanza de Cosacchi le tre vastissime Diocesi di Leopoli, Luceoria, e Premislia.¹⁷⁵ I Monaci Basiliani della Congregazione della SS.ma Trinità, che formano in oggi la Provincia di Lituania, animati dal Nunzio Apostolico protestarono contro tale cessione in faccia della Repubblica. Non furono intesi perchè i vantaggi della Religione in tale circostanza non convenivano con gl'interessi del Principe. Essi però (f. 500v) godendo in tali Diocesi alcune Abbazie fecero da Metropolitanì consagrarne altrettanti Vescovi Cattolici, opposti agli Vescovi Scismatici, ed assegnarono loro le suddette Abbazie, acciò potessero mantenersi; con tal mezzo si sono convertite le suddette tre Diocesi, ed attesa tale conversione li Vescovi cattolici hanno recuperato li Beni delle Mense Episcopali, cò quali possono onestamente mantenersi, qualora vogliano licenziare i Musici, Sonatori, Soldati, e Nipoti dalla loro residenza e contentarsi di una cantina

¹⁷² Onuphrius Szumlanskyj (1746-1762).

¹⁷³ Cfr. volumen primum *Congregationum particularium*, Romae 1956.

¹⁷⁴ Vincentius Santini (1721-1728).

¹⁷⁵ Peremyliensis unita an. 1692, Leopoliensis an. 1700, Luceoriensis vero anno tantummodo 1702.

frugale. Ciò non ostante anche in oggi li Vescovi o ritengono le Abbazie, che godevano prima di essere promossi al Vescovado, o se le fanno conferire dopo essere stati creati Vescovi.

Il Vescovo di Chelma Giacomo Susza, il quale visse da tempi del Velamino sino all'anno 1660 in circa,¹⁷⁶ si dolse altre volte di tale abuso. Dice egli: « Ab initio Nostrae Unionis patet, DD. Episcopus non tenuisse Monasteria, sed succedente (f. 501) licentia Domini Metropolitanii Antonii Sielava (il quale fu eletto l'anno 1643) primum privati Monachi stimulati amore habendi advitalitia, sibi privilegia a Regibus procurare caeperunt, et simplifica Monasteria in Archimandrias everterunt. Tandem quando etiam ascendebant ad Episcopatus, vel Metropoliam, eadem Monasteria, gaudentes Privilegiis, ut melius se haberent, Religionem autem damnificarent, retinuerunt ».

Convieni riflettere, che non essendo divisa nè Monasterii la Mensa Conventuale dall'Abbaziale, l'Abbate possiede tutte le rendite del Monastero, ed è Superiore locale di esso. Essendo Abbate un Vescovo, si crede esente dalla Visita del Provinciale, e qualche volta la fa da assoluto padrone. Sicchè i Monasteri si riducono all'estrema miseria, e forse anche ne soffre la disciplina monastica.

Il Vescovo di Luceoria ottenne l'anno passato l'Abbadia di Zydicin.

L'Arcivescovo di Polosko ritiene l' (f. 501v) Abbadia di Hlebo-Borysense.

L'Arcivescovo di Smolensko suol essere Abbate del Monastero Onufriense.

Il Vescovo di Chelma ritiene le Abbazie di Derman, e Dubno, le quali sono unite à due semplici Superiorati.

Il Metropolitaniano ritiene l'Abbadia Kiovo-Peczarensis, ed il defonto godeva anche l'Unioviense.

Il Metropolitaniano è in ciò doppiamente colpevole, si perchè il Re non suole nominare alle Abbazie, se non i soggetti, che gli vengono da esso presentati; si ancora perchè essendo egli Esecutore nato di tali collazioni, non deve ammetterle, qualora i Promossi, essendo Vescovi, non abbiano ottenuto la necessaria dispensa da questa Santa Sede; e finalmente quando un Abbate è nominato al Vescovado, egli non può farli ritirare l'Abbazia senza il Beneplacito Apostolico, quale non si sa, che venga richiesto.

Generalmente parlando non dovrebbe per le ragioni di sopraccennate (f. 502) permettersi, che li Vescovi ritengano le Abbazie. Devono però da ciò eccettuarsì l'Arcivescovo di Smolensko, e quello di Polosko, e forse anche il Metropolitaniano per la Kiovo-Peczarensis. L'Arcivescovo di Smolensko gode l'Abbadia Onufriense, perchè si la città di Smolensko, che i Beni della Mensa episcopale sono occupati dagli Scismatici, e perciò i Monaci della provincia di Lituania per antico costume, praticato già nelle altre riferite Diocesi, mantengono nella parte della Diocesi cattolica a proprie spese l'Arcivescovo.

Similmente l'Arcivescovado di Polosko è molto tenue. Si perchè la Diocesi, e Chiesa annessa di Mohilovia è occupata dagli Scismatici, si ancora perchè la maggior parte de' Beni appartenenti alla Mensa di Polosko, è posseduta da PP. Gesuiti, à quali furono conceduti dal Re Stefano Battori, allora che li ricuperò colle armi dalle mani (f. 502v) dagli Scismatici, e ne pende anche in oggi la lite in Roma.

Riguardo finalmente all'Abbadia Kiovo-Peczarensis, questa trovasi in Kiovia nelle

¹⁷⁶ Vixit usque ad annum 1687. Cfr. eius *Epistolas et documenta biographica* in editione romana.

mani degli Scismatici. Vi sono però nella Podolia molti Beni appartenenti ad essa, i quali sono goduti dal Metropolitano, che porta il titolo di Abbate Kiovo-Peczarense. Questa provista ebbe principio allorchè i Metropolitaniani non avevano, se non che poca, o forse anche veruna rendita. Ciò accadde à tempo che furono elevati alcuni Monaci à questa Dignità, come fu Giuseppe Velamino Rutski, il quale dopo esser stato Alunno nel Collegio Greco di Roma, fu assunto alla Metropolia dal Monastero di Vilna, ed i di lui Successori Rafaele Korsak, e Cipriano Zuchowski, semplici Monaci. In oggi però, che la Metropolia ha molti Beni non solo in Vilna, dove è la Cattedra de Metropolitaniani, ma in altre parti della Lituania, che suole (f. 503) assumersi il Metropolitano tra il Ceto de Vescovi, e quindi concederglisi la ritenzione della sua Chiesa Vescovile, parrebbe, che alla sudetta Abbazia potesse promuoversi un Monaco, se pure non si stimasse meglio, di negargli la ritenzione del Vescovado, che prima godeva e lasciandogli l'Abbazia Kiovo-Peczarense, obbligarlo a risiedere nella sua Cattedrale di Vilna.

INFORMAZIONE DEL NUNZIO. — Sebbene sia disputabile, se il motivo addotto sia quello, che ha introdotto l'uso, che i Vescovi di Luceoria, Leopoli, e Premislia possedevano anche delle Abbazie, essendovi stati in quelle Chiese anche dopo l'unione dei Vescovi contenti delle sole rendite della Mensa Vescovile, tuttavia, quando ancora ciò fosse, è certo, che oggi non sussiste più, potendo i Vescovi ricavare un'onesto, e decoroso mantenimento dalle sole Chiese.

La rendita della Chiesa di Leopoli, compreso il Cattedratico, si calcola da scudi 4 mila Romani per anno.

Quella di Premislia scudi 3 mila, oltre le rendite (f. 503v) di alcuni Beni, che possiede, pretesi appartenere al Monastero di S. Salvatore, pè quali è in lite co' Monaci.

Quella di Luceoria frutta parimente scudi 4 mila in circa.

Pare che ai Promossi in avvenire à questi Vescovadi non si debba permettere in conto alcuno la ritenzione dell'Abbazia, e perciò ho antecedentemente suggerito di non accordare al nominato alla Chiesa di Leopoli la ritenzione dell'Abbazia di Mielec.

Meritano di essere eccettuati da questa regola, oltre gli Arcivescovi di Polosko, e di Smolensko per le ragioni motivate dalla Congregazione, i Vescovi di Pfnsko, e di Chelma, perchè le loro Mense sono di tenue rendita, e il Cattedratico di poco rilievo, per la piccola estensione delle Diocesi; benchè per altro quella di Chelma, che è la più povera, renda ben mille Ungheri.

Resta però da considerare, se in vece di permettere à questi Vescovi la ritenzione di una Abbazia, fosse (f. 504) più espediente di aggravare di una pensione congrua qualche Abbazia in perpetuo a favore di tali Chiese, col quale compenso si avrebbe in ciascun Monastero Claustrale l'Abbate, niuno de' Monasteri sarebbe esente dalla giurisdizione del Proto Archimandrita, e del Provinciale, e cesserebbero le dispute, che insorgono tutto giorno frà i Vescovi, e la Religione.

Per le diligenze usate trovo che i Beni della Metropolia fruttano scudi 3800 romani in circa per anno, il Cattedratico scudi 1700, il quale però va crescendo ogn'anno à cagione delle numerose Colonie, che si stabiliscono nell'Ukraina. L'Abbazia poi Kiovo-Peczarense si computa scudi 2500, tutte le quali rendite ascendono alla somma di scudi 8 mila in circa l'anno. Benchè questa rendita possa parere assai congrua, è perciò superflua la ritenzione del Vescovado, da cui il Metropolita è assunto, nulladimeno è da riflettersi, che il levargli o il Vescovado, o l'Abbazia (f. 504v) sarebbe una novità, che disgusterebbe assaissimo i Ruteni, i quali riguardano il loro Metropolita come appunto i Latini il Primate. Per non parlare delle gravi spese, e di un trattamento conveniente, ch'egli è obbligato a farsi. V'è parimente da riflettere,

che volendosi in un tempo medesimo riformare cò membri anche il Capo, della di cui autorità si ha bisogno per la riforma degli abusi, vi è pericolo, che uniti insieme si oppongano alle presenti risoluzioni. Sicchè giudicherei conveniente di lasciare correre per ora al nuovo Metropolita la ritenzione dell'Abbazia, e del Vescovado, e riservare piuttosto la riforma di questo articolo, quando sia creduta necessaria, ad altro tempo.

La Congregazione nel 1672 non volle costringere i Vescovi Ruteni a dimettere le Abbazie, che possedevano, à riflesso della maggiore difficoltà che si prevedeva negli Scismatici di abbracciare l'Unione dalla quale forse l'interesse li teneva (f. 505) lontani. Sembra però, che in oggi questo timore non abbia più luogo, essendo venuti all'Unione tutti i Vescovi della Volinia. Ciò non ostante si trovano alcuni esempi di essersi concessi gl'Indulti di ritenere le Abbazie, come nel 1710 al Metropolitanano Viniski, nel 1711 al Vescovo di Leopoli, e nel 1714 al Metropolitanano Kiska, ai quali altresì fu data la spedizione gratis.

Intorno à quello, che s'insinua di promuovere all'Abbazia Kiovo-Peczarense goduta dal Metropolitanano, un Monaco o pure di lasciargli ritenere l'Abbazia, e dimettere il Vescovado, si rappresenta alla Santità Vostia, che quantunque la Congregazione deliberasse nel 1680, che il Metropolitanano prendesse il solo titolo di Kiovia, ed inoltre possedesse l'Abbazia Kiovo-Peczarense, nondimeno la stessa Congregazione ha sempre procurato ai Metropolitanani l'Indulto di ritenere il Vescovado, che avevano prima di ascendere alla Metropolia.

(f. 505v) SETTIMO ABUSO. -- La ritenzione del Vescovado, da cui è stato assunto il Metropolitanano, cagiona un altro disordine, ed è che solendo egli in esso fare la sua residenza, gli atti che fà, come Metropolitanano, e tutte le altre scritture appartenenti alla Metropolia, si ripongono nell'Archivio di tal Chiesa, e la Cattedrale Metropolitanana resta priva di ogni sorta di documenti.

INFORMAZIONE DEL NUNZIO. — Al disordine accennato in questo Articolo potrà rimediarsi coll'ingiongere ai Metropolitanani di risiedere il più del tempo presso la loro Cattedrale di Vilna.

OTTAVO ABUSO. -- Non si sà, che i Vescovi da qualche tempo abbiano fatto la visita personale della loro Diocesi. Almeno le relazioni di tale visita non si sono giammai viste dalla Congregazione del Concilio, ne da quella di Propaganda. L'anno passato il Clero Ruteno della Diocesi di Vilna con suo Memoriale diretto a questa rappresentò, che il Metropolitanano dopo la sua elezione, che seguì nel 1729, giammai erasi portato a quella sua Cattedrale. E pure si sà, che nella sola Diocesi Metropolitanana si contano più di mille Parrocchie.

(f. 506) INFORMAZIONE DEL NUNZIO. — Per le relazioni che ho, pochissimi sono i Vescovi Ruteni, che fanno da per loro la visita della propria Diocesi. Del solo Vescovo di Chelma¹⁷⁷ mi costa, che l'ha fatta più volte e sò ancora, che il defonto Metropolitanano fece una volta la visita delle sue Diocesi di Leopoli, Halicz, e Kami-nietz, ma non mai di quella della Metropolia. In tutte le altre Diocesi la visita si commette ad un Decano, che ha il peso di visitare ogn'anno le 20, 30 o 40 Parrocchie del suo Decanato, e di riferire al Vescovo, o suo Officiale i disordini che trova nelle Parrocchie. Il motivo per cui comunemente non si fanno le visite dai

¹⁷⁷ Philippus Volodkovyč (1731-1756).

Vescovi medesimi è quello della grave spesa, mentre essendo le Diocesi per la più parte vastissime, e le Parrocchie miserabili, e volendo i Vescovi viaggiare col seguito di molta gente, e cavalli, i Parochi sono impotenti a soffrire questo dispendio. I Decani poi surrogati a visitare lo fanno assai superficialmente, ed essendo (f. 506v) anch'essi in gran parte rozzi ed ignoranti, altro non concludono, che smungere il Clero inferiore, senza porre alcun rimedio ai mali, e bisogni del popolo.

Questo articolo, come che sommamente essenziale, richiede l'attenzione di Nostro Signore, onde dopo aver ricordato al Metropolita, ed a tutti i Vescovi di quel Rito l'obbligazione di fare da loro stessi la visita, com'è stabilito dal Sinodo di Zamoscia, al tit. VI, e in caso di sola impotenza per mezzo dei Decani, come nel medesimo Sinodo, al tit. IX, vorrei impor loro il peso di mandarne la relazione a codesta Congregazione, o da per loro a dirittura, o per mezzo del Metropolita ed in questa occasione si potrebbe ricordare ai medesimi di contentarsi di un seguito, e trattamento moderato.

NONO ABUSO. — Grave disordine cagiona lo spoglio de' Vescovi. Questi sono stati tutti Monaci, ed hanno fatto il voto di povertà. Dall'altro canto è certo, che lo spoglio de' Vescovi, i quali sono esenti da Collettori de' spogli (f. 507) della Camera Apostolica, appartiene alla Chiesa. Ciò non ostante alcuni de' Vescovi testano, e bene spesso à favore de' loro Congiunti, ne si sà con quale facoltà. Altri muoiono casualmente ab intestato; ed in questo caso, se hanno presso di se Nipoti, questi occupano il tutto. Leone Kiska, Antecessore del defonto Metropolitanò,¹⁷⁸ era uomo avarissimo, e dopo la sua morte lasciò somme immense di denaro, quali non si sà in quali mani siano cadute. Il defonto Metropolitanò ha lasciato dopo la sua morte settantamila scudi; Il Clero di Leopoli, della qual Chiesa egli era insieme Vescovo, si lagna, che questa somma sia stata pigliata dalli di lui Nipoti, e pure non mancano di quelli che assicurano, ch'egli prima di esser Vescovo, non aveva un migliaio di scudi. E' certo ch'egli dalla spada passò all'abito Monastico a solo oggetto di esser Vescovo, e dopo pochi giorni fu promosso alla Chiesa di Leopoli.

INFORMAZIONE DEL NUNZIO. — Due sono i disordini, che si comprendono (f. 507v) nel presente articolo. Il primo, ed il più essenziale, è che i Vescovi, i quali sono tutti Monaci, e che hanno fatto il voto di povertà, testano francamente a favore di chi loro più piace, senz'alcuna facoltà; l'altro è lo spoglio de' Vescovi.

A questo secondo abuso ha preteso di rimediare il Sinodo di Zamoscia, ove al Tit. VI, §. Ut etiam, determina ciò, che debba farsi alla morte d'ogni Vescovo per la sicurezza de' Beni della Chiesa, e de' lasciati dal Defonto. La difficoltà consiste nella esecuzione; perchè volendosi, che in qualibet Diocesi assumantur ex Clero tres viri qui etc. non si enunzia da chi debba farsi questa scelta, e dicendosi semplicemente ex Clero, non si sà se vi si debba comprendere anche il Regolare. L'interpretazione più naturale parrebbe portare, che i soli Ecclesiastici secolari dovessero scegliersi à questo Ministero, il quale sembra ripugnare ai Regolari, e che la scelta dovesse farsi dai Capitoli; ma inutile sarebbe oggidì un simile regolamento, da che le Cattedrali (f. 508) Rutene sono tutte occupate da Monaci Basiliani, con grandissimo avvillimento, e rammarico del Clero secolare, il quale non manca di tanto in tanto di reclamare, e specialmente quello di Leopoli, come avvisai alla Segreteria di Stato, sotto li 27 Febbraio dell'anno scorso, ed anche posteriormente. L'aspettare a

¹⁷⁸ Ahanasius Szeptyckij (1729-1746).

rimediare a questo disordine, finchè sia deciso intorno alla suddetta pretenzione un'eternarlo. Onde per un rimedio almeno provvisorio non saprei suggerire, se non che il Vicario Generale pro tempore avesse solo l'autorità di eseguire col Notaio, e cò cinque testimoni il prescritto dal Sinodo.

Ma perchè pare, che quello, al quale si vuol commettere questa incombenza, debba esser tale, da poter render conto di tutto quello, che avrà trovato nell'eredità, e in caso di mancanza rifondere del proprio, il che non può esigersi da un Regolare, crederei necessario l'ordinare contemporaneamente à tutti i Vescovi di prendere per Vicario un Sacerdote secolare.¹⁷⁹ Veramente (f. 508v) il Sinodo di Zamoscia permette ai Vescovi di servirsi di un Regolare; ma nel solo caso di necessità, ed essi, senz'aver alcun riguardo a questa circostanza, si servono tutti, a riserva di quello di Premislia, d'un Regolare. E' bene difficile, che in una Diocesi non si trovi un solo Ecclesiastico secolare idoneo a tale impiego, allevandosene tanti nè Collegi Pontifici di Leopoli, Greco, ed Urbano;¹⁸⁰ e più difficile sarà in avvenire, se non si obblighino tutti i Vescovi, o ad aprire il Seminario proprio, o a mantenere degli Alunni nel Pontificio di Leopoli. Ma anche nello stato presente il solo Clero secolare di Leopoli è capace di fornire dè soggetti abili all'impiego di Vicario Generale tutte le altre Diocesi Rutene.

Potrebbe forse opporsi, che avendo tutti i Vescovi moderni delle Abbazie, non fosse conveniente, che la Religione per le pretensioni, che potesse avere contro l'Eredità del Vescovo in quanto all'Abbate, non dovesse aver parte nel formare l'inventario, etc. (f. 509) Giusta è l'opposizione, ed affine di provvedervi si riguardo ai Vescovi viventi, come ancora in futuro nel caso che non si volesse abbracciare il progetto suggerito di non permettere ad alcun Vescovo la ritenzione dell'Abbazia, si potrebbe ordinare, che al Vicario Generale si aggiungesse un Monaco Basiliano, nominato preventivamente in ogni Diocesi dal Proto Archimandrita per tal funzione.

Venendo ora al primo disordine, è da supporsi, che tutt'i Vescovi Ruteni credono di avere la libertà di testare, perchè la godevano avanti di unirsi alla Chiesa Romana; e perchè dopo l'unione hanno continuato à goderne senza contraddizione formale di alcuno. Ma per rintracciare l'origine di questo abuso, è da sapersi, che gl'Abbatì medesimi si sono arrogati, e si servono comunemente del Privilegio di testare, ne cio maraviglia, mentre i semplici Monaci, ancorchè nella solenne professione facciano il voto di povertà, pure ritengono (f. 509v) il dominio dè beni Patrimoniali, e ne godono l'usufrutto; di qui è, che passando ad essere Abbati, e molto più Vescovi, e ne dispongono in vita, e li testano in morte, come più loro piace.

Per rimediare à tutta questa catena di enormi abusi, stimo necessario principiare dall'insegnare ai Monaci l'obbligazione, che porta seco il voto di povertà, contrario alla loro pratica, e di poi passare a proibire agli Abbati di disporre tanto in vita, quanto in morte, si dè beni, che hanno portato seco nella Religione, che di quelli finalmente dichiarerei, che nessuno di loro ha facoltà di testare, e che tramandola per qualche cagione particolare, devono domandarla alla Santa Sede, cui unicamente appartiene il concederla. Per quanto questo abuso abbia sempre regnato fra Vescovi Ruteni, diversi di loro nè tempi in dietro ne hanno dubitato, come toccai nella citata mia lettera dè 27 Febbraio 1747.

¹⁷⁹ Difficultas erat non tantum iuris, sed potius facti, habendi copiam sacerdotum idoneorum ad tale munus et officium.

¹⁸⁰ Collegia romana fere unice monachis Basilianis destinata erant, ex concessione diversorum Pontificum. Tantummodo Collegium Leopoliense educationi Cleri saecularis designatum erat.

NOTIZIE DELL'ARCHIVIO. — Non solo vari (f. 510) Vescovi Ruteni, ma gli stessi Metropolitaniani hanno spesse volte dubbitato della validità de loro testamenti, come fatti senza la necessaria facoltà. Nell'anno 1631, in una Congregazione Particolare, tenuta alla presenza della S. Memoria di Urbano VIII, fu proposta l'istanza del Metropolitan Giuseppe Velamino Rutki, che fosse dichiarato nullo il testamento, fatto dal Vescovo di Vladimiria,¹⁸¹ allegando per motivo di nullità l'esser questi Monaco. Sebbene la Congregazione inclinasse alla nullità, volle ciò non ostante sentir prima dal Nunzio se ciò avrebbe potuto apportare disordini; particolarmente dalla parte de Congiunti del Defonto. Rispose il Nunzio, non essere espediente di venire a tale dichiarazione, perchè potea temersi, che li Parenti de Vescovi Ruteni ritornassero allo Scisma (mentre che era ancor fresca l'Unione, non ancora bene assodata nella Lituania, e poco dilatata nella Polonia). Rinuovò l'istanza il Metropolitan l'anno seguente, (f. 510v) anzi richiese, che tutti li testamenti de Vescovi Ruteni fossero dichiarati nulli. Ma attese appunto le circostanze di sopra espresse, la Congregazione stimò espediente di ordinare al Nunzio di trattare col Metropolitan, acciò insieme cò Vescovi medesimi fossero tali testamenti dichiarati nulli in un Sinodo; poichè coll'approvazione del Sinodo da farsi dalla Santa Sede, resterebbe approvato anche questo stabilimento.¹⁸² Non si ha però incontro qual'effetto sortisse questo progetto.

Nel 1672 il Vescovo di Vitepsko, Coadiutore del Metropolitan Gabriele Kolenda, instò, che con un Breve Pontificio si proibisse alli Prelati Ruteni di disporre per ultima volontà de propri beni a favore de loro Congiunti. Scrittosi per l'informazione al Nunzio, rispose, che in quel Regno non si osservava in tale materia la disposizione de Sagri Canoni, ma che per immemorabile consuetudine gli Ecclesiastici, anche Prelati, solevano (f. 511) liberamente testare de beni acquistati colle rendite ecclesiastiche; anzichè, se morivano ab intestato, succedevano i più prossimi nè beni stabili, e eò mobili si pagano i debiti del Defonto, e le spese del funerale. Che il togliere questo uso, commune anche al Clero latino, ancorchè rispetto ai Prelati Ruteni vi fosse la circostanza del voto di Povertà, come Monaci Basiliiani, avrebbe prodotto cattivo effetto; poichè i Vescovi vedendosi ristretti la libertà di poter disporre de loro Beni, ed introdotta questa riforma nel loro Rito, e non nel Latino, si sarebbero esacerbati ed avrebbero procurato di opporsi nelle Diete alla esecuzione del Breve. Oltre che da ciò sarebbe anche risultata difficoltà alle conversioni de Prelati, poichè di quel tempo erano ancora scismatiche le tre Diocesi di Leopoli, Luceoria, e Premislia, le quali insieme cò loro Vescovi si convertirono nel principio del secolo presente. Su tali motivi la Congregazione, seguendo il sentimento (f. 511v) del Nunzio rescrisse: « Nihil ».

Dopo però seguita l'unione delle tre di sopra divise Diocesi,¹⁸³ pare che li Vescovi medesimi abbiano creduto di non poter testare senza la facoltà speciale della Sede Apostolica, mentre che al tit. VI. del Sinodo di Zamoscia, citato da Monsignor Nunzio nella Informazione su questo articolo, decretarono concordemente ciò, che dovesse farsi dopo la morte di ogni Vescovo riguardo alli beni sì mobili, che stabili di esso.

Anzi, terminato il Sinodo, in un foglio consegnato al Nunzio, esposero l'istanza per la facoltà di testare. E quel Ministro Apostolico rilevò la qualità di Monaco in ogni Vescovo, e perciò l'incapacità, in cui sono di disporre di qualunque sorta di

¹⁸¹ Post obitum Joachimi Morochovskyj (1613-1631).

¹⁸² Synodus locum non habuit usque ad annum 1720.

¹⁸³ An. 1692, 1700, 1702.

beni acquistati, o quando erano semplici Monaci, o dopo essere stati assunti al Vescovado. Aggiunse, ch'essi non ignoravano la disposizione del Canone: Statutum 18, quest. prima. Ma desideravano appunto dalla S. Sede la facoltà di poter testare almeno ad *pias causas*; quale per altro egli (f. 512) credeva, che potesse accordarsi à ciascheduno di essi in particolare, qualora si risolvessero di domandarla.

In seguito di ciò, in una Congregazione Particolare tenuta li 18 Aprile 1728, fu proposto il seguente dubio: « An absque licentia Sedis Apostolicae testamentum condere, et in quorum favore possint Episcopi; Et an solummodo de Bonis Patrimonialibus ante, vel post susceptum habitum regularem, vel etiam post adeptum Episcopatum acquisitis? ».

A ciò fu risposto: « Consulendum Sanctissimo pro gratia ad *pias causas tantum* ».

Essendo stato il defonto Metropolitanano uno de Vescovi, i quali intervennero al Sinodo di Zamoscia, e che presentarono al Nunzio il foglio di sopra accennato, reca qualche meraviglia, come poi egli abbia testato de' suoi beni sì stabili, che mobili soprascendenti la somma di settantadue mila scudi. Contro questo testamento ha protestato l'Arcivescovo di Polocko, come Amministratore (f. 512v) della Metropolia, il Vescovo di Premislia, come Amministratore della vacante Chiesa di Leopoli, ed insieme con esso gl'Uffiziali di questa Diocesi. Ma al riferire di Monsignor Nunzio li di lui Eredi hanno mostrato di non curare tali proteste, rispondendo, che non temono nè i Decreti, ne Censure dè Tribunali Ecclesiastici. E che citati a quelli del Regno, si sapranno difendere; affidati non tanto su la disposizione testamentaria, quanto sul fondamento, che li contratti fatti dal Defonto sono tutti à nome suo, e de suoi Parenti più prossimi. Quindi il Nunzio nel dare avviso di tali cose, insinuò, che per dar riparo à simili disordini nell'avvenire, sarebbe espediente, che da Vostra Santità se ne facesse un decreto proibitivo da farsi giurare dal Metropolitanano prima di concedergli le Bolle.

DECIMO ABUSO. — Li Metropolitanani si sono fatto lecito di convertire i semplici Monasteri in Abbazie, per aver campo di beneficare i loro aderenti, e chi sà, se non forse ancora per proprio utile. (f. 513) Ciò essendo di sua natura un'abuso, ed una usurpazione di autorità non competente, è contrario ancora alle determinazioni fatte dal Metropolitanano Gabriele Kolenda nel Capitolo Generale dè Monaci, tenuto in di lui presenza nell'anno 1675.¹⁸⁴ In questo fu stabilito: Ne Metropolitanus multiplicet Archimandrias, erectas sublatum eat, interposito suo pro re adeo Religioni salutari apud Principem, ac Nuncium Apostolicum, Sanctamque Sedem zelo, etc. et si ex nunc non possint tolli omnes, saltem quae possint ad interim tollantur. Il Metropolitanano vi acconsenti, hoc solo cauto, ut praesentes Archimandriarum Possessores iis ad vitae tempora potiantur. Questo Capitolo Generale fu approvato dalla Congregazione di Propaganda li 3 Aprile 1676, ma ne il Metropolitanano Kolenda,¹⁸⁵ ne i suoi Successori hanno punto pensato ad eseguirlo. Ed in fatti siccome gli Abbati prendono per se medesimi quasi tutte le rendite (f. 513v) dè Monasteri, non si è giammai potuto in essi istituire lo studio della Teologia, ed è restato il peso alla S. Sede di allevare

¹⁸⁴ Capitulum celebratum fuit iam tempore Successoris Kolendae, Cypriani Zochovskyj, s. d. Zyrovicense an. 1675 (12-16.V), si agitur de anno 1675; si vero ad tempora refertur Gabrielis Kolenda, tunc fortasse agitur de Capitulo Novogrodecensi an. 1671. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 16.

¹⁸⁵ Agitur de Capitulo an. 1675, ideo erronee loquitur hic de Gabriele Kolenda, dum revera iam Sedem Kioviensem obtinebat Cyprianus Zochovskyj (1674-1693).

i Monaci nè suoi Collegii, cioè in quelli di Vilna, Brunsberga, Praga, ed in Roma nel Collegio Greco, ed Urbano.

INFORMAZIONE DEL NUNZIO. — Con tutte le diligenze usate non si è potuto rinvenire, che un solo esempio di simile abuso, seguito nella Provincia di Lituania, ove Monsignore Zuchowski,¹⁸⁶ Metropolitano, istituì Abbate di Minsko il Padre Gedeone Szumlanski, sua creatura, sebbene fosse un semplice Monastero; e tuttavia quest'Abbazia sussiste, essendone provisto il Padre Lubiniecki, sottoscritto nel Capitolo di Dubno. È ben vero però, che anticamente poco lungi esisteva un Abbazia sotto il titolo dell'Ascensione, la quale essendo andata in rovina, avrà verisimilmente dato a quel Metropolitano il plausibile pretesto di trasportarla in favore del suo (f. 514) aderente al semplice Monastero di Minsko. Non si è poi facilmente dedotto ad effetto il Decreto del Capitolo Generale del 1675, perchè essendo tutte le Abbazie esistenti, o per consuetudine, o per abuso, o per fondazione, il che è difficile a decidersi, di giuspadronato Regio, o di Signori particolari, padroni dè beni ove le medesime sono situate, questi si sono sempre opposti, e sempre si opporranno à simili soppressioni. Di ciò ne abbiamo un'esempio nel Capitolo di Dubno, alla Sessione VIII, in cui due Commissari Regi richiesero à nome di Sua Maestà che fossero rimesse tutte le Abbazie, se ve n'erano delle sopprese, acciò tanto la Maestà Sua, che i rispettivi Eredi di quelli, da quali erano state fondate, potessero rientrare in esercizio del loro Giuspadronato, protestando contro tutto quello, che vi fosse fatto in contrario; e tale, secondo le notizie avute, è l'Abbazia di Grodno, ed un'altra pretesa di Vilna, che più non sussiste.

(f. 514v) L'assegnare il numero delle Abbazie antiche, per confrontarlo coll'esistenti, è impossibile, poichè mancano i documenti da dimostrare la qualità, ed origine dell'esistenti, non che delle abolite. L'ignoranza dè secoli passati, le desolazioni continue del Paese, fatte nelle guerre fra Lituani, e Pollacchi avanti l'Unione, e dopo questa, in quelle di ambedue coi Tartari, Russi, e Cosacchi, i frequenti incendi degli Archivi, Case, e Chiese, per lo più di legno, la fuga di varie persone colle scritture dai Chiostrì nei Paesi Scismatici, non hanno permesso di conservare i documenti necessari de le fondazioni, le quali forse ancora non hanno mai esistito; imperocchè l'ambizione di aver Prelature, ove anche non esistevano, particolarmente nel tempo dello Scisma, avrà soppresso quei documenti, ch'erano contrari, bastando allora, che per mezzo di qualche somma di danaro un semplice Monaco ottenesse la Benedizione (f. 515) da un Metropolitano di Kiovia, o dal Patriarca di Costantinopoli, per erigersi in Abbate del suo Monastero. Morti poi i primi intrusi, saranno succeduti cogli stessi mezzi altri ambiziosi, finchè dalla consuetudine sarà stato legittimato, che tali Monasteri sieno Abbazia.

Non essendo pertanto possibile il verificare lo stato passato, sarei di parere che, atteso il presente, si proibisse al Metropolitano l'erigere in avvenire sotto qualsivoglia pretesto alcun Monastero in Abbazia.

Dopo ridotti i Monasteri della Polonia in Provincia, si sono i Monaci obbligati à stabilire lo studio formale della Teologia in ambedue le Provincie; per dire il vero, in quella di Polonia finora non fiorisce molto, ma con un pò di tempo, e di attenzione le cose potrebbero ridursi in un stato da sgravare la Santa Sede dal peso di allevare i Monaci ne suoi Collegii.

¹⁸⁶ Secundum Ign. Stebelskyj, *Ostantie praece*, Gedeon Szumlanskyj devenit Archimnadrta Minscensis anno tantummodo 1688. Hic anno 1703 nominatus fuit Archiepiscopus Smolenscensis.

UNDECIMO ABUSO. — Allora che vaca qualche Vescovado, o qualche Abbazia il Metropolitanò (f. 515v) si usurpa il Gius di deputarvi l'Amministratore; se il Vescovado o l'Abbazia sono pingui, ne prende per se medesimo l'amministrazione, e se ne appropria le rendite. Non si sà sopra di che possa egli fondare questo preteso diritto. Il peggio si è che siccome, atteso il Privilegio di Vladislao IV, egli suole presentare al Re il Promovendo, ciò non fà, se non quando non si cura più dell'amministrazione. Che se qualche persona ottiene a dirittura dal Re il Privilegio di nomina, egli differisce d'installarlo à bella posta, o ciò non fa, nisi prius costituito pretio. Si asserisce, che nell'ultima vacanza della Chiesa di Chelma il defonto Metropolitanò non solo si usurpò tre mila scudi, che ad essa appartenevano, ma inoltre non consagrò il nuovo Vescovo, se non dopo aver da esso ricevuto altri mille scudi.

INFORMAZIONE DEL NUNZIO. — L'amministrazione delle Chiese Vescovili vacanti la pretende il Metropolitanò in virtù della Bolla d'Unione della S. M. di Clemente VIII, (f. 516) e forse ciò sul fondamento d'antica consuetudine nella Chiesa Rutena avanti l'Unione. Il Sinodo di Zamoscia al tit. V. de Metropolitanò, approva quest'amministrazione del Metropolitanò, e del Vescovo più vicino a di lui commissione spiegandosi però, che l'uno, e l'altro sieno obbligati di rendere al futuro Vescovo un conto esatto delle rendite percette. Questo però, o non si rende, o molto all'ingrosso, lagnandosi generalmente i Vescovi successori della rovina dè beni delle loro Mense, e d'esser defraudati o in tutto, o in gran parte dè frutti percetti. Sul qual punto e vi sono sempre state delle contestazioni, e ve ne sono ancora delle veglianti.

L'amministrazione, che in passato si arrogavano i Metropolitanò delle Abbazie vacanti, verisimilmente sarà stata fondata o sulla loro pretesa giurisdizione sopra gl'Abbati, o sull'antico abuso, che i Metropolitanò fossero insieme Proto Archimandriti, e per conseguenza Padroni assoluti de Monasteri non adunati allora in (f. 516v) Congregazione. Ma checchè sia di ciò, resta tagliata la strada a questo abuso dalla Decretale di Nostro Signore, il quale ha sottoposto alla giurisdizione del Proto Archimandrita il temporale di tutti i Monasteri.

Per rimediare agl'abusi occorrenti nell'amministrazione delle Cattedrali vacanti, basterà far rendere dal Metropolitanò, e dagl'altri Amministratori, da esso deputati, quello stretto conto al nuovo Vescovo, che prescrive il medesimo Sinodo di Zamoscia, al tit. V. sopracitato.

Fra le contestazioni, che di sopra ho detto esser veglianti, una è quella del moderno Vescovo di Chelma,¹⁸⁷ il quale pretende, che il defonto Metropolitanò si appropriasse, oltre i frutti della Sede Vacante, e lo spoglio del suo Antecessore, scudi duemila di limosine dal medesimo adunate per ristabilire la Cattedrale; quanto poi ai mille pretesi dall'istesso Metropolitanò per la sua consecrazione, afferma il Prelato, che da due confidenti di quello gli fu insinuato di regalarlo (f. 517) di 7 mila Tallari, in ricompensa delle spese della tavola da esso fatta in tale occasione, ma che egli non gliene diede che 1000, i quali equivalgono a scudi 800.

DUODECIMO ABUSO. — Non si dubita, che anche tra Ruteni regni il vizio della simonia. Il peggio si è che questo viene autenticato da un libro stampato dal Metropolitanò Leone Kiska,¹⁸⁸ e che da tutti viene creduto per confermato non solo dal Sinodo di Zamoscia, ma anche da questa S. Sede.

¹⁸⁷ Philippus Volodkovyč (1731-1758), dein Volodimiriensis (1758-1778), et Metropolitanò Kioviensis (1762-1778).

¹⁸⁸ Metropolitanò Kioviensis (1714-1728).

Nel suddetto Sinodo, tit. II pag. 61, si stabilì, ut praeter Catechismum ad instructionem populi, alter edatur cura, et studio ipsius Metropolitanì ad erudiendos Parochos lingua vernacula; Leone Kiska compose il Catechismo, lo stampò con una Prefazione, in cui dice, questi essere il libro ordinato dal Sinodo, e lo distribuì ai Parochi per il prezzo di uno scudo per esemplare. In questo egli dice, che li Vescovi possono ricevere denari nel conferire gli Ordini sagri, e ne adduce in esempio la stessa Città di Roma. I Parochi (f. 517v) sanno, che questo libro fu stampato per ordine del Sinodo, e che il Sinodo fu confermato dalla Santa Sede, sicchè credono, che quanto in esso si contiene, sia stato approvato e dal Sinodo, e dal Romano Pontefice. Aggiungasi, che essi non solo sono obbligati a tenere un tal libro, ma à ben studiarlo, dovendo sopra di esso essere esaminati quattro volte l'anno, secondo le determinazioni del Sinodo, loc. cit.: Ne vero labor hic ac studium inutile sit, sciant venerabiles Parochi, se quater singulis annis a viris, quos Ordinarii deputaverint, examinandos esse super illius lectione, et profectu graviterque puniendos, si negligentes prehensi fuerint.

INFORMAZIONE DEL NUNZIO. — Il vizio della simonia regna pur troppo in Polonia fra i Ruteni, non meno che fra i Latini, effetto in gran parte della crassa ignoranza, in cui si trova anche il Clero.

Non sarà che bene l'eccitare i Vescovi (f. 518) a sradicare colla dottrina, e coll'esempio questo vizio, insinuando loro massimamente d'osservare colla maggiore esattezza quel che sopra di ciò prescrive il Sinodo di Zamoscia, al tit. XIV.

Molti convengono, che nella prima, e seconda edizione del Catechismo pubblicato dal Metropolitanò Kiska vi fossero sì riguardo alla Simonia, come a qualche altro articolo dell'espressioni, o equivoche, o temerarie, ma queste due edizioni col lasso del tempo, e specialmente dopo le accuse date al noto libretto di Monsignor Vescovo di Luceoria,¹⁸⁹ sono divenute sì rare, che non ne resta se non la fama, ed à me è stato impossibile averne un solo esemplare. La terza edizione fatta dal Metropolitanò defonto Szeptycky per confessione di tutti è correttissima, ed espurgata da ogni parola sospetta.

NOTIZIE DELL'ARCHIVIO. — Negli anni 1726 e 1727, per ordine della Congregazione, fu ingiunto al Metropolitanò d'impedire il corso di detto Catechismo.

DECIMO TERZO ABUSO. — Li Vescovi medesimi oltre alle rendite che (f. 518v) detraggono dalle ville, ed altri beni appartenenti alle loro Mense, ricevono da ogni Paroco ogn'anno dove uno scudo, dove un zecchino, e dove meno. Questo denaro nella Diocesi di Leopoli si esige dopo la Pasqua, nell'atto, che i Parochi ricevono dal Vescovo gl'Olii Santi, e il Crisma.

Lo stesso praticavasi tra Maroniti, e perciò essendo stato un tale abuso proibito dal Sinodo Libanese, perchè il Patriarca rappresentò non potere altronde dedurre l'onesto suo mantenimento, fu dalla Congregazione di Propaganda stabilita una tassa da pagarsi da Parochi, fuori però della congiuntura di prender gl'Olii Santi.

Nelle altre Diocesi si dice, che il suddetto denaro si prende in altro tempo; ma ciò non ostante, converrebbe verificare, se ciò sia vero.

INFORMAZIONE DEL NUNZIO. — Nel Vescovado di Leopoli l'uso è, che i Decani immediatamente dopo Pasqua esigono il Cattedratico dai (f. 519) Parochi; esatto lo portino tutti insieme al luogo assegnato loro dal Vescovo, colla relazione della vi-

¹⁸⁹ Theodosius Rudnyckyj (1731-1751).

sita da loro fatta, e nello stesso tempo ivi ricevano gl'Olii Santi ed il Crisma, che ritornati nei loro rispettivi Decanati distribuiscono ai loro Parochi, che a tal'effetto di nuovo convocano; e si suppone, che quest'uso sia stato introdotto per non obbligare i Decani a moltiplicare i viaggi, e ad incomodare i Parochi. Le altre Diocesi non hanno uso fisso.

NOTIZIE DELL'ARCHIVIO. — La Tassa del Cattedratico fu approvata dalla Congregazione li 15 Maggio 1722, e si conserva nell'Archivio della medesima tra gl'atti originali del Sinodo, ed è maggiore, o minore a misura de Benefizi più, o meno pingui.

DECIMO QUARTO ABUSO. — Per accrescer la somma del Cattedratico i Vescovi procurano di moltiplicare i Parochi. A questo fine l'istituiscono in ogni chiesa, sebbene non vi sia l'onesto mantenimento per un solo Sacerdote. In qualche Parrocchia più comoda (f. 519v) mettono due, o tre, ma ciò poco importa purchè il Cattedratico cresca per il Vescovo.

INFORMAZIONE DEL NUNZIO. — Non saprei dire, se il Cattedratico sia il motivo principale della moltiplicazione delle Parrocchie, il certo è, che vi è gran facilità à moltiplicare, e che così moltiplica il profitto del Vescovo e dè suoi Ministri. Per dote di una Parrocchia si accetta per lo più un pezzo di terra, che se fosse à tutto rigore affittato, non apporterebbe che cinque, o sei scudi al più di rendita al misero Paroco, il quale perciò è obbligato di farlo valere colle sue mani per ricavarne un pò di grano, e di legumi con cui sostentare la vita propria, della moglie, e dè figli, di sorte che se non ha tanta industria di conservare una, o due vacche, e qualche api per aggiungerne il profitto ai meschini, che ricava da suoi Parrocchiani, non avrebbe mai con che pagare il Cattedratico, e conciliarsi (f. 520) il Decano, l'Ufficiale, l'Uditore, il Notiaio, etc. del Vescovo, arrivandogli bene spesso di dover vendere anche questi miserabili capitali per supplirvi, salvo d'estorcere se gl'è permesso, in qualche funerale con che rimettersi in economia. Forse la principal cagione del tanto moltiplicarsi le Parrocchie è l'importunità de Laici, i quali se non hanno ne loro fondi la Parrocchia, i villani si trasportano in altri luoghi, l'osteria non frutta, ed il villaggio rimane deserto; perciò appena vi sarà in un luogo la Colonia di sei o otto famiglie, che subito il Padrone pensa alla fabrica d'una Chiesa Rutena, la quale spesso ha più apparenza d'un fenile, e di una stalla, presenta un figlio, o fratello d'un Sacerdote, e qualche volta di un ricco Villano che unge bene la mano per avere la Presentazione, e da la Dote accennata di sopra, di un pezzo di terra. Onde il Provisto sebbene sappia (f. 520v) appena leggere la sua Liturgia, purchè paghi i soliti diritti all'Ufficiale, all'Esaminatore, all'Uditore, al Notaio, al Cappellano, al Direttore degl'esercizi, alla Musica, e spesso al Vescovo medesimo, viene ordinato, e spedito come un Dottore alla sua nuova Chiesa, ove dirige le anime à se commesse a norma della sua capacità, e cattivi costumi, ubriacandosi cò suoi Parrocchiani, e restando bene spesso da medesimi battuto. Ma il peggio è, che in una miserabile cittadella, e qualche volta in un solo villaggio vi saranno più chiese, una più meschina dell'altra, e al servizio di una chiesa più, e più Preti, i quali profittano degl'incerti in giro, una settimana per una. Le Diocesi le più soggette a questo disordine sono quelle di Premisla, di Chelma, e di Vladimiria.

Per impedire, che non si diffondesse maggiormente giudicherei opportuno di proibire l'ordinazione (f. 521) più di un Prete ad una chiesa, e di non ammettere alcuna nuova fondazione, se non avesse un fondo certo, che rendesse almeno venticinque, o trenta scudi romani, ordinando in oltre, che nelle cittadelle, e città si

diminuisse il numero delle chiese, a misura, che verranno a vacare, finchè ogn'una coll'incorporazione del fondo dell'abolita venisse ad avere almeno la rendita annua sopradetta.

NOTIZIE DELL'ARCHIVIO. — La gran molteplicità delle Parrocchie tra i Ruteni, unita alla povertà, ed ignoranza de Parochi, è un disordine che fu rappresentato alla Congregazione anche prima della celebrazione del Sinodo di Zamoscia; di maniera che la Congregazione commise al Nunzio in Polonia di procurare la diminuzione di tanti Parochi. Ma egli in risposta dimostrò le difficoltà, che si sarebbero incontrate di eseguire per allora la detta riforma, si per parte dei Vescovi, che dei Padroni laici. Terminato il Sinodo, avvisò il (f. 521v) Nunzio nel 1720, non essersi in esso potuti fare su questo punto altri Decreti, che quei, che sono descritti al tit. X. §. Ecclesiae Parochiales, si perchè senza una esattissima perquisizione non poteva indagarsi quali fossero realmente le superflue, come anche perchè essendo generalmente le Parrocchie di Giuspatronato laicale, si sarebbero incontrate le opposizioni de Nobili, che non avrebbero voluto privarsi della nomina. Ma che peraltro non aveva mancato esso Nunzio d'inculcare ai Vescovi, che non istituissero verun Paroco, il quale non avesse il suo congruo mantenimento.

Il Padre Moro, Teatino, Rettore del Collegio di Leopoli,¹⁹⁰ in una relazione trasmessa alla Congregazione nel 1746, descrivendo il modo che regolarmente si tiene nel provvedere le cure de Parochi, scrisse che tra questi difficilmente si può fare la scelta degl'idonei, essendo tutta gente rustica, che non ha (f. 522) commodo di frequentare le Scuole, e perciò i Padroni non ne hanno dè migliori, o pure, che i medesimi non ne vogliono presentare altri, o per impegno, o bene spesso per motivo d'interesse, con esigere qualche cosa à titolo di presentazione (del che essi non si fanno scrupolo), o sotto qualche altro titolo colorato, talmente che i Vescovi sono costretti ad ammettere tal sorta di Parochi.

(f. 526) In Congregationibus particularibus super rebus Ruthenorum, habitis coram Sanctissimo Domino Nostro rescriptum fuit diebus 24 Novembris, et 10 Decembris 1748.

Ad I. Cum Episcopi Rutheni Metropolitae aliquid offerre consueverint postquam instituti, et consecrati ab illo fuerint, nempe ut gratum animum ipsi testentur, ob incommodum, quod Metropolitae subiit, non vero ob susceptam ab illo institutionem et consecrationem, ideo Sanctitas Sua praecipit, ne munus huiusmodi modum excedat, et ne ob hanc rationem magni sumptus impendantur.

Ad II. Curet Metropolitae pro Episcopatibus, et Archimandriis vacantibus Regi proponere Monachos, quos digniores et Ecclesiae, ac S. Unioni magis utiles iudicaverit. Quo vero ad consanguineos, servet Sacros Canones, ac praecipue S. Concilium Tridentinum, Sess. 24, Cap. 1. de Reformatione, nec non Constitutionem Sa. Me. Innocentii Papae XII, quae incipit: « *Romanum decet Pontificem*, sub dat. X. Cal. Iulii 1692.

Ad III. Exequutioni omnino mandentur Constitutiones Ordinis Sancti Basilii M. Ruthenorum, ac Breve Sa. Me. Benedicti XIII, dat. die 15 Decembris 1728, Proto Archimandritae vero, et Consultorio Generali eiusdem Ordinis non liceat cuiquam consensum ad Episcopatus, vel Archimandrias obtinendas praebere, Sede Episcopali vacante. et Archimandria, alias praefatus consensus eo ipso sit nullus.

¹⁹⁰ An. 1741-1760.

(f. 526v) Ad IV. Non licere Metropolitae Ecclesias adinvicem unitas dividere, et dismembrare, nisi consultis Episcopis, et obtenta ad id facultate a Romano Pontifice, pro tempore existente.

Ad V. Translationes Episcoporum de una ad alteram Ecclesiam fieri nequeant a Metropolita, sine licentia Romani Pontificis. Quo vero ad Coadiutores cum futura successione Episcopis dandos, servetur Sac. Concilium Tridentinum, Sess. 25, Cap. 7. de Reform.

Ad VI. Cum Monachi Rutheni Ordinis S. Basilii ab Episcoporum iurisdictione sint exempti, Episcopi, qui Archimandrias possident, interiori Monasteriorum regimini nullatenus se immisceant, sed Monachi Superioribus Regularibus sint immediate subiecti; et scribatur Nuncio Apostolico iuxta instructionem.

Ad VII. Metropolita erigat Archivum in Cathedrali Vilnensi, in quo asserventur Libri, Scripturae, Instrumenta, et alia id genus ad Metropolitanam Ecclesiam pertinentia.

Ad VIII. Episcopi Dioecesim visitent iuxta statuta a Synodo Zamosciana, tit. VI, et relationem visitationum transmittant ad Sac. Congregationem de Propaganda Fide.

Ad IX. Quoad bona defuncti Archiepiscopi, vel Episcopi, perficiantur omnino quaecumque in Synodo Zamosciana indicta sunt tit. VI. Indulget tamen Sanctitas Sua Episcopis Ruthenis, ex Ordine S. Basilii assumptis, ut de bonis patrimonialibus, post (f. 527) adeptum Episcopatum acquisitis, testari possint, non autem de residuis Mensae Episcopalis, aut aliorum Beneficiorum ecclesiasticorum fructibus, nisi ad pias causas tantum. Archimandritis autem nullo modo liceat ob solum votum paupertatis donationes facere et legata relinquere.

Ad X. Non licere.

Ad XI. Quoad administrationem Ecclesiae Episcopalis vacantis servetur Synodus Zamosciana, tit. V, et Metropolita teneatur iuxta Concilii Calcedonensis Can. 25 infra tres menses Regi proponere quem, servatis servandis, digniorem censuerit, qui ad Episcopatum promoveatur.

Ad XII. Iam provisum in Synodo Zamosciana, tit. XIV.

Ad XIII. Si alicubi sit in more Cathedralicum a Parochis per Decanos, vel Officiales Episcoporum exigi quo tempore eisdem Parochis Sacra Olea distribuuntur, Decanus, vel Officialis, qui huiusmodi Cathedralicum recipit, declaret charitativum subsidium non propter Sacrorum Oleorum traditionem tunc temporis exigi, sed tantum gratia facilioris exactionis.

Ad XIV. Non erigantur Parochiae absque necessitate, et nisi prius constituta Dote pro congrua Parochi sustentatione. Insuper scribatur Metropolitae, ut conficiatur Catechismus ad erudiendum Populum Ruthenum, a Sacra Congregatione (f. 527v) de Propaganda Fide approbandus, antequam Typis mandetur.

Denique quoad transitum Ruthenorum ad Ritus Latinum significantur Decreta edita die 7 Februarii anni 1624, et 7 Iulij eiusdem anni. Cum vero Sedes Apostolica semper exoptaverit, ut omnium Ecclesiarum Ritus conserventur, ideo praecipitur, ne ullus Laicus Ruthenus, relicto proprio Ritu, Latinum amplecti possit absque consensu, et licentia Episcopi latini, cui huiusmodi facultas a Sanctissimo Domino Nostro tribuitur, dummodo haud leves, sed legitimae causae id postulent.

(f. 528) Dopo terminato, e trasmesso il Ristretto degli abusi, quali si sono introdotti nella Nazione Rutena, sono sopraggiunte alcune lettere del Proto Archimandrita e Consultorio Generale de Basiliiani Ruteni, dirette a V. Beatitudine, ed alla Congregazione de Propaganda, toccanti l'ambito de Promovendi alli Vescovadi, ed alle Abazie, e dal Procuratore Generale dello stesso Ordine n'è stato presentato memoriale, in cui si fa istanza di un sollecito, ed efficace rimedio a questo abuso.

Tali lettere, e tale Memoriale hanno tratta la coerenza col secondo, e terzo abuso, espressi nel Ristretto di tale materia. Poichè accennandosi in quelli, che dal Metropolitanò sogliono raccomandarsi al Re per li Vescovadi, (f. 528v) e per le Abazie per lo più li suoi congiunti e famigliari, senza che ne abbiano il merito, e le qualità necessarie e che da Monaci contro l'obbligo del loro voto, e contro le Costituzioni dell'Ordine si procura la promozione alle accennate dignità, senza averne prima ottenuto il consenso dal Proto Archimandrita, e Consultorio Generale. Nel Memoriale si espone, che sebbene li Monaci facciano il voto di non accettare le dignità senza il consenso espresso del Generale, e del suo Consultorio, e quantunque la S. M. di Benedetto XIII, con suo Breve dè 15 Xmbre dell'anno 1728, abbia dichiarato inabili allì Vescovadi, ed altre Dignità li Monaci del predetto Ordine, qui sine expresso Superioris Generalis, seu (f. 529) Proto Archimandritae pro tempore existentis, et memorati Ordinis consensu sibi Archiepiscopatus, Episcopatus, Archimandrias, aut quascumque alias Dignitates procurarent.¹⁹¹ Ciò non ostante, con sommo pregiudizio della disciplina ecclesiastica succede bene spesso, che il Metropolitanò raccomanda al Re, e dappoi consagra quelli, li quali sono i suoi congiunti, o famigliari, senza che prima abbiano ricevuto a quest'effetto il consenso dal Superiore Generale; o colle sue troppo efficaci raccomandazioni, e colle interposizioni de Magnati estorce dal Generale il consenso, molte volte ancora fuori dell'occasione di vacanza; e con ciò si da ansa allì più ambiziosi, ed allì meno meritevoli di occupare (f. 529v) tali Dignità.

Perciò il Padre Generale¹⁹² fa istanza, che si proibisca espressamente al Metropolitanò di consacrare verun Vescovo se legittimamente non gli costerà, che il Promovendo ne abbia prima ottenuto il consenso dal suo Consultorio.

Il Procuratore Generale¹⁹³ poi riflettendo, che questo rimedio sarà poco efficace, conforme poco effetto ha prodotto il Breve della S. M. di Benedetto XIII, sotto il governo del defonto Metropolitanò, mentre che li più ambiziosi estorcono il consenso dal P. Generale col mezzo dell'interposizione dè Magnati, supplica di qualche provvedimento per regolare il consenso da darsi dal P. Generale, come anche per le promozioni da farsi dal Metropolitanò.

(f. 530) Pare quindi, che meriti qualche riflesso quello, che si suggerisce da Monsignor Nunzio sopra il secondo, e terzo abuso, descritti nel mentovato Ristretto, quali abusi sono quelli appunto, che sembra diano occasione al presente ricorso.

91.

Roma, 24. XI. 1748.

Dubia de transitu a Ritu Rutheno ad Ritum Latinum proponuntur, et multos post annos solvuntur.

APF, *Congr. Part.*, vol. 103, fol. 221, 224-251, 255-257v, 307-314.

CONGR. PART. - Die 24 Novembris 1748. Nota (f. 221).¹⁹⁴

Il seguente Ristretto riguardante il Transito de Ruteni al Rito Latino, e le doglian-

¹⁹¹ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. II, pag. 58, nr. 670, sub dat. 16.XII. 1723.

¹⁹² Hypatius Bilynskyj (1747-1751, 1759-1771).

¹⁹³ Januarius Znojovskij (1747-1752).

¹⁹⁴ Agitur de parte Congregationis particularis de data 24.XI.1748, quae tamen tunc temporis executioni mandata non fuit.

ze vicendevoli dell'uno e l'altro Clero, e specialmente alcuni Dubbi proposti dal Vescovo di Vilna, riguardanti lo stesso affare, coll'informazioni di Monsignor Nunzio, e sentimenti di Monsignor Lascaris etc., fu riferito nella Congregazione Particolare coram SS.mo li 24 Novembre 1748, nella quale Nostro Signore progettò soltanto un Decreto, quale non ha avuta ancora la sua esecuzione, e l'affare è rimasto nello stato, che potersi vedere dal susseguente Ristretto alla pag. 45., e perciò ne fu data in Marzo del 1760 una particolare Istruzione a Monsignor Visconti, nuovo Nunzio in Polonia,¹⁹⁵ come meglio potrà rilevarsi dall'Istruzione stessa, quale conservasi nel Tomo solito dell'Istruzioni diverse, etc.

* * *

RUTENI: Dubbi - 24 Novembris 1748 (f. 224).

Beatissimo Padre.

Allorchè la Santità Vostra colla sua sapientissima decretale dè 2 Maggio 1744 diretta *Archiepiscopo Metropolitano totius Russiae, nec non Proto Archimandritae, Abbatibus, et monachis Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum*, si degnò di approvare alcune delle Costituzioni da Monaci Basiliiani Ruteni fatte nel Capitolo Generale, tenuto in Dubno l'Anno precedente, ordinò, che ad (f. 224v) un articolo di tali Costituzioni, nel quale si stabilisce l'osservanza de' Riti della Chiesa Orientale si aggiungesse la Clausula seguente, cioè: « *iuxta Epistolam Decretalem SS.mi Domini Nostri* », etc. E questa era la Decretale poco prima pubblicata per la osservanza de'Riti Greci, e diretta al Patriarca Antiocheno de'Greci Melchiti.¹⁹⁶

Tra gl'altri punti si proibisce in questa il passaggio dal Rito Greco al Latino, senza permissione speciale del Romano Pontefice, e si dichiara, che què Greci, i quali per mancanza di Sacerdote del proprio Rito sono costretti di ricevere li SS.mi Sacramenti dalli Sacerdoti latini, non perciò (f. 225) s'intendono passati al Rito Latino, ma debbano in tutto il restante osservare il Rito Greco.

Dà ciò presero occasione alcuni Parochi Ruteni di molestare alcuni Ruteni già passati al Rito Latino, di maniera che il Vescovo latino di Vilna con suo Memoriale diretto prima alla Congregazione de' Riti, e poi a Vostra Santità, e quindi rimesso alla Propaganda, propose alcuni Dubbi per suo regolamento.

Quasi nel tempo stesso giunse un ricorso di alcuni Monaci Basiliiani Ruteni, Direttori della Parrochia di Rozana, nella stessa Diocesi di Vilna, contro dè (f.225v) Parrochi latini, asserendosi, che questi con persuasive, inganni, e mali trattamenti inducono li Ruteni ad abbandonare il proprio Rito, assolvono dalle scomuniche, ed ammettono alli Sacramenti què Ruteni, li quali sono stati scomunicati dalli loro legittimi Superiori, assistono alli Matrimoni de' Ruteni, ne battezzano li figlioli, fanno le esequie dei defonti, e si usurpano tutti i diritti parrocchiali, non ostante, che li ricorrenti ne abbiano fatte replicate doglianze al Tribunale del Vescovo.

Ordinò quindi la Santità Vostra, (f. 226) che si trasmettessero al Vescovo di Zeno-

¹⁹⁵ Antonius Eugenius Visconti, Nuntius Varsaviensis (1760-1766).

¹⁹⁶ Agitur de Decretali de data 24.XII.1743: « *Demandatam caelitus* », ad Graecos Melchitas, et praesertim patriarcham Antiochenum. Cfr. DE MARTINIS R., *Iuris Pontificii de Prop. Fide*, Pars I, Vol. III, pag. 124-130.

poli li fogli dè rispettivi ricorsi, acciò sul contenuto di essi prendesse le più esatte, e verifiche informazioni.

Questi dopo qualche tempo mandò alcune notizie. Ma siccome non erano sufficienti per mettere in un lume ben chiaro la materia, fu creduto espediente di ricercarne il Nunzio Apostolico in Polonia, e questi ha rimesso quelle informazioni, che ha potuto raccogliere da persone pratiche di tali cose.

Prima però di venire alli Casi particolari, premette le seguenti notizie: — È da supporsi, che la (f. 226v) parte maggiore della Plebe è di Rito Ruteno, all'opposto della Nobiltà, che per lo più siegue il Latino. Molti di dd. Plebei cangiano Rito per fini meramente mondani. La Plebe ignorante si crede libera, e padrona di passare dal Rito nativo Ruteno al Latino. I Parochi Ruteni sostengono, che questo passaggio sia proibito, appoggiati specialmente sull'autorità d'un Decreto di Urbano VIII,¹⁹⁷ quindi richiamano li Latinizzanti al proprio Rito, e scomunicano pubblicamente i Contumaci. I Parochi latini all'opposto pretendono, che i Laici Ruteni siano in libertà (f. 227) di latinizzare, e fondano la loro opinione sopra una spiegazione del medesimo decreto d'Urbano, fatta ad istanza del Re Giovanni III, e dà Magnati del Regno, benchè non pubblicata, nella quale si dice, che la proibizione, fatta alli Ruteni di passare al Rito Latino, riguarda li soli Ruteni già iniziati agl'ordini sagri. Di qui ne nasce, che le censure fulminate dà Superiori Ruteni sopra i Latinizzanti, sono da questi sprezzate, e dai Parochi latini dichiarate di niun valore, perchè lasciate *in non subditos*; e perciò non ostante le medesime, li ammettono pubblicamente alla partecipazione de' Sacramenti, (f. 227v) riguardandoli come legittime pecorelle del loro Ovile, battezano i loro figliuoli, e li allevano nel Rito Latino, e seppelliscono li defonti nelle loro Chiese. Dalla varia opinione circa la libertà, o proibizione di cangiar Rito, provengono la maggior parte dei casi, che danno poi motivo alle querele dè Parochi Ruteni. Questi però non hanno gran ragione di dolersi, che alcuni del Rito loro lo abbandonino, perchè da persone ben pratiche mi vien supposto che se si facesse il conto delle persone, che cambiano Rito, si troverebbe, che da alcuni anni in quà è maggiore il numero dè Latini rutenizzanti, (f. 228) che dei Ruteni latinizzanti; imperocchè l'Ukraina poco tempo fa desolata, e deserta, si trova presentemente molto ben popolata dà Villani, che vi sono passati, e vi passano tuttavia dalla gran Polonia, i quali sono tutti di Rito Latino, ma non trovando colà che Chiese Rutene, ne abbracciano anche il Rito, e Dio voglia, che non comunichino ancora con gli Scismatici.

In quanto però alle persuasive, inganni, e mali trattamenti, quali nel ricorso sopraccennato si pretende, che dai Latini si mettono in uso per indurre i Ruteni ad abbandonare il proprio Rito, Monsignor Nunzio (f. 228v) assicura, che nè in Lituania, ne in Polonia ciò si verifica. Anzi asserisce, che si in Lituania, che in Polonia i Parochi Ruteni usano varie arti per riavere quelli, che sono passati al Rito Latino, divulgando esser ciò comandato dalla Santa Sede, ed aggiungendo esservi una Bolla Pontificia; e se questo non basta passano alle censure. Tirano ancora dei Latini al proprio Rito, mentre non di rado i Vescovi Ruteni eleggono dè Latini per Parochi delle Chiese Rutene, per non parlare di tutti i Latini, che entrano nell'Ordine di S. Basilio, i quali per conseguenza abbracciano il Rito, (f. 229) Greco, e secondo quello sono ordinati; la querela però de' Ruteni può nascere da questo, che essendovi

¹⁹⁷ De dat. 7.II.1624, et 7.VII.1624. Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide* in editione romana, vol. I.

nella Lituania moltissimi Scismatici tollerati, pretendono, che quando taluno di questi abiura lo Scisma, sia obbligato ad abbracciare il Rito Greco degl'Uniti; dove che i Parochi latini insegnano, esser loro permesso di abbracciar quello, che loro più aggrada; ed in fatti la maggior parte abbracciano il latino, anche per il motivo di allontanarsi sempre più dal pericolo di ritornare al vomito.

Il Vescovo poi di Zenopoli assicura, che li Greci, li quali sono passati (f. 229v) e tutto giorno passano al Rito Latino, sono in gran numero, lo che proviene dal disprezzo, in cui è la loro Nazione presso i Latini; talmente che è riguardata come una Nazione servile, ed anche sospetta di Scisma, ed i Nobili medesimi non sono ammessi alle Dignità. Siccome però stante ancora la capacità de' Greci, le case de' Nobili latini, e di quasi tutti gli Ecclesiastici si in Polonia, come in Lituania sono piene di servi Ruteni, li Padroni amano, che questi passano al Rito Latino, si per meglio assicurarsi della loro fede, come ancora per il migliore regolamento, ed economia delle loro (f. 230) Case, e Cucine. I servi poi lasciano anche più volentieri il Rito Ruteno per più facilmente occultare la loro condizione, e nascita servile, e per non esser malveduti dalli Latini, i quali li credono internamente addetti alli vicini Moscoviti.

Convengono però egualmente il Nunzio Apostolico, il Vescovo di Vilna, e quello di Zenopoli nel sentimento, che convenga di porre qualche argine alla frequenza di tali passaggi; ed ogn'uno di essi ne propone il rimedio secondo il proprio sentimento. Ma prima di esporlo pare necessario di riferire ciò, che da questa Santa Sede si è decretato su questa materia (f. 230v) dopo l'ultima riunione de' Ruteni colla Chiesa Romana, la quale seguì sotto il Pontificato della sa. me. di Clemente VIII.

In una Congregazione di Propaganda, tenuta li 7 Febbraio del 1624, fu fatto un Decreto, con cui si proibisce alli Ruteni Uniti tanto Laici che Ecclesiastici secolari e regolari di passare al Rito Latino, ex quacumque Causa, etiam urgentissima, sine specialis Sedis Apostolicae licentia, sub poena nullitatis actus, et aliis arbitrio Sanctitatis Suae, et Romanorum Pontificum. E questo Decreto fu particolarmente approvato dalla sa. me. di. Urbano VIII.

Essendosi però il Re Sigismondo III (f. 231) opposto alla pubblicazione di questo Decreto, col motivo, che proibendosi il transito al Rito Latino anche ai Laici si sarebbe impedito il progresso della Religione, perchè i Laici Ruteni abbracciavano l'Unione con intenzione di passare al Rito Latino; Oltre il Re furono di contrario sentimento alla pubblicazione del Decreto anche il Palatino di Vilna, ed altri Signori di Russia, e della Lituania, ed altresì i Vescovi latini, pensando, che con esso si facesse ingiuria alla Nobiltà di Russia, e che dal medesimo ne sarebbe seguita la rovina dell'Unione; per lo che il Nunzio, considerate maturamente diverse (f. 231v) ragioni, insinuò alla Congregazione non doversi proibire ai Laici il passaggio al Rito Latino, ma solamente ai Monaci, e Chierici, e propose di fare intendere ai Religiosi latini, che andassero più riservati in procurare nei Ruteni il transito al Rito Latino. Per tali riflessi nella Congregazione dei 7 Luglio del medesimo anno lo stesso Sommo Pontefice moderò il Decreto, restringendolo alli soli Ecclesiastici: « In Congregatione, habita die 7 Iulii 1624, coram SS.mo. Referente Ill.mo D. Cardinali Bandino rationes, quas Nuntius Poloniae significabat a Rege opponi publicationi Decreti de Transitu Ruthenorum (f. 232) ad Riturum Latinum, de quibus latius in Literis eiusdem Nuntii, sub die 31 Maii 1624, SS.mus iussit Decretum de transitu restringi ad Ecclesiasticos. Et Confessarios, praesertim Patres Jesuitas, commoneri, ne amplius animos Ruthenorum ad amplectendum Riturum Latinum tanta cum diligentia sollicitent ».

Decretum autem secundum praedictam restrictionem est quod sequitur:

Ad conservandam pacem, et concordiam inter Ruthenos unitos, et ob alias gravissimas causas, SS. mus in Christo Pater, et D. N. D. Urbanus Divina Providentia (f. 232v) Papa VIII, de Consilio et assensu Venerabilium Fratrum Suorum S. R. E. Cardinalium Congregationis de' Propaganda Fide, decrevit, ne de caetero Presbyteris, et aliis Ecclesiasticis Ruthenorum Unitorum, et praesertim Monachis S. Basilii ad Latinum Ritus quacumque de causa, etiam urgentissima, sine speciali Sedis Apostolicae licentia transire liceat, et proinde omnibus Archiepiscopis, Episcopis, et Officialibus Ruthenorum Unitorum districte praecipiendo mandavit, ne deinceps licentias pro huiusmodi transitu subditis suis, in Ordine Ecclesiastico constitutis, aut S. Basilii Regulam profitentibus, concedere praesumant, (f. 233) et Archiepiscopis, Episcopis, et aliis Praelatis Latinis etiam Regularibus, ac eorum Officialibus, ne eos ad Ritus Latinum transire volentes quovis praetextu, aut Causa etiam cum licentia Ruthenorum Praelatorum suorum recipere audeant sub paena nullitatis actus, et aliis arbitrio Sanctitatis Suae, et Romanorum Pontificum, Successorum suorum, transgressoribus infligendis. Non obstantibus... ».

Nel 1712, avendo il Metropolitanò Giorgio Vinniski proposto il Dubbio: « *An Ruthenis esset permissum transire ad Ritus Latinum* », fu trasmesso al Nunzio il Decreto de' 7. Febbraro 1624, senza la ristrettiva de' 7 Luglio. Il Nunzio rispose, (f. 233v) essere giunto nuovo colà un tale Decreto; ma che avendolo egli notificato alli Vescovi latini, ed alli Superiori degl' Ordini regolari, siccome questi ne avevano promesso l'osservanza, quindi erasi astenuto dal farne una formale pubblicazione.

Susseguentemente negl'anni 1714, 1717, e 1718, avendo fatto ricorso qualche Vescovo Ruteno ed il Metropolitanò Leone Kiska contro la facilità, che usavano i Vescovi latini nel permettere il transito de' Laici Ruteni al Rito Latino, ed acciò si facesse pubblicare il suddetto primo Decreto de' 7 Febbraro 1624, fu solamente riscritto: « Dominus Nuncius prudenter se gerat ».

(f. 243) In questi ultimi anni, avendo alcuni Laici fatto istanza della permissione di passare al Rito Latino, la Congregazione, trattandosi di puri Laici, ha risposto *non indigere dispensatione*, e ciò in vigore del Decreto de' 7 Luglio. Ha bensì commesso o al Nunzio, o ad altra persona di dare agl' Oratori tale risposta con cautela, e non pubblicamente. Ed in fatti nel 1744, fu per istruzione ingiunto a Monsignor Nunzio d'insinuare alli Padri Gesuiti, ed a tutti quelli, che credesse opportuno, di astenersi di persuadere con tanta facilità alli Ruteni di lasciare il proprio Rito; poichè (f. 234v) sebbene la Congregazione di Propaganda abbia più volte dichiarato esser libero alli Ruteni Laici il passaggio al Rito Latino, nondimeno la medesima non ha giammai permesso, che ciò si pubblichi.

Premesse queste notizie, i dubbi proposti dal Vescovo di Vilna sono i seguenti:

Primo: An illi, qui ex Parentibus originaliter quidem Ritus Graeci, postea tamen quacumque ex Causa Latinum Ritus secutus nati, et in eodem Latino Ritu educati debeant transire ad Graecum, sive permanere in Ritu Latino?

2. An qui ex Parentibus, liceat graeco-unitis, nati, a pueritia tamen inter Romano-Catholicos versantes, (f. 235) Ritus Latinum constanter ad senium usque secuti, redire cogendi ad Ritus Graecum?

3. An uxor Ritus Graeci, nubens marito Latino, ubi tota familia est Ritus Latini, nec ob distantiam loci potest haberi facile Sacerdos graecus, potest sequi constanter Ritus mariti latini? Idem dicendum de marito advena Ritus Graeco-Uniti, ducente faeminam Romano-Catholicam, ubi pariter tota familia est eiusdem Ritus?

4. An in praedictis Casibus, si maritus, aut uxor (originaliter Ritus Graeci-Uniti) viduati fuerint, debeant redire ad pristinum suum Ritus, seu potius, ad (f. 235) vitandam variationem Rituum, cum prole suscepta in Latino permanere?

Finalmente per evitare tutte le discordie già insorte tra l'uno, e l'altro Clero, e che non ne nascono in avvenire, il Vescovo propone i due seguenti temperamenti.

Primo. Che attesa l'impossibilità di tener sempre lontani, ed in ogni caso i Ruteni dal prendere i Sacramenti dalli Latini, ed in particolare l'Eucharistia, e di fare intieramente ritornare al Rito Greco quelli, i quali hanno già da molti anni ricevuto i Sacramenti dalli Latini, si determini un congruo spazio di tempo, dentro di cui, e dopo il quale, se quelli, che (f. 236) hanno professato il Rito Latino, non saranno ritornati al loro originario Rito, debbano restare nel Rito Latino.

2. Che si proibisca espressamente a tutti i Vescovi Ruteni di non recare la minima molestia a quei Greci, i quali da due anni in circa si proverà esser perseverati nel Rito Latino; ma riprendano solamente quelli, i quali lo averanno abbracciato di fresco.

In quanto però alla soluzione degl'accennati quattro dubbi, crede il Vescovo di Zenopoli, che questa trovisi facilmente nella Bolla di Vostra Santità, pubblicata per l'Italo-Greci, e nella Decretale (f. 236v) per li Greci-Melchiti; poichè credendo egli troppo difficile di far riprendere il Rito Greco a quelli, che l'anno abbandonato senza dispensa Pontificia, crede altresì applicabile ad essi ciocchè la Santità Vostra ha stabilito per i Greci latinizzanti di Damasco, cioè che si dichiarino, quale Rito amino più di seguitare, ed in esso debbano perseverare. Ma perchè il gran giro della Polonia, e della Lituania non può sì facilmente compirsi da una sola persona, perciò propone, che si commetta a tutti li Vescovi latini di prendere tale dichiarazione nella sua Diocesi, e dopo di ciò non sia lecito ad alcuno (f. 237) di cangiar Rito; e con questo resterebbero scolti li due primi dubbi.

Il terzo poi è anche più chiaramente deciso nella suddetta Bolla per gl'Italo-Greci la quale pare applicabile alli Ruteni, i quali convivono, come quelli, cò Latini. In questa Bolla si conferma ciò che fu stabilito da Clemente VIII, e però si dispone: « Maritus latinus Uxoris graecae Ritus non sequatur. - Latina Uxor non sequatur Ritus Mariti graeci. - Graecus Maritus potest, si velit, Ritus Uxoris latinae sequi: - Item graeca Uxor potest, si velit, sequi Ritus Mariti latini; - ed aggiunge la Santità Vostra: *post cuius obitum, ad Ritus (f. 237v) Graecum redire nequeant.*

Quod si nolint, unicuique Coniugum in suo Ritu, catholico tamen, manere permittatur ».

Al quarto Dubbio risponde il Vescovo di Zenopoli colle Costituzioni Apostoliche le quali stabiliscono, che qual'ora siasi abbracciato il Rito Latino, non può lasciarsi, non dandosi l'ozione dal più perfetto al meno perfetto, e la Santità Vostra vi ha provveduto in terminis, avendo deciso, che appunto in questi casi morendo o l'uomo, o la donna, il superstite ad Ritus Graecum redire nequeat.

In quanto poi alli rimedii da prendersi per sopire le discordie insorte tra li Ruteni, ed i Vescovi latini (f. 238) per cagione di quelli, che di già sono passati da un Rito all'altro, il Vescovo di Zenopoli, conforme si è di sopra accennato, stima, che possa applicarsi alli Ruteni latinizzanti quello, che si è determinato per i Greci latinizzanti di Damasco, nella Decretale di Vostra Santità, al §: *De iis autem*, etc., cioè, che venga ogn'uno obbligato di dichiararsi avanti il proprio Vescovo latino, in quo Ritu vivere malit; in eoque in posterum etc., sino alle parole: *Parochus Graecus supervenerit.*

In oltre, che un Breve, o altra simile Decretale, si dirigga alli Vescovi, Parochi, e Regolari di Polonia, e di Lituania ciò, che si (f. 238v) dice nell'accennata

Decretale, negli §§: Et quoniam intelleximus, - Praeterea omnibus, - Ad praecidendas denique, con obbligare sì li Vescovi latini, come i Ruteni di pubblicare g'ordini di Vostra Santità, e di tenerli esposti nelle Chiese di ambi i Riti, e ripeterne ogn'anno la pubblicazione avanti la Comunione Pasquale. Ed a questo si uniforma totalmente il sentimento di Monsignor Nunzio, colla diversità però, che proponendo il Vescovo di Zenopoli, che la dichiarazione dalli Latinizanti si faccia avanti il Vescovo, il Nunzio suggerisce, che la dichiarazione si faccia in presenza del Paroco Ruteno, (f. 239) e del Latino, con appoggiare però il tutto alli Vescovi.

Ma siccome nel terzo dubbio, proposto dal Vescovo di Vilna, si parla della famiglia delle Case miste, e dall'altro canto qualora s'ingiungesse l'esatta osservanza del Rito Ruteno, converrebbe anche provvedere a simili famiglie, cioè, che ogn'uno di quelli, che la conpongono, osservi le feste, e li digiuni del proprio Rito: perciò si è creduto opportuno di sapere, se i Ruteni, che servono nelle Case de' Nobili latini, ricevano da Padroni il vitto, o pure il mero salario in danaro effettivo, e se nel primo caso abbiano il comodo (f. 239v) di osservare i digiuni, e le feste del loro Rito?

Mons. Nunzio, per meglio informare su questo punto, ha creduto di distinguere ciò, che si pratica in Lituania, da quello, che suole usarsi in Polonia. Ed in quanto alla Lituania si spiega nè seguenti termini:

« Da una certa consuetudine, e quasi prescrizione è introdotto l'uso, che tanto i Ruteni, i quali servono nelle Case, e Monasterii latini quanto i Latini, che servono nelle Case, e Monasterii Ruteni, si addattano nell'osservanza de' digiuni, e delle feste al Rito del Padrone, per minore spesa e incomodo del medesimo; al precetto però della Comunione Pasquale ciascuno soddisfa (f. 240) secondo il proprio Rito, senza la minima opposizione de' Padroni; nelle famiglie miste, particolarmente fra villani, si attende unicamente il maggior numero delle persone d'un Rito, e secondo questo si osservano i digiuni, e le feste del Rito o Latino, o Ruteno. Penso che sarebbe difficilissimo levar la consuetudine, che i Padroni hanno introdotta verso i servi, mentre ella è di risparmio, e di comodo a loro medesimi, e di minore imbarazzo alli servi ».

Riguardo poi alla Polonia dà la seguente informazione: La maggior parte de' servi bassi sono del Rito Ruteno, perchè in Russia fra il volgo pochi sono i Latini. (f. 240) I Padroni per la scarsezza del denaro somministrano à loro servi il vitto piuttosto in natura, che in contanti, quelli però, che tengono la servitù sul piede tedesco, o francese, i quali sono pochi in comparazione degl'altri, sogliono dare il vitto in danaro effettivo ogni settimana, ma per lo più la quota è sì tenue, e sì mal pagata, che i Domestici se la passerebbero assai male, se non si aiutassero con gl'avanzi della tavola e della cucina del Padrone. I Padroni della prima classe, e quelli, che affettano di comparir tali, si curano assai poco, che i loro servi osservino i digiuni, o nò del loro Rito, anzi neppure s'informano di qual (f. 241) siano, e quel ch'è peggio non si prendono cura alcuna di farli istruire de' misteri principali della Santa Fede. Sicchè di cento servi di cucina, stalla, ed altri simili servizi basti si stenterà a trovarne dieci sufficientemente istruiti, e che si facciano scrupolo di non ascoltar la Messa nè giorni festivi. I Padroni poi d'una sfera inferiore, siano nobili cittadini, o artisti, sono più attenti riguardo ai digiuni, e facilmente somministrano ai servi i cibi quadragesimali, i quali per simil gente non consistendo, che in pochi legumi, costano meno de' cibi grassi, o sogliono pregare i Parochi, o i Vicari Generali Ruteni (f. 241v) di permettere a tali servi di osservare i digiuni latini, per evitare le due cucine, salva però la Confessione, e Comunione Pasquale, che osservano secondo il Rito Ruteno, ne sogliono costringerli al lavoro nelle feste rutene. Quanto poi alla Messa, rari sono i servi,

che l'ascoltino, massime nei villaggi, ove n'è una sola, perchè nel tempo, che i Padroni se ne vanno a sentirla, i servi per non lasciare abbandonata la cucina, la stalla etc. se ne restano alle loro ordinarie occupazioni; ma generalmente parlando poca è in tutti la premura di sentir la Messa, perchè (f. 242) in un villaggio per esempio qi duattro in cinquecento anime, appena cinquanta o sessanta v'interverranno.

Il porre rimedio a questo male è difficilissimo, perchè la messe è molta, e gli operai scarsi, e questi per lo più o mercenari, o incapaci, o negligenti a fare il loro dovere.

Quanto però al digiuno, crederei per non illaqueare le coscienze, fosse espediente il dispensare quei Ruteni, che sono al servizio dè Latini, dall'osservanza dè loro lunghi digiuni, ed obbligarli ad osservare quelli dè Padroni latini, ogni qual volta si renda loro difficile il fare (f. 242v) diversamente, e per il solo tempo, che restano a tal servizio, salva l'osservanza della Confessione, e Comunione Pasquale, secondo il loro Rito, et coram proprio Parocho, ove commodamente si possa, se nò d'un altro Sacerdote Ruteno, per essere le Corti dè Nobili Polacchi ambulanti di luogo in luogo, e di Provincia in Provincia ».

Per maggior lume di questo articolo si umilia à Vostra Santità il Decreto, che siegue:

111 Congregatione de Propaganda Fide, habita coram SS.mo, die 7 Februarii 1624.

Ad relationem Cardinalis Bandini (f. 243) de praxi quadam Ruthenorum Prae-latorum Unitorum, Sanctissimus rescripsit, ut infra:

Petente Archiepiscopo Chioviensi etc. (cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*).

Passando ora alle doglianze delli Direttori della Parocchia di Rozana contro dei Parochi latini, queste riguardano il passaggio de' Ruteni al Rito Latino, e la pretesa usurpazione dè diritti Parrocchiali a danno dè Sacerdoti Ruteni. Più individualmente si querelano li suddetti Direttori, che li Parochi latini inducono con persuasive, inganni, e mali trattamenti i Ruteni ad abbandonare il proprio Rito, quale chiamano ignobile e rustico; assolvono dalle scomuniche, ed (f. 244) ammettono alla Communione quei Ruteni, i quali sono stati scomunicati dalli loro legittimi Superiori, assistono ai Matrimonii de' Ruteni, ne battezzano i fanciulli, fanno le esequie de' Defonti, e si usurpano tutti i diritti Parrocchiali, senza che i Parochi Ruteni, non ostante i replicati ricorsi fatti al Concistoro del Vescovo di Vilna, abbiano giammai potuto ottenerne giustizia.

Crede il Vescovo di Zenopoli, che in questo ricorso vi sia qualche esagerazione, perchè quando veramente li Parochi Ruteni soffrissero per parte de' Parochi latini li pregiudizii di sopra (f. 244v) riferiti, non avrebbero mancato i loro Vescovi di farsi sentire sì presso li Vescovi latini, come ancora nella Nunziatura. Ciò non ostante non dovendosi supporre, che le doglianze siano prive di ogni fondamento; perciò egli insinua, che si applichi alli Ruteni quello, che da Vostra Santità nella sua accennata sapientissima Decretale si è stabilito per i Greci-Melchiti nel paragrafo: Quod vero attinet: In quello che comincia: Et quoniam intelleximus: e nell'altro: Ad praecedendas: con applicare alli Vescovi, e Parochi latini ciò che s'ingunge alli Missionari della (f. 245) Soria, ed al Patriarca de' Maroniti.

Ma perchè pareva inconveniente di fare l'applicazione progettata, prima che si avessero le informazioni necessarie di ciò, che suole colà osservarsi nell'amministrazione dè Sagramenti, particolarmente nelle famiglie miste di Latini, e di Ruteni, perciò si è creduto opportuno di richiederne le notizie a Mons. Nunzio in Polonia, proponendogli ogn'uno dei capi contenuti nel ricorso dei Direttori della Parrocchia di Rozana.

E primieramente, si querelano questi, che dalli Latini s'assolvono dalle scomuniche e si ammettono alla Comunione quei Ruteni, (f. 245v) i quali sono stati scomunicati dalli loro legittimi Superiori.

Monsignore Nunzio avvisa sopra di ciò, che in Lituania i Parochi latini dichiarano nulle, come sopra si è detto le censure fulminate dà Superiori ecclesiastici Ruteni contro i Ruteni latinizanti, ed in conseguenza gli ammettono liberamente alla partecipazione de' Sacramenti, ma per quelli, che sono veramente Ruteni la querela non si verifica in conto alcuno. Oltre di che è caso raro, che i Vescovi Ruteni procedano per via di censura contro quelli del proprio Rito, usando in vece di esse contro quelli, che (f. 246) ne sono meritevoli, molte pecuniarie.

Riguardo però alla Polonia Monsignor Nunzio si esprime nè termini seguenti: « Grand'è l'abuso nel non osservarsi il rigore delle censure, e nell'ammetersi agl'Uffizi Divini, ed anche alla partecipazione de' Sacramenti gli nominatamente scomunicati, pubblicati, e denunziati, mentr'è commune non solo fra Latini, Ruteni, ed Armeni, ma anche fra Latini, e Latini, vedendosi parte per ignoranza, parte per adulazione, e secondi fini, parte per disprezzo, e cattivi principi, tanto il Clero secolare, quanto il regolare, e specialmente il secondo ammettere (f. 246v) nelle sue Chiese, ed anche amministrare i Sacramenti ai pubblici scomunicati dai Vescovi latini Diocesani senza che questi si prevalgano del rimedio degl'Interdetti, e Censure contro i trasgressori, prescritto dai Canon, dal che ne siegue un vilipendio universale delle Censure, e la perseveranza nel male; venendo ora al punto in questione, non si sà, che i Parochi latini si facciano lecito di assolvere dalle Censure i veri Ruteni, ma segue in Russia ancora quel che ho detto di sopra succedere in Lituania ai Ruteni latinizanti; richiamati dà Parochi (f. 247) Ruteni al Rito nativo colle censure, che i Parochi latini dichiarano nulle, riguardandoli come sudditi propri. Quanto alla Comunione è affazzato in solito, anzi incredibile, che un vero Ruteno si accosti a ricevere la Comunione in Azimo, e quando mai si accostasse, il Paroco latino, conoscendolo, lo rigetterebbe ».

La seconda doglianza è, che i Latini benedicono i Matrimonii de' Ruteni, battezzano i loro figliuoli, e fanno le Essequie de' Defonti, appropriandosene gli emolumenti in pregiudizio de Parochi Ruteni.

Asserisce Monsignor Nunzio, che niuna di tali funzioni Parrocchiali si fa dai Parochi latini, se non (f. 247v) ne sono richiesti dai medesimi Parochi Ruteni, o non costa loro apertamente del consenso di essi; anzi, quanto ai Matrimoni, non li benedicono mai, se non in presenza del Paroco Ruteno. Questi, al contrario, si fanno lecito di esercitare le suddette funzioni Parrocchiali senza il consenso de' Parochi latini, senza il consenso de' quali benedicono liberamente i Matrimoni, e senza consenso ne battezzano i figlioli, non dando neppure ai Parochi latini riscontro dei battezzati, de' quali perciò il nome non rimane registrato nei libri della Parrocchia con quella sequela d'inconvenienti, che produce una (f. 248) tale ommissione. Ne qui si ferma l'abuso dei Parochi Ruteni, perchè contro la proibizione espressa dai Parochi latini, fanno consacrare da qualche Sacerdote latino passeggero delle Ostie in Azimo, che con poca riverenza conservano, e con minore portano ai Latini infermi, anche per viatico. Aggiunge però succedere talvolta, che qualche Latino, o per esimersi dalla spesa del trasporto alla Chiesa latina distante più leghe, o per devozione ad una Immagine miracolosa, che si conservi in qualche Chiesa Rutena, o per aver fondato una tal Chiesa, o Monastero, vi elegga la (f. 248v) sepoltura; in tutti i quali casi il Paroco latino non si oppone, benchè neppure abbandoni i suoi diritti.

Ma perchè poteva credersi, che le doglianze intorno ai Parrocchiali riguardas-

sero non le famiglie meramente Rutene, ma piuttosto le famiglie miste di Ruteni, e di Latini, sapendosi, che si nella Lituania, come in Polonia suole bene spesso succedere che un Latino si congiunga in Matrimonio con una Rutena, e viceversa; fu perciò creduto espediente di ricercare da Monsignor Nunzio qual sia la pratica in tali casi: cioè, qual dei Parochi nei Matrimonii misti benedica le nozze, se il (f. 249) Latino, o il Ruteno? Chi battezzi i figliuoli, che nascono da tali Matrimoni, e in qual Rito questi siano educati? Egli pertanto risponde del tenore seguente: * Monsignor Vescovo di Vilna moderno proibì nel 1743 ai suoi Parochi l'assistere ai Matrimonii non solo nel caso, che ambedue gli sposi fossero Ruteni, ma ancora se la sola sposa, e così universalmente in oggi si pratica. I figliuoli, che nascono da simili matrimoni misti, sono pretesi da Parochi Ruteni, massime se la sposa sia del loro Rito, e in conseguenza li battezzano, e gl'obbligano a seguitare il loro Rito; ne i Parochi (f. 249v) Ruteni si fanno scrupolo alcuno di battezzare i figliuoli de' medesimi Latini, anche fuor del caso di necessità, e senza permissione del Paroco latino; e siccome secondo il Rito Greco subito dopo il battesimo si conferisce la Confermazione, così i Parochi Ruteni pretendono, che tali figliuoli de' Latini debbano seguitare il Rito Ruteno, lo che succede nella Plebe, e più alla campagna, perchè i figliuoli de' Nobili latini, ancorchè battezzati da un Ruteno, seguono senza disputa il Rito paterno.

Questi Matrimonii misti rarissime volte servono alla gloria di Dio, (f. 250) alla buona educazione della prole, e alla concordia de' coniugi, i quali per ordinario vivono in perpetue contese, rinfacciandosi l'un l'altro il Rito diverso, come un obbrobrio, e querelandosi sopra l'osservanza dei rispettivi digiuni, e feste. Dietro a tutte queste contese domestiche ne vengono l'altre circa il Rito, che han da seguitare i figliuoli, suscitate per lo più e fomentate da Parochi, massime Ruteni; e sebbene in gran parte l'uso ha introdotto, che i figli maschi seguano il Rito del Padre, le femmine quello della madre, nondimeno vi sono sempre nelle famiglie, e specialmente de' (f. 250v) villani, dispute su quest'articolo. Io, dopo averlo più e più volte esaminato, son venuto nel sentimento, che convenisse determinare, che tutti i figliuoli dell'uno, e l'altro sesso, i quali nasceranno da tali matrimoni misti debbano indispensabilmente seguitare il Rito del Padre, lasciando la Madre, allorchè si sposa, in libertà di seguitare il suo Rito, o di abbracciar quello del Marito, il quale però non possa mutare, una volta che si sia determinata. Da questa ordinazione ne spererei il vantaggio, o di minor numero di tali Matrimoni misti, o di maggior concordia fra coniugi, e quando (f. 251) non si conseguisse niuno di questi due vantaggi, si toglierebbero dalla radice tutte le grandi dispute sul Rito della prole, tanto per parte dei Genitori, quanto per parte dei Parochi; ed in breve tempo si avrebbero le famiglie interamente latine, o rutene; dovendosi valutar poco la madre di Rito diverso, la quale essendo sola, in vece di promuovere contese, avrà di grazia il seguir quietamente il proprio Rito », etc.

Decreti progettati nell'anno 1748, per provvedere a tutti li casi particolari.

Cum autem ex nimium frequenti Ruthenorum transitu ad Ritus Latinum quamplures inter Latinos, Ruthenosque Parochos dissentiones exoriri soleant, SS. mus Dominus Noster ad eas praecidendas iussit Metropolitanae caeterisque Ruthenis Episcopis significanda esse Decreta alias super hac re edita a sa. me. Urbano PP. VIII, die 7 Februarii anni 1624, et die 7 Iulii eiusdem anni, quorum tenor est, qui sequitur: etc.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Cfr. *Acta S. Congreg. de Prop. Fide*, vol. I, pag. 16, nr. 9, Romae 1953.

Nemini autem Ruthenorum, etiam Laicis, licitum imposterum fore declarat transire ad Ritus Latinum absque licentia sui Ordinarii Rutheni catholici, qui licentiam huiusmodi, nisi rationabilibus de causis dare non debeat.

(Questo epiteto pare necessario per togliere ogni equivoco, o inganno).

Ex Decretali pro Graeco Melchitis: §. Praeterea omnibus etc.¹⁹⁹

Latinis vero cuiuscumque sint generis et dignitatis, Ordinis, et Instituti, etiam Soc. Jesu, districte mandat, ne cuiquam Rutheno Catholico huiusmodi transitum a Rutheno ad Latinum Ritus suadere praesumant, (f. 255v) aut etiam cupientibus sine licentia praefati Episcopi permittant. Quinimmo curent, ut omnia laudabilia Ecclesiae Graecae instituta in suo vigore permaneant atque a fidelibus illius nationis integre executioni tradantur; neque aliquid iisdem suggerere, aut suadere audeant, quod illorum contemptum, atque imminutionem inducere possit.

(Questa è l'applicazione, che il Vescovo di Zenopoli insinua che si faccia della Decretale sopra li Greci Melchiti per li Ruteni.

Questa espressione pare necessaria per salvare le conversioni, che potrebbero fare li Latini.)

Ex eadem Decretali: §. Ad praecidendas.

Porro Sacramenta Rutheni Latinis, Latini vero Ruthenis non administrent nisi necessitate cogente, vel de licentia proprii Parochi. Quodsi latinum infantem a sacerdote Rutheno contigerit baptizari, servetur omnino quod Synodus Zamosciana praescribit, Tit. III de Baptismo.

(Questo articolo oltre ad essere conforme al Sinodo di Zamoscia, pare, che debba qui esprimersi, perchè il Nunzio avvisa, che li Ruteni si fanno lecito di assistere alli Matrimonii de' Latini, e ne battezzano li figliuoli senza consenso del Paroco latino, a cui neppure danno il nome del fanciullo battezzato).

Infantes nati ex patre et matre Ruthenis proprio Ritu, nisi aliter parentes, accedente Ordinarii consensu, voluerint, baptizari debent.

Ex Constitutione Pro Italo-Graecis:

Nati vero ex patre latino, et matre Ruthena, latinis sunt ceremoniis baptizandi.

(Così dispone la Bolla per gl' Italo-Greci, e così suggerisce il Nunzio che si determini, atteso che molti Ruteni vogliono, che li figli siano tutti Ruteni. La prassi però è che li maschi seguono il Rito del padre, e le femine quello della madre).

Quodsi pater sit Ruthenus, et mater Latina, liberum erit eidem patri, ut proles vel etiam Ritu Latino baptizetur, si ad id in gratiam uxoris latinae consenserit.

Infantes autem ad eius Parochi iurisdictionem pertineant, cuius Ritu sunt baptizati, nisi iis Baptismus collatus fuerit, vel ob gravem necessitatem, vel etiam de licentia Parochi; in his enim casibus non censentur a proprio ad alium Ritus transisse; adeoque si ante usum rationis decesserint, a proprio Parocho, et in propria Parochia sunt iure communi sepeliendi. Post usum autem rationis, si quis Ritu Rutheno baptizatus in Latina Ecclesia, vel latine baptizate initiatus, in Ecclesia Ruthena sepulturam elegerit, iuris regulae sunt servandae.

In casu necessitatis Praesbyteri Rutheni Catholici possunt latinorum Confessiones excipere.

¹⁹⁹ Cfr. notam 196.

Extra vero casum necessitatis, si quos ex Praesbyteris Ruthenis saecularibus, vel Regularibus peritos, et ad (f. 256v) Confessiones omnium audiendas idoneos Ordinarius latinus iudicaverit, ut non solum Ruthenos, sed etiam Latinos ad se accedentes possint absolvere, id eorundem Ordinariorum prudentiae, et arbitrio relinquatur.

(Prima di stendere questo Articolo converrebbe sapere, come praticano li Basiliiani Ruteni, li quali confessano promiscuamente Latini e Ruteni, che concorrono nelle loro Chiese per divozione a qualche imagine).

In celebratione Matrimonii, contingat ut Latinus faeminam ducat Ruthenam vel Ruthenus Latinam, in utraque Parochia trinae fieri debent denunciationes, sed coram eo Parocho matrimonium contrahatur, in cuius Parochia nupta commoratur.

(Questa è la pratica, e così stabilirono li due Vescovi di Leopoli).

Maritus Latinus uxoris Ruthenae Ritus non sequatur.

Ex Constitutione pro Italo-Graecis, §, VIII, n. 7:

Latina uxor non sequatur Ritus mariti Rutheni; quodsi alterutrum in gratiam viri, aut uxoris ad Ritus Latinum transire contigerit, post^zobitum mariti vel uxoris ad Ritus Ruthenum redire nequeat.

Ad festorum vero celebrationem quod attinet, et ieiuniorum Ritus Rutheni observantiam, ut non solum Dominorum, sed servorum (f. 257v) etiam commodo consulatur, Sanctitas Sua Archiepiscopis et Episcopis Rutheno-Catholicis facultatem anno 1624 a sa. me. Urbano PP. VIII concessam innovat, ac denuo concedit, ad hoc ut cum suis subditis latinis Dominis inservientibus dispensare queant, ut dum in eo servitio permanent, possint festa celebrare iuxta Calendarium Gregorianum, habeant, ieiunia Latinorum servare.

Declarat tamen, etc.

* * *

RUTENI

(f. 307) Pochi anni dopo seguita la unione de' Ruteni colla Chiesa Romana nacquerò nella Polonia non lievi scissure tra gli Ecclesiastici Latini e Ruteni per cagione del transito di questi al Rito Latino. Quindi in una Congregazione Particolare de Propaganda Fide, tenuta il 7 Febbraio del 1624, fu fatto il Decreto che si dà in Sommario n. 1, approvato dalla sa. me. di Urbano VIII, col quale fu proibito a tutti li Ruteni di passare al Rito Latino, *sine speciali Sedis Apostolicae licentia, sub paena nullitatis actus*.

Ma perchè il Re Sigismondo III si oppose alla pubblicazione di questo Decreto per vari riflessi,²⁰⁰ e specialmente per timore, che tutti quelli i quali si lasciavano nel Rito Rutheno fossero per ritornare allo Scisma dopo la morte del Metropolitanò Velamino Rutski, Sommario n. II, perciò tenutasi un'altra (f. 307v) Congregazione li 7 Luglio del medesimo anno, alla presenza del lodato Pontefice, la proibizione del transito fu ristretta alli soli Ecclesiastici, Sommario n. III.

Ma siccome non era stato pubblicato il primo Decreto, così non si ha vestigio, che fosse reso publico neppure il secondo, anzi la Sacra Congregazione fu costante nel sentimento d'impedire il passaggio de' Ruteni al Rito Latino. Ciò apparisce dal

²⁰⁰ Rex Poloniae (1587-1632).

Decreto, che fece li 29 Luglio 1631: Quovero ad transitum ad Ritum Latinum, censuit non esse a Decreto alias facto recedendum; et quia Rex impedivit, et impedit illius publicationem, mandavit Nuncio Poloniae scribi, ut cum Provincialibus, praesertim Soc. Jesu, officia aliis Nuntiis ordinata repetat, videlicet, ut illi Confessarios suarum Religionum admoneant ex parte SS.mi Domini Nostri, et S. Congregationis, ut abstineant a reductione Ruthenorum Uitorum ad Ritum Latinum.²⁰¹

(f. 308) Ciò però non ostante ogn'una delle parti si é servita di quel Decreto che ha creduto più favorevole al proprio genio, o interesse.

Da ciò sono nate discordie, e dissensioni sempre maggiori, per sopire le quali si asserisce dai Ruteni, che il Re Giovanni III,²⁰² nell'anno 1681, nominasse alcuni Commissari, parte Ecclesiastici, e parte Laici, i quali, riportandosi al primo Decreto di Urbano VIII, stabilirono con atto pubblico, ut iuxta Bullam Urbani VIII non licet de Ritu ad Ritum transire pro libitu cuiuscumque, ne confusio iurisdictionum nutriatur. Si asserisce ancora che sul fondamento dello stesso primo Decreto di Urbano VIII, il Vescovo latino di Vilna nell'anno 1684 ordinò, che quei Ruteni, i quali erano passati al Rito Latino, dovessero sotto pena (f. 308v) della scomunica ritornare al loro nativo Rito, e che in avvenire veruno potesse abbandonarlo.

Chechesia della verità di questi fatti egli è certo, che nell'anno 1714, essendo seguita una Concordia tra l'Arcivescovo latino di Leopoli, ed il Vescovo Ruteno della stessa Chiesa, furono per consenso di ambi due publicati alcuni Decreti in stampa, tra i quali si legge il seguente; Latini Parochi ad suum Latinum Ritum non debent suscipere Ruthenos, stante nunc ipsorum Unione, iuxta declarationem supremi Pastoris Urbani VIII, sub die 7 Februarii 1624, emanatam. È certo altresì, che dalla Congregazione de Propaganda questo stesso Decreto è stato esteso, o più veramente applicato agl' Armeni di Polonia.

È perciò che riguarda più in particolare i Ruteni, si dolsero questi nell'anno 1710 del transitò al Rito Latino, (f. 309) e la Sacra Congregazione de Propaganda Fide gl'11 Novembre di quell'anno ordinò, che si scrivesse al Nunzio, ut Decretum Urbani VIII ad amussim observetur;²⁰³ in seguito di che fu scritto al Nunzio ne' seguenti termini: È stato nuovamente rappresentato a questa Sacra Congregazione, che non ostante il Decreto della sa. me. di Urbano VIII, che proibisce sub paena nullitatis actus il passaggio dal Rito Ruteno al Latino, i Vescovi e Religiosi latini di codesto Regno, e particolarmente i Missionari della Città Samboriense si fanno lecito di ricevere al loro Rito i Ruteni uniti. Per il che questi Emin.mi miei Signori mi hanno ordinato d'incaricare strettamente, conforme faccio, V. S. che procuri l'esatta osservanza di detto Decreto, premendo ciò sommamente all'EE. Loro, anco per non dare occasione di disgusto, ed alienazione ai Prelati di quella Nazione, giustamente gelosi della conservazione del loro Rito (f. 309v) approvato dalla S. Chiesa Romana.

Similmente nell'anno 1712, avendo il Metropolitanò Giorgio Winnicki²⁰⁴ proposto il Dubio: *An Ruthenis sit permissum transire ad Ritum Latinum*, fu trasmesso al Nunzio il Decreto de' 7 Febbraio 1624, senza la ristrettiva dè Luglio 7 del medesimo anno. Rispose il Nunzio, essere colà giunto nuovo un tale Decreto, ma che avendolo egli notificato alli Vescovi Latini, ed alli Superiori degli Ordini Regolari, questi ne aveano promessa la osservanza. Laonde egli erasi astenuto dal farne una formale pubblicazione.

²⁰¹ Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. I, pag. 104, nr. 187.

²⁰² Rex Poloniae (1674-1696).

²⁰³ Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. II, pag. 303, nr. 835.

²⁰⁴ Georgius Vynnyckyj, Metropolita Kioviensis (1708-1713).

Con tutto ciò la stessa Congregazione più volte, allorché l'è stata fatta istanza da qualche Ruteno laico della dispensa per passare al Rito Latino, ha risposto: *Non indigere*; e ciò sul fondamento del secondo Decreto de' 7 Luglio 1624.

Da ciò è facile di congetturare, che lungi dal sopirsi le animosità tra i due Riti, queste si sono sempre più aumentate. Ne diedero un manifesto indizio un ricorso fatto nell'anno 1745, dai Monaci Basiliani di Rozana, nella Diocesi di Vilna, contro la facilità de' Latini in ammettere al transito i Ruteni, ed una lettera del Vescovo stesso Latino di Vilna, colla quale dopo avere proposto alcuni Dubi si spiegò nè termini seguenti: *Ad extremum humillime ab universa Diocesi mea EE. VV. (f. 310) supplicatur, id auctoritate S. huius Congregationis statuendum, Praelatisque ex causa a Graeco ad Latinum Ritum transierunt, ad sua Sacra iuxta novissimam S. Sedis Apostolicae dispositionem (era questa la Decretale poco prima pubblicata dalla Santità di Nostro Signore per i Greci-Melchiti, e nella Decretale « Inter plures » estesa ai Monaci Ruteni) reducant; eos vero, qui a quobus circiter annis in Ritu Latino constanter permanere inventi fuerint, ad vitandam toties dictam perturbationem, pro hac sola vice in Dioecesi mea non inquietan, sed in suscepto Ritu (nisi ipsi sponte redire voluerint) benevolos permanere permittant. Ab hinc vero ne huiusmodi transitus in Dioecesi mea fiat, omni conatu cavebitur, nec Graeco-Uniti ad (f. 310v) latinum ritum admittentur.*

Tenutasi quindi nell'anno 1748, alla presenza della Santità di Nostro Signore, una Congregazione Particolare sopra varie materie de' Ruteni, fu maturamente esaminato anche questo punto, ed avendo S. Beatitudine conosciuta la necessità di togliere l'occasione a tante discordie, fu progettato il seguente Decreto: *Quoad transitum Ruthenorum ad Ritum Latinum significantur Decreta edita die 7 Februarii anni 1624, et 7 Iulii eiusdem anni. Cum vero Sedes Apostolica semper exoptaverit, ut omnium Ecclesiarum Ritus conserventur, ideo praecipitur, ne ullus Laicus Ruthenus, relicto proprio Ritu, Latinum amplecti possit, absque consensu, et licentia Episcopi latini, cui huiusmodi facultas a SS.mo Domino Nostro tribuitur, dummodo haud leves, sed legitimae causae id postulent.*

(f. 311) Riassuntasi dipoi la materia nell'anno 1750, fu osservato, che lagnandosi i Vescovi Ruteni della soverchia facilità de' Vescovi ed Ecclesiastici latini nel persuadere il transito ai Ruteni, mal soffrirebbero, che dovesse dipendere la cognizione de' motivi di esso dai Latini medesimi, i quali non li troverebbero giammai insufficienti. Laonde fu pensato di proibire bensì generalmente il transito, ma di rimettere al Nunzio pro tempore di Polonia l'esame delle Cause di permetterlo ai Laici nelli casi particolari.

Questo progetto fu comunicato all'Eminentissimo Signor Cardinale Archinto, allora Nunzio Apostolico in quel Regno,²⁰⁵ con ordine d'investigare, se più sussistero i motivi allegati in contrario dal Re Sigismondo; e l'Eminenza Sua con lettere de' 25 Ottobre e 6 Dicembre 1751, rispose parergli, che il motivo della ripugnanza del Re Sigismondo in oggi più non sussista (f. 311v), mentre l'Unione de' Ruteni ora e così bene stabilità, e radicata, che umanamente parlando nulla vi è più da temere.

Che i continui ricorsi, i quali gli venivano su questo articolo, rendevano assolutamente necessario qualche temperamento. Che il nuovo progetto parevagli il più atto a togliere tutte le parzialità e confusioni, ed a contentare i Vescovi dell'uno, e dell'altro Rito. Ma che nel tempo stesso dovesse anche proibirsi ai Latini il passaggio

²⁰⁵ Albericus Archinto, Nuntius Varsaviensis (1746-1754).

al Rito Greco, perchè anche i Vescovi latini si dolgono a vicenda di tali passaggi, i quali in alcune parti del Regno, e massime in Ukraina, sono frequenti. Laonde fu nuovamente scritto a Sua Eminenza di trattarne col Re per disporlo a non opporsi alla pubblicazione del nuovo Decreto.

In questo medesimo tempo avendo la Santità di Nostro Signore risposto ad una Lettera sopra di ciò scrittagli dalli Vescovi Ruteni di Leopoli, e di (f. 312) Premislia, mostrò loro la sua stabile volontà di proibire espressamente il transito de' Ruteni al Rito Latino, Somm. n. IV.

Eseguido dunque l'Emin. mo Signor Cardinale Archinto la commissione appoggiatagli, ebbe da Sua Maestà prima in voce, e poi in iscritto per mezzo del Vice Cancelliere del Regno in risposta, che siccome l'affare interessava i Vescovi latini, così doveansi prendere le informazioni di essi nella prossima Dieta.

I Vescovi dunque latini formarono un libello di accuse contro dè Ruteni, le quali però non furono da Sua Beatitudine avute in veruna considerazione, tantopiù, che anche per parte de' Vescovi Ruteni fu fatto un simile libello, con cui difendendosi stessi, accusavano egualmente i Vescovi latini, e per ciò ambe le parti facevano conoscere di essere animate dallo spirito (f. 312v) del partito.

Ma perchè i Vescovi Ruteni si lagnavano fortemente, che gli Scismatici vedendo maltrattati gli Uniti, e tirati al Rito Latino, non si lascierebbero giammai persuadere ad abbracciare la Unione sul timore di essere obbligati a lasciare il Rito insieme con gli errori, perciò la Santità Sua persisteva tuttavia nel sentimento di fare il progettato Decreto: ma ne fu trattenuta da una lettera scrittagli dal Re li 11 Dicembre 1752, colla quale pregava, che lungi dal proibirsi il transito ai Laici Ruteni, fosse confermato il secondo Decreto di Urbano VIII, restrittivo della proibizione ai soli Ecclesiastici.

Sopraggiunte però nuove doglianze de' Vescovi Ruteni, e specialmente, che i Vescovi latini, oltre all'insinuare il transito si facevano anche lecito di assolvere quei Ruteni i quali dai loro Ordinari erano (f. 313) stati sottoposti alle Censure ecclesiastiche, Sua Beatitudine ordinò che nuovamente s'ingiungesse all' E.mo Signor Cardinale Archinto di proporre a S. M. un altro progetto di Decreto da farsi, e col quale si ordinasse, che non debba riputarsi legittimamente passato dal Rito Greco al Latino colui, che nato da genitori Ruteni, et educato in quel Rito, non abbia formale dichiarazione negli atti Vescovili latini delle Diocesi, in cui soggiorna, ed ha il domicilio, di volere spontaneamente, e liberamente passare dal Rito Ruteno al Latino, non già perchè creda, che il Rito Unito colla Chiesa Cattolica Romana, e da essa approvato, non sia buono e cattolico, o perchè cerchi con questo transito di eludere la giurisdizione, la correzione, e le censure del suo Vescovo Ruteno, ma perchè a ciò l'inducono altri motivi ragionevoli, mosso dai quali determina, (f. 313v) vuole, e promette di vivere e morire nel Rito Latino, che abbraccia, senza più ritornare al Ruteno, che abbandona. Oltre a ciò si stimerebbe altresì di ordinare, e dichiarare, che nessun Ruteno possa passare al Rito Latino, mentre si trovi attualmente inquisito dal suo Ordinario ruteno, e se prima dallo stesso Ordinario, o dal di lui Superiore non venga dichiarato libero da ogni Processo, come si legge nella lettera, che ne fu allora scritta allo stesso Signor Cardinale, Somm. n. V.

Non introdusse l'E. Sua questo negoziato, essendo vicino a partire da quel Regno; ma rispose, che ne avrebbe lasciato l'incarico a Monsignor Serra, suo Successore.²⁰⁶

²⁰⁶ Nicolaus Serra, Nuntius Apostolicus Varsaviensis (1754-1760).

Ne di poi si è creduto espediente d'insistere in questo Progetto, perchè i Vescovi Ruteni hanno esposto, che questo sarebbe peggiore del male, come quello che lasciando la libertà ai Laici non inquisiti di passare al Rito Latino, (f. 314) e venendo questi a ciò stimolati tutto giorno dai Latini, ben presto si distruggerebbe il Rito, e sarebbero inutili li Vescovi, ed i Parochi, come quelli, che resterebbero senza gregge, e perciò hanno supplicato, che quando non possa rinnovarsi il primo Decreto di Urbano VIII, almeno si pubblici il Decreto progettato nell'anno 1750. Dall'altro canto i Vescovi latini non lasciando di ammettere indifferentemente i Ruteni al pas, saggio dal Rito nativo al Latino, instano, perchè sia estesa ai Ruteni di Polonia la Bolla della Santità di Nostro Signore, pubblicata per gl' Italo-Greci. Quindi si è preso l'espediente d'insinuare al Metropolitanò de' Ruteni di procurare di togliere gli ostacoli fraposti dal Re alla pubblicazione del richiesto Decreto, e frattanto quando qualche Ruteno ha fatto istanza di passare al Rito Latino, il Memoriale è stato rimesso alla S. Congr. del S. Ufficio, la quale ha sempre risposto:
Negative.

92.

Roma, 1748-1749

Resolutiones et responsiones Metropolitanæ, Nuntii Apostolici et Episcopi Zenopolitani ad varia dubia in materiis Ecclesiae Unitæ.

APF, *Congr. Part.* vol. 103, fol. 596-618.

CONGR. PART. — Die... 1748-1749 (fol. 596).

RESOLUTIONES AD HAEC PUNCTA FLORIANI, METROPOLITAE TOTIUS RUSSIAE, EXCELLENTISSIMO NUNTIO APOSTOLICO IN ANNO 1749 DRESDAM TRANSMISSAE.²⁰⁷

Dubia ab Excell.mo Nuntio Apostolico Metropolitanæ totius Russiae in anno 1749 ad resolvendum missa.

1. An usus Saccosii in Sacrificio Missae soli Archiepiscopo Metropolitanò, et Episcopo Vladimiriensi permissus sit, et in aliena Dioecesi quis eo uti possit?

Ad 1. In istius quaesiti solutione aliorum (ne pro domo mea Orator videar), qui iam a multis annis circa haec et alia quaesita sensum suum Sac. Congregationi aperuerant sequor mentem, nempe quod soli Metropolitanò usus Saccosii competat; tum Episcopo Vladimiriensi²⁰⁸ in sua propria diocesi tamquam Protothronio, videlicet primo a Metropolitanò throno, tanto magis quod eidem suffragatur Bulla Clementis VIII. Caeteros vero Archiepiscopos posse et debere uti Saccosio, et Rubrum, et ipsa consuetudo orientalis et suadet et docet. Hodierna praxis eiusmodi est, ut Metropolitanus semper et ubique non alio in Sacris utatur apparatu, quam Saccosio; alii Archiepiscopi, et Episcopus etiam Vladimiriensis, qua Protothronius Russiae, sine ulla

²⁰⁷ Metropolitanò Kioviensis totiusque Russiae tunc temporis erat Florianus Hrebnyckij (1748-1762).

²⁰⁸ Sedes Volodimiriensis gaudebat privilegio primae Sedis post metropolitanam, quo privilegio etiam Archieparchiis praecedebat. Praeterea anno 1596 eiusdem Sedis Episcopus, Hypatius Potij, Romam ad obedientiam Summo Pontifici praestandam a Hierarchia Ruthena ex-missus, speciale obtinuit privilegium utendi Saccosio. Cfr. Breve Clementis PP. VIII, de dat. 26.II.1596. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 269, nr. 153.

controversia in propria respective Dioecesi dicto Saccosio utuntur, secus vero in aliis, nisi illis, a quo de iure, id permittatur. Ex aliis Episcopis nullus est qui Saccosio utatur, aut quem id praetendere audiam.

2 An, et cui Archiepiscopo et Episcopo Ritus Rutheni supra alium Archiepiscopum et Episcopum praecedentia in publicis functionibus debeantur?

Ad 2. Vladimiriensi Episcopo praecedentiam nemo inficiabitur, cum suus Episcopatus sola Metropolitana (f. 596v) Chatedra erectione sit posterior, reliqui vero Episcopatus cum pari erectionis vetustate minime gloriantur, hinc est quod Episcopi vocationis ad Episcopatum beneficio praecedentiam sortiantur necesse est, eo' nihilominus servato, ut Archiepiscopi praecedant Episcopis. Verum quidem est Episcopum Vladimiriensem qua Protothronium, et Episcopum Luceoriensem qua Exarcham, praecedentiam ante Archiepiscopos praetendere. Sic mihi ipsi in Synodo Zamosciana ob reverentiam senectutis Episcopi Luceoriensis post eum subscribere contigit, salva nihilominus decisione S. Sedis, ut videre est inter dictas subscriptiones; quare si quod ius praecedendi habeat, S. Sedem informare tenentur.

3. An iidem Archiepiscopi et Episcopi collatione beneficiorum quidquam praetendere possint, aut recipere licite?

Ad 3. Pro collatione Sacrorum Ordinum (si in puncto tertio quaesitorum talis intelligi deberet) aliquid ab Episcopis praetendi difforme est veritati suppositum. Verum cum Ordinandi ab Episcopis Ruthenis passim inopes et rudes sint, et priusquam Ordines Sacros suscipiant, aliquot mensibus in defectu Seminariorum in Aula commorentur, ut scienda cura et instructione Auditoris Episcopalis, praesertim circa Sacramentorum administrationem, addiscant, ita porro commorantes, non solum libris, apparatu ecclesiastico, Sacristiae episcopalis sumptu comparatis, utuntur, verum etiam ex Mensa Archiepiscopali passim vicitant, in ricompensam autem horum omnium proportionate (f. 597) aliquot scuta atque pauca ad Aerarium Sacristiae episcopalis conferunt. Si vero extra collationem Sacrorum Ordinum aliquod Beneficium ab Episcopis Ruthenis confertur profecto pro iuribus Cancellariae, tum ex praescripto Synodi Zamosciae, tum ex solita in utroque Ritu praxi, ubique vigente, satisfieri solet.

4. An in Sacris Ordinibus conferendis Interstitia servare teneantur?

Ad 4. Interstitia ad mentem Synodi Zamoscianae servanda censentur sufficere. Quatuor autem temporum in Ecclesia Ruthena nequit esse observatio; cum enim Ruthena Beneficia rarissime Vicariatus, Commendas, et Altaria habeant, Rutheni Episcopi una et simul ordinare, et ordinatis beneficia conferre tenentur; alioquin cum ingenti animarum reali damno, nedum incommodo, Beneficia diu vacare deberent. Interstitia in collatione Sacrorum Ordinum iuxta eiusdem Synodi Sancita etiam cum Monachis Basilianis servantur; urgente tamen necessitate ad facultates de benignitate S. Sedis concedi nobis solitas recurrimus.

5. An Monialibus sibi subiectis licentiam dare possint exeundi ad tempus ex Monasterio, concurrentibus iustis et rationabilibus causis?

Ad 5. Potestati et prudentiae Episcoporum relinquendi casus, in quibus cum licentia eorum Moniales extra claustra exire possint, dantur enim nonnulli casus, praesertim pro Monialibus bona immobilia possidentibus, quales sunt Basilianae, ut necessario exire debeant extra claustra. Quod etiam cum Monialibus Latini Ritus per totum Regnum passim practicatur.

6. An, et quomodo consulendum sit controversiis inter varios Archiepiscopos et Episcopos vertentibus ratione limitum et territorii propriarum Dioecesium?

Ad 6. Limites Episcopatuum non posse regulari (f. 597v) limitibus Provincia-

rum plusquam certum est, quia Gnesnensis Archiepiscopus, Primas Poloniae, habet ecclesias sui iuris in Silesia, e converso Episcopus Vratislaviensis in Polonia, et Viliensis, qui est Lithuanus, habet ecclesias in Podlachia, Provincia Poloniae. Verum si quis Episcoporum Ruthenorum habet peculiare rationes conquerendi, liceat ipsi iure experiri eorum Metropolitano, salva appellatione ad D. Nuntium, et S. Sedem. Tutius tamen quemque penes antiquas ecclesias, sive via apostolatus acquisitas, manutene, et cunctas hac in re controversias in congressu Episcoporum sopire, ac pro confirmatione S. Sedi supplicare.

7. An annuendum sit votis petentium sibi permitti translationem B. Martyris Josaphat ad diem Dominicum, post 20 mensis Septembris?

Ad 7. Iustissimas hoc in puncto renovat Unita Russia preces, ex ratione quod diebus feriatis in oppidis minoribus et pagis vulgus opere servili distractus devotioni non assisteret.

8. An, et quomodo providendum sit, ut in Collegio Graeco Almae Urbis, et in Collegio Pragensi aliqua constituentur loca pro Clericis saecularibus Ruthenis edocendis?

Ad 8. Resolutum Decreto Sac. Congregationis de Prop. Fide usque de anno 1624, die 30 Aprilis emanato, quod incipit: « Petenti Archiepiscopo Kioviensi, solummodo benignam executionem Unita Russia humillime supplicat, ita tamen ut in Collegiis Pontificiis educandi, in Kioviensi, Polocensi, et Piscensi Dioecesis, ubi nulla prorsus reperiuntur Seminaria, promovendae fidei sanctae, (f. 598) et ecclesiasticae disciplinae serio incumbant ».

9. An Clero Rutheni Ritus danda sit facultas, ut omisso proprio, Latinorum Kalendarium sequi possint?

Ad 9. Optimum foret sequi Latinum Kalendarium, at pro priori ad eius acceptationem vulgus oporteret disponere, ne praetextu novitatis, scandali occasionem nanciscatur. Moschovia quoque, quae nobis a tergo est, habenda prae oculis, et multum timenda. Interim ne diebus saltem solemnioribus veteris et novi Kalendarii servilia ab hominibus utriusque Ritus exerceantur, inhibendum omnino videtur.

10. An Monachi Ordinis S. Basilii, cum propter incorrigibiles eorum mores e Religione eiiciuntur, sumptibus eiusdem Religionis ali et sustentari debeant?

Ad 10. Quamvis rarissime et ferme numquam id contingat in Ordine Basilianorum, ille tamen regulatur ad tramites Sacrorum Canonum pro eiusmodi casibus praescriptorum, ac etiam ceterarum Religionum praxim intuetur.

11. An Monachi eiusdem Ordinis, ac Parochi Rutheni Ritus Horas Canonicas, et quas sub peccato mortali recitare teneantur?

Ad 11. Quoad Monachos nullum est dubium, quod isti Horas Canonicas recitare teneantur, et recitant; quoad Presbyteros saeculares sufficit resolutio Synodi Zamoscianae ad casum sancita.

12. An ex assistentia, quam Parochi Matrimoniis praestant, quidquam praetendere aut recipere licite possint?

Ad 12. Circa hoc eadem praxis a Parochis Polono-Latinis bene dotatis, et a Ruthenis pauperibus aequi servatur, et servabitur, videlicet, quod Parochi pro incommodo circa assistentiam habito, munus aliquod pro contrahentium liberalitate oblatum recipiant; tum quia huius Sacramenti non sunt Ministri, tum quia dempto Ruthenis (f. 598v) tali usitato honorario, modus honestae sustentationis ob summam beneficiorum tenuitatem profecto subtraheretur.

13. An confessarii Rutheni excipere possunt confessiones Christifidelium Latinorum?

Ad 13. Potissimum est Unionis Ruthenorum cum S. Romana Ecclesia vinculum, quod Confessarii Rutheni Latinorum et Latini Ruthenorum fidelium confessiones excipiant; quod prudentissime S. Sedes considerans, ut Rutheni Latinorum, et e converso, confessiones exciperent, plurimis cavit Decretis, praesertim sub die prima Junii 1622, in Sacra Congregatione de Propaganda Fide emanato. Ceterum si praeter hanc facultatem altera ab Episcopis Polono-Latinis superest petenda, vel S. Sedes in dicto suo Decreto Ruthenis nihil praestitit, vel Sacerdotes latini pro facultate excipiendi confessiones Christifidelium Ruthenorum ad Episcopos Ruthenos similiter recurrant necesse est.

14. An in Sacramento extremæ Unctionis quilibet Parochus infirmum ungere debeat cum prolatione formæ?

Ad 14. Necessaria ab immemorabili consuetudo in Russia invaluit, ut unus Presbyter ad instar Latinorum Extremæ Unctionis Sacramentum administret, non enim suppetit Presbyterorum copia pro more Graecorum; statutum Zamosciense hac in re restat observandum.

15. An Sacerdotes latini in Ruthenorum ecclesiis celebrantes, loco Portatilis, Antimensibus Ruthenis uti possint?

Ad 15. Nihil videtur deesse Antimensibus, quin loco Portatilis sint etiam pro usu Latinorum in ecclesiis Ruthenis celebrantium; quemadmodum Rutheni celebrare in Portatili non cunctantur; (f. 599) imo pro maiori unionis et concordiae cum Ecclesia Latina signo declarandum esset, quod Rutheni in Portatili lapidea sepulchrum Christi denotante, et Latini in Antimensibus Syndonem, quo Christi corpus in sepulchro fuit involutum, figurantibus, celebrare libere et licite possint, licet et impraesentiarum Latini in Antimensibus celebrare non detrectant.

16. An Sacra Communione Latini Ritus deficiente, administrari possit in Rutheno Latinis in extremis laborantibus?

Ad 16. An sit melius animas Viatico secundum Ritus Graecum munitas, vel prorsus sine Viatico, in quocumque Ritu administrando, de hac vita decedere? Altissimo iudicio Superiorum relinquatur. Interim Unita Russia expetit, ut si Parochis latinis licebit administrare suo Ritu Viaticum agonizantibus, ad magis formandam unionem Rituum.

17. An, et sub quibus poenis praecipendum sit Parochis utriusque Ritus, ut excommunicatos ab Ordinariis alterutrius Ritus in propriis ecclesiis, licet diversi Ritus, publice denuncient?

Ad 17. Nihil iustius; poena autem maneat eadem Parochum uniuscuiusque Ritus, sub qua denunciatio excommunicativa proprii Ritus Episcopo demandabitur.

18. An Parochi et Monachi Rutheni teneantur interesse Processionibus a Latinis fieri solitis, et easdem Latinorum Processiones in propriis ecclesiis excipere?

Ad 18. Hoc dependet a mutuo charitatis et convenientiae officio, sine uniuscuiusque iurisdictionis laesione.

19. An, et sub quibus poenis inhibendum sit Ruthenis, ut ultimis diebus Hebdomadae Sanctae abstineant a pulsu campanarum; et quomodo provideri debeat, ne diebus festis mercatus aut nundinae teneantur, vel servilia opera exercentur?

Ad 19. Simpliciter nequit inhiberi Ruthenis, ut abstineant a pulsu campanarum quoties (f. 599v) eorum Ritus ceremoniae, et incidentium festivitatum ratio id voluerit; ultra ea quod eorum praetensa inhibitio esset contra antiquissimam illius gentis (quae incola est non advena) libertatem et praxim nulla ratione solida reprobendam, esset quoque contra Bullam Unionis, aliasque Summorum Pontificum libertates, ritus, ceremonias servatum iri declarantium. Quoad mercatus et nundinas, re-

giae potestatis est, qua mediante indictae sunt nundinae tum festis Ruthenorum, tum Latinorum promiscue, ut patet ex elencho nundinarum, ad calcem Calendarii singulis annis imprimi typis soliti apposito.

20. An Archiepiscopis et Episcopis latinis licitum sit ingredi cum Cruce erecta ecclesias Ruthenorum, vel in iisdem absque facultate Ordinarii Rutheni pontificaliter celebrare?

Ad 20. Istud quoque pendet a mutua charitate Episcoporum, ita ut si Archiepiscopi, et Episcopi Polono-Latini sinant Archiepiscopos et Episcopos Ruthenos ingredi ecclesias Latinorum cum Cruce elevata (quemadmodum tum Primas Regni, Archiepiscopus Gnesnensis, tum Posnaniensis Episcopus qua loci Ordinarius de anno 1736 siverunt Metropolitanum Russiae ingredi ecclesiam Collegiatam Varsaviensem cum erecta Cruce ibique pontificaliter celebrare, tum etiam Episcopus Vlnensis moderno Metropolitanae Russiae per totam suam Dioecesim id ipsum libenter permisit) minime dubitandum quin etiam Archiepiscopi et Episcopi Rutheni mutua charitatis officia exercent.

21. An iidem Archiepiscopi, et Episcopi ius habeant visitandi ecclesias Ruthenorum?

Ad 21. In messem alienam falcem immittere (f. 600) est contra Evangelium. Bullae SS.mi Domini Nostri Pii IV, et Instructio SS.mi Domini Nostri Clementis VIII, emanarunt pro Siculo, Calabria, veterisque Graecis schismata seditioesque cientibus cum Graecis in Turcia degentibus, imo fortasse cum ipsis Turcis de eversione Latinorum illis in partibus clanculum conferentibus. Rutheni porro cum habeant Archiepiscopos et Episcopos Ecclesiae praeseferentes maiestatem, ac a centuria ad quingentos non tam pro fide, quam pro unione et universali gregis christiani Pastore, Coelo dederint Martyres, ut videre est in Actis Sac. Congregationis de Propaganda Fide; cumque sint non advenae, quemadmodum Armeni, sed natici in hoc Regno et Magno Ducatu Lithuaniae a millenis avis atavisque nobiles incolae, in Sacris Canonibus et ecclesiastica disciplina a iuventute optime educati et versati, integritatem fidei et Patriae aequae ac Episcopi latini cordi habentes, nec sperant Episcoporum Polono-latinorum antiquiores et iam mortuos sensus visitandi ecclesias Ruthenas amplius posse suscitari, nec credunt ecclesias Ruthenorum unitas, per depressiones similes et oppressiones praedominia denotantes, publicae derisioni Schismaticorum, Lutheranorum, Calvinistarum, ipsorumque Iudaeorum, quibus in exercendis ritibus libertas in hoc Regno (f. 600v) publica lege cauta est, velle exponi, imo cuiuslibet similes zizzanias seminantis malitiosum pruritum monitis S. Sedis reprobandum eo fortius expectat, quo certius Haereticos et ipsos infideles in libertate suarum caeremoniarum magis in dies posse superbire, sicque eos multo feliciores Ruthenis unitis providet.

22. An Rutheni obligentur ad solvendum Decimas Parochis latinis, a quibus Sacramenta non suscipiunt?

Ad 22. Decimae sunt institutae operariis, iuxta illud Numer. 18: « Pretium est pro Ministerio quo servitis pro Tabernaculo testamenti et paulo ante filiis Levi dedi omnes decimas Israelis in possessionem pro Ministerio, quia serviunt mihi in Tabernaculo foederis ». Cum itaque Parochi Latini Ritus nulla spiritualia praestent officia Ruthenis, non est cur eis indebitas decimas solvere obligentur. Extant in hac materia tum Decreta Romana Ruthenis iustitiam praestantia, praesertim bon. mem. Jacobo Susza, Episcopo Chelmen. Rutheno agente, tum Diploma Leonis Ducis Russiae Haereditarii, a conditione mundi anno 6809 die Jovis mensis Martii octava die Haliciae emanatum, ac a Serenissimo Stephano Bathoro, Rege Poloniarum, Varsaviae in Comitibus Generalibus anno 1581, die 31 mensis Januarii confirmatum.

OSSEVAZIONI ED AGGIUNTE ALLE RISPOSTE DI MONSIGNOR METROPOLITANO,
CORRISPONDENTI AI NUMERI DEI QUAESITI (f. 602).

1. Sebbene Monsignor Metropolita asserisce non essere a sua notizia, che altri Vescovi fuor di quelli da lui nominati pretendano l'uso del Saccosio, tuttavolta a me vien supposto, che i Vescovi di Luceoria abbiano altre volte messa in campo la medesima pretensione, sul fondamento d'essere essi Esarchi di tutta la Russia. È però da notarsi, che questo titolo, il quale portano anche di presente, è fondato unicamente sulla concessione dei Patriarchi scismatici di Costantinopoli, dei quali facevano le veci avanti l'Unione. Quando mai la Sac. Congregazione volesse fare qualche stabilimento su quest'articolo, vedrà se sia opportuno l'interpellare il moderno Vescovo di Luceoria acciò produca le sue ragioni, giacchè mi vien supposto, che i suoi Antecessori ne abbiano fatto uso fino all'immediato, al quale dicesi che fosse proibito dal Metropolitano.

2. Nessuno disputa la precedenza al Metropolita.

Dei due Arcivescovi di Polosko e di Smolensko, il primo pretende la precedenza sopra il secondo, perche viene considerato quasi un Arcivescovo in partibus, essendo restato con una piccolissima porzione di Diocesi, dacchè il Palatinato di Smolensko fu ceduto con altre Provincie alla Moscovia. Questa considerazione non mi sembra di gran valore all'effetto suddetto, si perche l'Arcivescovo di Smolensko non lascia d'averne una porzione di vera Diocesi, si ancora perche la perdita della rimanente è posteriore all'Unione. In oltre è da osservarsi, che nel trattato di cessione fu espressamente stipulato, che nelle Provincie cedute alla Moscovia le cose della Religione Cattolica Romana dovessero restare in statu quo, benchè poi (f. 602v) gli effetti non abbiano corrisposto alle promesse.

Finalmente il Vescovo latino di Smolensko ha patito una consimile diminuzione di Diocesi, e ciò non ostante conserva le medesime prerogative di prima fra gli stati della Republica, delle quali non possono godere i Vescovi in partibus. Per queste ragioni parrebbe che non avesse a stabilirsi altra differenza fra i due Arcivescovi, che quella dell'anzianità della loro consecrazione.

I Vescovi d'Vladimiria per la qualità di Prototronio, e quelli di Luceoria per l'altra d'Esarca, pretendono di precedere alli due Arcivescovi, ma essendo loro contrastata questa pretensione, non v'è esempio che dopo il Sinodo di Zamoscia si sieno più trovati insieme con gli Arcivescovi nei Congressi fattisi da tutti gli altri Vescovi, poi questi due hanno la precedenza senza contrasto.

3. È fama assai pubblica, che gli Ordinandi, sotto il pretesto dell'Istuzione che ricevono nel Palazzo Episcopale, sieno costretti a farvi delle spese, le quali non lasciano d'essere sensibili, per esser la massima parte poveri. A questo disordine è difficile l'applicazione d'un rimedio generale, a meno che i Vescovi non si prendano maggior cura dell'erezione dei Seminari, o d'altre Case Religiose, ove gli Ordinandi fossero collocati precedentemete per ricevervi e l'istruzione necessaria, e gli esercizi spirituali. Il defunto Metropolita attento ad impedire, che dai collatori dei Benefizi non fossero presentate persone incapaci, aveva fatta un'ordinazione, colla quale si proibiva a tutti i Chierici di sollecitare dai Patroni la presentazione ai Benefizi, ed anche d'accettargli, quando fossero offerti spontaneamente, se non ne avessero prima ottenuta dall'Ufficiale la permissione in scritto. Da questa ordinazione fatta con ottimo fine n'è venuto un disordine di più, ed è che in alcune Curie Vescovili si danno simili permissioni anche alle persone (f. 603v) incapaci, purchè queste paghino uno

scudo alla Cancelleria. Parebbe pertanto opportuno d'ordinare, che simili permissioni si dessero solamente a ragion veduta, e gratis.

4. Il Sinodo di Zamoscia §. VII. non ha stabilito che provvisionalmente quel che debba osservarsi su quest'articolo, fintanto che dalla S. Sede non sia ordinato diversamente, ma contuttociò di quel medesimo che stabilì il Sinodo, secondo le notizie che ho, se ne ha poco o nulla, mentre vi sono anche in oggi dei Vescovi, che conferiscono in un sol giorno tutti gli Ordini minori e maggiori, inclusive il Presbiterato, e passano per dei più rigidi quelli, che differiscono a conferire in altro giorno il solo Presbiterato. Quest'abuso, il quale è contrario alla disciplina della Chiesa non meno Latina, che Greca si pretende di giustificarlo colla necessità, per trovarsi coartati tutti quelli che si presentano per essere ordinati, mentre è da sapersi, che fra i Greci uniti non essendovi Benefizi semplici, tutti gli Ordinati lo sono a titolo della Parrocchia, alla quale sono presentati; donde ne nasce anche l'inconveniente, che alle Parrocchie vacanti i Vescovi non hanno sacerdoti da mandarvi per Vicari. Sulla necessità dunque di provveder presto il nuovo Paroco, pretendono di giustificare l'ordinazioni fatte come sopra. Ma per quanto sussistente comparisca l'addotto motivo, a me non pare in fatto tale, e perciò non credo irrimediabile questo disordine. Se gli Ordinandi, secondo l'asserzione di Monsignor Metropolitano al Dubbio precedente, stanno ordinariamente più mesi nell'Episcopio per essere istruiti, non so comprendere perchè non si possa conferir loro gli Ordini giusta lo stabilito almeno nel Sinodo, poichè procedendo per gradi l'istruzione, per gradi ancora possono conferirsi gli Ordini, senza che per questo restino le Parrocchie vacanti più lungo tempo di quel che succede presentemente.

(f. 603v) 5. È da osservarsi, che la maggior parte di quelle che chiamansi Monache, e specialmente Basiliane, in verità non sono che devote femmine, per la maggior parte vedove, che si ritirano a vivere sotto un medesimo tetto, ove vivono del proprio lavoro, che vanno a vendere da per loro stesse sulle fiere e sui mercati; hanno bensì un abito che le distingue, ma non hanno nè noviziato, nè professione, nè vita comune. Vi sono per altro alcuni pochi Monasteri, nei quali si osserva la Clausura come fra le Monache latine.

6. Per ultimo, le controversie, che vertono anche di presente su limiti delle Diocesi, il parere di Monsignor Metropolita sembra molto giusto ed opportuno. È però certo che le Diocesi sono tanto confuse, che sarebbe desiderabile che si potesse formarne una nuova divisione, a norma della divisione secolare dei Palatinati, e delle Provincie, Terre e Distretti, sostoposti a ciaschedun Palatinato. È assai probabile, che avanti l'Unione le Diocesi fossero circoscritte in questa maniera, ma almeno è certissimo che la confusione delle medesime è proceduta dal progresso dell'Unione, la quale si è fatta a poco a poco. Da questa confusione ne nascono diversi inconvenienti, il maggiore dei quali è, che alcuni Vescovi hanno le loro Diocesi tanto vaste, che moralmente è impossibile che possano governarle, come lo richiederebbe il dovere ed il bisogno. La sola Metropolia avrà un'estensione di circa 800 miglia italiane, ed ha sotto la sua giurisdizione più migliaia di Chiese, oltre quelle del Vescovado che ciaschedun Metropolitano ritiene ascendendo alla Metropolia, e quelle che va acquistando ogni giorno nell'Ukraina. All'opposto l'Arcivescovo di Smolensko ne ha sì poche, che si considera un Vescovado in partibus, e non si trova chi voglia accettarlo. Sarebbe perciò opera grande e di molto vantaggio alla religione il tentare il progetto sopra menzionato d'una nuova divisione (f. 604); ma s'incotreranno molti ostacoli, ed in particolare quello dei Vescovi, che avrebbero a soffrire colla diminuzione delle Chiese anche quella del Cattedratico.

8. L'ignoranza del Clero Ruteno è un articolo, che merita tutta l'attenzione, mentre egli è l'origine di mali indicibili. Alle provide determinazioni del Sinodo di Zamoscia, a Tit. XV, non hanno pienamente corrisposto gli effetti, a causa della poca attenzione dei Vescovi, ed anche dei Superiori dell'Ordine Basiliano. I Seminari Pontifici sono di qualche aiuto ma non possono supplire al gran bisogno, e però quando i Prelati non possano attendere seriamente all'erezione dei Seminari, e delle Scuole, come lo ha insinuato il Sinodo, dovrebbero procurare almeno di trovar dei fondi, per accrescere il numero degli Alunni nei Seminari Pontifici. Se i PP. Basiliari erigessero gli Studi Generali nelle due Provincie, come hanno promesso di fare, si potrebbero sgravare i Seminari del peso d'educare ed istruire tanti giovani Monaci, ai quali si potrebbero sostituire altrettanti Chierici secolari, ai quali sarebbe sommanente necessario il prescrivere il giuramento di perseverare in quello stato, e di non passare a Religione alcuna, anche approvata.

9. Non so vedere per qual cagione debbano obbligarsi i Latini ed i Ruteni ad osservare le feste più solenni secondo i due Calendari, vecchio e nuovo, come lo vorrebbe Monsignor Metropolita. È certo che tutti i Vescovi latini reclamerebbero, ed è più che certo che i popoli dell'uno e l'altro Rito, vedendosi moltiplicar le feste, strepiterebbero, e forse non ne osserverebbero più alcuna.

11. La risposta succinta di Monsignor Metropolita su quest'articolo farebbe credere inutile ogni ulteriore esame, ma per quel che raccolgo da altre notizie lo stimo degno di ponderazione. Mi vien riferito, che fra i Monaci e fra i Parochi non ve ne sieno molti, i quali (f. 604v) sostengono l'opinione, che i Parochi non sieno mai obbligati sub gravi a recitare l'Ufizio Divino, ne tampoco i Monaci fuor del Coro, e che si regolino secondo questa dottrina, alla quale può aver dato motivo un libro di Teologia morale, fatto stampare in lingua Rutena, dal fu Metropolitanò Kiszka,²⁰⁹ nel qual si asserisce semplicemente che i Parochi Ruteni non sieno obbligati a recitar l'Ore Canoniche. Può anche essere stata confermata quest'opinione dall'osservazione, che nei Pontificali, di fresco stampati, al titolo delle Ordinazioni si vede omessa un orazione, che leggesi negli antichi, la quale si recitava dal Vescovo, allorchè conferendo il Presbiterato dava all'Ordinando il Messale, in cui si diceva, che gli Ordinati debbano di giorno in giorno far progressi nella virtù: « et Nocturnum, Matutinum, Horas, Vesperum, et Completorium recitare ». Altri sostengono che i Sacerdoti tutti debbano recitare l'uffizio nei giorni, nei quali celebrano la Messa, e questa è l'opinione più generale. Altri più rigorosi, ma pochi di numero, estendono quest'obbligo a tutti i giorni, ma nè gli uni nè gli altri convengono, se sieno tenuti sub gravi, ovvero sub levi. Dei Diaconi parimente vi è chi asserisce che abbiano quest'obbligo, e chi lo nega. Dei Subdiaconi ed altri Chierici minori, tutti convengono unanimamente che ne sieno immuni. Rispetto ai Monaci, sembra assai chiaro che debbano dichiararsi tenuti a recitare ogni giorno l'Ufizio Divino, o sieno in Coro, o fuori. Pare similmente che il Sinodo di Zamoscia supponesse nei Parochi la stessa obbligazione, giacchè nelle Questioni da farsi ai Parochi dai Vescovi nell'atto della Visita, v'inscrive la seguente: « An quotidie recitet Divinum Officium stans horis, et in quo loco ». Oltre quest'altra: « An celebret, recitato Mattutino cum Laudibus ». È però da osservarsi, che essendo i Parochi per la maggior parte poveri, e perciò costretti (f. 605) a lavorare la terra per sostentamento proprio e della famiglia, grave peso sarebbe l'obbligargli a recitare ogni giorno l'Ore Canoniche, le quali presso

²⁰⁹ Leo Kiszka, Metropolita Kioviensis (1714-1728).

di loro sono lunghissime: se poi si obbligassero a recitarli nei soli giorni nei quali celebrano, temerei che questa condizione gli allontanasse dal Sacro Altare nei giorni feriali. In tale stato di cose la Sac. Congregazione vedrà quel che sia più espediente d'ordinare; se però mi è lecito quel che ne sento, mi parrebbe che i Preti secolari dovessero dichiararsi obbligati sub gravi a recitare tutte l'Ore Canoniche nei giorni festivi, e che nei feriali, volendo celebrare, debbono avanti la Messa recitare il Matutino colle Laudi (tanto più che nella loro Liturgia quest'Ore sono reputate per una parte della Messa), ma che non sieno poi obbligati a recitare l'altre Ore. Quanto finalmente ai Diaconi, crederei che dovessero obbligarsi similmente sub gravi a recitare tutte l'Ore Canoniche nei soli giorni festivi.

17. Non avendo il Vescovo Ruteno giurisdizione alcuna sul Paroco Latino, e viceversa, non pare che sia secondo l'ordine l'obbligare i Parochi a pubblicare nelle proprie Chiese le scomuniche fulminate dai Vescovi che non sono loro Ordinari; sembrerebbe pertanto più conveniente, che il Vescovo ex. gr. Ruteno, il quale desidera la pubblicazione delle Censure da lui fulminate in qualche Parrocchiale latina, faccia istanza all'Ordinario latino, che l'ordini al Paroco a lui soggetto, e viceversa. È da considerarsi, che non essendo ancora ben stabilito quel che debba praticarsi verso di quelli, che passano da un Rito all'altro, nascerebbero degl'inconvenienti e confusioni grandissime, allorchè il Vescovo d'un Rito potesse obbligare un Paroco d'altro Rito a pubblicare le Censure da lui fulminate, per causa di simili transiti.

(f. 605v) È molto ragionevole il parere di Monsignor Metropolita, massime se si riflette, che volendo farsi qualche ordinazione su questo proposito, insorgerebbero nell'esecuzione moltissime difficoltà a causa della precedenza, che il Clero secolare latino pretende sul Clero Ruteno, e perchè tutti i Regolari latini, non eccettuati neppure i Mendicanti della più recente istituzione, vogliono la mano sopra i Monaci Basiliani, i quali gliela negano costantemente.

19. E' certamente un'abuso gravissimo quello dei Mercati e delle Fiere nei giorni festivi. Alcuni Vescovi zelanti lo avevano fatto caso riservato, ma senza frutto; altri ne hanno fatte le dovute rimostranze alla Repubblica, ma non sono stati finora ascoltati, perchè le Diete generali rare volte sussistono. La ragione principale di questo disordine è che i poveri contadini, i quali come servi hanno l'obbligo di lavorare pel Padrone la maggior parte dei giorni della settimana, non hanno che i giorni festivi di libertà per portarsi ai Mercati a vendere e comperare il necessario, dovendo nei pochi giorni di lavoro, che restano loro liberi, travagliare per la propria sussistenza in tutto l'anno. Potrebbero però frattanto i Vescovi supplicare almeno il Re, che si degnasse ordinare al Gran Cancelliere di non spedire nuovi privilegi di Mercati e Fiere, per impedirne la moltiplicazione, acciò per ora l'abuso non cresca, ed anche di non confermare le antiche concessioni, date ad tempus, senz'il consiglio dei Vescovi, i quali potrebbero esaminare quali veramente sieno necessarie, e quali no.

22. Questo dubbio, benchè in apparenza facilissimo a sciogliersi, merita molta circospezione, per essere captioso a motivo della parola: Decima, la quale in Polonia, oltre a prendersi nella sua ordinaria significazione, si prende abusivamente per ogni sorte (f. 606) di peso che hanno i possessori o lavoratori di certi fondi, di contribuire ogni anno qualche quantità ò di danaro ò di grasce a certe chiese latine, ed anche a Comunità religiose. La maggior parte delle Parrocchiali di Regia fondazione non hanno altra dote che tali contribuzioni. Queste le chiamano anche Messalia, e li pagano secondo la mente dei Fondatori, da quelli che posseggono o sementano le terre gravate di questo peso, sieno essi o Latini, o Ruteni, o Eretici, o

fino Ebrei. Nonostante che da ciò apparisca chiaramente, che simili fondazioni non sono fatte, affinchè i Parochi amministrino i Sacramenti ai possessori o lavoratori di tali, nulladimeno trovandosi molti di questi nelle mani di Ruteni, specialmente nelle Diocesi di Chelma, di Premisla, e di Leopoli, molti di questi istigati da Vescovi e Parochi Ruteni hanno promossa la prevenzione di non contribuir più quel che devono ai Parochi ed alle Chiese latine, perchè da questi non ricevono i Sacramenti, e di dover pagarlo piuttosto ai Parochi Ruteni, che loro gli amministrano. Per questa cagione stimarei, che la S. Sede nulla dovesse rispondere o determinare su quest'articolo, almeno presentemente, per timore che i Ruteni confondendo il vero significato della parola: Decima, coll'abusivo, non si desse ansa maggiore all'inconveniente, e si moltiplicassero le liti in grave pregiudizio delle Chiese latine. etc....

* * *

(f. 608) RIFLESSIONI FATTE DAL VESCOVO DI ZENOPOLI²¹⁰ sopra certi Dubbi spettanti al Rito Ruteno, per ordine dell'Ill.mo e Rev.mo Monsignor Lercari, Segretario della S. Congregazione di Propaganda; le quali si riferiscono, e suppongono le risposte, e informazioni date agl'istessi Dubbi da Monsignor Nunzio di Polonia, e dal Metropolitan di Russia, e perciò devono considerarsi come aditamenti, e spiegazioni delle dette risposte, etc....

Punto 1.

Osservazione del Vescovo di Zenopoli sopra lo stesso Dubbio.

1) An usus Saccossii in Sacrificio Missae soli Archiepiscopo Metropolitanò, et Episcopo Vladimiriensi permissus sit, et in aliena Diocesi quis eo uti possit.

L'Uso del Saccosio nel Sacrificio della Messa è proprio di tutti gli Arcivescovi in generale, e di ciascheduno in particolare del Rito Greco, ne costa che vi sia Privilegio particolare in favore del Metropolitanò di Russia, esclusivo a tutti gli altri, ma tant'esso, che gli Arcivescovi di Polosko, e di Smolensko se ne servono in virtù del Prescritto dal Ceremoniale Pontificale dei Greci, e della consuetudine, anzi l'Arcivescovo di Polosko se ne è servito nella Capella Papale, senza special permissione, quando si trovava in Roma, onde, non sà il Vescovo di Zenopoli su qual fondamento il Metropolitanò pretenda, che gli Arcivescovi di Polosko e quello di Smolensko non se ne servino, che nelle proprie Diocesi, e lungi dalla sua presenza, la quale non è di maggior autorità di quelle di N. Signore. Circa poi il Vescovo di Vladimiria, siccome gode (f. 608v) di tal uso per privilegio di Clemente VIII, così bisogna ricorrere alli termini del detto Privilegio per decidere se possa, o nò servirsene fuori delle sue Diocesi, o in presenza del Metropolitanò; il fatto è ch'egli se n'è servito in Leopoli, nel Funerale del fu Metropolitanò Szeptyski, e pretende di potersene servire ubique, et semper. Il Vescovo per fine di Luceoria moderno, nemen come pretesto Esarca di tutta la Russia lo pretende, imperoche richiesto dal Vescovo di Zenopoli del suo sentimento sopra questo dubbio asserisce, che compete senza questione al Metropolitanò, e al Vescovo di Vladimiria, e di se non fà parola alcuna.

2) An et cui Archiepiscopo, et Episcopo Ritus Rutheni supra alium Archiepiscopum, et Episcopum praecedentia in publicis functionibus debeat?

²¹⁰ Hieronymus Lascaris, Theatinus, primum Rector Pontificii Collegii Leopoliensis (1738-1741), et dein ad latus Nuntiorum Varsaviensium multum adlaborabat rebus Armenorum et Ruthenorum. Considerabatur rerum orientalium, et in specie Ordinis Basiliani, peritus. Tunc temporis iam Romae commorabatur, et Sedem titularem Zenopolitanam obtinebat.

Osservazione del Vescovo di Zenopoli al secondo Punto.

Sicome conviene lo stesso Metropolita, che la sua protesta, fatta nella sottoscrizione del Sinodo di Zamoscia in qualità di Arcivescovo di Polosko non riguardava, che la precedenza pretesa sopra gli Arcivescovi del Vescovo di Luceoria, come Esarca di tutta la Russia, e del Vescovo di Vladimiria, come Protothronio, è da osservarsi, che al Protothronio niuno disputa dei Vescovi questo titolo, ma riguardo all'Esarcato ne fan questione, perchè pretendono, che questo titolo di Esarca, con cui si designava il Nunzio, o Luogotenente del Patriarca di Costantinopoli nella Russia, non ha presentemente esistenza alcuna dopo l'Unione; con tutto ciò gli (f. 609) altri Vescovi sebben anziani per titolo di vocazione gli hanno fino ad ora ceduto il luogo, onde la questione si riduce riguardo ai soli Arcivescovi, ma siccome nella Bolla d'Unione di Clemente VIII, nel Sinodo di Brest, e nei Privilegii di Sigismondo III, del 1595, e del 1596, doppo il Metropolitanano vengono subito nominati primo il Protothronio, poi l'Esarca, e finalmente l'Arcivescovo di Polosko, e gli altri conseguentemente, pare che l'uso sia, che essi sempre precedino, e che precedessero avanti l'Unione, credo che non possa dubitarsi, ora essendo venuti all'Unione coi loro usi, e privilegi, che a quella non si oppongono, pare che debbano conservarsi nel loro possesso.

3) An iidem Archiepiscopi, et Episcopi pro collatione Beneficiorum quodquam praetendere possint, aut recipere licite?

Osservazione del Vescovo di Zenopoli al terzo Dubbio.

Avanti l'Unione, e sul principio della stessa, i Vescovi prima di conferir gli Ordini facevano mietero, o battere il grano, o altre opere economiche agli Ordinandi, poi hanno cangiato questo peso in somma di denaro contante, sotto pretesto dell'incommodo, e del nutrimento che gli danno nell'istruirla, ma l'esperienza pruova, che esiggon la detta contribuzione, ancorchè l'Ordinato sia sufficiente capace, e non si trattenghi quanto un altro nell'istruzione, essendo più presto a forza di regali dichiarato capace dai Ministri del Vescovo, e ciò con somma ammirazione, e scandalo dei Secolari i quali dicono, che se essi prendono qualche regalo dai (f. 609v) Presentandi si dichiara simonia, e poi non è tale quando prende molto il Vescovo, e suoi Ministri dagli Ordinandi contro il divieto espresso nel Sinodo di Zamoscia, Tit. 4.: de Simonia, §. Quoniam scriptum est, - et §. Quoniam non solum, fol. 114. Il rimedio nondimeno di questo grand'abuso è difficilissimo, perchè non dando i Vescovi per lo più alcun salario al loro Vicario Generale, all'Auditore ed ai Capellani fanno servire queste Ordinazioni al loro mantenimento, e siccome i Vescovi mantengono anche una Capella di Musica, anche questa entra nelle spese degli Ordinandi, imperochè gli contribuiscono un Imperiale, che equivale a paoli otto ogni Ordinando. Si potrebbe, è vero, per levare il pretesto dell'incomodo dei Vescovi, che hanno nel mantenimento degli Ordinandi, ch'abbisognano d'istruzione determinare, che fossero rimessi al più prossimo Monastero de Basiliani per esser ivi istruiti, il che coincide colle determinazioni del Sinodo di Zamoscia, alla Sess. 3, Tit. 3, de Sacramentis S... sacris Ordinationibus, n. Ut autem promovendi, - purchè non profitassero dell'occasione i Monaci stessi per angariare i poveri Ordinandi, senza che loro fosse diminuito punto l'aggravio di contribuire alla sagrestia del Vescovo, al di lui Vicario Generale, all'Auditore, al Notaro, ai Cappellani, Mussici, e famiglia; e perciò in tal caso si dovrebbe determinare, quanto debba ogni Ordinando contribuire

al detto Monastero per il (f. 610) vitto, e alloggio per lo spazio delle sei settimane, assegnato dal detto Sinodo al loco sopracitato per l'istruzione, ed esercizi spirituali dell'Ordinando.

4) *An in Sacris Ordinibus conferendis Interstitia servare teneantur?*

Osservazione del Vescovo di Zenopoli al quarto Dubbio.

L'abuso di conferire gli tutti Ordini anche sacri senza eccettuarne il Presbiterato in un solo giorno proviene dal non sapere intendere la facoltà straordinaria, che si concede ai Vescovi Ruteni egualmente che ai Vescovi latini di Polonia dalla S. Congregazione, se non erro, del S. Ufficio, che si contiene ordinariamente sotto il numero 42, con questi precisi termini: « Conferendi Ordines extra tempora et non servatis interstitiis usque ad Sacerdotium inclusive », dalli quali termini prendono fondamento i Vescovi Ruteni di credere, che sia loro lecito di conferire tutti gli Ordini in una sol Ordinanza, il che arreca loro molto commodo per non essere obbligati a troppo spesso ordinare, e celebrare, come lo sarebbero, se conferissero gli Ordini in tre volte, e cogli interstizi di dieci giorni come prescrive il Sinodo di Zamoscia, Sess. 3^a; tit. 3, de Sacramentis, §. VII. de Sacris Ordinibus, pag. 86, alle parole: « Si vero qui indoneus »; stante che attesa la moltitudine immensa delle Parochie Rutene in ogni Diocesi, frequenti sono quelli, che concorrono a ricevere gli Ordini; onde sarei d'opinione, che nelle dette facoltà, che si danno ai Vescovi Ruteni ommesse le parole (f. 610v) superflue dell'extra tempora, che non servono per la Chiesa Rutena, che mai ha avuto tempo prefisso per le ordinazioni, vi si mettessero queste: « conferendi ordines usque ad sacerdotium inclusive tribus diebus, etiam consecutivis, quando non possunt commode observari interstitia decem dierum assignata a Synodo Zamosciana », e così toglierebbe l'abuso d'interpretar male le facoltà concesse, e si provvederebbe al bisogno pressante delle Parochie, a cui sono stati ut plurimum li Ordinandi. E qui è d'avvertirsi, che sarebbe opportunissimo, se le Sagre Congregazioni del Concilio, e de Vescovi, e Regolari avanti di decidere, e concedere qualche cosa ai Ruteni, e agli Armeni della Polonia, e Lituania domandassero il voto della S. Congregazione di Propaganda, o la rimettesse al di lei arbitrio, e risoluzione, perchè essendo essa informata degli usi, necessità, e privilegi di quei Riti, che per lo più non corrono di pari, ne coi Greci della Calabria, ne con quelli dell'Oriente, esiggonno provvedimenti tutt'affatto diversi da quelli, che si praticano tra Latini, o tra i detti Orientali.

Al quinto Dubbio non ha che, aggiungere il Vescovo di Zenopoli.

6) *An et quomodo consulendum sit controversiis inter praefatos Archiepiscopos, et Episcopos, vertentibus ratione limitum, et territorii propriarum Dioecesium?*

Osservazione del medesimo al Dubbio sesto.

Monsignor Metropolitano da un buon consiglio sopra questo dubbio; e credo, che sia più proprio, ma egli aveva tentato per via di fatto d'impadronirsi, e prender possesso (f. 611) di tutta la Diocesi di Halicz, quando vacava il Vescovato di Leopoli, a cui appartiene, sotto il pretesto, ch'avendo egli il titolo di Arcivescovo di Kiovia, e di Halicz dovesse appartenergli anche quella Diocesi, che fa la principale parte del Vescovato di Leopoli, che fu eretto nell'anno 1539, trasportando la giurisdizione di Halicz al nuovo Vescovo di Leopoli, come costa da Privilegio Regio di Sigismodo III, dell'anno 1591, e se non vi si fossivo questo attentato, le cose sarebbero ancora imbrogliate, ed il Vescovo di Leopoli sarebbe restato con meno della metà della sua Mensa, e giurisdizione.

Monsignor Nunzio poi con somma prudenza riflette all'inconveniente che risulta dalla enorme estensione delle Diocesi Metropolitane, alle quali si aggiunge sempre la Diocesi del Vescovado, che possedeva il Metropolita avanti della promozione alla Metropolia, essendo quasi impossibile, che possi governare al numero immenso di tante migliaia di Parochie; oltre tutti gli affari, che vanno al suo Tribunale per via d'appellazione da tutti i Vescovati Ruteni, e ottimamente pensa, che una dismembratione sarebbe bensì opportuna, ma difficilissima da eseguire; per rimediare nondimeno a questo disordine pensa il Vescovo di Zenopoli, che si potrebbe obbligare il Metropolita pro tempore, di assumere l'Arcivescovato di (f. 611v) Smolensko per suo Suffraganeo, e Vicario Generale con assegnarli la solita congrua di scudi 300 di Camera, con carico, che quando il Metropolita fosse un Vescovo di quelli del Regno di Polonia, il detto Suffraganeo suo reggesse lo spirituale di tutta la parte della Diocesi Metropolitana, che esiste nel Gran Ducato di Lituania, e viceversa quando il Metropolitano fosse uno dei Vescovi di Lituania, il detto suo Suffraganeo risiedesse e governasse in nome suo tutta la parte della Diocesi Metropolitana, che esiste nel Regno di Polonia, salve le rendite, e cattedratico sempre a profitto del Metropolitano; in tal modo si provvederebbe anche alla sussistenza dell'Arcivescovo di Smolensko, che quasi non ha Diocesi.

Si tralascia il settimo dubbio non avendo il Vescovo di Zenopoli che aggiungere al medesimo.

8) An et quomodo providendum sit, ut in Collegio Graeco Almae Urbis, et in Collegio Pragensi aliqua constituentur loca pro Clericis saecularibus Ruthenis edocendis?

A questo dubbio non ha che aggiungere il Vescovo di Zenopoli, a ciò dice sopra lo stesso con somma prudenza Monsignor Nunzio, se non che si potrebbero obbligare i Ruteni ad applicare per l'erezione dei Seminari, o per aumentare il numero degli Alunni nei Collegi Pontifici un annata del Cattedratico di ciascuna Diocesi da computarsi dalla morte del rispettivo Vescovo, perchè avendo i Vescovi Ruteni il privilegio, ed il vantaggio di non pagare le Bolle della loro provisione non dovrebbero dolersi, se il Cattedratico della Sede Vacante fosse applicato (f. 612) per l'erudizione del suo Clero, che ne ha tanto di bisogno, e che lo contribuisce con tanto incommodo, con questo sussidio col fare del tempo s'avrebbero sempre novi fondi per aumentare il numero degli Alunni secolari, che sono molto più necessari dei regolari, oltre di ciò il Vescovo di Leopoli propone per fondo la somma lasciata dal fu Metropolita Szeptycki²¹¹ per fabricare la Chiesa Cattedrale, da se incominciata di Leopoli, con determinare, che tal fabrica si faccia col solo interesse annuo che ne proviene, acciò finita che sia possa questo esser applicato all'aumento del numero degli Alunni della sua Diocesi, e crederei, che sarebbe riuscibile, se si adossasse a lui il trattare di simil affare coi successori, e eredi del fu Metropolita, che sono suoi parenti, senza però dipendenza dei Monaci Basiliani, altrimenti essendo questi interessati a vedere al più presto avanzata la fabbrica della detta Chiesa, che pretendono esser sua, porranno gli ostacoli possibili per impedire tal disposizione, che cederebbe a profitto del Clero Ruteno, che anno per massima di tenere quanto più puono nell'ignoranza, ed obiezione per rendere se stessi necessari (f. 612v) ai Vescovi nel Governo delle Diocesi.

²¹¹ Athanasius Szeptyckyj, Metropolita Kioviensis (1729-1747).

9) An Clero Rutheni ritus danda sit facultas, ut omisso proprio, Latinorum Kalendarium sequi possint?

Osservazione del Vescovo di Zenopoli al nono Dubbio.

Non sembra opportuno in modo veruno al Vescovo di Zenopoli di pensare per ora a far abbracciare il novo Calendario ai Ruteni di Polonia, si perchè il volgo non s'indurebbe mai a tal osservanza, si anco per non rendere più difficile l'unione dei Scismatici vicini, troppo attaccati all'osservanza dell'antico.

Al decimo Dubbio non ha che aggiungere il Vescovo di Zenopoli.

11) An Monachi eiusdem Ordinis ac Parochi Rutheni Ritus Horas Canonicas, et quas sub peccato mortali recitare teneantur?

Osservazione del Vescovo di Zenopoli sopra il Dubbio undecimo.

Pare prudentissimo al Vescovo di Zenopoli il sentimento di Monsignor Nunzio Apostolico, imperochè l'ordinare, che siano tenuti tutti sì del Clero regolare, che del secolare a recitare tutto l'Offizio Divino sub gravi, potrebbe parere gravissimo, e mai praticato nella Chiesa Orientale, particolarmente riguardo ai Preti secolari, che meritano compassione, stante la loro povertà, che li costringe a guadagnare il vitto in sudore vultus. Ma sembra altresì allo stesso Vescovo, che si Monsignor Metropolitano, che Monsig. Nunzio abbino ommesso di dar un lume, che è necessarissimo avanti di determinare qualche cosa intorno a questo punto ed è che (f. 613) nemmeno i Monaci possono obbligarsi sub gravi a recitare l'Offizio Divino, fino a che non sia lo stesso Offizio ridotto dalla S. Congregazione ad un essere determinato, il che per quanto egli sappia non è stato ancora risoluto non solo per i Ruteni, ma ne meno per li altri Greci, quantunque nel Sinodo di Zamoscia, Sess. 3, Tit. 1º, de Fide Catholica, nº: « Cum homines ita sint », in fine si deduca, che doveva ciò farsi, dicendosi per espresso: « Placuit tamen, ut Missalia, Ritualia ab Ordinariis approbari non possint, nisi conformia sint editioni, quam Synodus ipsa fieri iusserit, et Sancta Sedes probaverit »; onde non essendo fino ad ora venuto ciò ad esecuzione, si come si è fatto lecito il nuovo Pontificale Ruteno di levare l'orazione motivata da Monsignor Nunzio nell'aggiunta a questo stesso punto, così ogni impressione nova del Breviario, e Diurno si fa lecito a proprio arbitrio di aggiungere, o diminuire qualche parte dello stesso, dal che si fa lecito ogn'uno di recitare o di ommetterne una parte, e altrimenti si recita in Coro, ed altrimenti privatamente, anzi diversamente ad arbitrio del Superiore o Prefetto anche in Coro si recita ommettendovene una parte, che però (f. 613v) avanti ogn'altra cosa bisognerebbe ridurlo ad un giusto termine, a farlo stampare coll'approvazione della S. Congregazione, ordinando, che di niun altra edizione da essa non approvata possano servirsi sia i Regolari, che i Secolari. Che se ciò si facesse anche del Messale, del Rituale, e del Pontificale, come si accenna al loco citato, ed anche al Tit. 3, de Sacramentis, eorumque administratione, in specie del Rituale colle parole: « id autem Rituale Ill. mus Metropolitanus componi, et a S. Sede approbatum imprimi, ac distribui aequo pretio pro suo pastorali studio curabit », si ovvierebbero infiniti abusi, e si praticerebbe quella S. Uniformità in tutte le Chiese Rutene secondo il suo Rito, che è praticata sì lodevolmente dalla Chiesa Romana nel suo.

Al duodecimo dubbio non ha che aggiungere il Vescovo di Zenopoli.

13) An confessarii Rutheni excipere possint confessiones Christifidelium latinorum?

Osservazione del Vescovo di Zenopoli al Dubbio decimoterzo.

Il discorso di Monsignor Metropolitano conclude a meraviglia per quanto riguarda al Carattere Sacerdotale, e alla potestà delle Chiavi ad esso annessa eguale in tutto e per tutto nel Prete Latino, che Ruteno; ma non riflette alla differenza enorme, che generalmente si trova tra la capacità dei Sacerdoti Ruteni, e quella dei latini, perchè starei per dire, che il pio ignorante Confessore (f. 164) latino può essere un Dottore in comparazione dell'universale dei Parochi Ruteni, che semplicemente si guidano per lo più dalla sola ragion naturale nell'assolvere, essendo privi d'ogni studio, e quel che è peggio, anche di libri fuori d'un solo stampato dal Metropolitano Kiska in lingua rutena, che da molti ne men si legge. Onde crederrebbe il Vescovo di Zenopoli, che fuori dei casi di necessità non sia spediente, che i Sacerdoti Ruteni particolarmente secolari ascoltino le confessioni dei Latini, se prima non siano approvati dagli Ordinari latini, come pare determini il Sinodo di Zamoscia, Sess. 3, tit. 3: cum in omnibus rebus, pag. 64; ma siccome sembrerebbe un evidente posposizione dei Ruteni, se unicamente ad essi si estendesse tal proibizione, sembra, che si dovrebbero obbligare anche i Confessori latini a domandare l'approvazione degli Ordinarii Ruteni per sentire le confessioni dei Ruteni, altrimenti si deve stare al Decreto del 1626 della S. Congregazione di Propaganda, che così suona: « Decretum fuit non debere latinis Episcopus prohibere subditos suos ne confessiones faciant coram Sacerdotibus Ruthenis unitis ab Ordinariis locorum approbatis, nec e contra Episcopus Ruthenos unitos subditos suos simili prohibitione ligare, ne Confessarios latinos approbatos ad expianda sua (f. 614v) peccata adeant. Cum Rutheni uniti sint vere Catholici. Ubi Ritus diversitas non repugnat, discordias, et dissidia inter eos exercitantes introducere inconueniens, et damnosum est ».

Al decimoquarto Dubbio non ha che aggiungere il Vescovo di Zenopoli.

15) An Sacerdotes latini in Ruthenorum ecclesiis celebrantes, loco Portatilis, Antimensibus Ruthenis uti possint?

Osservazione del Vescovo di Zenopoli al decimo quinto Dubbio.

La Santità di N. Signore pare abbia già risoluto questo dubbio, mentre ha concesso ai Sacerdoti della Missione nella Russia di celebrare sopra gli Antimensii dei Ruteni, urgente necessitate, ma pare per le ragioni addotte dal Metropolitano, che detta permissione si potrebbe estendere generalmente a tutti quelli, che o per uecessità o per diuozione, o per convenienza, come quando sono pregati in qualche festa i Latini a celebrare nelle Chiese Rutene, purchè ci si aggiunga la restrizione: in ecclesiis Ruthenorum tantum, per ovviare al disordine, che non si facciano lecito i Preti latini sotto pretesto di tal permissione di portar seco i detti Antimensii, come più facili a portarsi d'una pietra sacra.

16) An Sacra Communionem Latini Ritus defficiente...

Ad Dubbio decimosesto non ha che aggiungere il Vescovo di Zenopoli.

17) An et sub quibus poenis praeciendum sit Parochis utriusque Ritus ut excommunicatos ab Ordinariis alterutrius Ritus in propriis ecclesiis, licet diversi Ritus, publice denuncient?

Osservazione del Vescovo di Zenopoli al decimosettimo Dubbio.

Praticarsi attualmente di ricorrere all'Ordinario (f. 615) latino per ottenere dallo stesso le lettere subsidionali, che comandino a quelli del suo Rito di pubblicare le

scomuniche fulminate dal Vescovo Ruteno, e viceversa, ma spesso accade ancora, o che si ricusino, o che si differiscino appositamente, o finalmente essendo difficile, ed anche dispendioso l'ottenerle, e procurarle a causa della distanza dei luoghi, e vastità della Diocesi, che del tutto si omettino, ed intanto lo Scomunicato frequenta sotto agli occhi stessi per così dire dello stesso Giudice le Chiese dell'altro Rito, credendo così di eludere la sentenza contro se fulminata. Ed è da osservarsi, che non si pretende nel dubbio proposto, che un Vescovo v. g. Ruteno possa obbligare un Paroco del Rito Latino a pubblicare le censure da lui fulminate, o viceversa, come pare suppone Monsignor Nunzio, perchè egli è vero, che un Vescovo non può aver giurisdizione sopra gli altrui Diocesani fuori della sua Diocesi, ma si domanda sotto quali pene si possano de iure obbligarsi a denunciare nelle sue Chiese i pubblici scomunicati del Rito diverso, salvo che le dette pene siano poi inflitte dal proprio Ordinario. In secondo luogo è da osservarsi, che essendo misti i Latini co i Ruteni, ed e cotra, e così le Chiese dei due Riti, è molto (f. 615v) disdevole di vedere, che lo Scomunicato latino frequenti la Chiesa vicina, e gli uffici divini dei Ruteni, ed e converso, onde pare, che la pubblicazione della sentenza di scomunica senz'altra formalità si dovrebbe fare vicendevolmente eccetti i casi, che fosse in questione, se lo scomunicato sia del Rito, o nò del Giudice fulminante la scomunica.

Agli dubbi decimoottavo, decimonono, vigesimo, e vigesimo primo non ha che aggiungere il Vescovo di Zenopoli.

22) An Rutheni obligentur ad solvendum decimas Parochis latinis, a quibus Sacramenta non suscipiunt?

Osservazione del Vescovo di Zenopoli al dubbio vigesimo secondo.

Questo dubbio merita tutta l'attenzione della S. Congregazione, potendo la di lui risoluzione avere, o evitare conseguenze di sommo rilievo, ben motivate da Monsignor Nunzio, ma che esigono una più ampia spiegazione. I Ruteni veggendosi onorati da una special protezione della S. Sede, e della Sagra Congregazione di Propaganda Fede vorrebbero a poco a poco appropriarsi in favorabilibus tutti quelli usi, e vantaggi, che godono gli Ecclesiastici latini, e perciò vedendo questi in possesso di esiggere le decime, ed altre oblazioni, chiamate Messalia in Polonia, da campi situati nel distretto della loro Parochia, vorrebbero farne altrettanto; ma siccome è difficile, che sia permesso a loro Parochi una tal impraticata esazione nel loro Rito, si sono rivolti a pretendere quelle decime, (f. 616) e oblazioni, che ab immemorabili pagano in certe Parochie anche i Ruteni egualmente, che i Latini ai Parochi latini, e per arrivare a tal fine fanno il Quesito Político: « an Rutheni obligentur ad solvendum decimas Parochis latinis, a quibus Sacramenta non suscipiunt », perchè ottenuto ch'avessero, come sperano, quod non teneantur, inferirebbero allora, dunque, si ideo quia non suscipiunt Rutheni Sacramenta a Parochis latinis non tenentur iisdem solvere decimas, per opposizioni di ragione, tenentur eas exsolvere Parochis Ruthenis a quibus suscipiunt Sacramenta. Ma non avvertono, che in Polonia, e Lituania il termine, e la voce di decime non è univoco con ciò s'intende negli altri Paesi, e che quelle contribuzioni, che in Polonia, e Lituania si fanno alle Chiese latine sono contribuzioni territoriali, non provenienti dal ius commune, e per il motivo dell'amministrazione dei Sacramenti ai Parrocchiani, ma dalla pia disposizione dei Fondatori, e Dotatori delle dette Chiese, Padroni diretti, ed assoluti dei detti territori, e fondi terrestri, non men che dei lavoratori, che gli coltivano.

E per intelligenza di ciò è da sapersi, che in Polonia e Lituania tutti i terreni, e fondi senza eccezione o sono beni terrestri, o beni Reali. Di questi n'è Padrone

il Re, e Repubblica, di quelli la sola, ed unica Nobiltà, quantunque della maggior parte dei primi ne siano usufruttuari alcuni Nobili chiamati Starosti o sia Governatori, e della minore dei secondi ne (f. 616v) sian proprietarie le Chiese a cui sono stati donati; ora i Lavoratori si delli uni, che degli altri si chiamano sudditi in conseguenza o regi, o nobilitari, e sono servi strettamente presi, alligati al terreno, e tali, che si vendono, e comprano, essendo pretio aestimabiles, o si donano, e fugitivi si ripetono come cosa propria. In secondo luogo, il terreno lavorato, e posseduto da detti sudditi non lascia d'esser del Padrone degli stessi, in modo che a beneplacito dello stesso Padrone si prende ad uno, e si dà ad un altro, o nè all'uno nè all'altro come più piace, e conviene al Padrone, se ben per ordinario ciò non segua, acciò à lavoratori prendino più di coraggio, è d'attacco a lavoratore il terreno loro consegnato. Per terzo, nel consegnare ad un suddito un pezzo di terreno ad arbitrio del Padrone, si impongono allo stesso certi pesi di lavorare per esempio tanti giorni alla settimana gratis per il Padrone, a pagargli un certo censo, certe misure di grani, alcuni polli, etc; e questi tributi da alcuni Padroni vengono diminuiti, da altri accresciuti, secondo le circostanze, ed il proprio piacere, senza che i sudditi abbino, e possino aver ricorso ad altri, che a Dio, dal che si deduce evidentemente, che sia detti terreni, che i sudditi sono proprii de Padroni, dei quali non pochi pretendono anche d'aver sopra d'essi diritto di vita, e di morte, sebben la più sana parte conceda (f. 617) che questo appartiene alla sola Repubblica. Della verità dei tali tre supposti non ne può dubitare, che chi è assolutamente ignaro delle leggi, e delli usi del Regno di Polonia, e del G. Ducato di Lituania, anzi il Sinodo stesso di Zamoscia alla Sess. 3, tit. 3: de Sacramentis, §. VII: de Sacris Ordinationibus, pag. 87, alle parole: *Quamquam in iis, qui ad Clerum assumi debent etc.* ». Io riconosce proibendo, che non siano ordinati i sudditi, o sia servi glebae, se prima non venga loro dai Padroni dato il consenso, e la libertà. Ora se li Re di Polonia, e i Duchi di Lituania etc. quando esistevano, e la Nobiltà fondando le Chiese del Rito Latino hanno obbligato alcune volte certi, oltre tutti, i terreni di quel villaggio, o di quel Castello, o Terra del loro Dominio a pagare alla rispettiva loro Chiesa o certi censi di denaro, o certi lavori dei sudditi, o certa quantità di grani, o la Decima manipolare, o quella d'ogni provento, e rendita, che possa dai stessi terreni provenire, affine di dotare in tal modo la Chiesa, e procurarsela sufficientemente mantenimento ai di lei Sagri Ministri, e tutto ciò indipendentemente dal consenso, o accettazione dei sudditi, o sia servi abituati in que terreni, da cui non dipende la volontà del Padrone, non si può dire, che tali dotazioni, messali, censi, o decime siano sacramentali, e che si paghino per l'amministrazione de' Sacramenti, e che provenghino, come (f. 617v) vuol far credere il Metropolitan di Russia, perchè chi lavora quei terreni ha, o non ha bisogno dell'amministrazione dei Sacramenti dal Parrocho, che gode di quei emolumenti, ma deve dirsi, che sono affetti al terreno, non alle persone, quali non son padrone di quei fondi. Sebbene poi vanti il detto Metropolitan una sentenza fatta in questa Corte romana, ad istanza di Giacomo Susza, Vescovo di Chelma Ruteno,²¹² ed il Diploma di Leone Duca di Russia,²¹³ confermato dal Re Stefano Batoreo,²¹⁴ ciò però non convince, si perchè la detta sentenza è stata ottenuta per difetto di bona difesa, si perchè non è mai stata messa in esecuzione nella

²¹² Jacobus Susza, Episcopus Chelmensis (1652-1685).

²¹³ Leo Danilovyč, Princeps et Rex Regni Galiciae et Volodimiriae (1264-1301).

²¹⁴ Stephanus Bathory, Rex Poloniae (1575-1586).

Diocesi di Chelma, ove le cose remanent in statu quo circa il pagar delle Decime, ed il detto Diploma prova solamente, che non possano imporsi ai Ruteni decime personali, ed estorsioni non praticate, o parlano dei terreni applicati alle Chiese Rutene i quali sono stati dichiaratisi dal detto Duca, che dai Re di Polonia immuni dalle Decime, come quelli, che devono godere della immunità ecclesiastica contro la tesa d'alcuni Nobili, ed anche Ecclesiastici latini che pretendevano poter esiggere decime dai Parochi Ruteni anche delle api, e delle pecore, sotto pretesto, ch'essendo allora nel Scisma non devono riputarsi di miglior condizione degl'altri sudditi, e servi, il qual abuso non ostante i detti Diplomi continuando anche dopo accettata (f. 618) l'Unione, per totalmente sradicarlo il Sinodo di Zamoscia, Sess. 3, tit. 10: de Parochis, et Parochiis, verbo: « Insuper quia pretextu paupertatis », pag. 107, che non si accettino per dote delle Chiese Rutene beni, « nisi praevia exemptione ab omnibus oneribus, quae per ipsos bonorum Dominis quoquomodo imponi solent »; ed in sequela sogliono i Vescovi Ruteni più cauti non accettare la presentazione, che i Laici in virtù del ius patronato danno ai Ordinandi, se ivi non è espresso, che dichiarano esenti i beni, che Persone da tutti i pesi, e dozioni, il che non è superfluo, perchè puranche se ne trovano di quelli, che tuttavia pretendono qualche cosa sotto pretesto di non aver mai rinunciato a tali esanzioni di cetture, di decime, di api, e di pecore, etc.

Per fine è da osservarsi, che essendo la Russia sì Polacca, che Littuana paese di conquista, per ritenere i Russi allora Scismatici in dovere, hanno i Re, ed i Nobili Polacchi fatte moltissime Colonie, e fondati molti Vescovati, Parocchie, e Monasteri latini, assegnando loro o poderi, o le dette Decime, o sia Messali per dote, e sostentamento, onde il più delle Chiese hanno unicamente il loro mantenimento dalle dette Decime, col tempo poi in alcuni luoghi si sono diminuiti i Latini, e moltiplicati i Russi, sono mancate le elemosine e gl'incerti, onde se si levassero le Decime, o (f. 618v) Messali converrebbe anche chiudere le Chiese, che non avrebbero più modo da mantenersi, con discapito anche spirituale dei Ruteni, perchè si osserva esser l'Unione colla Chiesa Romana più vivida, e con meno d'abusi nei Ruteni frammischiati coi Latini, che dove sono puramente Ruteni, e ciò per la soggezione, e timore, che hanno i Parochi Ruteni del Clero latino. E qui non si parla anche che la Repubblica stessa vedrebbe di mal occhio privato il Clero latino delle sue obvenzioni per impinguarne i Ruteni, di cui è sempre gelosa a causa della troppo gran vicinanza della Moscovia, e Moldavia, e si potrebbe temere, che nelle Diete non facesse qualche determinazione poco onorevole, e molto pregiudiziosa al Clero Ruteno; ed in fatti nell'ultima Dieta del 1748 tutti i Vescovi Senatori in corpo hanno scritto sopra questo particolare con gran sensibilità all'E.mo Protettore della Polonia, raccomandandoli le cause in materia di decime, intraprese dai Ruteni in questa Corte di Roma etc.

93.

Roma, 10. IX. 1750.

*De bonis controversis inter Episcopum Peremysliensem et monachos Basilianos.*APF, *Congr. Part.*, vol 114, fol. 79 rv, 5-13v, 45-51v, 67-77v.

CONGR. PART. — Die 10 Septembris 1750 (fol. 79).

Congregatio Particularis de Propaganda Fide habita die 10 7bris 1750, in causa Praemisliensis Donationis, cui interfuerunt E.mi et R.mi Domini Cardinales: Gentili,

Valenti Praefectus, Mesmer, Sacripantes, Columna de Sciarra. Nec non R. P. D. Lercarius Secretarius.

Rescriptum.

Villam Straszevice adjudicandam esse Episcopo Praemisliensi, cum eo tamen, ut dividantur, et assignentur tot bona eiusdem Villae pro manutentione, et reparatione ecclesiae, et monasterii Sancti Salvatoris, nec non pro victu, et amictu congruo, et competenti octo Monachorum ad formam Constitutionis SS.mi Domini Nostri « Inter plures », computatis fructibus Villae Bosoviska, et aliorum bonorum possessorum per Monachos, si quae sunt; ad quem (f. 79v) effectum, si Sanctissimo placuerit, scribatur Nuncio pro omnimoda executione etiam ex officio iuxta instructionem.

Ex Audientia Sanctissimi, habita die 13 Septembris ann. 1750: Sanctissimus annuit.

NICOLAUS LERCARIUS, *Secretarius*.

PREMISLIEN.

1. Emin.me, et Rev.me Domine.

Quamvis Episcopatus Premislien, et alter Samborien. a saeculis fuerint in quiete, et pacifica possessione Domini Villae Straszowicae,²¹⁵ cum annexis Bonis, et Ecclesia Sanctissimi Salvatoris, ac quamvis cuncta praemissa Bona constituent exiguam Dotem Mensae utriusque Cathedralis, Summario, num. primo. Ex qua causa factum est, ut fere semper hae duae Cathedrae regimini unius Episcopi collatae fuerint; nihilominus quia RR. Monachi Sancti Basilii Magni Provinciae Russiae in sequelam Resolutionis Synodalis Zamosciae, de anno 1739 redacti fuerunt in Congregationem, et hac occasione exempti a Jurisdictione Ordinarii, cui antea suberant, et subiecti Superiori Regulari, inde Monachi Provinciae Russiae exorbitantissimam praetensionem excitarunt spoliandi Reverendissimum Principalem, qui utrumque obtinet Episcopatum, antiquissimo Dominio, et possessione recensitae Villae, et Bonorum, ac, quod notabilius est, sub eo futilissimo praetextu, quod illi acquirere nequiverint libertatem a Jurisdictione Ordinarii, quin una simul vindicarent Bona dictae Ecclesiae Sanctissimi Salvatoris, per Reverendissimum Principalem ut supra possessa, quasi quod exercitium iurisdictionis, unice respiciens Regularem Disciplinam Monachorum, extenderetur, et coniunctam haberet administrationem Bonorum temporalium eorundem Monachorum, quod repugnat cuicumque principio, et praxi.

2. Quocirca delata controversia ad Curiam Metropolitanam, atque coram eo, ut par erat, habito serio negotii examine, nullam difficultatem habuit dictus Iudex Monachorum praetensionem reiiciendi, solumque per modum aequitativi temperamenti Reverendissimo Principali onus iniunxit manutenendi Monachos, addictos servitio Ecclesiae Sanctissimi Salvatoris, nec non eandem Ecclesiam de omnibus necessariis providendi, Summario, num. 2. Ab hac Sententia utraque Pars appellavit ad Tribunal Reverendissimi Nuncii, cuius Auditor largiori utens arbitrio, de duabus Villis, quae adhuc in dominio Episcopi Premislien, et Samborien. supponebantur, alteram adjudicavit Episcopo, alteram vero Parti Adversae, reservato dumtaxat arbitrio eidem Episcopo inter utramque seligendi Villam, sibi magis benevisam, Summario, num. 3.

3. Huic Sententiae, quae expoliabat Episcopum dominio alterius ex controversis Villis, nec ille acquiescere valens, causa appellationis in tertia Instantia delata fuit

²¹⁵ Pagus Straševyči inter oppidos Staryj Sambir et Dobromyl, in Eparchia Peremysliensi.

ad Sacram Congregationem de Propaganda, quae die 19 Martii 1746, alio magis gravanti temperamento rem componere studuit, rescribendo (f. 5v) videlicet, ibi: Ad Eminentissimum Ponentem, pro concordia, facto verbo cum Sanctissimo, et ad mentem, et mens est, fructus Villarum Strakowicz, e Sozan esse dividendos inter Episcopos Primislien, et Monachos S. Salvatoris, reservato iure eisdem Monachis deducendi iura sua super Villa Buskovic; Et facta per R. P. D. Secretarium relatione ad Sanctissimum, Sanctissimus die 19 Iunii eiusdem anni Resolutionem approbavit; Summario, num. 4, litt. A. Adversus quam Resolutionem obtenta pro hac parte nova Audientia, ac in eius sequelam reposita Causa die prima Iulii 1748, prodiit Resolutio Praevio: recessu a decisis, Villam Straszowicae spectare ad monachos Sancti Salvatoris, cum onere tamen solvendi annuam pensionem Episcopo Primislien, liquidandam per Sacram Congregationem, Summario, num. 4, litt. B.

4. Vix audito huiusmodi Rescripto summa cum celeritate pro parte Monachorum expeditum extitit Monitorium coram A. C. super illius executione, Summario num. 5. At quia eidem executioni palam obstabat liquidatio pensionis, sub die 26 Augusti eiusdem anni, Episcopo inaudito, ab eadem Congregatione extortum fuit Rescriptum, praescribens ibi: Quod per onus consecutive adiectum persolvendi annuam Pensionem liquidandam per Sacram Congregationem non suspenderetur reintegratio Monachorum Sancti Salvatoris ad possessionem Villae Straszowicae, sed exequatur omnino, eodem Summario, num. 4, litt. C. Qua de re non sine animi sui moerore optime perpendens Rev. Principalis, quod sensim, et sine sensu expoliatus remanebat antiquissimo Dominio praedictae Villae, quodque id succedere non poterat, absque eo quod ipse destitueretur congrua sustentatione, et Mensa Episcopatus Samborien. eius dote, quae unice consistit in eadem Villa, ad consulendum propriae, et dictae Ecclesiae indemnitati recursum habuit ad Sanctissimum feliciter Regnantem pro appellatione, qui suo die, prima Decembris 1748, benigne annuit, Summario, num. 6. Quo tamen non attento appellationis Rescripto, a Monachis expeditum fuit Mandatum de manutenendo, Summario num. 7, et quod magis est, in partibus armata manu violenter executum, Summario, num. 8, spretis interim iteratis protestationibus super pendentia appellationis, quibus mediantibus Episcopus attentata, quae ex adverso patrabantur, compescere, unaque simul propriae indemnitati consulere studuit, Summario, num. 9.

5. In quo rerum statu, cum modo non minus agendum sit de viribus contrariarum Resolutionum, quam de attentatis, ex adverso commissis, in spretum pendentiae appellationis, operae pretium duximus pro faciliori studio EE. PP. distincte procedere in examine utriusque quaestionis. Agendo itaque in his (f. 6) scriptis de prima, certum undique, et indubitatum evadit, quod Resolutiones praedictae neququam sustentabiles sunt eo ipso, quod aequae certum, et exploratum evadit, quod Episcopi Primislien, et Samborien. per quinque saecula semper fuerunt in possessione Villae, de qua agitur, semperque de ea libere disposuerunt, exercendo omnes Domini actus, qui competunt veris, et indubitatis Dominis, absque eo quod Monachi unquam toto hoc tempore reclamaverint, qua proinde stante adeo antiqua, et pacifica possessione facile patet, quod illi nullo pacto ab eadem possessione deturbari, et expelli valuerunt sine aperto gravamine, et iniustitia, ob privilegiatam naturam immemorabilis, et centenariae, Episcopis attribuentis facultatem allegandi omnem titulum de ...melio-rem sicut passim ponderat Rot. decis. 97, num. 10, coram Eminentissimo Tanario, decis. 110, num. 8, et seqq. in Romana, seu Sulmonen. praetensorum canonum, 28 Novemb. 1725, §: Sin vero, coram Cardinali Calcagnino, et in Adjacen. Decimaram, 21 Martii 1745, §. 3, coram R. P. D. Vicecomite.

6. Nec huius antiqui Domini, ei possessionis discrimen ullum intercedere potest,

dum de illis indubiam fidem faciunt antiqua, et moderna monumenta, quae ab infortuniis belli, et incendii superfuerunt; quippe quia constat, quod anno 1407 Uladislauus, Rex Poloniae, in eius Diplomate enumerando Bona ad Episcopos Samboricae et Primisliae spectantia, recensivit quoque Villas Straszowicae, et Soszan, cum hac notabilissima expressione, quae ex antiquo ad eosdem collatae sunt, et quas de novo eisdem Episcopis concessit, Summario num. 10. Idipsum comprobant diversa alia Diplomata, nempe Regis Sigismundi anni 1549, Summario, num. 11, Regis Casimiri anni 1659, Summario, num. 12, et Regis Joannis, qui anno 1679 cum ad Episcopatum Primislien, assumi curaverit Innocentium Winnicki, mandatum dedit Vice-Capitano Castri Premisliae, ut Bonorum Episcopatum possessionem illi traderet, in cuius mandati Regii executionem Episcopus ultra alia Bona immisus fuit in possessionem Villae Straszowicae, Summario, num. 13. His accedit, quod de anno 1482 facta per Episcopum Primislien. emptione cuiusdam Advocatiae existentis in Villa Straszowicae, ille in Instrumento desuper exarato enunciatur Dominus dictae Villae, Summario, num. 14, ibi: Uladicae Primislien. Domino eiusdem Villae etc. et ulterius, quod ubi super praedictis Villis emerentur Judiciales controversiae super confinibus, ut accidit de anno 1555, et de anno 1685, semper Episcopus Primislien. cum Capitulo comparuit ad illarum defensionem, non autem Monachi, ut ex Summario, num. 15.

7. Quae Judicialia Acta, praecise etiam ab aliis luculentissimis documentis, procul dubio exuberantia forent ad demonstrandam (f. 6v) pertinentiam, et possessionem earundem Villarum, non tantum quia versamur in antiquis, ut tradit Mascard. de probat, conclus. 539, num. 1 et 2; Rota decis. 310, num. 4, coram Bich.; et Decis. 782, num. 15, coram Lancetta; Verum etiam quia ab omni verosimilitudine, et recta agendi ratione aberrat, quod Episcopus cum Capitulo suscipere voluerit defensionem rerum ad tertios spectantium, ut ponderat Rota post Pacichell. de distant. decis. prima, num. 3; decis. 787, num. 5 et 6, coram Lancetta, et decis. 154. num. 28, coram Kaunitz. Et insuper quia adstipulatur attestatio Reverendissimi Metropolitanus, Summario, num. 16, nec non Testium Sacerdotum provectae aetatis 70 annorum, unanimiter deponentium: Quod Episcopi semper has Villas regebant, proventus percipiebant et pacifice possidebant, prout ad praesens, Summario num. 17.

8. In tanta rerum, et probationum luce convicti Monachi de indubitata pertinentia Villarum ad Episcopum, unicum diffugium querunt in eo, quod ille una cum centenaria allegavit antiquum titulum Donationis Ducis Leonis,²¹⁶ qui eo ipso, quod detegitur insubsistens, statim corrumpit fundamentum centenariae, et immemorabilis, veluti procedentis a principio infecto, et viioso. Omisso enim, quod productio tituli infecti nunquam obest alleganti centenariam, quoties in oppositum non docetur productionem tituli vel directe factam fuisse a Principali, vel ab eius Procuratore, speciali Mandato Procuraee suffulto ad faciendam dictam productionem, nam alias deficiente hoc speciali mandato Principali seu Mandanti non praeiudicat, ut praecise notat Card. de Luca, de Regal. disc. 47, num. 4 et 5; Rota decis. 303, num. 1, cor. Dunozet. Sen. decis. 352, num. 17 et 18, coram Benincas. et decis. 29, num. 50, part. 7. Recent.

9. Pro remotione cuiuscumque difficultatis praeterea accedit, quod tunc allegatio tituli infecti alicuius momenti evadit, quando nempe illa demonstratur restricta ad certum titulum, tamquam unicum, ita ut omnes alios excludat, secus autem est, quando prout hic, non probatur dicta restrictio, quia in hoc casu, non obstante allegatione tituli infecti, prohibitum non est habenti pro se centenariam, alios titulos allegare,

²¹⁶ Leo I, filius Danielis, Rex Galiciae et Volodimiriae (1264-1301).

quos ex eius privilegiata natura resultat, ut optime ponderat Card. de Luca de Jurepatronat. discours. 65, num. 4, ibi: « Ubi scilicet privilegium productum sit tanquam unicus, et principalis titulus, ad quem Possessor se restrinxerit etc. cum enim immemorabilis, vel centenariae virtus sit, ut eius vigore allegari possit, quod ipse Possessor dictam possibilitatem non excludat per restrictionem ad privilegium, tanquam titulum principalem, et meliorem etc. » Ansal. in Addit. ad eius decis. 38, num. 17, ibi: « Quin etiam a fortiori nec (f. 7) sufficit, quod talis titulus foundationis vel acquisitionis Jurispatronatus reperiatur productus pro parte illius, qui deinceps allegat titulum, vel qualitatem diversam, nisi innegabiliter constet, et manu palpetur, quod producens talem titulum ad illum se voluerit coarctare, cum interea regula non probat hoc esse etc., et unus titulus productus bene compatiatur, et non excludat alium titulum non productum, sed meliorem, ut supra de mundo, allegabilem a producente etc. ». Piton. disceptat. Ecclesiast. 23, sub num. 26, et controvers. Patronor. 59, num. 16; Rota decis. 352, num. 17, coram Benincasa, et decis. 6, num. 12, tit. de Decim. coram Card. Falconerio.

10. Non tantum Monachi non exhibent antedictam qualificatam probationem, quod nempe Reverendissimus Principalis se restrinxerit ad titulum Donationis Leonis, ut imo constet cum una cum dicta Donatione allegasse alios titulos, derivantes ex posterioribus Regum Diplomatum, nempe ex Diplom. Uladislai, qui Villas controversas Episcopo adscripsit, absque ulla mentione praelaudatae Donationis Leonis, Summario num. 10, nec non ex aliis Diplomatum Sigismundi, Casimiri, et Joannis, quorum vigore dominium Villarum favore Episcoporum Primislien. confirmatur, Summario num. 11 et 12; ideoque cum vigore dictorum titulorum, ac aliorum, qui resultant ex Centenaria Episcopus fuerit in possessione, nihil turbat, quod allegatus fuerit titulus donationis, quia de Jure multiplicatio titulorum licita, et semper permissa est, ut praecise notat Card. de Luca, de Jurisdiction. disc. 97, num. 12, vers. In altero, et de alienat. disc. 3, num. 18, et seqq., ibi: « Secus autem ista restrictione non bene iustificata, quoniam cum extra controversiam sit dari posse titulorum multiplicationem, hinc recte contrarius Possessor dicere potest, quod eius Praedecessores agnoscentes titulum de quo constat esse minus tutum, alium titulum sibi meliorem cumularunt, cuius vigore non autem primi possessum est, et quem iustificare non tenetur, sed sufficit allegare etc. ».

11. Animadvertendo potissimum, quod praelaudati tituli nullam repugnantiam involvunt cum Donatione Leonis, sed cum illa sunt plusquam compatibles, qua intercedente titulorum compatibilitate eo minus negotium facessere valet obiecta allegatio tituli infecti, quae tunc tantum adimit facultatem allegandi alios titulos, vel quando fuit praecise restricta ad certum designatum titulum, vel alii tituli sunt cum illo incompatibiles, iuxta constantem S. Rotae opinionem, ut patet ex dec. 1333, n. 8 et 9, cor. Lancett., ibi: « Ex eo insuper cessare visa fuit quaelibet difficultas, quia ad hoc ut productio tituli expressi adimat facultatem allegandi, praesumptum omnino necesse est, vel quod unus sit cum altero incompatibilis, vel quod producens expressum sese ad illum nominatim restrinxerit; (f. 7v) ex his autem neutrum in casu verificatur, non quidem primum, quia communicatio facta per Episcopum non excludit, quin postea in veriore illius confirmationem super accedere potuerit Beneplacitum Apostolicum. Neque etiam secundum, quia tantum abest, quod Borgia se coarctaverit ad titulum dictae communicationis, ut imo ex opposito una simul cum eo cumulaverit Beneplacitum Apostolicum, ex lapsu trium, et ultra saeculorum praesumptum. Quamobrem in hisce circumstantiis vana prorsus redditur exceptio, quod per exhibitionem tituli veri tacitum, ac praesumptum allegari amplius non possit », ut in Melevitano Bo-

norum, 12 Januarii 1738, §: Praesumptionis, coram Card. Calcagnino, ibi: « Vel sermo aut de titulis per Reos conventos prolatis, et cum isti accumulati sive cum ipsa centenaria, solumque stent demonstrative, ad indicandam originariam Bonorum provenientiam, non impediunt melioris tituli praesumptionem, quia ut productio tituli expressi adimat facultatem allegandi praesumptum omnino necesse est, ut unus sit cum altero incompatibilis etc. ».

12. Insuper ad exuberantiam addito pro certiori obiecti remotione, quod nos non versamur in simplici, sed in quatruplicata, et quintuplicata centenaria, dum ab Anno 1292, quo tempore prodiit donatio Ducis Leonis usque ad praesens quinque fere saecula intercesserunt, qua in hypothesi vanum prorsus redditur quaerere de allegatione tituli iufecti, cum in adeo longissimo temporis intervallo vel ille convalidari potuit, vel innumeri alii de novo emergere valuerunt ad legitimandam, et iustificandam possessionem Episcopi, ut in durioribus terminis ponderat Card. de Luca, de Alienat. disc. 3, num. 21; Rot. decis. 133, num. 17, par. 18. Recen., ibi: « Cum vitium deducatur solum ex Instrumento ante centum annos, ac ideo exhibitio Instrumenti Locationis non noceat, cum potuerit valide confirmari, vel novus titulus creati spatio centum annorum, et ultra, ac ideo quidquid in contrariam deducitur ultra centum quatuordecim annos inmemorabilem postea ortam non perimat etc. »; Decis. 7, num. 11, tit. de Benefic. coram Card. Falconer, et decis. 1235, num. 18, coram Lancett., ibi: « Ita ut hoc iam intermedio tempore integrum decurrerit centenariae spatium sine ulla, vel minima contradictione, idque eidem communicanti praebebat iterum facultatem arguendi, quod potuit interim vel prior titulus valide confirmari, vel novus omnino perfectus, et absolutus constitui, ita ut quidquid antea gestum esset, ortam deinde centenariam non laederet ».

13. In hisce gravissimis Facti circumstantiis, nemo non videt, quam frivola, et emendicata evadat exceptio allegationis tituli Donationis, proindeque summa ratione ait Card. de Luca, de Jurapatronat. disc. 57, sub num. 31, et disc. 65, num. 4, cum quo concordat etiam Piton. controvers. Patron. 59, n. 21. (f. 8) quod dicta exceptio ob plures eius restrictiones fere nunquam in praxi praeiudicialis evadit virtuti centenariae. Ad exuberantiam addito, quod sicut mensa Primislien. erat tuta ab omni molestia Monachorum super controversis Villis ex sola centenaria possessione absque alia productione tituli, ita necessarium promanat consequens, quod Episcopus, vel etiam istius specialis Procurator nihil eidem mensae obesse valuit per inconsultam eiusdem tituli productionem, quia satis notum, et exploratum evadit, quod Praelatus ex sua oscitantia, et negligentia nullum praeiudicium inferre potest Ecclesiae, ut passim tradit Rot. decis. 40, num. 9, in Miscell., et decis. 10, 2. tit. de retinend. coram Card. Falconer., et decis. 1313, n. 18, coram Melin., quod adeo verum est, ut ipsi Praelato nomine Ecclesiae licitum sit agere pro illius indemnitate, ut prosequitur Card. de Luca, de Jurisdict. disc. 23, num. 4, et seqq., et disc. 48, num. 12.

14. Quae omnia evidentiae metam transcendunt, quia perspecta litera Donationis Ducis Lecnis, haec potius robur, et vim addit centenariae, quam vel in minimo eam laedere possit. Donatio enim, de qua Summario, num. 18, ita cantat, ibi: « Nos Dux Leo etc., prout Abavus noster, et Pater noster addidit Metropolitanis, et Episcopis in omnibus Terris Russiae, ita et nos Deo, et Sanctissimae Transfigurationi Dominicae addimus Ecclesiae Sancti Salvatoris Monasterii Villam Straszowice, et Saszan Monasterium S. Michaelis damus, et addimus etc. Damus ad Ecclesiam S. Salvatoris Monasterium DOMINO NOSTRO EPISCOPO EUPHINIO, ET POST EUM FUTURIS EPISCOPIS, cui Deus dabit in saecula possidere, uti et frui, et Ecclesiam Sanctam regere, et pro Nostris Praedecessoribus, et pro Nobis Deum orare debebunt etc. ».

Ex quo verborum contextu cum clare pateat donationem fuisse factam EPISCOPO EUPHINIO, ET EJUS SUCCESSORIBUS, non est quomodo illa detorqueri possit in favorem Monachorum, quibus de reliquo incumbit onus liquido, et per superlativas probationes demonstrandi infectionem tituli allegati, in qua fundant propriam intentionem, ut praecise notat Card. de Luc. de Alienat. disc. 2, n. 8, et seqq., et disc. 3, num. 15; Rota dec. 352, num. 18, et seqq. coram Benincasa, et decis. 6, num. 12, tit. de Decim., coram Card. Falconer.

15. Ad quem effectum inutili studio Pars Adversa recurrit ad figmentum Chorepiscoporum, aiendo nempe, quod de tempore donationis vigeat in Ecclesia illorum usus, atque ob id Euphymius censeretur Chorepiscopus, quantumvis denominatus fuerit Episcopus. Praeter quam quod longe ante dictum tempus oblitteratus fuerat ordo, et usus Chorepiscoporum, ut patet ex Canon. Chorepiscopi dist. 68., ubi Damasus Papa ita ait: « Chorepiscopi tam ab hac Sede, quam a totius orbis (f. 8v) fuerant Episcopis prohibiti; nimis ergo eorum institutio improba, nimis est pravitas, quia ut hi de summo sacerdotis ministerio aliquid praesumant, omni autoritate caret », et notat etiam Thomassin. de Vet., et nov. Eccles. Disciplin. lib. 2, tit. de Benefic. cap. 2, num. 4, pro omnimoda remotione obiecti sat est Responsio, quod in Donatione Euphymius non nuncupatur Chorepiscopus, SED EPISCOPUS, et sic etiam nuncupantur eius successores, ad quod Donatio pertransire debebat post obitum Euphymii, ideoque non videtur qua iusta ratione unum, et aliud genus personarum inter se longe diversum confundi debeat ad detorquendum clarum sensum donationis, ut praecise notat Frances de Eccles. Cathedral. cap. I, num. 142, et cap. 32, num. 138, maxime quia in eadem Donatione Ecclesia Sanctissimi Salvatoris enunciatur Cathedralis, ibi: « Et iudicia spiritualia exerceri Ecclesiae Cathedralis etc., qua non convenit Chorepiscopis, sed Episcopis dumtaxat », ut prosequitur Frances. d. cap. I, num. 142, ibi: « Ex quibus apparet eorum Ecclesias nunquam fuisse Cathedrales, sed Parochiales cum illis Praepositi fuerint loco Parochorum, etc. ».

16. Spreta penitus ponderatione, quod Euphymius esse non poterat Episcopus Praemislien., quia in actu Donationis praesens fuit Hilarion, qui tunc erat Episcopus Praemislien., Sicut nec esse poterat Episcopus Samborien., quia ipse Dux Leo in Privilegio paucis mensibus ante Donationem exarato, ait quod novae Fabricae Ecclesiae Sanctissimi Salvatoris addidit quindecim Homines, quodque isti, et eorum filii, et descendentes inservire deberent eidem Ecclesiae, et subiecti prae laudato Episcopo Hilarioni, id quod verificari non poterat si dicta Ecclesia fuisset Cathedra Samborien., absque eo quod illa, et dictae familiae subessent duplici Capiti. Argumentum huiusmodi, in quo nimium sibi plaudit Pars Adversa, nullius prorsus momenti evadit, nam retento themate, quod Ecclesia Sanctissimi Salvatoris de tempore donationis foret Cathedralis, sicut in ea nuncupatur, horum alterum perneceesse resultat, vel quod hae duae Cathedrales forent unitae et Episcopus Euphymius Coadiutor Episcopi Hilarionis sicut faere semper unitae fuerunt et Episcopi habuerunt Coadiutores qui eos sublevarent a regimine plurium Cathedralium, vel in diverso casu, quod Euphymius foret Episcopus Samborien., et sic cessat qualibet implicantia, ad quam alioquin evitanda quaelibet interpretatio capi debet, et praesertim in proposito, ubi Monachi nituntur contra centenariam, quae praesumere facit omnia possibilia; Palm. Nep. allegat 203, sub num. 70; Piton. controvers. Patron. 59, num. 11., ibi: « Nam centenaria praesumit omnia possibilia ». Et caeteris concordantibus relatis Rot. decis. 2, num. 22, lib. 6, inter addict. ad Card. de Luca, tom. 3, ibi: « Cum virtus centenariae ea sit, ut faciat verum (f. 9) id, quod est possibile, et omnia intervenire, quae sunt necessaria, etiam praesumendo ea, quae essent iuris dispositioni contraria ».

17. Profecto res ita, et non aliter se habere debuit, nam ubi, prout erronee ex adverso figuratur, Euphymius fuisset Chorepiscopus, et Rector Monasterii, donatio ad eum, uti talem directa foret, non autem concepta sub longe diversa verborum formula, ibi: « EPISCOPO EUPHIMIO, ET SUCCESSORIBUS EJUS EPISCOPIS cui Deus dabit in perpetuum tenere, frui, et Ecclesiam Sanctam gubernare, etc. », quae in qualibet eius parte totum oppositum indigitat, nam praesumendum non est de Duce Leone, quod unum dixerit, et aliud intellexit, tantoque minus, quia ille professus fuit facere dictam donationem ad exemplum eius maiorum, qui suam liberalitatem non exercuerunt cum Chorepiscopis vel Monachis, eorumque Rectoribus, sed cum Archiepiscopis, et Episcopis, ibi: « Prout abavus noster Magnus Dux Ulodimirius, et Pater noster addidit Metropolitanis, et Episcopis in omnibus Terris Russiae, ita nos etc. ».

18. Idcirco magis infoeliciter subiungitur exadverso quod in donatione Euphymius fuerit nuncupatus Rector, non autem Episcopus, et quod Ordinarius Samborien. residere debebat in Civitate Samboriae, non autem in Ecclesia Sanctissimi Salvatoris. Prima namque obiecti pars facile cessat ex quo verbum *Vladica*, quo Dux Leo usus fuit in donatione, in ruthenico idiomate non significat Rectorem, ut insinuare studet Pars Adversa, sed Episcopum, quemadmodum praesefert traductio eiusdem donationis, contenta in Diplomate Regis Sigismundi relat. nostro Summario, num. 11: « Domino nostro Episcopo Euphymio », et quod verbum *Vladica* in praelaudato idiomate importet Episcopum etiam testatur Corrad. post Prax. dispensat., ubi recensendo omnes Episcopatus haec habet, ibi: « Leopoliensis, Praemisliensis, et Chelmensis Episcopi erant Graeci Schismatici, quod ipsi Russi vocant Vladicas ». Id ipsumque comprobatur Frances. de Eccles. Cathedral., cap. 35, ibi: « Leopoliensis, Primisliensis Episcopi erant Schismatici, quos ipsi Russi Vladicas vocant », nec aliter res se habere potest, quia in sensu Partis expressio illa: « Domino Nostro », nimis inepta evasisset respectu Ducis Leonis, si Euphymius fuisset Chorepiscopus, et Rector Monasterii, non autem Episcopus.

19. Eiusdemque, et maioris irrelevantiae evadit id, quod insinuatur de residentia Ordinarii in Civitate Samboriae, quando dicta Civitas de tempore Donationis, hoc est Anno 1292, non erat sicuti testantur Scabini, et Consules eiusdem Civitatis, qui identidem asserunt, quod ante dictum tempus Cathedra Ordinarii erat in Ecclesia Sanctissimi Salvatoris, Summ. n. 19, (f. 9v) et confirmat non solum Diploma donationis, in quo, ut sepe diximus, illa recensetur tanquam Cathedralis, sed probant etiam locupletissimi testes, relat. Summario, num. 20, qui intrepide affirmant, quod dicta Ecclesia est Cathedra, et Sedes Ordinarii, in qua Episcopi ab immemorabili usque ad praesens omnes actus iurisdictionales expleverunt, et expleant; et quod in illa non nisi duo Monachi ad placitum Episcopi existunt. Quibus testibus accedunt etiam alii, qui magis specificè deponunt, duos saepe fuisse Episcopos, nempe Premisliae, et Samborien. Qui omnes testes, cum de facto proprio deponant, quia nempe in Ecclesia Sanctissimi Salvatoris ad SS. Ordines fuerunt promoti, quia Monachos modo vocatos, modo dimissos viderunt, ac rursus quia Episcopum Samborien. distinctum a Primislien. in Ecclesia Sanctissimi Salvatoris agnoverunt, non est dubium, quod superlativam fidem faciunt; Mascard. de Probat. conclus. 225, n. 10; Rot. decis. 313, n. 7, coram Ansaldo., et decis. 401, n. 7, part. 18. Recent.

20. Non praetereundo, quod incassum iactant Monachi Ecclesiam Sanctissimi Salvatoris non esse Cathedralē, quando una simul non docent, nec docere possunt in ea tempore donationis habuisse residentiam tanquam in proprio Caenobio, quia hac, non exhibita indispensabili demonstratione, figurabile non est, quod Dux Leo ad illum, et Episcopos Successores dirigendo verba donationis Monachis donare in-

tellexerit, ex trita regula, quod voluntas nunquam fertur ad incognita. Quin dicta probatio vel etiam a longe desumi possit ex eo, quod in Diplomate donationis ab eodem Duce Leone habeatur ratio de Monasterio, ibi: « Damus ad Ecclesiam Sanctissimi Salvatoris Monasterium Domino Nostro Episcopo Euphymio etc. », quia satis notum est, quod priscis temporibus Cathedrales, et eis coniunctae Aedes Episcoporum, et Canonorum communiter appellabantur Monasteria, ut ultra alias notat Nicol. de nos, de Canonic. secular. lib. 3, cap. 13; Pignatell. Consul. 43, num. 12, tom. 8, et obiecto respondendo tradit Adden. ad Ceccoper. Lucubrat. Canonic. libr. primo. tit. 9. num. 2, ibi: « Neque adversatur, quod fiat mentio de Monasterio, ut proinde argui possit, quod ibi agatur de Monachis, quia etiam Domus Canonorum Cathedralium appellatur monasterium etc. ». Et de facto Reverendissimus Metropolitanus ait non nisi a quadraginta ab hinc annis Monachos fuisse introductos in praeaudata Ecclesia in parvo numero duorum, aut trium ad effectum illi inserviendi in qualitate Cappellanorum, Summ. num. 15.

21. Quam certissimam veritatem in facti specie mirabiliter comprobata habemus ex eo, quod tam in dicta donatione, quam in praecedenti privilegio eiusdem Ducis Leonis pluries (f. 10) habetur mentio de Monasterio, nunquam autem de Monachis, quod redditur penitus inverosimile ubi re vera dictum Monasterium foret Monachale, et longe magis, quia licet eadem donatio praesererat onus orandi Deum pro Donante, eiusque maioribus, tamen dictum onus iniunctum legitur Episcopo Euphymio, et Successoribus Episcopis, non autem Monachis, id quod dupliciter inverosimile, et exorbitans redditur, quia onus semper est correlativum ad emolumentum, et rursus, quia magis proprium, et connaturale erat ad praeaudatum effectum se concertare ad Monachos, quorum praecipuum munus, et institutum est orare, et Deo quotidianas preces fundere, non autem ad Episcopos, quibus incumbit gravissimum onus gubernii animarum, et in eo diligenter explendo consistunt eorum praecipuae orationes.

22. Omnemque adimit ambigendi rationem in proposito documentum, ultimo loco de Partibus superventum, imaginis Episcopi Euphymii, quae asservatur in Choro Ecclesiae Praemislien. cum hac inscriptione, ibi: « Euphymii in Vineam Domini merita erunt in memoria per multa saecula, quoniam illis ad hanc liberalitatem commovit Ducem Leonem, ut Episcopis donaret Bona », Summario, num. 21. Qua de re cum dicta inscriptio sit contemporanea donationi, et praecise recenseat liberalitatem Ducis Leonis erga Episcopos, non est quid ultra desiderari possit ad confirmandum, quod donatio facta extitit Episcopis non autem Monachis, eo ipso quod a Duce Leone prae oculis habita fuerunt illorum, non autem istorum personae, et merita.

23. Supervacaneum ergo evadit longius immorari in refellendis contrariis futilibus obiectis, quia pro eorum plenaria confutatione exuberans esse videtur dictum luculentissimum documentum, una simul cum ponderatione illa, quod Monachi arduam provinciam assumpserunt vindicandi e manibus Episcopi controversas Villas, postquam ille, et eius Antecessores per plura saecula fuerunt in earum pacifica possessione, et tamen pro fundamento eorum intentionis loco exhibendi certam, et indubitata probationem Domini earundem Villarum, quemadmodum semper facere debet agens rei, vindicatione, aliud non afferunt nisi gавos, et inanes discursus, qui penitus negligendi sunt, praecipue, quando tendunt ad subvertendam centenariam, ut praecise respondet Rot. decis. 2, num. 19, et 20, lib. 6, inter addict. ad Card. de Luca, tom. 3, ibi: « Minus attendendae sunt praesumptiones in contrarium adductae quia istae omnes eliduntur a centenaria, quae est praesumptio iuris, et de iure, nec admittit probationem in contrarium, vel si admittatur, debet esse de illis, quae statim probationem faciunt, ita ut excludat omne possibile etc. ».

24. Quae contraria probatio tanto indubitantior esse deberet, quia (f. 10v) Monachis nedum resistit litera donationis, ut vidimus, sed quod insuperabile est, una cum litera etiam observantia, iuxta quam Episcopi Samborien., et Praemislien. semper fuerunt in pacifica possessione dictarum Villarum, unde esto etiam, quod donatio foret dubia, adhuc concurrente dicta observantia, alium intellectum recipere non potest quam illum, quem nobis subministrat eadem observantia; ut ponderat Rot. decis. 878, num. 12, et decis. 1017, num. 36, coram Molin. decis. 4, num. 20, tit. de Vendit. coram Cardinali Falconer. decis. 520, num. 9, part. 13, et decis. 782, num. 9, et 11, part. 19. Recent. Quae etiam ponderata in simplici linea interpretativa rem ponit in claris, potissimum quia fortificatur ex aliis titulis superventis post donationem Ducis Leonis a Poloniae Regibus, ut prosequitur Rot. decis. 38, numer. 15, coram Ansaldo. decis. 360, num. 4, et 5, coram Lancetta decis. 162, num. 17, et decis. 206, num. 10, et 11, coram Emin. Tanario.

25. Sentiunt Monachi qualem quantamque vim, et pondus habeat huiusmodi tanti temporis observantia in ordine ad deprehendendum verum, et germanum sensum donationis, eamque vindicandi a cunctis contrariis affectatis, et studiosis tergiversationibus. idemque nituntur insinuare, quod eatenus dominium, et possessio Villarum tandiu steterunt penes Episcopos Premislien. et Samborien. quia Monasterium, et Monachi usque ad An. 1739 subiecti fuerunt eorum iurisdictioni, et gubernio, quo idcirco terminato, finem quoque facere debet possessio Episcoporum; cum eius regressu ad antiquos Dominos. Siquidem discursus iste magis irrelevans esse nequit, veluti innixus duplici aequae erroneo, et fallaci supposito, quod nempe Villae indubitanter spectent ad Monasterium, seu Monachos, et quod Episcopi non solum illos haberent subiectos, sed eorum quoque Bona temporalia, quorum neutrum nullam, vel minimam habet subsistentiam.

26 Non primum, quia, ut supra demonstratum fuit, controversae Villae sive in vim donationis Ducis Leonis, sive longaevae possessionis plurium saeculorum, sive denique aliorum titularum, qui interea supervenerunt ex liberalitate aliorum Regum, indubitanter spectant ad Episcopos, non autem ad Monachos, multoque minus secundum, quia nihil magis exploratum evadit, quam quod iurisdictioni, quam locorum Ordinarii exercent in Ecclesiis, et Personis ecclesiasticis, nihil commune habet cum possessione et dominio Bonorum temporalium, quod in tota plenitudine, et libera dispositione apud illas residet, quam indubitata veritatem confirmant etiam Canones, et Concilia, quae in oppositum laudari assueverunt, districte vietantia Episcopis, quominus prae-textu iurisdictionis se immisceant in administratione dictorum Bonorum, ut patet ex Can. 51, Concilii Toletani, (f.11) ibi: « Nuntiatum est praesenti Concilio, quod Monachi Episcopali imperio servili opere mancipentur, et iura Monasteriorum contra Statuta Canonum illicita praesumptione usurpentur etc. quapropter monemus eos, qui Ecclesiis praesunt, ut ultra talia non praesumant ».

27. Nec non etiam ipsa resolutio Congregationis anni 1739, cuius vigore Episcopi Provinciae Russiae abdicarunt quidem a se iurisdictionem, quam antea exercebant in Monachos, eorumque Monasteria, non autem possessionem, et dominum Bonorum, quia illud non habebant, nec erat cum iurisdictione coniunctum, sed permanebat il libera dispositione Monachorum, sicuti etiam probant testes, relati Summario, num. 17, intrepide aientes, ibi: « de Bonis his, quae ad Religiosos spectabant, Religiosi disponebant, quae vero ad Episcopos pertinebant, ipsimet Episcopi gubernabant etc. », qui omnimodam fidem promerentur, quia sunt uniformes censurae Sacrorum Canonum, iuxta quam, ut diximus, iurisdictioni Episcoporum in Monachos non protenditur ultra Legem Dioecesanam, et Regularem disciplinam; Gonzal, in capit. grave 19,

de Offic. Ordinar. Barbos. de Potest. Episcop. allegat. 105, num. primo, et seqq., et Card. Patr. in Commen. ad Constit. Paschal. 2, Constit. 1. num. 1, et seqq.

28. Et tanto certius quia consonat cum praxi omnium aliorum Monachorum Provinciae Russiae, qui non obstante, quod eorum quoque Monasteria fuerint exempta a iurisdictione ordinaria, adhuc nunquam similem praetensionem excitare somniantur contra Episcopos praetextu idealis administrationis Bonorum, signum profecto evidens, et manifestum, quod illa non habet principium subsistentiae, quia alias perceptibile non est quod tot Monachi neglexerint nimia cum oscitantia iura priorum Monasteriorum, et contenti fuerint solo titulo exemptionis sine re.

29. Indequē spernendi penitus sunt contrarii testes, non minus quia omnes sunt Monachi, et agunt Causam propriam, sed quia redduntur etiam inverosimiles, et a toto genere vincuntur de aperto mendacio vel eo solum, quod aequè impersuasibile evadit, quod tot Episcopi Praemislieni, quot fuerunt ab anno 1292 usque ad praesens, voluerint facere iniustam occupationem Bonorum Monasterii, et in omnem casum, quod Monachi huiusmodi spoliū tamdiu patienter tulerint sine ulla reclamazione, et conquestione, quando signanter ex moderno litigio satis constat, quod non multum sunt proclives ad quietem, et pacem eo ipso quod ab illius instauratione se non abstinuerunt, quamvis non ignorent adversus eos militare insuperabile obstaculum prae-laudatae, adeo diuturnae acquiescentiae, et quod quaesitus color subiectionis Bonorum Episcopi iurisdictioni redigitur ad nudam fabulam, repugnantem communi omnium locorum piorum, et (f. 11v) ecclesiasticorum praxi, ac SS. Canonum sanctioni.

30. A primo itaque ad ultimum clarum, et indubitatum evadit, quod pro asserendo dominio Villarum favore Rev.mi Principalis, non una, sed multiplex concurrat centenaria, ac titulus donationis, in quo se unice fundant Monachi, vel illam fortificat, vel certe nullo modo laedit, ex quo non excludit alios titulos a centenaria promanantes. Quo circa cum illi destituantur omni fundamento, ac contra se habeant dictam multiplicatam centenariam, semper magis magisque reicienda est eorum praetensio, signanter quia rerum dominia semper in certo esse neūquam convenit in praeiudicium publicae tranquillitatis, ut notat Grot. de Iur. Bell. et Pacis, lib 2, cap. 4; Piton. controvers. Patron. 59, num. 10, Rot. decis. 1333, num. 1, et seqq. coram Lancetta, et Decis. 709, num. 5, et seqq. part. 18, recen., ac etiam quia si post dictum longissimum tempus, in quo procul dubio perierunt scripturae, et opportunaē notitiae licitum foret inquietare pacificum possessorem, sicut tentant facere Monachi, id esset idem, ac revolvere Mundum eumque implere infinitis litibus, quod repugnat cuicumque iustitiae, et aequitatis principio, ut ponderat Card. de Luca, de Alienat, disc. 2, numer. 9, ibi: « Ea viva, et convincenti assistente ratione, quod cum per centenarii temporis decursum hominum memoria perierit, ac etiam, ut plurimum perire soleant scripturae, et quatenus extent ignotae sint, cum nemo adsit, qui eas indicare valeat, hinc proinde esset revolvere totum Mundum, si dominia per saeculorum, et ultra confirmata ex integro iustificanda essent, praeterquam, ut dictum est, ubi possessor suae possessionis daret titulum cum restrictiva ad illum tanquam unicum, et meliorem, de cuius infectione incontinenti constaret, secus autem, ubi idem titulus compatibilis est cum praesumptione alterius tituli melioris, qui ab immemorabili, vel centenaria resultat. etc. etc. ».

Quare etc.

GABRIEL de SERIANNIS }
 JO: BAPTISTA RIGANTI } *Advoc.*
 PAULUS DANIELI }

PREMISLIEN.

Super Attentatis

Emin. me et Rev.me Domine. Juxta facti seriem, late expositam in contemporaneo Restrictu super negotio principali iam satis constat, quod isthaec Causa a difformibus Judicatis Reverendissimi Metropolitanani, et Nunciaturae Regni Poloniae in tertia instantia ascendit ad Sacram Congregationem de Propaganda, quae die 9 Maii 1746 rescripsit: « Ad Eminentissimum D. Ponentem pro concordia, facto verbo cum Sanctissimo, et ad mentem », quae explicata fuit, quod fructus Villarum Straszowice, et Sozan dividerentur inter Episcopos Primislien., et Monachos Sanctissimi Salvatoris, reservato interim iure eisdem Monachis deducendi iura sua super Villa Busoviska, ita ut successive facta per R. P. D. Secretarium relatione ad Sanctissimum, Sanctissimus die 19 Junii eiusdem anni resolutionem approbavit.

2. Nec non etiam, quod ab huiusmodi Judicato obtenta nova Audientia, et reposita Causa die prima Julii 1748, resolutum fuit: » Praevio recessu a decisis Villam Straszowice spectare ad Monachos Sanctissimi Salvatoris cum onere tamen solvendi annuam Pensionem Episcopo Primislien. liquidandam per hanc Sac. Congregationem », et quod vix edito hoc rescripto per Monachos illico coram A. C. expeditum fuit Monitorium super illius executione, Summario num. 5; et tametsi dictae executioni obstaret liquidatio pensionis, adhuc illa nondum secuta, die 26 Augusti eiusdem anni clandestine ab eadem Congregatione expiscatum fuit rescriptum, decernens quod per onus consecutive adiectum persolvendi annuam pensionem, liquidandam per Sacram Congregationem non suspendatur reintegratio Monachorum Sancti Salvatoris ad possessionem Villae Straszowice, sed exequatur omnino.

3. Constat insuper, quod ab huiusmodi rescripto non minus gravanti, quam irregulari reclamatum fuit apud Sanctissimum Dominum faeliciter Regnantem, qui die prima Decembris 1748 causam ulterioris appellationis huic Sacrae Congregationi Particulari remisit, mediante rescripto: « Sanctissimus benigne annuit iuxta petita, remisit causam ad Congregationem Particularem Eminentissimorum, et Reverendissimorum Cardinalium Gentili, Valenti, Mesmeri, Sacripanti, et Columnae de Sciarra ». Quo tamen appellationis rescripto penitus spreto a Monachis, expeditum fuit mandatum de manutenendo, Summario num. 7, illudque ad Partes transmissum, et armata manu executum, Summario num. 8, non obstante, (f. 12v) quod Causa ex sua natura foret appellabilis, et quod magis est, non obstante, quod coram Iudice executore ex parte Reverendissimi Principalis opportune ad notitiam Monachorum deductum fuisset praelaudatum rescriptum a Sanctissimo emanatum pro Commissione apellationis, Summ. num. 9.

4. Hac autem praesupposita brevi, indubitata facti historia, statim assequimur, quod non ex uno solum, sed ex duplici capite, cuncta exadverso in Partibus gesta pro executione praelaudati Mandati de manutenendo nulla, et attentata evadunt. Et primo quidem quia Causa exadverso introducta fuit in Iudicio petitorio rei vindicationis, non autem possessorio, sicuti pandunt geminae Sententiae, altera Reverendissimi Metropolitanani, altera Nunciaturae Regni Poloniae, et tandem Rescriptum Sacrae Congregationis de Propaganda, ad quam Causa in tertia Instantia delata extitit. Quocirca cum Causa foret ex se ordinaria, et appellabilis, non videtur, quomodo in hoc casu sine aperta nullitate, et attentatorum vitio expediri, et exequi poterit Mandatum de manutenendo, et reintegrando, quod respicit longe diversum Iudicium summariissimi possessorii, quemadmodum optime ponderat Card. de Luc. de Judic. disc. 15, num. 15; Thomat. decis. 129, num. 35, et Rota decis. 315, num. 6, part. 13, recen.

5. Neutiquam relevante, quatenus dicatur, quod SS. Congregationes non cognoscunt causas iudicialiter, sed summarie, et in forma extraiudiciali, ac ob id cum Sacra Congregatio de Propaganda declaraverit omnino esse exequendam resolutionem ab ea antea editam, videlicet: « Villam Straszowice spectare ad Monachos Sancti Salvatoris », iure valuerunt Monachi capere eius possessionem cum dicto Mandato de manutenendo.

6. Quandoquidem discursus ad summum mereri posset plausum, ubi Monachi fuissent in possessione controversarum Villarum, atque in forma extraiudiciali recursum habuissent ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide, secus autem quando, prout hic nunquam fuerunt in possessione, ac servatis de ture servandis processerunt, adeundo prius Tribunal Reverendissimi Metropolitanus, et postea Nunciaturae Apostolicae, ac tandem in tertia Instantia illud Sac. Congregationis de Propaganda, nam in hoc diverso Casu neutiquam deflectere valuerunt ab eadem iudiciali semita, quam ipsi calcare voluerunt, et iuxta quam processit etiam ipsa Sacra Congregatio pronunciando ad normam praecedentium Sententiarum super pertinentia, non autem super possessione, et non sine ratione quidem, quia appellatio non mutat causam, sed instantiam, sicuti notat Secaccia de appellat. quaest. 18, per tot. Rot. decis. 75, num. 3, in Miscell. coram Card. Falconer., et decis. 425, num. 3, part. 19, tom. 2. recent. Eoque indubitanter, quia seclusa possessione apud Monachos, remedium manutentionis, et (f. 13) reintegrationis, denecesse praesupponens praecedentem possessionem, evadere plusquam irregulare, et exorbitans, ut notat Rot. decis., finit. de Subbast. coram Card. Falconer. decis. 57, num. 27, coram Eminentissimo Tanario, et in Asculana Manutentionis, 27 Aprilis currentis, §. 3, coram R.P. D. Molino.

7. Quamquam ex premissa efficacissima ratione omnino irrita, et insubstantabilis evadat possessio, per Monachos capta in vim antedicti Mandati, ac per consequens citra difficultatem circumscribenda veniat cum repositione omnium exadverso gestorum in pristinum statum, sicuti ad propositum ponderat Rot. decis. 2, num. 8, coram Cavaler; decis. 863, num. 5, coram Molines; decis. 22, n. 5, cor. Card. Caprara, et decis. 183, n. 1, coram Eminentissimo Tanara; attamen res longe certior, et omni ambiguitate carere videtur, quoties ulterius ponderetur, quod laudata executio Mandati peracta etiam fuit in spretum rescripti Pontificii, cuius vigore, ut vidimus, causa appellationis delegata fuit huic particulari Congregationi, qua idcirco pendente appellatione, utique Monachis licitum esse nequivit quidquam innovare sine incursu attentatorum; Rot. decis. 483, num. 7, et decis. 520, num. 2, coram Card. Caprara; decis. 30, et decis. 33, utrobique num. 5, coram Ansaldo., et, decis. 183, num. 6, coram Emin.mo Tanario.

8. Quae attentata eo magis gravia, et exosa evadunt, atque ob id rigorosius purganda per refectionem omnium damnorum, et expensarum, quia non tantum patrata fuerunt armata manu, et cum summo vilipendio Reverendissimi Principalis, cuius famulis fuerunt quoque illata vulnera, ut patet Summario, num. 8. Sed, quod intolerabilius est, in apertum spretum rescripti Summi Pontificis, quod Monachi ignorare non poterant, utpote quia satis superque ad eorum notitiam deductum extiterat, mediantibus iteratis protestationibus pro hac parte emissis ad compescendas illorum violentias, Summario, num. 9. A quibus proinde statim se abstinere debuerunt, nec valuerunt eas temere prosequi absque eo quod attentata ex omni parte evadant plusquam gravia, et inexcusabilia, praecipue quia rescripto Supremi Principis semper summa debetur reverentia, ut ad propositum tradit Rot. decis. 1111, num. 1, coram Molin.; decis. 139, n. 2., coram Herrera; dec. 1238, num. 1, coram Lancett., et dec. 89, num. 6, in Miscell. coram Card. Falconer.

9. Quin gravitas dictorum attentatorum, et contemptum Maiestatis Summi Pontificis declinari possit sub praetextu, quod illius rescriptum retentum fuerit in manica absque eo, quod unquam hic in Urbe intimatum fuerit Defensori Monachorum; cum enim constat illud semel, atque iterum in Partibus fuisse notificatum eisdem Monachis, dum attentabant, id sine dubio exuberare videtur, ad hoc ut attentata reddantur inexcusabilia, (f. 13v) quia non conquerimur de illo contra Defensorem, sed contra Monachos, qui quo magis ex parte Episcopi protestabatur de prae laudato rescripto appellationis, et denuo appellabatur ad Sanctam Sedem, eo magis temerario ausu prosequerentur violentias, et exorbitantissimas exorbitantias, donec meditatam violentum spolium plenissime non consumarunt, sicuti recensendo eius dolentem historiam late narrant testes, Summ. n. 8.

10. Quibus stantibus, cum ex una parte innegabilis evadat notitia rescripti, eo ispo, quod Monachi illud scienter, et prudenter conculcarunt, atque e converso aequae certum evadat, quod Mandatum de manutenendo nihil illis opitulari poterat, ex quo pacifica possessio, et dominium Villarum semper, et per saecula fuerunt apud Episcopos, non videtur, quo pacto evitari possint attentata, tanta cum irregularitate, et scandalo a Monachis commissa, maxime quia iuxta eorum vocationem, et institutum non rixis, et armis vacare debent, sed studio aequitatis, et iustitiae, iuxta cuius trames non tantum se abstinere debuerunt a dictis attentatis, sed ab instauratione praesentis litigii, veluti destituti omni fundamento, et principio rationis, ut late demonstratum fuit in alio Restrictu super Bono iure.

Quare etc.

GABRIEL DE SERIANNIS	}	Advoc.
JO. BAPTISTA RIGANTI		
PAULUS DANIELI.		

PRAEMISLIEN. DONATIONIS (f. 45)²¹⁷

Emin.me, et Rev.me Domine. — Leo Dux Russiae²¹⁸ Anno ab Orbe condita iuxta antiquam Grecorum supputationem 6800, quae correspondet Anno Salutis 1292, donavit Ven. Monasterio Ecclesiae S. Salvatoris RR. PP. Ordinis S. Basilii Magni Villas Straszowice, et Sozan cum Monasterio S. Michaelis, et cum omnibus pertinentiis suis his verbis: Ego Dux Leo, Filius Regis Danielis, inito Consilio nostro, uti et Proavus noster Czar Magnus Vlodimirus, et noster Parens addidit Metropolitae, et Episcopis per omnes Terras Russiae, et ita nos DEO, et SS.mae EJUS TRANSFIGURATIONI addimus ECCLESIAE S. SALVATORIS MONASTERII Villam STRASZOWICE, et Sozan Monasterium S. Michaelis, damus, et addimus incipiendo a flumine dicto Dnister etc. — Descriptisque diligenter limitibus ita progreditur: — Damus, et addimus in perpetuum cum omnibus contributionibus, operationibus, cum omnibus fructibus, et proventibus, et omnibus iuribus etc.

2. Sic absoluta donatione, cum administratio nostrae²¹⁹ Ecclesiae, et Monasterii esset eo tunc penes Religiosum nuncupatum Ephimium, qui actu erat in Officio Rectoris eiusdem Ecclesiae, et Monasterii, Princeps Leo huic Rectori Ephimio, quem

²¹⁷ Expositio facti et iuris ex parte Monachorum S. Basilii Magni, contra praetensiones Episcoporum Peremyssiensium. Agebant Romae per advocatos Curiae Romanae.

²¹⁸ Leo I (1264-1301).

²¹⁹ Ecclesiae claustralis, nam Monachi enarrant statum rei.

honorificentiae gratia nuncupavit Episcopum, et Successoribus eius Episcopis tanquam Superioribus pro tempore nostri Ven. Monasterii iniunxit, ut donec eius regimine fungeretur, misericordiam a Deo implorarent pro se, suisque Praedecessoribus, ibi: — Damus ad ECCLESIAM MONASTERII S. SALVATORIS et RECTORI nostro Episcopo Ephimio, et Successoribus eius, cui Deus voluerit, et dabit in perpetuum tenere, et frui, et Ecclesiam Sanctam gubernare, et regere, pro nostris vero Praedecessoribus, et nobis misericordem Deum rogare debebunt —. Eique ad hunc effectum assignavit certas contributiones, nuncupatas Kuni, exigendas a Presbyteris degentibus in dictis Villis, cum potestate iudicandi de eorum Causis spiritualibus, uti Ecclesia Cathedralis, ibi: — Et insuper addimus adhuc certas contributiones, dictas Kuni, in anno ex Presbyteris accipere, et causas spirituales iudicare, uti Ecclesia Cathedralis, quibus Cives, et subditi nostri, filii, et Successores nostri non debent intromitti. —

3. Ad solemnitatem vero huius donationis pientissimus Princeps adhibuit praesentiam Metropolitanæ Russiae, et Hilarionis Episcopi Praemislien., in cuius DIOECESI Ecclesia, et Monasterium S. Salvatoris existit, et Principum, et Magnatum Regni, ibi: — Praesentes erant Metropolitanus Halicien., ex Monasterio Krilosovien., EPISCOPUS PRAEMISLIEN. HILARION,²²⁰ Princeps Andreas Jaroslawicz etc., et alii complures Domini erant dum haec scribentur (f. 45v). Et fusius in Summ. num. 1, quam confirmavit anno 1549 Sigismundus Augustus, Rex Poloniae, Summ. num. eod.

4. Sub dictum tempus, quo peracta fuit haec donatio, Monasteria Ordinis S. Basilii Magni in Russia existentia redacta non erant in Congregationem, sed singula per se regebantur subiecta Legibus Dioecesanis, et Jurisdictionalibus Episcoporum, in quorum Dioecesibus fundata erant, ut in Cap. omnes Basilicae 16. quaest. 7, cap. quidem Monachorum 10. Caus. 18, quaest. 2, Cap. Abb., et Cap. Monasteria in ead. Causa, et quaest.; 10, Cap. Compertum de Offic. Ordin., et Cap. fin. de Cappel. Monac. late Thomasin. de Benef. part. I. lib. 3, Cap. 26, et 27, et per tot., cum aliis plene apud Rota cor. Molin. dec. 676, num. 1, et seqq. tom. 1.

5. Nec successivo tempore unquam contigit ea in Congregationem redigi, et eximi a nativa Ordinariorum iurisdictione, usque ad Synodum Zamosciae celebratam sub an. 1720, quo primum in Cap. de Monasteriis, et Stat. Monachorum, tit. II, statutum fuit, ut: « Monasteria Vladimiriensis, Luceoriensis, Chelmenensis, Leopoliensis, ac PRAEMISLIENSIS Dioecesis post annum a publicatione praesentis Decreti etc. in Congregationem redigantur », Summario, num. 2, in cuius sequelam die 26 Augusti 1739, habito Capitulo generali in Cathedrali Ecclesia Leopoliensi,²²¹ redactio dictorum Monasteriorum in Congregationem expleta fuit per manumissionem de illis factam ab Episcopis Russiae, et signanter ab Episcopo Praemislien., eaque subiecta regimini Superioris Generalis Ordinis, ut constat ex actis dicti Capituli Generalis Leopoliensis, sess. 2, ibi: « Cui propositioni omnes Ill.mi loci Ordinarii, videlicet Vladimiriensis etc. PRAEMISLIEN. etc. monstranteque exemplum ipso Ill.mo, et Ex.mo Praesidente etc. omnes, et singulos Religiosos SUAE IMMEDIATAE JURISDICTIONI HUCUSQUE SUBJECTOS manumittentes, ipsi quoque quaevis Monasteria IN HUCUSQUE SPECTANTIA SINE ULLA EXCEPTIONE a iurisdictione propria manumiserunt », Summ. num. 3, quae omnia approbata subinde, et confirmata fuerunt

²²⁰ Secundum J. PELESZ, *Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom.*, vol. II. pag. 110-11, nota 175 nr. 8, erat Episcopus Peremysliensis ann. 1292-1301. Agebatur de donatione sub data 9.X.1292, Cfr. ibidem.

²²¹ Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, Romae 1954.

a Sanctitate Sua, per suam Decretalem, editam sub die 2 Maii 1744, ut est incontro-
versum.²²²

9. Occasione igitur manumissionis, et redactionis dictorum Monasteriorum in Congregationem, Episcopus Praemislien., qui iure ordinario eousque praecerat cunctis Monasteriis in propria Dioecesi existentibus, nedum quoad regimen disciplinae, et observantiae regularis, verum etiam, ut apud Ruthenos in more erat, quoad Ministerium omnium bonorum, et proventuum ad illa spectantium, Summ. dd. num. 3, 4, 5, et 6, Litt. A., impugnare caepit manumissionem Bonorum nostrae Venerabilis Ecclesiae, et Monasterii Sancti Salvatoris fractus antedicta donatione Ducis Leonis, et asserta consecutiva possessione.

10. Ex pace itaque Ven. Ecclesiae, et Monasterii anno 1740, Iudicium est coram Metropolitano Russiae super reintegratione (f. 46) ad dictam Villam Straszowice (altera enim Sozan per Episcopos distracta reperitur in Laicos), ac post litem actam in longo decursu annorum novem in Tribunali Nuntiaturae et in Sacra Congregatione generali de Propaganda, cum semper clarius pateret reintegrationem huius Villae iure debitam, Sacra Congregatio, die 1 Julii superioris anni, ad relationem Eminentissimi, et Rev.mi D. Cardinalis Columnae de Sciarra declaravit: Villam Straszowice spectare ad Monachos S. Salvatoris cum onere tamen solvendi Episcopo Praemislien. annuam pensionem, liquidandam per Sacram Congregationem, Summario, num. 7.

11. Adversus hanc resolutionem nomine Rev.mi Episcopi Praemislien. ac sub omnino insubsistenti narrativa, et reticentia status rei, ut infra ostendemus, nobisque minime citatis impetrata fuit a Sanctitate Sua deputatio Congregationis Particularis EE. PP., et reproponitur Causa postquam Rev.mus Episcopus Praemislien. iteratis consensibus acceptavit dictam definitivam resolutionem.

12. PRIMUM, coram A. C. in Iudicio super executione dictae resolutionis, Summario, num. 8; - SECUNDO, coram Congregatione generali de Propaganda super declaratione mentis eiusdem Sacrae Congregationis in ordine ad dictam resolutionem: Utrum nempe liquidatio Pensionis ipsi Episcopo Praemislien. persolvendae, peragenda foret antequam nostra Ven. Ecclesia possessionem caperet de Villa Straszowice, vel postea, in quo incidenti Sacra Congregatio, ad instantiam Partis, sub die 26, Augusti 1748, mentem suam declaravit his notabilissimis verbis: Mens fuit, et est, ut per onus consecutive adiectum persolvendi Episcopo Praemislien. annuam Pensionem, liquidandam per hanc Sacram Congregationem, non suspendatur reintegratio Monachorum S. Salvatoris ad possessionem Villae Straszowice, SED ESEQUATUR OMNINO *, Summario, num. 9; - TERTIO; iterum redeundo, et consentiendo coram A. C. executioni antedictae resolutionis, a quo edita est Sententia, et relaxatum Mandatum pro reintegratione ad dictam Villam, Summario, num. 10; - QUARTO: tandem in Partibus coram Rev.mo Suffraganeo Camenecen, executore Mandati A. C., coram quo Episcopus Praemislien. consentiendo executioni Mandati de reintegrando, post captam a Rev.mo Provinciali Russiae nomine nostrae Venerabilis Ecclesiae, et Monasterii S. Salvatoris POSSESSIONEM Villae, praestitoque ab eisdem Colonis eidem nostrae Ecclesiae consueto solemnem obedientiae iuramento coram ipso Rev.mo Executore, dicto Summario, dicto num. 11; iudicialiter petiit, ut nostri Religiosi cogerentur sibi subministrare vecturas ad evacuandam Villam Straszowice, Sommario, num. eod., litt. A.

13. Post, inquam, haec omnia, cum cognitio huius Causae reassumatur in devo-

²²² Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 88, nr. 704.

lutivo, et iustitia resolutionis Sacrae Congregationis tot Rev.mi Episcopi consensibus, et acceptationibus fuerit confessata, credimus rationum momenta lato calamo deducta in tribus Propositionibus, habitis in Congregatione generali, quaeque attenda (f. 46v) rei evidentia demandavit, ut resolutio exequeretur omnino, non nisi, quam summam fore exponenda coram hac Sacra Congregatione Particulari EE. PP., utpote qui sunt ex ipso eorum numero dictae Congregationis Generalis plene instructi de meritis huius Causae ex nostris praeteritis Informationibus, et summariis, enixe supplicantes pro recessu quoad alteram partem quae respicit onus pensionis, quemadmodum obtenturos ab EE. PP. inhaesitanter speramus.

14. Etenim est omnino certum, quod donatio controversae Villae peracta fuit a Duce Leone in favorem nostrae Venerabilis Ecclesiae, et Monasterii S. Salvatoris, ut se habet litteralis tenor Diplomatis, non admittentis ullam interpretationem, Summario dicto, num. 1, ibi: « DEO, ET SANCTISSIMAE EIUS TRASFIGURATIONI ADDIMUS ECCLESIAE S. SALVATORIS MONASTERIO Villam Straszowice et Sozan ». Et quidem per orationem perfectam, et absolutam relative semper ad Deum, eiusque Ecclesiam, et Monasterium sub titulo S. Salvatoris, sine ulla prorsus mentione, et mixtura personarum, descriptisque diligenter limitibus Villarum Dux Leo ita donationem absolvit: « DAMUS, ET ADDIMUS IN PERPETUUM cum contributionibus etc. cum omnibus fructibus, et proventibus, et omnibus iuribus etc. ».

15. Unicum ergo diffugium Partis residet in eo, quod post hae omnia Donator mentionem fecit de Episcopo in haec verba: « Damus ad Ecclesiam Monasterii S. Salvatoris et RECTORI NOSTRO EPISCOPO EPHIMIO, et Successoribus eius Episcopis, cui Deus voluerit, et dabit in perpetuum tenere, et frui, et ecclesiam S. gubernare, et regere », Summario dicto, num. 1, ex quibus verbis Episcopus Praemisliensis ius suum desumere contendit uti praetensus Episcopi Ephimii successor.

16. Verum obiecti irrelevantia in lite acta per longevum decursum annorum novem detecta est ad evidentiae gradum, quia Pars Adversa nobiscum convenit, quemadmodum admittere, et fateri semper debuit in praeteritis Propositionibus, quod in hac donatione comprahensa non fuit Mensa Episcopalis Praemisliensis, eo quod Praemisliensis Episcopus illius temporis non erat ille Ephimius, sed alter, qui vocabatur Hilarion, qui de facto praesens fuit huic donationi, tanquam Loci Ordinarius, una cum Metropolitano Russiae, nominatus post verbum: praesentibus, ad validitatem, et solemnitatem actus, Summario Facti, num. 1, ibi: « Praesentes erant Metropolitanus Halicen. ex Monasterio Krilosovien., ET EPISCOPUS PRAEMISLIENSIS. HILARION ». Quae verba suapte natura excludent personas rogatas ab ipso actu donationis ex vulgatis Juribus.

17. Et convenire quoque debet Pars Adversa in eo, quod neque comprahensa fuit Mensa Episcopalis Samborien., eo quod a principio (f. 47) ad ultimum dictae Donationis NULLA, vel minima habetur mentio de hoc Samboriensi titulo.

18. Ex eo vero, quod post quam dicta donatio peracta fuit in favorem nostrae Ven. Ecclesiae, et Monasterii Sancti Salvatoris, collata est in Episcopum Ephimium, qui erat Superior, et administrator eiusdem Ecclesiae, et Monasterii S. Salvatoris, non inde sequitur resultare (ut perperam contendit Reverendissimus Episcopus Praemisliensis.) quod nostra Ecclesia esset Cathedra Civitatis Samborien., quae regeretur a praefato Ephimio, eius Episcopo, cuius Successor sit ipsemet Episcopus Praemisliensis, qui Samboriensem Cathedram unitam habet, eiusque titulo fruitur.

19. Cathedrae enim Episcopales omnes ab institutione Ecclesiae, omnino semper erectae fuerunt in Civitatibus, et quidem conspicuis, et unquam in Caenobiis, seu Ecclesiis campestribus, sitis inter fluvios, montes, et sylvas, quemadmodum sita

reperitur nostra Ecclesiae S. Salvatoris, eiusque Monasterium, ut plene constat in Summario, num. 12.

20. Hanc irrefragabilem veritatem negare ausa non est Pars Adversa in praeteritis Propositionibus, ideoque assumpsit onus probandi, quod antiqua Samborica Civitas existeret penes nostrum Ven. Monasterium, translata deinde in situm, ubi nunc existit contendens id resultare ex attestazione Magistratus Samboricae transcripta in contrario Summario dicto, num. 17.

21. Verum attestatio illa non probat contrarium assumptum, quia Magistratus dictae Civitatis unice refert quoddam Diploma Vladislai Poloniae Ducis, editum anno 1376, tenoris sequentis, ibi: « Nos Vladislaus Dei gratia Dux etc. Russiae, universis significamus etc. quod Nos PER SYLVARUM, ET NEMORUM EXTIRPATIONEM, Thesaurum nostrum augere, et ampliare volentes provido Helvigio Advocato de Samborica CIVITATEM nostram PRAEDICTAM Iure Teutonico Magdeburgen. octuaginta Mensos in se continen., locandi damus, et concedimus omnimodam facultatem etc. Datum etc. »; ex quo Diplomatae id unum resultat, quod Poloniae Dux Civitatem illam Samboricae iam diu erectam locavit, seu in feudum concessit una cum suo territorio ad illud meliorandum mediante extirpatione sylvarum, et nemorum.

22. Nos vero ab opposito ad evidentiam probamus, de tempore donationis Civitatem Samboricae non fuisse penes nostrum Monasterium, illudque extitisse quemadmodum ad praesens existit, in campo aperto, ut dictum est inter montes, fluvios, et esse intra fines Dioecesis Praemislien., idque resultat ex contemporaneo Diplomatae ipsius Ducis Leonis, exadverso exhibito et transcripto in nostro Summario num. 13, quo Dux Leo postquam retulit Ecclesiam nostri Monasterii S. Salvatoris aedificatam esse ex ligno, quodque sibi statuerat illam construere ex lapide subdit, ad hunc effectum adscivisse quindecim viros, quibus destinabat habitationem in littore fluvii Tyre nuncupati, Summario dicto, num. 13, (f. 47v) ibi: « Et eosdem locavimus in litore Tyri », penes quod sita erat nostra Ecclesia S. Salvatoris, eiusque Monasterium, Summario num. eodem, ibi; « Cum Ecclesiam Domum Dei dedimus, muro extruere Transfigurationi Sancti Salvatoris IN ECCLESIA MONASTERII INTER FLUVIOS TYRAM ET DUBNO ».

23. Si ergo penes nostram Ecclesiam extitisset Samborica Civitas, Dux Leo non dixisset, quod illos quindecim viros locabat in litore Tyre, sed dixisset in Civitate, vel territorio Samboricae; item si nostra Ecclesia extitisset in dicta Civitate vel penes illam, non dixisset Dux Leo, quod nostra Ecclesia sita erat inter fluvios Tyram et Dubno, sed dixisset in Civitate Samboricae, vel penes illam. Eam rursus nuncupasset Ecclesiam Samboricae. si fuisset Sedes Cathedralis Samboricae, Episcopus Ephimium nuncupasset Episcopum Samboricae.

Et ecce ad oculum, ex genere probationis, quo neque concludentius, neque clarius excogitari potest invincibiliter, et fatalissime demonstratum, quod de ipso PRAECISO tempore donationis nostra Ecclesia sita erat, quemadmodum ad praesens existit, in campo aperto inter fluvios Tyram, et Dubno, Summario dicto, num. 13, distantissima milliaribus quindecim Italicis a Civitate Samboricae, Summario, num. 14.

25. Et de posteriori tempore, quod nuquam dicta Ecclesia eiusque Monasterium fuerit Cathedra Samboricae. testantur Praetor, Consules, et totus Magistratus Civitatis Samboricae, in Summario dicto, numero 12, 15, litt. A, et 16, pariter litt. A.

26. Sed hic non sistit evidentia. Habemus enim ex eodem Diplomate, in Summario dicto, num. 13, quod praedictus Dux Leo dictos quindecim viros translatos ex Lituania in Poloniam ad denuo aedificandam nostram Ecclesiam, et Successores suos adscripsit in temporalibus eidem nostrae Ecclesiae S. Salvatori, IN PERPETUUM, Summario,

num. eodem, ibi: « Adpingimus illos, et adscribimus omnes huic Ecclesiae Sancti Salvatoris in saecula, filios eorum post filios futuros ». Eo quidem ascriptio iure, quod antiquitus ubique in more erat, ut probat Text. in leg. 2., et totus Tit. Cod. de Agric., et censit, quodque adhuc in more est in Poloniae Regno, ut est in controversum. In spiritualibus vero eos subicit ordinariae iurisdictioni Episcopi Dioecesanii Praemisliensis. ibi: « Ut ex illis fiunt obsequia huic Ecclesiae Sanctae ET EPISCOPO NOSTRO PATRI HILARION ». Ergo patet quod hoc nostrum Regularium Monasterium, eiusque Ecclesia S. Salvatoris nedum non erat Cathedra Samborien., sed certissime subiecta erat iurisdictioni ordinariae Episcopi Praemisliensis., cui subiiciuntur illi quindecim viri, collocati ad habitandum in litore Tyrae, eorumque descendentes in perpetuum, ac per consequens erat de illius Dioecesi.

27. Praeterea unico contextu, quo dicti incolae adscripti fuerunt nostrae Ecclesiae Sancti Salvatoris, et respective quoad ordinariam (f. 48) iurisdictionem subiecti Episcopo Dioecesano Praemisliensi, in eodem ipso Diplomate ratio, et mentio habetur de altero Episcopo, qui residebat in nostra Ecclesia Sancti Salvatoris, uti Superior Claustralis Regularium, Summario dicto, num. 6, ibi: « Et post illum FUTURIS SUPERIORIBUS in hoc Monasterio, quem seu quos post se relinquet VLADICAM ARCHIMANDRITAM vel Hegumenum »; Etenim Vladica iuxta idioma ruthenum aequipollet vocabulo Episcopo, ut Pars Adversa in omnibus praeteritis Propositionibus ipsamet asserebat.

28. Quoties ergo ex hoc litteratissimo, et contemporaneo Diplomate ad evidentiam emergit, quod Monasterium Sancti Salvatoris fuit semper Monasterium Regularium, sub suo Superiore Regulari, qui erat Episcopus Archimandrita, ut clarius, quam nos explicare possimus, patet ex litera ipsius Diplomatis, supra trascrpta et ex toto contextu Summarii.

29. Quod longe aberat a Civitate Samborien., ac per consequens non fuit, nec esse poterat Cathedralis dictae Civitatis.

30. Quod erat in Dioecesi, et de Dioecesi Praemisliensis. cuius Episcopo fuerunt adscripti illi quindecim viri collocati ad habitandum penes nostram Ecclesiam, eiusque Monasterium in litore fluvii Tyre, Summario dicto, num. 16, ibi: « ET EPISCOPO NOSTRO PATRI HILARIONI ».

31. In infallibilem consequentiam descendit penitus ineptum esse assumptum Partis contententis substinere, quod donatio controversae Villae collata fuerit in favorem Mensae Episcopalis Samborien., cuius esset Cathedra nostrum Monasterium S. Salvatoris.

32. Et eo ineptius detegitur hoc assumptum in praesenti Propositione, dum nos novis Iuribus comprobamus Cathedralam Samborien. extitisse ab immemorabili tempore, et existere in ipsa Civitate Samboriae, sub titulo Nativitatis Beatae Virginis Mariae, nec unquam auditum fuisse eam alibi extitisse, ut concludentissime constat in Summario dicti num. 12, 15, et 16, utrobique litt. A.

33. Ex hisce ergo omnibus clarissimis demonstrationibus ad evidentiam patet, quod Ephimius ille, qui de tempore donationis erat Superior nostri Monasterii, nuncupatus est Episcopus a Duce Leo ne ad honorificentiam, quemadmodum illis temporibus in more erat respectu ad Superiores regulares in Monasteriis, et Ecclesiis (ut in subiecto casu) Regia munificentia constructis, quemadmodum testatur Thomassin. de vet., et nov. disciplin. Ecclesiae, part. I. lib. 3, cap. 15, et num. 4, referens testimonium, et auctoritatem Du Chesnae, Tom. I, pag. 188, ibi: « Dicendum paucis cur dictus sit EPISCOPUS cum Lobia (loquitur de Abbatia Lobiensis) NON SIT SEDES EPISCOPALIS. Quia enim intentus erat semper lucranda animabus ». Et infra: « A quo etiam locus Lobiensis tantam dignitatem est adeptus, partim quia locus Regius Regia Munificentia est constructus UT NULLI COMMITTERETUR, NISI PRIMUM ESSET ORDINATUS EPISCO-

PUS ». (f. 48v) Quae dignitas perduravit etiam in multos Successores, qui leguntur fuisse Episcopi et Abbates.

34. Vel erat Chorepiscopus, id est Parochus in ea Villa, quorum magna erat frequentia apud Graecos, quique in Ecclesiis existentibus in campo aperto, seu in Villis constituebantur, ut bene ad rem explicant Barbos. in cap. quamvis, dist. 70, num. 1, 4, et ses. tom. 5, Frances. de Eccles. Cathedral. cap. 1, sub num. 133, vers. confirmat, ibi: « Confirmat praedictam opinionem locus, in quo isti Corepiscopi ponebantur qui IN VILLIS et Oppidis praeficiebantur », Cap. Ecclesiis etc. idque vox illa graeca CHORE, quae latine reddita idem est ac VILLANUS seu RURALIS, pagum item, seu VILLAM significat.

35. Ita tamen, ut proprie essent esseque censerentur Parochi, ut in Cap. Ecclesiis, §. inter Episcopos, eadem dist. 68, ibi: « Inter Episcopos, et Chorepiscopos autem haec est differentia quod Episcopi non nisi in Civitatibus, CHORE EPISCOPI etiam IN VICIS ordinari possunt. Episcopi formatas tribuunt Chorepiscopi non nisi commendatitias, et pacificas dare valent. Episcopi ius consecrandi habent, Chorepiscopi tantum minores ordines tribuunt, levitiam autem, et sacerdotalem benedictionem non valent praestare ».

36. Et quod eorum Ecclesiae nunquam fuerint Cathedrales sed PAROCHIALES, admonet Frances. de Cathedral. Ecclesia, cap. 1, num. 136, ac sub num. 142, ibi: « Ex quibus satis superque deducitur, Chorepiscopos NUNQUAM ex vi suae Institutionis EPISCOPOS fuisse, cum expresse eis Presbyteros, et Diaconos ordinare, Virgines altari et ecclesiae consecrare, Chrisma conficere, in fronte Chrismate signare prohibitum fuerit in Cap. quamvis 68, dist., quae omnia titularibus Episcopis de Ordinarii licentia permittuntur. Ex quibus patet, eorum Ecclesias NUNQUAM FUISSE CATHEDRALES, SED PAROCHIALES, cum in illis Praepositi LOCO fuerint PAROCHORUM »; Barbos, in Cap. quamvis, 4 dist. 70, num. 6, ibi.

« Et ideo concludendum est Chorepiscopos ex Ecclesiae Institutione, nihil aliud fuisse, quam PRAESBYTEROS quibus crederentur res praecipue temporales, et Cura Pauperum, ET ELEEMOSINARUM, et aliqua Ministeria Episcopalia, veluti ut conferrent minores Ordines, inter quos erat Subdiaconatus illis primis temporibus ». Et pluribus allegatis prosequitur idem Barbos. num. 8, ibi: « Et iuxta hanc resolutionem CHOREPISCOPOS EOSDEM ESSE, QUOS PAROCHOS DICIMUS », scribit Joan. Filesac. in erudito libello et c. quem Paroecia inscripsit, etc.

37. Minime attendenda replicatione Partis, quod illo tempore Chorepiscopi essent suppressi, nam replicatio procederet, quoties versaremur in terminis Ecclesiae Ritus Latini, minime vero in aliis nostris terminis Ecclesiae Rutheni Ritus, cum undequaque notissimum sit, post separationem Ecclesiae Graecae a Latina, quae contigit ante Synodum Constantinopolitanam 4, celebratam anno 870, et si omnes Leges Pontificiae, et Decreta Conciliorum, etiam (f. 49) oecumenicorum post dictum tempus promulgata obstringant Grecos in iis, quae respiciunt Dogma, eo quo fides est una, nec alia potest esse apud Grecos, alia apud Latinos. In iis tamen, quae respiciunt Ecclesiasticam Disciplinam, ex benigna intentione et consideratione Summorum Pontificum, qui hac potestate uti noluerunt, illos non comprehendunt, nisi SPECIALIS MENTIO DE GRECIS habita fuerit, ut constat ex cap. ult. dist. 31, cap. cum olim. 6, de Cleric. coniugat. Cap. Quaesitum 7, de Paenitent., et post Dianam tom. 5. tract. 1, de Immunit. Eccles., resolut. 26, per tot. firmarunt Nicol. in Fiosc. verb. Greci, num. 6, ibi: « Greci, postquam divisa fuerunt Imperia, et a Latinis separata, licet adhuc Ecclesiae Romanae subiecti remanserint, quia subesse Summo Pontifici de necessitate salutis est, non tamen tenentur legibus Pontificiis, vel Conciliorum Generalium,

etiam Ecumenicorum, nisi NOMINATIM exprimentur, quia ipsorum mens, stante huiusmodi separatione, non est illos comprahendere ». Schimier, in lus Can. lib. 1, Capt. 5, sect. 3, §. 2, per tot.

38. Ex quo facile est percipere, quod isti Chorepiscopi in ordine ad Grecos non prius extincti sunt, quam tempore Concilii Florentini.

39. Ex hisce infallibilibus demonstrationibus clara, et congrua descendit responsio, ad ea verba dictae donationis, quae adducuntur ad arguendam cathedralitatem nostrae Ecclesiae, ibi: « Et insuper superaddimus adhuc certas contributiones dictas Kunii in anno ex Presbyteris accipere, et Causas spirituales iudicare, uti Ecclesia Cathedralis », Summ. d., num. 1.

40. Haec enim verba non praeseferunt, sed excludunt qualitatem cathedralitatis in nostra Ecclesia, animadvertendo, quod ex hac ipsa ratione, quod nostra Ecclesia non esset Cathedralis, neque ille Ephimins vere Episcopus, data est ei ex Privilegio donationis, de consensu Episcopi Dioecesanii Praemislieni, potestas iudicandi in Causis spiritualibus Incolarum existentium in dictis Villis, ita supplendo ex Privilegio illam iurisdictionem, caeteroquin limitatam, iudicandi in Causis Presbyterorum, quam ipse non habebat, nec habere poterat lure Ordinario, ut in individualissimis, et arctioribus terminis iurisdictionis concedi solitae huiusmodi Chorepiscopis conferendi Ordines minores, et Subdiaconatum probat Frances. de Eccles. Cathedr. cap. 1, num. 137, ibi: « Nec inficiamur ex fundamento illo, quod Ordines minores, et Subdiaconatum conferebant, quandoquidem (loquitur de Chorepiscopis) nulla maior ratio erat, quod hoc permitteretur, et caetera prohiberentur; imo hoc totum concludi pro nostra sententia, CUM ILLA PERMISSIO SATIS DEMONSTRET NON EX VI DIGNITATIS, SED EX PRIVILEGIO COMPETERE »,

41. Ex hac ergo unica, et simplici facultate iudicandi in Causis spiritualibus vententibus inter Clericos, Incolas dictae Villae, qua facultate utuntur omnes Vicarii Foranei, et alii simplices Presbyteri ex privilegio, iudicent EE.PP. quam male inferatur ad praetensam (f. 49v) Cathedralitatem nostrae Ecclesiae, praesertim e conspectu tot circumstantiarum, quot resolvant ex praerelato Diplomate Ducis Leonis, in Summario dicto, num. 13, penitus excludentium hanc ipsam cathedralitatem, ac evincentium dictam nostram Ecclesiam fuisse, et esse, quemadmodum actu est de Dioecesi, et in Dioecesi Praemisliensi illius Episcopi ordinariae iurisdictionis subiectae, Summario, num. 12, 13, et 14, eamque eo tunc, ac semper fuisse Ecclesiam Regularem, Summario dicto, num. 13, ibi: « Ecclesia MONASTERII ». Et infra, ibi: « HOC MONASTERIO lignea Ecclesia fuit »; et infra, ibi: « Ad Ecclesiam MONASTERII », et Summ., num. 12, et num. 15, et 16.

42. Et idem constat ex literis Superioris huius Monasterii, scriptis usque de anno 1562, et extractis ex actis Castrensibus, quibus habetur quod illo tempore debebant in hoc Monasterio tresdecim Monachi cum suo Superiore, Summario, num. 17, ibi: « Religiosi Hegumeni Caenobii S. Salvatoris etc. », et infra, ibi: « coram omnibus Fratribus Monachis etc. Hegumenus Domitianus, Theodosius, Arsenius, Sophronius, Paphnutius Diaconus, Macarius, vulgo Monachi Paphnutius, Conradus, Prochorus, Gregorius, Monasses, Pancratius, Barlaham etc. ».

43. Idem ex confessione ipsius Episcopi Praemislieni. in Instrumento alienationis molendini, existentis in fundo Busoviscka, qui est Mansus nostri Monasterii, peracta usque de anno 1595, ab ipso Episcopo Praemislieni. cum praesentia, ut ipsemet fatetur, et consensu Superioris, et Monachorum eiusdem nostri Monasterii, Summ., num. 18, ibi: « Una cum Venerabilibus in Christo PP. Choralistis Monasterii S. Salvatoris, et cum P. Josepho HEGUMENO Monasterii eiusdem S. Salvatoris, cum P. Michael

Zarawski, CUM HIEROMONACO Gregorio Monastrinski ». Et infra, ibi: « Pro COMMUNITATE remanet totalis fructus istius molae duarum mensurarum in commodum Monasterii ».

44. Et idem demum resultat ex altera simili confessione in Instrumento anni 1736, quo Episcopus Praemislien. haec fatetur, ibi: « Fuimus in Ecclesia MONASTERII S. SALVATORIS ». Et infra, ibi: « Horum fuerunt praesentes Venerabiles Patres omnes Choralistae, Pater Filiaretus, Hegumenus Ecclesiae, Pater Larionus », Sum., num. 19.

45 Ex quibus documentis cum non verbum, non vestigium ullum habeatur nostram Ecclesiam fuisse Cathedralam Samborien. Civitatis, imo haec ipsa Ecclesia nuncupetur semper ab ipsomet Episcopo Praemislien Ecclesia Monasterii, et constet semper inibi extitisse Monachos, credimus maiorem, et concludentioem probationem desiderari non posse, quemadmodum in proposito advertunt Rot. decis. 115, num. 16, tom. 5, coram Lancetta, cum aliis ibi allegatis.

46. Excluso praetense titulo donationis, et comprobato, quod per illam non fuit provisum Mensae Episcopali Praemislien., vel Samborien., quarum Cathedralium regimen Episcopus Ephimius non habebat, (f. 50) sed nostrae Ecclesiae, nostroque Monasterio S. Salvatoris, cuius praefatus Ephimius erat Superior, corruunt omnia ea, quae ad confovendum hunc assertum titulum exadverso allegabantur, nimirum Regiae Confirmationes, et asserta consecutiva possessio.

47. Iam enim plene satisfacimus in praeteritis propositionibus hisce praetensis Regiis Confirmationibus huius donationis, et nunc repetimus non relevare, nam quoad illam Vladislai, editam anno 1407, quae est omnium antiquior, unice constat Regem ad instantiam Episcopi Praemislien. illius temporis confirmasse ad eius favorem illam dumtaxat iurisdictionem ordinariam, qua dictus Episcopus fruebatur in omnibus Monasteriis, eorumque bonis non exemptis, existentibus in sua Dioecesi, respectu ad obedientiam ipsi debitam, ibi: « Monasteria Sozan, et Lauram, Monasterium Sancti Onuphrii, ET ALLIA OMNIA MONASTERIA quae sunt SUB OBEDIENTIA una vice, quemadmodum Villae superius transcriptae, et cum Monasteriis, ei etiam cum curriculis additis AD SPIRITUALES ».

48. Caeterae vero Regiae Confirmationes Sigismundi, Casimiri, et Joannis de annis 1529, 1659, et 1679 sunt Confirmationes prorsus genericae, quae (ut est notum in praxi) denegantur nemini, et plus non important, quam actus confirmatos ad notum Text. in Cap. primo, tot. tit. de confirm util., vel inutil. cum aliis collect. a Rot. in Tirasonen. Jurisdictionis super Reservatis, 6 Decembris 1734, §: Idemque, et seq. coram Eminentissimo Card. Rezzonico.

49. Et eo minus hae confirmationes in calculo haberi promerebantur in subiecto casu, quo sermo est de Monasterio, et Ecclesia, tunc non exemptis, et de regionibus subiectis frequentissimis incursionibus Schismaticorum, a quibus saepe occupabantur, hac enim de causa Episcopi ad tuendam adversus istos Schismaticos suam ordinariam iurisdictionem, et ingerentiam super Monasteriis tunc non exemptis, eorumque bonis, et praesertim super subditis Villarum Incolis, impetrabant frequenter a Poloniae Regibus noviter electis huiusmodi confirmationes, in quibus ideo enumerabantur specificè omnia bona, quae earum ordinariae iurisdictioni suberant in propria Dioecesi quoad Unitos, quemadmodum actum fuit in dicta Confirmatione Vladislai Regis.

50. Et ita iudicatum fuisse ostendimus anno 1746, in Tribunali Subcamerario Regni Poloniae, in individuo casu donationis peractae in favorem Ecclesiae, et Monasterii Polocensis eiusdem nostri Ordinis, Summ. num. 20.

51. Quo vero ad praetensam immemorabilem possessionem detegitur nullius momenti duplici respectu; altero propter ordinariam Iurisdictionem, qua pollet Episcopus Praemisliensis, et cui (ut supra ostendimus) ante manumissionem suberant tam quoad ordinem internum, quam externum, omnia nostra Monasteria Regularium, cum bonis suis, ut constat ex attestazione Reverendissimi Nuncii, in Summario, num. 4, ibi: « Quandoquidem ex hoc documento fundamentalì, et ex PRAXI constat Episcopos Successores, qui (f. 50v) tanquam Superiores rexerunt dictum Monasterium conservasse quidem possessionem bonorum, sed etiam subministrasse Monachis victum, et amictum, aliaque necessaria ad conservandam Ecclesiam, et Monasteria », et Summario, num. 5, et alibi et ad quam veluti ad praeambulum, et quidem necessarium, et semper concomitantem possidendi Causam referenda est detentio controversae Villae. quoties non docetur de alio titulo, ut firmavit Rota dec. 770, num. 6, coram Seraph, et dec. 95, num. eod., cor. Merlin., dec. 330, num. 77 et 19, part. 9, et dec. 81, num. 38. part. 18. Recent. ibi: « Alterum fundamentum Decisionis innixum Centenariae, ex qua Vicarius praetendit allegare meliorem titulum de Mundo, non habet Iuris subsistentiam, quia cum constet de unione, et assignationes ex praedictis, et sic de titulo praecedenti illius possessio ad illud est referenda, dum de alio meliori non docet ».

52. Altero, quia exadverso allegato donationis expresso titulo, Summario, num. 4, eoque agnito infecto, sermo haberi nequit de titulo praesumpto ex immemorabili, vel centenaria, iuxta vulgata Iura.

53. Nec iuvat replicatio, quod productio tituli nisi limitate, et pro unico intentionis fundamento fiat, non adimat facultatem alleganti praesumptum.

54. Nam obiectum non subsistit in facto, ex quo dicta donatio producta fuit ex parte Episcopi pro UNICO suae intentionis fundameto SINE ulla Cauthela, SINE ulla protestatione, imo NULLA VEL MINIMA MENTIONE habita de asserta longaeva possessione, ut recognoscere supplicamus in dicto nostro Summ. num. 24, ibi: « Tandem Perillustris idem qui supra Plenipotens stando subtuitione appellationis PRODUCIT Iura sua ad bona TIRBSZOWICE, et quaevis alia IUXTA tenorem Privilegii suo Illustrissimo Principali servientia, videlicet DIPLOMA LEONIS, Leopoli feria sexta die octava mensis Octobris anno a creatione Mundi sexmillesimo octingentesimo datum, tum Constitutiones Regni annorum 1566. etc. ».

55. Constito ex his de evidenti iustitia resolutionis Sacrae Congregationis Generalis, cavere supplicamus ab iis, quae habentur in praecibus porrectis Sanctitati Suae ad obtinendam, medio deputationis Congregationis particularis, eam audientiam ex gratia, quam Pars Adversa agnoverat consequi haud posse a Congregatione Generali ex iustitia. Inibi enim factum totaliter suppressum est. Expressum vero id, quod est omnino insubsistens, et falsum, nimirum quod unicus proventus Mensae Episcopalis consistat in redditibus huius controversae Villae, Summario, num. 21, ibi: « Che è l'unica entrata della Mensa Vescovile », quodque Villa Straszowice est unicus locus, ubi occasione Visitationis Episcopus Praemislien. commorari possit.

56. Quandoquidem est omnino certum in facto, et concludentissime comprobatur ex depositione iurata Commissariorum, et Administratorum bonorum, et proventuum pertinentium ad Reverendissimum Episcopum, quod eius Mensa possidet Villas Walawa, (f. 51) Wielunice, Hruschowice, S. Zacchini, Wilcze cum censibus, molendinis, et taberna, et Wictosdicen. Itemque iurisdictiones nuncupatae: prima, Navale, secunda Psarce, tertia Podzameze, quarta Podgorze, quinta Cwirkowczyzna, cum domo in Civitate, duo Lancos in Oppido Grodek, ex quibus omnibus, et ex subsidio charitativo, et cathedratico, praefati Administratores Mensae Episcopalis annuatim exigebant, et propriis manibus importabant ad Thesaurum Reverendissimi Episcopi

Praemislien. (non compraehensis redditibus Villae Straszowice) Summam 26254 Floren. Polonic., constituentium scuta supra bis millia quingenta Romana, Summario, num. 22, ibi: « Talesque Proventus Summam VIGINTI SEX MILLIUM DUCENTORUM QUINQUAGINTA QUATUOR FLOREN. POLONIC. constituentes, fere semper ad Thesaurum dicti Illustrissimi Episcopi Praemisliensis per MANUS NOSTRAS importabantur ».

57. Fruitur ergo Reverendissimus Episcopus (non compraehensis proventus nostrae Villae) sua Congrua duplo maiori quam statuat Sac. Conc. Tridentinum Episcopis, et in qua summa calculatae non sunt obventiones extraordinariae, quas percipit in tribus Dioecesibus Praemislien., Samborien., et Sanocen. Quo ergo Iure ad magis impinguendam eius Mensam expolianda sit nostra Ven. Ecclesia, eiusdem Monasterium Bonis suis consistentibus in hac unica Villa, iudicent Eminentissimi PP.

58. Eiusdemque insubsistentiae est altera expresso emissa in praerelatis precibus, quod idem Reverendissimus Episcopus careat loco, ubi maneat tempore Visitationis.

59. Quoniam nedum in Civitatibus Praemislien, et Sanocen., sed etiam in illa Samboriae suam habet Cathedram Episcopalem, Ecclesiam nimirum cum Palatio ei annexo pro eius residentia, in Summ., num. 23, neque enim opportunus locus ad obeundam Visitationem est Villa a Cathedra Samborien., ut in subiecto casu, milliaribus quindecim distans, Summario dicto, num. 14, sed potius ad rusticandum, et recreandum animum in solitudine, quod est verum, et ingenuum motivum huic Sac. Congregationi non omnino ignotum, cuius causa Reverendissimus Episcopus mordicus inhaeret detentioni huius Villae, ex una parte apud Sanctam Sedem hisce inanibus, et mendicatis praetextibus ad eludendam iustitiam; ex altera vero in Partibus opprimendo RR. Religiosos huius nostri Monasterii inaudita violentia.

60. In contemptum namque resolutionum Sacrae Congregationis, et Mandati A. C. post captam ab iisdem EE. Religiosis possessionem controversae Villae, assumpsit familiam suam, plurimosque agricolas vulgo Cmethones, eosque securibus armatos, et cum curribus viginti septem immisit ad invadendam Ecclesiam, Monasterium, eiusque Mansum Bosowiska, ad intercipiendum frumentum, faenum, et alia Monasterii, quo perventi more belli succiderunt septa dicti Mansi, destruxerunt Monasterii molendinum, ac Religiosos securibus, et fustibus adeo orrende percusserunt, et (f. 51v) vulnerarunt, ut ex toto corpore sanguinem effunderent. Alteri vero ex iis digitum indicis manus sinistrae amputaverunt, parique modo insaevitum est in ipsa Villa Straszowice, ut de hisce omnibus constat ex accessu, et descriptione peracta a Notario, et testibus, in Summario, num. 24.

61. Haec ergo tam enormia attentata commissa in spretum resolutionum Sacrae Congregationis omnino exigunt, ut Reverendissimo Episcopo adimatur quaecumque occasio amplius immiscendi se in hac Villa, utque huic Causae imponatur finis, quemadmodum decrevit Sac. Congregatio Generalis per suum Decretum, quo demandavit, ut eius resolutio EXEQUATUR OMNINO, Summario, num. 9.

62. Progredimur nunc ad alteram partem dictae resolutionis, quae respicit onus adiectum nostrae Ven. Ecclesiae, et Monasterio persolvendi Reverendissimo Episcopo annuam pensionem liquidandam coram Sacra Congregatione; plene in hac parte resolutio infert manifestum gravamen, quod emergit ex novis luribus per nos in praesenti propositione deductis. Cum enim ad evidentiae gradum constet de pertinentia controversae Villae ad nostram Ven. Ecclesiam, eiusque Monasterium absque eo quod noster Adversarius veluti Samboriensis Episcopus fuerit in donatione compraehensus, non apparet quo Iure adiici possit nostris RR. Monachis huiusmodi onus persolvendi annuam pensionem non ad tempus, sed in perpetuum, a quo proinde re adeo evi-

denter dilucidata RR. Monachi eximi omnino sperant, quemadmodum humillime supplicant.

Quare, etc.

CAROLUS EVANGELISTI

PRAEMISLIEN. DONATIONIS (f. 67) ²²³

Eminentissime, et Rev.me Domine. — Nulla dari potest invincibilior demonstratio mali Iuris Partis Adversae, quam contradictiones, quibus hactenus patrocinata fuit huiusmodi causa, et quibus contrarii Scribentes se ipsos involvunt, nec ipsi percipientes, ubi consistant.

2. Praeteritis enim omnibus propositionibus, et contrariis Restrictibus Pars Adversa mordicus substinebat donationem Ducis Leonis non fuisse collatam in Episcopum Praemislien., idque adeo verum esse, ut ne in mentem unquam sibi acciderit id asserere, ut patet ex tenore contrariae facti distributae in praeterita propositione, cuius particulam transcribimus in Summario, num. unico, ibi: « Ab hoc autem paucis nos expedimus, cum NUNQUAM in mentem venerit asserere donationem fuisse collatam in Episcopum Praemisliensem, bene vero in Episcopum Samboriensem ».

3. Nunc vero contractam patulam, et constantem confessionem Pars Adversa contendit totum oppositum, quod in Episcopum Praemislien. donatio collata fuerit, et quia agnovit hoc posterius assumptum, non minus desperatum, et insubsistens esse, quam antecedentes ob circumstantiam Facti, quod Episcopus Praemislien. eo tunc non erat Ephimius ille, sed alter qui vocabatur Hilarion, quique ad solemnitatem actus donationi fuit praesens, nostro Summario, num. primo, ibi: « Praesentes erant Metropolitanus etc., et Episcopus Praemislien. Hilarion », excogitavit novum diffugium, quod Ephimius ille esset Coadiutor Hilarionis Episcopi Praemisliensis, ut in §.16, contrarii Restrictus.

4. Verum nemo est, qui non videat erroneitatem huius diffugii, nam si Dux Leo donare voluisset hanc Villam, et alia bona contenta in donatione Mensae Episcopali Praemislien. donationem non contulisset in favorem nostrae Ecclesiae, et Monasterii Sancti Salvatoris, ut patet in Sommario num. primo, ibi: « Addimus Ecclesiae Sancti Salvatoris Monasterio », et infra, ibi: « Damus, et addimus in perpetuum cum contributionibus operationibus, cum omnibus fructibus, et proventibus et omnibus luribus », sed in favorem Ecclesiae Praemislien., seu Mensae Episcopalis.

5. Post vero orationem absolutam, et perfectam huius donationis in favorem dictae nostrae Ecclesiae, Dux Leo non nominasset Ephimium praetensum Coadiutorem, sed Hilarionem Coadiutum Episcopum Praemislien., qui non absens, sed praesens erat, ut supra ostendimus, ideoque ex hoc ad evidentiam emersit, quod neque donatio peracta est in favorem Ecclesiae Praemislien., neque in favorem Episcopi, seu eius Mensae Episcopalis, et ex hoc ipso patet pari evidentiâ, quod memoratus Ephimius non erat Episcopi Praemisliensis Coadiutor, sed erat Rector, et Superior in hoc nostro Monasterio, ut expresse habetur in dicta donatione (f. 67v), ibi: « ET RECTORI nostro Episcopo Ephimio » ita ut (quod serio notare supplicamus) ei, uti Rectori, et Administratori relative semper ad nostram Ecclesiam, et Monasterium, cui praeerat, donatio collata fuit.

6. De facto idipsum clarissime resultat ex contemporaneis litteris eiusdem Ducis

²²³ Alia expositio causae ex parte Monachorum.

Leonis, exadverso productis et datis in nostro Sumario, num. 13. Inibi enim, postquam Dux Leo narravit Ecclesiam Monasterii Sancti Salvatoris fuisse ligneam, ab eoque sumptibus propriis renovatam, et lapide extractam, et ad eam construendam transtulisse ex suo magno Ducatu Lituaniae nonnullos viros ad habitandum prope nostram Ecclesiam, declarat eos subiicere quoad spiritualem, et ordinariam iurisdictionem Episcopo Praemislien., Dioecesano. In reliquis vero SUPERIORIBUS pro tempore nostri Monasterii, Summario, num. 13, ibi: « Et post illum futuris Superioribus in hoc Monasterio ».

7. Declarat insuper quinam forent hi Superiores nimirum Vladicham, Archimandritam, vel Hegumentum, quod in idiomate nostro (ut notissimum est, et incontrosum) ita sonat: Abbatem dignitatem habentem quasi Episcopalem, vel Superiorem, ARCHIMANDRITAE enim nuncupantur omnes Abbates Superiores nostrorum Regularium in Monasteriis Abatialibus, Hegumentum vero omnes Monachi Superiores in aliquo Monasterio, non pollentes dignitate abbatiali, nec usum Mitrae, et Pontificalium habentes. Ergo ex hoc patet demonstratione, qua clarior excogitari non potest, Rectorem illum Episcopum Ephimium vere fuisse Abbatem, et Superiorem in hoc nostro Monasterio, et in eum, uti talem, id est uti Praelatum Praemisliensem donationem fuisse collatam.

8. Et in idem collimat pars donationis prohibitiva, ut bona donata non alienentur a nostra Ecclesiae S. Salvatoris, Summario, dicto num. 1.

9. Nec quidquam relevant imagines cum suis inscriptionibus, relatis in contrario Summario, num. 21. Nam ex elenco exadverso adducto patet, quod omnes ii qui vere fuerunt Episcopi vel Praemislienses, vel alterius Episcopatus inscripti sunt et notati cum specifica expressione suae dignitatis, et quilibet illorum nuncupatur Episcopus, unicus vero Ephimius caret hac expressione, ut ex dicto contrario documento coram Eminentissimis PP. circumferendo, adeoque haec inscriptio retorquetur, quia satis hac descriptiva manifeste ostendit Ephimium in dignitate Episcopali non fuisse.

10. Hisce invincibilibus demonstrationibus devicta Parte Adversa tandem conatur ostendere praedictam donationem non esse attendendam e conspectu longevae possessionis Episcopi Praemislien., veluti quae ab ipso inconsulto, et oscitanter producta fuit, ut in §. 13 contrarii Restrictus.

11. Hae namque omnes conclamationes adversus Reverendissimum Episcopum, vel eius Procuratorem, unice conferunt ad magis (f. 68) clare ostendendum, quod ipsamet Pars Adversa substantia fatetur agnitionem sui mali iuris resultantis ex hoc titulo donationis, qua stante irrefragabili veritate est omnino certum, ei minime suffragari posse assertam longevam possessionem, quia quemadmodum assertus titulus donationis dignoscitur infectus, ita infecta remanet consecutiva possessio, quae allegari nequit in linea immemorabilis, ut conantur ostendere DD. exadverso scribentes in §. 5 contrarii Restrictus, quia constat de initio, id est de primordiali titulo exadverso producto, ut firmant Rot. disp. Iuris, cap. 167, num. 44, Molin. de Primog. Hispan. lib. 2, cap. 6, sub num. 63, cum aliis cumulatis per Rotam decis. 56, num. 21, part. 1, recen., et dec. 509, num. 7, cor. Molines.

12. Neque in linea centenariae praeserentis titulum praesumptivum, cum titulus verus exadverso productus omnino incompatibilis cum altero praesumpto exadverso praetense operetur, ut praesumptum allegari nequeat etiam si possessio absorberet prolapsum mille annorum, ut in his terminis ait Rot. decis. 42, num. 21, tom. 1, coram Lancetta, et decis. 66, num. 1, cor. Kaunitz, cum pluribus ibi allegatis.

13. Et longe minus attenda notabilissima circumstantia subiectionis nostrorum Monachorum ordinariae iurisdictioni Episcopi Praemislien. cum enim Monasteria

huius Ordinis non essent in Congregatione redacta, quod non prius respectu ad hoc Monasterium, et caeterorum huius Ordinis actum est quam de anno 1739, Summario facti, num. 3; et ideo omnia praedicta Monasteria, eorumque Monachi subessent iurisdictioni Episcoporum localium, nedum quoad ordinem internum, verum etiam externum administrationis Bonorum, quae Episcopi sub sua dispositione retinebant, cum onere dictos Monachos providendi de sufficienti victu: ad hanc proinde ministerialem, et praecariam possidendi Causam, utpote NECESSARIAM ET SEMPER CONCOMITANTEM referenda est allegata possessio, nisi ex parte Episcopi concludentissime de valido, et legitimo titulo doceatur, et qua attenta istiusmodi allegata possessio centenaria nullius roboris efficitur, cum temporis lapsus destitutus sit necessarissimo requisito propriae, et verae possessionis, ut discusso articulo respondit Rot. coram Kaunitz. dec. 66, num. primo et seq. et in Leodien. Deud. de Hingelen. 6 Maii 1720, §. Nec opitulari, coram bon. mem. Cerro, 3 Martii 1720, §. Etsane, et coram bon. mem. Fiscaro.

14. Irritoque conatu Pars Adversa hanc irrefragabilem Facti veritatem declinare satagit, testibus relatis in contrario Summario, num. 17, asserentibus, quod Episcopi et Religiosi distincte bona sibi spectantia administrabant, quodque nostri testes contrarium deponentes attendendi non sint, eo quod sunt Monachi, et agunt Causam propriam.

15. Testes enim contrarios expiscatos pendente Lite de mendacio convincimus non depositione simplicium Monachorum, sed testimonio (f. 68v) Metropolitanus Russiae, et Rev.mi Poloniae Nuncii, qui omnes ita servatum fuisse ante redactionem nostrorum Monasteriorum in Congregationem testantur, ut in contr. Summario, num. 2, et nostro Summ. num. 4 et 5, et de hoc ipso fidem facit Superior Generalis nostri Ordinis, in nostro Summario, num. 6, idemque superlative resultat ex Sententia Tribunalis Regii, lata in hoc simillimo, et individuo casu adversus Archiepiscopum Polocen., in nostro Summario, num. 20, quae documenta cum sint omni exceptione maiora huiusmodi facti circumstantiam probant concludentissime ex iuribus vulgatis.

16. Neque haec superioritas, et administratio bonorum spectantium ad Monasteria in propriis Dioecesibus fundata penes Episcopos antequam ea redigerentur in Congregationem est aliquid novum, et inauditum, ut perperam insinuat contrarius Restrictus, in §. 27. et seq., nam de hoc more Episcoporum amplissime administrandi bona Monasteriorum, antequam obtinerent privilegia exemptiva, plena ratio habetur in can. si cupis, cum tribus seqq. caus. 16, quaest. prima, can. 20. Concil. Vernen. apud Labe tom. 8, fol. mihi 422; Natal. ab Alexandr. Histor. Eccles. saecul. nono, et decimo cap. 5, artic. 6, et de Eccles. Graeca. seu Orient. ubi diutius perstitit constans ostendit Thomass. de veter., et nova Eccles. discipl. part. 3, lib. 2, cap. 2, et seqq.; Barbos. de potest. Episcopi part. 3, allegat. 105. num. primo, et 2. Eaque post redactione Monasteriorum in Congregationem ab Episcopis restitui debuerunt, ut docet Natal. ab Alexandro, Hist. Eccles. saecul. 9 et 10, part. prima cap. 5, art. 5, §. Benedictus Tertius, ibi; « Annuit Benedictus Tertius suoque diplomate BONA OMNIA Corbeiensis Monasterii IN DISPOSITIONE ABBATIS ET FRATRUM MANERE JUSSIT, ita ut nec Ambianensis, nec ALII EPISCOPI aut eorum Ministri in EORUM REBUS conventus facere, aut CONVIVIA PRAESTARE, aut ALIQUID POTESTATIS JURE sibi vindicare aut erigere praesumerent ».

17. Et rursus idem Natal. ab Alexand. loc. cit. in §. Synodus Suessionensis, ante finem addit de simili Privilegio exemptionis ita largito ibi: « Eidem Monasterio Privilegium concessit Martinus Papa, quo ipsum in tuitionem Sedis Apostolicae recepit BONA TEMPORALIA AB IPSIS MONACHIS LIBERE ADMINISTRARI, ET

IN EORUM USUS CEDERE STATUIT, prohibuitque ne ullus EPISCOPORUM mansionaticum ibi, vel paratus, vel stationes exigeret », et in §. Carolus Calvus, refert simile Privilegium exemptionis, concessum Caenobio S. Maximini Micracensi, idemque demum addit evenisse in exemptione inde concessa alteri caenobio Clunia-censi, in §. Willelmus.

18. Frustraque ad comprobendam possessionem Jure domini exadverso allegantur Regia Diplomata, Actus Iudiciales gesti nomine Episcopi super controversia confinium, et assertum Instrumentum venditionis Advocatiae in favorem Episcopi.

19. Nam respectu ad illud Regis Vladislai in contrario Summario num. 11. constat, quod praedictus Rex ad instantiam Episcopi (f. 69) Praemisliensis confirmavit unice ad eius favorem iurisdictionem illam ordinariam, qua dictus Episcopus fruebatur in omnibus Monasteriis eorumque Bonis non exemptis, existentibus in sua Dioecesi respectu ad obedientiam ipsi debitam, ibi: « Monasteria Soszan, et Larou Monasterium S. Honuphrii, et ALIA OMNIA Monasteria quae sunt SUB OBEDIENTIA Vladicae, quemadmodum Villae superius transcriptae, et cum Monasteriis, et etiam cum Curriolis additis ad SPIRITUALES »; ideoque hoc Privilegium retorquetur, quia denotat quod confirmatio versata fuerit in iis, quae propria erant Episcoporum Praemisliensium iurisdictionis ordinariae.

20. Idque clarissime ostendit etiam series illa Curiorum, id est Praediorum, quae inibi recensentur, quaeque apposita omnino fuisse patent respectu ad suam tantum ordinariam iurisdictionem: quia notum est quod Episcopi Praemislienses innumera praedia inibi recensita non possident. Caeterae vero confirmationes, quae recensentur in contrario Summario, num. 12, et seqq., sunt eiusdem speciei, imo minoris momenti, tamquam genericae, quaeque ideo nec plus important, nec plus importare valent, quam illud, quod praesefert actus confirmatus ad Text. in cap. 1. tot. tit. de confirm. utili, vel inutili cum aliis collect. a Rota in Tirasonen. Iurisdictionis super reservatis, 6 Decembris 1734, §. idemque, et seqq. cor. Emin.mo Rezzonico.

21. Quo vero ad assertam venditionem advocatiae, quae sonat in venditionem Officii, quemadmodum Episcopi sese gerebant in administratione bonorum pertinentium ad Monasteria in propriis Dioecesibus fundata dispotico iure tanquam Domini, ideo nil mirum si in eo actu ita enunciatum fuerit, prout in aliis actis etiam judicialibus super finibus eiusdem Villae, in Summario, num. 15. Verum huiusmodi enunciativae a Ministris Curiae ita emissae nequeunt laedere rei veritatem resultantem ex ipsa concessione Ducis Leonis, neque tertio, idest nostrae Ven. Ecclesiae praeiudicare, et eo minus, quia ex illis constat, quod acta gesta sunt nomine Episcopi, et Capituli Praemislieni, ut in con. Sum. d. n. 15. Quemadmodum enim ictu oculi deteguntur erroneae enunciativae, quae respiciunt Capitulum Praemislieni. quod in hac donatione Episcopus admittit nullum habere interesse, ita erroneae censendae sunt in altera parte, quae respiciunt ipsum Episcopum Praemislieni. vel saltem aequivocae, et semper rescibiles, ad eam dispoticam, et absolutam administrationem, et possessionem qua usque ad annum 1739 Episcopi (ut dictum est) potiti sunt super bonis spectantibus ad Monasteria in propriis Dioecesibus fundata, Summ. d. num. 3.

Quare etc.

JOSEPH de BOMPLANIS Adv.
CAROLUS EVANGELISTI.

SUMMARIUM (f. 69 v)

Profecto maior vis, quae exadverso a contrario Summario depromitur, stat in

verbis: « Damus ad Ecclesiam Monasterii, et Rectori nostro Episcopo Euphymio ». Unde duo opponi consueverunt: primo, quod Euphymius donatarius non esset Episcopus Praemisiensis, cum in ea sede tunc esset Hilarion, qui in actu huius donationis tanquam testis adhibitus legitur. Ab hoc autem paucis nos expedimus, cum nunquam in mentem venerit asserere donationem fuisse collatam in Episcopum Praemisiensem, bene vero in Episcopum Samboriensem, quae duo Sedes erant, et sunt distinctae, et solum prae tenuitate reddituum unitae fuerunt, atque hodie uni eidemque Personae conferuntur, ut constat tum ex nostro Summario, num. 1. et 2.

PRAEMISLIEN. DONATIONIS²²⁴

Super praetensis Attentatis (f. 70)

1. Emin.me, et Rev.me Domine. — Nunquam auditum est, et nunquam hactenus servatum semel in praxi quod in Causis vertentibus in Sac. Congregatione de Propaganda servata fuerit forma contentiosa, et figura Iudicii, et longe minus, quod adversus eius veneratissimas resolutiones interposita fuerit appellatio, imo ab opposito notissimum est, quod a Decretis eiusdem Sacrae Congregationis non datur appellatio quodque ob venerationem ei debitam, utpote constitutam ex Sacro Consensu Eminentissimorum PP. peti semper consuevit novam Audientiam, quam in arbitrio Eminentissimi Cardinalis Ponentis est concedere, vel denegare, habito respectu ad pluralitatem suffragiorum.

2. Posthabitis ergo super praetensa appellabilitate causae contrariis inanibus ratiociniis, descendendo ad praetensa dicimus, quod in sequelam resolutionis Sac. Congregationis Generalis, qua declaratum est, ut executio huius praecedentis resolutionis non foret retardanda, sed omnino exequenda, adivimus Tribunal A. C. tanquam Executoris Decretorum huius Sac. Congregationis et obtenta sententia super executione, sub die 4 Septembris 1748 expedivimus mandatum de reintegrando. Et respective de exequendo in possessionem controversae Villae, ut in praesenti Summario, num. primo, eoque ad Partes misso, et praesentato Iudici Executori, et Parti intimato sub die 29 Januarii, superioris anni, cepimus possessionem, Summario Facti, num. 11, et tantum abest, quod adversus hunc actum exhibitum fuerit documentum rescripti Sanctissimi, ut ex opposito Reverendissimus Episcopus Praemisien. praestitit suum consensum possessioni, et petierit vecturas ex gratia a nostris Monachis, et quidem per actum iudiciale, ad evacuandam domum ruralem dictae Villae, ut in Summario facti, dicto num. 11, litt. A.

3. Hoc ita se habente frustra Pars Adversa post praestitum Consensum de attentatis contendit, allegando memoriale cum rescripto Sanctitatis Suae, quo deputata est haec Sac. et Sapientissima Congregatio, nam non docetur hoc Memoriale cum Rescripto unquam eo tunc productum, vel intimatum fuisse, sed tantum nobis data est notitia extraiudicialis ab R. P. D. Secretario serio combinatis, quem haud latet seriem rei gestae, et si Pars Adversa coram ipso pluries citaverit pro purgatione attentatorum, idem R. P. D. Secretarius certam habens scientiam defectus inhibitionis, Summ. num. 2, semper reiecit instantiam, adeo ut nullum unquam interponere voluerit Decretum, nec minus, quod est notandum, hanc inspectionem remittere ad hanc Sacram Congregationem.

²²⁴ Eorundem Monachorum contra Episcopum Peremysliensem.

(f. 70v) 4. Haec sat esse videntur ad satisfaciendum contrario Restrictui super Attentatis, cum in reliquis non mereatur responsionem.

Quare etc.

JOSEPH DE BOMPLANIS Adv.

CAROLUS EVANGELISTI

SUMMARIUM

Die 4 Septembris 1748.

Expediti mandatum etc. coram A. C. Cincio per Acta Lancioni. — Sequitur eius tenor etc.

Die 31 Maii 1749

Citur D. Carolus Evangelisti exadverso Procurator assertus Ven. Monasterii S. Salvatoris etc. ad dicendum contra Memoriale cum rescripto SS.mi in Actis productum etc. Instante etc. Episcopo Premislien. etc.

Die 25 Aprilis 1749.

Sac. Congregationi Particulari a SS.mo deputatae, sive R. P. D. Lercario. Secretario - Lancionus.

Citur D. Carolus Evangelisti exadverso Procurator assertus Venerabilis Monasterii S. Salvatoris etc. ad comparendum etc. nec non purgari attentata, et circumscribi acta facta post deputationem Congregationis Particularis, a SS.mo facta, instante etc. Episcopo Premislien.

Sequuntur duae aliae Citationes similes: - Altera sub die 30 Maii, altera sub die 22 Augusti, eiusdem anni 1749, sine ullo Decreto, ut supra, etc. etc.

PRAEMISLIEN. DONATIONIS (f. 75).²²⁵

Emin.me et Rev.me Domine. — Ad docendum magisque docendum allegatam possessionem ab Episcopo Premislien. esse possessionem praecariam, seu ministerialem, exhibemus in Summario, num. 1, Original Decreti lati usque de anno 1659, a Commissariis Poloniae Regis ab eisq. subscriptum, in quo cum enumerentur omnia, et singula bona spectantia ad Episcopatum Premislien. nulla habetur mentio de Villa controversa Straszowice, Summario dicto, num. primo; item protestationem solemnissimam tum ex parte Capituli nostrorum Religiosorum Premisliensis (Capitulum enim Premislien. fuit semper constitutum ex nostris Religiosis, ut est notorium, et incontroversum), tum ex parte Nobilitatis saecularium Premislien., qua anno 1671 conquesti sunt, et protestati adversus Metropolitanum Russiae eo quod contenderet sibi adscribere, et a iurisdictione Episcopatus Premislien. dismembrare Monasterium (sunt verba protestationis) « tituli S. Salvatoris cum Villis Straszowice et Busoviska » et infra, ibi: « Ac Ecclesiae S. Salvatoris Villarumque ad EANDEM ecclesiam spectantium, et servientium »; ex qua protestatione supra saeculum emissa in comperto est, notorium fuisse in Civitate Premislien., apud Communitatem Regularium, et Saecularium omnium, Villam Straszowice pertinere ad Monasterium S. Salvatoris et fusius, ut in Summ., num. 2.

2. Quoties ergo ex hisce documentis patet Episcopum Premislien. destitutum esse requisito verae, et propriae possessionis, in quibus terminis tantum suffragari

²²⁵ Expositio eorundem Monachorum S. Basilii Magni.

potest prolapsus longevi temporis, sed patet possessionem huiusmodi fuisse tantum praecariam, et ministerialem, in hoc posteriori themate est omnino certum, quod etiam si Pars Adversa allegare posset prolapsum annorum mille, talis possessio nullum Ius praebere valet neque in linea praescriptiva neque in linea praesumptiva tituli, ut probant decisiones allegatae in nostro Restrictu Responsionis §. 13.

3. Nec rursus relevent Regiae confirmationes, quae exadverso adducuntur, nam praeter responsiones datas in nostra facti reflectendum est, quod primum Diploma Vladislai Regis, cuius reliqua sunt confirmatoria in genere, confirmat iurisdictionem Episcopo Premislien. super omnibus Monasteriis, quae erant sub eius obedientia, ut in contrario Summario, num. 10, litt. B. ibi: « Et alia omnia Monasteria, quae sunt sub obedientia Vladicae »; quemadmodum ergo absurdum esset contendere, quod hoc Diploma subiiciat in proprietatem Episcopo (f. 75v) Praemislien. omnia quaecumque Monasteria Dioecesis cum suis bonis, ita idem discursus procedit quoad Monasterium S. Salvatoris eorumque bona cumolata cum dictis omnibus aliis Monasteriis inibi specificatis, et anno 1739 manumissis.

Originalia Documenta dedimus R. P. D. Secretario.

Quare etc. etc.

CAROLUS EVANGELISTI.

SUMMARIUM (f. 76).

In Nomine etc. Praesenti etc. Venerabilis, et Religiosissimus in Christo Pater, Moyses Bohaczewski etc. produxit quoddam Decretum originale pervetustum Commissariorum Sacrae Regiae Maiestatis, ad reinducendum in Bona Episcopatus Premisliensis, et Samboriensis, et per Illustrem, et Reverendissimum Antonium Winnicki, Episcopum Ritus Graeci Premisliensis, et Samb. etc. quae omnia, et singula Bona ad praedictos Episcopatus pertinentia in hosce Decreto Commissoriali S. R. M. sub anno 1659 lato, et manu propria Commissariorum S. R. M. subscripto, sigillisque illorum communito, sunt expressa, cuius Decreti, fusissime conscripti, punctum quoddam excerptum de verbo ad verbum, quod sequitur, est tale: « His itaque deductis, et coram Iudicio Commissariali productis, praefatus Perillustris, et Admodum R. Antonius Winnicki, Episcopus Ritus Graeci Premislien. etc. et Sambor. etc. disunitus, petit se a Iudicio praesenti Commissoriali, iuxta obloquentiam Decreti praefati S. R. M., in Ecclesias, et Bona Villae Walawa, tum et Bonorum, Villarum Hruszowice, et SzeKiniae, omnesque Bonorum eorundem attinentias, et pertinentias, antiquitus ad Bona Episcopatus spectantia reinduci, et reintromitti, aliaque in Decreto eodem S. R. M. specificata, et expressa exsequi, servatis, et de iure servandis etc. » In quo decreto Commissariali S. R. M., licet omnia Bona ad Episcopatum, tam Praemislien. etc. tum Samboriae pertinentia expresse specificantur, nulla tamen Villarum Straszewice, et Busowiska, ac si ad Episcopatum Premislien., et Samboriae spectantium habetur mentio.

Sequitur legalitas etc. Locus + Signi.

Ad Iudicium, et Acta praesentia Terrestria Praemisliensia personaliter venientes Venerabiles in Christo Patres Alexander Tustanouski, Pruchnicensis Decanus, Demetrius Mecznikovicz, Georgius Skurkievicz, Capitulares Ecclesiae Cathedralis Ritus Graeci Praemisliensis, tituli Nativitatis Sancti Joannis Baptistae, tum Generosi, et Nobiles, Joannes Chlopecki, Andreas Chlopecki, Chyacinthus Bilinski, Andreas Hordinski, Petrus Czaikovski, Andreas Zatvarnicki, Basilius (f. 76v) Dobrzanski, Stanislaus Hoszovski, Alexander Copistynski, Theodorus Popiel, Joannes Nehrebecki, Michael Jaworski, Stanislaus Jaworski, Paulus Ilnicki, Theodorus Komarnicki, Stepha-

nus Witvicki, Nicolaus Kruszelnicki, ex Confraternitate Status Nobilitaris, nec non famati, Joannes Teteruck, Joannes Krayski, Daniel Todorovicz, Mathias Kocik, Joannes Koropczakiewicz, Petrus Pankiewicz, Abraham Krownicki, Cives et Incolae Praemisienses, iidem Confratres, et quidem Venerabiles praefati Patres Capitulares suis, ac totius Venerabilis Capituli, caeteri vero ex Confraternitate saeculares, tam Status Nobilitaris quam Civilis, iidem suis, ac totius generalis Confraternitatis Ritus Graeci nominibus solenniter, et gravi cum dolore in, et contra Illustrissimum, et Reverendissimum Antonium Winnicki, Metropolitanam Kijoviensem, Haliciensem, et totius Russiae, nec non Perillustrem, et Admodum Reverendissimum Georgium Hoszovski, Premisiensem, Samboriensem, et terrae Sanocensis Ritus Graeci Episcopum, idque quam primum liti protestantibus de formato quodam inter ipsos quasi cum scitu, et consensu totius generalis Confraternitatis ratione infrascriptorum praeiudicioso, damno, et gravaminoso contractu innotuit, cuius intuitu contra immunitates, et libertates ecclesiasticas per omnes Leges Regni Divinasque, et humanas Constitutiones cautas, privilegium certum cum disiunctione Episcopatus, AVULSIONEQUE MONASTERII TITULI SANCTI SALVATORIS CUM VILLIS STRASZOWICE, ET BUSOVISKA ex Cancellaria Sacrae Regiae Maiestatis emanavit, illico contra utrumque questi, et protestati sunt, pro eo, quod cum dignitas Pastoralis, praeeminentia Archiepiscopalis, et Episcopalis eo fine inventa, instituta, et ordinata sit, et per personas ad eiusmodi honorem vectas maiora in dies tam cultus Divini incrementa, quam bonorum ecclesiasticorum fient augmenta custodesque sint immunitatum, et libertatum ad propaganda, non ad diminuenda Bona, et suppellectilem ecclesiasticam, ipsi vero facto inter se mutuo consilio, et conductamine, nullo inito cum generali Confraternitate consilio, sine scitu, et consensu sui Protestantium, ac totius generalis Confraternitatis, ausi sunt cum enormi libertatis ecclesiasticae laesione, non modo in praeiudicium Iurium, Diplomatum, Privilegiorum, et Constitutionum Regni, Venerabili Capitulo, et toti suae Confraternitati (f. 77) servientium, sed etiam in levipendium Sacrorum Canonum, oppressionem, et contemptum, nec non elusionem totius, et integrae generalis Confraternitatis spiritualis, ac saecularis status, privata auctoritate, imprimis contractum quandam quasi cum scitu, et consensu totius Confraternitatis (quod nunquam fuit) ratione infrascriptorum formare, uti de facto formarunt, subscriptiones manuum nonnullorum ex praefata Confraternitate in Conventu particulari Visnensi publicis pro tunc Conventus eiusdem distractorum negotiis, contenta eiusdem praefati contractus visis tantum modo utrorumque subscriptionibus non considerantium obtineri curarunt, prout de facto obtinuerunt. Postmodum vigore eiusdem formali praeiudicosi, et damnosi contractus unus ex ipsis, nempe Illustrissimus, et Reverendissimus Winnicki, Metropolita Kijoviensis, Haliciensis, non contentus quod omnia ornamenta ecclesiastica, privilegia, iura, et dispositiones Cathedrales circa apprehensionem Cathedrae Premisiensis, et Monasterii Sancti Salvatoris et Samboriensis antecedanei sui ad se receperit, et hucusque non restituerit, demum, ad Archiepiscopalem Metropoliae Kijoviensis evectus dignitatem, Monasterium tituli Sancti Salvatoris cum Villis Straszowice, et Busowiska, nec non certa parte proventus antiquitus a fundatione eiusdem Vladicatus Premisiensis Antecedaneos Premisienses, et Samborienses Ritus Graeci Episcopos ex vi iurium, ac intuitu privilegiorum, Constitutionumque Regni etc., avulsit, et privavit etc. cum Protestantium, et totius generalis Fraternitatis praeiudicio convertit, eademque Bona in possessionem suam vendicavit. Insuper intuitu eiusdem contractus, privilegium conservationis ad vitae suae tempora super praefata sibi serviens, ad mala narrata ex Cancellaria Sacrae Regiae Majestatis emanatum impetravit, et obtinuit, Bona et proventus episcopales divisit, eoque praetextu

in Bonis suis haereditariis, utpote in Villa Uroze Officinas, Papyream, et ferae alias papierniae y pitae ex sylvis ad Bona episcopalia pertinentibus extrui curavit, et extruxit, arbores ad aedificia valentes, et aptatas, alias drzewo uciete y cale, disvendere, atque ad Officinam vitream, alias do huty, ad Monasterium Sancti Salvatoris pertinentem, arbores varii generis excindere iubet, sylvasque easdem (f. 77v) magna in parte desolat. Nihilominus eosdem omnes proventus in usum suum privatum convertit. Tecta vero, et aedificia ecclesiastica, et fenestras in Ecclesia Cathedrali Sancti Joannis Baptistae magna in parte labefacta, et deteriorata aliaque necessaria reparari minime curat, imo consulto internittit, ac in usu eiusdem privilegii conservationis Sacrae Regiae Majestatis, atque divisione Bonorum Episcopalium praeiudiciose perseverat, supellectilem, apparamenta ecclesiastica, tum vasa aurea, argentea aliaque diversa ornamenta Ecclesiastica, nec non privilegia, literasque, granitiarum iura, et alias dispositiones, tam Bonorum episcopalium, quam Ecclesiae Cathedralis registro seorsivo, tempore, et loco competenti producendo, conscripto ad saepissimam Confraternitatis praefatae requisitionem restituere non vult, imo semper recusat. Recensitus vero Perillustris, et admodum Reverendus Georgius Hoszowski, Episcopus Premisliensis, et Samboriensis, per conniventiam cum praefato Metropolita Kijoviensi ratione praemissorum procedit, nec eadem praemissa, iure mediante, vendicat, imo ultra debitam suam vocationem tractat. Quia vero, quae per iniuriam, oppressionem cum enormi libertatis, et immunitatis ecclesiasticae laesione detrimentoque praeiudicium fiat, per iustitiam eadem subsistere non possunt. Ideo ratione praemissorum omnium iterum, atque iterum solenniter, et gravi cum dolore praefati Protestantes suis atque totius generalis praefati Capituli, et Confraternitatis suae nominibus, tam de nullitate eiusdem contractus, quasi cum consensu totius generalis Confraternitatis ratione suprascriptorum, conservationis circa praefata Bona, ad malam informationem, cum notabili bonorum Episcopatus Praemisliensis AC ECCLESIAE SANCTI SALVATORIS VILLARUMQUE AD EANDEM ECCLESIAM SPECTANTIUM, ET SERVIENTIUM detrimento obtenti, tum et de non restitutione rerum suprascriptarum Ecclesiae praefatae Cathedralis Registro seorsivo specificandarum coram Iudicio praesenti protestantur, et manifestantur, offerendo se, totumque praefatum Venerabile Capitulum Praemisliense, ac generalem Confraternitatem in loco ubi de ... venerit cum ipsis mediis Juris processuros, et praefatas praetensiones vendicatueros, salva eiusdem Protestationis, si et in quantum opus fuerit (f. 78), melioratione, auctione, diminutione, et correctione, sibi, et toti generali Confraternitati nunc, et pro tempore existenti pleno in robore reservata.

Acta sunt haec Praemisliae, in Terminis Terrestribus, feria tertia post Festum Sancti Lucae Evangelistae proxima, Anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo primo.

Correxit

Jaszoski

94.

Roma, 21. IX. 1750.

Congregatio Particularis de negotiis Basilianorum et praesertim de dismembratione monasteriorum inter duas Provincias: Lithuanam et Ruthenam.

CONGR. PART. — Die 21 Septembris 1750 (fol. 83).

Congregatio Particularis de Propaganda Fide, habita coram SS.mo die 21 Septembris 1750, super rebus Ruthenorum, cui interfuerunt E.mi et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Carafa, Gentili, Valenti Praefectus, Mesmer, Alex. Albanus, Columna de Sciarra. Nec non R. P. D. Lercarius, Secretarius.

Rescriptum.

Scribatur Nuntio Apostolico Poloniae iuxta instructionem.

NICOLAUS LERCARIUS, *Secretarius*.

Beatissimo Padre.

Avendo Giuseppe Velamino Rutski, Metropolitano dè Ruteni uniti, acquistato alcuni Monasteri dè Monaci Basiliiani dello stesso Rito formò una Congregazione sotto il titolo della Santissima Trinità, la quale fu confermata dalla sa.mem. di Urbano VIII, mediante un Decreto dè 4 Ottobre 1624, col quale fu concessa alli medesimi Monaci la facoltà di eleggersi il Proto Archimandrita, o sia Generale. A questa Congregazione si unirono di tempo in tempo altri Monasteri non solo della Lituania, ma altresì della Polonia, dè (f. 84v) quali accrescendosi notabilmente il numero, il Proto Archimandrita nell'anno 1704 fece istanza, che si dichiarasse, se in vigore del Decreto del 1624 si dovessero a lui soggettare tutti quei Monasteri, che si erano nuovamente uniti, e che si univano alla Chiesa Romana, e sotto li 31 Agosto del 1705 fu rescritto: « Scribatur D. Nuncio Poloniae, ut curet omnes Monachos, qui uniuntur, omnino subiici regimini Proto Archimandritae Ruthenorum Sancti Basilii ad formam Decretorum ». ²²⁶

Essendosi dipoi convertite alla fede Cattolica le intere Diocesi di Vladimiria, Luceoria, Chelma, Leopoli, e Premislia, vi si trovarono molti monasteri dè Basiliiani, i quali non essendosi uniti alla Congregazione della SS.ma Trinità, detta volgarmente (f. 85) di Lituania, erano sotto la immediata giurisdizione dè loro rispettivi Vescovi, e perciò il Sinodo Ruteno di Zamoscia, tenutosi l'anno 1720, stabilì, che quei Monasteri delle suddette cinque Diocesi, i quali non erano subordinati ad un Capo Generale, e non avevano Visitatori ordinari, si unissero in Congregazione.

Adunatisi pertanto l'anno 1739 in un Capitolo in Leopoli, coll'assistenza del Proto Archimandrita di Lituania, e manumessi dalla giurisdizione dè rispettivi Vescovi, pretesero di formare una Congregazione distinta da quella di Lituania. Ma Vostra Santità nell'anno 1742 ordinò, che i Monasteri dell'una, e dell'altra Provincia formassero una sola (f. 85v) Congregazione sotto l'ubbidienza di un solo Proto Archimandrita, permettendo però, che potessero formarsi due Provincie, una di Lituania, e l'altra di Polonia.

Fu ciò ossequito nel Capitolo Generale, tenuto l'anno seguente in Dubno, nel quale Capitolo la nuova Provincia di Polonia eccitò la pretensione, che da quella di Lituania le fossero ceduti alcuni Monasteri, quali essa Provincia di Polonia prima del Sinodo di Zamoscia. Essendosi a ciò opposta la Provincia di Lituania, fu per commune consenso supplicata Vostra Santità per la decisione di questa Pendenza. Comandò pertanto Vostra Beatitudine colla sua sapientissima Decretale, la quale incomincia « *Inter plures* », ²²⁷ che le Parti concordando (f. 86) i fatti avanti il Nunzio Apo-

²²⁶ Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. II, pag. 202, nr. 765.

²²⁷ Cfr. sub. dat. 11.V.1744. In *documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 88, nr. 704.

stolico, esibissero le fondazioni, e che la Provincia di Polonia deducesse le cause, per le quali pretende, che si debbano a lei cedere i Monasteri controversi.

Trasmessi pertanto dal suddetto Nunzio i Documenti esibitigli dall'una, e dall'altra Provincia, e distribuite dai loro rispettivi Procuratori scritte in istampa, la Santità Vostra si degnò di tenere alla sua presenza una Congregazione particolare,²²⁸ li 12 Febbraio del 1748, e dopo aver maturamente esaminata la materia, ordinò, che si trasmettesse a Monsignor Lascaris, Vescovo di Zenopoli, il quale aveva assistito all'accennato Capitolo Generale di Dubno, una istruzione per avere dal medesimo una esatta informazione sopra alcuni punti, i quali esigevano (f. 86v) una maggior dilucidazione. La suddetta istruzione fu divisa in sei articoli, conforme si scorge dalla copia annessa, e ad ogn'uno di essi il Vescovo di Zenopoli risponde colle seguenti notizie.

I. Al primo adunque, risponde il suddetto Prelato di non comprendere come si possa asserire dal P. Procuratore della Provincia di Polonia, che questa non abbia in tutto che trentotto Monasteri, quando è certo, che ne ha presentemente più di cento, dimorando in ciascheduno Monaci e Superiori, con questa sola diversità, che alcuni di questi Superiori sono Vicari dipendenti dai Superiori dei trentotto asserti Monasteri. Che detta Provincia ne possieda 98, lo confessa lo stesso P. Provinciale di Polonia nella sua relazione; (f. 87) inoltre che ne abbia anche altri sei nella Diocesi di Leopoli, Halicz e Kaminietz, si raccoglie da un'altra relazione, in cui si legge, che nella Diocesi di Leopoli si trovano i Monasteri Bilzacense, e Zadariense, quali dovevano abbandonarsi secondo la riduzione fatta dal fu Monsignor Szeptycki, Metropolitano della Russia.²²⁹ Parimente nella Diocesi di Halicz il Monastero Hraboviense, che doveva abbandonarsi; ed in quella di Kaminietz il Monastero Miedzibozense, e l'Ulaskoviense, che non sono stati in alcun modo nominati dal predetto P. Provinciale, anzi neppure sono stati compresi, ne descritti nella Consultazione di Dubno del 1745, quantunque nel primo di detti Monasteri vi vogliano risiedere, e di fatto (f. 87v) risiedono due Religiosi, nel secondo tre, due nel Bakoczynense, due nel Bilczescense, due nell'Hraboviense, e due nel Zadariense; sicchè 98 di questi Monasteri già confessati dallo stesso Provinciale, e li sei sopramentovati ascendono al numero di 104, senza numerare quelli, che si troveranno probabilmente nelle altre Diocesi per ora ignoti al Prelato informante.

Passando a quelli della Provincia di Lituania tanto piccoli, che grandi, per quello che Monsignor Lascaris ha potuto riconoscere, sono 66 soli, descritti nella relazione del Provinciale di Lituania, e nel ristretto di detta relazione aggiunto ad una tabella; nella relazione poi, che ha fatta di questi medesimi (f. 88) Monasteri Monsignor Vescovo di Vilna si legge il Monastero Jasna Gora con tre Religiosi, il Monastero Kuznicense, parimente con tre Religiosi; questi due Monasterj non si veggono compresi nella relazione del Provinciale di Lituania, se pure non siano stati compresi sotto altro nome, il che però non si da per cosa certa; si deduce bensì, che se dai detti 66 Monasteri si eccettuassero tutti quelli, i quali non si ritengono almeno otto Monaci, secondo ciò, che è stato prescritto alla Provincia di Polonia dalla Decretale della Santità Vostra « *Inter plures* », il resto non sarebbe che di soli 14, restringendosi al Cnelmense, uno de' controversi, al Dermanense Abbaziale, controverso, al Zydiczynense Abbaziale, controverso, Bytinense, (f. 88v) Onufriense Abbaziale, Vitebscense, Polo-

²²⁸ Cfr. supra.

²²⁹ Ann. 1729-1746.

cense Catedrale, Berezvecense, Vilnense, Borunense, Torokanense, Antopolitano, Tatricense, e Zyrovicense.

Intorno alle rendite si certe, che incerte di ciascheduno Monastero riflette Monsignor Lascaris esser questo uno de punti più difficile a risolversi, poichè qualora non siano appoggiate sul vero le informazioni trasmesse dai due rispettivi Provinciali, non vi è alcuno, il quale in quelle parti possa dare lumi certi in una materia così oscura, essendo l'economia sopra un'altro piede di quella degl'altri Paesi, di modo che a riserva dè Superiori, i quali amministrano le entrate, non vi è alcuno neppure fra Monaci, il quale (f. 89) ne possa rendere un conto certo, ed esatto, con tutto ciò per l'esperienze, che egli ha di tale economia, e per quello, che ha inteso dire da altri Religiosi, asserisce essere impossibile, che possa mantenersi un Monaco per l'altro con meno di 300, o 350 fiorini di Polonia, che corrispondono a scudi 30 in 35 Romani. Ciò supposto crede, che la Relazione della Provincia di Lituania può ammettersi per buona, perchè confessa il Provinciale, che, a riserva di pochi Monasteri, la maggior parte dè medesimi, oltre le entrate certe, ed incerte di denaro contante possiede anche dei Fondi, e Poderi, dai quali ricava sufficientemente tutto il pane necessario per la communità, (intendendosi anche sotto il nome di pane l'orzo per fare la birra, (f. 89v) unica bevanda in quelle Parti) i legumi, spesse volte i butiri, e i formagi, tele, cera, miele, polli, oche, e qualch'altro animale molto utile alla cucina; onde trovandosi in casa tutte queste cose, che altrimenti dovrebbero comprarsi, si rende facile di conoscere, che anche una quota minore di denaro contante possa essere sufficiente per fare le riparazioni necessarie del Chiostro, e della Chiesa, e altresì le straordinarie delle visite, delle tasse e degl'ospiti, etc.

All'incontro poi gli sembra impossibile quel tanto, che si rappresenta nella Relazione della Provincia di Polonia, non essendo possibile, che ascendendo le entrate di tutta la Provincia a soli scudi 6325 (f. 90) Romani, possino questi bastare per il mantenimento di 638 Religiosi tanto per il vitto, e vestito, che per tutte le altre spese si particolari di ogni Monastero, e Chiesa, che generali di tutta la Provincia; atteso che ne risulterebbe, che si potesse mantenere un Monaco con meno di scudi dieci l'anno. Onde conchiude, che nell'accennata informazione viene troppo esaggerata la povertà dè Monasteri, e che il Provinciale non ha fatta menzione, che delle sole rendite certe di denaro contante, passando sotto silenzio le incerte di limosine, e dei frutti dè Poderi, e Fondi, che appartengono a dd. Monasteri. Avendo pertanto questo Prelato comunicata a Monsignor Nunzio la difficoltà di poter ridurre a un giusto calco le (f. 90v) entrate suddette sopra basi sì incerte, ha convenuto il Ministro Apostolico, che ciò non si possa regolare in altra maniera, che dal numero dè Monaci, che ogni Monastero alimenta, essendo necessario per il congruo mantenimento dè Religiosi di computare trenta, o 35 scudi Romani almeno per ciascheduno; essendo pertanto necessaria la somma di scudi 19 mila, o 20 mila per il sostentamento di 638 Monaci, è d'uopo credere, che il P. Provinciale, contando solamente per tutta la Provincia scudi 6325 Romani, ne abbia lasciati 12 mila, o 13 mila. L'insussistenza di quanto su ciò ha asserito il predetto Padre Provinciale apparisce anche più chiaramente, mentre ammettendosi la di lui relazione se (f. 91) ne seguirebbe, che il Monastero Lauoviense, *ubi familia domestica adaequat numerum Religiosorum*, il quale è composto di 30 Monaci, si potesse mantenere con soli scudi 328,85; la qual somma per 60 Persone, tra Religiosi, e Domestici, corrisponde a 17 quatrini e mezzo il giorno per testa, con comprendervi il vitto, vestito, riparazioni, Chiesa, e spese straordinarie. Parimente che il Monastero Lisniense potesse sussistere con due scudi, e scudi 10 in circa per testa l'anno, il Szczeplotense,

che mantiene venti Monaci con scudi 21 di entrate l'anno per tutto il Monastero, e così per il più di tutti gl'altri Monasteri, e però si vede con evidenza, che il predetto P. Provinciale (f. 91v) ha notato nella sua informazione i soli proventi certi pecuniari, tralasciando quelli delle limosine, e dè frutti de stabili devono certamente superare di molto le entrate certe, come si rileva da altra Diocesi di Leopoli, Halicz e Kaminietz, dalla quale apparisce della vera situazione dè Monasteri controversi, e se siano questi molto internati nella Provincia di Polonia, ha stimato conveniente di rinvenire la situazione di tutti quelli, di (f. 93) ambedue le Provincie, tanto riguardo alle rispettive Diocesi di ciascheduno di essi, che dei Palatinati, e Distretti, nè quali si trovano, per confrontarli poi colla carta geografica della Polonia, e Lituania, avendo poste queste sue osservazioni in due tabelle distinte, che si leggono in fine della relazione del Provinciale di Lituania, e l'altra alla fine di quella del Provinciale di Polonia.

Nella prima Tabella si vede, che la verà situazione dè controversi Monasteri (si ecceua il Buczacense, che è situato nell'interno della Provincia di Polonia, ai confini, secondo i Geografi, della Moldavia, che chiamasi volgarmente in Polonia Vallachia) si estende dall'Oriente all'Occidente (f. 92v) tra il grado 47, e 50 di elevazione dal Polo, al mezzo giorno, e lungo i confini colla Polonia, di Lituania costeggiando il Palatinato di Brest, e suoi Distretti.

In secondo luogo si osserva, che i suddetti Monasteri sono più continui à molti Monasteri della Provincia di Polonia, che a quelli di Lituania situati lungo i confini della Polonia nella vicina Diocesi, e Palatinato di Brest, e suo Distretto di Pinsko, quali sono il Bialense, Brestense, Novodvorensense, Leszcziense, Chomscense, e Torokanense, Residenza del Generale, allorchè alternativa cade alla Provincia di Lituania, Antopolitano, Kobrinense, e Kameneccense, ma non sono però eccessivamente da essi lontani, particolarmente in tempo d'inverno, che si gelano le paludi, fiumi, e laghi, che restano sopra i confini del Palatinato di Brest, e della Terra di Chelma, e del Palatinato di Volhynia, anzi, sono vicini tra loro, ed altresì alla Provincia di Lituania, poichè Chelma, controverso, non è distante dal Monastero Turkovicense, non controverso, e spettante alla Provincia di Lituana, che sole quattro leghe, il Grodecense, controverso, dallo stesso Turkovicense tre leghe, l'Uladimiriense dal Grodecense solamente tre leghe, l'Uladimiriense dal Zydzicynense nove, da questo al Dubnense cinque, da questi al Dermanense due in tre leghe, dal Dermanense (f. 94v) al Dorohobuscense tre in quattro, dal Zydzicynense al Verkoviense nove; il solo Buczacense è il più lontano, essendo dalli Dubnensi controversi sedici leghe distante in circa. Per altro simili distanze non solamente non si reputano eccessive, ma neppure grandi, attese le estensioni di quei Paesi, ove si costuma di fare lunghi, e continui viaggi.

In 3º luogo si considera, non essere molto difficile al Provinciale di Lituania di visitare li detti Monasteri; poichè in tempo d'inverno colle slitte si sogliono fare commodamente dieci, e dodici leghe il giorno, e nell'estate sette, e otto lo che chiaramente risulta dagl'atti stessi della Visita, che fa regolarmente il P. Provinciale, di modo (f. 95) che secondo le informazioni date, non è stato giammai tralasciato un sol'anno di farsi la Visita; riesce per altro più facile al Provinciale di Lituania di visitare dentro un'anno 66 Monasteri, quantunque tra loro alquanto distanti, che al Provinciale di Polonia il visitarne in simile spazio 98, e ancora più di 100, poichè quantunque, il Provinciale di Lituania per fare l'intiero corso della sua Visita debba fare poco meno di seicento leghe di viaggio, come apparisce della relazione dello stesso Provinciale; anzi computandogli ancora sei leghe sole il giorno, ch'è il meno si possa fare anche quando le strade sono più cattive, ed i giorni più corti, gli reste-

rebbe ancora tempo bastante per dimorare quattro (f. 95v) giorni in ciaschedun Monastero, ed all'incontro, dovendo visitare il Provinciale di Polonia cento, e più Monasteri, impiegando un solo giorno di viaggio da un Monastero all'altro, non gli rimarrebbe che poco più di due giorni di dimora in ciascheduno dei suoi Monasteri.

III. Al 3º rappresenta Monsignor Lascaris, che il Provinciale di Polonia gli ha comunicato le riflessioni seguenti, non dedotte nella precedente Congregazione.

1. Che i controversi Monasteri devono appartenere alla Provincia di Polonia, perchè così espressamente si ordina dal Sinodo di Zamoscia, a cui hanno aderito nella loro protesta, fatta negl'atti del Concistoro latino di Leopoli, Metropolitano Kiszka, il Vescovo di Luceoria Vyhouski, quello di Chelma (f. 96) Levicki, Monsignor Szeptycki, Vescovo di Leopoli, e quello di Premislia Ustrzycki.

2. Che essendo stati fondati i controversi Monasteri per i Nazionali, ne venga in conseguenza, che i medesimi devono spettare alla Provincia di Polonia, a cui sono contigui, e non a quella di Lituania, della quale restano distanti.

3. Che qualora i Monasteri si concedessero alla Provincia di Lituania, ne seguirebbono molti sconcerti, attesa la diversità delle Nazioni; onde per evitare simile inconveniente ogni Provincia deve restringersi nei limiti della propria Nazione.

4. Che la Provincia di Polonia restando priva del Monastero di Chelma, non potrebbe la medesima erigere uno studio di Teologia molto necessario.

(f. 96v) 5. Che il possesso dè controversi Monasteri non può essere prescritto dalla Provincia di Lituania, perchè a questa sono stati uniti provisionalmente, *donec erigatur nova Provincia Poloniae*.

6. Finalmente si pretende, che se alla Provincia suddetta di Lituania si aggiudicassero i Monasteri, la medesima quantunque estranea, occuperebbe le Prelature, e i Benefizi della Polonia, lo che recarebbe non piccolo disordine.

All'incontro la Provincia di Lituania nella sua informazione adduce i seguenti motivi in sua difesa.

1. Che quando non avesse altro titolo questa Provincia, che quella del possesso di cento anni dè suddetti Monasteri, cioè sufficiente per costituirla legittima posseditrice (f. 97) dè medesimi.

2. Che parecchi degl'impugnati Monasteri sono stati da essa acquistati collo spargimento del sangue dè suoi Religiosi, che lo hanno coraggiosamente versato per sottrarli dallo Scisma.

3. Che alcuni di essi, come il Chelmense, Verchoviense, Uladimiriense, e Buczacense sono stati espressamente fondati per la Provincia di Lituania, allegandosi in prova di ciò il Privilegio del Re Augusto, felicemente regnante, in favore delle scuole di Uladimiria, conceduto ai PP. di Lituania, ed inoltre la dichiarazione degl'immediati Fondatori del Monastero Buczacense, fatta fin dall'anno 1710, prima che insorgesse alcuna pretensione, e che si celebrasse il Sinodo di Zamoscia.

(f. 97v) 4. Che in Polonia, e in Lituania la diversità delle due Nazioni Polacca e Lituania, e la distanza di un Monastero all'altro non impedisce, che quasi tutti i Regolari latini abbiano Monasteri tanto in Polonia, che in Lituania, spettanti ad una stessa Provincia.

5. Che quando anche sussistesse, che i controversi Monasteri fossero stati fondati per i Nazionali della Volhynia, e di Chelma, ciò non ostante dovrebbero i medesimi spettare alla Lituania, perchè la terza parte almeno dè Religiosi, che si ritrovano in questa Provincia, sono nazionali della Volhynia, e di Chelma.

6. Che la Provincia di Lituania resterebbe aggravata di una quantità grande di Religiosi nazionali (f. 98) della Volhynia, e della diocesi di Chelma, essendo questi

determinati di non abbandonare questa Provincia, in cui hanno fatto la loro Professione.

7. Che detti Monasteri non sono si framischiati con i Monasteri della Provincia di Polonia, che si possa temere qualche confusione, o disordine, poichè in tutto il giro della visita il Provinciale di Lituania ne meno incontra un sol Monastero di Polonia sulla strada.

8. Che non merita di essere presentemente molestata la Provincia di Lituania, essendo bastantemente afflitta dai Scismatici, i quali pretendono di privarla di nove Monasteri convertiti alla Fede Cattolica colla loro Missione; ed in prova dell'imminente (f. 98v) pericolo hanno prodotto le citazioni autentiche dei disuniti alla Reale Commissione di Varsavia.

9. La detta Provincia pretende, che il Sinodo di Zamoscia escluda dall'obbligo di unirsi in Provincia i Monasteri controversi.

10. Perchè finalmente negli scritti del fu Padre Benedetto Trulewicz, Procuratore Generale della Provincia di Lituania,²³⁰ morto nell'anno 1739, si è trovata recentemente un'annotazione, che nell'anno 1728 fu tenuta in Propaganda una Congregazione Particolare, in cui *quoad punctum erigendae novae Provinciae, EE.mi Patres decreverunt: Dandum esse consensum pro erectione novae Provinciae, sine aliqua tamen dismembratione Monasteriorum Congregationis Lithuaniae.*

(f. 99) Sopra le allegate ragioni dedotte dalle due rispettive Provincie, Monsignor Lascaris fa le seguenti osservazioni: e primieramente egli crede, essere inutile nella presente controversia dei Monasteri pretesi dalla Provincia di Polonia la questione, se li medesimi siano stati fondati, o nò per l'una, o per l'altra delle due Provincie, a riserva del Monastero di Buczacz, ch'è stato fondato espressamente per la Provincia di Lituania, la quale allora esisteva, perchè di quel tempo non solamente non esistevano, ma neppure i Fondatori delli predetti Monasteri potevano prevedere la loro futura esistenza. Inoltre nel Rito Ruteno, e Greco non si sono giammai i Monaci distinti per Provincie, ma bensì per (f. 99v) Monasteri, i quali se non erano Stauropegiani, dipendevano de iure dal Vescovo, nella di cui Diocesi erano situati, ed ogni Monaco era addetto per tutto il tempo della sua vita ad un Monastero, come si pratica anche attualmente nel Rito Latino in alcuni Monasteri indipendenti da ogn'altro; sicchè sembra, che la Provincia di Polonia non possa pretendere i controversi Monasteri *ex vi foundationis*.

In secondo luogo si rilevano due riflessioni dalla sapientissima Decretale di Vostra Santità « *Inter plures* », al §. *Monasteriorum unione*. La prima, che l'unione alla Congregazione, o sia Provincia di Lituania di alcuni Monasteri delle Diocesi di Uladimiria (f. 100), Luceoria, Chelma, etc., era stata fatta per concessione, e facoltà della Santa Sede, a fine di stabilire più fermamente, ed ampliare la detta Congregazione di Lituania, e questi certamente altri non furono, che i controversi, e pretesi dalla Provincia di Polonia.

La seconda, che alcuni altri Monasteri delle stesse Diocesi di Uladimiria, Luceoria, Chelma etc., rimanevano affatto separati dalla stessa Congregazione, e che per unire anche questi in una Congregazione, il Sinodo di Zamoscia conoscendo quanto proficuo fosse alla disciplina regolare il procurar loro un Superiore Generale, ed un Visitatore ordinario, comandò, che si riducessero in un Corpo, o sia in una Congregazione. Da queste due premesse (f. 100v) si ritirano due conseguenze, che sem-

²³⁰ Benedictus Trulevyč, Procurator in Urbe (1712-1726).

brano scegliere tutta la questione, e la lite per ciò, che riguarda il Petitorio.

La prima: L'unione de' Monasteri controversi alla Provincia di Lituania, che li possiede, è legittima, per esser stata fatta con concessione e facoltà Apostolica.

La seconda: Il Sinodo di Zamoscia ordinando, che si adunassero in un Corpo, o sia in una Congregazione quei Monasteri di Uladimiria etc., i quali non avevano un Superiore Generale, ed un Visitatore ordinario, non ha inteso di parlare de' controversi, i quali avevano già da molto tempo l'una, e l'altro, ma solamente di quei Monasteri delle dette Diocesi, *quae adhuc reliqua erant in Dioecesibus* (f. 101) *et omnino separata ab ea Congregatione*, cioè di Lituania, *et singula seorsim sine ulla unione vivebant*. Dunque la mente del Sinodo non è stata questa, che si asserisce dalla Provincia di Polonia.

In quanto poi al possessorio, crede lo stesso Prelato, che non possa disputarsi, essendo più che centenario, e senza alcuna opposizione, non ostante quello, che fu dedotto dal Metropolitan Kiska in una sua protesta, cioè, che senza detti Monasteri controversi non si può ritrovar luogo opportuno da assegnarsi per sussistenza del Provinciale, per stabilire il Noviziato e finalmente per assegnare lo studio di Filosofia e di Teologia. A tal protesta però si risponde, che (f. 101v) non pare titolo proveniente *ex capite iustitiae*, ma bensì *ex capite utilitatis* e questa difficoltà avrebbero potuto evitarla, se i Monaci di Polonia si fossero sottomessi con filiale ubbidienza al primo decreto della Sagra Congregazione, il quale prescrive, che senza dismembrazione di Provinciae si unissero in un sol Corpo, e la Congregazione colla Congregazione di Lituania, ma essendosi essi ostinati in chiedere l'erezione di una Provincia separata, non pare, che ciò debba eseguirsi a spese, e costo della Provincia di Lituania, sempre ubbidiente alla Santa Sede con dismembrargli dieci de' suoi Monasteri acquistati, come si asserisce, per mezzo della Missione, ritraendoli dallo Scisma, in cui erano. Oltre di che ne pure apparisce questa necessità assoluta, poichè da (f. 102) dieci anni, che è stata eretta la Provincia di Polonia, ha trovato il bisognevole per la sussistenza del Provinciale, per il Noviziato, e per gli studi, senza l'aiuto de' Monasteri controversi, onde potrà sussistere anche in avvenire, come si dimostrerà in appresso su l'articolo degli studi.

Rimane da esaminarsi, se mancando alla Provincia di Polonia ogni titolo *ex capite iustitiae*, sia con tutto ciò espediente, che V. Santità per il maggior bene dell'Ordine Basiliano permetta la dismembrazione de' controversi Monasteri dalla Provincia di Lituania per incorporarli a quella di Polonia sul supposto, che questa dismembrazione possa esser vantaggiosa, e perchè la Provincia di Lituania (f. 102v) non promuova, o non sia in istato di promuovere la regolare osservanza in dd. Monasteri, o perchè la promuoverebbe assai meglio la Provincia di Polonia, o perchè finalmente una tale dismembrazione sarebbe più utile alla disciplina monastica della Provincia di Polonia.

Su questo punto risponde Monsignor Lascaris di non poter ciò attestare con tutta coscienza, poichè il Provinciale di Lituania mai tralascia le visite di dd. Monasteri, li provide sempre di soggetti, e Superiori idonei, prescelti bene spesso fra gli Alunni del Collegio di Propaganda, o del Greco di Roma, o di Vilna, o di Brunsberga; come altresì elegge Abbati esemplari, e zelanti, ne si sentono in (f. 103) essi Monasteri scandali, anzi universalmente sono riguardati con tutta stima dal Popolo, dai Grandi della Volhynia, e dai Vescovi del Rito. Parimente essendo aggravata la Provincia di Polonia di cento e più Monasteri, se si aggiungessero alla stessa anche i controversi, sarebbe più che oppressa dalla gran mole, e siccome ha udito l'Informante da più Religiosi originari dalla Volhynia, ma Professi nella Provincia

di Lituania, che in caso di tale dismembrazione vorrebbero più tosto abbandonare la Patria, che la propria Provincia, converrebbe in tal caso che quella di Polonia supplisse con i propri Monaci, quando certamente non ne ha in abbondanza dè capaci, ed idonei, (f. 103v) essendo ancora ne suoi principi, ed aggravata di una quantità grande d'idioti, e di inutili. Finalmente il medesimo Prelato riflette, che la Provincia di Polonia non potrebbe certamente proffittare dall'acquisto di dd. Monasteri per la osservanza regolare, poichè non acquisterebbe che il solo materiale dà medesimi, e quattro Abbazie, alle quali forse spera di promuovere i suoi Monaci; tanto maggiormente, che non è praticabile, secondo la loro idea, di porvi gli studi, mentre se vi si fossero potuti introdurre, lo avrebbe procurato la stessa Provincia di Lituania, la quale egualmente che quella di Polonia si lagna di non sapere ove collocarli. Infatti sono i Monasteri affatto insufficienti (f. 104) a simile peso, come quello di Drohobusz Abbaziale, quelli di Dubno, parimente Abbaziale di Buczacz, di Grodek, di Werkowia; ed in caso, che si obbligasse la Provincia a mantenere almeno otto Religiosi, avrà appena di che poter finire l'anno. Quello di Uladimiria è miserabilissimo, il luogo è ristrettissimo, la fabbrica, ch'è cadente, è di legno, e le entrate appena bastano per cinque Religiosi, che attualmente mantiene, e se potesse ricuperare una somma lasciatagli da fu Metropolitan Kiska, questa non s'impiegarebbe in profitto de Monaci, ma bensì per erigere un Seminario dè Chierici secolari, la qual somma per altro si teme che non si possa ricuperare, essendo mal collocata, (f. 104v) e mai posseduta. Quello di Chelma sussiste colle limosine fatte alla Chiesa, che è Cattedrale, ove attualmente si fabbrica a spese del Vescovo, e se da questo fossero applicate le limosine in vantaggio della stessa Chiesa, e dè Preti secolari, come probabilmente farebbe se fossero rimossi i Monaci Lituani, dè quali è parzialissimo, non avrebbero i Religiosi di che vivere. Le Abbazie finalmente di Dermania, e di Zydiczyn, essendo attualmente conferite ai Vescovi di Chelma, e di Luceoria, si prevede essere difficile, che possano essere atte a tenere lo studio, essendo anche in luogo separato, e distante dai Monasteri degli studi di altri Religiosi.

Non ostanti però le sopraccennate (f. 105) ragioni, avendo riconosciuto Monsignor Lascaris essere sempre disposta la Provincia di Lituania ad ubbidire a Vostra Santità, ed avendo egli ottenuto nel Capitolo di Dubno,²³¹ che la medesima cedesse alla Provincia di Polonia il Monastero di Lublino, vi sarebbe motivo da sperare, che se si proposse di cedere *pro bono pacis* anche quello di Bucacz, non vi farebbe difficoltà, e che a questa cessione forse consentirebbe, quando ne fosse pregato il Conte Połocki, Starosta di Kaniow. Per altro questo Monastero non recarebbe alcun profitto alla Provincia di Polonia per essere miserabile, e capace di soli tre soggetti. Suggestisce poi lo stesso Prelato, che se Vostra Santità per mezzo di Monsignor Nunzio (f. 105v) facesse parlare al Re di Polonia per cedere in perpetuo, almeno fino a tanto che non reclamerà la Repubblica, il Giuspadronato, che ha dell'Abbazia di Zydiczyn acciò si potesse assegnare quel Monastero per l'abitazione, e sussistenza perpetua per Proto Archimandrita Generale, e del Definitorio, dichiarando esso e i suoi Successori Abbati del medesimo, la Provincia di Lituania vi darebbe tutta la mano, ed il consenso, glie ne risulterebbe un sommo vantaggio ad ambedue le Proviuce, poichè sarebbero sollevate dal grandissimo peso di mantenere il Padre Generale, e suo Consultorio. In questo caso si potrà stabilire un Noviziato, e uno studio nelli Monasteri (f. 106) che sono attualmente destinati al medesimo, anzi si potrebbe sperare, che Monsignor Ve-

²³¹ Anno 1743, diebus 27 Maii usque 12 Junii. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 23.

scovo di Luceoria, nominato da S. Maestà all'Abbazia di Zydyczyn, desistesse dal pretenderla. Finalmente lo stesso Monsignor Lascaris è di sentimento che, per toglier di mezzo ogni scandalo, si decidesse questa controversia, imponendo alle Parti perpetuo silenzio, e negar loro assolutamente nuove Udienze, altrimenti si rovineranno ambedue le Provincie, e col lungo litigare si animeranno sempre di più l'una contro altra, non senza pericolo, che l'animosità si converta in odio con discapito sommo della Santa Unione, e della carità religiosa. Quindi sarà sempre giovevole di operare di concerto coi Collatori (f. 106v) delle Abbazie e i Vescovi per ciò che riguarda le Cattedrali controverse, altrimenti vi sarà da temere, che il disordine vada crescendo, e che invece di guadagnare la pace, e i Monasteri, non patisca la Provincia di Polonia molti maggiori disturbi per parte de' Collatori, e de' Vescovi.

IV. Al 4^o si conferma da Monsignor Lascaris essere verissimo, che gli Scismatici, mediante la protezione della Moscovia, col pretesto di alcuni Trattati fatti colla Repubblica, pretendono la restituzione di moltissime Chiese secolari rutene, ed alcuni Monasteri degl'Uniti; e che a questo effetto per mezzo dell'Inviato di Moscovia ed in nome del Vescovo Scismatico di Mohylovia, Città della (f. 107) Lituania nella Russia Bianca, hanno estorta dalla Maestà del Re di Polonia una Regia Commissione, ad referendum dopo la Dieta di Grodno, tenutasi infruttuosamente nell'anno 1744, la quale non avendo avuto effetto alcuno fino alla Dieta tenuta nel 1746 in Varsavia, è stata la detta Commissione a sollecitazione degli stessi confermata, ed ampliata, dopo di che ha cominciato le sue sessioni, essendo state sottoscritte le citazioni, delle quali il Prelato ne conserva due autentiche nelle proprie mani, una in data de' 5, e l'altra de' 28 Settembre 1747; che in una di queste sono citati ad istanza del Fiscale Generale di Lituania, e del (f. 107v) Vescovo Scismatico di Mohylovia,²³² e di tutta la pretesa sua Diocesi, trenta principali interessati fra i quali i Collatori del Monastero Lubavicense, e nell'altra, più del doppio ampia, vi sono fra gli altri citati specificamente il P. Ignazio Onuszkiewicz, Procuratore del Monastero Abbaziale di S. Onofrio ed il P. Antonio Kniaszevycz, Superiore del Monastero Pustynense, presso di Mscislavia. Anche Monsignor Vescovo di Luceoria²³³ ne nomina altri tre nella sua relazione, cioè il Nowodvorensense, il Strykaylowiense, ed il Ceperoviense, asserendo di averlo inteso dalla Cancelleria del Regno. Il Padre Provinciale di Lituania oltre detti sei, ne dà altri quattro in nota, cioè il (f. 107v) Camenecense, il Ladoviense, il Sielecense, e Kaszutense. Tutti i descritti Monasteri sono della Provincia di Lituania ne finora mostrano i Scismatici alcuna pretensione contro le Chiese unite della Polonia.

Su di ciò espone il Segretario di Propaganda, che ne principi di questo anno giunse lettera del Metropolitan Ruteno, colla quale avvisava di aver ordine dalli Commissari delegati di rispondere prontamente alle pretensioni degli Scismatici: e quindi diffidando di poter resistere agl'impulsi de' medesimi, implorò la protezione Pontificia. Pertanto si eccitò meritamente il sommo zelo, e pastorale sollecitudine di Vostra Beatitudine in un affare, in cui ha tutto l'interesse la Fede Cattolica, onde furono spediti (f. 108v) Brevi²³⁴ nel passato mese di Aprile al Re di Polonia, al Primate ed agl'altri Vescovi del Regno, ed in particolare al Vescovo di Ploscko, deputato Presidente della Regia Commissione. Il Nunzio Apostolico ebbe ordine di rimetterli nelle

²³² Tunc temporis erat Hieronymus Wolczanskyj (1743-1754).

²³³ Theodosius Rudnyckyj (1731-1751).

²³⁴ Sub. dat. 25.IV.1750. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 116-121, nn. 718-721.

mani di ogn'uno, e di accompagnarli con quelli stimoli, eccitamenti, e riflessioni, quali crederebbe più adattate alla gravezza della materia, e più coerenti alle premure della Santità Vostra.

Ha risposto il Nunzio di avere resi i Brevi così al Primate, che agl'altri Vescovi, e fa sperare, ne nella prossima Dieta non si parlerà punto della controversia pendente tra gl'Uniti, e i Disuniti, soggiunge poi, che la Commissione è deputata unicamente ad referendum, (f. 109) e non già a pronunziare alcun giudizio, il quale è riservato alla Dieta Generale, e che in oltre, attese le rappresentanze fatte nell'anno 1748 dalli Nunzi della Lituania, e quelle, ch'egli medesimo aveva promosse in nome di Vostra Santità, il Re sospese fino a nuovo suo ordine il corso della Commissione per mezzo di un rescritto alli Commissari, il quale fin'ora non è stato mai rivotato. Che quindi per consiglio sì del Vescovo di Ploscko, che del Primate, egli si è astenuto dal presentare al Re il Breve di V. Beatitudine; poichè stando ora quieti gli Scismatici, qualora ciò risapesse il Ministro Moscovita, (come facilmente potrebbe succedere per il credito grande, che ha alla Corte) sarebbe incitato a fare dè passi (f. 109v) ai quali forse ora non pensa, e però si riserva di presentarlo nel caso, che si facesse il minimo movimento.

V. Al 5^o riferisce Monsignor Lascaris, che la Provincia di Lituania ha presentemente due Studi di Filosofia cioè uno in Zyrowicz, e l'altro nel Monastero Polocense *ad Cathedram*, siccome anche uno di Teologia in Vilna, e questi sí devono conservare, perchè il Monastero di Plosko lo può fare senza incomodo, avendo viveri in abbondanza, ed a buon prezzo. Quello di Zyrowicz è provveduto in modo, che può mantenerlo; l'altro di Vilna può sostenere lo studio di Teologia almeno fino a tanto che potrà conservare il Villaggio detto Swirany. Quando poi (f. 110) questo Villaggio gli venisse tolto da Monsignor Metropolitano, conforme minaccia di voler fare in caso che egli perda il Villaggio Ruta, ricevuto in contraccambio, allora questo Monastero resterebbe affatto insufficiente al mantenimento di detto Studio, onde suggerisce Monsignor Lascaris un'espedito, cioè, che codesta S. Congregazione scrivesse fortemente a Monsignor Metropolitano di essere più diligente in difendere il detto Villaggio Ruta, appartenente alla Mensa Metropolitana di Kiovia, affinchè venendo a perderlo, non si lusinghi di riprendere il Villaggio Swirany, ceduto cento e più anni fa in compenso da Monsignor Velamino²³⁵ col beneplacito Apostolico al Monastero di Vilna. Per stabilire poi il quarto studio di Teologia, quale basterebbe che (f. 110v) fosse di Morale, sommamente necessaria à quei Monaci, i quali devono occuparsi nell'amministrazione dè Sacramenti nei Monasteri, che hanno annessa la cura dell'anime, non si riconosce altro luogo a proposito, che quello del Monastero Berezevecense, assegnato per la dimora, e Viatico nella Visita del Padre Provinciale di Lituania, poichè se il Monastero di Torokania, destinato per la dimora, e mantenimento del P. Proto Archimandrita Generale, può bastare ner 12 Religiosi, e per il Generale, quantunque non abbia, che soli 150 o 160 scudi annui, a più forte ragione potrà essere sufficiente il Monastero Berezevecense, che ne ha 400 annui, per il sostentamento del Provinciale, che passa quasi tutto l'(f. 111) anno in Visita, e di 20 Religiosi, 12 dè quali possono essere studenti di Morale; tanto maggiormente che oltre l'entrate pecuniarie certe, ed incerte, comprese nè detti scudi 400, vi sono le framentarie provenienti da due Villaggi appartenenti al suddetto Monastero, le quali sono abbondanti, e considerabili.

²³⁵ Josephus Velamin Rutskyj, Metropolita Kioviensis (1613-1637). Cfr. eius *Epistolas* in editione romana an. 1956.

Per ciò, che riguarda la Provincia di Polonia, la cosa sembra un poco più difficile, se le liti, che attualmente ha la medesima in Roma, non si spediscono con sollecitudine, servendosi essa delle rendite de' migliori Monasteri per supplire alte spese, che sono di qualche considerazione, attesa la povertà di tutta questa Provincia. Tuttavolta può la medesima, se vuole, avere due Studi di Filosofia, e due (f. 111v) di Teologia, e a questo effetto è necessario che si sopprima uno Noviziato, essendo sufficiente un solo de' due, che tiene, come pratica la stessa Provincia di Lituania, la quale non ha, che un solo Noviziato chiamato Bitinense. Ciò premesso, è di sentimento Monsignor Lascaris, che basti alla detta Provincia di Polonia il Monastero Dobromilense, situato nella Diocesi di Premislia per conservare un numeroso Noviziato, riconoscendosi dalla relazione del P. Provinciale di Polonia, che questo Monastero ha di rendita certa scudi 500 senza fruttato dei terreni, e senza parlare delle limosine, e che oltre i Novizi, che mantiene, de' quali non si specifica il numero, alimenta anche 30 Religiosi; (f. 112) Ritenendosi, dunque, un solo Noviziato in Dobromil, resterà libero il Monastero di Poczajovia che è assai ben provveduto, nel quale invece dei novizii, che solevano essere almeno 20, diminuendo, se è necessario, di qualche cosa il grosso numero de' Monaci da loro, che si asserisce essere di 47, vi si potranno fondare due Studi Generali di Filosofia, composto ogn'uno di 15 o 20 studenti, de' quali Studi ogn'anno uno comincerà, e l'altro sarà alla metà corso secondo lo stile di quasi tutte le Religioni in Polonia, che in due anni sogliono terminare il corso di tutta la Filosofia.

Rispetto poi ai due Studi di Teologia, sembrerebbe à Monsignor Lascaris, che uno di questi dovesse essere di (f. 112v) Teologia Morale, molto necessaria in quelle parti, e che si potrebbe erigere in Leopoli, ove ora si trova lo Studio di Filosofia, quello di Teologia scolastico-polemica, e l'altro di Morale anche commodamente potrebbe stabilirsi nel Monastero Lauroviense, della Diocesi di Premislia, il quale oltre le rendite accennate nella relazione del P. Provinciale di Lituania, ha molti terreni sufficienti da poter somministrare il pane, la birra, i legumi, i pesci, il burro, formaggio, tele, ed altre simili cose.

VI. Al 6^o crede Monsignor Lascaris, che si asserisca senza fondamento dal Clero Secolare delle Diocesi di Leopoli, Halicia, Kaminietz, (f. 113) Premislia, e Samboria, che i Monaci sotto pretesto della riduzione de' Monasteri, comandata da Vostra Santità, abbiano unite ai loro Monasteri molte chiese Cattedrali, e Parrocchiali; poichè nel tempo della riduzione le medesime Chiese, e Parrocchie erano già da molti anni possedute dai Monaci, potendosi bensì congetturare, che originalmente niuna Cattedrale, e Parrocchia fosse de iure attribuita nella sua fondazione alli soli Monaci, ma o al solo Clero secolare, o pure congiuntamente al secolare, e regolare, e che in appresso trovando i Vescovi maggior capacità ne i Monaci, che ne i Preti secolari, l'abbiano concesse ai primi, ed espulsi i secondi; e sebbene si pretenda (f. 113v) dai Monaci, che sia uso, e ius de Rito Greco, che le Chiese siano sotto il Governo de' Monaci, nulladimeno si riconosce il contrario in Polonia, e in Lituania, ove anticamente era in alcune Cattedrali una specie di Capitolo, composto di Preti secolari, il quale uffiziava nella Cattedrale, assisteva il Vescovo, e governava la Diocesi, *Sede Vacante*, ma che in progresso di tempo i Regolari, come più potenti, e più dotti, hanno occupato intieramente le migliori Cattedrali, dalle quali hanno discacciato i Preti secolari, incapaci di resistere ai Monaci, essendo idioti, poveri, e abiecti, e sottoposti agl'Uffiziali Monaci, che potevano mortificarli anche con discipline (f. 114) atroci, se avessero ardito di fare il minimo passo per resistere alle di loro usurpazioni. In quanto poi alle Chiese Parrocchiali, queste sono state a poco a poco oc-

cupate dai Monaci o per cessione volontaria del Parroco secolare, e a richiesta de' Fondatori e Collatori di dette Chiese, dopo la morte del proprio Parroco secolare, o finalmente per l'autorità del Vescovo, o a fine di compiacere i Monaci, ma il tutto è stato fatto senza ragione, e senza legittima autorità, con manifesto pregiudizio del Clero secolare, a cui non sono rimaste, che le Chiese più misere, e quelle, che i Monaci non accetterebbero, ancorchè fossero loro spontaneamente offerite; conchiude adunque Monsignor Lascaris, (f. 114v) che converrebbe onninamente rimediare a simile abuso.

E' altresì vero, che la Decretale di Vostra Santità non è stata eseguita, poichè la Provincia di Polonia ha conservati quasi tutti i propri Monasteri su lo stesso piede di prima, e di 58 tenui, che pretendono essere stati uniti ai 38, sono stati solamente affigliati dimorando in ciascheduno di essi due, tre, o quattro Monaci, come per lo passato, con questa sola differenza, che il Superiore de' Monasteri affigliati non è, che un Vicario del Superiore del Monastero, a cui sono affigliati, anzi de' 25, che dovevano onninamente abbandonare sino a tanto, che dalli rispettivi Fondatori fosse costituita la dote sufficiente per il mantenimento (f. 115) almeno di otto Monaci, non ne hanno fin'ora abbandonato che alcuni, scusandosi di non sapere ove collocare i Religiosi, che dovranno partirne. Temono altresì d'irritare con tale deserzione i Fondatori, i quali invece di accrescere la dote, e renderla sufficiente per il mantenimento di otto Monaci almeno, toglierebbero anche quella misera, che già avevano assegnata, com'è accaduto nel Monastero Zamosciense della Diocesi di Chelma, abbandonato dalla Provincia. Si riconosce adunque, che la Decretale di Vostra Santità non è stata eseguita, ma delusa, essendosi conservati tutti i Monasteri di prima collo stesso numero di Monaci, tra quali sono pochi quelli i quali abbiano almeno (f. 115v) otto Religiosi, come prescrive la detta Decretale.

Per coprire poi questa mancanza, non hanno specificato nella loro informazione i Padri nella provincia di Polonia il numero preciso de' Monaci esistenti in ogni Monastero, o residenza ad esso affigliata, che riguarda quelli della Città, e Borghi di Leopoli, per essere troppo noti, ed inoltre anche attualmente conservato molti Monasteri di quelli, che dovevano abbandonare, essendo tuttociò proceduto dalla riduzione fatta dal fu Monsignor Metropolitano, il quale avendo rimesso intieramente l'affare al Padre Bilinski, moderno Generale, allora Provinciale di Polonia, ed al defonto Padre Lipnicki, Abbate di Ovrucz suo Uditore, e confidente, i medesimi hanno fatto ciò, che hanno voluto, e Monsignor Szeptycki (f. 116) con tutti gli altri l'hanno sottoscritto sulla loro fede.

È per altro assai più probabile, che i Fondatori, e Collatori de' Monasteri potrebbero irritarsi, anzi scandalizzarsi se li abbandonassero nella guisa, che hanno fatto del Monastero Zamosciense della Diocesi di Chelma, mentre avendo ricevuto il Superiore di Lublino l'ordine di chiamare a se i Monaci di detto Monastero, e di trasportare i Mobili, senza fare il minimo passo col Co. Zamoyski, Fondatore di esso, furono di notte tempo rotte le fornaci, cavato tutto il ferro, trasportati gli altari, quadri e suppellettili della Chiesa, campane etc., e posto tutto sopra de' carri, i Monaci (f. 116v) se ne fuggivano nell'oscurità della notte, del che accortisi i Villani vicini, ai quali amministravano i Sagramenti, e che avevano con le loro limosine comprate le campane, ornati gli altari, edificato il piccolo Monastero, e Chiesa, inseguirono i carri, e ne arrestarono alcuni, con darne parte al Padrone Palatino di Lublino, il quale meravigliatosi di un simile procedimento, si risolvè subito di fondare un Vicariato amovibile in sussidio del Paroco latino, protestandosi, che se il P. Provinciale fosse andato precedentemente da lui per notificargli gl'Ordini Pon-

tifici, e la riduzione fatta in Dubno, come anche la necessità di abbandonare il Monastero, avrebbe accresciuto (f. 117) la dote del medesimo, affinchè si fossero potuti mantenere otto Monaci in esecuzione degl'Ordini della Santità Vostra.

Si crede pertanto con fondamento, che se si procedesse con miglior metodo non solamente non si disgusterebbono i Fondatori, ma alcuni forse s'indurrebbono ad accrescere le fondazioni, e benchè la Decretale di Vostra Santità ordini, che si abbandonino i piccoli Monasteri, non comanda però, che si spoglino le Chiese di notte, e si distruggano Monasteri con scandalo del Popolo. Finalmente riflette Monsignor Lascaris, che molti Monasteri, i quali si chiamano Residenze, sono sì tenui, che non serve il conservarli, ma sarebbe più giovevole restituirli ai poveri Sacerdoti secolari Ruteni dello stesso luogo, i quali con (f. 117) quel piccolo terreno potrebbero vivere, ed esercitare la Cura delle anime, etc.

Istruzione per Monsignor Lascaris, Vescovo di Zenopoli (f. 125).

È noto a V. S., che nel Capitolo Generale, tenuto nella Città, e Monastero di Dubno nell'anno 1743, a cui intervenne ella stessa in qualità di Delegato di Monsignor Arcivescovo di Patrasso, allora Nunzio Apostolico in codesto Regno, e in esecuzione de' Decreti, fatti dalla Santità di Nostro Signore, tutti li Monasteri de' Monaci Basiliiani Ruteni, poco prima manumessi dalla giurisdizione de' Vescovi, si unirono all'antica Congregazione sotto dello stesso Capo, cioè il Proto Archimandrita, restando però tutto il Corpo Monastico così unito diviso in due Provincie, chiamata l'una della (f. 125v) SS.ma Trinità, l'altra della Protezione della B.ma Vergine.

E siccome queste due Provincie si riportarono al giudizio di questa Santa Sede sopra la pertinenza di alcuni Monasteri, esistenti dentro li limiti della Provincia di Polonia, e posseduti da quella di Lituania, perciò S. Santità nella sua sapientissima Decretale, che comincia « *Inter plures* », e colla quale confermò gli atti del suddetto Capitolo di Dubno, non volendo per mancanza de' Documenti decidere tale pendenza ordinò che si riconoscessero le fondazioni, e si deducessero le ragioni, per le quali la nuova Provincia di Polonia credeva doversi a lei cedere li suddetti Monasteri.

(f. 126) Ciò sebbene abbiano eseguito ambe le Parti, e perciò siasi tenuta nel dì 12 del cadente mese di Febbraio una Congregazione Particolare, alla presenza di S. Santità, per esaminare tale pendenza, non però si è creduto di poterla decidere per mancanza di molte notizie, le quali sono del tutto necessarie per togliere alle parti nell'avvenire ogni occasione di litigio.

Quindi è che la Santità Sua avendo precedentemente sperimentato non meno l'imparzialità di V. S., che il suo buon giudizio in simili materie, ed il felice successo, che hanno avuto le commissioni, che le sono state fin'ad ora appoggiate, ha determinato d'incaricarla anche in oggi di prendere, e di poi trasmettere tali notizie.

I. E primieramente, avendo asserito il Procuratore (f. 126v) della Provincia di Polonia, che questa non ha in tutto che soli trent'otto Monasteri, e che quella di Lituania ne ha sessantacinque, dovrà ella indagare il vero numero de' Monasteri, che attualmente gode ogn'una delle due Provincie, comprendendovi sì li grandi, che li più tenui, e quali siano le rendite, sì certe, che incerte di ciascheduno: ed in seguito trasmetterne una nota ben distinta a questa S. Congregazione.

II. Si vuole anche sapere la vera situazione d'ogn'uno de' Monasteri controversi, che sono li seguenti, cioè Uladimiriense, Grodecense, Vercoviense, situati nella Diocesi di Uladimiria, il Zydiczinense, Dubnense Abbaziale sotto il titolo del SS.mo (f. 127) Salvatore, altro simile Dubnense di S. Croce, unito all'Abbaziale di S. Salvatore, Dermanense, e Dorohobusense, posti nella Diocesi di Luceoria, il Buczaczo-viense in quella di Leopoli, ed il Chelmense in quella di Chelma. Più individua-

tamente però dovrà V. S. avvisare, se gl'accennati Monasteri sono molto dentro la Provincia di Polonia, ed in tale distanza dalla Lituania, che si rende molto difficile al Provinciale di questa di visitarli.

III. Che se oltre alle ragioni, che ambe le Parti hanno dedotte in Roma sopra ogn'uno di tali Monasteri vogliano le medesime dedurre avanti V. S. altri titoli oltre a quello, che alla Provincia di Lituania può somministrare il possesso, in cui questa si ritrova di tali Monasteri, (f. 127v) potrà ella riceverli senza però forma, e strepito di giudizio, ed in seguito trasmettere a questa S. Congregazione li Documenti, che le venissero esibiti, accompagnandoli colle sue savie riflessioni.

IV. Inoltre avendosi sicuri rincontri, che gli Scismatici non solo non abbino giammai rinunziato alla pretensione, che siano loro restituiti alcuni Monasteri, e Chiese, che siano state acquistate dagli'Uniti contro il tenore di alcuni pretesi Trattati, fatti nè tempi passati tra la Repubblica, ed i Sovrani di Moscovia, ma che inoltre dopo l'ultima Dieta di Varsavia abbiano ottenuto da S. M. una Commissione per esaminare tale incidente, V. S. procurerà di prendere tutte le (f. 128) informazioni necessarie in tale affare, in quale stato si trovi ora la Commissione, qual'esito possa avere, e quali conseguenze se ne possano temere, e di tutto ragguaglierà distintamente la S. Congregazione. Avviserà ancora se la suddetta pretensione degli Scismatici ferisce la sola Provincia di Lituania, o forse comprende ancora quella di Polonia, ed a questo fine converrà che formi, e trasmetta una nota ben distinta di tutti li Monasteri, che gli Scismatici pretendono siano loro restituiti, con individuare il luogo in cui ciascuno è situato: e se tra questi ve ne sia di quelli, i quali sono ora controversi tra le due Provincie.

V. Ma perchè sebbene per l'addietro li Monaci Basiliiani Ruteni hanno (f. 128v) goduto alcuni Alunnati nel Collegio Urbano, e nel Greco di Roma, altri in quelli di Vilna, e di Brunsberga, ciò non ostante què Monaci (e questi sono la maggior parte) i quali non poteano essere ammessi in tali Collegi, sono restati in una totale ignoranza, almeno della Teologia, non avendo nella loro Provincia gli Studi a ciò necessari, perciò la Santità di Nostro Signore vuole onninamente, che in ogn'una delle due Provincie si eriggano due Studi di Filosofia, e due della Teologia per li Monaci. Per quanto si può dedurre dalle assertive del Procurator Generale de' suddetti Monaci, residente in Roma, la Provincia di Lituania, come quella che è eretta da più d'un secolo, ha di già uno Studio di Filosofia in (f. 129) Zyrowicz, ed uno di Teologia nel Monastero di Vilna; quella di Polonia non ha che un solo Studio di Filosofia nel Monastero di Leopoli, e non ha eretto ancora quello della Teologia. Quindi è che V. S. dopo aver pigliato una esatta, e distinta cognizione dello stato, della situazione, e della qualità de' Monasteri, che in oggi possiede ogn'una delle due Provincie, avviserà in quali possono più commodamente collocarsi tali Studi.

VI. Resta ancora un'altro punto di non minore importanza de' precedenti. Ella potrà osservare nella sopra lodata Decretale di S. Santità, che avendo li Monaci della nuova Provincia di Polonia rappresentato nell'anno 1743, che sebbene (f. 129v) essi godevano di un buon numero di Monasteri, molti di questi però erano sì poveri, che appena poteano mantenervisi due, o tre Monaci. A tenore pertanto di ciò, che prescrivono in casi simili li Sagri Canonici, la Santità Sua ordinò, che si facesse l'unione di più Monasteri di maniera, che in ogn'uno di essi potessero commodamente mantenersi dieci, o almeno otto Monaci. L'esecuzione di tale unione fu commessa al defonto Metropolitanò; il quale avendo a tale effetto adunato nell'anno 1745 una Consultazione de' Monaci della Provincia di Polonia coll'intervento del Proto Archimandrita e de' Consultori Generali, che allora erano in officio, trasmise di poi

l'atto autentico della unione dè (f. 130) suddetti Monasteri. Per quanto apparisce da tale atto, cinquant'otto Monasteri più tenui sono stati uniti a trent'otto, i quali possono sussistere o da se medesimi, o uniti ad alcuno de più tenui. Altri venticinque poi sono stati totalmente abbandonati sino a tanto, che dalli rispettivi Fondatori sia costituita la dote sufficiente per il mantenimento di otto Monaci almeno. Ma allora chè doveasi esaminare l'accennata coadunazione, e rispettiva unione dè Monasteri, è giunto un ricorso per parte del Clero secolare Rutenò delle Diocesi di Leopoli, Alicia, Caminietz, Premislia, et Samboria, col quale questi si lagna, che li Monaci della Provincia di Polonia col pretesto di fare la divisata Unione, si è appropriata, (f. 130v) ed ha unito a suoi Monasteri alcune Chiese Cattedrali, ed alcune delle Parrocchie più pingui, le quali per titolo di fondazione, o per antico possesso appartengono al Clero secolare delle suddette rispettive Diocesi. Di tal sorta asseriscono essere le Cattedrali di Leopoli, di Alicia, e di Caminietz, e quella di Premislia, sulla quale il Clero secolare ha di già introdotto la lite contro la suddetta Provincia di Polonia. Della stessa natura si pretende che siano le Chiese Parrocchiali Bucnoviense, Zulkieviense, ed altre, che non si esprimono. Siccome però la pastorale vigilanza di Sua Beatitudine esige, che non si rechi pregiudizio alcuno particolarmente al suddetto Clero, per la istruzione del quale ha questa Sacra (f. 131) Congregazione avuto sempre una particolare sollecitudine, ed ha in tutte le occasioni procurato di mantenerne illesi i privilegi, così dovrà V. S. diligentemente investigare, se sussista ciò, che il medesimo ha esposto riguardo alla pretesa usurpazione delle Chiese accennate. Coerentemente procurerà d'informarsi, se la Provincia di Polonia nel fare la disopra esposta unione dè Monasteri, abbia eseguito quanto si prescrive nella Decretale di Sua Beatitudine, oppure ritenendo li Monasteri, che prima aveva, e ne quali espose non poter sussistere, se non che due, o tre soli Monaci, li abbia solamente affigliati a Monasteri più commodi, conforme asserisce il suddetto Clero secolare Rutenò.

(f. 131v) Molte certamente sono le commissioni, che colla presente le si appoggiano, ma l'esperienza, che V. S. ha acquistato di tali materie nella dimora fatta costi per molti anni, e la sua diligenza ed attenzione persuadono, che sia anche al presente per corrispondere alla vantaggiosa aspettazione, che ha fatto concepire di se medesima, tanto più che la Santità Sua desidera efficacemente di por fine alle molte controversie, che già da più anni tengono divisi gl'animi di codesti Monaci, e l'impediscono d'impiegarsi nelle Sagre Missioni, fine primario, per il quale questa Sacra Congregazione ha procurato di unirli in un solo Corpo. In attenzione pertanto delle notizie, che da V. S. si ricevano, prego Dio Nostro Signore, (f. 132) che perfettamente la conservi, e la prosperi etc...

* * *

Al Monsignor Nunzio in Polonia.²³⁶

26 Settembre 1750 (f. 259)

Avendo Giuseppe Velamino Rutski²³⁷ Metropolitano de Ruteni Uniti acquistato alcuni Monasteri de Monaci Basiliiani dello stesso Rito formò una Congregazione

²³⁶ Albericus Archinto (1746-1754).

²³⁷ Usque a sua iuventute cogitabat de instaurando Ordine Basilianorum, quam institutionem tandem, ut Metropolitano Kioviensis, in primo generali Capitulo Novogrodoviensis (an. 1617) inchoavit. Cfr. M. M. WOJNAR, *De regimine Basilianorum Ruthenorum a Metropolitano Josepho Velamin Rutskyj instauratorum*, Romae 1949.

sotto il titolo della SS.ma Trinità, la quale fù confermata dalla S. M. di Urbano VIII, mediante un Decreto de 4 Ottobre 1624, col quale fu concessa ai medesimi Monaci la facoltà di eleggersi il Proto Archimandrita, o sia Generale. A questa Congregazione si unirono di tempo in tempo altri Monasteri non solo della (f. 259v) Lituania, ma altresì della Polonia, de quali accrescendosi notabilmente il numero, il Proto Archimandrita nell'anno 1704 fece istanza a questa S. Congregazione che si dichiarasse, se in vigore del Decreto del 1624 si dovessero a lui soggettare tutti quelli Monasteri, che si erano nuovamente uniti, e che si univano alla Chiesa Romana; e sotto li 31 Agosto del 1705 fu rescritto: *Scribatur D. Nuncio Poloniae, ut curet omnes Monachos, qui uniantur, omnino subici regimini Protho Archimandritae Ruthenorum S. Basilii ad formam Decretorum.*

Essendosi di poi convertite alla Fede Cattolica le intiere Diocesi di Vladimiria, Luceoria, Chelma, Leopoli, e Premislia, vi si trovavano (f. 260) molti Monasteri de Basiliani, i quali non essendosi uniti alla Congregazione della SS.ma Trinità, detta volgarmente di Lituania, erano sotto l'immediata giurisdizione de loro rispettivi Vescovi, e perciò il Sinodo Ruteno di Zamoscia, tenutosi l'anno 1720, stabilì che quei Monasteri delle suddette cinque Diocesi, i quali non erano subordinati ad un Capo Generale, e non avevano Visitatori ordinari, si unissero in Congregazione.

Aduatosi pertanto i Vescovi l'anno 1739 in un Capitolo in Leopoli, coll'assistenza del Proto Archimandrita di Lituania, e manomessi dalla giurisdizione de rispettivi Vescovi, pretesero di (f. 260v) formare una Congregazione distinta da quelli di Lituania. Ma la Santità di Nostro Signore nell'anno 1742 ordinò, che i Monasteri dell'una e dell'altra Provincia formassero una sola Congregazione sotto l'obbedienza di un solo Proto Archimandrita, permettendo però che potessero formarsi due Provincie, una di Lituania e l'altra di Polonia.

Fu ciò eseguito nel Capitolo Generale tenuto l'anno seguente in Dubno,²³⁸ nel qual Capitolo la nuova Provincia di Polonia eccitò la pretensione, che da quella di Lituania le fossero ceduti dieci Monasteri, quali essa Provincia di Lituania possedeva dentro i limiti della Polonia, cioè l'Uladimiriense, (261) il Grodecense, ed il Vercoviense situati nella Diocesi di Vladimiria; il Zidiczinense, il Dubnense Abbaziale, sotto il titolo di S. Salvatore, un'altro simile Dubnense del titolo di S. Croce, unito al sopradetto di S. Salvatore, il Dermanense, e Dorohobuscense, posti nella Diocesi di Luceoria; il Buczaczoviense in quella di Leopoli; ed il Chelmense in quella di Chelma.

Essendosi a ciò opposta la Provincia di Lituania, fu di commune consenso supplicata la Santità Sua per la decisione di questa pendenza. Commandò pertanto Sua Beatitudine colla sua sapientissima Decretale, la quale comincia « *Inter plures* », che le Parti concordano (f. 261v) i fatti avanti l'Antecessore di V. S. esibissero le fondazioni, e che la Provincia di Polonia deducesse avanti il medesimo le ragioni, per le quali pretendeva, che si dovessero a lei cedere i Monasteri controversi.

Trasmessi pertanto del suddetto Monsignor Nunzio i documenti esibitigli dall'una, e dall'altra Provincia, e distribuite dai loro rispettivi Procuratori le vicendevoli scritture in stampa, la Santità Sua si degnò di tenere alla sua presenza una Congregazione Particolare li 12 Febbrao 1748, e dopo aver maturamente esaminata la materia, ordinò, che si trasmettesse a Monsignor Lascaris, Vescovo di Zenopoli, il quale aveva assistito (f. 262v) all'accennato Capitolo di Dubno, una istruzione per avere dal mede-

²³⁸ Capitulum Generale Dubnense an. 1743 (27.V.-12.VI.).

simo una esatta informazione sopra alcuni punti, i quali esigevano maggior dilucidazione.

Arrivata questa informazione insieme col di più delle ragioni, che entrambi le Parti hanno creduto di poter nuovamente addurre in favor delle reciproche lor pretese, Nostro Signore, avendo esattissimamente ponderato il tutto in una Congregazione Particolare, tenuta alla sua presenza li 21 del corrente Mese di Settembre, ha risoluto di voler definitivamente terminare questa pendenza, in effetto di che ha dichiarato legittimo il possesso de Monasteri controversi a favore (f. 262v) della Provincia di Lituania, ed ha imposto perpetuo silenzio alle Parti.

Ma siccome in occasione della stessa controversia si sono avverate alcune cose, le quali dall'apostolico zelo della Santità Sua sono state ravvisate meritevoli di speciale attenzione, e di opportuni provvedimenti ad oggetto, che la disciplina regolare, e i vantaggi di ambedue le Provincie possano nieppitù consolidarsi, perciò in esecuzione della mente Pontificia si commette al zelo, prudenza, ed efficacia di V. S. incarico di adoperarsi con tutto lo studio per lo stabilimento de punti, che seguono.

E primieramente essendosi osservato, che il Monastero di Buczacz (f. 263), posseduto dalla Provincia di Lituania, situato però nella Diocesi di Leopoli, ai confini della Vallacchia, e in luogo molto distante dalla Lituania, si trova del tutto separato dalla stessa, cosicchè si rende gravoso al Provinciale di annualmente visitarlo, e molto difficile il ricorso allo stesso nei bisogni, che possono accadere, l'opera di V. S. dovrà tutta impiegarsi in persuadere efficacemente al P. Provinciale di Lituania, e suo Consultorio, come pure al P. Generale dell'Ordine di cederlo indilatatamente alla Provincia di Polonia; e per evitare ogni opposizione, o disgusto, che potesse occorrere per parte del Conte Potocki, Starosta di Kaniovia, che n'è il Padrone, procurerà ella (f. 263v) che anch'egli resti persuaso, ridonderrà in maggior vantaggio dello stesso Monastero, che sia fatta tal cessione, facendogli conoscere, che per mezzo della medesima verrà meglio regolato il servizio divino, e provveduto insieme al maggior comodo di quella comunità religiosa, avendo più vicino il suo Provinciale.

In secondo luogo desiderando la Santità Sua, che la residenza del Proto Archimandrita, o sia Generale dell'Ordine, abbia una dimora fissa, e stabile insieme col suo Consultorio, e Archivio Generale, che non sia gravosa ne all'una, ne all'altra Provincia, e che anzi ridondi in comodo, e vantaggio d'entrambi, ha considerato, che (f. 264) tale potrebbe essere il Monastero Abbaziale di Zydzicyn, il quale era uno de controversi, ed è situato nella Diocesi di Luceoria. Essendo però questo Monastero di Iuspadronato laicale, e di Regia nominazione, anzi trovandosi attualmente conferito al Vescovo Ruteno di Luceoria, sebbene gliene venga controverso il possesso dalla Provincia di Lituania, dovrà V. S. darsi la cura di pregare anche in nome, e per parte di Sua Beatitudine la Maestà del Re di Polonia, che voglia cedere il diritto, che ha di nominare alla detta Abbazia, e Monastero ai Proto Archimandriti pro tempore, acciò vi possano fissare la loro residenza insieme col Consultorio, e Archivio Generale, conforme si è motivato di sopra, (f. 294v) in quella guisa appunto, con cui la Maestà Sua per provvedere al mantenimento del Collegio degl'Invalidi Chierici, eretto ultimamente dal Vescovo latino di Luceoria in Janovia, ha generosamente ceduto il Ius, che aveva di nominare i Parochi Surazense, e Nawense a beneficio dello stesso Collegio, coll'obbligo di procurarne l'assenso della Republica a tempo opportuno.

Inoltre gioverà molto a poter meglio riuscire in questo affare, che V. S. pro-

curi di esortare, e persuadere tanto il Vescovo Ruteno di Luceoria,²³⁹ nominato Abate della detta Abbazia di Zydiczyn, quanto il Provinciale, e Consultorio di Lituania a non porvi verun'ostacolo, sembrano agevol cosa il far loro rispettivamente comprendere, dalla esecuzione di un tale intento risultare, otre alle imminenti utilità di tutta la Congregazione degli Uniti, anche (f. 265) due particolari notabili vantaggi, quali sono il sollievo considerabile della Provincia di Lituania, che sarà in tal modo libera dal mantenimento del Generale, o sia Proto Archimandrita, allorchè l'alternativa caderà a peso della stessa; e l'apportunità d'un'onorifico disimpegno da una dispendiosa lite al Vescovo Ruteno di Luceoria, a cui da tanti anni viene disputato il possesso del mentovato Monastero.

In terzo luogo preme infinitamente a Nostro Signore per l'avanzamento della detta intera Congregazione Basiliana, che in ogn'una delle due Provincie di Lituania e di (f. 265v) Polonia, vi siano stabilmente due Studi di Filosofia, e due di Teologia, nei quali possano ammaestrarsi i Religiosi di ambedue, ad oggetto che possano rendersi ben capaci di promuovere la S. Unione, e di amministrare idoneamente i Sacramenti nelle molte Parrocchie, che sono annesse ai loro Monasteri.

Avendo pertanto riconosciute insufficienti le scuse finora addotte dell'impossibilità di mantenerli dovrà V. S. obbligare l'uno, e l'altro Provinciale etiam ex officio, a deputare dentro un certo termine i detti quattro Studi in ognuna delle rispettive Provincie, imponendo a ciascuno di essi, che debbano dentro lo stesso termine giustificare avanti di lei con autentici documenti, da trasmettersi da medesimo in appresso (f. 266) a questa Sagra Congregazione, di aver eseguita la detta Pontificia disposizione. In caso poi, che essi si dimostrassero renitenti, e procrastinassero ad ubbidire, V. S. procederà allora a deputare ex officio nella Provincia di Lituania il Monastero di Zyrowicz e quello di Polosko ad Cathedram per i due Studi di Filosofia; quello di Vilna per la Teologia Scolastico-Dommatica, ed il Berezve-cense per la Teologia Morale, egualmente necessaria per rendere capaci i Religiosi all'amministrazione de Sacramenti nelle Parrocchie, e della Penitenza nelle loro Chiese, obbligando, se sia d'uopo il Provinciale Lituano, e suo Consultorio a diminuire proporzionatamente nei detti Monasteri i Religiosi da Coro, a (f. 266v) fine di dar luogo con tal'espedito a un competente numero di studenti, secondo il bisogno della Provincia.

Ma siccome lagnasi la detta Provincia di Lituania d'esser minacciata da Monsignor Metropolitano di voler ripigliare il Villaggio di Svyranii, pertinente al Monastero di Vilna, come ceduto allo stesso Monastero con Benepiacito Apostolico più di cento anni fa dal fu Metropolitano Velamino Rutski in contraccambio del Villaggio Ruta, che spettava al detto Monastero, per essere quest'ultimo villaggio in pericolo d'esser occupato da certi Secolari, che lo pretendono, i quali hanno già ottenuto alcuni Decreti in contumacia a loro favore, così V. S. informandosi prima del fatto dal (f. 267) Provinciale di Lituania, potrà inculcare al detto Metropolitano di non negligerare tal causa sulla speranza di riavere, perdendola, il detto Villaggio di Svyranii, imperocchè non deve soffrire il Monastero sì notevole, che lo impossibiliterebbe non solo a mantenere lo Studio di Teologia in Vilna, ma anche un numero picciolissimo di altri Monaci, non avendo oltre il detto Villaggio, dopo gl'incendi succeduti in Vilna, il modo di sussistere.

²³⁹ Theodosius Rudnyckij (1731-1751).

Riguardo poi alla Provincia di Polonia in simil caso di renitenza V. S. ordinarà al Provinciale di erigere nel Monastero di Leopoli, detto di S. Giorgio Martire ad Cathedram, uno studio di Teologia Scolastico-Dommatica, (f. 267v) e similmente uno di Morale nel Monastero di Laurowia, della Diocesi di Premislia, ed inoltre due Studi Generali di Filosofia nel Monastero di Poczayovia, della Diocesi di Luceoria, così supprimere in questo il Noviziato, che ivi attualmente sussistesse, di tal soppressione potrà lagnarsi la Provincia, atteso che è sufficientissimo per il suo bisogno il numeroso Noviziato, che pure attualmente trovasi stabilito nel Monastero di Dobromil, Diocesi di Premislia. Quindi siccome presentemente il Monastero di Poczayovia mantiene oltre a 47 Monaci Corali, un grosso numero di Novizi (conforme riferisce lo stesso Padre Provinciale nella sua Relazione ricevutasi per (f. 268) mezzo di Monsignor Vescovo di Zenopoli), così diminuendo in parte il grosso numero de Monaci Corali, e sopprimendo il detto Noviziato, potrà la medesima Provincia avere due Studi di Filosofia, dei quali uno ciascun'anno comincerà il suo corso, secondo il metodo, che viene praticato da quasi tutte le Religioni di Polonia, le quali in due anni sogliono terminare i corsi di loro Filosofia.

In quarto luogo per occasione della stessa lite de Monasteri controversi, si è, non senza un sensibile dispiacere, e grande ammirazione della Santità Sua, osservato, che il fù Metropolitan Atanasio Szeptycki (f.268v) in vece di eseguire quanto gli era stato prescritta da Sua Beatitudine nella sopradetta sua sapientissima Decretale, intorno alla soppressione di tutti quei Monasteri della Provincia di Polonia, che non erano sufficienti al mantenimento di almeno otto Monaci, aveva solamente affigliati i più piccoli Monasteri, sotto nome di Residenze a trent'otto dei più sufficienti, lasciando, che tuttavia sussistessero collo stesso numero di due, tre, o quattro Religiosi come prima, e ciò indubitatamente con gran discapito della disciplina regolare, e con formale elusione della mente Pontificia; essendosi inoltre ravvisato, che anche la maggior parte dei venticinque più miserabili Monasteri, de quali erasi (f. 269) convenuto dagli stessi Monaci la total soppressione, vengono tuttavia conservati collo stesso numero di Monaci, che vi erano per l'addietro. Vuole pertanto la Santità Sua che V. S. esaminate diligentemente le ragioni, per le quali è stata finora delusa dai detti Monaci l'esecuzione delle accennate disposizioni, suggerisca tutti quei mezzi, che secondo la sua prudenza crederà opportuni, coll'uso de quali senza scandalo, e senza formale opposizione dalla parte de Fondatori, e Padroni potenti di detti Monasteri, che sono insufficienti al mantenimento almeno di otto Monaci, si potrebbero, o del tutto sopprimere, e abbandonare, o unire talmente i loro fondi, ed (f. 269) entrate ai Monasteri più vicini, e sufficienti, cosicchè in essi non abbiano a sussistere nell'avvenire meno di otto Religiosi.

Per ultimo, essendo Nostro Signore rimasto appieno sodisfatto non solamente delle fondate cognizioni, e della distinta sperienza, che ha intorno agli affari concernenti i Ruteni il sopradetto Monsignor Vescovo di Zenopoli, ma altresì, e molto più del zelo, saviezza, ed efficacia, con cui si è per più anni impiegato non senza molto suo disagio non meno per somministrare alla Santità Sua per mezzo di questa Sagra Congregazione i lumi opportuni a dilucidare quanto è stato finora necessario in rapporto alle divise materie, che (f. 270) per cooperare profittevolmente alla esecuzione delle incombenze appoggiategli, perciò ad oggetto di agevolare a V. S. l'adempimento delle sovra espresse commissioni, non si lascia di motivarle, che potrebbe utilmente prevalersi del di lui ministero, tantopiù che egli è già sulle mosse per ritornarsene in codeste parti.

Dell'operato poi, e del seguito in ordine a tutti i punti della presente Istruzione,

si staranno attendendo a suo tempo dalla consueta accuratezza di V. S. i riscontri per umiliarli a Sua B.ne; ed io frattanto di cuore me le offro, etc...

95.

Roma, 19 . XI . 1752

De approbatione Actorum et Constitutionum Capituli Berestensis anni 1751. Opiniones Metropolitanæ, Ep. Zenopolitani et Secretarii de Prop. Fide.

APF, *Congr. Part.*, vol. 114, fol. 225-255, 275.

CONGR. PART. — Die 19 Novembris 1752.

RUTENI.

Nel mese di Settembre dell'anno scorso 1751, dai Monaci Basiliiani Ruteni delle due unite Provincie Lituana, e Polacca, fu tenuto nella Città di Bresta il Capitolo Generale,²⁴⁰ gl'atti del quale, consistenti in otto Sessioni, sono stati trasmessi in Copia dall'Arcivescovo di Polosko, Metropolitanu du Russia, a Monsignore Nunzio in Dresda,²⁴¹ e da questo alla Congregazione di Propaganda.

Sono questi Atti accompagnati da una ben forte lettera dello stesso Metropolitanu, con la quale vivamente si duole, che tanto le disposizioni previe al detto Capitolo, quanto le Costituzioni in esso formate, siano state fatte non solamente con istudiato artificio, ma altresì con evidente prepotenza, di maniera che, conform'egli si esprime, *satis clare constat, primores, numero quidem paucissimos, natura tamen turbulentissimos, Familiae Basilianæ Patres (caeteri enim alto ipsorum perculti imperio obtemperant eorumdem voluntati) altro fine non avere avuto, che Metropolitanam auctoritatem calcare, verum etiam Serenissimi Regis iura laedere, imo et Sanctæ Sedis Apostolicæ mandata eludere... cum summo bene sentientium scandalo, boni Ordinis eversione, et introductæ, in Russia pacis apertissima iactura... Enim vero Constitutiones in primo Capitulo Dubnensi, sub praesidentia Delegati Apostolici formatas, et a SS.mo Domino Nostro feliciter Regnante approbatas, solo proprio ausu in ultimo Brestensi Capitulo suo nonnullas sustulerunt, (f. 226) circumscripserunt, nonnullas aliquas vero sui favore adauxerunt, non habita ad id a S. Sede opportuna facultate, imo expressa SS.mi Domini Nostri mandata per Organum Ill.mæ, et R.mæ Dominationis Vestrae non ita pridem ipsis intimata et publicata spreverunt etc.*

Stimando pertanto, che un Capitolo a suo dire così turbulento, e sostanzialmente difettoso, non possa sussistere, ne meritare l'approvazione di Vostra Santità, come che può dare occasione ad infinite liti, ed essere di grandissimo scandalo ai Posterì, fà le tre istanze seguenti, cioè:

1. Che Vostra Beatitudine voglia degnarsi di cassare ed annullare i menzionati Atti come temerariamente, e pregiudizialmente formati.
2. Ordinare, che quanto prima debba celebrarsi sotto la sua Presidenza un nuovo Capitolo Generale in Polosko.
3. E comandare, che per questa sola volta il numero de' Vocali debba (f. 226v)

²⁴⁰ S. d. Berestense II (diebus 8-17.IX.). Cfr. M. M. WOJNAR *De Capitulis Basilianorum*, pag. 25.

²⁴¹ Nuntius Varsaviensis tunc temporis saepe saepius Dresdae commorabatur, ubi Aula regalis Poloniae residentiam habuit, quia Rex ex familia principum Saxoniae proveniebat.

restringersi a soli venti per ciascuna delle due mentovate Provincie, affinchè sia minore il dispendio per l'una, e per l'altra.

Siccome però la risoluzione di queste tre istanze dipende dall'esame degl'Atti del Capitolo, contro i quali il Metropolitano reclama, così si andrà riferendo nel presente Ristretto il contenuto di ciascuna Sessione in particolare con confronto degl'Atti, e Costituzioni stabilite nel Capitolo Generale di Dubno, celebrato nel 1743, e nel susseguente anno 1744 approvate, e rispettivamente corrette dalla Santità Vostra con la sapientissima sua Decretale « *Inter plures* ».

E poichè avanti di umiliare a Vostra Beatitudine la presente Relazione, si è creduto espediente di comunicarla a Monsignor Lascaris, Vescovo di Zenopoli, come quello che intervenne in qualità di Delegato Apostolico al (f. 227) detto Capitolo Dubnense, perciò si aggiungono a parte le sue riflessioni, corrispondenti a ciascun articolo di questa medesima Relazione.

SESSIONE PRIMA.

Dopo seguita la nota unione de' Basiliani Ruteni in una sola Congregazione, distinta in due Provincie, di Lituania, e Polonia, sotto un sol Capo Generale, e tenutosi da essi così uniti nel detto anno 1743 in Dubno il primo Capitolo Generale, tra le altre cose vi fu stabilita la destinazione de' luoghi, nè quali si dovessero per l'avvenire tenere i Capitoli, cioè: *Ut viarum dispendiis, et nimia distantia locorum pro Capitulis Generalibus designandorum utriusque Provinciae Patres non graventur, talia Capitula non alibi praefigi, et peragi debebunt (f. 227v) quam circa monasteria in Civitatibus Bresta Lithuana, et Alba Ducali vocitatis consistentia, semel scilicet penes unum, altera vice penes secundum.*

Or dovendosi tenere nell'estate passata il Capitolo Generale,²⁴² il Metropolitano col consenso de' Superiori Basiliani supplicò nell'anno scorso la Santità Vostra di permettere, che attesi le sue indisposizioni, per le quali non gli veniva permesso di potersi molto allontanare dalla sua ordinaria Residenza, si tenesse il detto Capitolo per quella sola volta in Novogrod, non ostante l'accennata Costituzione Dubnense; e rimesso da Vostra Beatitudine all'arbitrio di Monsignor Nunzio in Polonia l'accordare tal dispensa, fu da questo concessa, conforme costa da sua lettera.

Nell'atto però, che in virtù di questa medesima dispensa si spedivano dal Proto Archimandrita le lettere convocatorie (f. 228) per il detto luogo, gli giunse la notizia d'essersi incendiata quella Città; e non rimanendovi tempo di consultare ne il Nunzio, ne il Metropolitano circa il Monastero da sostituirsi a quello, lo stesso Proto Archimandrita, con l'approvazione del Consultorio di ambedue le Provincie, si risolvè di fissare il Monastero Bitinense, o Zirovicense, distanti da Novogrod una sola giornata; e poichè sembrò legittima a Monsignore Nunzio (come da altra lettera) la causa del cambiamento, gliene diede la licenza col presunto consenso della S. Sede, scrivendo inoltre al Metropolitano per esortarlo a non dissentire. Ed in effetto l'operato del Nunzio fu benignamente approvato sotto li 7 di Agosto da Vostra Beatitudine.

Ciò però non ostante il Metropolitano si querelò appresso il Nunzio di tal cambiamento fatto dal Proto Archimandrita, (f. 228v) insistendo, che il Capitolo non si avesse a tenere nè Monasteri sostituiti a Novogrod, ma bensì a tenore della Costituzione di Dubno in Bresta, o in Alba Ducale, dove non potendo egli intervenire

²⁴² Berestense II, an. 1751.

personalmente, avrebbe delegato in sua vece il Vescovo di Uladimiria, primo Vescovo tra i Ruteni, e Ordinario del luogo.

All'incontro il Proto Archimandrita col suo Consultorio si querelò anch'esso presso il Nunzio del procedere del Metropolitanano, anche per aver destinato un Vice Presidente, pretendendo, che il Metropolitanano non avesse tal Facoltà. Il Nunzio però gli esortò a contenersi in tutto con la dovuta quiete, e concordia, e che non escludessero il Delegato dal Metropolitanano, ma che piuttosto procurassero di mettere al coperto le loro pretese ragioni con le opportune proteste.

(f. 229) Or rispetto a ciò, che concerne la detta mutazione del luogo per la celebrazione del Capitolo, nella Prima Sessione degl'Atti si riporta il tenore delle accennate Lettere Convocatorie, le quali contengono in sostanza quanto si è narrato circa le occorse vicende, ma vi si aggiunge di più, che mentre il Proto Archimandrita, gl'Uffiziali, ed i Vocali andavano al luogo prefisso di Biten, e Zirovicz, prevedendo esso, che a cagione della somma intemperie dell'aria, delle continue piogge, delle inondazioni, e degl'incomodi delle strade, non avrebbero potuto ritrovarvisi in tempo col pieno numero dei quaranta vocali di ciascuna Provincia, prescritto dalla suddetta Decretale, avea perciò tenuta per viaggio una Consulta Generale in Torokanio, nella quale fu presa la risoluzione di convocare col previo recesso, e rinunzia dell'ottenuta (f. 229v) dispensa, il Capitolo in Bresta, come luogo destinato per tal'effetto dalle Costituzioni Generali, ove mancando ogni speranza del personale accesso del Metropolitanano, avea invitato col comun consenso de' Capitolari alla Presidenza dello stesso Capitolo il Vescovo di Uladimiria, e Bresta, Prototronio di tutta la Russia, che l'avea accettata, e v'era intervenuto.

Circa però a questa parte, non viene data dal Metropolitanano altra eccezione, se non che essere state prive di sussistenza, e non altro che un mero colorato pretesto le cagioni addotte dal Proto Archimandrita per quest'ultimo cambiamento, conforme si comprende da due piccole Postille, che ha notate in margine agl'atti della detta Prima Sessione.

Terminata poi la lettura delle predette Convocatorie, fu letto ad istanza (f. 230) del Vescovo di Uladimiria l'Istromento della delegazione, fatta in di lui Persona dal Metropolitanano, per presedere a quel Capitolo. Ma perchè in quell'Istromento espressamente allegavasi competere tal Presidenza al Metropolitanano, *ex privilegio Metropolitananae Dignitatis*, ed i Monaci pretendevano all'incontro, che non già per simil titolo fosse in uso tal presidenza a favore del Metropolitanano, ma per sola buona volontà, e desiderio de' Monaci, e particolarmente per condiscendenza della S. Sede a puro fine di decorare il Capitolo colla Presidenza de' Prelati, e che perciò non gli competesse la facoltà di delegare altro Presidente in sua vece; Insorta perciò differenza tra l'una e l'altra parte sulle reciproche pretese, furono interposte, e registrate negl'Atti le loro vicendevoli replicate proteste.

(f. 230v) Con molta vivezza si risente in ordine a questo particolare il Metropolitanano col seguente Paragrafo della sopracitata sua lettera, scrivendo: *Quantum Metropolitanam attinet auctoritatem, non dubitarunt sub quaesito colore, nescio qua fronte, qua consentia, quoque iure eam oppugnare, et R. mum Episcopum Uladimiriensem a delegata Praesidentia Capitulari tot tam laesivis verbis, et nunquam solitis protestationibus retrudere, ac si mei iuris non esset aliquem loco mei in Praesidem Capituli delegare, aut ipsorum esset potestatis de meis iuribus quidquam discernere. Dal che deduce esser facile a comprendersi: Quae Pax interna Russiae, quae boni ordinis institutio speranda remanet, ubi Capitulares suum Praesidem verbis minus modestis affligunt, eumque ad parendum suis quibusvis (f. 231) placitis strin-*

gere conantur, in eam spem elati, quod Sancta Sedes singula eorum gesta iustitiae, et aequitati dissona sub optima tamen boni publici specie rappresentari solita, probare non dubitabit.

Per opportuno lume di questa materia occorre qui di motivare, che negl'Atti del Capitolo di Dubno, alla Sess. XI, leggesi registrato per extensum un così detto *Nesso*, o sia Concordato, fatto tra il Metropolitanano, e il Proto Archimandrita, e Religione Basiliana, nel qual Nesso all'Artic. 4^o si dice: *Capitula Generalia* intimabit Protho Archimandrita, consulto Metropolitanano; locus vero et tempus Capitulorum Generalium, quod in praesenti Capitulo circumscribetur, indispensabiliter, et firmiter observetur, ita, ut nulla prorsus necessitate, aut legalitate dispensetur, nisi in hoc (f. 231v) praevio consensu S. Congregationis de Propaganda Fide, exposita eidem una cum Protho Archimandrita et Consultoribus utriusque Provinciae, solius grassantis, quod Deus avertat, pestis necessitate; *ideoque Ill.mo Metropolitanano, vel maxime Comitiorum Generalium impedito legalitatibus, licitum erit alium in Praesidem Capituli Generalis subdelegare*. Quibus Capitulis Generalibus si aliquis ex Episcopis ad esse velit ob aliquas rationes, poterit, non tamen obligabitur.

Questo Nesso, o Concordato, continente 13 Articoli, fu riferito alla Santità Vostra nella Congregazione tenuta li 30 Marzo 1744, e fu specialmente ponderato, se convenisse di approvarlo. Monsignor Lascaris, il quale conforme si è motivato di sopra, presiede come Delegato a quel Capitolo, fu di parere, che a riserva dell'articolo, che conteneva l'esenzione degl'Abbate, si potesse approvare, (f. 232) attese le circostanze allora correnti, essendo il rimanente del Nesso favorevole alla Religione. E di quasi consimile parere fu anche il Procuratore Generale de' Basiliani Ruteni allora esistente in Curia. Ciò però non ostante si convenne nel sentimento del Signor Cardinal Ponente della Causa, cioè che non si dovesse ne approvare, ne disapprovare in modo speciale, anzi neppure nominare, ma bensì si approvasse in genere il Capitolo tenuto in Dubno con quelle limitazioni, che dalla Santità Vostra si sarebbe giudicato di fare nell'esame delle Risoluzioni, e Costituzioni del medesimo. E il motivo di tal sentimento fu, che mediante l'accennata approvazione in genere, ne il Metropolitanano, ne i Vescovi, ne i Monaci (f. 232v) avrebbero avuta occasione di dolersi poichè essendo contenuto il Nesso negl'Atti di quel Capitolo, avrebbero potuto supporre, che fosse stato approvato virtualmente nell'approvazione in genere dello stesso Capitolo. E in riguardo alla S. Sede, sempre si sarebbe potuto dire, che non avesse tal Nesso conseguita approvazione speciale.

È però da osservarsi, che quantunque il detto Nesso, contenuto come si è detto nella Sess. XI, non sia stato specificamente approvato, nulladimeno nella Sess. XIII dello stesso Capitolo Dubnense, al numero 2^o delle Costituzioni Generali in esso formate, chiaramente si esprime, che il Metropolitanano può delegare per i Capitoli Generali, medianti le seguenti parole: « *Sub Praesidentia Ill.mi Metropolitanani, vel ab eo delegandi* ».

SESSIONE SECONDA, Num. 1^o.

Nella seconda Sessione furono lette le Costituzioni del Capitolo di Dubno, già riformate a tenore della Decretale nel Capitolo Generale di Bresta, tenuto nell'anno 1747, e fu risoluto di prolungare il tempo del Proto Archimandrita, e degl'altri Uffizi Generali da quattro ad otto anni, col riservarsi la libertà di variare disposizione negl'altri futuri Capitoli, secondo che giudicheranno espediente, dopo però che saranno passati due ottenni, cioè dopoche ambedue le Provincie avranno goduto di questa prolungata alternativa.

Il fondamento poi di questa innovazione l'hanno preso dalla Sess. XIII del Capi-

tolo di Dubno, in virtù della quale si sono persuasi essere rimasto in arbitrio dè (f. 233v) Monaci lo stabilire diversamente nè susseguenti Capitoli; Siccome l'oggetto, a cui hanno avuta la mira, è stato l'ovviare al dispendio delle Provincie, ed all'incommodo dè Vocali.

Rispetto però alli Provinciali, e loro Uffiziali, hanno stabilito, che non debbano durare in carica più di quattro anni, e che perciò il Proto Archimandrita dopo il primo quadriennio del suo Generalato si porti in ambedue le Provincie, e in ciascheduna di esse celebri un Capitolo Provinciale coi suoi Consultori, ed altri Uffiziali.²⁴³ E rispetto a queste disposizioni, nulla motiva incontrario il Metropolitano.

La menzionata Costituzione di Dubno poi è del seguente tenore: « Quandoquidem Patres utriusque Provinciae, Lithuaniae scilicet, et Ruthenae unanimi sensu in unam Congregationem Unitorum (f. 234) se reducerunt, et unum pro utraque Provincia Protho Archimandritam ex Provincia Lithuana concordibus votis elegerunt, indcirco, ut etiam Provincia Ruthena e medio sui sine magna dilatione similem Protho Archimandritam videre possit, de consensu omnium statuitur, ut Officium Electi, et in post eligendi Protho Archimandritae non diutius duret, quam ad quadriennium. Post expiratum vero quadriennium, iterum nova electio Protho Archimandritae in Capitulo Generali instituat, servata semper, et rigoroso ordine alternativa, videlicet, ut semel ex una et altera Provincia Proto Archimandrita eligatur. Eadem ratione statuitur, ut etiam Officium Provincialium, Consultorum, et Secretariorum tam R.mi Generalis, quam respective Provincialium, non sit aditale, (f. 234v) sed tantum quadriennale. *In futuris tamen Capitulis Generalibus, si videbitur Patribus utriusque Provinciae, poterit aliter constitui* ».

Num^o 2. Hanno ancora ordinato, che gli Uffiziali, che si chiamano dell'Ordine, cioè il Procuratore Generale, che deve risiedere in Roma, e i Consultori, i Segretari Generali, restino in Uffizio per otto anni. Il numero però dè Consultori è stato ridotto da quattro, conforme fu disposto nel Capitolo di Dubno, a soli due, cioè uno per Provincia; ed hanno riservato ai futuri Capitoli Generali la focoltà di disporre altrimenti, secondo che *pro meliori bono Ordinis aliter statuere visum fuerit*.

Per parte del Metropolitano non apparisce veruna eccezione circa questa innovazione, benchè non sia coerente alla Costituzione Dubnense, nella quale alla Sess. XIII, n^o 2^o si legge: « (f. 235) *Eligentur Consultores quatuor, et duo Secretarii; semper tamen id observabitur, ut duo Consultores, et unus Secretarius ex una, et itidem duo Consultores, et Secretarius alter ex secunda Provincia, immutabiliter assumantur* ».

Num^o 3, 4, e 5. Questi tre articoli sono i. i tutto conformi a quei del Capitolo Dubnense, mentre in essi si dispone, che il Capitolo Generale si tenga sempre in Bresta, o Alba Ducale.

Che i Consultori, e i Segretari Generali possano risiedere in Monasteri distinti; acciocchè chiamati a consiglio possano prontamente intervenirvi.

E che il medesimo Proto Archimandrita, e i suoi Consultori, e Segretari debbano prestare nelle mani del Presidente il giuramento prescritto dalla Decretale di Vostra Santità.

(f. 235v) Secondo le Postille del Metropolitano *est absurdum*, che i detti Uffiziali dimorino disgiunti dal Superiore maggiore; ed *est falsum*, che risiedano in Monasteri ad esso vicini.

²⁴³ Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 29-43, ubi de Capitulis provincialibus agitur.

Quanto poi al giuramento, attese le opposizioni, e proteste fatte contro la di lui asserta autorità, e già riferite di sopra, pretende essere *nunc factum periurium*.

Nº 6. Nel Capitolo di Dubno Sess. XIII, nº 6º, era stato disposto, che il Proto Archimandrita non potesse personalmente visitare i Monasteri delle rispettive Provincie, e che accadendo il caso, che qualche Monastero si pretendesse gravato dalla Visita del proprio Provinciale, non potesse neppure in tal caso visitarlo, se non che *per interpositam Personam*. La Decretale di Vostra Santità nel §§. *Visitationem*, ordinò, che tale Statuto si correggesse di maniera che restasse in facoltà del Proto Archimandrita (f. 236) il visitare un tal monastero *sive per se, sive per alium*.

Vedesi infatti così corretto lo stesso Statuto nel moderno Capitolo, coll'aggiunta però, che « *nomine* Monasteri intelligitur appellatio ad R.mum Generalem solis Superioribus, non autem simpliciter Religioso concessa. Qui tamen Religiosus post peractam Visitationem, et expletas paenitentias, poterit ad eundem Generalem de illato sibi gravamine recurrere ». A tutto ciò inoltre viene aggiunto che gl'Atti delle dette Visite Provinciali si trasportino ogni anno al Proto Archimandrita, il quale debba rendere ragione nel Capitolo Generale della Visita sua.

Il Metropolitanò nelle sue Postille taccia d'ingiustizia quest'aggiunta in quella parte, che concerne il proibire l'appellazione ai semplici Religiosi. Circa poi al rimanente fa la seguente oscura nota. (f. 236v) *Nunquam si et ob compertum timorem*.

Nº 7. Nella stessa Sess. XIII Dubnense, num. 7º, fu stabilito, che « *Ipsi Provinciales* in suis Provinciis facient iuxta exigentiam mutationem aliarum Personarum religiosarum, si vero necessitas exegerit ipsos etiam Superiores mutare et alios substituere, maxime ubi agetur de Monasteriis, et Superioratibus insignioribus, pro tunc Provinciales hanc necessitatem R.mo Protho Archimandritae exponent, et Candidatos ad eosdem Superioratus pro approbatione proponent. Minores tamen Praesidentes soli Provinciales cum Consultorio mutabunt ».

Questo statuto nel moderno Capitolo si osserva in parte ampliato a favore de' Provinciali, in parte ristretto rispetto al Proto Archimandrita, poichè

In 1º luogo si determina (f. 237) quali debbano intendersi per Monasteri più insigni, *scilicet ex Provincia* Lithuana: Vilnen, Bytinen, Zyrovicen, Polocen, et Vitebscen; *ex Provincia* autem Polona: Dobromilien, Laurovien, Leopoliem, Bialostocen, et Sancti Salvatoris ad Montes.

Per 2º si dichiara, che *quoties necessitas* mutandi Superioris praedictorum Monasteriorum exegerit Candidatum in Provincialibus Consultoriis electum pro approbatione R.mo Generali proponent; E poi si aggiunge: Quem R.mus Generalis, non adinvento Canonico impedimento, approbare tenebitur; qual Clausula non si osserva nello statuto di Dubno.

3º E poi si conclude con termine equivalenti al detto Capitolo Dubnense: *Omnes* vero alios Superiores soli Provinciales cum voto Consultorum suorum Provincialium determinabunt.

Circa però quest'ultima particola il Metropolitanò (f. 237v) nelle sopradette sue postille nota così: « *Et hoc est, quod* zelantes ante Capitulum deiciuntur ex Superioritatibus, et vocalitate, illisque alii substituuntur ad mentem Provincialium ».

Nº 8º, 9º, 10º dichiarano a norma dello Statuto di Dubno qual'equipaggio debbano avere in tempo di Visita, ed in altre occorrenze, i Superiori così Generali, che Provinciali, si passa a decretare, che in avvenire debbano essere trattati coi seguenti titoli, cioè: Il Proto Archimandrita Perillustris et R.mus; I Provinciali Religiosissimi; I Consultori e Segretari Religiosissimi, et admodum R.di, i Superiori de' Mo-

nasteri Venerabiles, et admodum R.di; e gl'altri Monaci Sacerdoti, e non Sacerdoti-Religiosi, et R.di.

Nota il Metropolitanò, che quest'innovazione (f. 238) è direttamente *contra Capitulum Dubnense, ubi Patri Generali tribuitur titulus R.mi*; ed ecco il Decreto di quel Capitolo, Sess. XIII, n.º 9: « Ut cuius iuxta exigentiam Dignitatis distinctus, et proprius dari possit titulus, Protho Archimandrita habebit titulum R.mi, Provinciales Religiosissimorum, et admodum Reverendorum, Consultores, et Secretarii Venerabilium, et admodum R.dorum, Superiores admodum R.dorum; reliqui Patres-Religiosorum, et R.dorum ».

Essendo stata letta capitolarmente la lettera di Monsignor Nunzio, colla quale dava parte al Proto Archimandrita di avere la Santità Vostra aggiudicato i Monasteri controversi tra le due Provincie, a quella di Lituania, con che però questa dovesse cedere all'altra il monastero Buczacense, e che dovessero l'una, e l'altra (f. 238v) Provincia erigere quattro Studi per ciascheduna, cioè due di Filosofia, e di Teologia è stato formato il seguente Decreto.

« Limites Provinciarum sint tales. Ad Provinciam Lithuanam spectabunt Monasteria ad praesens per eosdem Patres Lithuanos possessa; Ad Provinciam vero Polonam a Patribus Polonae Provinciae possessa, et simul etiam monasterium Lublinense, a Provincia Lithuana cessum, nec ultra expressos limites Provinciales suam unquam iurisdictionem respectivam extendent. Si vero aliquod in post Monasterium de consensu loci Ordinariorum noviter erigeretur, illud ad eam Provinciam spectabit, ad quam Fundatores, et locorum Ordinarii tale Monasterium applicabunt.

Quantum vero ad erectionem studiorum eadem supracitata Ecc.mi Domini Nuntii epistola utriusque Provinciae (f. 239) iniunctum, futurus Perillustris et R.mus Generalis cum Provincialibus, et Consultoriis S. Sedi, et Ecc.mo Domino Nuntio supplicabunt, ut tantisper hoc erigendorum Studiorum tempus ob inopiam utriusque Provinciae benigne prorogetur ».

In ordine a questo Decreto, avvisa Monsignore Nunzio con sua lettera, che la decisione della Santità Vostra su i detti Monasteri controversi, pubblicata che fu nella descritta maniera, stentarono alcuni capitolari e persuadersi della realtà della medesima; e perciò, inerendo alla insinuazione del nuovo Proto Archimandrita, stimarebbe conveniente, che venisse autenticata con un Decreto particolare della Congregazione di Propaganda, acciocchè questo riposto negl'atti della Religione, faccia fede della verità, e tolga ogni dubbio, tanto ai presenti, che ai futuri. Intorno e che deve qui motivarsi, che la spedizione (f. 239v) della sopradetta Decisione di Vostra Beatitudine fu fatta semplicemente per mezzo di una lettera della mentovata Congregazione in modo d'Istruzione a Monsignor Nunzio.

In quanto poi alla cessione del Monastero Buczacense da farsi dalla Provincia di Lituania a quella di Polonia, avendo osservato il Nunzio, che nel riferito Decreto Capitolare non ne veniva fatta menzione, ma che solamente veniva ceduto il Monastero Lublinense, interpellò il nuovo Proto Archimandrita a spiegare la cagione, per la quale il Capitolo si fosse arrogato un tale arbitrio contro l'intenzione della Santità Vostra, e la risposta fu (come si ha dalla lettera dello stesso Monsignor Nunzio), che intanto il Capitolo si era indotto a cedere il monastero Lublinense in vece del Buczacense, in quanto che lo Starosta Potocki, Padrone di (f. 240) questo, si era espresso in più lettere di non voler consentire a simile cessione, come contraria alla disposizione testamentaria di suo Padre, Fondatore di quel Monastero, il quale fu espressamente assegnato alla Provincia di Lituania; e in giustificazione di ciò lo stesso Generale trasmise al Nunzio la copia, e versione di tre lettere del medesimo

Starosta, affermando per altro, che l'accennato cambio era più vantaggioso alla Provincia di Polonia.

Convenne il Nunzio, che meritasse molto riguardo l'opposizione dello Starosta, perchè aveasi a fare con uno de' Magnati più potenti, e avezzo a sostenere colla forza i suoi impegni; ma contuttociò replicò in risposta al Proto Archimandrita, che non poteva approvare la risoluzione del Capitolo, la quale per una parte era contraria alla espressa mente di Vostra Beatitudine, che voleva (f. 240v) conservare a ciascuna Provincia i Monasteri, che possedeva, e per l'altra rendeva frustranea la sollecitudine Pontificia che desiderava assegnato il Monastero Buczacense a quella Provincia, che potesse più commodamente governarlo; aggiungendogli inoltre, che prima di procedere al detto arbitrario cambiamento, sarebbesi dovuto rendersi partecipe dell'allegata opposizione dello Starosta esso medesimo Nunzio, il quale (in conformità dell'Istruzione prefissagli) avrebbe procurato di persuaderlo, che la cessione non faceva alcun torto ai suoi diritti. E non riuscendogli, ne avrebbe reso conto alla Santità Vostra delle intenzioni, della quale, e non dal Capitolo dovea dipendere il cambio.

Qui però occorre di ossevare, che la cessione del Monastero Lublinese fu già fatta dai Lituani ai (f. 241) Pollacchi nel Capitolo di Dubno del 1743, con alcune condizioni, conforme si accenna nella Decretale di Vostra Santità al §. *Altera*, nei seguenti termini: « *Altera (resolutio Capitularis) ex eo ortum habet, quod Provinciae Lithuaniae Monasterium Lublinense cessit Provinciae Poloniae cum aliquibus conditionibus, et signanter cum ea, quod huiusmodi cessio, seu dimissio, eatenus valere debeat, quousque a S. Sede decidatur, utrum alia duodecim monasteria, quae intra fines Provinciae Poloniae constituta esse dicuntur, et quorum possessio est apud Provinciam Lithuaniae praedictae Provinciae Poloniae debeant assignari. Verum in praesenti rerum statu Nos nihil aliud respondere possumus, praeterquam supradictam cessionem Monasterii Lublinensis a nobis approbari* ». Essendo per tanto stati di poi aggiudicati i Monasteri controversi non alla Provincia di Polonia, ma (f. 241v) a quella di Lituania, si era già adempita la condizione apposta nel Capitolo di Dubno circa la cessione del Monastero di Lublino; ond'è che i Lituani nel Capitolo moderno doveano far menzione del Buczacense, e non del Lublinese.

In rapporto a questa materia l'eccezione, che da il Metropolitano è espressa con la sola breve nota: « *Quae paparitio mandatis Apostolici!* » E il Nunzio implora gl'Oracoli della Santità Vostra.

Rispetto poi alla supplica per la proroga della erezione dei quattro Studi Generali, l'istruzione data sopra di ciò a Monsignor Nunzio conteneva, che essendosi riconosciute insussistenti le scuse fin'allora addotte dell'impossibilità di mantenerli, dovesse egli obbligare l'un'e l'altro Provinciale, etiam ex Officio, a deputarli dentro un certo termine. E nel (f. 242) caso che si fossero dimostrati renitenti, e avessero procrastinato ad abbidire, dovesse egli procedere a deputare ex Officio i Monasteri, che gli s'individuano per tal'effetto.

Dal tenore della lettera scritta dal Nunzio al passato Proto Archimandrita,²⁴⁴ in seguito delle accennate istruzioni, e riportata per extensum negl'Atti Capitolari, Sess. II, numero 9, si scorge, che fu da esso prefisso il termine di sei mesi per l'esecuzione; contuttociò egli motiva, che qualora deferendosi alla ragione tanto caldamente allegata dal Proto Archimandrita della povertà de' Monasteri, per la quale si pretende esservi bisogno di qualche tempo per prendere le misure necessarie, inclinasse la

²⁴⁴ Hypatius Bilynskyj (1747 1751).

Santità Vostra a concedere la richiesta proroga, sarebbe espediente restringerla a un tempo determinato, affinché lasciandosi alla discrezione dei Basiliani (f. 242v) la cosa non languisca, ed un ordine salutare non resti senza effetto.

Num. 11., e 12. In questi due articoli si prescrive il metodo da tenersi nel promuovere le liti e Cause di maggiore importanza, riguardanti non meno i Monasteri particolari delle due Provincie, che tutta l'intera Religione; e specialmente in qual maniera debba comportarsi circa il promuovere in Roma simili affari il Procuratore Generale. Il tutto è sostanzialmente conforme alle Costituzioni di Dubno, e solamente si osserva aggiunta di nuovo la Formola di un giuramento da prestarsi dal detto Procuratore Generale nelle mani del Presidente del Capitolo, che è del seguente tenore: « Ego etc. electus capitulariter in Procuratorem Generalem totius Congregationis Ruthenorum iuro etc. in nulla negotia, quae inter Provincias, quod absit, controversa essent, (f. 243) directe vel indirecte, palam vel occulte, me implicaturum. Illa vero dumtaxat omnia negotia, quae a per Ill.ri R.mo Proto Archimandrita, et Religiosissimo Consultorio Ordinis mihi ad promovendum committentur, fideliter, et pro viribus humanae imbecillitatis exacte promoturum. Insuper etiam etc. ». Il rimanente de questo giuramento concerne la promessa di conservare l'Archivio, e di ben regolare tutto quello che riguarda l'Economico della sua Residenza Romana; e a ciò nulla viene opposto dal Metropolitano.

Num. 13. Nel Capitolo di Dubno alla sopracitata Sess. XIII^o, num. 13, fu stabilito, che combinationes amicabiles, sive ratione fundi, sive in causa aliarum iniuriarum tam cum spiritualibus, quam cum saecularibus Personis, ne audeant Superiores Monasteriorum facere, sub nullitate actus, nisi praevio consensu R.mi (f. 243v) Generalis in scriptis obtento, qui R.mus, si sit minoris importantiae negotium, ipse solus praestabit consensum, si autem erit negotium maioris importantiae consentiet una cum Consultorio.

Questo medesimo Decreto leggesi ampliato nel moderno Capitolo nella forma infrascritta:

« Alienationes, permutationes fundorum, sive levationes summarum, itidem combinationes respicientes vel sapientes alienationem aliquam, non fiant a Superioribus sine scitu R.mi Generalis; vindicationes tamen iniuriarum Monasteriis factarum, ne per dilationem actionis causae Monasterium aliquod patiatur praeiudicium, possunt fieri sine praevio consensu, et scitu Proto Archimandritae.

Intorno questo articolo il Metropolitano altro non motiva, se non che: « *Ista S. Sedem respiciunt* ».

Num. 14. Nella stessa Sess. XIII Dubnense, num. 14 (f. 244), leggesi decretato, che: « *Ad vitandas*, omnes in Ordine, et provinciis perturbationes serio praecavetur, ut Protho Archimandrita, Provinciales, et alii Officiales Ordinis, ac Provinciarum, ante expirationem suae functionis, nullas Praelaturas curent, neque oblatas acceptent; qui huic controvenire praesumet, eo ipso ad quamvis promotionem inhabilis reddatur ».

Anche questa Costituzione Dubnense leggesi come segue, cioè: « *Ad reformatam* hanc Constitutionem, quae Officiales Ordinis, et Provinciarum a capacitate promotionis ad alteriorem Dignitatem hucusque arcebat, praesens Venerabile Generale Capitulum gravissimis permotum rationibus, videlicet ne Religiosos nedum in Officiis Religionis probatos prae emeritis in Ordine, ac rerum gestarum gloria (f. 244v) commendatis votis, ad Dignitates ecclesiasticas et Praelaturas advitales monasticas ascendere contingat, unde metuendum veniret, ne vel Ecclesia probatis destituatur Pastoribus, proindeque disciplinae Ecclesiae diminutionem patiat, vel Religio opportuno regimine destituta cum minus habilibus remanens disciplinae regularis detrimentum

ferat, deinde Officiales Ordinis, et Provinciarum, ab hinc pro tempore eligendos, a praedicta promotionis inhabilitate immunes decernit, pronunciat, ac declarat. Salva tamen quarti Voti indispensabili observantia, iuxta obloquentiam Constitutionis infra num. 22. expressae, atque his insuper clausulis, ut si quem ex Officialibus Ordinis, vel Provinciarum promoveri contigerit, circa dandum ipsi consensum strictissimam regiminis Monasterii, si quod habuerit, det rationem omniaque (f. 245) si quae apud se habuerit autographa, monumenta, et documenta, sive Ordini, sive Provinciae, sive Monasterio cuique serventia, ad respectiva Archivia consignet. In locum vero Consensati illico alius Superior loci destinetur ».

La nota poi del Metropolitano circa questa ampliata Risoluzione si è: *Contra Statuta Dubnen. factum ex sola superbia.*

Num.15.: Si prescrive nella stessa menzionata Sess. XIII, di Dubno, numero 15 che: « Omnia Officia antiquorum Officialium, scilicet Protho Archimandritae, Consultorum, et Secretariorum deponantur, et reponantur immediate ante electionem novi Protho Archimandritae et aliorum Officialium ». E nel moderno Capitolo vi si legge la seguente aggiunta: « *In casu vero obitus*, vel ascensus ad beneficium incompatible alicuius Ordinis, vel (f. 245v) Provinciarum Officialis Protho Archimandritae Primus Consultor Ordinis sub titulo Vicarii Generalis succedet. In locum vero aliorum Officialium Ordinis R.mns Protho Archimandrita cum Consultorio Ordinis, et respectivo Provinciali; in locum vero Officialium Provinciarum R.mus Provincialis cum suo Consultorio subiectum eligent sibi que adsciscent ».

Dopo di ciò in riconoscenza de' meriti acquistatis nel suo Governo dal P. Ipazio Bilinski, ultimo Proto Archimandrita,²⁴⁵ osservasi decretato di unanime sentimento, che egli possa eleggersi nella sua Provincia di Polonia un Monastero per farvi la sua residenza, e governarlo in qualità di Superiore, e che oltre il futuro Generale col suo Consultorio gli presti l'opportuno consenso per la prima Prelatura, che sarà per vacare » e che similmente lo stesso (f. 246) abbia a praticarsi in riguardo agli altri futuri Generali, i quali avranno lodevolmente esercitato il Governo della Religione.

A tutta questa risoluzione fa contra punto il Metropolitano con la nota: « Praxis affectata introducitur, offensiva iurium Maiestaticorum » E molto più col seguente ben vivo Paragrafo della sopracitata sua lettera, nella quale scrive: « Haec Patrum molimina non aplus toleranda ex eo clare dignoscuntur, quod calcatis Iuribus suorum Metropolitanarum, etiam adversus Regiam Maiestatem non sine palpabili temeritatis nota insurgunt, dum suis ineptis Constitutionibus libertatem Regiam, quoad conferenda Beneficia Ruthena, circumscribere arbitrati sunt, cupientes summopere se posse promoveri ad illas Ecclesiae Ruthenae Dignitates, a quibus consequendis (f. 246v) lege patria publica arcentur. Hoc enim fine in ultimo Capitulo suo Generali decreverunt, neminem posse in Dignitate Ecclesiastica constitui, nisi praevis Religionis consensu, Generales vero expirato Officii termino ad primas vacantias deberi elevari. Quod quantum redolet speciosum ambitum nemo est qui non videat; et maxime verendum, ne reliquos a disciplina sub colore boni Ordinis, seu verius sub latenti Primorum Religionis suberbia, brevi non collabescat, atque Regia Maiestas iuste offensa ad funestissimas contra Monachos non descendat sanctiones »

Num.16, e 17. Dopo replicato quanto fu descritto nel Capitolo di Dubno circa l'ordine de' luoghi da occuparsi dai Vocali nei Capitoli Generali, si passa a provvedere, che i Monasteri non vengono gravati di troppo frequenti contribuzioni; circa

²⁴⁵ Cfr. notam praecedentem.

la qual (f. 247) materia, siccome il detto Capitolo Dubnense altro non aveva disposto, se non che: « Ut Monasteria crebris contributionibus non graventur, nulla ab hinc imponentur sine scitu, et consensu R.mi Protho Archimandritae », così dal moderno Capitolo è stato decretato che ogni anno i Monasteri contribuiscono a proporzione del loro stato una certa somma, da determinarsi dal Provinciale, e Consultorio di ciascheduna Provincia, e da depositarsi in massa comune, in qualche Monastero da scegliersi a tal fine di ogni Provincia, il Depositario della qual Massa comune debba essere il Superiore del Monastero scelto, col divieto al medesimo Depositario di consegnare alcuna somma di tal massa ad altri, fuorchè al Provinciale con la scienza del suo Consultorio, esigendo dallo stesso Provinciale l'opportuna quietanza (f. 247v) per esibirla avanti il Consultorio, allorchè dovrà render conto. Il Provinciale poi avanti che spiri il suo Ufficio debba render conto delle spese fatte dalla Massa comune al Generale.

Domanda qui il Metropolitano: « *Quare Calculum non coram Capitulo, quia sic ipsis bene fit* »*

Num. 18. Ad praecludendam viam (così si legge nel Capitolo di Dubno al numero 18) omni illicitae ambitioni, stricte praecustoditur, ut illi, qui ex Alumnatibus a S. Sede concessis redibunt, et omnes alii non pridem professi, non prius ad ulla Officia promoveantur, et promoveri se curent, quousque per sex saltem annos, sive docendo in Scholis, sive ex Ambone praedicando, sive alio quovis modo in Religione absque omnibus Officiis non laborabunt, et non merebuntur. Qui vero ad transcendendam hanc Constitutionem adportabunt (f. 248) pro se quantumvis maximas instantias, eo ipso ad quaevis Officia reddantur inhabiles ».

Or questa Costituzione vedesi riformata nei seguenti più brevi termini: « Ad praecludendam viam illicitae ambitioni stricte praecustoditur, ut redeuntes ex studiis, et omnes alii, non prius ad ulla Dignitates Ecclesiasticas, Praelaturas Monasticas advitales, atque Officia Ordinis et Provinciarum promoveantur, et promoveri se curent, quousque per sex saltem annos sive docendo, sive praedicando, sive alio quovis modo non laboraverint, et non merebuntur. » E poi si aggiunge: « Quo vero ad officia monastica Superioratum totum Superiorum iudicio, et discretioni committitur ».

Quest'aggiunta però non viene approvata dal Metropolitano mediante la nota: « *Et hoc contra Capitulum Dubnense* ».

(f. 248v) Num. 19. Circa la qualità, e numero de' Vocali per i Capitoli Generali, la Decretale di Vostra Santità nel §. *In eisdem*, dispone: « ut in Capitulis Generalibus, quando agitur de electione Proto Archimandritae, Suffragium ferre debeant, praeter Metropolitanum Capitulo Praesidentem, Consultores, Secretarii Generales, Provinciales, atque alii quadraginta monachi ex una, totidemque ex alia Provincia designati, et electi, iidemque omnes vocem activam habeant, ubi agitur de Officialium inferiorum electione, addito eisdem Protho Archimandritae, qui iam electus fuerit suffragio ».

Questo stesso viene prescritto nel moderno Capitolo, ma si soggiunge di più, che: « *Quando agetur de electione Provincialium, praeter Protho Archimandritam, Provinciales, et Consultorium eius Provinciae, intrabunt cum voto* (f. 249) quadraginta Vocales, eius Provinciae, ex qua Provincialis, et eiusdem Provinciae Officiales assumuntur ».

Questa aggiunta, che sembra in qualche modo contraria, o almeno limitativa della riferita disposizione decretale, può credersi derivata dalla sopradetta Costituzione Capitolare, che prolunga dai quattro agl'otto anni il governo del Generale, e restringe quello de' Provinciali al solo solito quadriennio, quale spirato l'elezione del nuovo Provin-

ziale per il susseguente quadriennio dovrebbe farsi nel Capitolo Provinciale di ciascuna Provincia.

Num, 20, 21, e 22. Replicate ne i primi due articoli le Ordinazioni del Capitolo Dubnense circa la rinovazione dè voti, e i suffragi per i Defonti, si prescrive nel 3º, che niun Religioso di una Provincia sia promosso ai Vescovati, ed Abbadiè dell'altra. Che i promovendi pertanto a simili (f. 549v) Prelature vacanti ricorrano ai loro Provinciale e Consultorio per il consenso, quale ottenuto facciano ricorso al Generale, il quale non trovando alcun canonico impedimento approverà il soggetto promosso dal Provinciale, e gli darà il suo assenso. Se poi questo Candidato non conseguirà il Vescovado o l'Abbadia che vaca, e vorrà esser promosso ad altra simile Dignità, quando parimente vachi, dovrà chiedere e riportare un nuovo consenso, come sopra, per il secondo Beneficio vacante, al quale aspira; e intanto dovrà vivere sotto l'ubbidienza dè suoi Superiori, finchè non avrà preso l'attual possesso; e ciò sotto le pene contenute nel Breve della sa. me. di Bededetto XIII.

Nel Capitolo Dubnense Sess. XI, numero 11, altro circa questa materia non trovasi ordinato, se non che: « Ut ad vacantes Praelaturas in utraque (f. 250) Provinciæ, videlicet Episcopatus, et Abbatias, Personae ex alia Provincia non promoveantur, nec assumantur ».

Il Metropolitanò poi dell'esposta risoluzione del moderno Capitolo dissente, mediante la nota: « *Absurdum*, et superbia colorata, ut ipsimet occupent hac via Praelaturas ».

Num. 23, e 24. Si determina che gli Scrutatori dè voti nell'elezione del Generale siano il Presidente del Capitolo, i due Provinciali dell'una e l'altra Provincia, e ai Segretari Generali; nell'elezione poi dè Provinciali spetti questo Ufficio al Generale come Presidente, al Primo Consultore, ed ai Segretari di quella Provincia, per la quale dovrà eleggersi il nuovo Provinciale.

Inoltre, che le Costituzioni dell'Ordine tradotte dal latino nell'idioma polacco si leggano ogni mese nel Refertorio di ciascun Monastero.

(f. 250v) Ambedue questi Decreti sono nuovi, non trovandosene fatta menzione tra quei del Capitolo Dubnense.

Num. 25. S'ingiunge, che tutti i Religiosi così Sacerdoti, che Laici, facciano ogni anno per otto giorni g'esercizi spirituali nel tempo, che verrà destinato dai rispettivi Superiori dè Monasteri; e che quei Religiosi, che si troveranno dimoranti ne i Monasteri affigliati, debbano portarsi a fare i detti esercizi in quei Monasteri, da i quali sono dipendenti.

Questi Monasteri, detti affigliati, sono quelli, nei quali non è il numero compiuto dè Monaci, e perciò rispettivamente dipendono da qualche Monastero maggiore. In ordine a che deve qui rammentarsi, che la Santità Vostra nella piú volte menzionata Decretale al §. *Huic autem*, comandò, che esistendo nella Provincia di Polonia molti Monasteri ridotti a (f. 251) tal povertà, che appena potevano mantenere due o tre Monaci, dovessero questi, secondo il prescritto da Sagri Canonì, unirsi, *donec in singulis Monasteriis decem, vel saltem octo Monachi* si potessero comodamente congregare, dando per tal effetto le facoltà necessarie, ed opportune al Metropolitanò, ut simul cum Proto Archimandrita, et Consultoribus, nec non Provinciali Poloniae, eiusdemque Provinciae Consultorio ad huiusmodi tenuiorum Monasteriorum unionem parendam incumberet.

In esecuzione di ciò da una del odierno Metropolitanò a Monsignor Nunzio, e da altra del passato Provinciale di Polonia al Metropolitanò diretta, risulta essersi dal defonto Metropolitanò, e dagl'altri, a quali era commesso l'affare, adempita la mente

Ponteficia nella seguente maniera, cioè, mediante l'intera (f. 251v) soppressione di alcuni piccoli Monasteri denominati per lo più Residenze, e mediante l'unione, o sia affiliazione à Monasteri più ben provisti, di alcuni altri, ne i quali di presente possono commodamente sostentarsi cinque, o sei Religiosi, a fine di esercitare le Missioni nei confini della Ukraina, e Vallachia; e ciò non meno a riguardo delle moleste istanze de' Collatori, che per la non vana speranza di una dotazione di tali Monasteri affigliati.

Non crede il detto Provinciale, che la detta affiliazione possa imputarsi a colpa della sua Provincia, quasi che avesse nutrita la vanità di conservarsi un gran numero di Monasterii, si perchè altro fine non ha avuto, che il buon servizio delle anime, non essendo cosa nuova, che a tale oggetto vengano tollerate tanto in Polonia, che (f. 252) in Russia non poche Residenze di altri Ordini Regolari, nelle quali non dimorano, che quattro, tre, e talora due sole Persone, impiegate nella Cura delle anime; si perchè se si avessero a sopprimere le minori Residenze, e Monasteri della sua Provincia (il numero de' quali è certamente maggiore de' i più ben fondati) non vi resterebbe luogo, ove poter collocare tanti Monaci già Professi fin prima, che fosse fatta la divisione delle due Provincie; maggiormente che in tutta la sua Provincia di Polonia appena si contano 25 Monasteri, poco meglio degl'altri provisti, e già ripieni di bastevol numero di Monaci, oltre i quali non sono abili, a poterne sostentare degl'altri; onde potrebbe accadere, che molti di questi non trovando luogo ove radunarsi, si trovassero costretti o a ricoverarsi (f. 252) (che Dio non voglia) tra i Scismatici o a portarsi in truppa a piedi della S. Sede per impetrare la dimissione dal professorato Istituto. Al che inoltre si aggiunge, che alcuni de' Monasteri del numero de' dimessi, o abbandonati, come situati nell'Ukraina, sono già stati occupati dagli Scismatici, i quali farebbero lo stesso degl'altri, che si abbandonassero, e di alcuni altri parimenti dimessi, ed esistenti nel mezzo della Provincia, si sono impossessati i Coloni.

Da una copia poi della Consulta Generale, tenuta fin dall'anno 1745, per l'esecuzione della mentovata Decretale, si riconosce distintamente che i Monasteri, i quali parte per se stessi, e parte uniti ad altri possono sussistere, sono 38, e che i Monasteri totalmente dimessi a cagione del difetto totale di fondazione sono 32; siccome anche in numero di 53 sono i piccoli (f. 253) Monasteri, e Residenze, che sono state subordinate ai Monasteri meglio provisti.

Quindi i Congregati nella preaccennata Consultazione Generale del 1745 concludono il loro Atto con la seguente supplica: « Hanc monasteriorum unionem iuxta beneplacita S. Sedis subsequutam, et respectiva aliquorum monasteriorum totalem desertionem, uti approbationi eiusdem S. Sedis subicimus, ita supplicamus, ut non solum Monasteria inter principaliora citata, verum etiam monasteria aliis melius provisis unita, circa iura, et privilegia, quibus hucusque gaudebant, integra conserventur, utque in casu augendae per Haeredes, et alios pios Fundatores, tam monasteriorum aliis subordinatorum, quam monasteriorum totaliter desertorum foundationis, ad sustentationem octo, vel plurium personarum (f. 253v) religiosarum sufficientis, non alteri quam Ruthenae Provinciae eadem unita, et deserta monasteria cedant, et applicentur ».

Dice Monsignor Nunzio, ch'egli si astiene di rilevare gli equivoci che sono nella riferita lettera del Provinciale, e le difficoltà che per la parte de' Padroni de' Monasteri da sopprimersi s'incontrerebbero, rimettendosi intorno a ciò a quanto potrà suggerire Monsignor Vescovo di Zenopoli.

SESSIONE SESTA, E SETTIMA.

Si espone l'elezione del nuovo Proto Archimandrita, seguita in persona del

P. Eraclio Lisanski della Provincia di Lituania;²⁴⁶ ma il Metropolitanò non la riconosce per legittima, mediante la nota: « *Non canonice, quia affectatos Vocales substituit, bene* (f. 254) *autem sentientes retrusit.* »

Indi segue l'elezione del Procuratore Generale, e degl'altri Uffiziali così dell'Ordine, come delle Provincie.

SESSIONE ULTIMA.

Viene in ultimo luogo registrato, che ad istanza del Vescovo di Uladimiria,²⁴⁷ come Presidente delegato dal Metropolitanò, e del P. Andrea Bienecki, Abbate Kobrinen, si è accordata la facoltà al P. Atanasio Bienecki di poter passare dalla Provincia di Polonia, alla quale era ascritto, a quella di Lituania.

In ordine a tali passaggi da una all'altra Provincia nel Capitolo di Dubno, Sess. XI, num. 2^o, vien disposto, che « *Mutatio Personarum de una ad aliam Provinciam, etiam in casu necessitatis non fiat, nisi* (f. 254v) *fiat determinatio per Generale Capitulum* ».

Tuttavolta il Metropolitanò circa al transito del mentovato Religioso nota, che « *derogatur Praesidi, etc.* ».

Riflessioni di Monsignor Lascaris, Vescovo di Zenopoli (f. 275).

Il Vescovo di Zenopoli, premesso un attestato di piena stima per Monsignor Arcivescovo di Polosko, Metropolitanò di Russia, e per le sue Riflessioni sopra gl'Atti del Capitolo di Bresta, celebrato da i PP. Basiliiani della Congregazione degli Uniti nel 1751, avanti di dire sommariamente il suo sentimento sopra le tre Istanze, fatte dal detto degnissimo Prelato, stima opportuno di seriamente esaminare ogni Articolo della comunicatagli Relazione, ed irne rispettivamente il suo parere, per poi conchiudere se convenga, o nò, di ammettere in tutto, o in parte le dette tre Istanze, sottomettendo però col consueto rispetto ogni suo (f. 275v) pensiero al più savio discernimento della Sagra Congregazione.

Sessione Prima.

Riguardo adunque a tutto ciò, che concerne la Prima Sessione, le doglianze di Monsignore Metropolitanò contro dè Monaci, e Atti dell'ultimo loro Capitolo Brestense, si restringono sostanzialmente al punto, se possa, o nò il Metropolitanò, riconosciuto dal Capitolo Dubnense Presidente di tutti i Capitoli Generali, delegare un'altro ogni volta che egli per legittimo impedimento non possa intervenire; imperocchè rispetto alla replicata mutazione del luogo, in cui dovea celebrarsi il Capitolo, col fatto di celebrarlo in Bresta sono convenuti tanto il Metropolitanò, quanto li Monaci, che non essendosi, a causa dell'incendio seguito, potuto celebrare in Novogrod, Città scelta (f. 276) per quella volta col consenso Apostolico, si dovesse celebrare in una delle Città assegnate dal Capitolo di Dubno, onde sebbene sia di sentimento il Vescovo Zenopolitano, che per ovviare a tutti gli arbitri, e pretesti dè Presidenti, o dè Superiori dell'Ordine di far correre or quà, or là i poveri Monaci, si dovesse determinare, che indispensabilmente si debbano li Capitoli Generali celebrar sempre nell'una, o nell'altra delle due Città assegnate dal Capitolo di Dubno, eccettuato il caso di pestilenza. Passa quindi a considerare l'altro punto molto più grave.

²⁴⁶ Heraclius Lisanskyj (1751-1759).

²⁴⁷ Theophilus Godebskyj, Episcopus Volodimiriensis (1730-1756).

Suppone pertanto il Vescovo Zenopolitano in primo luogo esser utile, e necessario, che vi sia sempre un Presidente di autorità a i Capitoli Generali dè PP. Basiliani, acciò colla sua presenza possano (f. 276v) contenersi nei limiti della dovuta modestia li Vocali, s'impediscano le animosità e novità pregiudizievole, che potrebbero occorrere, e si concilino più facilmente le diversità dè pareri nel trattar le materie.

Crede in secondo luogo, supposta la detta utile necessità di un Presidente, che non debba lasciarsi in balia dè Monaci di eleggerlo a loro fantasia, si perchè gli pare non esser tale il costume neppure degli Ordini Regolari latini, che in mancanza del Cardinal Protettore lo sogliono domandare alla S. Sede, si ancora perchè se toccasse ad essi lo sceglierlo, potrebbe darsi il caso, che li Monaci, i quali governano la Congregazione, lo scegliessero avvertentemente tale, che secondasse in tutto le loro mire, e disegni per perpetuarsi direttamente, o indirettamente nel (f. 277) Governo, e per porre un giogo insopportabile ai loro sudditi.

In terzo luogo riflette, che ne li Monaci Basiliani negano, che il Metropolitanò di Russia pro tempore presieda in persona ai loro Capitoli Generali, ne la S. Sede si oppone a tale presidenza perpetuamente attribuitagli dal Capitolo Generale di Dubno; anzi li primi nel loro terzo Capitolo Generale, celebrato in Bresta, ammettendo, che debba presiedere il Metropolitanò, come apparisce nel preambolo della Prima Sessione, ibi: Per expeditos duos e Consultorio Generali Ordinis Patres modernus Exc.mus D. Metropolitanus pro Praesidentia praesentis Capituli *invitatus* etc., e solo nel progresso suppongono, che non potendo esso intervenire, fosse loro lecito d'invitare qualunque altro Prelato alla Presidenza, (f. 277v) quando il Metropolitanò pretendeva esser suo Ius fondato nella Metropolitanà sua dignità di presiedere, o in sua assenza di delegare un Presidente; e le loro proteste tendono che a garantirsi dalla detta Delegatione, e dal Ius preteso ex vi auctoritatis Metropolitanæ.

In quarto luogo considera, che sebbene la S. Sede nell'approvare il Capitolo Generale Dubnense non abbia espressamente approvato la perpetua presidenza del Metropolitanò pro tempore ai Capitoli Generali dè Basiliani Ruteni, perchè nella Decretale « *Inter plures* », avvertitamente non fa parola alcuna del Nesso, che nella Sess. XI del detto Capitolo di Dubno si trova inserto, pare nondimeno, che l'abbia approvato indirettamente da un canto, ed esplicitamente dall'altro; indirettamente perchè nel §. *Cum autem* (f. 278) della stessa Decretale, approva in genere Capitulum Generale, in cui si contiene la detta Presidenza, etc. e nel §. *Ad reliqua*, prescrive ciò, che deve giurare il Generale nelle mani del Metropolitanò, che presiede; esplicitamente poi perchè nel §. *In eisdem demum Constitutionibus*, nel prescriber che fa il numero dè Vocali, che devono dar suffragio nei futuri Capitoli Generali, ammettendo il voto del Metropolitanò, che presiede, colle paroie: *Praeter Metropolitanum Capitulo praesidentem*, approva altresì, ch'egli sia quello, che presieda, e ciò coerentemente al Decreto della Sag. Congregazione di Propaganda, tenuta in presenza di Nostro Signore il primo di Maggio 1742, ove sebbene si ordinasse al numero 5, che intervenisse al primo Capitolo Generale da tenersi dalla due (f. 278v) Provincie in Congregazione unite il Nunzio Apostolico, o il di lui Uditore, al num. 4º nondimeno si prescrive: *Eidem Capitulo Generali praesideat Metropolitanus Russiae*.

Premesse queste quattro cose giudica il Vescovo Zenopolitano si possono tirare queste conseguenze: primo, esser necessario, che vi sia un Presidente, e che questo sia prescritto; 2do, che naturalmente questi possa essere il Metropolitanò pro tempore, sì perchè pare, che la S. Sede l'approvi, come ancora perchè non lo disap-

provano i Monaci; ciò conchiuso resta a vedere con qual ius egli vi debba presiedere, e se debba avere il diritto di delegare, quando egli sia impedito.

Crede il detto Vescovo esser evidente, non competere al Metropolitano altro ius, che quello di Delagato, (f. 279) perchè la Santità di Nostro Signore si nel Decreto sopracitato del primo Maggio 1742 dice per espresso al numero 6º: *Quoad Iurisdictionem Metropolitanae ei competat tantum ius illud, quod a Constitutionibus Apostolicis, et a Sac. Tridentina Synodo tribuitur caeteris Metropolitanis, et Episcopis super Monachos exemptos*, e lo canferma nella Decretale « *Inter plures* » ad §. *Ad aliam*; onde siccome è certo, che gli altri Metropolitanis, e Vescovi della Chiesa Occidentale non hanno il ius annesso alla loro Metropolitana dignità di presiedere ai Capitoli Generali de' Monaci, così s'inferisce, che se vi ha preseduto, vi presiede, o presiederà, non sarà che in virtù di una delegazione saltem implicita della S. Sede e del consenso de' Monaci uniti a desiderarlo per Presidente.

Risoluto questo Dubbio ne risulta (f. 279v) la risoluzione anche del secondo, perchè Delegatus a Principe senza termini espressi denotanti che il Delegante abbia in mira l'industria della Persona, secondo tutti i Canonisti, ha ius de sudelegare chi più gli piace, ed è ragionevole che sia così, perchè quanti accidenti improvvisi possono impedire l'attuale presenza del Metropolitano ai Capitoli, senza che vi sia tempo di ricorrere alla S. Sede per ottenere nuovo Delegato, onde è giusto, ch'egli possa subito *cum Generalis, et Consultorii Consilio subdelegare* persona da lui giudicata abile a supplire le sue veci, *non tamen Ordini invisam*, seu ingratham, acciò lasciati senza Preside li Monaci non riesca disordinato il Capitolo.

E qui per Corollario si potrebbe aggiungere, che siccome il Sinodo di (f. 280) Zamoscia, vacante la Sede Metropolitana, prescrive un Amministratore, donec aliter a S. Sede provideatur, non sarebbe male, che in simil caso lo stesso Amministratore fosse sostituito al Metropolitano defonto per la presidenza de' Capitoli de' Basiliani, nisi aliter, secondo le diverse circostanze che potessero occorrere, piacesse alla S. Sede di determinare.

Si conchiude per fine, che Monsignore Metropolitano poteva risparmiare tutte quelle esagerate doglianze, e invettive, che riguardo a questo suo preteso ius Metropolitano ha conglobate nella sua lettera contro de' Monaci congregati in Bresta, perchè non apparisce nel di loro procedere e proteste, che gli abbiano in modo alcuno perduto di rispetto, mentre lagnandosi dell'espressioni, di cui si è servito nel (f. 280v) suo Istrumento di delegazione, si sono modestamente protestati, ammettendo nulladimeno la persona da esso delegata colle clausole permesse da tutte le leggi, a chi si crede leso, avendo solo il torto li sudetti Monaci nell'essersi scordati, che nel loro Capitolo Generale di Dubno alla Sess. 13, num. 2º, oltre a ciò che si dice nel Nesso al numero 4º, si riconosce espressamente il Diritto del Metropolitano di sudelegare colle parole: *Sub praesidentia Ill.mi Metropolitanis, vel ab eo delagandi*.

Sessione Seconda.

Num. 1º, e 2º. Circa il determinato nella Sessione 2ª al numero 1º, e 2do pare al Vescovo Zenopolitano, che fosse in arbitrio del Capitolo di far variazione dallo stabilito nel (f. 281) Capitolo Generale di Dubno, si perchè si era riservata la facoltà di far questa mutazione, se così sembrasse utile al loro Ordine, si ancora perchè non è stata disapprovata nella Decretale « *Inter plures* » tal riserva. E per quello riguarda alla diminuzione del numero de' Consultori Generali, quanto vien prescritto nella Sess. 13ª Dubnense, al numero 2º, non riguarda precisamente il loro numero, ma l'egualità fra le due Provincie, cosicchè « *semper, et immutabiliter id observetur*,

ut tum Consultores, cum Secretarii tot sint ex una Provincia, quot eliguntur ex alia ». E siccome li Segretarii nelle Consulte generali hanno il voto, così pare, che basti, per non aumentare inutilmente le Cariche, un Consultore, e un Segretario per ogni Provincia.

Num. 3^o, 4^o e 5^o. In quanto a ciò, che dicesi nel numero 4^o della medesima Sessione 2a del Capitolo (f. 281v) Brestense, cioè che i Consultori, e Segretari Generali dell'Ordine possano risiedere nei Monasteri delle rispettive Provincie, e che possano essere nel medesimo tempo Superiori, e governarli, *dummodo illa Monasteria non procul distent a Residentia Protho Archimandritae*, pare al Vescovo suddetto, che abbia ragione il Metropolitanò di dire, che *est absurdum* che dimorino disgiunti dal Superiore maggiore, con cui devono governare tutta la Congregazione, e che *sit falsum*, che risiedino in Monasteri tanto vicini, che possano ad ogni bisogno sopravvenire; ne gli pare, che il Capitolo Generale avesse questa autorità di determinarlo, perchè sà, che Monsignor Nunzio in Polonia, avuto forse anche l'Oracolo della Sagra Congregazione, intimò loro, che assolutamente dimorassero nel Monastero ove risiedeva il Generale, per essere (f. 282) a portata di sempre consultarlo.

Scusa l'Ordine, è vero, che la povertà de' Monasteri assegnati per residenza delli Generali non permette, che possano assumere il peso di mantenere anche i Consultori, e Segretari, e se non erra, avevano nel Capitolo secondo di Bresta imposto un sussidio da darsi annualmente dalle rispettive Provincie per il loro mantenimento, ma le Provincie da una parte si credono gravate da questo nuovo peso, e li Consultori, e Segretari dall'altra non amano di restare come semplici Religiosi sotto gl'occhi del Generale, e perdere quei comodi di servi, tavola, e cavalli, che godono nell'essere Superiori locali, e aggiungono per scusa, che dovendo servirsene il Generale, per spedirli alle differenti commissioni, che occorrono, restano essi Consultori come privati Religiosi, mancando in quella loro (f. 282v) residenza servi, e cavalli necessari per il viaggio, al qual difetto non sono soggetti quando sono nel tempo stesso Superiori locali di qualche Monastero, perchè in tal caso si supplisce al bisogno coi servi e cavalli del Monastero, che reggono; e per fine conchiudono, che se verranno costretti gli eletti in Consultori, e Segretari dell'Ordine ad abbandonare li Superiorati, che possedevano, o che sogliono loro conferirsi unitamente al Consultorato, e Segretariato, con essere di più esposti alla incomodità di vivere come particolari nella Residenza generalizia, non si troveranno più uomini di merito, che vogliano accettare per otto anni con tanta soggezione ne il Consultorato, ne il Segretariato amando meglio di essere Superiori locali, e per conseguenza verrebbe ad esporsi l'Ordine a servirsi di gente inetta (f. 283) al governo per le cariche suddette.

Di queste ragioni quella de' cavalli, e servi necessari per i viaggi nelle commissioni, e nell'andare ai capitoli Generali, pare la piu legittima, perchè le altre non denotano se non che poco spirito di Religione, e mortificazione, a cui potrebbe provvedersi col togliere la libertà agli Eletti di rifiutare la carica, dichiarandola per altro grado, merito, e capacità per essere poi eletti Generali, e Provinciali, se così paresse opportuno.

Lo stesso discorso e inconveniente succede ancora riguardo ai Consultori de' Provinciali, i quali parimente sono nello stesso tempo Superiori locali di diversi Monasteri col loro divario, che per molto tempo dell'anno non sono necessari al lato del loro Provinciale, il quale è occupato annualmente a far la (f. 283v) Visita della sua ampia Provincia. Ponderato tuttociò potrà la S. Congregazione determinare quello, che crederà più espediente relativamente alla residenza de' Consultori e Segretari.

Num. 6°. In ordine all'articolo delle appellazioni, e della Visita da potersi fare dal P. Generale, di cui si parla al numero 6° della medesima Sessione 2a di questo Capitolo Generale Brestense, si potrebbe dire, che la spiegazione fatta colle parole: *Nomine autem monasterii intelligitur appellatio solis Superioribus, non autem simplicis Religiosi concessa, sia viziosa, e mancante; viziosa, perchè esclude il Ius di appellare ai Capitoli, o alla maggiore, e più sana parte delle Comunità, che potrebbero trovarsi gravate dalla Visita fatta di concerto col Superiore in pregiudizio de sudditi, e Convento dal Provinciale; (f. 284) mancante, perchè non spiega le qualità delle penitenze, che deve prima eseguire il Religioso avanti di appellarsi al Generale dal Decreto pregiudiziale del Visitatore Provinciale, perchè altre sono penitenze salutari e medicinali, come quelle degli esercizi spirituali, digiuni, disciplina etc., ma le penitenze di carcere, di sospensione di voce attiva, e passiva, digiuni di lunga durata, e discipline o troppo frequenti, e fatte per alterius manus, pajono qualche cosa di più del medicinale; e trovandosi di essere gravato il povero Religioso, perchè non potrà appellare al suo Superiore Generale, quando i Sagri Canonici gli permettono l'appellazione anche alla Nunziatura, e alla S. Sede, se nella Religione non può trovare giustizia? E che giova l'appellazione dopoche (f. 284v) si è sofferto sì grave male, ed ingiuria? Non già che per questo effetto, e per motivo di un solo Religioso gravato debba esporsi il Generale a fare una Visita straordinaria di tutto il Monastero, ma rivedere la Causa, e concedere le difese al Religioso appellante.*

Detto numero 6°. Nel medesimo punto 6° vi è ancora, che *Acta Visitationum quovis anno ad Protho Archimandritam transportentur, redditurus postea Visitationis suae rationem in Capitulo Generali*. Sopra di che si deve riflettere, che anche per il passato si portarono li medesimi Atti delle Visite al Generale, ma non si lasciarono nel di lui Archivio, cosicchè poi nelle occorrenze egli non sapeva niente dello stato delle Provincie, e delle qualità de soggetti, onde converrebbe ordinare, che ordinamente si lasciasse una copia autentica (f. 285) de medesimi Atti nell'Archivio Generale.

Inoltre se vi fosse periculum in mora, trovando qualche disordine sostanziale nella Visita fatta dal Provinciale, e nel suo modo di procedere, perchè non potrebbe senza differire al Capitolo Generale distante di sei o sette anni rimediarsi il Generale col suo Consultorio?

Numero 7°. La riflessione del Metropolitano a quanto viene stabilito nel numero 7° della detta Sessione 2a sopra il modo di stabilire, e mutare i Superiori locali de' Monasteri, è molto giusta, e prudente, poichè la nuova Costituzione lascia una libertà troppo ampia ai Provinciali, e restringe troppo quella del Generale, dimodo che possono li suddetti Provinciali perpetuarsi nel Governo col farsi un partito per essere eletti in Generale, non sostituendo che loro Creature, e deponendo li Superiori zelanti, e contrari, restringendo (f. 285v) poi l'autorità del Generale non già a potere, ma unicamente a dovere approvare soli cinque Superiori per Provincia colle parole: *Quem, non adivento impedimento canonico, approvare tenebitur*, senza neppur lasciargli la libertà di determinarsi ad approvare, o nò i suddetti cinque Superiori per motivi prudenziali, e conducenti alla miglior disciplina Religiosa, poichè senz'aver impedimento canonico può molto bene un Religioso essere incapace, ed inetto al Governo di una Comunità.

Numero 8°, e 9°. La mutazione de titoli fatta susseguentemente al numero 9° non solo è contraria a ciò, che fu stabilito nel Copitolo Generale Dubnense, ma si allontanava un poco troppo dalla moderazione, e modestia professata da Religiosi. La sola scusa, che hanno, è che di Perillustre e R.mo sono trattati da tutti, e si fanno

trattare gli Archimandriti dell'Ordine, onde inferiscono: (f. 286) *Quare non Protho Archimandrita*, che di ragione dovrebbe essere loro Superiore? Ma si potrebbe rispondere, che un tal titolo è abusivo anche negli Archimandriti.

Numero 10°. Al numero 10° dissaprova il Vescovo Zenopolitano, che senza riferire a Monsignor Nunzio le difficoltà incontrate collo Starosta di Kaniovia, Conte Potocki, Padrone del Monastero di Buczacz, intorno al renderlo alla Provincia di Polonia secondo gli Ordini Pontifici, e senza domandare l'Oracolo, si sia fatto lecito il Capitolo di Bresta di neppure far menzione della pronta disposizione ad ubbidire ai Comandi Apostolici, parlando piuttosto del Monastero Lublinense, non già in cambio del Buczacense, rilasciato alla detta Provincia da quella di Lituania fin nel Capitolo di Dubno; vedendo nondimeno che la Provincia di Polonia ne nel Capitolo, ne dopo fece premura (f. 286v) di avere il detto Monastero Buczacense, si può credere, che sia stata convinta dell'impossibilità di rimuovere l'opposizione fatta dal detto Starosta a questo cambiamento, e che perciò abbia desistito, trattandosi particolarmente di un Monastero, che sarebbe di pochissimo utile alla Provincia medesima, essendo po-verissimo.

Rispetto poi alla supplica per la proroga della erezione di quattro Studi Generali da erigersi in ogni Provincia, secondo gli ordini Pontifici, intimati da Monsignor Nunzio, non è certamente da lasciarsi alla discrezione de' Monaci l'eseguirli, ma si dovrebbe dalla S. Congregazione fissare un certo tempo determinato a compiere tal'erezione. Qui però avverte il Vescovo Zenopolitano, che *l'inopia utriusque Provinciae* asserita dal Capitolo nello stesso numero 10°, per motivo di non fare la suddetta erezione, ha doppio senso, e (f. 287) riguarda più la penuria di soggetti capaci a fare il Lettore, che a quella del modo di mantenere li Studi; intorno a che deve sapersi, che senza esaminare piucchè tanto la capacità de' soggetti, che si mandano ai Collegi Pontifici, si guardano piuttosto le raccomandazioni, e molte volte se il soggetto da mandarsi abbia o nò il modo di far la spesa nel viaggio, permanenza, e ritorno, e perciò non troppo capaci andando ai detti Collegi ritornano poco abili alla Lettura, Per secondo, tornando più conto ai Religiosi più capaci di essere Superiori, Consultori, e Segretari, che Lettori, appena fatta la prima Classe, o al più un tal qual corso di Filosofia, lasciano la Lettura per entrare nei Governi, ed in tal guisa sarà sempre sprovista la Congregazione di buoni Lettori. Che però si dovrebbe trovar rimedio a questi due disordini, sopra i quali non sarebbe (f. 287v) male di sentire *ex abrupto* il moderno P. Procuratore Generale, senza²⁴⁸ dargli tempo di scrivere, e domandare in che modo debba rispondere, perchè essendo egli uomo sufficientemente dotto, e dabbene potrà dare sincera informazione della qualità de' Studi, studenti, e Lettori, e della verità de' detti due disordini, e forse del modo di rimediarvi, essendo egli stesso stato Lettore nella Provincia di Polonia.

Qui è in debito il Segretario di Propaganda di riferire, che avendo interrogato intorno alle accennate cose il detto Procuratore Generale, questi ha asserito.

Che la Provincia di Lituania attualmente ha tre Studi, cioè uno di Teologia in Vilna, e due di Filosofia in Zirowicz, ed in Polosko; e quella di Polonia ne ha uno di Teologia Morale in Laurov, ed uno di Filosofia in Leopoli.

(f. 288) Che in quanto alla Provincia di Lituania la mancanza delle Scuole di Filosofia, e Teologia non deriva ne dalla sua povertà, ne dalla scarsezza de' soggetti,

²⁴⁸ Januarius, ut videtur, Znojovskij (1747-1752), vel fortasse iam Basilius Boschovyecz (1752-1757).

ma rispetto a quella di Polonia, o sia di Russia, fin ora è provenuto da ambe due le cagioni; in oggi però il motivo della povertà tuttavia sussiste, attesa specialmente la decaduta del più insigne Monastero di Poczajovia; all'incontro i soggetti capaci sono cresciuti de numero, e cresceranno anche più in appresso a riguardo degl'Alun-
nati assegnategli nè Collegi Pontifici.

Che alcuni degli Alunni, tanto dell'una, che dell'altra Provincia, sono venuti ai detti Collegi a spese proprie, ed altri a spese delli medesimi; e che dandosi il caso di egual capacità dei Concorrenti ai detti Alunnati, dai Superiori (f. 288v) Regolari vengono preferiti quei, che possono fare il viaggio a proprie spese.

E finalmente, che tali Alunni vengono alle volte eletti per Superiori, per Segretari, e per altri Uffizi, a motivo della loro maggiore abilità, ma che ciò non succede se non dopo compito il sessennio dalla partenza del Collegio, e dopo essersi esercitati durante il detto sessennio nelle Letture, a Prediche, o tenore dè regolamenti fatti in diversi Capitoli.

Num. 11 e 12°. Perciò che riguarda la novità del giuramento da prestarsi dal Procuratore Generale, ella è un'effetto della mutua gelosia di ambe le Provincie, ong'una delle quali teme, che se occorressero delle controversie, e liti fra di loro, il Procuratore Generale, ch'è alternativamente ora di una, ed ora dell'altra Provincia, non sostenesse piuttosto i pretesi diritti della sua, che dell'avversa Provincia, ma siccome col tempo dovrebbero cessare le dette gelosie, non avendo particolarmente le Provincie cosa da disputare fra di se, cesserà ancora il motivo, e preteso bisogno di un tal giuramento.

Num. 13°. Non può persuadersi il Vescovo Zenopolitano, che possa arrogarsi il Proto Archimandrita l'autorità di approvare, o disapprovare indipendentemente dalla S. Sede le alienazioni, o permutè dè fondi perpetui dè Monasteri, perchè sarebbe una troppo grande usurpazione, tanto più ch'è egli troppo dotto e prudente per ignorarlo, o pretenderlo; onde crede piuttosto, che si pretenda in simili casi di alienazioni, o permutè, che prima di determinarle, e di domandarne il Beneplacito Apostolico, siano obbligati i Superiori locali (f. 289v) d'informarne il P. Generale, oppure siccome la maggior parte de Capitali delle Chiese, e Monasteri, dopo la Costituzione del Regno, che proibisce di acquistare agli Ecclesiastici proprietà di fondi, e terreni, sono, com'essi chiamano, reemptionali, cioè che possono francarsi dai Laici proprietari de stabili, sopra di cui sono investiti, può essere che riservi al Generale la facoltà di riconoscere queste giornaliere nuove investiture, acciò dalla troppo gran facilità dè Superiori non vengano malamente investiti li Capitali dè Monasteri, e delle Chiese. Ne è possibile in questa tal sorte di permuta, o siano mutazioni d'investiture, ricorrere alla S. Sede, perchè non è in balia delle Chiese di farle, o non farle, ogni qual volta l'Investito pretende francarsene.

(f. 290) Num. 14, e 15. Per quello, che riguarda la capacità, o incapacità di quei, che possono divenire Abbati, o Vescovi, l'affare è di somma importanza. Non vi è chi possa lodare e molto meno approvare l'ambito delle Dignità ecclesiastiche, e regolari, perchè ciò è direttamente contrario all'umiltà religiosa; ma non sà il Vescovo Zenopolitano, se il preteso rimedio, postovi dalle due Costituzioni citate, sia opportuno, o se non sembri piuttosto, come dice il Metropolitan, un mezzo per riservare queste Dignità ai soli Generali, Provinciali, e Consultori, e per escludere ogni altro Religioso, *saltem indirecte*, col non prestargli, o difficultargli il consenso ad accettare quelli, che gli venissero alle prime Dignità vacanti, e da vacare, chi più gli pare; e perciò lo stesso Vescovo stimerebbe (f. 290v) opportuno di riformare sopra questo proposito tanto le suddette Costituzioni moderne, quanto quelle di Dubno,

e ridurle al solo Jus comune, di puramente raccomandare qualche soggetto ai Collatori delle Abbazie, e dè Vescovadi, e al Metropolitanò, lasciando ad ogn'uno la libertà di accettarle, benchè non fosse raccomandato dall'Ordine, quando gli venissero offerte, purchè non abbia qualche canonico impedimento. Ed in tal modo verrebbe a togliersi la privativa odiosa, e forse ambiziosa pretesa da i|primi Uffiziali dell'Ordine, che tanto ragionevolmente dà ombra al Metropolitanò, ed alla Corte stessa del Re, che si crede offesa nel suo Ius di nominare, quando non possa nominare se non quello, ch'è raccomandato, ed ha avuto il consenso dai Consultori dell'Ordine, essendo chiaro, che negando il detto consenso a Pietro, Paolo, e Martino, vengono a costringere i Collatori (f. 291) a nominare Francesco, che è l'unico approvato da i detti Consultori.

Potrebbe dirsi, che il togliere tali Costituzioni sarebbe un dar campo ai Religiosi ambiziosi di far pratiche per ottenere le nomine; ma si risponde, che stanti anche tali Costituzioni chi vuole può sollecitare le dette nomine, praticando per vie indirette di Parenti, ed amici, e sforzando colli stessi mezzi, e coll'autorità de Collatori l'Ordine a dare il consenso negato, anzi si fanno le pratiche con gli stessi Generali, Provinciali, e Consultori per obbigarli a dare il consenso; e vi sarà questa differenza che non essendovi Costituzioni, che proibiscano, non si farà questo peccato di più nell'ambire le Dignità (f. 291v), le quali dall'altro canto non sono estranee ai Religiosi, che le sollecitano, come sono i Vescovadi relativamente ai Regolari latini, dovendosi onninamente conferire a Basiliani.

Aggiungasi per fine, che presto, o tardi verranno degli acerbi ricorsi dai Regi Ministri, e dagl'altri Collatori delle Abbazie contro delle dette Costituzioni, che restringono la loro libera collazione, ne è possibile, che vogliano mai confermarvisi.

Num. 16, e 17. La domanda, che fa il Metropolitanò nelle sue annotazioni alle nuove aggiunte del numero 16, e 17, pare molto ragionevole, perchè nel Capitolo li Vocali potrebbero riconoscere, se il Provinciale abbia bene, o male amministrato il denaro pubblico, onde questa Costituzione potrebbe migliorarsi, aggiungendo ciò, che riflette il detto Prelato.

(f. 292) Num. 18. Al numero 18^o il Vescovo di Zenopoli ripete ciò che ha detto riguardo al prescritto nei numeri 14, e 15, e crede, che non sia in libertà di un Capitolo Generale di restringere la libertà dè Collatori laici con leggi, e Costituzioni, non essendo essi tenuti, che alle leggi canoniche, e Costituzioni Apostoliche. Rispetto poi alle cariche della Religione conferite, è ottimo il ripiego per obbligare in tal modo la Gioventù ad applicarsi, ed a servire la Religione per rendersi così capaci a governarla nè Superiorati.

Num. 19. Al numero 19^o non v'è che aggiungere a quanto viene seriamente osservato dalla scrittura; può bensì unicamente riflettersi, che l'addizione alla Costituzione di Dubno non riguarda che l'elezione dè Provinciali, di cui non ha parlato il Capitolo di Dubno, (f. 292v) ne la Decretale « *Inter plures* »

Num. 20, 21, e 22. Circa li numeri 20, 21, e 22 si riporta il suddetto Vescovo al già detto nel numero 14 e 15, e solamente aggiunge, che circa le nomine Regie ai Vescovadi, ed Abbazie, pare ridicolo, che le Costituzioni di questi Religiosi possano prescrivere di non nominare che Monaci della Provincia, in cui li detti Vescovadi, ed Abbazie vacanti esistono.

Num. 23, 24, e 25. Non avendo che dire il medesimo Vescovo sopra il difinito nel numero 23, 24, ed approvando, che tutti li Religiosi facciano in ogni anno gli esercizi spirituali, secondo che si prescrive nel numero 25, bramerebbe, che qui si aggiungesse espressamente, che questa obbligazione costringesse specialmente li

Superiori, perchè bene spesso sono quelli, che ne hanno maggior bisogno.

(f. 293) Quanto ai Monasteri affigliati, ha lungamente altre volte informato la S. Congregazione de Propaganda Fide il Vescovo di Zenopoli nell'ampia scrittura, alla stessa presentata l'Anno Santo, se non erra, o nel fine del 1749, quando venne a Roma per il Giubileo, onde a quella si riferisce, e circa il levare gli equivoci della lettera del P. Provinciale, dice:

In 1° luogo, che con tutto l'esempio delle residenze di due, o tre Religiosi tenute dagl'Ordini latini per far le Missioni, e per esercitare la cura delle anime, egli non può in coscienza approvare ne le une, ne l'altre, perchè sono contro le intenzioni de Fondatori delle Religioni; perchè sono mere usurpazioni de Diritti del Clero secolare: perchè sono per lo più il deposito de Religiosi più libertini, o più inetti; perchè se (f. 293v) vi si pongono Religiosi buoni, ordinariamente divengono cattivi nell'ozio, e nella solitudine; perchè sono contro i Canonici, e senza la necessaria approvazione della S. Sede, o se pure l'hanno, l'hanno estorta a forza d'impegni, e di false rappresentanze dissimulate, o anche appoggiate dalla troppo facilità, e divozione inordinata ai rispettivi Istituti degl'Ordinari.

In 2° luogo dice, che tali residenze sono state usurpate al Clero secolare il più delle volte per opera e arbitrio de Collatori, i quali desiderando di avere più di una Messa nè loro villaggi, hanno il commodo di far mutare li Religiosi in esse assegnati, quando ad essi dispiaccino.

In 3°, non esser di profitto alcuno, ne al servizio di Dio, ne alle Chiese, ne al popolo tali Residenze (f. 294) miserabili, e per conseguenza il danno, che risulta dal perderle non essere di veruna importanza.

4° Che per mantenerle sono costrette le Provincie ad accettare senza riserba ogn'uno, che si presenta alla Religione *multiplicando homines, et non multiplicando laetitiam*.

5° Che chi scrive non sà, che gli Scismatici abbiano occupata nessuna delle Residenze abbandonate, perchè non ne hanno abbandonate quasi nessuna; e che è bensì vero che in Lebedin, vicino a Kaniovia, ve n'è una, che avea abbracciata l'Unione con quasi pochi Monaci, che v'erano, e che questa non è stata mai ne visitata, ne regolata dal Provinciale, ma negletta, avendovi lasciato un Superiore neoconvertito, che da niuno dipendeva; e che toccava ai Vescovi d'invigilare, che gli Scismatici non (f. 294v) occupassero simili luoghi e si estendessero, ove non erano, e d'onde erano una volta usciti.

6° Che se i Coloni aveano occupata qualche residenza abbandonata era poco danno, non avendo ripigliato che poco terreno, e capanne, e ch'essi stessi aveano concesso senza le dovute formalità, e assenso de Padroni, e de Vescovi.

7° Che se non potevano del tutto togliersi, almeno si doveano secondo il prescritto de Sag. Canonici sottomettere le dette residenze alla giurisdizione, e visita degli Ordinari, fin a tanto che fossero ridotte al numero prescritto dalla Decretale, ed alla regolare osservanza.

Sessione Sesta, e Settima.

Intorno alla Sessione 6^a, e 7^a, pare, che si avanzi un poco troppo (f. 295) Monsignor Metropolitano in dichiarare non canonica l'elezione del Generale, quando il suo Delegato, Vescovo di Uladimiria, che presiede alla stessa, ne tampoco li Vocali, hanno fatta protesta alcuna contro della medesima. In ciò vi è della passione, perchè si crede offeso dalle proteste fatte contro il suo preteso Ius sopra i Capitoli.

Sessioe Ultima.

In fine non vede il Vescovo di Zenopoli qual'ingiuria si faccia al Presidente del Capitolo in determinare, che un soggetto di una Provincia non possa passare all'altra senza licenza del Capitolo Generale.

Conchiude pertanto il medesimo Vescovo, che gli parrebbe potersi rispondere: *Negative* alla seconda, e terza Istanza fatte dal Metropolitanò (f. 295v), e riguardo alla prima non già cassare, ed annullare gl'Atti del Capitolo di Bresta, ma bensì riformare, come meglio parerà all'alto, e prudentissimo giudizio della Sagra Congregazione, e della Santità di N. S.

(f. 203) Sua Santità ordinò a Monsignor Lascaris, ed a Monsignor Segretario di stendere li Rescritti, lo che si è eseguito col ridurre le materie a Dubi, ed i Rescritti che sono nei seguenti fogli, quali, riferiti a Sua Beatitudine, furono approvati, come si vede nel fine di detti fogli.²⁴⁹

(f. 205) Capitulum Generale Ordinis D. Basilii Magni Congregationis Ruthenorum, ab Unione inter Provincias Lithuanam, et Polonam in Capitulo Generali Dubensi anno 1743 peracta Tertium, Brestae anno 1751 die 8 Septembris incohatum, die vero 17 eiusdem mensis, et anni conclusum, a R. P. D. Archiepiscopo Polocen., et Kiovien, totius Russiae Metropolitanò impugnatum, et Sac. Congregationis de Propaganda Fide examini propositum, ad plura dubia ex ipso emergentia occasionem dedit, quae in Congregatione particulari quatuor Eminentissimorum eiusdem Sac. Congregationis Cardinalium coram Sanctitate Sua die 19 Novembris anni 1752 proposita, examinata, et resoluta fuere, prout sequitur.

Dubium Primum.

An Capitulum Generale Brestense Tertium Ordinis D. Basilii Magni Congregationis Ruthenorum, electio Proto Archimandritae, eiusque Officialium, Constitutiones, et Acta cassari, et annullari, aliudque Generale Capitulum extraordinarie convocari, et celebrari debeat? et quatenus negative.

Resolutiones.

Ad Primum: Negative quoad utramque partem.

Dubium Secundum (f. 205v).

An aliqua in ipso Capitulo acta, et decreta, caeteris in robore manentibus, sint emendanda, corrigenda, vel mutanda? et quatenus affirmative.

Resolutiones.

Ad 2dum: Affirmative:

Dubium 3um ex Sessioe Prima.

An competet Metropolitanò totius Russiae ius praesidendi in Capitulis Generalibus Ord. D. B. M. Ruthenorum, et quo iure? et quatenus affirmative.

Ad 3um: Competere Metropolitanò ius praesidendi in Capitulis Generalibus tamquam Delegato Apostolico.

Fundamenta huius Resolutionis.

1. Ex Decreto Sac. Congregationis particularis de Propaganda Fide, habita coram SS.mo Prima Maii 1742, n° 4: *Eidem Capitulo Generali praesideat Metropolitanus Russiae.*

²⁴⁹ Duplicatum eiusdem positionis invenies in eodem volumine, fol. 216-218.

2. Ex Capituli Generali Dubni habito 1743, Sessione XI, art. primo: *Proto Archimandrita post suam electionem praestabit iuramentum obedientiae in manibus Metropolitanis.*

Eadem Sessione, art. 4: *Capitula Generalia intimabit Proto Archimandrita consulto Metropolitanis.*

Eadem Sessione, art. 5: *Capitulis Generalibus praesidebit Metropolitanus, Provincialibus R. mus Proto Archimandrita.*

Sessione 13, Constit. 2a: *Sub praesidentia Ill.mi Metropolitanis, vel (f. 206) ab eo Delegandi.*

3. Ex Decretali SS.mi Domini Nostri, data 2a Maii 1743 quae incipit « *Inter plures* », § *In eisdem demum Constitutionibus: Praeter Metropolitanum Capitulo praesidentem.*

4. Ex Capitulo Generali 2^o, Brestensi Primo, Sessione 5a, Constit. 2a, ubi confirmatur haec aedem Constitutio Capituli Dubnen. Sessione 13, supra relata.

5. Ex Convocatoriis Proto Archimandritae ad Capitulum Generale 3um, Brestense 2um, quae habentur Sessione Prima: *Per expeditos duos e Consultorio Generali Ordinis Patres, modernus Exc. mus D. Metropolitanus pro praesidentia praesentis Capituli invitatus, etc.*

6. Ex Decreto Sac. Congregationis particularis supracitatae, Prima Maii 1742, n^o. 6^o: *Quoad jurisdictionem Metropolitanam, ei competat tantum ius illud, quod a Constitutionibus Apostolicis et a Sac. Tridentina Synodo tribuitur caeteris Metropolitanis, et Episcopis super Monachos exemptos.*

7. Ex Decretali SS.mi « *Inter plures* », § *Ad aliam*: Eadem exemptio Monachorum D. B. M. a iurisdictione Metropolitana asseritur.

Ergo si Metropolitanus praesidere debet Capitulis Generalibus Basilianorum, ut supra a numero primo ad 6um probatum est, hoc ipsi non competit de iure ordinario, sed uti S. Sedis Delegato.

Dubium 4um ex eadem Sessione.

An Metropolitanus legitime impeditus possit alium in sui locum pro praesidentia substituere?

Resolutiones.

Ad 4um: Affirmative. Dummodo substituendus sit Episcopus eiusdem Ritus Rutheni.

Fundamenta huius Resolutionis (f. 206v).

1. Quia ex iure communi Delegatus a Principe potest subdelegare, praecipue dum delegatio respicit officium, non personam Delegati, ut in casu, nam ex tunc attenditur primo et principaliter industria Personae.

2. Ex Capitulo Generali Primo Dubnensi, Sessione XI, art. 4^o: *Ideoque Ill.mo Metropolitanis gravissime vel maxime Comitiorum Generalium legalitatibus impedito, licitum erit alium in Praesidem Capituli Generalis subdelegare.*

3. Ex eodem Capitulo, Sessione 13, Constit. 2a: *Sub praesidentia Ill.mi Metropolitanis vel ab eo Delegandi.*

4. Ex Capitulo Generali 2^o, Brestensi Primo, Sessione 5a, Constit. 2a, ubi confirmatur haec eadem constitutio Capituli Dubnensis, Sessione 13.

Notandum videri opportunum ad tollendas in futurum controversias, ut circumscribatur jus subdelegandi relative ad solos Episcopos eiusdem Ritus Rutheni, tum quia consonum videtur, ut qui praesidet sit et auctoritate, et dignitate conspicuus, tum etiam quia expedit eum esse Ritus, et consuetudinum Ordinis instructum; tum

denique quia esset timendum, casu quo deputaretur vel ex Clero saeculari Rutheno, vel Abbas, ut Monachi eum non recognoscerent, neque admitterent.

Dubium 5um ex eadem Sessione.

An liceat Metropolitanis, sive Proto Archimandritae eiusque Consultorio Generali, coniunctim vel separatim, alium locum a constitutis in Capitulo Generali Dubnensi pro celebrandis Capitulis Generalibus designare?

Resolutiones.

Ad 5um: Non licere sine dispensatione Sac. Congregationis de Propaganda Fide.

Fundamenta huius Resolutionis (f. 207).

1. Ex Capitulo Generali Primo Dubni habito, Sessione XI, art. 4: Locus vero, et tempus Capitulum Generalium, quod in praesenti Capitulo circumscribetur, indispensabiliter, et firmiter observetur, *ita ut nulla prorsus necessitate, aut legalitate dispensetur, nisi in hoc praevio consensu Sac. Congregationis de Propaganda Fide* exposita eidem una cum Proto Archimandrita, et Consultoribus utriusque Provinciae solius grassantis (quod Deus avertat) pestis necessitate.

2. Ex eodem Capitulo Sessionis 13, Constit. 2a: Ut viarum dispendiis et nimia distantia locorum pro Capitulis Generalibus designandorum utriusque Provinciae Patres non gravetur, talia Capitula non alibi praefigi, et peragi debebunt, quam circa Monasteria in Civitatibus Bresta Lithuana, et Alba Ducali vocitatis consistentia, semel scilicet penes unum, altera vice penes secundum.

3. Ex Capitulo Generali 2o, Brestensi Primo, anno 1747 celebrato, Sessione 5a, const. 3a, ubi haec eadem constitutio refertur.

4. Ex Capitulo Generali 3o, Brestensi 2o, anno 1751 celebrato, Sessione prima, facto comprobatum est non licere sine dispensatione Sac. Congregationis mutare locum celebrandorum Capitulum Generalium, siquidem, ut celebrari posset Novogrodeci, fatetur Proto Archimandrita in suis literis convocatoriis, Beneplacitum Apostolicum quoad mutationem pro hac vice loci Capitulis Generalibus praefixi, per organum Ill.mi Domini Nuntii fuisse obtentum.

Dubium 6um ex Sess. 2a, no primo (f. 207v).

An liceat Capitulis Generalibus determinare ut Proto Archimandrita eiusque Officiales protrahant suum gubernium ad octennium, vel iterum tempus gubernii ad quadriennium reducere?

Resolutiones.

Ad 6um: Licere, servata aequalitate temporis in alternativa utriusque Provinciae.

Fundamenta huius Resolutionis.

1. Ex Capitulo Generali Primo Dubni 1743 celebrato, Sessione 13, Constit. prima: Quando quidem etc. De consensu omnium statuitur, ut Officium electi, et in post eligendi Proto Archimandritae non diutius duret, quam ad quadriennium, post expiratum vero quadriennium, iterum nova electio Proto Archimandritae in Capitulo Generali instituetur, servato semper, et rigore ordine alternative, videlicet, ut semel ex una, altera vice ex 2a Provincia Proto Archimandrita eligatur etc. *In futuris tamen Capitulis Generalibus si videbitur Patribus utriusque Provinciae poterit aliter constitui.*

2. Ex Capitulo Generali 2o, Brestensi Primo, 1747 habito, Sessione 3, Constit. prima, ubi idem omnino statuitur.

3. Ex Capitulo generali 3^o, Brestensi 2^o, 1751 celebrato, Sessione 2a, num. primo: Patres Congregati perpensis viarum incommodis, atque non levibus expensis unanimi voce quadriennale tempus, servato inviolabiliter ordine alternativae, ad octennium extenderunt, etc. *Id tamen tota Congregatio provisive cavet, liberum sibi fore in futuris (f. 208) Capitulis Generalibus, ut duratio officii Proto Achrimandritae, et Officialium Ordinis post bina alternativa octennia, si id expedire indicaverint, immutetur.*

Dubium 7um ex Sess. 2a, num. 2^o.

An liceat Capitulis Generalibus constituere, ut loco quatuor Consultorum et duorum Secretariorum Generalium, eligantur deinceps duo Consultores, et duo Secretarii tantum?

Resolutions.

Ad 7um: Licere, servato tamen aequali numero Personarum ex utraque Provincia.

Fundamenta huius Resolutionis.

1. Quia Constitutione 2a, Sess. 13, Capituli Generalis Primi Dubni 1743 celebrati statuitur quidem, ut eligantur quatuor Consultores, et duo Secretarii Generales: *eligentur per vota secreta tam ipse R. mus Generalis, quam Consultores Generales, quatuor, et duo Secretarii eiusdem Generalis*, sed immutabilitas huius Constitutionis videtur non referri ad numerum ut sic, sed ad aequalem numerum eligendorum ex unaquaque Provincia, sequitur enim: *Semper tamen id observabitur, ut duo Consultores, et unus Secretarius ex una, et itidem duo Consultores, et Secretarius alter ex 2a Provincia immutabiliter assumantur.*

2. Quia cum etiam Secretarii Generales votum habeant in Consultationibus, aequae ac ipsi Consultores, satis bono regimini (f. 208v) videtur provisum, quoties, ad evitandam multipliciter Officialium, unus eligatur Consultor, et unus Secretarius ex una Provincia, et totidem ex altera.

Dubium 8um ex Sess. 2a, n^o. 4.

An liceat Consultoribus, et Secretariis Generalibus non residere in Monasterio, in quo degit Proto Archimandrita, sed in Monasteriis vicinioribus, quibus ipsi praesunt?

Resolutiones.

Ad 8um: Non licere.

Fundamenta huius Resolutionis.

1. Ex Capitulo Generali Primo Dubni celebrato, Sess. 13, Const. 4a: *Pro residentia Proto Archimandritae et Consultorum, ac Secretariorum eiusdem in Provincia Lithuaniae designatur Monasterium Torokanense, in Provincia Ruthena Monasterium Poczaioviense etc.* Si tamen videbitur R. mo Generali, et Patribus utriusque Provinciae, poterunt *Consultores Proto Archimandritae* in Monasteriis distinctis, dummodo a residentia ipsius Generalis non multum distantibus, ita ut pro consiliis necessariis brevi convocari possint, residere, et manere.

2. Certum est Dominum Nuntium Apostolicum Poloniae, visa incongruitate secundae partis huius Constitutionis, habitoque oraculo Sac. Congregationis de Propaganda, praecipisse Consultoribus, et Secretariis, ut penes Generalem residerent, cum absurdum sit eos toties quoties opus erit convocari, praecipue cum sit falsum, ut tam (f. 209) vicinia sint Monasteria, in quibus degunt, ut facile convocari possint.

Dubium 9um ex eadem Sess. n^o 5^o.

An Superioribus localibus tantum liceat expetere visitationem Proto Archimandritae dum Monasterium gravatum se sentit a Visitatione Provincialis?

Resolutiones.

Ad 9um: Licere, etiam maiori parti Communitatis.

Fundamentum huius Resolutionis.

Quia facile occurrere posset, ut consentiente Superiore locali tota gravaretur a Provinciali Communitas.

Dubium 10 ex eadem Sess. n^o 5^o.

An simplicibus Religiosis a Visitatione Provincialis gravatis liceat non adimpletis paenitentis appellare ad Proto Archimandritam?

Resolutio.

Ad 10: Non licere, si paenitentiae sint medicinales, et correctivae, secus si sint gravissimae, et irreparabiles.

Fundamentum huius Resolutionis.

Saepesaepius occurrere potest, ut indiscretissime flagellis per alienam manum, et longo carcere multentur.

Resolutio.

Ad XI: Licere Provincialibus cum suo Consultorio, iuxta Capitulum Dubnen. Sess. 13, Constit. 7a, Superiores, seu Praesidentes minores mutare, secus vero quoad Superiores Monasteriorum insigniorum, pro quibus mutandis, vel privandis, Provinciales tenentur omnino recurrere ad Proto Archimandritam, ut de propositis ab ipso Monachis illud una cum suo Consultorio Generali statuat, quod iustitiae, regulari observatae, atque Monasteriorum utilitati magis consonum videbitur. Insigniora vero Monasteria ea omnia reputari debent, quae ius habent mittendi vocales cum suffragio ad capitula Generalia, et Provincialia.

Fundamenta huius Resolutionis.

1. Capitulum Generale Primum Dubni celebratum, Sess. 13, const. 7a, conformiter ad hanc resolutionem decernit his verbis; Ipsi Provinciales in suis Provinciis faciant iuxta exigentiam mutationem aliarum Personarum Religiosarum. *Si vero necessitas exegerit ipsos etiam Superiores mutare, et alios substituere, maxime ubi agetur de Monasteriis, et Superioribus insignioribus, pro tunc Religiosissimi Provinciales hanc necessitatem R.mo Proto Archimandritae exponent, et Candidatos, ad eosdem Superioratus pro approbatione proponent, minores tamen Praesidentes soli (f. 210) Provinciales cum Consultorio mutabunt.*

2. Constitutio Capituli Generalis 3, Bresten. 2i, Sess. 2a, n^o 7, nimis extendit Provincialium auctoritatem, et derogat dignitati Proto Archimandritae, atque campum dat Provincialium ambitioni, qui ut sibi parent creaturas, et suffragia pro Capitulis Generalibus et Provincialibus, ad arbitrium remove possent Superiores etiam dignos, quos sibi credere possent contrarios.

Dubium 12 ex Sess. 2a, num. 9^o.

An liceat Capitulis Generalibus tribuere titulum Perillustris Proto Archimandritae, aliorumque Religiosorum titulos proportionaliter augere?

Resolutio.

Ad 12um: Servari debere quoad titulos constituta in Capitulo Generali Dubnen. Sess. 13, Constitut. 9a.

Fundamenta huius Resolutionis.

1. Capitulum Generale Dubnense Primum, Sess. 13, Constit. 9a, haec habet: Ut cuiusvis iuxta exigentiam dignitatis distinctus, et proprius titulus ab omnibus Fratribus dari possit, ipse Proto Archimandrita habeat semper titulum R.mi, Provinciales Religiosissimorum, et admodum Reverendum, Consultores, et Secretarii, Venerabilium, et admodum Reverendissimorum, Superiores - admodum Reverendissimorum, reliqui vero Patres - Religiosorum, et Reverendissimorum tantum titulum habebunt.

2. Quia titulus: Perillustris, est contra modestiam reliquiosam, et praxim caeterorum Superiorum Generalium.

Dubium 13um ex Sess. 2a, num. 10 (f. 210v).

An Monasterium Buczaczense omnino cedere debeat Provinciae Polonae?

Resolutiones.

Ad 13um; Dominus Nuncius Poloniae, auditis utriusque Provinciae Provincialibus, ipsoque Proto Archimandrita, id statuat, quod aequum, et utile ipsi videbitur.

Fundamentum huius Resolutionis.

Quia ex una parte Fundator illius Monasterii, seu Patronus, contradicit huic cessioni, ex altera hanc cessionem Provincia Polona non urget.

Dubium 14um ex eadem Sess. et n^o.

An expediat concedere Proto Archimandritae aliquam prorogationem ad erigenda quatuor Studia in unaquaque Provincia?

Ad 14um: Concedi posse ad annum.

Fundamentum huius Resolutionis.

Recentissime expleta Congregatione particulari super his dubiis sub die 13 mensis Xmbris ultimo praeteriti anni 1752: Dominus Nuntius Poloniae certam reddidit Sac. Congregationem de Propaganda Fide, quod in Provincia Lithuaniae Studia quatuor, in Provincia vero Poloniae tria sint iam erecta, ideoque cum supersit erectio quarti Studii tantum in Provincia Poloniae, videtur concedenda aliqua prorogatio huic Provinciae satis pauperi, et tribus Studiis utcunque provisae.

Dubium 15um ex Sess. 2a, num. 13^o (f. 211).

An de consensu Proto Archimandritae possint Monasteria suos fundos permutare, seu alienare?

Resolutiones.

Ad 15um: Non posse sine Beneplacito Apostolico.

Dubium 16um ex eadem Sess. n^o 14^o.

An Officiales Ordinis, et Provinciarum contra id, quod statutum fuit in Capitulo Generali Dubnensi, Sess. 13, num. 14, possint durante suo officio acceptare Episcopatus, et Archimandrias sui Ritus sibi oblatas?

Ad 16um: Ad mentem Sanctissimi.

Dubium 17 ex ead. Sess. n^o 15.

An liceat Capitulo Generali, Proto Archimandritae, Provincialibus, eorumque Consultoriis commendare aliquem Religiosum sui Ordinis ad aliquem Episcopatum, vel Archimandriam primo vacaturam, vel illi consensum praestare ad tales dignitates nondum vacantes acceptandas, vel quaerendas?

Ad 17um: Negative quoad omnia.

Fundamentum huius Resolutionis ex se patet.

Dubium 18um ex eadem Sess. n^o 17^o.

An sufficiat, ut Provinciales dent calculum perceptorum ex contributionibus suae Provinciae ipsimet Proto Archimandritae?

Resolutiones.

Ad 18um: Non sufficere, sed teneri, finito gubernio, dare calculum etiam suo Capitulo Provinciali, et etiam Capitulo Generali, si id exigant Patres.

Fundamentum huius Resolutionis.

Quia opportunum esse videtur, ut ii qui contribuerunt, iudicent an bene impensa fuerit contributio, ne ad merum arbitrium Provincialis, et Proto Archimandritae inutilis fiant cum gravamine Provinciarum expensae.

Dubium 19um ex ead. Sess. num. 18.

An arbitrio Provincialium et Proto Archimandritae possint eligi in Superiores ii, qui nondum sex annos compleverint in servitio Religionis post expleta studia?

Resolutio.

Ad 19um: Servetur sancitum in Capitulo generali Dubnen. primo, Sess. 13, Constit. 18.

Fundamenta huius Resolutionis.

1. Capitulum Generale Dubnen. Primum, Sess. 13, Constit. 18, hac de re ait: ad praeccludendam viam omni illicitae ambitioni stricte praecustoditur, ut illi, qui ex Alumnatibus a S. Sede concessis redibunt, et omnes alii non pridem professi, non prius ad ulla officia (f. 212) promoveantur, et promoveri se curent quousque per sex saltem annos, sive docendo in scholis, sive ex ambone praedicando, sive alio quovis modo in Religione absque omnibus Officiis non laborabunt, et non merebuntur, qui vero ad transcendendam hanc Constitutionem exportabunt pro se quantumvis maximas instantias, eo ipso ad quaevis officia reddantur inhabiles.

2. Quia si liberum erit Generali, et Provincialibus super hac Constitutione dispensare, cum commodius sit in illis oris Superiorem esse, quam Professorem Scholarum, et Praedicatorem, subiecta Ordinis capaciora Superioratus immediate completis studiis obtinere curabunt, et a studiis vacabunt, inde fiet, ut numquam subiecta ad docendum et praedicandum capacia habeant Provinciae.

Dubium 20um ex ead. Sess. n^o 18.

An ii Monachi, qui nondum sex annos compleverunt in servitio Religionis post expleta studia, reputandi sint incapaces etiam Episcopatum, et Archimandriarum iuris Patronatus Laicorum?

Resolutiones.

Ad 20um: Ad mentem Sanctissimi

Dubium 21 ex ead. Sess. n^o 22.

An Religiosi nominati a Patronis laicis ad aliquem Episcopatum, vel Archimandriam sui Ritus vacantem (f. 212v) non possint illa Beneficia acceptare, nisi praevio consensu, et approbatione Provincialium, Proto Archimandritae et Consultorum Generalium, et Provincialium?

Ad 21: Ad mentem Sanctissimi.

Dubium 22um ex ead. Sess. num. 25.

An tollenda sint omnia Monasteria Provinciae Polonae, quae sub hoc numero dicuntur maioribus Monasteriis affiliata, in quibus iuxta « *Inter plures* » non possunt conservari ob defectum proventuum, et elemosinarum octo saltem Monachi?

Ad 22um: Ad mentem Sanctissimi.

Mens SS.mi, ut constat ex Instructione data Domino Nuntio Poloniae 26 Sett. 1750, fuit, ut idem Dominus Nuntius diligenter examinaret qua ex ratione neglexerint Monachi suppressionem, et unionem omnium eorum Monasteriorum Provinciae Polonae, quae octo saltem Monachos ex defectu reddituum, et eleemosinarum alere, et sustentare non poterant, utque suggereret quidquid prudenter opportunum crederet sine formali Fundatorum, et Patronorum eorumdem Monasteriorum oppositione, ad hanc veram, et realem suppressionem obtinendam.

(f. 213) Dominus autem Nuntius, explorato sensu Metropolitanus moderni atque visis rationibus praeteriti Provincialis Provinciae Polonae, eidem Metropolitanus expositis, abstinet ab earum examine, seseque refert ad ea, quae hac in materia Episcopus Zenopolitanus suggerere posset.

Episcopus autem Zenopolitanus ait, tantum abesse, ut Monachi deserere velint ea Monasteria, ut potius credibile sit ab eorum suggestione, et instantiis Fundatorum, et Patronorum suppressendorum Monasteriorum oppositiones principaliter procedere, nec alium credit suppetere modum, quam ut Dominus Nuntius ex una parte urgeat Episcopos Ritus Graeci ad vindicandas saltem a Monachis illas ecclesias saeculares Monasteriorum affiliatorum, quae nullo iure, ac solennitate a Clero saeculari sunt avulsa; et ex altera, ut Sac. Congregatio det ipsa exemplum quoad ecclesiam Parochialem Confraternitatis Stauropygiana Leopoliensis, quae ab ipsa Sac. Congregatione immediate dependet, peues quam mordicus tres vel quatuor Monachi, uti Mercenarii a Confratribus miserrimo conservantur stipendio, et quae opportunissima esset, ut non semel iudicavit Dominus Nuntius, pro Clero saeculari, et praecipue pro Alumnis Collegii Pontificii Leopoliensis ex Alumnatu, completis studiis, dimissis, et de Beneficio vel Officio nondum provisus, praecipue cum non desint (f. 213v) pii aliqui Benefactores, qui de proprio perpetuum adderent fundum ad erigendum ibidem Seminarium, seu Collegium Clericorum et Presbyterorum saecularium Ritus Graeci uniti de Beneficio non provisorum; sic enim fieri posset, ut si non omnia Monasteria illa affiliata, plura tamen seorsim tollerentur, alia vero ne tollantur, sufficienter dotarentur. Quae tamen prudentissimo, et meliori Sac. Congregationis iudicio, et censurae, seque simul submittit etc.

Ex audientia Sanctissimi, hab. die 18 Martii an. 1753:

Perlectis a Sanctissimo

superius scriptis dubiis ac responsis, Sanctitas Sua quoad dubia 15, 16, 17, 20, 21, providebit per Literas Apostolicas in forma Brevis, caetera autem benigne approbavit.

NICOLAUS LERCARIUS, Secretarius.

* * *

(f. 201) La spedizione delle risoluzioni emanate sopra i seguenti Dubbi è stata fatta sotto il 5 Maggio 1753, nell'infrascritta maniera.

A Monsignor Metropolitano di Russia, e al P. Proto Archimandrita de Monaci Basiliani Ruteni si è trasmesso un esemplare autentico dei detti dubbi colle corrispondenti risoluzioni, a riserva però dei dubbi 15, 16, 17, 20, 21, 22; atteso che ai primi cinque ha provisto Nostro Signore col suo Breve incipient. « *Inclitum quidem*,²⁵⁰ sub dat. 12 Aprilis 1753, de qual Breve si è parimente mandato un doppio esemplare in stampa ai suddetti dd. Metropolitano, e Proto Archimandrita.

A Monsignor Nunzio in Polonia, oltre a un'esemplare per sorte, così dè Dubbi, come del Breve, si è data commissione, e istruzione di (f. 201v) eseguire quanto si contiene nella risoluzione al Dubbio 22, e solamente si è dato avviso al Proto Archimandrita, che da Monsignor Nunzio sarà fatto consapevole della mente di S. Santità circa l'affare.

Il tutto si potrà distintamente riconoscere del registro dè Decreti Generati, e da quello delle Lettere della S. Congregazione sotto il sopradetto giorno 5 Maggio 1753.

90.

Roma, 7 . V . 1753.

De iurisdictione Metropolitanae Kioviensis in Decanatu Braclaviensi, praetensa ab Episcopo Leopoliensi.

APF, Congr. Part., vol. 117, fol. 3; 7-20v; 54-62v; 171-174; 180-194.

CONGR. PART. — Die 7 Maii 1753 (fol. 3).

Habita fuit Congregatio Particularis de Propaganda Fide in causa Kyovien. Jurisdictionis, cui interfuerunt E.mi, et R.mi DD.ni Cardinales: Spinellus, Sacripantes, Mesmer, Columna Sciarra. Nec non R. P. D. Lercarius, Secretarius.

Resolutum fuit

Ad I.m Dubium: — Constare de bono iure Metropolitanae.

Ad II.m: — Esse purganda per viam nullitatis, et amplius.

NICOLAUS LERCARIUS, Secretarius

KYOVIIEN. JURISDICTIONIS (f. 7).

Stantibus etc.

DUBIA

I. An, et de cuius bono iure constet, in casu, etc.

II. An, et de quibus attentatis constet, in casu, etc.

I. - Emin.me, et Rev.me Domine.

Satis constat, circa annum 990 Fidem Catholicam in Russia²⁵¹ primum fuisse stabilitam, quando Michael²⁵² quidam natione Graecus, eo missus a Nicolao Patriarcha Constantinopolitano, baptizavit Vladimirim Russorum Ducem, eique matrimonio

²⁵⁰ Sub dat. 12.IV.1753. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 134, nr. 727.

²⁵¹ Revera loquitur semper de annis 988-989. Cfr. IR NAZARKO, OSBM, *St. Volodymyr Ve-lykyj - Volodar i Chrestytel'j Rusy-Ukrainy*, Romae 1954.

²⁵² Persona legendaria, de qua notitias historicas certas non habemus.

coniunxit Annam, Sororem Basilii, et Constantini fratrum, qui in Oriente tunc imperabant;²⁵³ atque aequae constat iam inde²⁵⁴ Cathedram Metropolitanam totius Russiae Kyoviae fixam fuisse, eamque a Vladimiro Privilegiis plurimis ornatam, multos paulatim habuisse Episcopos suffraganeos, citra, et ultra Borysthenem, et Volgam fluvios; ut referunt Koyalowicz in Miscell., Curopalates, Zonaras, Cedrenus, ac post alios diserte Papebrochius in Praefat. ad Ephemeridas Moscorum figuratas, ibi: « Ad Russos quod attinet, ostendit Magister meus Godefridus Henschenius, Fidem Christianam primum apud ipsos praedicatam, aut saltem stabilitam esse circa annum 990, a Michaele quodam, qui missus illuc a Nicolao Chrisoberga, Patriarcha Constantinopolitano, vere orthodoxo, et unionis cum prima Sede retinendae studiosissimo, Vladimirus baptizavit, eique in matrimonium coniunxit Annam Basilii, et Constantini, orthodoxorum Imperatorum sororem.

2. Diffusa postmodum Evangelica luce per universam Russiam, qua etiam Polonico Dominio subest, alii plures Episcopatus erecti fuerunt, nempe Vladimiriensis, Luceoriensis, Praemislensis, Chelmensis, Pinscensis, Smolenscen., et Polocensis, qui omnes in Suffraganeos Russiae Metropolitanato addicti fuerunt. Regente tamen per seipsum Metropolitanato, veluti propriissimam Dioecesim, duos amplissimos Palatinatus Kyoviensem, et Braclaviensem, simulque totam eam Russiae partem, quae constituitur ex Palatinatibus Russiae, Podoliae, et ex Districtibus Leopoliensi, Camenecensi, et Haliciensi. Atque ita stetisse Cathedram hanc Metropolitanam, et ita ab ea sine ullo Suffraganeo, aliove Episcopo rectas fuisse istas Regiones spatio annorum 549, hoc est usque ad annum 1539,²⁵⁵ constans in facto est, neque ex adverso minimo ullo documento poterit impugnari.

3. Nihilque toto hoc tempore, quantum ad Causam spectat, intercidit; nisi, quod, propter intestina bella, quibus ea (f. 7v) Ditio lacerabatur, Sedes Ducum Russiae, post annum 1240, Kyovia Haliciam translata fuit, indeque factum, ut in obsequium novae Metropolis ipse quoque Metropolita Haliciensem titulum Kyoviensi caeperit cumulare, et alternatim Kyoviae, et Haliciae commorari. Verum anno 1539, defectis iamdiu Russorum Ducibus, cum ob negocia suae Cathedrae valde aucta Metropolita frequentius Vilnae quam Kyoviae, aut Haliciae, residere cogeretur, Clerus idcirco, et Populus Haliciensis, inito ante omnia consilio cum ipsomet Metropolita, eoque non solum assentiente, sed et apud Regem, ut infra patebit, acerrime intercedente, a Sigismundo Primo, qui Poloniis tunc imperabat, supplicarunt, et impetrarunt, ut Regiam suam auctoritatem imponeretur, quo Episcopus Curiae Metropolitanae quasi Aulicus, hoc est simplex Suffraganeus ad instar Vicarii cuiusdam perpetui, in loco iis partibus propinquiori, et negociis expediendis aptiori crearetur; fuitque Regio ipso Diplomate ad Dignitatem huiusmodi Episcopatus nominatus Macarius Tuczapski²⁵⁶ qui tunc officio Vicarii Generalis Macarii Metropolitae²⁵⁷ in iisdem partibus fungebatur; atque in

²⁵³ Agitur de Imperatoribus Basilio II et Constantino, filiis Imperatoris Romani. Constantinus usque ad annum 1028, Basilius Vero ad an. 1025 vixit.

²⁵⁴ Primus Metropolita consideratur Theopemptus (ab anno 1039). De Metropolitis antecedentibus disputant auctores. Cfr. Ex. gr. A. M. AMMANN, *Storia della Chiesa Russa e dei paesi limitrofi*, Torino 1948.

²⁵⁵ Revera saec. XIV existebat separata Metropolia Haliciensis, Cfr. M. STASIV, *De re-staurazione Metropoliae Haliciensis*, Romae (ms), et apud alios auctores, ut A. M. AMMANN, *op. cit.*, Romae 1948: PELESZ J., *op. cit.*, vol. I, pag. 377-397.

²⁵⁶ Macarius Tuczapskyj, primus Episcopus Leopoliensis et Vicarius Metropoliae Kioviensis pro hac regione. Cfr. J. PELESZ, *Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom* Wien 1880, Bd. 1, 556-560.

²⁵⁷ Macarius II, Metropolita Kioviensis (1538-1555). Cfr. J. PELESZ, *op. cit.*, vol. 1, pag 496.

eodem Diplomate fuit data illi facultas regendi Ecclesias in certis, ibique designatis Terris, ac Districtibus Russiae, et Podoliae, existentes, videlicet Halicien., Leopoliens., Camenecen., Sniatinen., et Tremboulien.; quin ulla mentio facta fuerit de Ecclesiis existentibus in controverso hodie Palatinatu Braclaviensi, utcumque amplissimo, atque, per se distincto, ut late constat in Summ. num. 1.

4. Immo primus ipse Episcopus Leopoliensis Macarius, vix consecratus, edidit, erga Cathedram Metropolitanam cautionem, sive sponsionem solemnissimam, qua, praesentibus cunctis Episcopis Ruthenis, aliisque Principibus, et Magnatibus saecularibus, se initio inscripsit Episcopum Curialem ex brachio Illustrissimi Archiepiscopi Metropolitae Kiovien., Halicien., totiusque Russiae Macarii, promisitque creditas sibi Ecclesias se, suosque Successores administraturos auctoritate solum Vicariae Metropolitananae, ita ut nec ipse, nec ipsius Successores Ecclesiam Haliciensem pro sua proprietate reputaturi, et Antimensia nonnisi nomine Metropolitae subscripturi essent; nec non spondit, se dimidium omnium fructuum quotannis collaturum ad Aerarium Metropolitanum, ut plene extat in Summario, num. 2. Quodque amplius est, diligenter in actu adeo solemniter enumerans universas Ecclesias suae Vicariae Jurisdictioni subiectas, nusquam iniecit mentionem de Palatinatu Braclaviensi, ut supplicamus animadvertere in Summ. eodem, num. 2.

5. Sicut autem hic Palatinatus in erectione Episcopi Leopoliensis fuit Metropolitanus, ut vidimus, reservatus, ita ordinariam super omnibus illius Ecclesiae iurisdictionem exercuit inde privative semper solus Metropolita. Quantum enim rerum vetustarum, (f. 8) et bellis, ac schismatibus quotidie afflictarum memoria fert, novimus quod anno 1568, paulo nimirum post erectionem Episcopatus, Leopoliensis, id implorante D. Jona Metropolita,²⁵⁸ Rex Sigismundus Augustus Literas scripsit ad Rectorem Capitaneatus Vinnicensis, et Braclaviensis (qui duo Capitaneatus incontrovertibiliter totum constituunt Palatinatum Braclaviensem), districte eidem Rectori iniungens: « ne in Civitate et tractu totius Districtus Braclaviens., et Vinnicens. ad Causas Ecclesiasticas, ad iudicium spirituale Metropolitanum pertinentes, se implicare, et per quempiam implicare permitteret, omnibusque Archimandritis etc. omnibusque aliis Subditis Ecclesiasticis simul, et Laicis, necnon omni statui in Religione manenti, ac denique omni Populo eiusdem Ritus, quoad Causas Ecclesiasticas spirituali iudicio eiusdem Metropolitae subiecto, quatenus non solum Commissariis eius ad hoc destinatis, verum etiam Vicariis, Protopresbyteris, et omnibus Personis, aut ab ipso, aut Commissariis eius ubicumque constitutis, et designatis omnem obedientiam praestare iuberet », ut agitur in Summario, num. 3.

6. Et quamvis Cathedram Leopoliensem diu tenuerint Episcopi Schismatici in Russia potentissimi, qui ius ad hunc Episcopatum sibi hodie quoque, ut infra dicemus, acriter vindicant, atque per tumultum, ac violentiam ab ea Cathedra actus aliqui iurisdictionales exadverso proferendi, in Palatinatu Braclaviensi perperam gesti fuerint. Ubicumque tamen ius viguit, et Episcopatus ille fuit apud Catholicos, iurdictio super eodem Palatinatu constantissime semper fuit relicta Metropolitae. Sic, cum Metropolitae tunc vacantis Administrator esset Josephus Szumlanski,²⁵⁹ Episcopus Leo-

²⁵⁸ Jonas III, Metropolita Kioviensis (1568-1577).

²⁵⁹ Agitur de Josepho Szumlanskyj, Episcopo Leopoliensi, qui brevi tempore etiam Metropolitanam Kioviensem non unitam administrabat (1675). An vero anno 1694 Administrator eiusdem Metropolitae erat, non nobis constat; non catholicus administrator, quia tunc temporis suam professionem fidei catholicae nondum fecit; non vero non unitae, quia haec tunc temporis non vacabat, habuitque suum Metropolitanum, Barlaamum Jasynskyj (1690-1707).

poliensis, toto suae administrationis tempore, solo semper titulo Metropoliae exercuit iurisdictionem in Palatinatibus Kyoviensi, et Braclaviensi; et notabile est prae cunctis, quod ipse, cuius maxime intererat, propriam sibi Episcopatus iurisdictionem potius, quam Metropolitanam, augere, speciali Instrumento die 26 Aprilis 1694 Rev. Choldouscium deputavit in suum non Episcopalem Leopoliensem, sed expresse, ac individualiter Administratorialem Metropolitanum Vicarium, praesertim super Decanatibus certissime Metropolitanis, nimirum Bialocercovien., Czudnovien., Korostezovien., et Zytomirien., qui sunt in Palatinatu Kyoviensi. necnon NIEMIROVIEN., et VINNICEN., qui in Palatinatu nostro Braclaviensi sunt positi; Summ., num. 4.

7. Sic quoque, clarissimis hisce documentis victus, instructusque bon. mem. Athanasius Szeptycki, Episcopus Leopoliensis,²⁶⁰ iustitiae, et veritatis summus cultor, Decanatus hos Braclavienses, quos una cum Decanatu Bialocercovien, sito in centro ipsius Palatinatus Kyoviensis, sibi initio crediderat posse (f. 8v) competere, per suum authenticum scriptum 7 Septembris 1720, in Synodo Provinciali Zamosciae habita solemniter, formiterque restituit Leoni tunc temporis Metropolitae,²⁶¹ Summario num. 5. Idem vero Metropolita, ad Acta Sacrae Nunciaturae Apostolicae transmissa statim hoc scripto, eosdem Decanatus, excepto Bialocercovien, nonnullisque aliis Ecclesiis, commisit, suamet tantum vita durante, titulo vicario administrandos ipsi Episcopo Leopoliensi, salvo tamen suo, suorumque in Sede Metropolitana Successorum primario, et originario iure, ut in Summario num. 6. Utque sollemnis iste actus Clero, Populoque Palatinatum Kyoviensis, et Braclaviensis palam innotesceret, Leo idem Literas circulares, quibus in factum, auctoritatemque illi praestitam a Nuncio Apostolico enarravit, iubens eis ut Episcopi sui Vicarii mandatis deinceps obtemperarent; Summario, num. 7; Indeque accidit, ut super hisce omnibus Palatinus Russiae Nobilissimus ipsi Metropolitae fuerit gratulatus, ut in Summario num. 8.

8. Post haec autem Athanasius, tamquam Vicarius Metropolitanus Leonis, quoad iste superstes fuit, Decanatus Braclavienses iugiter administravit. Leone vero defuncto, cum ipse Athanasius anno 1729, retento Episcopatu Leopoliensi, Metropolitanus fuerit renunciatus, propriam Metropolitanam iurisdictionem super iisdem Decanatibus assumpsit, eamque pacifice exercuit, posseditque ad diem usque 10 Decembris 1746 quo mortuus est; ac paulo ante mortem, dum Metropolitaec suae Dioeceseos relationem misit ad hanc Sanctam Sedem, memoratos Decanatus, Ecclesiasque, et Monasteria virorum, et monialium, in Palatinatu Braclaviensi existentia, expresse recensuit sub Metropolitana sua iurisdictione, sicque confirmans, quo animo, et qua fide tales Ecclesias in Synodo Zamosciensi Sedi Metropolitanae olim ipse abdicasset, plusquam diserte professus fuit, se eosdem Decanatus, non qua Episcopum Leopoliensem, sed qua Metropolitam tenere, et gubernare, prout in Summario, num. 9.

9. Defuncto autem laudato Athanasio, Sedem quidem Leopoliensem administrandam suscepit vicinior Reverendissimus Episcopus Praemisliensis, Metropolitanam vero Reverendissimus Archiepiscopus Polocensis, cui eam administrationem deferebat tum Synodus Zamosciensis, tum specialis deputatio Sanctissimi Domini Nostri. Ipse ergo, statim ac nuncium habuit de obitu Athanasii Metropolitae, iurisdictionem administratorialem fundavit, Summario, num. 10; edictales Literas in suffragium animae illius publicavit, Summario, num. 11, *litt. A*; Congregationem Decanalem Radomsliae celebrandam indixit, Summario, num. 11, *litt. B*; Decanos non comparentes (f. 9) declaravit subiectos poenis ante comminatis, Summario, num. 11, *litt. O.*, compa-

²⁶⁰ Episcopus Leopoliensis (1715-1746), dein vero Metropolita Kioviensis (1729-1746).

²⁶¹ Leo Kiszka (1714-1728).

rentes autem absovit, Summario, num. 11, *litt. P.*, aliosque plurimos exercuit Actus iurisdictionales, Ecclesias erigens, ac benedicens, Decanos instituens, Commisiones super miraculis expediens, Parochos ordinans, Causas demum iudicans, et decidens, ut late in Summario eodem, num. 11, a *litt. C. ad N.* Eademque ratione, et eodem iure pariter in iurisdictionis exercitio continuavit Reverendissimus Archiepiscopus, cuius nos iura tuemur, postquam ad Cathedram Metropolitanam fuit ipse evectus, donec in mentem Rev.mi Leonis Szeptycki, hodierni Episcopi Leopoliensis, venit, iurisdictionem huiusmodi Principali nostro controvertere, ac perturbare.

10. Primum itaque Reverendissimus Leopoliensis Adversarius tentavit Congregationem Decanalem cogere in Civitate Leopoliensi, eo per suas Literas blande vocans Decanum Czczelnicensem, Summario, num. 12, ipsumque et alios Decanos Braclavienses, literis huiusmodi parere iustissime renuentes, per alias Literas obiurgavit, haud omittens artificiose inculcare Cathedratici solutionem, et prohibere, ne mandatis Metropolitanæ obedirent, Summario, num. 13; praetereaque per suum quemdam Officialem, seu Vicarium Barensen, cognomine Markouski, alias edidit Literas, parum sane laudabiles, quibus inter alia supposuit, quod ex Oraculo Sanctissimi Leopoliensi subiecti fuissent, ut fusius in Summario, num. 14.

11. Deinde vero, quoniam ita nihil conseqebatur, sibi blandiens, faciliter confundi posse, et ad ius Episcopale pertrahi iurisdictionem hanc Braclaviensem, quae tam saepe steterat apud Antistites Leopolienses, quam saepe fuit in illis Dignitas Metropolitana, idcirco die 4 Iunii 1750, in Tribunali Nunciaturae Apostolicae Poloniae, idem Rev.mus Adversarius curavit obtinere inhibitionem, praesentatam subinde Reverendissimo Metropolitanæ Principali die 22 eiusdem mensis, qua illi prohibebatur, ne imposterum ullos iurisdictionis actus super his Decanatibus exerceret, Summario, num. 15, cui quidem inhibitioni, licet in simplicem Citationem resolveretur, ut quisque novit, obediens Reverendissimo Metropolita, ad evitanda maiora scandala, ab actualis suae possessionis, et iurisdictionis continuatione tantisper abstinuit.

12. Ad reparanda tamen gravissima praeiudicia, quae sibi, suisque Successoribus inferebat ista inhitio, Reverendissimus Principalis statim adiit Apostolicae Nunciaturae Tribunal, ibique petiit inhibitionis revocationem, quam facillime obtinisset, nisi Reverendissimus Leopoliensis, quo magis retardaret (f. 9v) Metropolitanam inconcusae suae iurisdictionis exercitium, curasset die 27 Februarii 1751 expedire quoddam Monitorium iactionis iactationum coram A. C. quo mediante Tribunal, quod ipse elegeret, Nunciaturae declinare, et impedire sine ratione satagit, ut in Summ. num. 16.

13. Impetrata autem a nobis iniusti Monitorii moderatione, restitutaque Tribunali Apostolicae Nunciaturae libertate procedendi ad propositae controversiae definitionem, fuit iterum in illa Curia assumptum Causae examen, constitoque, quod contraria inhibitio per falsas suppositiones fuerat expedita, quodque nullum in proposito assistebat Episcopo Leopoliensi iuris, aut facti solidum documentum, quinimmo luculenter, et plenissime docebatur de immemorabili, perpetua, et titulis lucidissimis innixa possessione exercita in Decanatibus, et Ecclesiis, de quibus quaestio est, tam ab ipso hodierno Metropolita, quam per multa saecula a suis Praedecessoribus, seu per seipsos, seu per alios ab iis subrogatos, evulgata fuit doctissima, et vere ineluctabilis Decisio Domini Auditoris Generalis Sac. Nunciaturae, qualis impressa seorsim distribuitur, atque ad illius tramites die 24 Septembris 1751 prodiit eiusdem Tribunalis Sententia, contrariam revocans Inhibitionem, et Reverendissimo Metropolitanano tribuens innegabilem manutationem in possessione controversorum Decanatum, simulque condemnans Rev.mum Leopoliensem ad restitutionem omnium fructuum,

et proventuum ex illis, a die Inhibitionis perperam, ab eo perceptorum ut ex ipsa Sententia in Summario num. 17.

14. Ab huiusmodi Sententia summa cum maturitate prolata in summarissimo possessorio, Reverendissimus Adversarius appellavit ad Sanctam Sedem. At laudatus Dominus Auditor eam appellationem, tamquam frivolum, refutavit, Summario, num. 18, nulloque alio praestito exadverso legitimo impedimento, Reverendissimus Principalis, inhaerens tum Sententiae, rite ita recteque impetratae, tum praecedenti nunquam interruptae suae possessioni, primum die 22 Novembris 1751 expedivit Mandatum de manutenendo, quod die 16 Decembris eiusdem anni Parti Adversae Leopoli legitime fuit intimatum; deindeque per speciale Mandatum novam possessionis apprehensionem, seu verius continuationem, et omnimodam sententiae executionem commisit Reverendissimo Episcopo Chelmensi, Vicario suo Generali in Archidioecesi Metropolitana extra Magnum Ducatum Lithuaniae, Summario, numer. 19, *litt. A. B. et C.*; quod quidem Rev. mus Episcopus Chelmensis, servatis omnibus iure servandis, prout erat in mandatis, die 19 Ianuarii superioris, anno 1752, fuit executus, ut in Summario, num. 20.

(f. 10) 15. His ita gestis, et data sic executione Sententiae Tribunalis Nunciaturae, Reverendissimus Adversarius propositi tenax, ut antiquam, noviterque resumptam Reverendissimi Metropolitae possessionem iterum perturbaret, adversus eam nostram Sententiam, die 18 Decembris 1751, expedivit coram A. C. solitam Citationem cum Inhibitione vigore Appellationis, quam die demum 5 Februarii 1752 in Cancellaria Reverendissimi Metropolitanus fecit praesentare; Summario, num. 21. Quaeque aut ante, aut post Sententiam Nunciaturae, eiusque executionem, posset ullo quovis praetextu in controversae iurisdictionis exercitio se confovere, et quasi non certissima semper fuisset possessio Reverendissimi Metropolitae, idem Adversarius haud dubitavit plurimos iurisdictionis actus violenter aequae attentate exercere.

16. Decanis quippe Braclavienses, die 21 Mensis Ianuarii, sub gravissimis poenis monuit, ut intra brevissimum terminum Niemieroviae personaliter comparerent, obedientiam sibi praestituri, Summario num. 22; sequenti vero die eosdem ad Congregationem in Civitate Haliciae habendam advocavit, iniungens eis, ut Cathedraticum secumferrent; Summario num. 23; rursus, allegare non veritus iura, titulosque, et quidem suppositivos solius Potestatis Laicalis, promittendo, comminando, sibi que cuncta accommodando, ut ex illius epistola in Summario, num. 24, quosdam ex his Decanis ademitte scandalosam Protestationem adversus sententiam Tribunalis Nunciaturae, et iurisdictionem Reverendissimi Metropolitae, legendam in Summario, num. 25, de qua sane violentia, seductione, et coactione testati subinde sunt omnes ipsi Decani, constantissimam Metropolitae obedientiam profitentes, ut legere supplicamus in Summ. num. 26.

17. Praeterea, scriptis Literis circularibus, evulgavit, se in nostra Romana Curia Decretum obtinuisse, quo ad controversam iurisdictionem restitutus fuerat, inculcans illis Ecclesiasticis, ut Vicario suo R. Matkouski obedirent, utque edicta Metropolitanus posthaberent, sibi que transmitterent, Summ. num. 27. Alterius autem opera, quem Decanum Jampoliensem nulliter ipse constituit, inhibuit vero, et legitimo eiusdem Decanatus Possessori, ne iura suae Dignitatis exerceret, comminata illi captivatione, et carcere, ut in Summario, num. 28, adiectaque per suas proprias Literas poena excommunicationis, et pecuniaria, Summario, num. 29; ita ut infelix Decanus e Domo exire amodo pertimescat, et omnia iamiam deserere cogatur, Summario, num. 30, sicut et simili cum attentato Decanale regimen inhibuit legitimo Decano Zivotoviensi, Summ. num. 31.

18. Demum, omissis aliis plurimis similibus attentatis, quorum innumera documenta habemus, satis est hoc loco animadvertere, quod propter minas, et violentias Rev.mi Episcopi Leopoliensis, (f. 10v) Decani, caeterique Parochi Braclavienses in eo timore sunt positi, adeoque sunt consternati, ut proprias Domos, Uxores, et Filios, relinquere parati sint, nisi prompto remedio eorum tribulationi opportune provideatur, ut probe constat ex Epistola, quam memoratus Decanus Zivotoviensis, Reverendissimum Episcopum Chelmensem invocans, et implorans, lacrymabiliter illi nunciat, Officialem Partis Adv., R. Matkouski, nihil non audentem, armatum cum militibus cursitare totum Palatinatum, Parochos vel seducere, vel concutere, deponere ab Officio Decanos, Carcerem, aliasque poenas minitari, Cathedricum vi exigere, et alia plurima perpetrare, quae res, et bonae Causae titulum non certe referunt, quaeque non sine horrore leguntur in Summario, num. 32; quibus turpia etiam mendacia interseruntur, quale illud est, quod homo iste inter Clerum superiore anno evulgavit, defunctum scilicet fuisse Reverendissimum Metropolitam, et ad hanc Dignitatem venturum sine dubio Episcopum Leopoliensem, Summario, num. 33.

19. Minis vero, metuque non contineri contraria attentata, sed ad facinora porrigi liquet ex Epistola Gubernatoris Krasnianensis, qui Episcopum Chelmensem doletissime admonuit, Decanum Krasnianensem, mandante illo Matkouskio, tumultuose noctis tempore in propria Plebanali Domo ligatum fuisse, graviterque percussum, indeque Domo extractum, vix ab ipso Gubernatore liberatum, receptumque fuisse, Summario num. 34; confirmante temerarium id facinus Sacerdote Societatis Jesu, qui tanto crimine indignatus, et zelo impulsus, ad eundem Episcopum Chelmensem horridum factum scripsit, eiusque patrocinium misero Sacerdoti sponte imploravit, Summ., num. 35.

20 Ut igitur infelices Decani Braclavienses ab huiusmodi oppressionibus subleventur, utque simul removerentur, gravissima damna, et absurda, quae dietim accidunt in administratione Sacramentorum, qualem nulliter cum ingenti vicinorum Schismaticorum scandalo exercent Decani, et Parochi perperam a Reverendissimo Adversario instituti; ut demum Reverendissimus Metropolita pacifice aliquando obtineret pristinam possessionem suae in eosdem Decanos iurisdictionis, non omisimus, silente Parte Adversa, instare coram A.C., tum pro confirmatione Sententiae latae in Tribunali S. Nunciaturae favore Reverendissimi Principalis, tum pro circumscriptione omnium, et singulorum Actuum iurisdictionis in his Decanibus exadverso attentate exercitorum. Postquam vero eidem A.C. dedimus nostras Informationes, illud inopinate accidit, quod nobis erat summopere optandum, ut scilicet ad Instantiam Partis Adversae, quae in mala causa nullo unquam ludice contenta fuit, huius rei cognitio, praevia illius avocatione ab A.C., delegaretur a Sanctissimo Domino Nostro huic Supremae (f. 11) Congregationi, ut in Summario, num. 36. Quamobrem, subscriptis ab emeritissimo R.P.D. Secretario praeinsertis Dubiis, tuto confidimus Eminentissimos Patres responsuros esse, ad primum: Constare de bono iure Reverendissimi Metropolitae; Ad secundum vero: Constare de Attentatis Reverendissimi Episcopi Leopoliensis, et purganda esse mediante circumscriptione omnium, et singulorum praedictorum Actuum iurisdictionalium, et restitutione omnium Fructuum ac Reddituum ex controversis Decanatibus exadverso perceptorum. Prout obsequentissimis precibus supplicamus.

21. Quantum quippe ad primum Dubium, constant utique, et quidem evidenter, ac multifariam de bono iure Reverendissimi Metropolitae Principalis. Cum enim ex Facto fideliter supra enarrato, et plene undique comprobato liqueat, quod usque ab anno circiter 990, quo haec Sedes Metropolitana erecta fuit, Palatinatus Braclaviensis intra limites Metropolitae situs fuit, et iam inde esse caepit sub ordinaria spiritali iurisdictione.

Metropolitae; statim inde consequitur, ut Reverendissimus Principalis habeat pro se iuris assistentiam, suamque intentionem plene fundatam, ad vindicandam in omnibus Ecclesiis eiusdem Palatinatus omnimodam iurisdictionem, ad Text. in Can. omnes Basilicae 16. quaest. 17. Cap. conquerente de Offic. Ordin. cap. Cum Venerabilis §. Quia igitur de Religios. domib. Barbosa de Offic., et Potest. Episc. part. 3. alleg. 127. num. 23. Rota dec. 229. num. primo, part. 11. dec. 604; num. 11. part. 19. tom. 2. rec. dec. 140; num. 3. cor. Buratto, et dec. 709, num. 1, cor. Molines.

22. Cumque in erectione, quam narravimus anno 1539, assentiente, et instante ipso Metropolita, factam fuisse Episcopatus Leopoliensis, non alia ei facultas, et iurisdictione concessa fuerit, nisi super Ecclesiis, quae exstarent in Terris, ac Districtibus Russiae, et Podoliae, videlicet Halicien., Leopoliens., Camenecen., Sniatinen. et Tremboulilien., quin ulla mentio facta fuerit de separato, distinctoque, et amplissimo Palatinatu Braclaviensi, ut in Summario, num. primo; Immo nec ipse Macarius primus Antistes Leopoliensis²⁶² in solemnissimo illo suo scripto, ubi universos titulos sibi a Rege Sigismundo impertitos diligentissime enumeravit, minimum verbum, minimumque mentionem inseruerit de eodem hoc Palatinatu, ut in Summario, num. 2.; manifestum inde est, hunc Palatinatum aequae ac Kyoviensem, de quo nulla exadverso movetur quaestio, reservatum fuisse primaevio illius Pastori Metropolitae, et in istius Dioecesi remansisse, et qua alii Districtus, enumerati in Summario num. primo et 2, dismembrati, et novae Cathedrae Leopoliensi addicti fuerunt, velut in individuo docent, Ancharan. in Cap. Postulasti, num. 45, de Foro compet. et in cap. 2, sub num. 10, de Constit. in 6. Card. Sperell apud (f. 11v) Scarfanto, ad Ceccoper Luoubr. Canon. tom. primo dec. 60, num. 24, ibi: « Ideoque locum habet dispositio textus in extravag. ad Apostolatus de concess. Praeben., QUOD PER DIVISIONES EPISCOPATUUM NIHIL ANTIQUO JURI CENSEATUR DETRACTUM, NISI QUOD CONTINETUR EXPRESSE », optime Rota in recent. part. prima dec. 509, num. 2, ibi: « Cum enim concessio fuerit determinata ad illa duo Castra, non debet ulterius extendi »; Rt. num. 6, ibid. « Concessionibus enim determinatae intelliguntur quantum sonant, ita ut in eis non veniant adiacentia », et cor. Falconerio de Offic. Ordin. dec. 2, sub num. 8, ibi: « Existente tota iurisdictione penes Monasterium, ut iam fuit constabilitum, eaque in certa parte Territorii dismembrata, et Episcopo concessa, in reliqua parte reservata in suo esse remansit ».

23. Frustraque in tanta primordialis tituli claritate exadverso obiicitur, Episcopatum Leopoliensem, regnante Sigismundo Primo,²⁶³ erectum noviter non fuisse, sed in eam commutatam fuisse antiquam Metropoliam Haliciensem.²⁶⁴ Primum enim aut haec obiectio nihil facit ad Causam, aut exadverso probandum est, separatas aliquando fuisse Metropolias Kjoviensem, atque Haliciensem, quae revera duo nomina unius Dignitatis omni tempore extiterunt. Atque insuper, quod Dioecesi, vel Metropoliae Haliciensi, distinctim a nostra Metropolia totius Russiae, subiectus fuerit Palatinatus Braclaviensis. Alias enim contraria obiectio corrui marte suo ex evidenti defectu suppositionis, et res redit ad iuris regulam, quae controversum pristinae Dioecesis tractum et territorium eo ipso primaevio Antistiti vindicat, quod exadverso non demonstratur fuisse illud pro nova Cathedra expressissime dismembratum, velut proxime ostendebamus.

²⁶² Macarius Tuczapskyj (1539-1547).

²⁶³ Sigismundus I, Rex Poloniae et Magnus Dux Lithuaniae (1506-1548).

²⁶⁴ Revera correspondet veritati, quia Metropolia Haliciensis toto fere saeculo XIV existebat. Cfr. J. PELESZ, *Geschichte der Union...*, vol. I, pag. 377-397.

24. Deindeque translationem Metropolitae Haliciensis in Episcopatum Leopoliensem nimis aperte refellit modus, quo Episcopatus huiusmodi erectus fuit. Non modo enim de tribuenda illi Metropolis dignitate, et iurisdictione nihil penitus actum, dictumve fuit, sed etiam fuit qualiscumque illa erectio celebrata cum assensu, immo ad petitionem Metropolitanæ, quem nemo sibi suadebit, voluisse sua præcipua dignitate se spoliare, aut dimidiare, ut ea alteri Episcopatus in perpetuum conferretur. Quoque omnia conficit, illa erectio nil aliud effecit, nisi ut Vicarius Metropolitæ, Leopoli degens, et auctoritate Pontificali esset ornatus, subiectus nihilominus remanens, tamquam Suffraganeus, atque, ut ibi dicitur, Curialis eidem Metropolitanæ, uti pandunt gemina documenta in Summario, num. 1. et 2, quæ confirmantur Literis Cleri, et Populi scriptis ad eundem Metropolitanum pro consecutione Vicariatus huiusmodi Episcopi, ut in Summ. num. 3, litt. A.; (f. 12) sicut et in aliis ad eundem scriptis ab ipso Clero, et Populo post Episcopatus erectionem, prout in Summario, num. 37, litt. B., ad quarum normam erectionem factam fuisse, est iudicandum leg. prima Cod. de divers. Rescript. Rota, dec. 604, num. 7 coram Donizetto iun., et dec. 335, num. 17. part. 18, Rec.

25. Nec replicetur, quod neque Rex Sigismundus in suo Diplomate, neque Episcopus Macarius in scriptis suis expresserit Districtus Letyczovien. et Baren., aliosque tenuiores, exadverso commemorandos, quos tamen Episcopi Leopolienses semper sine contradictione tenuerunt, et regunt. Quasi inde videatur infringi argumentum, quod nos deducimus ab omnia in iis Actibus mentione Palatinatus Braclaviensis.

26. Eatenus enim reticita recte fuerunt nomina obiectorum Districtuum, quatenus illi sine ambiguitate pertinent ad Territoria Russiæ, et Podoliæ. Quare cum Macarius Russiæ, et Podoliæ regimen obtinuerit, ac se his titulis inscripserit, supervacaneum profecto erat separatim exprimere eos Districtus, qui Russiæ, et Podoliæ, tamquam species generi, subiecti erant. Secus autem, et longe secus tractari debet de Palatinatu Braclaviensi, quem sicuti amplissimum, nullique ex Terris in illa erectione enumeratis subiectum esse constat, et concedebat in Partibus Reverendissimus Adversarius, ita congruum, immo necessarium fuisset expresse in memoratis Actibus nominare, si voluisset in illis comprehendere. Confirmare potissimum huius Palatinatus ab erectione Episcopatus Leopoliensis omnimodam exclusionem gravissima ea circumstantia, quod novum hunc Antistitem petiit Clerus, atque Nobilitas dumtaxat Russiæ, et Podoliæ, nemo autem precibus huiusmodi interfuit ex 498 Parochis, quos continet Palatinatus Braclaviæ, cuius nec nomen in toto illo negotio semel occurrit, *Summario, num. 37, litt. A, et B.* Si enim novus Episcopus ad preces Cleri, et Populi fuit creatus, Summ. num. 1, cogimur iudicare, eum Clerum, eumque Populum illi commissum fuisse, qui id regimen sibi deposcebat, non eum, qui in ea re nusquam comparuit.

27. Quod si res alioqui clarissima per contraria æquivoca posset aliquatenus ambigua fieri, omnem prorsus dubietatem eximit, et Decanatus Braclavienses non novo Episcopo datos, sed Metropolitæ reservatos fuisse, monstrat, confirmatque luculenta, et perpetua observantia, ex qua habemus, quod ab ipsa Episcopatus erectione iurisdictionem in illis nusquam, nisi per Schismatis turbulentiam, aut per errorem statim deinde correctum, exercuerunt Antistites Leopolienses, sed pacifice, et constantissime soli semper Metropolitanæ. Nemo quippe est, qui nesciat quanti ponderis sit adeo vetusta observantia, negativa quidem ex parte Episcopi, at simul affirmativa respectu (f. 12v) Metropolitanarum, qui iurisdictionem exercuerunt. Inde enim tutissime interpretamur, qua Lege Episcopatus fuerit erectus, ac, si opus sit, iure præsumimus declarationes, et privilegia Apostolica, aliumque aptiorem titulum, secundum notam

regulam, de qua Glossa, et Doctores in cap. primo de Praescript. in 6; Card. de Luca, de Jurisdict. disc. 12, num. 17, et disc. 97, num. 9; Pignatell. Consult. Canon. 26, per tot. tom. 2; Piton. discept. Eccles. 117, num. 17, et discept. 149, num. 10, et sequen.; Rota dec. 125, num. 5, coram Kaunitz, dec. 2, num. 4, et seqq. de Offic. Ordin. cor. Falconer, in Bricinorien. seu Nullius Foropompilien. Iurisdictionis, 28 Aprilis 1725, §: Et quidem; coram Cerro, in Barchinonen. Iurium Parochialium, 2 Decembris 1735, §: Quamvis; et leg. coram E.mo Rezzonico, et in Senogallien. Iurium Parochialium, 14 Iunii 1737, §. 11, et seq. coram Harrach.

28. Primum porro observantiae monumentum praebet, quod anno usque 1568, sicque paulo post erectionem Episcopatus Leopoliensis, Poloniarum Rex ad Principem Korecki, Capitaneum Vinnicensem, et Braclaviensem, ita petente Iona tunc Russiae Metropolitae,²⁶⁵ scripsit, ne eundem Metropolitam in exercitio ordinariae suae iurisdictionis in toto tractu Braclaviensi, et Vinnicensi impediret; utque potius ipse Capitaneus daret operam, ut Clerus, Populusque eiusdem Tractus Metropolitae, tamquam suo vero Pastori, eiusque Officialibus obedientiam debitam exhiberet, ut latius extat in Summario num. 3, et probe refert Decisio S. Nunciaturae §. 21. Si nempe duo illi Districtus, totum constituentes Palatinatum Braclaviensem, teste eadem Decisione ibidem, prope Episcopatus Leopoliensis erectionem stabant adhuc sub ordinaria iurisdictione Metropolitae, atque hic huiusce iurisdictionis protectionem imploravit a Rege, Rex autem enixe eam Metropolitae est impertitus, quisque videt, non fuisse ergo novo Episcopo datum, sed Metropolitae reservatum controversum Palatinatum. Nimium violenter id persuadente hoc facto, quod eo gravius in linea observantiae est habendum, quo vetustius est, atque Episcopatus erectioni propinquius, ad Text. in cap. Sopitae vers. Inde utique, et ibi Gloss. verb. Consuetudine de Cens., Rota dec. 810, num. 1, cor. Corcin. dec. 436, num. 3, cor. Dunizet. lun., et dec. 709. n. 3, cor. Molines.

29. Missisque aliis, nescimus, an quidquam fortius ad propositum afferri valeat, quam quod gessit Iosephus Szumlanski, Episcopus Leopoliensis,²⁶⁶ cum esset Administrator vacantis tunc Cathedralis Metropolitanae? Sicut enim supra narravimus, patetque in Summario num. 4, deputans Vicarium suum in Decanatibus Kioviensibus, simulque in Decanatibus Niemirovien., et Vinnicen., ad Palatinatum Braclaviensem pertinentibus, (f. 13) ipse Episcopus Leopoliensis non suo proprio nomine, sed expresso titulo Administratoris Metropolitanis professus fuit eam deputationem sese peragere. Quod si id fecit Reverendissimi Adversarii Praedecessor, non solum sine minimo suo compendio, sed contra egregium propriae suae Cathedralis interesse, alienae attribuens Auctoritati, quod in contrario supposito debuisset sibimet vindicare, quis dubitabit, eum id fecisse, quia ius, ratio, et veritas sic postulabat, eiusque proinde factum, adeoque sonoram confessionem ab Episcopis Successoribus perperam impugnari, ut probe statuit Decisio S. Nunciaturae §. 12, lateque firmant per Text. in cap. Cum venissent de Istitut., Glossa ibid. in vers. Probatum et Abb. num. 7; Spada cons. 129, num. 9, lib. 2.; Pignatelli Consult. Canon. 26, num. 10, tom. 2.; Rota dec. 106 num. 21, part. 19, tom. primo recent, dec. 3, num. 8, et dec. 9, num. 27, de Offic. Ordin. coram Falconerio, et dec. 12, num. 22, vers. De Confessionibus Episcoporum post Prosper. de Territorium separat.

30. Fortius enim vero, et per se solum Causae paenitus decisivum est id, quod narravimus, in Synodo Provinciali sub praesidentia Nuntii Apostolici Zamosciae ha-

²⁶⁵ Jonas III (1568-1577).

²⁶⁶ An. 1676-1708.

bita anno 1720, sicque magis solemniter, quam fingi queat, egisse Athanasium Szepticki, Episcopum Leopoliensem, quando Braclavienses hos Decanatus, quos antea sibi erronee, et bona fide asseruerat formiter abdicavit. restituitque Leoni Metropolitanae, ut constat in Summario num. 5, et referendo verba huius abdicationis, enarrat Decisio S. Nunciaturae §. 6. Haec enim adeo sonora confessio, quam acceptavit, totoque Regno illam laudante, publicavit Metropolita, Summario num. 5, 6, 7, et 8, eo minus potest impugnari exadverso, iuxta regulam supra exornatam, quo magis est illa undique suffulta, et primaevo titulo, et aliis documentis, aliorumque Episcoporum confessionibus ante relatis, ex quibus omnibus plene, optimeque sic adminiculata, plene quoque afficit Episcopos Successores, Glos. in cap. Dudum 45, §. De veritas de Electione, Anaclet. in decretal. lib. 2, tit. 18, §. 4, sub num. 89.

31. Eoque certius debet Causam decidere adeo solemniter, et circumstantiata confessio Episcopi Praedecessoris, quoniam idem ipse Athanasius eam confirmavit modis omnibus toto suae vitae tempore, nec solum, quatenus hos Decanatus, vivente Leone, retinuit iugiter tamquam illius Vicarius, sed multo magis, quatenus, defuncto illo Metropolita, et evectus ipse ad eam Dignitatem, primum suis Cancellariis (ut evitaretur actorum confusio, quae causam dederat errori suo, aliorumque Episcoporum) districte mandavit, ne causas, et negocia ex nostris Decanatibus emergentia insererent Actis Episcopalibus, sed omnino Metropolitanis, ut in Summario num. 38, (f. 13) *litt. F.*, et prius *litt. C.*, ubi realiter constat de Protocollo Episcopali distincto ab altero Metropolitanano. Deinde vero paulo ante obitum idem Athanasius, cum anno 1746 ad Sanctam Sedem referret statum Archidioecesis suae dumtaxat Metropolitanae, descriptis Ecclesiis in Ducatu Lithuaniae, et Palatinatu Kyoviensi existentibus, individualiter etiam recensuit Ecclesias suas Metropolitanas, QUAE IN PALATINATU BRACLAVIENSI SUNT POSITAE prout extat in Sum. num. 9, et discrete narrat Decisio Sacrae Nunciaturae §. 10.

32 Ex quibus omnibus fieri credimus manifestum, nihil posse obmurmurari exadverso super huiusmodi abdicatione, et confessione Episcopi Praedecessoris, quae, ut semper repetemus, Causam omnino conficit. Quod enim Actus iste redoleat quamdam alienationem, quae futuris Episcopis praeiudicare nequiverit, hoc sane copiose, docteque removetur in laudata Decisione S. Nunciaturae §. 13 et seqq., quibus addi potest, eo certius huiusmodi actum nocere Successoribus, quoniam innixus fuit praecisissimis documentis, Summario num. 1, 2, et 3, fuit praeventus similibus aliorum Episcoporum confessionibus, Summario num. 4, fuitque gestus palam, publiceque in Synodo Provinciali, quodque amplius est, praesente, et auctoritate Nuncio Apostolico, uti testatur ipsamet Nunciatura in eadem Decisione §. 6, et Summario num. 7. Quapropter longe a fortiori viget hic regula, quam superius attulimus, de probabili, et congrua Episcopi confessione a Successoribus non impugnanda, quam praeter allegatos, firmiter in specie simili secuta est Sacra Rota in Paderbornen. Jurisdictionis, 5 Februarii 1745, §: 11, coram Eminentissimo Millino.

33. Quod autem Athanasius Leoni Metropolitanae controversos Decanatus abdicaverit allectus spe consequendae Coadiutoriae Metropolitanae, aut alio quovis privato fine, et affectu, ut ausa est obicere Pars Adversa in prima Instantia, confidimus, hoc non esse amplius exadverso obiectandum. Coadiutoriam quippe spectari non potuisse ab Athanasio, liquet illico ex eo, quod Leo Metropolita, non clam, sed palam toto Regno, anno 1719, sicque immediate ante Synodum, et ante allegatam Athanasii abdicationem, quae prodiit anno 1720, ediderat Regiis Ministris, Nuncio Apostolico, et S. Sedi momenta rationum, cur in Coadiutorem Metropolitanam vellet assumere Ignatium Sapieha, ut in Summ. 39, *litt. A.*, et *B.*; unde non est possibile, quod Atha-

nasius vana illa spe obtinendae Coadiutoriae duceretur adversus adeo vulgatam Metropolitae intentionem; eo minus, quia immediate post Synodum, mense Novembri 1720, Leo Metropolita rogavit Palatinum Brestensem, an ei placeret habere eundem Ignatium, filium suum, Coadiutorem Metropolitae, ut in Summario num. 40, litt. E. (f. 14). Neque vero aut hoc, aut alio quovis privato fine actum laudatissimum peregrisse Athanasium, confirmatur ex eo, quod narravimus ipsum constanter usque ad obitum observasse circa istorum Decanatum pertinentiam. Quis enim Praesulem, tota alioqui Polonia, et Russia sanctissimum, et laudibus, meritisque celebratum impulisset, ut Cathedram Leopoliensem spoliare his tot Ecclesiis adniteretur per annos plurimos, quibus is illi praefuit, quando praesertim solus fuit Metropolita simul et Episcopus Leopoliensis? Nulla privata ratio id perpetrandi profertur exadverso, nulla esse potuit. Fuit igitur sola iustitiae, et veritatis clara cognitio, quae egregium Virum, deque ipso hodierno Episcopo egregie meritum movit, ut Decanatum, de quibus agitur, iurisdictionem rite, consultoque abdicaret, eamque ad Metropolitam, verum, perpetuumque illorumque Antistitem, et Pastorem referret.

34. Quid vero, quod post laudati Antistitis Athanasii mortem Reverendissimus Innocentius Lipnicki, qui annis quindecim fuerat illius Auditor, novo tunc Administratoriali Officio Curiae Metropolitanae reliquit exactam notitiam super pertinentia controversorum Decanatum ad Sedem Metropolitanam, eorum nominibus ad opportunam regiminis informationem distincte conscriptis, uti testatur integerrimus Protonotarius Apostolicus in Summario num. 38,²⁶⁷ litt. E. Quid demum, quod Reverendissimus quoque Episcopus Praemisliensis, postquam, assumpta Cathedrae Leopoliensis post Athanasii mortem administratione, nonnullos fecerat actus iurisdictionales in propositis Decanatibus; post paucos dies errorem, in quem bona fide inciderat, sonore correxerat, dum ab ulteriori iurisdictionis exercitio statim abstinuit, et charitativum subsidium, quod ab aliquibus Decanis Braclaviensibus exegerat, restituit ex asse nostro Reverendissimo Principali, vix iste ad Sedem Metropolitanam die 22 Iunii 1747 evectus fuit, uti narrat Decisio S. Nunciaturae §. 22? Haec sane omnino comprobant, quod supra affirmabamus, ab ipsa nempe erectione Cathedrae Leopoliensis, usque ad hanc diem, (si maxime addatur triennium, quo controversam hodie iurisdictionem pacifice exercuit ad diem praesentatae exadverso Inhibitionis Reverendissimus Principalis, Summario num. 10, et 11) perennem observantiam fuisse, ut isti Decanatus a Metropolitanis jugiter recti fuerint, et gubernati; cui quidem observantiae eo magis in praesenti est deferendum, quia praecedat illam titulus primordialis sub initio allegatus, qui Sedi Metropolitanae assistit, quique ipsam observantiam per se invincibilem magis adhuc facit ineluctabilem, adfirmata per Rotam in Leodien., seu Colonien. Jurisdictionis super loco recipiendi Professiones, 20 Februarii 1741, §. 9, et 12 Iunii eiusdem anni, §. 7 coram (f. 14v) Nunez, et in confirmatoria 5 Martii 1742, §. 7, cor. R. P. D. Bussio.

35. Quae cum ita sint, cumque bonum ius nostri Rev.mi Principalis sit et titulo, et observantia firmissime constitutum, obvium modo est obiectiones, et aequivoce exadverso proponenda refellere. Profertur primo loco exadverso quoddam assertum Privilegium Leonis Russiae Ducis, datum anno 1301,²⁶⁸ cuius vigore Pars Adversa defendit, Haliciensem Metropolitam fuisse antiquitus distinctum a Metropolita Kyot viensi, indeque infert, uti supra commemoravimus, quod Rex Sigismundus anno 1539, dum Macarium nominavit in primum Episcopum Leopoliensem, Haliciensem, et

²⁶⁷ Onuphrius Szumlanskyj (1746-1762).

²⁶⁸ Leo filius Danielis (1264-1301).

Camenecensem, nil aliud egerit, quam immutare antiquam Metropolim Haliciensem in simplicem Episcopatum, translatis in eum cunctis iuribus et iurisdictionibus, quae ad eundem Haliciensem Metropolitanam olim pertinuerunt.²⁶⁹ Perperam, satisque erronee, ni valde fallimur.

36. Praeterquam quod enim iure superius allegavimus, illegaliter exadverso iniri mentionem de Metropolia Haliciensi, et sine Summario fingi, quod Metropolita Haliciensis fuerit aliquando distinctus a Kioviensi; magisque illegaliter sine documento supponi, quod Palatinatus Braclaviensis, de quo est nostra quaestio, usque ad tempora Sigismundi Regis ab ullo alio Antistite rectus fuerit, praeter quam a Metropolita Kyoviensi, legitimo, unicoque eorum populorum Ordinario; et ultra, quod somniatam translationem Metropoliae Haliciensis in Episcopatum Leopoliensem copiose refutavimus supra in §. Deindeque.

37. Satis est ulterius animadvertere, quod obiectum Prilegium Ducis Leonis longe plurimis scatet substantialissimis vitiis, quae illi quamcumque fidem funditus adimunt. Ut enim omittamus, quod id Privilegium supponitur emanatum anno 1301, nec tamen prius, quam anno 1747 Actis Haliciensibus fuit exadverso insertum; praestat observare, quod hoc Privilegium, quale repertum fuit inter scripta Leonis Metropolitae, vere pietate, virtutibus maximeque in rebus suis diligentia insignis atque in Sacra Nunciatura recognitum, quod damus in Summario num. 41, hoc inquam privilegium minime concordat cum altero illius transumpto, in Sacra Nunciatura exadverso producto, et in contrario summario exhibendo, sicut ex utriusque collatione compertum erit, ex quo patebit, contrario exemplo, multa vel addita, vel adempta fuisse verba. Multoque magis praestat notare, quod fortissimae adsunt coniecturae, suadentes, contrarium Privilegium aut confictum, aut notabiliter variatum fuisse a quodam Gedeone Balaban, Episcopo olim Leopoliensi,²⁷⁰ qui ab Unione Ruthenorum cum Sancta Romana Ecclesia impudenter recessit multasque excitavit (f. 15) contra Unites controversias, Populosque, et Ecclesias, nullatenus ad suam iurisdictionem spectantes, sibi arrogavit, et gubernavit, unde in Synodo Brestensi, celebrata anno 1596, Sacris fuit interdictus, deque Sede episcopali deiectus, uti cunctis Regni Provinciis dissertissime testatus fuit ipse Rex Sigismundus III, prout in Summ. num. 42.

38. Cum itaque Schismaticus Balaban penetrasset Metropolitanam vel Russiam subdere, et unire S. Sedi, ut Unionem opportunius impediret, excogitavit, et finxit, aut saltem substantialiter immutavit vetustissimum Privilegium, quo efformaret Metropolitanam Haliciensem a Kyoviensi distinctum; idque satis inde colligitur, quod ipse Balaban primus Stephano Regi anno 1581, et Sigismundo III anno 1592 confirmandum exhibuit huiusmodi Privilegium, ita iam tunc lacerum, et vetustate corruptum, ut neque Sigillum dignosceretur, sicuti oculariter constat ex ipsomet Privilegio exadverso, et originaliter Rutheno idiomate scripto.

39. At enim vero, quod obiecta ista charta sit apocripha et supposititia, non praesumptio, aut coniectura, sed clara demonstratio inde habetur, quod in illo sit mentio Metropolitae GREGORII, supponiturque, praesentem fuisse alterum Metropolitanam CYPRIANUM, quando est compertissimum, quod in Russia numquam fuerunt duo simul Metropolitae,²⁷¹ sed semper unicus, qui Kyoviensis, et Haliciensis titulo

²⁶⁹ Revera fallitur nimis auctor, quia ipsam existentiam Metropolitae Haliciensis saec. XIV negat.

²⁷⁰ Gedeon Balaban, Episcopus Leopoliensis (1566-1607).

²⁷¹ Revera fuerunt etiam tres simul, qui sibi hanc cathedram metropolitanam invicem contendebant, praesertim saeculo XIV, medietate secunda. Cfr. A. M. AMMANN, *Storia della Chiesa Russa*, Torino 1948, in appendice.

simultaneae utebatur. Sicut ante annum 1301, quo datum fingitur Privilegium, probat Synodus Kyoviensis celebrata anno 1146, ubi congregatis Episcopis, Honuphrio Czernichovien., Theodoro Bialogroden., Euthimio Pereiaslaven., Damiano Turovien., Theodoro Uladimirien., Niphone Novogroden. et Emmanuele Smolenscen., electus fuit in Metropolitam Russiae Clemens, sine alterius Metropolitae aut interventu aut mentione; et recentius probat Synodus Novogrodensis, habita anno 1415, in qua Theodosius Archiepiscopus Polocen., Isacius Episcopus Czernichovien., Dionysius Luceorien., Gerasimus Uladimirien., Gelasius Praemislien., Sebastianus Smolescen., Chariton Chelmen., et Euthymius Turovien. deposuerunt Photium Schismaticum Russiae Metropolitam, uti refert P. Kulczynski in Specim. Eccles. Ruthenae, fol. 113, et in append. fol. 46. Cum nempe Actus adeo serii, solemnesque, recensentes Episcopos Ruthenos, nullam neque ante, neque post annum 1301 mentionem fecerint de distincto Antistite Haliciensi, satis superque evincunt, illum nusquam fuisse in rerum natura.²⁷²

40. Neque obscurior falsitatis demonstratio est, quod anno 1301, quo Dux Leo dicitur signasse illud Privilegium, non erant inter homines duo illi Metropolitae Cyprianus, et Gregorius,²⁷³ qui in eo satis audacter nominantur. Nam duo tantum Cypriani memorantur in Russia Metropolitae, alter fuit Cyprianus Zochowski, qui celebri Colloquio Lublinensi anno 1680 (f. 15v) interfuit, et anno 1694 excessit e vivis; alter vero fuit S. Cyprianus, qui in Coadiutorem assumptus a S. Alexio, Metropolita Kyoviensi, in Sede Metropolitana illi successit anno 1378, eamque annis triginta possedit, uti post alios testatur P. Kulczynski, in Specim. Eccles. Ruthenae, cuius particula datur in Summar. num. 43, *litt. A.* Quod autem attinet ad Metropolitam Gregorium, unicus eo nomine occurrit, qui, postquam ab ea Sede fuit depositus Photius, quod anno 1415 in Synodo Novogrodensi factum narravimus, ut in Summar. num. 43, *litt. B.*, ad Dignitatem Metropolitanam evectus fuit, indeque ad Concilium Constantiense egregie scripsit pro unione Graecorum cum Latinis, Summar. num. 43, *litt. C.*

41. Sin autem ad falsitatem suppositi Privilegii non satis est, quod et Gregorius, et Cyprianus, quasi tunc existentes Metropolitae, falso ibi referantur, addi adhuc potest, quod anno illo 1301 Metropolitanam Russiae Cathedram alius omnino regebat Antistes; Maximus scilicet, qui eo missus fuit anno 1283, e Vecco, Patriarcha Constantinopolis, ut refert laudatus Auctor in Summar. num. 44, *litt. A.*; vixitque ad annum 1307, quo Successorem habuit Sanctum Petrum,²⁷⁴ ut in Summar. num. 44, *litt. B.*

42. Sicut id quoque addi posset, quod anno citati Privilegii neque Leo Dux erat in vivis, neque erat ille Dux Russiae et Haliciae, sed potius Luceoriae,²⁷⁵ ut advertit P. Kulesza in libro, cui titulus: Fides Othodoxa, fol. 135. Sed cum argumenta falsitatis hactenus allegata sufficiant, et exuberent, omittimus in hoc puncto ulterius immorari; contentique sumus rursus advertere, quod etiamsi per impossibile exadverso probaretur, Metropolitam Haliciensem fuisse aliquando distinctum a Metropolita Kyoviensi, non tamen inde consequeretur, Decanatus Braclaviensis pertinere potius ad Metropolitam Haliciensem, quam ad Kyoviensem, quoties iurisdictio super eis fuit semper exercita a Metropolita Kyoviensi, ut supra est demonstratum. Eo etiam animadverso, quod Reges Stephanus, et Sigismundus idem Privilegium non absolute,

²⁷² Fallitur nimis auctor, ut probant auctores et manualia historiae ecclesiasticae hodierna.

²⁷³ Revera anno 1301 Metropolita Kyoviensis erat Maximus (1283-1305).

²⁷⁴ Petrus, Metropolita Kyoviensis (1308-1326).

²⁷⁵ Revera Galicia regebatur a Leone I, filio Danielis, nam in Volhinia erant primum Volodimirus Basilides (1270-1289), et dein ei successit Mstislaus.

ac simpliciter confirmarunt, sed adhibitis multis cautelis, declarantes scilicet, illud esse vetustissimum, nec Sigillum dignosci posse, et iura Metropolitana nimis expresse praeservantes, uti Sthepanus Rex per ea verba: « Quatenus illae usu sint comprobatae, et iuris publici ratio permittit, approbamus » et Sigismundus III. in hanc formulam: « Quatenus iuris communis ratio permittit, ususque earum habetur, confirmamus ».

43. Praeter adeo putridum titulum, quem hactenus refutavimus, profert Pars Adversa assertos quosdam iurisdictionis actus, in Palatinatu Braclaviensi exercitos ab Episcopis Leopoliensibus, eius Praedecessoribus. Inter hos Actus primo occurrunt duo Antimensia (quibus Ecclesia Graeca utitur loco Altaris portatilis Latinorum, ad celebrandas Missas), quae dicuntur data ab (f. 16) Episcopis Leopoliens., Halicien., et Camenecen.; primum ab Arsenio Zeliborski²⁷⁶ concessum anno 1650 Ecclesiae Volcoucensi; alterum vero ab Athanasio Zeliborski applicatum anno 1660 ad Ecclesiam Braclaviensem, ut ex documentis ex adverso dandis.

44. Quod porro nec perpetuam nostram observantiam turbent, nec ullimode atendi debeant iurisdictionis isti actus, plusquam evidens sit ex eo, quod exerciti fuerunt, quando Sedem Leopoliensem detinebant Schismatici, qui multa etiam in damnum Ruthenorum extorserunt ab Aula Regia, Summar. num. 45, maximamque partem Dioecesis Metropolitanae, numquam controversae, per Kyoviam, et Ukrainam occupaverunt, eo usque, ut illo tempore Dioecesis Metropolitana penes Unitos contineretur intra solum Ducatum Lithuaniae, uti retulit Sacrae Congregationi de Propaganda Fide Metropolitanae Russiae, Summar. num. 46. Quapropter nec mirum est, nec ad exemplum iure trahi potest, ut bene advertit Decisio S. Nunciaturae § 22, si saeculo superiore, quo iuxta adversarios toto, ad annum usque 1700, Sedem Leopoliensem, simulque Ecclesias Metropolitanas, imo etiam Uladimiriensem, ut in Summar. num. 47, possederunt, et violenter usurparunt Praepotentes Schismatici, Antimensia Ecclesiis usurpatis applicaverunt omnemque aliam iurisdictionem iniuria ibi exercuerunt. Non possunt, inquam, istae Schismaticorum usurpationes, et violentiae trahi ad exemplum, neque magis exadverso nobis opponi, quam valeat opponi, quod iidem Episcopi diu retinuerint Decanatum Bialocerkoviensem, qui quamvis situs in ipsis visceribus Palatinatus Kyoviensis, non prius tamen fuit restitutus suo vero Ordinario Metropolitae, quam una cum Decanatibus Braclaviensibus anno 1720, ut in Summar. num. 5.

45. Nec tamen est omittendum, quod obiecta concessio Antimensium eo magis fuit usurpativa, et iniusta, quia facta fuit ex diametro contra formam perpetuae sponsonis, qua Macarius, primus Antistes Leopoliensis, se suosque Successores obstrinxit, ne Antimensia subscriberent, quae Metropolitanato fuerunt reservata, ut in Summar. num. 2. Praeterque haec omnia, in Tribunali S. Nunciaturae monstravimus, duo haec Antimensia non videri consecrata nec citatis Ecclesiis applicata, sed potius inter vetustam Leopoliensis Cathedralae suppellectilem fuisse inventa, nostraeque controversiae hodie exadverso studiose aptata, tum quia nullum in eis aderat vestigium, vel indicium Sacrarum Reliquiarum, quae Antimensibus includi debent, Sacrorumque Oleorum, quibus illa unguuntur, atque marginationis, quae rite iisdem semper apponitur; tum etiam quia Ecclesia Volcoucensis, cui alterum Antimense dicitur applicatum, non est in Palatinatu Braclaviensi, de quo agitur, sed in Podoliensi, ut in Summar. num. 48, alia autem applicatio ad Ecclesiam Braclaviensem recentissimo atramento adiecta, ideoque (f. 16v) falsitatis nimium suspecta dignoscitur, iuxta ea, quae notat Rota cor. Celso, dec. 21, num. 14, in fin., et cor. Falcon. de subhast. dec. 1, num. 16.

²⁷⁶ Arsenius Zeliborskyj, Episcopus Leopoliensis (1641-1658), Athanasius Zeliborskyj (1658-1667).

46. Profertur item exadverso quaedam sententia lata Anno 1668 a Joanne Casimiro, Rege, occasione cuiusdam litis, quae agebatur inter Hieremiam Swistelnicki,²⁷⁷ et Josephum Szumlanski super eorum nominatione ad Episcopatum Leopoliensem; cui Sententiae addit Pars Adversa nonnulla Rescripta subinde prodita, quibus Rex Michael, Successor Joannis Casimiri, hortatus fuit Clerum, Populumque Palatinatus Braclaviensis, et aliarum Dioecesium Leopoliens., Haliciens., et Camenecens., ut Josephum Szumlanski pro vero Episcopo agnoscerent.

47. Sed facili negotio tam sententia Joannis Casimiri, quam Rescripta Michaelis, et in genere, et in specie refelluntur. In genere, quia Principibus laicis fas non erat respondendo, et rescribendo inter Schismaticos quidquam disponere, aut constituere, quod Catholicis modo aliquo posset praeiudicare super iurisdictione ecclesiastica; unde eorum Sententiae, et Rescripta iuri nostrae Archidioeceseos praeiudicare non potuerunt, neque id ullatenus immutare; Hostien. in Cap. cum contingat, num. 1, de foro compet. ibique Butr. num. 11, in fin; Card. de Luca, de iurisdic. disc. 6, num. 9; Rota coram Emerix iunior. decis. 495, num. 15, et in Burge., Jurisdictionis S. Joannis super territorio separato, 10 Decembris 1725. §. Sed hoc, coram Cerro. In specie autem, quoad obiectam sententiam respondemus, illam nihil commune habere cum quaestione, quam nos tractamus; nam in ea sententia discutitur, an Hieremias potius, vel Josephus in Episcopatu Leopoliensi sit manutenendus; nequaquam vero disquiritur, aut definitur, an Decanatus Braclavienses Episcopo Leopoliensi potius, quam Metropolitanæ subesse debeant; immo ne quidem indirecte ulla ibi sit mentio de Palatinatu Braclaviensi, qui si ad iurisdictionem Episcopalem Leopoliensis pertinuisset, utique nec sine illius voto valuisset electio Episcopi facta, ut enunciat ista sententia, a Clero, et Populo Leopoliensi, Haliciensi, et Podoliensi; nec ipsa sententia, innixa potissimum specifica electioni, viribus substitisset, atque illam non omisisset graviter impugnasse Hieremias, allegando nullitatem electionis sui competitoris, ob defectum legitimi suffragii, quod laturus fuisset Clerus, et Populus Braclaviensis. Quamobrem eadem sententia mirabiliter contra Reverendissimum Adversarium retorquetur; nostroque assumptui optime abstipulatur, quando enumerans Cleros, et Populos Leopoliens., Haliciae, et Podoliae, tamquam praeditos universo iure eligendi Episcopum Leopoliensem, nullam mentionem facit de numeroso Clero, ac Populo in Palatinatu Braclaviensi existente. Clarissime idcirco supponens, et comprobans, controversos Decanatus ad Episcopum Leopoliensem nequaquam spectare.

(f. 17) Quantum vero ad Rescripta Regis Michaelis,²⁷⁸ quae nominant, non quidem Decanatus Braclavienses, sed Braclaviensem Palatinatum, vel erronee, vel ad importunas alicuius Ministri Leopoliensis suggestiones hanc mentionem ea Rescripta continent, vel etiam id factum fuerit ex praecedenti norma, quam servare forsitan consueverat ille Hieremias,²⁷⁹ qui Schismaticus suam iurisdictionem ad Palatinatum Braclaviensem nitebatur extendere, quique etiam praeter haec Rescripta extorsit ab Aula Regis Privilegia Unitis damnosissima, ut liquet ex Summario num. 45. Hoc unum est, quod huiusmodi Rescripta sunt edita in meram tantum executionem, et habent expressam, et omnimodam relationem ad praecedentem sententiam, quae de Palatinatu Bracla-

²⁶⁷ Eustachius Svystelnyckyj, Episcopus Leopoliensis (1668-1676), et Josephus Szumlanskyj, qui eodem fere tempore ab alia factione electus fuit ad eandem cathedram Leopoliensem; unde acriter contendebantur de occupatione huius Sedis, etiam armis dimicando. Cfr. J. PELESZ, *op. cit.*, vol. II, pag. 337-339.

²⁷⁸ Michael Korybut Wisniewiecki (1669-1673).

²⁷⁹ Agitur de Eustachio, non Hieremia Svystelnyckyj (1668-1676).

viensi, ut dicebamus, haudquaquam meminit, proindeque ad normam eiusdem sententiae sunt praecisissime intelligenda, ex regula leg. asse toto ff. de haered. instit., quam individualiter ad restringenda subsequencia Diplomata sequitur Rota in Paderbornen. Jurisdictionis, 5 Febr. 1745, §. 15, coram Eminentissimo Millino. Omnem insuper remouente ambiguitatem gravissimo facto ipsius Episcopi Josephi Szumlanski, qui, non obstante ea sententia, iisque Rescriptis, a semetipso impetratis, factus subinde Administrator Metropolitae, cum anno 1694 deputaturus esset Vicarium super controversis Decanatibus, eum non iam Episcopalem, sed expresse, ac disertissime Metropolitanum Administratorialem Officiale nuncupavit, ut in Summ. num. 4, nosque latius supra exposuimus.

49. Atque hinc statim corrumpitur alia illa contraria obiectio, qua dicitur, hunc Josephum Szumlanski via etiam apostolatus, hoc est per unionem cum Apostolica Sede ab ea procuratam, plenam iurisdictionem acquisivisse in Palatinatu Braclaviensi, quando ipse iuxta Adversarios anno 1700 Unionem, fidemque catholicam professus fuit, eiusque exemplo Clerus quoque, et Populus suarum Dioecesium, comprehensis etiam Braclaviensibus, eandem fidem catholicam amplexi sunt; iuxta sanctionem celebris cap. I, de praescript. Praemisso enim, quod Josephus schisma eiuverat usque ab anno 1677, ut advertere supplicamus in Summ. num. 49, litt. A. et B., innegabile est, quod, sicut ipse duplicem retinebat dignitatem, tum scilicet Episcopus, quem possidebat, tum Metropolitae, quam administrabat, ita si qui in Palatinatu Braclaviensi, ut et in Kioviensi, cura eiusdem Josephi Catholicam Unionem amplexi fuerunt, tribuendum hoc ipsi est, non uti Episcopo Leopoliensi, sed uti Administratori Metropolitae; persuadente id, praeter alia omnia, clarissimo facto ipsiusmet Episcopi Josephi, quem proxime commemoravimus, suam iurisdictionem in his Palatinatibus titulo Metropolitae administrationis exercuisse, eoque titulo super iis anno 1694 deputasse Vicarium (f. 17v) Administratorialem Metropolitanum; evidentissime ita significando, nec via apostolatus, nec alio quocumque iure suam Cathedram Leopoliensem acquisivisse, et habere super iisdem Palatinatibus iurisdictionem. Quamobrem ex defectu satis manifesto suppositi, sit inapplicabilis ad hanc speciem obiecta dispositio textus in cap. I, de praescript.; quae ulterius non procederet in hoc casu, quia Metropolis tunc vacabat, nec proinde adfuisset Antistes, contra quem novae Ecclesiae acquiri, et praescribi possent; quod expresse requirit laudatus textus, adiciens, nullum aliter fieri Matrioni Ecclesiae praeiudicium.

50. Si vero non contrario intentui, sed nostro Reverendissimo Metropolitae egregie sic suffragabantur quaecumque ad annum usque 1709, quo decessit, iurisdictionalia super nostris Decanatibus gessit Episcopus Josephus Szumlanski, multo certius reiiciendi sunt, neque ad objectionem proponendi actus similes super hisce Ecclesiis subinde exerciti ab Episcopis successoribus, Barlaamo, et Athanasio Szepticki, usque ad annum 1720, quo Synodus Zamoscensis fuit celebrata. In primis enim, in hisce actibus exadverso magnificandis maxima reperitur confusio, et contradictio, uti diligenter observavit, et singillatim refert videnda decisio S. Nunciaturae §. 18, unde violenta oritur praesumptio erroris Officialium Cancellariae, qui pugnancia sic perperam conscripserunt, ut bene subdit laudata decisio, ibidem. Deinde, si quid ex illis subsistat, debet id praesumi gestum bona fide, et ignoranter, in sequelam scilicet possessionis immediate praecedentis, quam sub duplici titulo, Metropolitanico, atque Episcopali tenuerat, et confusam reliquerat praelaudatus Joseph Szumlanski; qua ex confusione factum fuit, ut Athanasius, sive eius Officiales iurisdictionem eodem sub errore protraxerint, ut patebit ex Actuum serie exadverso danda, ad Decanatum etiam *Czehrynen.*, qui sine controversia est Metropolitanus, situsque in Palatinatu Kyoviensi;

et a Reverendissimo Principali pacifice hodie possessus. Denique talium Actuum inefficaciam superlative patefecit mox ipse Athanasius, cum nostris documentis victus, et satisfactus, anno 1720, quinquennio scilicet, postquam Leopoliensem Cathedralam adeptus fuerat, hosce Actus eiuravit, et controversam iurisdictionem Metropolitanæ solemniter abdicavit, ut late supra enarravimus; et fortius etiam cum anno 1746, suæ Metropolitanæ Dioeceseos statum referens ad hanc S. Sedem, hos Decanatus ad ipsam Metropoliam spectare confirmavit, ut supra item exposuimus.

51. Jam vero, spretis aliis paucissimis Actibus eiusdem generis, gestis a Reverendissimo Episcopo Praemisliensi sub initio Administrationis, quam novissime habuit de Episcopatu Leopoliensi, siquidem hunc quoque Praesulem errorem suum correxisse, (f. 18) deque omni iure, fructuque propositæ iurisdictionis non multo post reintegrasse Reverendissimum Principalem, iam demonstravimus, comprobaturque desidio S. Nunciaturæ, §. 22. Spretu similiter potius, quam ulla animadversione, dignum est quidquid exadverso tentatum fuit, ut Nobiles Braclavienses Causam Reverendissimi Adversarii commendarent, tam Serenissimo Regi, quam Reverendissimo Nuncio. Nam omissis exteris omnibus responsionibus, quæ Actui illegalissimo, eiusque subscriptionibus, et sigillis dari multipliciter possent, omissoque, quod nihil in substantia concludens favore Partis Adversæ eferunt, aut protulerunt Nobiles huius Palatinatus, quodque facilius multo fuisset Reverendissimo Metropolitanæ similes ab illis commendationes sibi procurare, si illæ vel minimum iuris possent alterutri in hac Ecclesiastica, et Iurisdictionali Causa arrogare; cum Braclavienses, nec solum hodie, sed omni tempore libentissime in suum Antistitem semper agnovissent Metropolitam, ut liquet in Sum. num. 11, 38, litt. B., num. 39, litt. C., et num. 50, litt. A. et B. Satis, superque est cuicumque extortæ exadverso commendationi reponere, nihil prorsus facere ad ius, de quo disputatur, et de quo tam luculenta, et tam multa habemus documenta, quod aliquot Laici Antistitem Leopoliensem malint habere Pastorem; nimiumque absurdum esset, quod ad informem, atque illegalem aliquot Laicorum petitionem de Iurisdictione Episcopali statuendum esset, et pronunciandum; cuius veritatis egregium testimonium exhibet Tribunal S. Nunciaturæ, in quo, contrariis hisce conatibus merito spretis, atque posthabitis, data fuit Manuentio Reverendissimo Principali, ut in Summ. num. 17.

52. Nec magis ad intentum Partis Adversæ facit, vel quod Decanatus, de quibus agitur, tercentum fere milliarium polonorum intervallo distent a Residentia hodierni Metropolitanæ; vel quod Metropolitanæ iurisdictioni plures iam subiaceant Ecclesiae, quam Diocesi Leopoliensi, cuius idcirco Episcopus aptior sit eorumdem Decanatum regimini. Etenim prima pars contrariæ objectionis validissime removetur, tum quia asserta distantia tercentum milliarium nequaquam verificatur, cum in ipsamet exadverso danda commendatione Nobilium Braclaviensium ea distantia ponat in milliaribus solum 150; tum etiam quia accidentale est, ac temporarium, quod Metropolitanam Sedem impleat Archiepiscopus Polocen., nec ideo potest ab actuali illius ipsius Metropoliae, quam saepius obtinuerunt Episcopi Premislienses, aut Vladimirienses, aut ipsi etiam Leopolienses; tum demum quia de congruentia ducta ex propinquitate est iudicandum non respectu Civitatis Polocensis, ut proxime dicebamus, sed respectu Palatinatus Kyoviensis, ubi est vera, et perpetua Metropolis; Kyoviensis (f. 18v) autem Palatinatus aequè, magisque proximus est Braclaviensi, quam sit ei propinqua Dioecesis, et Civitas Leopoli. Ac si nulla distantia excludit Metropolitam ab exercitio suæ iurisdictionis in Palatinatu Kyoviensi, quem nemo ei controvertit, non videmus, cur ad objectionem trahi debeat exadverso similis, et par distantia erga finitimum Palatinatum Braclaviensem; cur, scilicet, in una eademque circumstantia, et ratione

dispar ius sit statuendum, contra Text. in leg. quedam 9, §. 2, ff. de edend., leg. illud 32, ff. ad leg. Aquiliam, leg. Nauta 5, §. ult. ff. Naut. Caup. stabul., leg. a Titio 64, ff. de furt. leg. illud 19, Cod. de Sacros. Eccles.

53. Secunda vero propositae obiectionis pars, respiciens numerum Ecclesiarum, a veritate facti prorsus aberrat; non est quippe verum, quod Metropolitae subsint plures Ecclesiae, quam Episcopo Adversario; cum ex Literis responsivis datis anno 1720 a Leone Metropolita ad S. Congregationem de Propaganda Fide, quando nulla aderat controversiae hodiernae suspicio, ideoque scriptis in sensu purae veritatis, doceamur, Episcopum Leopoliensem eo tempore habuisse Ecclesias Parochiales 4000, ipsum vero, et Metropolitam simul, et Episcopum Vladimiriensem, habuisse per utramque Dioecesim non amplius quam Ecclesias 700, ut patet in Summ. num. 40 litt. B. Et quamvis haud dissimulemus, crevisse subinde in Dioecesi Metropolitana numerum Ecclesiarum, quia Provincia Ucrainae pridem devastata, populosior nuper facta est, non tamen plures in eadem Dioecesi extant Ecclesiae, quam in universum 1925, ut ex Regestris diligentissime confectis, eorumque relatione, quae consignata fuit superiore anno huic S. Sedi, quisque videre potest. Quo ex numero demptis Decanatibus Braclaviensibus, qui iuxta eadem Regestra continent Parochiales 498, reliquae Ecclesiae Parochiales in tota Archidioecesi Metropolitana rediguntur solum ad 1422.

54. Duabus postremo, ad contrariae exceptionis extirpationem, animadversis gravissimis circumstantiis, quarum altera est, quod Episcopus Leopoliensis, ut est notorium, et ex adverso non impugnandum, habet subsidii charitativi scuta romana saltem 2600, idque sine Decanatibus Braclaviensibus; Metropolia vero ut citata Regestra probant, etiam cum his suis Decanatibus sola habet scuta 1953, quae rursus nunquam integra ad Aerarium Metropoliticum deferuntur, ob assiduas Cosaccorum violentias, et incursiones. Altera autem longe gravior, et huius Apostolicae Sedis consideratione, ac censura dignissima circumstantia est, quod Schismatici, qui sunt in iis Provinciis potentissimi, freti tum Tractatu inito cum Monarcha Moschovita, ubi Episcopatu Leopoliensi permittitur habere Antistites schismaticos, de quo in Summ. num. 51, tum Diplomate confirmatorio Vladislai IV, ubi (f. 19) inter Episcopatus, qui apud Ruthenos Unitos perpetuo manere debent, enumeratur praecipue Metropolia, excluso penitus Episcopatu Leopoliensi, ut in Summ. num. 52, freti, inquam, hisce assertis iuribus, et fulti protectione Moschorum Schismatici nuper motu nimis iam noto insteterunt, actuque instant, atque urgent recuperare Episcopatum Leopoliensem, cum ad Metropoliam non audeant quidquam iuris sibi vel ipsi arrogare, ut liquet ex Summ. eod. num. 52. Videant itaque, et pro eorum eximia religione iudicent Eminentissimi Patres, quantum ponderis ad alia nostra, coeteroquin clarissima, et firmissima iura accedat ex postrema ista ratione, quod Catholicae Fidei, et spirituali saluti ingentis Populi expediat, Decanatus Braclavienses, Ecclesias nempe Parochiales 498 manere, et adiudicari potius Metropoliae semper catholicae, quam Episcopatu Leopoliensi, cui Schismaticorum invasio imminet, semperque imminebit.

SUPER ATTENTATIS.

55. Hactenus deducta, sicut lucidissimum faciunt bonum ius, quod super controversis Ecclesiis multipliciter suffragatur Reverendissimo Metropolitae, ex quo sequitur infallibilis resolutio primi ex propositis Dubiis, ita certiore, ac faciliorem efficiunt definitionem secundi Dubii, quo quaeritur: An et de quibus Attentatis constet. Cui quidem non aliter videtur respondendum, quam in hanc formulam: Constare

de *Attentatis Reverendissimi Episcopi Leopoliensis*, et purganda esse mediante circumscriptione omnium Actuum iurisdictionalium ab ipso exercitorum super controversis Decanatibus, et restitutione fructuum, et reddituum ex praecitatis Decanatibus ab eo perceptorum.

56. Siquidem est in primis certissimum, quod de nullis *Attentatis* constare potest respectu *Reverendissimi Principalis*; Actus enim iurisdictionales, quos ipse gessit, referendi sunt ad incavillabiles titulos supra enunciatos, simulque ad immemorabilem possessionem, in qua reperiatur, qua inspecta, rite, et recte poterat in eorundem Actuum exercitio continuare, non obstante *Inhibitione Reverendissimi Nuntii*, de qua supra mentionem fecimus, ad tradita per *Lancellott. de Attentat. part. 2, cap. 4, limit. I, num. 2*; *Rota in recent. decis. 74, num. 4, part. prima, decis. 246, num. 9, part. II, decis. 466, numer. 62, part. 19, tom. 2, coram Bichio; decis. 384, numer. 33, et coram Molines decis. 5, num. 6, eo certius, quoniam illa Inhibitio in simplicem citationem ad comparandum resolvebatur, cap. I, et 2, ut lite pendente, Lancellott. de Attent. par. 2, in praefat. num. 640. Rota decis. 153, num. 6, cor. Cerro, et decis. 550, num. 10, cor. Molines.*

57. Nihil refragante, quod, praeter illam *Inhibitionem*, (f. 19v) *Pars Adversa Appellationem* quoque interposuerit ad *S. Sedem a Sententia Tribunalis Nunciaturae*, qua eadem *Inhibitio* fuerat moderata, ut in *Summ. num. 18*, ita ut *R. mus Metropolita* non sine *Attentato* appraehenderit, in spretum contrariae huius *Appellationis*, iteratam possessionem *Decanatum Braclaviensium*, et attentate super illis exercuerit *Actus Jurisdictionis* relatos in *Summ. num. 16, et 20*. Ultra quod enim nec *Inhibitio*, nec *Appellatio* poterant impedire, quominus *Principalis noster* exerceret *Actus*, praecedentem suam possessionem continuantes, uti proxime ostendebamus; est ulterius innegabile, quod cum *Appellatio* exadverso interposita, iuste a *Domino Auditore Nunciaturae* reiecta fuerit, *Summ. num. 18*, cumque *R. mus Adversarius* non interposuerit a *refutatoriis* novam *Appellationem*, rectissime proinde potuit *R. mus Metropolita* novam possessionem apprehendere, seu potius anteriorem reassumere, et continuare, actusque supra memoratos exercere, ad *Text. in cap. Non solum, de Appellat., Lancellott. de Attentat. part. 2, cap. 12, limit. 2, num. 1, 6, et seqq. Rota decis. 231, num. 8, et dec. 333, num. 3, part. 4, tom. 2, rec.*

58. Spreto prorsus, quatenus obiiciatur, quod non erat in facultate *Iudicis Appellationem* refutare, quodque insuper nihil a *Rev. mo Metropolita* poterat innovari, nisi expectato congruo termino, intra quem *Pars Adversa* posset ab *Urbe* obtinere consentam *Citationem* cum *Inhibitione*, vigore *Appellationis*. Quod enim contraria *Appellatio* iustissime fuerit reiecta, patet illico ex eo, quod fuit interposita a *sententia lata in Summariissimo Possessorio*, quo in *Judicio* fuit revocata *Inhibitio*, quae nullo praeceunte examine clanculum exadverso in eodem *Tribunali* extorta fuerat; quamobrem de *iustitia* huiusmodi *refutationis* non est dubitandum, ut probant *Constant. ad Stat. Urb. ann. t. 52, art. I, Sect. 3, num. 132, Rota cor. Otthobono dec. 170, num. 2, et cor. Molines dec. 195, num. 6, et sicut sententia illa, quae rem reduxit ad immediate praecedentem statum, nullum praepiudicium, aut gravamen attulit Adversario, cui integrum relictum fuit iura sua deducere in Petitorio, ita prohibebatur suspensiva Appellatio ab eadem Sententia, nec Attentatum ideo censi potest quidquid ex parte nostra subinde fuit gestum, ad plene firmata in decis. 183, num. 3, decis. 420, num. primo, 2, et 3, par. 2, rec., dec. 84, num. 2, part. 7, dec. 40, num. 14, part. 10, et decis. 230, num. 15, par. 19. tom. 1.*

59. Quod autem congruum tempus fuerit expectatum, quo *Pars Adversa* posset recursum habere ad hanc *Urbem*, indeque obtinere solitam *Citationem* cum *Inhibitione*,

hoc sane est plusquam evidens, quia nostra sententia edita fuit die 24 Septembris (f. 20) 1751, ut in Summario num. 19, litt. A., et nova possessio a Reverendissimo Principali non prius capta fuit, quam die 19 Januarii subsequentis anni 1752, Summario numer. 20, cum contraria Inhibitio vigore Appellationis expedita coram A. C., non fuerit in partibus praesentata nisi die 5 sequentis mensis Februarii, Summario num. 21. Quapropter nemo iudicabit, non satis congruum spatium datum fuisse Rev.mo Adversario ad obtinendam, et in Partibus exequendam suae Appellationis Inhibitionem, quando a die, quo prodiit Sententia Nunciaturae, ad diem, quo nova nostra possessio capta fuit, quatuor ferme menses intercesserunt; cum ad eam rem satis, superque fuisset solum bimestre, ut evidentissime ostendunt novae Inhibitiones in hac praesenti causa obtentae ab A. C. die 26 Augusti 1752, ut in Summ. num. 53. Addito ulterius, quod Pars Adversa obiectam Inhibitionem die 11 Januarii intimavit Varsaviae Judici a quo, ut ex contrariis documentis clare liquet, unde plures dies ei superfuerunt, quibus illam intimaret Officio Metropolitanano, antequam caperetur nova possessio, videlicet ante diem 19 eiusdem Januarii; et consequenter tota dilatio, et tarditas processit ex culpa multiplici ipsius Partis Adversae, quae non debet eam vertere in Rev.mum Principalem, leg. sive haereditaria 22, ff. de negoc. gest., leg. 7. in princ. ff. de alienat. Iud. mut., leg. non debet 74, ff. de reg. Jur., leg. Si quis in suo 33, §. 1, Cod. de inoffic. Testam., leg. Sancimus, 22, Cod. de Poen.

60. Praeterque haec omnia, quae Rev.mum Metropolitanam ab omni Attemptato prorsus absolvunt in linea etiam rigoris iudicialis, cum insuper ex constitutis super primo Dubio satis constat de bono iure eiusdem Metropolitanatae, vel uno hoc titulo excluduntur asserta illius Attemptata, quorum censura, et purgatio numquam admitti solet, ubi de iure eius, qui attentasse dicitur, satis constat, juxta ea, quae docuit post alios Rota cor. Lancetta, dec. 171, num. 14.

61. Verum ex contrario sunt manifesta, et gravia, omnique ratione innegabilia attentata commissa a Rev.mo Episcopo Adversario; cum namque Rev.mus Metropolita, tum ex antiquo, tum recentissimo tempore, praesertim ab obitu Athanasii ultimi Metropolitanatae, esset in legitima, et perpetua possessione controversae iurisdictionis; cumque meruerit in illa solemniter manuteneri per laudatam Sententiam Sacrae Nunciaturae; cumque e converso plurimis et plenissimis documentis sit demonstratum, quod Rev.mus Episcopus Leopoliensis in evidentem spretum tam nostrae possessionis, quam Sententiae, exercuit, etiam violenter, super controversis Decanatibus quamplures Actus in iurisdictionis, ut in Summ. num. 22, ad 35, consequens omnino est, ut omnes huiusmodi Actus Attemptatorum vitio sint plane infecti, utque proinde, secundum modum paulo ante (f. 20v) insinuatam, sint omnino circumscribendi, et purgandi, ex deductis in dec. 707, n. 2, par. 4, tom. 3, dec. 355, num. 3, part. 9, tom. 2, dec. 275, num. 8, par. 11, dec. 379, num. 7, par. 14, et dec. 295, num. 37, par. 17, rec. Quare etc.

Septimius Cedrus, Advoc.

Nicolaus Coluzzi.

SACRAE CONGREGATIONI PARTICULARI DE PROPAGANDA FIDE,
a Sanctissimo Domino Nostro deputatae.²⁸⁰

Emin.morum, et Rev.morum DD. Card. SPINELLI, SACRIPANTI, MESMERI, et
PROSPERI COLUMNA, necnon R. P. D. Lercari, Secretarii.

²⁸⁰ Alia scriptura in eadem materia, praesentata ex parte Metropolitanatae Kioviensis.

Kyovien. Jurisdictionis. Pro Ill.mo, et Rev.mo D. Floriano Hrebnicki, Archiepiscopo Polocen. totiusque Russiae Metropolita.

Contra Ill.mum, et Rev.mum D. Leonem Szepticki, Episcopum Leopoliens.

Restrictus Responsionis Facti, et Juris.

Romae, ex Typographia Rev. Cam. Apostolicae 1753.

KYOVIIEN. JURISDICTIONIS (f. 54).

1. Eminen.me, et Rev.me Domine. Satis inutiliter, iusto titulo, et legitimis documentis destituta, Pars Adversa nititur per infinita prope aequivoca tenebras offundere clarissimae Causae, in qua nihil substantialiter contrarius Restrictus exponit, quominus primo ex propositis Dubiis respondendum sit: Constare de bono Iure Reverendissimi Metropolitanæ, quemadmodum nos illius nomine enixissime iterum imploramus.

2. Manet enim ante omnia firmissimum, neque exadverso impugnatur, immo in ipso contrario Restrictu § 57 expresse conceditur, quod usque ad annum 1539, tam illae ipsae Dioeceses, quas hodie obtinet Antistites Leopolienses, quam, et multo certius Palatinatus Braclaviensis, de quo est quaestio, cumque eo Kyoviensis, regerantur ab unico Metropolitanato Kyoviensi, cui insuper hoc regimen, atque hanc universitatem Jurisdictionis, nisi quid ex contrario plene doceatur confirmat ipsa sua dignitas et denominatio, qua semper fuit ad hodiernam diem nuncupatus METROPOLITA TOTIUS RUSSIAE, ut in contrario Summario num. 38, 41, et 43; nam cum Palatinatus Braclaviensis semper fuerit in Russia, nec pertineret ad aliquem ex Episcopatibus eo tempore iam erectis, quales enumeravimus in Restrictu § 2, necessario proinde pertinere debuit ad Dioecesim Metropolitanæ, priusquam Episcopus Leopoliensis existeret.

3. Hoc autem posito, quod Pars Adversa haud negat, sed frustra dissimulat, infallibiliter, et plusquam certe consequitur demonstrandum esse ab eadem Parte Adversa per lucidissima documenta, quod quando Antistes Leopoliensis in perpetuum Vicarium Metropolitanæ erectus fuit, ipso scilicet anno 1539, inter reliqua suae Dioeceseos, suive Vicariatus territoria fuerit quoque ei traditum, commissumque non exiguum, neque silentio probabiliter involvendum, sed amplissimum et Parochiis 498 abundans territorium Braclaviensis Palatinatus. Secus enim Eminentissimi Patres unanimiter statuent, hanc Metropolitanæ Dioeceseos insignem partem, hunc terrarum tractum, non novo Episcopo, seu Vicario fuisse attributum, sed pristinae ipsi Archidioecesi, ipsique Metropolitanæ fuisse reservatum, ni volumus destruere, et conculcare inviolatam regulam, qua docemur, per Episcopatum divisiones, Apostolica etiam Auctoritate perfectas, nihil Ecclesiis, a quibus divisiones factae sunt, derogatum, detrectumque censeri, NISI QUANTUM IN DIVISIONUM HUIUSMODI LITERIS APOSTOLICIS CAVEATUR EXPRESSE, uti diserte ait Summus Pontifex in extravag. ad Apostolatus, de Concess. Praeben., cui consonant punctualissimae Auctoritates in nostro Restrictu § 22.

4. Videant autem Patres Eminentissimi, an non iam hinc confecta sit (f. 54v) tota haec Causa, quod Pars Adversa in hoc primario, et fatali puncto obmutescit, nec uno verbo potest, vel longissime indicare, uti suae Cathedrae fuerit inter alios Populos datus etiam, commissusque noster hic Palatinatus Braclaviensis. Immo, nos tum ex ipsis Literis Regis Sigismundi, enumerantibus Ecclesias, quae Episcopo Leopoliensi committebantur, nempe Halicien., Leopoliens., Camenecen., Sniatinen, et Tremboulieus., ut in nostro Summario num. 1, tum ex distinctissimo illo Scripto, quo Macarius primus Antistes universos sibi impertitos titulos diligentissime enumeravit, eodem Summario num. 2, evidenter ostendimus, hunc Palatinatum minime fuisse in illa novae

Cathedrae erectione comprehensum; argumento fortissimo ducto, non iam ex sola iuris regula, quam supra laudavimus, sed inde etiam, quod Rex in suis Literis, et Episcopus in suo Scripto dum numeravit, ac nominavit Districtus non magni nominis, exiguosque, et nulla mentione dignos, quales in ipsis Mappis Geographicis, videre est districtus, praesertim Sniatinien., et Tremboulén., nusquam tamen meminere de insignissimo tractu Decanatum, et Ecclesiarum Braclaviensium, qua quod sine ulla mentione voluerint nihilominus comprehendi, et in ea divisione subintelligi, confidimus neminem ex Emin. mis DD. quin et neminem cordatum virum sibi umquam esse suasurum.

5. Hinc vero credimus, luculenter responsum fore erroneae illi suppositioni, per quam contrarius Restrictus § 23, et seqq., sibi fingit, nullos limites Episcopatus Leopoliensis fuisse constitutos, unde arguit, facilius ab illis Antistibus per Actus iurisdictionales in Palatinatu Braclaviensi subinde gestos potuisse praescribi, atque usurpari nostrae Metropolitae has Ecclesias, secundum iura magno cum labore exadverso congesta.

6. Praemisso enim, semperque in Causa retento, quod minus recte exadverso huc proferuntur doctrinae statuantes ius praescriptionis inter duos aequè independentes Antistites, quorum alter ab altero nihil ex iure suo recognoscat; cum in hac specie id singularè habeamus, quod Antistes Leopoliensis suam Cathedralam, suam Dioecesim, suamque Iurisdictionem totam habuit ex voluntate, et mandato nostri Metropolitae, ita ut in prima erectione primus Episcopus disertissime pro se, suisque successoribus caverit, se eam Cathedralam PRO SUA PROPRIETATE NON ESSE REPUTATURUM, sed eam retenturum de voluntate, largitione, atque benedictione Illustrissimi Metropolitanæ Kyovien., Halicien., et totius Russiae, ut legimus in solemnisimo Actu coram tota Nobilitate, cunctisque Episcopis Russiae celebrato, in nostro Summario num. 2, ubi id quoque fatale additur, et cavetur: « Quod si etiam ego Macarius ex hac mea Scriptura, vel Successores mei excesserint aut aliquid contrarii Illustrissimo Domino, et Pastori meo Metropolitanæ Macario, Successoribusque eius contra Sedem Metropolitae Kyoviensis, et Haliciensis facerem, tunc statu episcopali meo excidam ». Quamobrem illegaliter huic (f. 55v) hypothese applicantur termini praescriptionis, cuius titulo numquam quis uti potest contra eum, a quo suum universum ius metitur, atque habet, sicut admonent Bald. consil. 202, in princip. lib. 2., Rota Recen. part. 3, decis. 144, num. 4 in fin., et par. 18, tom. 1, dec. 81, num. 28, et per tot.

7. Hoc praemisso, male insuper Pars Adversa sine documento constituit, quod Cathedralae Leopoliensis nulli hactenus limites fuerint positi; secus enim docet nos Privilegium Sigismundi Regis et cautio Macarii, de quibus in nostro Summario num. 1, et 2, ubi, si exacte enumerantur omnes Districtus, et omnesque Terrae commissae Episcopo Leopoliensi, ac si Districtus et Terrae huiusmodi omni aevo haberunt, hodieque habent suos limites publica auctoritate constitutos, teste ipso contrario Restrictu § 47, sunt consequenter satis, superque descripti limites, intra quos eo saltem certius debuit contineri, neque ad Palatinatum Braclaviensem, immenso tractu ab iis Terris distincto, et separato, protendi iurisdictione Leopoliensis, eo, inquam, certius, quia iurisdictione illa Vicarialis fuit dependens a iurisdictione Metropolitanæ. Non omissis praeterea, quod fuisse cunctis Ruthenis Dioecesibus constitutos ab antiquissimo tempore limites cuique suos, non obscure liquet in nostro Summario num. 40, lit. D., idque confirmatur in Summario praesentis Responsionis num. 1; deficientibus aliis documentis circa ipsos limites, quoniam igne olim consumpta fuerunt, ut optime in eodem praesenti Summario num. 2, litt. A.

8. Nec minori cum errore Pars Adversa sibi accommodat, et figurat, ut in contrario Restrictu § 2, et passim alibi, quod Ecclesiae Leopoliensis, Haliciensis, et Camenecensis ante annum 1539 fuerint viduatae suis Pastoribus, quodque ideo tantum starent sub administratione Metropolitanus Kyoviensis, ut repetitur in eodem contrario Restrictu § 57. Haec enim fabula refutatur illico ex tota serie eius, quod gestum fuit anno 1539, in erectione novi Episcopatus Leopoliensis: cum inde sit manifestum utpote ab ipso Rege, a primo Episcopo Macario, et toto clero, ac Populo terrarum Russiae, et Podoliae disserte affirmatum, quod Ecclesiae Leopoliensis, Haliciensis, et Camenecensis erant eatenus sub actuali plenissima iurisdictione unius Metropolitanus, cuius EX BRACHIO, ut inquit novus Episcopus, nempe ex Dioecesi, atque iurisdictione formata fuit Vicarialis Cathedra Leopoliensis, ut sine ulla ambiguitate constat in nostro Summario num. 1, 2, et 37. Idque ipsum confirmant Literae celeberrimi Metropolitanus Hipatii Pociei, Viri illius de Ruthenorum Unione, deque ipsa Catholica Fide meritisissimi,²⁸¹ qui anno 1608 ad Hieremiam, assertum Episcopum Leopoliensem,²⁸² scribens, et multa illi exprobens, non dubitavit ei contestari, quomodo Ecclesias suas primus Leopoliensis Antistes in Vicariatum habuerit ex nostra Metropolia, ad quam eatenus plenissime pertinerant, ut latius in Summario praesentis Responsionis, num. 3.

(f. 55v) 9. Iam vero, firmato semel, et ex adverso non controverso, quod Antistes Leopoliensis nullum allegare queat imaginabilem titulum, cuius iure ad eius Iurisdictionem pertineat Decanatus Braclaviensis, quodque titulus primordialis illius Episcopatus excludat potius evidentissime arduum hoc assumptum Partis Adversae, magis inutiliter, cumque simili Facti errore contrarius Restrictus § 31, et seqq. per multa focata verba exponit, Episcopos Leopolienses ab ipsa prima erectione quasi ad hanc diem infinitos omnimodae iurisdictionis actus exercuisse super Decanatibus, de quibus est controversia; nec erubescit, talia vigilantibus narrans, citare longa manu, et repetere documenta eorundem Actuum, quasi existentia in suo contrario Summario.

10. Miramur enim ante omnia, et mirabuntur sane ipsi etiam Eminentissimi Patres, quod Pars Adversa adeo strenue dissimulet, quod ab anno 1539 Cathedra Leopoliensis caepit existere, coepitque obiecta eius iurisdictioni vigere, usque ad annum 1600, quo primum occurrit consecratio Antimensis applicati Ecclesiae Volkouensis, in contrario Summario num. 2, sicque per annos integros SEXAGINTA nullus omnino ex adverso proferatur minimus actus iurisdictionalis gestus ab Episcopis in tot tantisque Ecclesiis, quae, ut saepe diximus, Decanatus Braclaviensis componunt. Nemo quippe quovis humano ingenio percipiet, qua ratione Parochiarum supra quadringentas iurisdictioni commissa fuerit Episcopo Leopoliensi, quin tamen unum saltem iurisdictionis actum per tantum temporis super innumeris prope Ecclesiasticis exercuerint Episcopi, et quin vel unum Ordinis, Legis Dioecesanae, et Iurisdictionis in Braclaviensi Palatinatu exercitae actum, documentumque proferre queat Pars Adversa. Est enim, licet negativa, haec observantia infiniti ponderis ad iudicandum, quod ergo nullam habuerunt Episcopi Iurisdictionem eo in Territorio, ubi infinitos iurisdictionis actus exercere tanto tempore debuissent, nec unum tamen exercuerunt, ut arguunt Spada cons. 129, num. 8, lib. 2; Fagnan. in cap. Nullus, num. 35, et sequent, de Paroch., et alien.; Rota decis. 203, num. 13, part. 7, decis. 197, num. 12, part. 8,

²⁸¹ Tunc temporis Metropolita Kioviensis (1600-1613). Hic revera, ut praetensionibus Hieremiae Tyssarovskij sese opponeret suumque ius ad hanc cathedram defenderet, anno 1611, assumendo sibi Coadiutorem in Metropolia, eidem titulum Episcopi Haliciensis assignavit.

²⁸² Hieremias Tyssarovskij (1607-1641).

Recent. decis. 117, num. 5. post Tamburrin de Iure Abbat. decis. 1054, num. 2, cor. Coccino, et dec. 988, sub num. 4, cor. Dunizetto Iun.

11. Neque obiiciatur nobis, quod nec Reverendissimus Metropolita probet, suos Praedecessores ad annum usque 1600 iurisdictionem exercuisse super controversis Decanatibus. Supplicamus enim animadvertere, quod documenta ad Dioecesim Metropolitanam pertinentia, in magno incendio, quod contigit anno 1727, combusta, et consumpta fuerunt, ut supra narravimus, et plene patet in Summario praesentis Respon- sionis num. 2, quodque insuper, sicut plures Antistites Leopolienses obtinuerunt Di- gnitatem Metropolitanam, velut est iam notissimum, ita omnia monumenta ad iura Metropolis spectantia, Leopolim translata fuerunt, ibique hodieum a Reverendissimo Adversario perperam (f. 56) occupantur, ut satis panditur in nostro Summario num. 50, et in ipso contrario Summario num. 36, in princ. Ultra quod praecipua vis nostrae defensionis ponitur in ipso titulo primordinali, non autem in nuda, et mera posses- sione, qua sola nititur potissimum Pars Adversa. Et adhuc tamen nos relative ad an- tiquius id tempus allegamus luculentas litteras Sigismundi Regis, quae nostri Metro- politae ordinariam Iurisdictionem per hosce Decanatus manifeste supponunt, atque confirmant, ut liquet in nostro Summario num. 3, et latius infra ostendemus, ubi re- fellemus ineptissimam interpretationem, quae ineluctabili huic, fatalique monumento affertur exadverso.

12. Post annos porro sexaginta, quibus omnino siluit somniata Iurisdictione Ca- thedrae Leopoliensis super Decanatibus Braclaviensibus, succedunt alii anni ferme centum, quot intercesserunt usque ad initium labentis saeculi. Toto hoc secundo tempore, toto, inquam, superiore saeculo, si quid continuae ac multiplicis Iurisdic- tionis exercitium in eosdem Decanatus ab Antistitibus Leopoliensibus proferretur exad- verso, ita aul iure inde argui posset continuata per totum saeculum omnimodae Iu- risdictionis possessio, recte nos, et tutissime responderemus, uti egregie respondit De- cisio S. Nunciaturae, §. 2, nosque etiam praemonuimus in Restrictu §. 44, nec nocere nobis, nec prodesse Parti Adversae Iurisdictionales hosce Actus, quos constat violenter, ac turbative usurpatos fuisse, quando Sedem Leopoliensem tenebant Schis- matici, qui eam saeculo superiore iugiter occuparunt, ut in Summario num. 47, nec magis ad exemplum, atque ad statuendam absurdissimam praescriptionem contra le- gitimum Ordinarium trahi posse quidquid Schismatici usurpaverunt super Decana- tibus Braclaviensibus, quam valeat ad praeripiendum Principali nostro ipsum Pala- tinatum Kyoviensem, quidquid iidem Schismatici usurpaverunt ex Decanatibus in eo Palatinatu existentibus, quales sunt Bialocercoviensis, Czudnoviensis, Korosteszeviensis, Zytomiriensis, et Czehrynensis, ut in nostro Summario num. 5, et in contr. Summ. num. 18.

13. Nunc vero, cum per hos etiam integros centum annos nihil iurisdictionale proferatur actum, scriptum, dictumve ab Episcopis Leopoliensibus super nostris Decanatibus, nisi quod duo Antimensia ad istas Ecclesias consecraverint, ut in contra- rio Summario num. 2, et 3, res profecto eo redigitur, ut asserta possessio, assertum- que exercitium Iurisdictionis existat hactenus in solo ore Partis Adversae, quae Iudi- cantium oculis pulverem sic iniicere non veretur. Eo certius, quod obiecta ipsa An- timensium consecratio nihil concludit; primum enim ex hisce Antimensibus conse- cratis in Ecclesia Volkoucensi, ut in contrario Summario num. 2, non debuit bona fide afferri exadverso, quando ista Ecclesia non pertinet ad Palatinatum Braclaviensem, sed extat in Palatinatu Podoliensi, et praecise in Districtu Letyczoviensi, ut ex do- cumento in Partibus exadverso producto, quod dedimus in (f. 56v) Summario num. 48. Alterum vero Antimense tot vitiis scatet, et tot patitur exceptiones, iuxta ea, quae

late desuper constituimus in Restrictus §. 44, et seq., ut nulla huius unici adeoque suspecti, et a Schismatico Antistite gesti actus ratio ab Eminentissimis Dominis habenda sit; utque proinde fortior huc redeat supra exornata regula, per quam quaelibet Iurisdictionis competentia ei denegatur, qui per duo iam saecula in tot Ecclesiis nullum Iurisdictionis actum, suis ab Antecessoribus gestum, afferre valet.

14. Supersunt Actus Iurisdictionales, qui vere gesti super his Decanatibus ab anno primum 1715, referantur in contrario Summario. num. 12, et pluribus seqq. Atque his quoque Actibus per luculentam, seduloque retinendam distinctionem optime satisfacimus.

15. Distinguendum nempe est inter eos Actus, qui occurrunt gesti ante diem 7 Septembris anni 1720, atque eos, quos Pars Adversa profert post memoratam diem expletos. Cum enim die 7 Septembris 1720 sanctissimus, et illaudabiliter exadverso laceratus Antistes Athanasius Szeptycki favore Leonis tunc Metropolitanæ omni sua praetensione super controversis Decanatibus se abdicaverit, Metropolitanus autem ipsummet Athanasium Administratorem suum super cunctis hisce Ecclesiis deputaverit, ut in ipso contrario Summario num. 52, 53, et 54, cumque subinde idem Athanasius Leoni in Dignitate Metropolitana successerit, veluti est in confesso, vident apertissime nostri Iudices, quod ab eo tempore ad annum usque 1746, quo supervixit, Athanasio fuit semper liberrimum, atque legitimum ius exercendi in Palatinatu Braclaviensi ordinariam Iurisdictionem, quae iam inde ei soli competebat; quodque propterea cum assueto aequivoco Pars Adversa pro fundamento obiectae suae possessionis profert universos hosce Actus, quales numero plurimi extant, iniuria cumulati in contrario Summario num. 17, num. 19, litt. C., et num. 21. usque ad 37, qui omnes uno calami tractu delendi sunt, tamquam nihil facientes ad somniatam possessionem, quam suo solo iure deberet absque alio titulo, vel Administrationis, vel Metropolitiae exercuisse Sedes Leopoliensis, ut quidquam iuris ex tali possessione, ac praescriptione oriretur Reverendissimo Adversario; ad Text. in cap. In praesentia de Probat., Card. de Luca de Iurisdiction. disc. 39, num. 4; Rota coram Bichio decis. 427, num. 15; coram Dunizetto Iun., decis. 988, num. 7; coram Molines decis. 549. num. 21, et cor. Ansaldo decis. 809, num. 58.

16. Nec turbat, quod obiecti Actus sint ut plurimum relati a Cancellariis Leopoliensibus in Protocolla Episcopalia, non autem in distincta Protocolla Metropolitana. Multifariam namque haec quoque obiectio subvertitur. Primum quippe, cum certum esset, iurisdictionem recte ab anno 1720 exerceri ab Athanasio, tunc Antistite Leopoliensi, quod ex oscitantia Officialium inferiorum Actus isti relati fuerint in Codices Episcopales, nec additum, (f. 57) quod gerebantur titulo vel Administratorio, vel deinde Metropolifico, fuit id merum accidens, ex quo non potuit alterari ipsorum Actuum substantia, nec genuinus eorum titulus immutari, si vera est regula per totidem verba exposita in ipso contrario Restrictu §. 41.

17. Deinde vero, si est, quod adsunt, ac Leopoli refinentur Acta, et Protocolla pertinentia ad Metropoliam, eaque sunt distincta a Protocollis Episcopalibus, uti fert contraria obiectio, et confirmatur ex contrario Summario num. 36, in princ., iniquissime nobiscum agit Pars Adversa, dum profert Actus relatos in Codices suos Episcopales, nec interim copiam facit nobis de Codicibus Metropolitanis, qui probabiliter continebunt multo plures Actus Iurisdictionis, gestos iure metropolitico in proposito Palatinatu, tum a Josepho Szumlanski, qui Metropolitiae dudum fuit Administrator, tum ab ipso Athanasio, quem certo scimus, iniunxisse suis Cancellariis, ut causas, ac negocia ex his Decanatibus emergentia referent ad Protocolla Metropolitana, non autem ad Episcopalia, ut in nostro Summario num. 38, litt. C, et F. Atque in hoc

puncto cogimur supplicare ab Eminentissimis Patribus, uti dignentur Reverendissimo Adversario mandare, ut nostro Reverendissimo Metropolitaе, non modo ad necessitatem praesentis controversiae exhibeat, sed etiam ad alios omnes usus restituat eosdem Metropolitanos Codices, quos idem Adversarius contra omnia iura hactenus sibi usurpat.

18. Ad haec, si quae vis tribui posset manifesto alioquin errori Cancellariorum, indeque remaneret dubitatio vel minima circa titulum quo obiecti Actus gesti fuerint, nonne omne aequivocum longe removel, et nonne oscitantiae inferiorum Officialium toto caelo praestant declarationes, tum Josephi Szumlanski, tum Athanasii, quorum primus Vicarium suum in his Decanatibus deputavit, non tamquam Antistes Leopoliensis, non suo proprio nomine, sed expresso titulo ADMINISTRATORIS METROPOLITANI, ut latius in nostro Restrictu §. 29; alter vero non solum cessit eosdem Decanatus Metropolitaе, ut in nostro Summario num. 5, et seqq., sed et in referendo huic S. Sedi statu Archidioecesis suae Metropolitanicae anno 1746 diserte in ea posuit Ecclesias, quae in Palatinatu Braclaviensi existunt, ut in eod. Summario num. 9. Nemo scilicet pronuntiabit, deceptos fuisse circa tam grande Dioecesis suae Territorium duos vigilantissimos Sedis Leopoliensis Antistites, qui illam Cathedram diu tenuerunt; nec errasse potius Cancellarios, qui Actus minimi alioqui ponderis in Codices Episcopales perperam retulerunt; animadverso maxime, quod nec unam inter assertos Actus legimus Causam, quae ex quingentis fere Ecclesiis per tantum temporis iudicialiter referatur agitata penes Acta Episcopalia. Evidens demonstratio, quod potissima haec Jurisdictio iure metropolitico fuerit exercita, illiusque Actus in Codices Metropolitaе, nobis iadverso absconditos, constantissime relati fuerint.

(f. 57v) 19. Ecce igitur, quod Actus Jurisdictionales, qui univoce dici queant gesti in hoc nostro Palatinatu ab Episcopis Leopoliensibus, rediguntur ad eos tantum TRES NUMERO, qui producuntur in contrario Summario num. 10, 13, et 16; cum Regiae nominationes ad Episcopatum, Literae commendatitiae Generalis Militiarum, mandata Capitanei Vinnicensis, atque alia huiusmodi, quae ob defensionis inopiam exadverso commiscuntur, non sint utique Actus Jurisdictionis, nec ullam Parti Adversae constituent possessionem. Judicent autem pro eorum summa religione, et sapientia Eminentissimi Patres, an tres huiusmodi Actus, vel erronee, vel usurpative gesti ab Episcopis Leopoliensibus toto intervallo bis centum annorum super plurimis hisce Ecclesiis, minimi ullius momenti sint ad arrogandam Episcopo Adversario Jurisdictionem in Territorio amplissimo Braclaviensi, quod illius Cathedrae in prima eius erectione, velit nollit Pars Adversa, non legitur attributum, nec nostra ab Archidioecesi divulgum, dismembratumque.

20. Unum hoc tot rationum momentis cogimur adiicere; quod nempe id quoque nimium faciliter sibi sumit contrarius Restrictus §. 40, quod nullus proferatur a nobis Actus iurisdictionalis metropolitico nomine gestus super his Decanatibus, quo contrarii Actus intervertantur. Nam Actus plurimi ita a Metropolita gesti enarrantur, relative ad Protocolla in nostro Summario num. 50, ac si non exhibentur talium Actuum documenta, iam diximus, vertendum id culpaе Parti Adversae, quae eadem Protocolla sibi iniuria retinet, nobisque occultat. Et tamen in eodem nostro Summario num. 39, litt. C, adest petitio, et respectiva concessio facta a Metropolita pro erectione Ecclesiarum in Palatinatu Braclaviensi sub anno 1721, sicut et in contrario Summ. n. 28, litt. A. Deo dante non fuit a Reverendissimo Adversario reticendum, quod anno 1730 Illustrissimus Metropolita dederit institutionem ad Decanatum Calnicensem; ac tandem in Summario praesentis Responsionis, num 4, adest eiusdem anni 1730 praesentatio pro Beneficio Braclaviensi facta a Patrono, non coram Episcopo Leopoliensi, sed coram, ut ibi: « Illustrissimo, et Rev.mo Domino Archiepiscopo totius Russiae ».

21. Exclusa funditus prima, et potissima ex contrariis probationibus, ducta ex somniata possessione Jurisdictionis, et ex illius exercitio, quam erronee Pars Adversa pro secundo suo fundamento alleget Sententiam Regis Joannis Casimiri, eique consentanea Rescripta, edita anno 1669 a Rege Michaeli, de quibus in contrario Restrictu §. 42, et seq., plene, abundeque ostendimus in nostro Restrictu §. 47, et 48, ubi, quod Rescripta Regis Michaelis, quae nil disponunt de Braclaviensi Palatinatu, sed eum dumtaxat enunciant, terque, quaterque habent relationem ad Sententiam Regis Casimiri, in qua de eo Palatinatu nulla sit mentio, nec ideo amplius possunt concedere, aut latius intelligi, quam concedat, aut sit intelligenda praecedens ipsa Sententia, iuxta axioma: (f. 58) 1. Asse toto 32, ff. de Haered. instit. Addito maxime, quod si contrarius Restrictus §. 68. et seqq. mordicus, prolixèque vim iustae probationis circa controversam pertinentiam negat deputationi Vicarii Generalis, quam Josephus Szumlanski fecit super his Decanatibus, tamquam Administrator Metropolitae, propterea quod ea deputatio videatur mera enunciativa, quae nihil probet, ubi in quaestionem praecipue veniat id, quod fuit enunciatum, quisque videt, hanc regulam erronee contra nos exadverso detortam, ut mox videbimus, summo, evidentique iure applicari his Rescriptis Regis Michaelis, ubi incidenter tantum, et vix enunciative, aliud agendo, et definiendo, nominatur Palatinatus Braclaviensis, de quo nulla tunc erat quaestio.

22. De Commendatitiis autem tam Generalis Ducis Exercitus, quam Capitanei Vinnicensis, mitti poterant quaecumque exscribuntur in contrario Restrictu §. 44, et seq. Non magis enim privata haec et benevola, ac forsitan violenta facta Laicorum pertinent ad punctum Causae, quam ad eam spectent tot Literae, et Commendatitiae etiam novissime ab Episcopo impetratae, quae non sine stomacho vice documentorum leguntur in contrario Summario num. 49, et 50. Si enim ex huiusmodi Laicorum interventione, atque commendatione oritur probatio facti, non autem iuris, ut statuit ipsissimus contrarius Restrictus §. 46, nihil proinde ad nos istae commendationes; cum quaestio nostra stet tota in iure, ad quem nimirum pertineat Territorium hoc Braclaviense. Ac, si quid ex facto habet haec quaestio, palam est, quibuscumque etiam centenis millenisque Laicorum dictis, scriptisque longe, longeque praevalere, quod alter, atque alter ex Episcopis ipsis Leopoliensibus serio, constanterque noverint, declaraverint, professique fuerint, Palatinatum Braclaviensem ad Dioecesim Metropolitanam pertinere, ut in nostro Summario num. 4, 5, et 9; Siquidem non Laici sunt, sed Episcopi, quorum maxime interest, dioecesim suam non imminui neque quidquam detrimenti suae Episcopali Jurisdictioni irrogari, ad copiose firmata in nostro Restrictu §. 29.

23. Eoque minus audiri debent in Causa mere Ecclesiastica, et Jurisdictionali Literae, quas a Laicis Regni Proceribus ita expiscavit Episcopus, uti ab aliquot Presbyteris Braclaviensibus extorsit protestationes, datas in contrario Summario num. 45, et seq. (ea nempe arte, iisque suggestionibus, de quibus in nostro Summario num. 13, 14, 24, et 26, quia constat, obiectas Literas niti falsis suppositionibus, cuiusmodi est illa, quod via Apostolatus Joseph Episcopus Sedi Leopoliensi acquisiverit hoc Territorium, quodque ex antiquissima consuetudine Clerus iste petineat ad Jurisdictionem Leopoliensem, quod demum universus hic Populus sub ea tantum Jurisdictione velit existere, et a Metropoli sit aversus, ut in contrario Summario num. 9, 49, et 50. Quando ex diverso liquet evidentissime, nec per Apostolatum quaesitum fuisse Leopoliensi Cathedrae hunc Palatinatum, ut in (f. 58v) nostro Restrictu §. 49, nec ab antiquo ad Dioecesim Leopoliensem illum pertinuisse, ut supra plenissime demonstravimus; nec demum aversari eum Populum verum Pastorem suum Metropolitanam, cum potius ab Antistite Leopoliensi diffideant Cleri illius corda, et

voluntates, ut bene patet in ipso contrario Summario num. 12, 13, et 15, ubi refertur constans, et perpetua reluctantia istius Cleri in obsequendo mandatis Antistitum, quos in suos Pastores agnoscere nec voluere umquam, nec hodie volunt, ut in nostro Summ. n. 26.

24. Verum omnia haec, atque alia plura, quae super emendicatis huiusmodi Laicorum Commendatitias repetuntur in contrario Restrictu §. 109, et seqq., libenter missa facimus, utpote quae ad germanam controversae Iurisdictionis pertinentiam nequaquam faciunt, contetique sumus nomine Illustrissimi Metropolitanæ Eminentissimis Patribus solemnissime protestari sola optimi iuris, optimaque Causae fiducia, certa que spe assequendi per gemina documenta Iustitiam, sprevisse eundem Metropolitanam similes commendatitias, quae nemini denegantur, neque cogitasse, quos talia loco documentorum ponenda essent in contrario Summario; sed, si quid scrupuli expiscata, et exadverso dictata verba Laicorum faciant huic Sacrae Congregationi, obtestari tunc Principalem nostrum, ne Eminentissimi Domini sinant sibi ita ab Episcopo imponi, nec negent nobis tantum temporis, quatum sit satis ad impetrandas toto ex Palatinatu, immo ex integra Russia, ab ipsoque iustissimo Rege multo ampliores, multoque plures Commendatitias, quibus magis semper in aperto extet, an quisquam sit ex Palatinatu Braclaviensi, qui malit dari sibi Pastorem Antistitem Leopoliensem potius, quam Metropolitanam.

25. Et vero quisque recordabitur, longe ultra QUADRINGENTOS esse Parochos in hoc Palatinatu existentes, iustitissimam coniecturam, tum contrariae defensionis, tum genuinae voluntatis illius Cleri ducet ex eo, quod ex tot Parochis Pars Adversa tres solos quocumque conatu suo potuit reperire, qui testarentur, se suosque antecessores sub Iurisdictione Episcoporum Leopoliensium semper fuisse, ut legimus in contrario Summario num. 48; Cum in tam magno Presbyterorum numero id quoque, si fas est dicere, sit admiratione dignum, quod tres tantum praepotens Pars Adversa repererit, qui falsum illi attestari non dubitaverint. Unde sit plus quam evidens, quo sint animo, et qua constantia erga verum Pastorem suum plurimi illi Parochi, qui contrariis commentis subscribere noluerunt, quique adeo fortiter potuerunt resistere artificiis, ac violentiis Partis Adversae, de quibus in nostro Summario num. 12, 13, 14, 22, 24, et 26. Sicque mirabiliter retorquetur doctrina de iudicio cleri, proposita in contrario Restrictu §. 50.

26. Deficiente hactenus Parti Adversae omni imagine, et umbra iustae probationis, superest diluendum ultimum argumentum, quo (f. 59) Iurisdictionem super Palatinatu Braclaviensi sibi in inde asserit contrarius Restrictus §. 51, et seqq., quod hic Palatinatus pars sit Dioecesis Camenecensis Podoliae, quae Reverendissimo Adversario sine controversa subiecta est; esse autem in Dioecesi Camencensi eundem Palatinatum, statuitur exadverso ex eo, quod illum circumdat undique Dioecesis Camenecen. Podoliae.

27. Quid vero, si falsa sunt omnia ultimi huius contrarii ratiocinii fundamenta; falsum, quod ad Dioecesim Camenecen. Podoliae pertineat noster Palatinatus, magisque falsum, quod hunc Palatinatum circumdet undique ista Dioecesis? Nonne erit iam innegabile, nullum penitus superesse Episcopo Adversario confugium, quo male sibi arrogatam Iurisdictionem valeat ultra defendere?

28. Falsum porro esse, quod Palatinatus Braclaviensis sit pars Dioecesis Camenecen. Podoliae, liquet ictu oculi ex quacumque Mappa Geographica Regni Poloniae magisque aperte liquet ex novissima, et probatissima illa, quam oculis Eminentissimorum Patrum ideo subiecimus, ut dignarentur in ea videre, quam distincti inter se sint Palatinatus Podoliae, constituens Dioecesim Camenecensem, quem aliqui idcirco

vocant Palatinatum Braclaviensem, de quo sit quaestio, qui insuper duplo ferme amplior est, quam sit ipsa Dioecesis, ipsumque Territorium Camenecen. Podoliae, cuius hic noster vult exadverso creari, et fingi quaedam quasi exigua pars, et accessio.

29. Magisque erroneum esse, quod Palatinatus Braclaviensis circumdetur a Dioecesi Camenecensi, materialissime hoc quoque ostendit Charta Geographica, ubi potest quisque intueri, ut ex occidentali tantum plaga Palatinatus Braclaviae confines habeat, nec magno quidem tractu, Territorium Camenecense, et a meridie partim cum Moldavia, partim cum Tartaria terminetur, ommissaque alia plaga orientali; ad Septentrionem habeat longissimo tractu finitimum Palatinatum Kioviensem. Id quod, praeter Geographicam notorietatem, confirmatur ulterius ex nostro Summario num. 6, ubi Leo Metropolita sibi reservat Ecclesias, ut ibi: « In confinio Palatinatus Kyoviensis, et Braclaviensis existentes » et ex ipso contrario Summario num. 44, ibi: « Ex vicinitate, et contiguitate Dioecesis Kyoviensis », et num. 55, lit. C. Ita ut mirum videatur, nec perceptibile, qua ratione in contrario Restrictu supponatur, quod a Dioecesi Camenecen. Podoliae circumdetur Palatinatus eam vix attingens, qui ex eo insuper illi Dioecesi alienissimus semper esse debuit, et ad Koviensem potius spectare, quod situs est in Regione Ucrainae, quae a Podolia est distinctissima, ubi extat quoque Palatinatus Kyoviensis, uni nostro Metropolitae sine quaestione semper subiectus.

30. Devicta ita, et spoliata cunctis praesidiis suis, conatu magis irrito Pars Adversa aggreditur monumenta nostra, quae ex ipsis contrariis responsionibus, si veritatem bona fide quaerimus, clariora (f. 56v), et fortiora fiunt. Quid enim primo loco habet veritati consonum ingeniosa interpretatio, quae in contrario Restrictu, a §. 59, ad 67, profertur circa literas scriptas anno 1568 a Rege Poloniarum ad Capitaneum Vinnicensem, et Braclaviensem, quibus asseritur, et confirmatur disertissime Iurisdictio Metropolitae in eodem Palatinatu Braclaviensi, quas Literas Pars Adversa, per longum, et subtile ratiocinium ait esse intelligendas, ut loquantur de Iurisditione non ordinaria, sed Metropolitica, utque ius Metropolitae supponant, et vindicent, quale ei competeat in alienis Dioecesibus.

31. Solo quippe ingenio Dominorum exadverso Scribentium niti talem interpretationem, Regiasque has Literas loqui de ordinaria ipsa Iurisditione, qua pollet Metropolita in propria Archidioecesi, pandit multipliciter apertissimus earum sensus, ad merum ius Metropoliticum, non referibilis; quia Visitatio Monasteriorum, omnium et Ecclesiarum, constitutio Iudicum in locis opportunis decernenda, mentio Cleri, et Populi illius Iudicio subiecti, et alia huiusmodi, quae in Literis ipsis passim occurrunt, ut in nostro Summario num. 3, non spectant sane ad Iura praeeminentialia Metropolis, sed ad ordinariam Episcopalem Iurisditionem necessario sunt referenda; Siquidem Metropolitano haud licet Suffraganeorum Ecclesias visitare, ut probatur in ipsomet contrario Restrictu §. 64, nec magis ei licet Iudices, et Officiales in aliena Dioecesi constituere, et retinere, ut edocemur ex Cap. primo de Offic. Ordin. in 6, multoque minus alienae Dioeceseos Clerus, et Populus dici potest Metropolitano subiectus. Et tamen omnia haec in Regiis Literis tribuuntur Metropolitae; eo etiam addito, quod nulla ibi sit mentio, ut gratis exadverso supponitur, de tota Provincia, nullus nominatur Episcopus, nullum occurrit verbum, quod de aliena Dioecesi possit intelligi; quodque amplius est, Rex ait, potuisse Jonam Metropolitam per se ipsum facere, quod a Rege imploraverat, id ei permittente Statuto terrestri; hoc autem Statuto, ut in Poloniis est vulgatissimum, nihil constituitur, quod ad ius Metropoliticum spectet, sed in eo cavetur, ne Laici impediunt Iudicia Ecclesiastica, nec turbent ordinariam Episcoporum Iurisditionem.

32. Nec felicius sese expedit Pars Adversa ab eo fatalissimo facto, per quod Jo-

sephus Szumlanski, cum esset una simul Antistes Leopoliensis, et merus Administrator Metropoliae tunc vacantis, deputans Vicarium suum in Decanatus Kyoviensibus, et Braclaviensibus, professus fuit se id agere non suo proprio episcopali iure, sed expresso titulo Administratoris Metropolitanus, ut in nostro Summario numero 4; non bene, inquam, ab huiusmodi facto se expedit contrarius Restrictus §. 67, et seqq., allegando, quod ea confessio, et deputatio fuerit mera quaedam enunciative, eo minus apta nocere Episcopis Successoribus, quia constet, oscitanter processisse Josephum, dum enunciavit Decanatus (f. 60) Korostezoviensem, et Zytomiriensem in rerum natura non existentes.

33. Indolem namque simplicis enunciative nemo prudens tribuet deputationi, quam quis alieno iure potius, quam nomine proprio perfecit, nisi merae enunciative indolem habet, quod ego procuratorio alterius nomine expressim agam, contraham, promittam, stipuler, mandem, aut quidvis aliud perficiam. Cum alieni nominis, alienique iuris expressio secumferat necessario illius qui ita agit, contrahitque omnimodam exclusionem ad omnes iuris effectus, leg. 1. ff. de Procurat. leg. ult. ff. de Instit. Act. leg. 19, et 20. ff. Si cert. pet. Quod quidem a fortiori retinendum est in hac specie, cum coniunctio ipsa Decanatum Kyoviensium, et Braclaviensium, quibus simul Josephus unum deputavit Vicarium, ea coniunctio, praecise ab expressione tituli Metropolitanici, satis superque ostendat, non secus solo Jure Metropolitanico fuisse constitutum Vicarium Ecclesiis Braclaviensibus, quam eo solo iure fuerit idem unus Vicarius deputatus Kyoviensibus, quae certe ad Cathedram Leopoliensem non pertinebant. Sicque firmissimum manet, Episcopum Leopoliensem, eumque Episcopum, qui in illa Sede incanuerat, facto suo, suaque confessione id circa pertinentiam horum Decanatum admisisse, et comprobasse, quod illius Successores impugnare non possunt, ut probavimus in Restrictu §. 29.

34. Oscitanter autem, immo et crassissimo cum errore de oscitantia arguit Virum illum contrarius Restrictus §. 70, quod enunciaverit duos Decanatus, ab Athanasio subinde in Relatione anni 1746 non descriptos, Zytomiriensem scilicet, et Korostezoviensem. Nam Zytomiriensis quidem in obiecta Relatione Metropolitana anni 1746 potuit, debuitque exadverso oculariter inveniri, ut probe extat in eadem Relatione, data in nostro Summario num. 9, et in ipsa eius particula, quae occurrit in contrario Summario, num. 51, ubi solum ex errore typographi immutata litera initiali, idem decanatus vocatur Kytomiriensis. Korostezoviensem autem Decanatum ideo non nominavit Athanasius, quia anno illo 1746 unus, idemque Decanus cum illa Ecclesia regebat simul Decanalem Ecclesiam Radomisiensem, ex qua, tamquam digniore, placuit Metropolitae nominare Decanum. Atque est alioquin notorium, et ex ipsa Charta Geographica Dominis exadverso Scribentibus bene visibile, quod in Palatinatu Kyoviensi, qua is erga occidentem spectat ad Voliniam, paulo sub oppidum Radomisliae existit ipsum hoc Oppidum Korosteszovia. Usque adeo distat a vero, quod oscitaverit Josephus Episcopus, dum duos Decanatus, non facile somnandos, fingendosque, enunciavit. Sicut in eo minime fuit negligens, quod in Palatinatu Braclaviensi nominaverit duos dumtaxat Decanatus; cum sit notorium, maximeque Sacrae huic Congregationi de Propaganda constet, quod calamitoso illo tempore anni 1694, non modo caeteri hodie controversi Decanatus in eo Palatinatu deerant (f. 60v), sed etiam in Palatinatu Kyoviensi usque ad tempus Synodi Zamosciensis, hoc est ad annum 1720, non plures numerari poterant, quam 70 Ecclesiae, tota ferme Ukraina vel a Cosacchis vastata, vel a Schismaticis occupata.

35. Tali porro, tantoque ex facto ipsiusmet Josephi Szumlanski credimus, cumulatissime excludi doctissimum illud commentum, somniumque, per quod in contrario

Restrictu §. 95, et seqq., pertinentia nostri Palatinatus Ecclesiae Leopoliensi inde arrogatur, quod laudatus Josephus hunc Populum, easque Ecclesias redegerit ad Unionem nostrae Catholicae, et Apostolicae Fidei. Utcumque enim concederemus in facto, quod in hoc Palatinatu, atque in Clero, et Populo, quem multo ante ea tempora vidimus stetisse in Fide Catholica, quemque non primus certe ad eam reduxit anno 1694 Josephus, si verae sunt Regiae Literae anno 1568, in nostro Summario num. 3, quod, inquam, in hoc Populo, et Territorio vigere valeat dispositio Textus in leg. 8, Cod. de omni Agro deserto, et in cap. 1. de Praescript., de quibus late agitur exadverso; hoc tamen admissio, ubi mox habemus, quod ille ipse Praesul, qui Apostolatam in eodem Palatinatu egregie dicitur obivisse, eundem Palatinatum retulit ad Metropoliā, quam eodem tempore ipse administrabat, non vero ad Episcopatum Leopoliensem, ut ex eius solemnī facto proxime ostendebamus; profecto illa ipsa acquisitio, quae per Apostolatam facta defenditur, novum potius praebet nobis argumentum eo modo Metropoliāe adiudicandi hos Decanatus, quo eos illi addixit, et Kyoviensibus univit, coniunctaque is, qui primum eosdem dicitur acquisivisse.

36. Nec secus ex tam sonoro facto Episcopi Praedecessoris, eiusque Episcopi, quem laudibus merito extollit contrarius Restrictus §. 99, robur, et lumen singulare additur consultissimae Cessionī, quam de iisdem Decanatibus, quos erronee prius occupaverat, fecit Leoni Metropolitaē Athanasius, Episcopus Leopoliensis, anno 1720. Proindeque eam Cessionem minus, minusque turbant magna illa aequivoca, per quae nititur eam subvertere contrarius Restrictus, a §. 73, ad 91. Si enim laudata cessio, contumeliis exadverso magis quam rationibus oppugnata, fuit conformissima huic solemnī declarationi, et facto Josephi Episcopi Praedecessoris, qui Braclavienses, et Kyovienses Decanatus unico Metropolitanō Vicario sciens prudens subiecit; si insuper ad eam peragendam non movit Athanasium sola petitio, aut gratia Metropolitanāe, ut gratis fingitur exadverso, verum eum induxerunt, titulus primordialis nostrae Metropoliāe, Regiae literae anni 1568, Territorii amplissimi perpetua distinctio, defectus denique et tituli, et iustae possessionis penes Sedem suam Leopoliensem, secundum ea, quae sunt hactenus demonstrata, illegabiliter utique contrarius Restrictus §. 74, et seqq., sibi fingit, quod pertinentia Decanatum ad Archidioecesim eruatur a nobis ex sola ipsius Athanasii confessione, ac per erroneam consequentiam mox (f. 61) de cessione ista disserit, tanquam de pura, et simplici Jurisdictionis alienatione. Cum omnia in Causa deducta multipliciter probent, quod eadem Cessio fuit debitissima restitutio eiusdem Jurisdictionis, quam per Schisma, perque oscitantiam Cancellariorum Episcopi Leopolienses indebite sibi usurpaverant, ut optime vidit, probavitque Decisio S. Nunciaturae, §. 13, et seqq.

37. Si vero ad actum illum nec potuit urgere Episcopum Metropolita ex quovis suo privato fine, et compendio, cum eosdem Decanatus ipsimet Athanasio Leo Metropolita reliquerit toto suae vitae tempore administrandos, ut in nostro Summario num. 6, et 7, nec ipse Episcopus suo item ex interesse potuit moveri, quando nos invictissimis documentis in nostro Restrictu §. 33. demonstravimus, meram Partis Adversae fabulam esse, quod inter Leonem, atque Athanasium tractatum fuerit de assumendo ipsum Athanasium in Coadiutorem Metropoliāe; nil urgente erronea enunciativa nostri Reverendissimi Principalis, de qua in contrario Summario num. 44, cum innocenter emissa fuerit, quia Archivum Metropolitanum, ad evitandam notissimam Moschorum contra Unitos Commissionem, erat eo tempore sigillatum. Si demum Athanasius, Vir tota Russia spectatissimus, plurimisque meritis Sacrae huic Congregationi notissimus, eandem Cessionem, factus etiam Metropolita, semper, quoad vixit, ratam habuit eo usque, ut in ultima suae Kyoviensis Archidioecesis Relatione, in nostro

Summario num. 9 est; modo Pars Adversa, perque vanissimas censuras, quales cuivis humano actui opponi possent, suadeat Emiuentissimis Patribus, duos sanctissimos, et integerrimos Praesules coram Nuncio Apostolico, teste nostra Decisione §. 6, ita turpiter colluisse, ut alter sine ullo suo emolumento, quod alienum Territorium esset, extorsit, alter item sine compendio proprio suam Cathedram eo Territorio in perpetuum sponte privaverit.

38. Atque hinc easdem contrarias censuras consulto omittimus singulariter refutare, contentique sumus hoc unum sedulo animadvertere: quod scilicet neque privata utriusque Antistitis voluntate, neque quo clam ille actus absolveretur, memorata cessio perfecta fuit extra publica acta Synodi Zamosciensis; sed cum Leo Metropolita decrevisset de Limitibus, deque controversiis hisce territorialibus cum Episcopis Leopoliensibus iam vertentibus, tractare palam in Synodo, IPSA HAEC SACRA CONGREGATIO, ne quid scandali caeteris Episcopis inde oriretur, sapientissime iussit, ut ea res tota inter utrumque Praesulem amicabiliter, ut factum fuit, componeretur; uti superlative constat in Summario praesentis Responsionis, num. 5, et 6, fuitque privatim quidem, at non occulte transactum id negotium, cui praesentem fuisse Nuncium Apostolicum testatur Decisio Sacrae Nunciaturae §. 6. Neque in abscondito quidquam mansit, quando (f. 61v) Leo Metropolita totam rem prout sincere acta fuerat, sincere exposuit per suas Literas circulares, datas in nostro Summario num. 7, quas missas, et publicatas fuisse, comprobant cohaerentes illis Literae Palatini Russiae, datae in Summario num. 8.

39. Quae cum ita sint, cumque haec iam certissima sint in causa, quod Episcopus Leopoliensis nec Palatinatum Braclaviensem habuit inter alia sua Territoria in primaeua Vicariali Cathedrae illius erectione, nec per duo saecula super hisce Ecclesiis, fere quingentis, actus minimae Jurisdictionis, nisi tres numero, exercere illi Antistites; nec contrariae intentioni favet sed contradicit situs, atque indoles eiusdem Palatinatus, quem a Dioecesi, ac Territorio Camenecensis distinctum eoque duplo ampliore monstravimus; nec ex asserto suo Apostolatu quaesivit Sedi Leopoliensi hoc Territorium ille ipse Joseph Szumlanski, qui illud professus fuit ad Metropoliam pertinere non secus, atque Kyoviense, quando tamquam Administrator Metropoliae, unicuique Kyoviae simul, et Braclaviae terris deputavit Vicarium; nec demum tali in controversia, talesque inter Adversarios loco Iuris, atque documentorum esse queunt Commendatitiae, a Proceribus Regni per erroneas suppositiones exadverso expiscatae, estortaeque aliquot Parochorum Protestationes, et trium tantum ex illis attestations; videt iam lucidissime haec Sacra Congregatio, nec umbram iuris suffragari Reverendissimo Leopoliensi; satisque hoc ipso, et abunde constare de bono iure nostri Reverendissimi Metropolitae, cui super controverso Territorio assistit titulus primordialis, assistunt antiquissimae Regiae Literae, assistunt tandem luculenta facta, et pluries repetitae Confessiones ipsorum Antistitum Leopoliensium, quos nemo umquam opinabitur, voluisse iterum iterumque Metropolitae attribuire ingens hoc Territorium, nisi certo ipsis constitisset, illud ad eam pertinere, neque eorum Cathedram quidquam iuris posse sibi super illo arrogare.

SUPER ATTENTATIS.

40. Circa Attentata, credimus, paucissima addenda esse iis, quae deduximus in Restrictu §. 55. et seqq. Constare enim de Attentatis multipliciter, nec sine magna violentia gestis ab Episcopo Leopoliensi, pendente Lite in Sacra Nunciatura, atque etiam post editam in eo Tribunali favore Principalis nostri Sententiam; hoc sane

usque adeo patet ex nostro Summario num. 22, et pluribus seqq., ut ipse contrarius Restrictus, §. 108, satis aperte id fateatur, ut cumque tentet talia excusare, tum vestusta possessione Antistitum Leopoliensium, quam nos luculentissime exclusimus, tum bono iure, cuius nec imaginem suffragari Reverendissimo Adversario, est hactenus demonstratum. Quamobrem nil proponitur, cur exemplaria huiusmodi attentata non debeant exadverso purgari iuxta modum, quem obsequentissime insinuavimus (f. 62) in Rescripto eod. §. 55.

41. Ex opposito nulla penitus sunt *Attentata*, quae aut commiserit, aut purgare valeat *Metropolita*; cum omnia ab eo circa hos *Decanatus* rite, recteque ex iuris, et iudiciorum regulis gesta fuerint, ut ostendimus in *Restrictu* §. 56. et seqq. Adiecto quoque, continuasse eundem *Metropolitam* in ea possessione, quam acquisiverat, et in qua iam reperiebatur, priusquam *Lis* exadverso moveretur, ideoque nihil attentasse, si continuavit; quando praesertim non agitur hodie de ipsa potissimum possessione, ut opinatur contrarius *Restrictus* §. 103, sed *Lis* est in plenissimo petitorio, agiturque de bono iure, ut evincit primum ex propositis *Dubiis*; unde magis semper exulant ex parte nostra *Attentata*, secundum regulam, de qua *Glossa* in *Cap.* non solum de *Appellat.* in 6, cum aliis in contrario *Restrictu* §. 102. Ac si quid adhuc super hoc posset ambigi ius clarissimum quod super controversis *Decanatibus* fovere *Metropolitam*, non est amplius disputabile, quaecumque nostra *Attentata* per se satis, superque dilueret, iuxta aliam regulam copiose constitutam in contrario *Restrictu* §. 108.

42. Non tamen rei veritas, et eximia morum innocentia, qua praestant, tum Reverendissimus *Principalis*, tum Reverendissimus *Episcopus Chelmensis*, sivit nos sine responsione omittere, quidquid *Pars Adversa* in suo *Restrictu*, §. 101, narrat de carceratione, quam mox appellat *custodiam*, cui a Reverendissimo *Episcopo Chelmensi*, *Vicario* nostri *Metropolitae* traditum, ait, subiectumque assertum illum *Episcopi Adversarii Vicarium Timotheum Matkouski*, cui etiam nescio quae capsulae, aliaeque res dicuntur ereptae, aut sequestratae. Praemisso enim, quod more solito talia facta exadverso non probantur, nisi solo testimonio ipsiusmet *Matkouski*, in *contr. Summ.* num. 56, ac *Domini Antonii Levinski*, *Vicarii Leopoliensis*, deponentis quoque ex auditu ab ipso hoc *Matkouskio*, in contrario *Summario* num. 62; Veritas praeterea germana haec est, quod cum ille *Braclavienses Decanatus* grassaretur, uti probavimus in *Restrictu* §. 16, et seqq. Reverendissimus *Episcopus*, de quibus aliqua sunt documenta in nostro *Summario* num. 26, in fin. numer. 30, 31, 32, 34, et 35, ipsemet personaliter adiit eundem *Presbyterum*, et ab eo sciscitatus, cuius ex *Mandato* in *Archidioecesi Metropolitana* adeo insolesceret, responsum habuit audax, atque aequivocum, quo non obstante in suam *Rhedam* illum admisit, simulque in *Civitatem Berdiczoviae* perrexerunt, ubi ab *incursionibus Cosaccorum* tutiores essent, *Summario* praesentis *Responsionis* num. 7, ibique *Matkouskius*, nisi quod a Reverendissimo *Episcopo Chelmensi* prandia non invitus accipiebat, plena in reliquis libertate eo usque fruebatur, ut ex improvise, suo *Hospite* humanissimo insalutato, quo voluit abierit, eodem *Summario Responsionis*, numero (f. 62v) 8, et 9.

43. De *Commendatitiis Procerum Regni*, ad quas, desperata *Causa*, iterum extra opportunitatem redit contrarius *Restrictus* §. 110, et sequentes, pudet nos coram *Sacra*, et *Suprema* hac *Congregatione* ulteriora verba facere; de ratione autem catholicae fidei, quam potissimum esse habendam, nos libenter admittimus, videbunt *Patres Eminentissimi*, an sit potius *staduendum* ex vanis verbis, atque ex emendicatis *Literis*, quae per falsissimas suppositiones exadverso, ut diximus, fuere expiscatae; seu ex publicis actis, atque *Tractatibus*, qui *Rempublicam Polonam* inter, atque *Moschorum Imperatores* intercesserunt, *Metropoliam* quidem *Catholicis* intactam servantibus,

sed ex contrario Leopoliensem Cathedam Schismaticis communem facientibus, iuxta ea, quae ad Religionis Causam gravissima attulimus in Restrictu §. 54.

Quare etc.

SEPTIMIUS CEDRUS, ADVOC.
NICOLAUS COLUZZI.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea Nunzio Apostolico in Polonia (f. 171).

Dresda, 12 Maggio 1753.

Sarà ben nota a V. S. la controversia, che verteva tra Monsignor Metropolitano di Russia, e Monsignor Vescovo Ruteno di Leopoli sopra la pertinenza dei Decanati di Braslavia.

Or essendosi questa per supremo comandamento di N. S. formalmente discussa, informati i Difensori di ambi le parti, in una Congregazione particolare specialmente deputata dalla Santità Sua, e tenuta nel dì 7 del corrente mese, è stato a pieni voti deciso: Constare de bono iure Metropolitae, et amplius. Potendosi però temere, che la pronta, e piena esecuzione dell'accennata giusta Decisione possa incontrare qualche ostacolo o per il canto del Vescovo soccombente, o più verisimilmente per canto de Popoli di Braclavia ad esso aderendi, onde potrebbe forse insorgere del tumulto frà quelle Genti, e derivarne moleste confusioni, e disordini; perciò si desidera che V. S., facendo uso della solita sua (f. 171v) vigilanza, procuri di prenderne i lumi opportuni; e qualora venisse a conoscere, che, per impedire i temuti inconvenienti, fosse necessaria l'opera sua, in tal caso vi s'intrometta con tutto lo studio, insinuando destramente al detto Vescovo di Leopoli, che domandi al Metropolitano l'amministrazione de' sopradetti Decanati, e a questo che non ricusi di accordargliela. E poichè in questo caso il Vescovo di Chelma, che presentemente amministra gl'istessi Decanati, come deputato del Metropolitano, potrebbe avere una giusta occasione di offendersi, nel vedersi tolta all'improvviso la menzionata amministrazione, sarà cura speciale della di lei sagace prudenza, disporlo in buona maniera a ritirarsene preventivamente con farne una spontanea dimissione. Confidando questi miei Eminentissimi Colleghi ch'ella saprà così bene adoperarsi, quando lo richieda il bisogno in questo affare, affinchè la sopraindicata decisione conseguisca senza ritardo, e con intiera quiete (f. 172) il pieno, e dovuto effetto, onde a me non rimanga, che accertarla in seguito de' suoi riscontri, quali si attenderanno con distinta aspettazione, della ben grata riconoscenza dell'EE. Loro, e mia in particolare, e di cuore per fine me le offero.

* * *

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene Nunzio Apostolico in Polonia.

23 Agosto 1755 (f. 173).

Osserverà V. S. dalla congiunta copia di lettera scritta da questa S. Congregazione fin sotto il dì 12 Maggio 1753 a Monsignor Archinto suo Antecessore in codesta Apostolica Nunziatura, non meno la decisione emanata in favore di Monsignor Metropolitano di Russia sopra la pertinenza della giurisdizione nei Decanati di Braclavia, pretesa da Monsignor Vescovo Ruteno di Leopoli, che i prudenziali temperamenti insinuati allo stesso Monsignor Nunzio come giudicati proficui a prevenire i disturbi, che potessero temersi, così trà le Parti contendenti, come tra gli aderenti rispettivamente alle medesime. Or essendo riuscito infruttuoso l'accennato temperamento, (f.173v) non ostanti le diligenze usate dal predetto Monsignor Archinto, e venendo attualmente promosse per parte di Monsignor Vescovo di Leopoli nuove pretese

a fine di ottenere, che venga ad esso aggiudicata privatamente l'amministrazione perpetua dei sopradetti Decanati, i quali anche nel tempo presente sono amministrati in nome del Metropolita dal Vescovo di Chelma, desiderano questi EE.mi miei Colleghi, ch'ella favorisca d'informarsi con destrezza, e senza far comparire che ne abbia veruna commissione, se presentemente, e più precisamente da che fu resa nota nel Palatinato di Braclavia la preaccennata Decisione del 1753, tanto i Decani, che i Popoli alla lor cura soggetti vivano generalmente quieti e tranquilli. Essendo una tal notizia, più (f. 174) accertata che sia possibile, necessaria all'EE. Loro per opportuno lume, e governo, si starà attendendo con particolare aspettazione per effetto della di lei accuratezza, mentre io frattanto di cuore me le offro.

Leopoliensis Iurisdictionis (f. 180)

Essendosi penetrato, che per parte del Padre Giasone Smogorzewski,²⁸³ Agente di Monsignor Metropolitano di Kijovia, si sparga la voce, che intanto il detto Metropolitano non abbia ceduta l'amministrazione secondo la mente della Sagra Congregazione Particolare, in quanto il Vescovo di Leopoli sia stato renitente in essere il primo a domandargliela, si è creduto necessario per smentire quella voce accludere l'annessa copia di lettera di esso Metropolitano responsiva al predetto Vescovo di Leopoli, dalla quale si rileva essere totalmente falso il detto motivo, poichè la vera causa per la quale è stata ritardata l'esecuzione, è proceduta da tre condizioni, che non si possono accettare dal nominato Vescovo per essere opposte alla mente della Sagra Congregazione, spiegata nella lettera, che per ordine della medesima fu scritta a Monsignor Nunzio.

La prima, perchè il Metropolitano prima di dare l'amministrazione, pretende che gli siano rifatte le spese della lite, ed i frutti (f. 180v) percetti dal Vescovo in tempo, che con buona fede, e legittimamente riteneva i controversi Decanati di Braclavia.

La seconda, che gli venisse avanzata supplica per parte del Clero dei detti Decanati, colla quale si domandasse a favore del Vescovo la mentovata amministrazione.

La terza, che doppo l'adempimento di dette due condizioni, avrebbe il Metropolitano deputato il Vescovo in qualità di semplice Ufficiale, non perpetuo, e conforme era stato deputato l'anno 1720 Atanasio Szeptycki da Leone Kiszka.

Quanto alla prima, e terza condizione, queste si oppongono ed allo stile, ed alla mente della Sagra Congregazione nella soggetta causa, di cui si tratta, mentre perciò, che riguarda la rifezione delle spese della lite, e restituzione dei frutti, osta lo stile e lo stesso rescritto di detta Sacra Congregazione in cui non si parlò di tal restituzione ne si è mai praticato nelle Congregazioni rifar le spese della lite.

E quanto alla seconda, si esibiscono due lettere originali scritte da tutti i Capi (f. 181) come Patroni dei controversi Decanati, i quali a nome di tutto il Clero, e sudditi, hanno formalmente supplicato la Santità di Nostro Signore, felicemente regnante, e lo stesso Emin.mo Signor Cardinal Protettore, affinchè per occorrere ai molti gravissimi inconvenienti pregiudiziali all'unione della Fede Cattolica, non si faccia alcuna novità nel possesso dell'esercizio della giurisdizione, in cui si trova il Vescovo di Leopoli.

Ciò premesso si prega la benignità di Monsignore Ill.mo e R.mo Lercari,²⁸⁴ acciochè in occasione, che nella prossima futura Congregazione del dì 18 del corrente

²⁸³ Jason Junosza Smogorzewskyj, primum Archiepiscopus Polocensis (1762-1780), dein vero Metropolitani Kioviensis (1780-1786).

²⁸⁴ Secretarius S. C. de Prop. Fide (1744-1757).

Agosto si degnerà riferire il Memoriale già distribuito agli EE.mi Signori Votanti per parte del Vescovo di Leopoli, faccia presente il vero motivo, in cui si fonda la contumacia del Metropolitanò, la quale si vorrebbe scusare con il predetto colore, e pretesto, che il detto Vescovo non voglia soggietersi a domandare una tale amministrazione. Che etc.

MEMORIA: Per Ill.mo e R.mo Monsignor Lercari Segretario della Sagra Congregazione de Propaganda Fide per l'incidente dell'amministrazione che dovrà darsi al Vescovo di Leopoli di Rito Greco dei Decanati di Braclavia, a tenore della mente della Sagra Congregazione Particolare tenuta sotto il dì 7 Maggio 1752 (f. 181v).

Copia di lettera del Metropolitanò responsiva alla terza lettera del Vescovo di Leopoli (f. 182).

Ill.me et R.me Domine, Frater et Patrone Col.me.

Ut Ill.mae Dominationi Vestrae committerem Decanatus Braclavienses eo modo, quo Antecessor ipsius a meo Antecessore sibi commissos tenuit, nunquam, neque Excell.mo Domino Nuntio Antecessori,²⁸⁵ neque Dominationi Vestrae appromiseram neque appromittere potueram, cum expertus fuerim non parvam in recuperatione eorundem difficultatem. Ad sollicitas tamen dicti Exc.mi Domini Nuntii requisitiones, et pretio amicitiae Dominationis Vestrae fui inclinatus committere ipsi eo modo, quo sunt commissi isti, et alii Decanatus intra Archidioecesim meam in illis oris reperibiles Ill.mo Domino Wolodkowicz, Episcopo Chelmensi, penes titulum Vicariatus, et Officialatus, sicut et modo eandem meam erga Dominationem Vestram voluntatem non retracto, et ad effectum perducere promptus ero, sed non prius, et non alias, nisi adimpletis adimplendis. Idque 1^o et ante omnia facta satisfactione decreto Sac. Nuntiaturae et Sac. Congregationis respectu restitutionis perceptorum proventuum, et restitutionis expensarum litis; 2^o, Obtento ab iisdem Decanatibus consensu acceptationis etiam vicariae supra se Iurisdictionis Dominationis Vestrae, absque quo salva, et (f. 182v) tuta conscientia committere illos potestati et iurisdictioni Dominationis Vestrae nullatenus possum, ob metum malae in perniciem animarum suarum consequentiae, quia ad famam per Ministros Dom.nis Vestrae divulgatam declararunt in casu manumissionis eorundem dispositioni et iurisdictioni Dominationis Vestrae, cogi debere dimittere Beneficia et residentias suas, et quaerere sibi, ubi poterunt, receptacula, quis scit, si alii etiam extra limites pene, vicinitatem non exirent abhorrendo, et metuendo non tam ab ipsa Dominatione Vestra, quam a Ministris eius vindictam pro subiectione sui Iurisdictioni meae. Quibus adimpletis conditionibus accederemus ad stabilienda cum Dominatione Vestra media, et ad describendam omnimodam tam Cleri, quam Metropolitanorum, ne posteriora fiant peiora prioribus, securitatem, etc.

13 Xbris 1754. Struniis.

FLORIANUS HREBNICKI, Metropolitanus, etc.

E.mi, e R.mi Signori (f. 184).

Avanti questa Suprema Congregazione con il più rispettoso ossequio comparisce nuovamente Leone Szeptycki, moderno Vescovo di Leopoli per implorare dalla inalterabile giustizia e clemenza dell'EE. VV. la pronta esecuzione di quel temperamento, che fu motivato allorché sotto il dì 7 Maggio 1753 fu dichiarata a favore del Metropolitanò di Kijovia la pertinenza dei Decanati di Braclavia. cioè, che rimanendo ferma tal pertinenza dovesse il nominato Metropolitanò cederne in perpetuum al Vescovo di Leopoli l'amministrazione.

²⁸⁵ Albericus Archinto (1746-1754).

Quantunque il Vescovo Oratore con l'aiuto di nuovi documenti, e con lo schiarimento dei contrari equivoci avesse potuto ripromettersi dalla somma equità di questa Sag. Congregazione di ottenere il Beneficio della nuova udienza, ed in sequela il recesso della già presa risoluzione, tuttavia chinando ossequiosamente la fronte alle sempre venerande disposizioni dell'EE. VV., e sul fondamento del motivato temperamento accettò di buona voglia il rescritto, e con cieca ubbidienza gli diede una pronta esecuzione dimettendo l'esercizio della giurisdizione in quei Decanati, e calmando gli animi malcontenti dei rispettivi sudditi, dando loro ad intendere, che si sarebbe preso un provvedimento, con il quale se si mutava il titolo della superiorità, sarebbe però rimasta ferma e sempre la stessa faccia del Superiore, che avrebbe dovuto (f. 184v) reggerli, e governarli.

Reiterati, ed egualmente premurosi sono stati gli uffizi passati per ordine dell'EE. VV. da Monsignor Nunzio antecessore, e dal moderno Monsignor Serra ²⁸⁶ con il Metropolitan per indurlo a dare l'esecuzione all'accennato temperamento quale quantunque secondo l'istruzioni trasmesse da questa Sag. Congregazione con oratori, e non precettivi termini fosse stato concepito, ed insinuato, doveva però sempre riguardarsi, e rispettarsi come un comando, tale essendo l'esortazioni, e le preghiere dei Superiori, tutto però invano, perchè abusandosi il Metropolitan del clementissimo procedere dell'EE. VV. rimase sempre più contumace, anziché risolversi ad ubbidire, ha promosso, e promove tutto le nuove pretensioni, che non solo il Vescovo, ma i sudditi medesimi dei predetti Decanati pongono in confusione, ed inquietano con gravissimo pregiudizio di quella unione, e tranquillità tra essi sudditi tanto necessaria per la conservazione, ed augumento della Cattolica Fede.

E tanto più inescusabile si rende la contumacia predetta, quantoche lo stesso Metropolitan si per la distanza, che per l'ampiezza delle due sue vaste Diocesi Arcivescovile di Poloscko, e Metropolitana di Kijovia, non potendo da se medesimo reggere, e governare i detti Decanati, è costretto a dover perpetuamente servirsi d'un Vicario amovibile, e mercenario, più impegnato, ed intento ai propri vantaggi, che allo spirituale, e temporale, e reggimento di quei sudditi; (f. 185) inconveniente che succeder non potrebbe, qualora fossero governati dal Vescovo vicino, e contiguo di Leopoli, come Vicario, ed Amministratore perpetuo, spediante trovato indispensabile dal fu Metropolitan Leone Kiszka, attesa la lontananza della sua ordinaria residenza nel Vescovato di Vladimiria, infinitamente minore di quella del moderno, che risiede perpetuamente nel suo distantissimo Arcivescovato di Polosco, imperocchè quantunque non un affettato accomodamento amichevole prendesse il possesso dei medesimi Decanati, per ovviare al suddetto disordine ne cedette immediatamente l'intera amministrazione temporale, e spirituale a Monsignor Atanasio Szeptycki allora Vescovo di Leopoli, come risulta dall'annessa copia di documento esibito nella passata proposizione dal Metropolitan nel suo Summario n. 6.

Aggiungensi ancora un'altro motivo, che siccome in tutti i giudizi deve osservarsi una rigida, e perfetta eguaglianza, così sembra molto congruo alla giustizia ed equità, che avendo il Vescovo Oratore sul fondamento dell'accennato temperamento con suo gravissimo pregiudizio, e danno data prontissima esecuzione alle veneratissime risoluzioni della Sagra Congregazione, debba altresì il Metropolitan anche per sua parte adempire, ed abbracciare senza alcuna esitazione quello stesso temperamento.

²⁸⁶ Nicolaus Serra, Nuntius Varsaviensis (1754-1760).

Tuttociò però non ostante, giacchè, Eminentissimi Signori, è rimasto, e tuttavia ancor persiste nella sua contumacia, e non è sperabile, che il Metropolitanò senza un positivo precetto ubbidisca, vengono l'EE. VV. umilmente supplicate a voler procedere ex officio all'esecuzione al supramomento temperamento con ingiongere all'ex detto Metropolitanò il totale adempimento della mente della Sagra Congregazione. Che etc.

* * *

(f. 186) Ego Leo Kiszka, Dei, et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Metropolitanus Kijoviensis etc. Notum per praesentes facio, quod pespectum habens in Decanatibus Vinnicensi et Niemirowiensi, caeterisque intra Palatinatum Braclaviens. existentibus, ad Iurisdictionem meam Metropolitanam ex iure antiquissimo spectantibus, ob distantiam loci non tam commode Clero supradictorum Decanatum per me, vel meos Officiales subveniri posse, idcirco Ill.mo Episcopo Leopoliensi plenam administrationem, totalemque Iurisdictionem uti in viciniori loco cum suo Episcopatu Camenecensi tribuo, et concedo idque ad vitae meae tempora, nihil interturbare per me, vel meos Vicarios, aut quoscumque Officiales in illa Iurisdictione administratoriali Ill.mae Dominationi appromittens, praeterquam quod Ecclesiae in confinio Palatinatus Kijoviensis, et Braclaviensis existentes, uti est Janoviensis etc. uti ab antiquo ad Decanatum Czudoviensem et Archidioecesim Metropolitanam spectantes, et imposterum sese referre et pertinere debebunt, nulloque ad Ecclesias has suffragante iure; in aliis vero Ecclesiis, Parochiis, et Monasteriis, caeterisque Beneficiis ecclesiasticis in Palatinatu Braclaviensi ut Ill.mus Episcopus plenum ius, et iurisdictionem suam episcopalem vi sibi commissae administrationis exercent, et exequatur ad vitae meae tempora concedo, atque benedico, idque in nomine SS.mae Trinitatis, Patris, et Filij, et Spiritus S. Amen, et ut praesentes (f. 186v) robur firmiter habeantur, sigillo officij mei munitas manu propria subscribo. Datum Zamoscii, in Synodo Provinciali 1720, die 7 Septembris, etc.

* * *

E.mi, e R.mi Signori (f. 188).

Quanto irregolare, e biasimevole è il metodo, con cui per parte di Monsignor Vescovo di Leopoli si fa istanza a questa Sac. Congregazione Particolare, perchè ordini a Monsignor Arcivescovo di Polosco, Metropolitanò di tutta la Russia, di cedere al medesimo Monsignor Vescovo di Leopoli in perpetuo l'amministrazione dei Decanati di Braclavia, che da questa medesima Sac. Congregazione fin dalli 7 Maggio dell'anno 1752 furono dichiarati privatamente soggetti al nominato Metropolitanò di Russia, senza che di detta contraria istanza siasi preventivamente reso inteso, come era di ragione, il medesimo Metropolitanò. Altretanto inconsistenti, ed irrelevanti sono le ragioni, che in contrario si espongono per ottenerne dall'EE. VV. la favorevole risoluzione. Spera pertanto con certa fiducia il Metropolitanò Oratore, che l'EE. VV. si degneranno di rigettare la contraria Istanza, e di ordinare, che si osservi quanto in seguito della suddetta Risoluzione del di 7 maggio 1752 è stato fin ora pacificamente (f. 188v) eseguito, siccome ossequiosamente le supplica.

Ed invero irregolare è il metodo, con cui da Monsignor Vescovo di Leopoli s'implora da questa Sagra Congregazione il Vicariato, o sia l'amministrazione perpetua dei Decanati di Braclavia, mentre essendo cosa certissima, che il punto della pertinenza di dd. Decanati fu formalmente discusso in questa medesima Sag. Congrega-

zione, la quale esaminate le ragioni all'una, e all'altra Parte competenti, si degnò al dubbio proposto: *An, et de cuius bono iure constet in casu*, di rescrivere: *Constare de bono iure Metropolitae, et amplius*, viene in necessaria conseguenza, che ogni quavolta Monsignor Vescovo di Leopoli voglia implorare da questa formalmente deciso qualche provisione, moderazione, o temperamento, deve renderne inteso anche l'Oratore, acciò possa contemporaneamente dedurre le sue ragioni, come appunto furono dedotte nell'esame della controversia presente, e non mai potrà essergli lecito di promoverne alla sordina l'istanza senza la solita preventiva (f. 189) intimazione, e comunicazione del contrario memoriale.

Insussistenti poi, ed irrelevanti sono le ragioni, che per quanto si è penetrato, si devono nel contrario memoriale ad effetto che dall'EE. VV. venga ordinata la deputazione di Monsignor Vescovo di Leopoli in Vicario perpetuo de controversi Decanati. Imperoche in primo luogo in niuna maniera sussiste, che questo fosse lo stabilimento, che fu da questa Sagra Congregazione prescritto nella suddetta Risoluzione, mentre dalla medesima apertamente apparisce esser stato unicamente dichiarato, che la Giurisdizione sopra i Decanati di Braclavia spetta al Metropolitano di Russia, ne mai si fa in essa menzione alcuna del preteso Vicariato perpetuo, come si degneranno l'EE. VV. di rammemorarsi.

E certamente non può assolutamente credersi, che l'EE. VV. abbino mai potuto avere in mente di privare il Metropolitano della facoltà di deputare a suo arbitrio il Vicario per l'amministrazione de suddetti Decanati, e che abbino voluto in perpetuo concederla a Monsignor Vescovo di Leopoli, giacchè (f. 189v) e cosa certissima che il medesimo Monsignor Vescovo altro non pretese, ne poteva pretendere in occasione della disputa fatta in questa Sag. Congregazione senza che la perpetua amministrazione, come appunto la esercita ne Decanati del suo Vescovato di Leopoli, essendo nel rimanente incontrastabile, che la Giurisdizione primaria ne Decanati di Braclavia spetta privativamente al Metropolitano, a cui Monsignor Vescovo di Leopoli non à mai ardito di controverterla. Che perciò conviene onninamente conchiudere, che avendo questa Sagra Congregazione deciso la suddetta disputa a favore del Metropolitano, atque per conseguenza espressamente negata a Monsignor Vescovo di Leopoli la pretesa amministrazione perpetua, siccome è per se stesso manifestissimo.

Senza che possa in veruna forma ostare la lettera d'ordine dell'EE. VV. scritta a Monsignor Nunzio Apostolico di Polonia sotto il dì 12 Maggio dell'anno suddetto 1753, da cui in contrario vorebbe desumersi, che la mente di questa Sagra Congregazione fosse tale, quale appunto vorebbe ora, che si spiegasse (f. 190) a favore di Monsignor Vescovo di Leopoli; mentre lasciando da parte la valevole risposta di sopra premessa, facilmente comprendesi, che l'EE. VV. non intesero mai di parlare dell'amministrazione perpetua, la quale siccome doveva da Monsignor Vescovo di Leopoli domandarsi al Metropolitano, non poteva da esso in alcuna forma accordargli in pregiudizio de suoi successori, e per non eccedere i limiti della sua autorità, che tanto oltre non estendevasi.

E qui poteva Monsignor Vescovo di Leopoli con tutta ragione astenersi dalla insossistente rappresentanza di aver trovato altri Documenti, con i quali poteva sperare, che l'EE. VV. avrebbero riceduto dalla suddetta Risoluzione, e di aver ciecamente ubbidito; atteso il temperamento come sopra proposto nella suddetta lettera con cui gli era riuscito di calmare gli animi de Malcontenti; essendo all'opposto incontrastabile, che l'accettazione di detta Risoluzione si è unicamente ristretta alla revoca del Vicario, quale ritenevasi da Monsignor Vescovo di Leopoli in quei Decanati (f. 190v)

e non già all'intera esecuzione della medesima Risoluzione, che porta seco la restituzione de' frutti nullamente percetti da Monsignor Vescovo di Leopoli, il quale inoltre non poteva sperare il recesso dalla mentovata risoluzione *concordemente* pigliata dall'EE. VV. mediante il Rescritto: *Constare de bono iure Metropolitae, et amplius*, siccome ancora è egualmente certissimo che non per opera di Monsignor Vescovo di Leopoli, ma in forma della Risoluzione di questa Sagra Congregazione restarono calmati gli animi de' sudditi, continuamente dal medesimo fomentati, come si provò nel *nostro Sommario a i numeri 13, 14, 24, 27, 32, 33, 34 e 35*, come apparisce dalla lettera dei Decani di Braclavia scritta alla Santità di N. S., felicemente regnante, in ringraziamento della suddetta Risoluzione, estratta dalla Segretaria della Sag. Congregazione Concistoriale, che si dà annessa.

Per quello poi riguarda il temperamento proposto nella lettera di questa Sagra Congregazione, conviene in primo luogo riflettere, che non doveva, ne poteva essere altrimenti perpetuo, come si è di sopra (f. 191) accennato, e manifestamente raccogliasi dalla lettura della medesima lettera; e in quanto al provvedimento temporaneo, di cui nella medesima si fa menzione, deve avvertirsi, che fu questo insinuato a Monsignor Nunzio per modo di consiglio, e non di precetto, soltanto provisionalmente, e nell'unico caso che si prevedesse qualche tumulto nell'esecuzione della Risoluzione di questa Sagra Congregazione, colla precisa legge a Monsignor Vescovo di Leopoli di ricorrere al Metropolita, e di richiedere da lui la controversa amministrazione; e di procurare in ultimo in buona maniera, che Monsignor Vescovo di Chelma spontaneamente rinunciasse al Vicariato, che attualmente per commissione del Metropolita esercita in quei Decanati. Se dunque è innegabile, che la risoluzione fu eseguita senza minima contradizione, se Monsignor Vescovo di Leopoli mai domandò al Metropolita la divisata amministrazione, su cui doveva necessariamente convenirsi per il necessario regolamento, e buona direzione ad effetto di non incontrare altra disputa, e se finalmente (f. 191v) Monsignor Vescovo di Chelma attualmente continua nell'esercizio del suo Vicariato, viene in necessaria conseguenza, che non poteva, ne molto meno può presentemente aver luogo il temperamento unicamente proposto colle accennate condizioni, e ne casi di sopra espressi, i quali come si è di sopra dimostrato non si sono in veruna forma verificati.

Conosce Monsignor Vescovo di Leopoli di non potere in vigore della più volte accennata Risoluzione pretendere la bramata amministrazione, e perciò si sforza di sostenere, che risiedendo il Metropolitano in Polosco, e per conseguenza in luogo molto distante da Braclavia, deve perciò governare quei Decanati per mezzo di Vicarii amovibili, i quali attendono più tosto al proprio interesse, che al vantaggio spirituale delle Persone a loro sogette. Onde molto profittevole possa riuscire la deputazione di un Vicario perpetuo in Persona del prelodato Monsignor Vescovo, che risiede in vicinanza de' medesimi Decanati, e può commodamente reggerli, (f. 192) e governarli, adducendone l'esempio di Leone Kispka, Metropolita, che in tempo della sua Metropolia concesse l'amministrazione dei Decanati di Braclavia a Monsignor Atanasio Szeptycki, allora Vescovo di Leopoli.

Risponde peraltro il Metropolita Oratore, che la sua residenza in Polosco è accidentale, e che i suoi Successori potranno esser Vescovi di altre Diocesi più vicine al Palatinato di Braclavia, sicche niuna necessità richiede, che per detto motivo debba deputarsi alla controversa amministrazione un Vicario perpetuo, e molto meno, che debba concedersi forzatamente a Monsignor Vescovo di Leopoli, quando anche altri Vescovi sono egualmente contigui a i Decanati di Braclavia, e quando con i medesimi confina anche la Diocesi Metropolitana di Kiovia, la quale per detta rag-

gione della distanza, che passa dalla medesima al Palatinato di Polosco, dovrebbe pur cedere in amministrazione perpetua al Vescovo di Leopoli.

In secondo luogo convien ponderare, che il Vescovo di (f. 192v) Leopoli è costretto di prevalersi per suo Vicario di un Prete semplice, e il Metropolitano si prevale del Vescovo di Chelma, il quale amministrando la Diocesi Metropolitana di Kiovia vicina a Braclavia v'è ben spesso in Persona a visitare quei Decanati; e finalmente deve riflettersi, che se la distanza dovesse reputarsi per sufficiente motivo ad obligare alla deputazione di un Amministratore perpetuo, dovrebbero a ciò costringersi anche il Vescovo di Vilna, la di cui giurisdizione si estende a tutto il gran Ducato di Lituania, e a tutta la Russia bianca, il Vescovo di Cracovia, che governa la maggiore, e minore Polonia, e il medesimo Monsignor Vescovo di Leopoli, il quale avendo sotto di se quasi quattro mila Chiese, dovrebbe cederne a li Vescovi più vicini, e non già pretendere di diminuire la Giurisdizione del Metropolitano, le di cui Chiese non sono in maggior numero di 1900.

Ne può in alcuna maniera applicarsi al caso nostro l'espedito come sopra pigliato da Leone (f. 193) Kiszka, Metropolita, stante che il medesimo diede al Vescovo di Leopoli l'amministrazione *ad propriae vitae tempus*, e l'odierno Monsignor Vescovo la pretende in perpetuo; di più, il Metropolita Leone fu mosso a concedere detta amministrazione ad Atanasio, Vescovo di Leopoli, per la gratitudine, che le professava tanto per avergli ceduto i Decanati, de quali si disputa senz'alcuna contesa, si ancora perche si affaticava ne Tribunali del Regno promuovere i Dritti del Metropolita per la ricupera de Beni Grodek, et Obarov, occupati da Laici; all'incontro poi l'odierno Monsignor Vescovo di Leopoli ha più tosto cercato sempre di molestare il Metropolita, spogliandolo violentemente del possesso dei Decanati, che gli ha inoltre contrastati con una dispendiosa, ed acerrima lite tanto nel Tribunale dell'A. C., che nell'altro di Monsignor Nunzio, e in questa Sag. Congregazione ha cercato d'ingiustamente caluniarlo, e di obligarlo alla deputazione in sua Persona di Vicario perpetuo con le maniere meno obliganti, ricorrendo a Monsignor Nuntio (f. 193v) e a questa Sagra Congregazione senza mai volerlo in buona maniera domandare al Metropolitano, e in fine mai si è preso veruna cura in sostenere le Pendenze gravissime della Metropolia ne Tribunali del Regno, addossate unicamente alla cura, e sollecitudine del Vescovo di Chelma,²⁸⁷ il quale a costo della propria salute le stà attualmente difendendo con prosperi successi, ed è stato dal Re di Polonia nominato Coadiutore *cum successione* alla Metropolia; laonde pare, che ogni giustizia richieda, che in seguito di tanti meriti non debba forzosamente esser spogliato dell'amministrazione dal Metropolitano concessagli, per compiacere unicamente a Monsignor Vescovo di Leopoli, che ne per giustizia ne per convenienza può in alcuna forma pretenderla.

Che se dunque all'E.mi, e R.mi Signori quanto sin qui si è confusamente, ed in somma angustia di tempo riferito, sembra più che sufficiente alla reiezione dell'Istanza, che in questa Sagra Congregazione in oggi promovesi da Monsignor Vescovo di Leopoli, con maggior (f. 194) fiducia spera il Metropolitano di Russia, che l'EE. VV. in qualunque dubbio prima di prendere alcuna determinazione, che in qualunque maniera possa recar pregiudizio ai dritti, ed all'interesse del Metropolita per rapporto a i suddetti Decanati di Braclavia, si degnaranno di ordinare, che detta istanza,

²⁸⁷ Philippus Volodkovycz, Episcopus Chelmensis (1730-1758), dein Volodimiriensis (1758-1778), et Metropolita Kioviensis (1762-1778).

si proponga colla previa intimazione, e comunicazione de contrarii ricorsi, acciò possa l'Oratore in tempo opportuno, e con maggiore ponderazione dedurre all'EE. VV. le ragioni, che assistono per escludere qualunque contraria pretenzione. Che della Grazia etc.

97.

Roma, 23 . XI . 1755.

De iurisdictione Metropolitae Kioviensis in Archimandritas et Archimandrias Ordinis Basiliani. Rationes utriusque partis.

APF, Congr. Part., vol. 120, fol. 260-285.

CONGR. PART. — Die 23 Novembris 1755 (fol. 260).

Congregatio Particularis de Propaganda Fide, habita coram SS.mo, die 23 Novembris 1755, super rebus Ruthenorum in causa: Kiovien. Iurisdictionis, cui interfuerunt Em.mi et Rev.mi Domini: Spinellus, Tamburinus, Matthaeius, Galli, Columna de Sciarra. Nec non RR. PP. DD. Archintus, Archiep. Niceae, Lascaris, Archiep. pus Theodosiae, et Lercarius, Archiep. pus Rhodiensis, Secretarius.

Le risoluzioni si leggono nell'annessa lettera Apostolica stampata: « Super familiam » (*De dat. Romae, die 30 Martii 1756; Cfr. in: Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, vol. II, Romae 1954, pag. 161, nr. 747*).

(*Agitur de iurisdictione Metropolitae in Abbates seu Archimandritas Basilianorum; Expositio facti et iuris, nec non Summaria valde prolixa inveniuntur in APF, Cong. Part., vol. 120, fol. 15-259; horum documentorum damus hic solummodo synopsis; documenta vero per extensum veniunt suo loco et tempore*).

Kiovien. Iurisdictionis. In Sacra Congregatione Particulari de Propaganda coram SS.mo.

Synopsis utriusque Summarii, serie temporum dispositi, cum nonnullis adnotationibus.

Summarium Metropolitae, num. 80.

Superiores Ordinis narrant S. Congregationi de Propaganda, quod *Velamin Rutski* veniendo ex Collegio Graeco Romano, sibi statuit iuvare Ritus Graecum Catholicum pro posse suo, uti exigebat iuramentum Romae ab ipso prestitum, et consentiente Paulo V., Romano Pontifice, obtinuit a Generali Carmelitarum Discalceatorum, ut quatuor sui Ordinis Religiosos mitteret cum ipso in Russiam, qui Ritus Graecum, et habitum S. Basilii susciperent, (f. 260v) et essent Magistri, ac Reformatores Ordinis eiusdem S. Basilii penitus deformati. Hoc peracto, profectus est in Lithuaniam, suscepit habitum S. Basilii in Monasterio SS.mae Trinitatis, et mansit novitius cum aliis, conformando se observantiae Religionum bene formatarum Ritus Latini, indeque factus est Metropolita.

Num. 2.

Anno 1617, sub dicto Velamino Rutski, Metropolitano, prima Congregatio Monastica habita Novogrodiacae ad finem restaurandi regularem disciplinam collapsam. Declarant Monachi, ut sicuti Metropolita est caput totius Cleri saecularis, et regularis Ritus Graeci, ita ei subesse (f. 261) volunt non tantum respectu benedictionis, et Ordinis ecclesiastici, sed etiam quoad res internas, ordinemque religiosum.

Nihilominus eligatur Superior Generalis, qui esse non debeat Episcopus, sed

Monachus de gremio Religionis, cui nomen Proto Archimandrita, qui Religionem regat, Superioribus praesit, omnia Monasteria visitet, de redditibus, et administratis rationem exigat.

Eligatur Proto Archimandrita a Metropolitano et Superioribus omnium Monasteriorum ad vitam, et ab iisdem deponatur in casu perpetrati excessus.

Et fiat Nexus cum Metropolitano in eo consistens, ut habeat Episcopum Coadiutorem electum e gremio (f. 261v) Religionis, qui ei succedat, istaque electio fiat consulto Proto Archimandrita, et totum hoc ad eum finem, ut habeat desiderium propagationis Ordinis nostri, similiter et Nexus cum Episcopis, in eo pariter consistens, ut assumantur ad Episcopatum non ex Caetu ecclesiastico saeculari, sed regulari huius Ordinis, et ideo uti membra Religionis sint eius Defensores, et Propagatores, quisque in Episcopatu suo.

Num. 89

Anno 1623 Congregatio Generalis Ruthenen. habita sub eodem Velamino Rutski ad sedandas discordias, et stabiliendam pacem in Religione. Praeter hoc nil aliud legitur in Summario.

Eodem Puncto, num. 80 (f. 262v).

Anno 1624 Superiores Ordinis postulant a S. Congregatione de Propaganda mitti ad Metropolitam alios quatuor Carmelitas, qui assumant habitum S. Basilii pro reformatione Religionis.

Num. 86 (f. 263).

Eodem anno S. M. Urbanus VIII. in Congregatione de Propaganda coram se habita indulget, ut quatuor Carmelitae pro reformanda disciplina monachorum Russiae mittantur ad Metropolitam, et peracta reformatione cum licentia eiusdem Sac. Congregationis revertantur ad suam Religionem.

Num. 92.

Eodem anno 1624 preces porrectae a Metropolitano, et Episcopis S. Sedi pro facultate redigendi Monachos S. Basilii in Congregationem, eligendi sibi Proto Archimandritam totius Russiae, habendi Congregationes Generales, in iisque Constitutiones conficiendi, a Metropolitano auctoritate (f. 263v) Apostolica, propter magnam distantiam confirmandas.

Num. 3, littera E.

Eodem anno 1624 S. Congregatio de Propaganda « convenientissimum censuit, ut Monachi Rutheni uniti in Congregationem redigantur, quod si fecerint, eisdem facultatem concessit eligendi sibi perpetuis futuris temporibus unum Generalem, seu Proto Archimandritam totius Russiae, et singulis quadrienniis Capitula Generalia congregandi, ex eis Constitutiones rationabiles tamen, ac SS. Canonibus, Decretis Conciliorum, et Summorum Pontificum Constitutionibus non repugnantes, conficiendi, a Romano Pontifice, pro tempore existen., confirmandas, quae interim (f. 264) tamen, ne Disciplina Regularis patiatur detrimentum, a praefatis Monachis observandae erunt, donec aliter per S. Sedem Apostolicam fuerit definitum, dictumque Decretum anno 1631 S. M. Urbanus VIII confirmavit per Breve.

Num. 12.

Anno 1625 Metropolita in sequelam controscripti Decreti Congregationis Generalis eundem P. Nicodemum deposuit.

Num. 81.

Anno 1626 Congregatio Lauriszoviensis, in qua decernitur, ut Metropolita praesideat Congregationi.

Num. 13, 15, et 16.

Anno 1629. Institutio Abbatis ad Abbatiam Dermanen. et anno 1634 reformatio Regiminis huius Abbatiae, traditae in administrationem a Metropolitano, anno vero 1636 habita est Congregatio Vilnen., praesente Metropolitano, in qua hoc Monasterium Dermanen. fuit redactum in Congregationem, et Instrumentum (f. 265) incorporationis traditum Proto Archimandritae.

Dicto N^o 16, sub litt. E.

Eodem anno 1636, in eadem ipsa Congregatione Generali Vilnen., statuitur, ut Superiores minores perpetui subsint Proto Archimandritae his verbis: « Quod autem respicit minores Superioratus religiosos advitales, hi eidem Proto Archimandritae, et eodem iure subesse debent, quo temporanei ».

Num. 18, et 19 (f. 265v).

Anno 1639. Raphael Corsak electus Metropolita praescripsit normam gubernandi Monasterium Abbatiale Dubnen., cui Patronus dicti Monasterii praesentavit Episcopum Praemisliensem pro institutione.

Num. 3, lit. E.

Anno 1643. Instantia Antonii Sielava Metropolitanae, pro appositione clausulae: « Ut praedicta omnia (idest ea quae concernebant iurisdictionem Generalis) intelligantur sine praeiudicio ordinariae iurisdictionis, quae sibi de iure, vel consuetudine competeat in Monachos eorumque Hegumenos, Archimandritas, ipsumque Proto Archimandritam (f. 266). Die 15. Junii dicti anni, Congregatio censuit apponendam clausulam: « Cum Monachi Graeci non sint in tota Graecia a iurisdictione Metropolitanani exempti ».

Ibidem.

Facta huius rei relatione S. M. Urbano VIII, sub die 28 Septembris anni 1643, declarat Sanctitas Sua, intentionem suam fuisse, Monachos praedictos in Congregationem sub Generali, seu Proto Archimandrita redigere, ut Religio praedictorum Monachorum melius gubernetur, et Metropolitanae pro tempore non praeiudicare in iis, quae illi de iure competunt, aut in futurum competent.

(f. 266v) Nota, quod controscripta omnia cum linea in margine, et prout iacent, leguntur ad literam in resolutionibus registratis in Archivio S. Congregationis.

(f. 267v) Nota, quod in originali Decreto illa verba: « aut in futurum competent » quae legantur in Summario Metropolitanae N^o. 3, sub litt. E, desunt, et sunt apocrypha.

Num. 20, et 21.

Anno 1645. Diploma Uladislai IV, quo Monacho Gervasio unito collata fuit Abbatia Mohilovien. sub lege, obedientiam praestandi Metropolitanae unito, et anno 1650 Rex nominavit ad Abbatiam Zydicinen. Alexandrum Deniska, a Metropolitano commendatum.

Num. 22 (f. 268).

Anno 1658. Congregatio Zirovicensis, qua praeservantur privilegia, et immunitates Abbatum occasione electionis Superioris Generalis ad quadriennium,²⁸⁸ quem ideo vocant Provincialem, quia non perpetuum.

Num. 17.

Anno 1661. Congregatio Zivovicensis. Nihil legitur in hac Congregatione, quod faveat Metropolitano, et quia ipse plures Superioratus in Abbatias erexerat, postulavit

²⁸⁸ Benedictus Terleckyj (1656-1661).

idcirco Communitas, quatenus electi Superiores (f. 268v) Sedi Apostolicae haec omnia deferant, et quatenus advitales Archimandriae, praesertim ubi non fuerunt, esse cessent, et penitus tollantur, atque sub uno electo modo Proto Archimandrita, et eius Successoribus omnia Monasteria, et Archimandritae existant.

In hac ipsa Congregatione Jacobus Susza, Episcopus Chelmen., Archimandrita Monasterii Zydicinen., electus est in Generalem, ideoque seipsum, et Monachos sui Abbatialis Monasterii Communitati incorporavit, illud redigendo in Congregationem.

Num. 23, 24, 25, et 26 (f. 269).

Anno 1664, et 1665. Gabriel Kolenda, electus Metropolita,²⁸⁹ quatuor peregit institutiones, et in duabus primis legitur iuramentum fidelitatis, et obedientiae erga ipsum Metropolitam ab Abbatibus praestitum.

Num. 90.

Anno 1666. Congregatio Bresten. celebrata sub praesidentia Nuntii Apostolici Antonii (f. 269v) Pignatelli,²⁹⁰ qui postea fuit Innocentius XII, in qua Congregatione ob temporum circumstantias concordī suffragio electus fuit in Proto Archimandritam perpetuum idem Gabriel Kolenda, Metropolita, non obstante contradictione dicti Apostolici Nuntii, qui in dicta Congregatione haec proponebat, ut in Summario dicto N° 90, lit. D, ibi: « Valde profuturum Religionis bono, si Generalis de gremio Professorum Monachorum eligatur, quorum tamen Metropolita ageret Benefactorem, et Protectorem ». Nuntius propugnans hanc propositionem usque ad vesperam defatigatus (ut expresse habent acta huius Congregationis), Sessionem dimisit absque eo quod sustinere potuisset, ut eligeretur simplex Monachus.

(f. 270) Id unum obtinere potuit, ut Metropolita, omnesque Episcopi, Abbatias, quas retinebant tanquam incompatibiles cum Prelatura dimitterent, praesertim quia eas retinere non possent sine Apostolica dispensatione.

Num. 83.

Anno 1667. Relatio praefati Pignatelli, Nuntii Apostolici, ad S. Congregationem, qui se excusat, quod in dicto Capitulo Bresten. electus fuerit in Generalem Metropolita, asserens, quod ita exigebant necessitates Russiae, et circumstantiae illius temporis, in quibus necessaria erat summa auctoritas ad confirmandos Episcopos in Unione, et ad effectum recuperandi plura bona pertinentia ad Monasteria, quae occupata fuerant a Schismaticis, emendabit abusus, (f. 270v) qui pervaserant in Religione, non solum quia Metropolita esset gratus Regiae Majestati, ma anche per l'autorità ordinaria, che come Metropolitanano tiene sopra tutto l'Ordine, e per la facoltà che ha di premiare, dipendendo da lui le collazioni di tutti li Benefici, e particolarmente dell'Archimandrie, e de Vescovati, non facendo altro il Re, che concedere il Chirographo alla semplice raccomandazione del Metropolitanano suddetto. Inde sequuntur haec notabilia: Oltre di queste cose il medesimo Monsignor Metropolita spontaneamente resignò tutte l'Archimandrie che fin'ora ha tenute, e l'istesso ha fatto anche fare alli Vescovi di quelle, ritenute da loro fino al di d'oggi.

Num. 27, 28, 29, 30, 31, et 32. (f. 271).

Anno 1667. Sententia Metropolitanae Gabrielis Kolenda contra Abbatem Dermanensem: 1670. Institutio Cypriani²⁹¹ ad tres Abbatias: 1671. Approbatio conventionis su-

²⁸⁹ Primum Adn-inistratores Metropolitae Kioviensis (1655-1665), ab anno 1665 Metropolita. Obiit an. 1674.

²⁹⁰ Nuntius Apostolicus Varsaviensis (1660-1667).

²⁹¹ Cyprianus Zochovskyj, tunc temporis iam Episcopus Vitebscensis, Coadiutor Archieparchiae Polocensis et Metropolitae Kioviensis. Dein et ipse Metropolita Kioviensis (1674-1693).

per decimis cum aliis duabus institutionibus ad Abbatias Grodnensem. et Braslaviensem: Sine data. Depositio duorum Abbatum, facta in Congregatione Novogroden-si d. anni 1671.

Num. 34, litteris B. et C.

Anno 1675. Congregatio Generalis Zirovicen. sub Cypriano Zokouski, Metropolita, qui primus dimisit praetensionem vocis passivae ad Superioratum Generalem Ordinis, reliquitque libertatem Congregationi, ut aligerent simplicem Professum. De hoc gavisi sunt, et gratias egerunt omnes Monachi, et Episcopi inibi interessantes, vocantes (f. 271v) Metropolitam Angelum pacis, qui per hanc dimissionem vocis passivae, pacem praestitisset Religioni.

Num. eodem, litteris D. et I.

Proposuit Metropolita, quatenus Religio vellet cum ipso inire Nexum modo, quo constabilitum fuerat in Congregatione anno 1617, sub Velamino Rutski.

Ibidem.

Petiit deinde, ut visitationes Monasteriorum, curae suae in Volinia subiectorum, non instituantur a Proto Archimandrita, vel eius Delegatis, se inconsulto.

Num. eodem, litera B (f. 272).

Tenor Nexus, quo haec inter cetera statuuntur: Ut si ex nunc non possint tolli omnes, saltem quae possint ad interim tollantur Archimandriae, uti Vilnen., Minscien., et Cervien.; ut ne Metropolita promoveat ad qualiacumque alia officia dignitatesque ullum absque Consilio Proto Archimandritae, hic vero absque Consilio Consultorum, ut ubique tum in Patria apud Principem, et Proceres, tum Romae apud S. Sedem, sollicito zelo protegat, promoveatque Religionem.

Num. eodem, litera H (f. 272v).

Confirmata, et approbata fuerunt acta huius Congregationis Zirovicen. in S. Congregatione de Propaganda, habita anno 1686, referente E.mo Cardinali Nerlio.²⁹²

Num. 35 (f. 273)

Anno 1679. Congregatio Zirovicen, indicta a Metropolitanano Cypriano Zokouski, in qua Benedictus, Abbas Trocen, resignavit Abbatiam suam ab manus Ordinis, inde idem electus est in Proto Archimandritam²⁹³ emisitque iuramentum obedientiae erga Metropolitanum, in eaque Congregatione peracta est divisio bonorum Abbatiae Vilnen. a Capitulo Generali cum Abbate stipulata.

Nota, quod anno 1682 idem Metropolita Cyprianus Zokouski, habita Congregatione apud se cum paucis Monachis,²⁹⁴ non convocatis Proto Archimandrita, Consuloribus, et aliis plurimus, sese (f. 273v) eligere fecit in Superiorem Generalem, ut de his omnibus constat ex controscripto Brevi.²⁹⁵

Num. 3 (f. 274)

Anno 1686. Congregatio Generalis Novogroden., in qua sub fundamento asserti Decreti anni 1643, quod suppositum, et perlectum est in hanc formam: « Cum Monachi Graeci non sint in tota Graecia a iurisdictione Metropolitaniani exempti, ut vi-

²⁹² Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. II, pag. 92, ed. Romae 1954. Cfr. etiam *Congregationes Particulares*, vol. I, Romae 1956.

²⁹³ Agitur de Stephano Martyškevych (1679-1686). Benedictus, cognomine Terleckyj, electus fuit in Protoarchimandritam Ordinis anno 1659, secunda vice, etiam in Capitulo Zyrovicensi. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, Romae 1954.

²⁹⁴ Agitur de Capitulo Minscensi, dein nullo declarato, an. 1683 (diebus 25. VII. et sq.) Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 17.

²⁹⁵ Breve Innocentii PP. XI, de dat. 30. X. 1683. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 651, nr. 612.

dere est in d. Summario N. 3, sub lit. E, initus est Nexus continens puncta 17, et inter cetera:

Quod Proto Archimandrita visitabit omnia Monasteria Ordinis, pro qua visitatione accipiet a Metropolitano expeditionem (f. 274v) ad DD. Episcopos titulo Archimandritarum gaudentes

Quod Proto Archimandrita conferet iuxta leges suas omnes Superioratus, exceptis Polocensi etc. item Archimandriis, et aliis Hegumenatibus advitalibus, quos conferet Metropolita, cum Proto Archimandrita et Consultoribus.

Quod Metropolita Promovendos ad Episcopatus, et alias Dignitates advitales praesentaturos Sac. Regiae Majestati, vel Collatoribus super qualitatibus Promovendorum conferet cum Proto Archimandrita, et Consultoribus.

Quod depositiones Superiorum temporalium penes Proto Archimandritam erunt; advitalium (f. 275) autem penes Metropolitam et Proto Archimandritam.

Num. eodem, lit. AA.

Monachi praeservant approbationem S. Sedis, et supplicant pro approbatione.

Num. 82

Constitutiones Monasticae editae in eodem Capitulo anni 1686, super electione Proto Archimandritae, eiusque potestate.

Num. 91 (f. 275v).

Anno 1690. Congregatio Minscien. in qua Nexus anni 1686. ratificatus fuit, et electus in Proto Archimandritam P. Simeon.²⁹⁶

Num. 94.

Anno 1692. Preces nomine Prioris Generalis Ordinis (non tamen ab eo subscriptae) pro approbatione actorum d. Congregationis Novogroden. anni 1686, porrectae S. Congregationi de Propaganda.

Num. eodem, litera B.

Anno 1693, die 22. Januarii Sacra Congregatio decrevit: « Scribendum per Eminentissimum Nerlium, Protectorem Ordinis S. Basilii Magni, Metropolitae totius Russiae, non posse (f. 276) confirmari Constitutiones, antequam ipse, et alii Episcopi Rutheni mittant Personam bene instructam, quae assistere possit, et concordare quidquid sit admittendum, vel reiiciendum, ad hoc ut confirmatio sequatur de communi Partium consensu, et satisfactione, similiter per Procuratorem Generalem scribatur Proto Archimandritae, quod pariter mittat aliquem bene edoctum, qui iura, et partes Monachorum tueri possit ».²⁹⁷

Num. 38.

Anno 1694. Congregatio Generalis Zirovicen, sub praesidentia Administratoris vacantis Metropolitae,²⁹⁸ in qua inter caetera refertur sententia depositionis, quam Cyprianus Metropolita (f. 276v) protulerat contra Abbatem Braslavien. Postulat Administrator ne huiusmodi sententia reprobetur, quae ad evitanda mala a Congregatione confirmatur.

Num. 39, 40, 41, 42, et 44.

Leo Zaleski circa annum 1695 in Metropolitanum electus.²⁹⁹

Praesentatio Episcopi Pinsciensis ad Abbatias Dermanensem, Dubnensem, et

²⁹⁶ Simeon Ohurcevyč (1690-1698).

²⁹⁷ Cfr. *Congr. Particulares*, vol. I, pag. 120, nr. 59.

²⁹⁸ Leonis Slubicz-Zalenskyj, Episcopi Volodimiriensis (1679-1708), dein Metropolitae Kioviensis (1694-1708).

²⁹⁹ Electus revera an. 1694, a S. Sede confirmatus tantummodo an. 1695. Cfr. Bullas provisionis, sub dat. 22. IX. 1695. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 666, nr. 620.

S. Crucis, eique anno 1696 Patrona delegavit facultatem instituendi Hieronymum ad d. Abbatiam S. Crucis, et auctoritate S. Sedis idem Metropolita confert Coadiutoriam Archiepiscopatus Polocen. cum retentione duarum Abbatiarum. Delegat (f. 277) Administratorem vacanti Abbatiae Grodnen. et similiter anno 1698 Abbatiae Leszczynen.³⁰⁰

Num. 45.

Anno 1708. Congregatio Generalis Novogroden., qua statuitur, ut Hegumenus S. Crucis non Episcopo Praemislien., sed Metropolitano subsit, quia advitales Hegumeni ad solum Metropolitam spectant.

Num. 46.

Idem Leo instituit Gedeonem ad Abbatias Pustinen., et Onophrien. Transcribitur formula iuramenti obedientiae erga Metropolitam et S. Sedem cum elencho Abbatum, qui occasione Institutionis ad Abbatias ab anno 1716 usque ad annum 1749 iuramentum Obedientiae praestitere.

Num. 47 (f. 277v)

Anno 1705. Delegatio visitationis Monasteriorum Voliniae in personam P. Martiani, Superioris Verchoviensis.

Num. 49 usque ad 55, inclusive (f. 278).

Nonnulli actus deputationis Administratorum in Abbatias Supraslien. et Grodnen., et Collationis Abbatiarum Onophrien. et Pustinen.

Num. 56.

Anno 1717. Congregatio Novogroden., qua statuitur, ut Proto Archimandrita rationem reddat de administratis in Capitulo (f. 278v) Generali fieri solito sub praesidentia Metropolitae.

Num. 58 usque ad 62.

Actus consistentes in delegatione administrationis Abbatiarum et monitionibus ad... Abbates.

Num. 85.

Anno 1719. Congregatio Generalis *Novogroden.* sub Leone Kiska, qui, posthabita decisione Capituli Generalis super Processu facto adversus P. Vitirinski, Proto Archimandritam, finitis decisionibus (sunt verba capituli) Metropolita proprio sensu addidit, ut tam R. Vitirinski, quam R. P. Wolk priventur Officiis suis, et inhabiles imposterum declarentur, excommunicentur, (f. 279) et captivati paenitentiam agant in Novitiatu, damna illata restituantur.³⁰¹

Num. 48.

Cumque dd. PP. recursum habuissent ad S. Congregationem de Propaganda, Metropolita in sua relatione inter caetera haec habet; « omnes in Oriente Episcopi habent plenum ius super Monachos, quod etiam in Russiae Episcopatibus Praemisliensi, Luceoriensi, Leopoliensi, imo in maiori parte Uladimirien, et Chelmen., etiam nunc est in praxi ».

Num. 64 et 65 (f. 280v).

In quaestione inter Proto Archimandritam, et Archiepiscopum Smolocensem ex-

³⁰⁰ Ambae Archimandriae tantummodo an. 1703 de Abbatibus provisae fuerunt.

³⁰¹ Causa haec longum per tempus in S. Congreg. de Prop. Fide et in Tribunalibus Romanis discutiebatur. Tandem an. 1723 emissa fuit sententia reintegrationis. Sed novo Processu instituto, ad novam depositionem processum fuit, et ambo Patres aufugerunt. Cfr. de hac re vol. I *Congr. Particularium.*

pectatur adventus Metropolitanae, et in altera inter Proto Archimandritam, et Abbatem Minsciensem anno 1722 remittitur controversia ad S. Nuntiaturam.

Num. 68.

Anno eodem 1722. Idem Metropolita ad instantiam Antonii Zavadski, Proto Archimandritae, concedit facultatem visitandi Monasterium Minsciens. sub lege, reintegrandi P. Lubieniecki in possessionem Monasterii Vitebscen.

Num. 69, usque ad 75.

Anno 1722, 1727, 1737, et 1738. Nonnulli actus delegationis, ad effectum (f. 281) visitandi Abbatias in personam Proto Archimandritae, Institutionis, et destitutionis Abbatum in Monasteriis Mielecen., et Ourucen.

Num. 5.

Anno 1739. Habita est Congregatio Generalis Leopoliens. sub Athanasio Szeptiski, Metropolitano, in qua in executionem Synodi Zamosciae Tit. de Monaster. et statu Monachorum, Monasteria omnia etiam Abbatialia Dioecesum Uladimirien, Luceorien., Praemislien., et Chelmen. redacta sunt in Congregationem.

Ibidem (f. 281v).

Monachi acceptarunt Nexum anni 1686, sub praeservativa approbationis S. Sedis.

Num. 6.

Anno 1743. Congregatio Generalis Dubnen., qua renovatus fuit Nexus, et inter caetera in punctos eiusdem Nexus statutum est, quod Proto Archimandrita visitabit omnia Monasteria sive per se, sive per alium. Ubi vero Monasteria sunt Abbatialia, extendet iurisdictionem in personas tantum religiosas, non vero in (f. 282) ipsos Abbates, qui directe subsunt iuxta Constitutiones tum Apostolicas, tum Capitulares, ut habetur in Congregatione Zirowicensis anni 1658, iurisdictioni Metropolitanae.

Ibidem, punct. 12 (f. 283).

Quod Metropolita canonice monebit Proto Archimandritam ad rectius vivendum quatenus muneris suo non satisficiat.

Ibidem, a lit. V. et seqq.

Praeservatur ex parte Monachorum super hisce omnibus approbatio S. Sedis.

Et Litteris AA.

Praescribitur nova forma iuramenti a Proto Archimandrita praestandi, inter quae obedientiam Metropolitano in iis, quae nexum in hoc Capitulo statutum concernunt.

Num. 77 (f. 284).

Anno 1745. Metropolita³⁰² delegatus ab Apostolico Nuntio iudicavit in causa inter Abbatem Monasterii Minsciensis, et Magistratum ipsius Civitatis.

Num. 76.

Anno 1746. Idem Metropolita sententiam protulit in Causa super Decimis inter Episcopum Chelmen., Abbatem Dubnen. et Presbyteros saeculares eiusdem Civitatis.

Num. 97 (f. 284v).

Sequuntur Regia Diplomata in favorem Metropolitanae.

SUMMARIUM PROTO ARCHIMANDRITAE. (f. 260).

Opus S. Unionis fuit effectus Alumnatus S. C. de Propaganda. Metropolita, et Religio, id totum, quod sunt, debent S. Sedi.

(f. 261) Videtur intelligendum pro tunc durante reformatione.

³⁰² Athanasius Szeptyckyj (1729-1746).

Num. 5. Responsio.

Deest. Quod Proto Archimandrita solus, sine Metropolitano destinabit tempus et locum pro Congregationibus Generalibus.

Num. 6. Responsio (f. 262).

Deest. Anni 1623. Quod in hac Congregatione unice actum fuit de praecedentia, et de praescribenda formula iuramenti a Metropolitano, et Archimandritis, et Monachis praestandi erga Proto Archimandritam. quae concordata fuit in sequentem formam: Nos Congregati constituimus, ego humilis Iosephus Velaminus Rutski Archiepiscopus Metropolitanus Kiovien. Halicien., ego Leo Kreuza Archimandrita Vilnen., ego Anastasius Sielava etc. (sequuntur alii usque ad num. 16) Superiores, et Presbyteri Monasteriorum professi sumus, quisque nostrum in particulari, ante SS. mum Sacramentum his verbis: « Ego N. spondeo, ac voveo Deo in Trinitate uni, in hac Congregatione Ordinis (f. 262v) nostri S.P. Basilii in Ritu Greco cum S.R.E. unito, ad mortem usque meam constanter in Monasteriis sub regimine Proto Archimandritae nostri, et obedientia eiusdem me perseveraturum, Religioni, et Ritui fidelem futurum, sic me Deus adiuvet ».

Lett. A.

Et praescriptus fuit ordo sedendi, ut sedeant post Consultores Archimandritae.

Num. 10 et 11 Resp. (f. 264).

Anno 1625. Congregatio Generalis Lauriszovien decrevit, ut Monasterium Abbatiale Zydiczinen traderetur P. Nicodemo: ideoque Velamin Rutski, Metropolita, eum citavit coram se in solita Congregatione Religiosa, singulis quadrienniis celebrari solita.

Num. 12 Respon. (264v).

Anno 1629. Translatio Abbatialis Monasterii SS. Borisii, et Hlebi committitur a Congregatione Generali Zirovicen. Proto Archimandritae cum duobus Consultoribus.

Nota, quod controscripti actus fuerunt gesti a Metropolitano, quia hoc Abbatiale Monasterium nondum erat in Congregationem (f. 265) redactum, ut patet ex controscriptis Summariis, praesertim n^o. 16, Litt. B.

Num. 13 Resp.

Corrige tenorem huius Summarii caeterorum, ne pateret in controscripta Congregatione statutum fuisse, ut exceptis Episcopis, reliqui omnes Praelati subesse debeant Proto Archimandritae, et per extensum ita se habet: Nec mirandum, aut vitio tribuendum; quod enim ad Episcopatus ex statu Religioso eligi solent, id in Ecclesia Dei Orientali semper et usque in modernum tempus fiebat, de quo in prima nostra Congregatione scriptum est, quod autem respicit minores Praelaturas Religiosas advitales, haec eidem Proto Archimandritae, et eodem iure subesse debent, quo temporanae.

Num. 20. Resp, (266)

Corrige controscriptam clausulam: Cum Monachi Basiliani Ritus Graeci in tota Graecia non sint a iurisdictione Ordinariorum exempti.

In Summario Replicationis exarandae.

Nota, quod cum S. Sedes ad instantiam Metropolitae postulantis permissionem, ut Monasteria huius Ordinis redigerentur in Congregationem, anno 1624 Indultum concessisset, his verbis: Convenientissimum censuit, ut Monachi Rutheni uniti in Congregationem redigantur etc., ut supra dictum est.

Anno 1643, instante Metropolitano, ut hoc Indultum intelligeretur sine praeiudicio antiquae ordinariae iurisdictionis, (f. 266v) quae illi de iure, vel consuetudine competeat, PP. in Congregatione 7 Augusti, dicti anni 1643, illud primo emenda-

runt deleto verbo « antiquae », illudque hoc modo accomodarunt: et praefata omnia, idest ea, quae continentur in praefato Decreto Sac. Congregationis Generalis, intelligentur sine praeiudicio ordinariae iurisdictionis, quae de iure vel consuetudine competeat Metropolitae Russiae pro tempore, sed postea praefati PP. animadvertentes huiusmodi negotium esse maturius considerandum, iusserunt in sequenti Congregatione afferri Breve, vel Decretum praefatae S. Congregationis circa electionem, et iurisdictionem praefati Generalis, seu Proto (f. 267) Archimandritae, atque etiam capi informationes circa usum, ac praxim Brevis seu Decreti.

Die 28 Augusti 1643.

Relatis Decreto circa Generalem, seu Proto Archimandritam Ruthenorum Monachorum S. Basilii unitorum, et additione duobus modis concepta. quae illi de iure competunt.

Decretum autem integrum sic se habet.

Sacra Congregatio convenientissimum esse censuit, ut Monachi praedicti in Congregationem redigantur, quod si fecerint etc., sequitur ut supra.³⁰³

Loquitur Diploma de obedientia in Ordine ad unionem, quia aderant alter Metropolitae scismaticus, Petrus Moyla.³⁰⁴

Num. 15. Resp. litt. A. et B.

Nota, quod per totum controscriptum tempus Antonius Sielava fuit Metropolitanus simul et Proto Archimandrita, electus in Capitulo Generali.

Num. 16. Resp. (f. 268).

Provincialis acceptavit hoc munus ad quadriennium cum sequenti clausula, omissa in controscripto Summario: Ut habeat iurisdictionem super Archimandritas, permittitur ut Abbates gaudeant suis immunitatibus, et privilegiis, cum altera tamen sequenti clausula, in controscripto Summario pariter praetermissa: Salva tamen auctoritate R. P. Provincialis.

Num. 6. Summarii Resp. (f. 268).

Anno 1661. Provincialis Ordinis³⁰⁵ procedit ad...Abbatem Onuphriensem, eumque ad obedientiam adigit, quod approbat Nuntius Apostolicus, non (f. 269) obstante contradictione, et recursu Administratoris Metropolitae.

Num. eodem, littera B.

Acta visitationum eodem anno 1661 in Monasteriis Abbatialibus Braslaviens., et Polocen., ubi, quod Proto Archimandrita possit visitare Monasteria Abbatialia vel per se, vel per alium.

Num. 8. et Respons.

Nota, quod Alexander VII duplici Brevi,³⁰⁶ editis de annis 1665 et 1666 (f. 269v) nullas declaravit antedictas duas Congregationes: Alteram Zirovicen. anni 1661, in qua electus fuerat in Superiorem Generalem d. Susza Episcopus Kelmen.; alteram Bresten., controscriptam, in qua electus fuerat Metropolitae, expresse iniungendo, ut eligeretur simplex Monachus Professor.

In Summario Replicationis adhuc exarandae.

(f. 270) In controscripto Summario haec desunt: Li Monasteri poverissimi per

³⁰³ Abbreviatum. Cfr. textum integrum in *Actis S. C. de Prop. Fide*, an. 1624, et sub anno 1643.

³⁰⁴ Petrus Mchyla, Metropolitae Kioviensis non unitus (1633-1647).

³⁰⁵ Benedictus Terleckyj (1656-1661).

³⁰⁶ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 582, et 586, sub dat. 30. V. 1665, et 4. VI. 1666.

il pessimo governo, perchè se n'erigono continuamente in Archimandrie, o sia Abbazie, li cui Abati pigliando tutto per se medesimi, mandano dispersi li Religiosi, che per procacciarsi il vivere commettono poi ogni sorta d'indignità, a segno che in questi ultimi anni sono seguiti tra medesimi sino degl'omicidi, ed assassinamenti. Contro una sì gran dissolutezza hanno fatto grandemente (f. 270v) strepito nel Capitolo suddetto così i Vescovi, come i Superiori tutti, capo de quali è stato Monsignor Vescovo di Chelma ultimamente tornato di costà.³⁰⁷

(f. 271) Nota, quod iste Metropolita in Proto Archimandritam electus in dicta Congregatione Bresten., non obstante Brevi Alexandri VII, adhuc permansit, et toleratus fuit in munere, et dignitate Proto Archimandritae.

Num. 17. Respon. (f. 271v).

Desunt haec: Intulit Metropolitanus requisitionem suam ad Religionem, volens scire ab illa qualem Nexum cupiat habere cum Metropolitano. Responderunt ad haec Congregati, desiderantes, et expetentes paternum affectum, protectionem, et iuvamen ipsius in omnibus Religionis difficultatibus.

Num. eodem, littera A.

Corrige visitationem non generalem, sed restrictam ad duo tantum Monasteria, cuius haec sunt verba: Proposuit demum Ill.mus Metropolitanus, ut Visitaciones Monasteriorum suorum in Volinia, Dermanen., et Dubnen., cum scitu suo peragantur.

Intellige: recommendet (f. 272).

Num. eodem, littera B.

Deest. Formula iuramenti praestita in dicta Congregatione Generali, ubi nulla habetur mentio de Metropolitano, tenore seq.: Ego Pacomius (f. 272v) Ochilevicz, Sacerdos Ordinis S. Basilii professus iuro Domino Deo in Trinitate Sancta uni, quod officium Proto Archimandritale mihi ex obedientia sancta liberis votis Religionis collatum peracturus sim iuxta omnes obligationes officii mei fideliter, et sincere curando incrementum in hac Sacra Religione Glorae Dei, quam maxime quousque in hoc officio perseverabo, hoc est per annos quatuor, sic me Deus adiuvet, et haec SS. Dei Evangelia.

Summario. Resp. N^o. 22. (f. 273).

Anno 1683. S. M. Innocentius XI huiusmodi electionem nullam et cassam declaravit, uti destructivam Conventionis in itae ab ipso Metropolitano in ante acta Congregatione Zirowicen, anni 1675, qua stabilitum fuerat, (f. 273v) ut perpetuo eligeretur simplex Monachus in Generalem et mandat reintegrari Proto Archimandritam, Consultores, et reliquos ad sua pristina officia.³⁰⁸

Num. 23 Summarii Resp.

Et interposuit brachium Joannis III, Poloniae Regis, qui anno 1684 expedivit Monitoriales ad... dictum Cyprianum Metropolitam transcriptas in dicto Summario n^o. 23, in quibus Rex distinctae mentionem habet de praeiudiciis a Metropolita Religioni illatis.

Summario. Resp. N^o. 18

Anno 1685. Instrumentum subdelegationis Apostolici Nuntii in personam R. P. Thomae Uieiski, Soc. Jesu, ut pro ipso Nuntio interesset (f. 274) controscriptae Congregationi Generali Novogroden., in quo nulla ei tribuitur facultas ineundi, vel approbandi Conventiones cum Metropolitano.

³⁰⁷ Jacobus Susza, Episcopus Chelmensis (1652-1685). Hic etiam electus fuit in Protoarchimandritam ab alia factione Monachorum.

³⁰⁸ Brevi Apostolico de dat. 30. X. 1683.

Summario. Resp. N^o. 20

Corrige: - Cum Monachi Basiliani Ritus Graeci non sint in tota Graecia a iurisdictione Ordinariorum exempti.

Num. 19. Responsionis. (f. 275)

Litterae Cardinalis Pallavicini, Apostolici Nuntii, sub datum 31. Xbris 1686, ad S. Congregationem, quibus ostendit Monachos adactos fuisse ad ineundum hunc Nexum volentes nolentes, et ita protestatos fuisse apud se, eorumque intentionis fuisse, hunc tolerandum pro bono pacis durante vita dicti Metropolitanani.

Nota, quod in Archivio S. Congregationis de Propaganda extant haec folia non inserta inter Acta d. Capituli anni 1686., neque subscripta. Cap. Fuerunt reprobata.

Deest - Iuxta Nexum (f. 277).

Nota, quod in hoc Summario nullum extat vestigium legalitatis.

Summario. Resp. a N^o. 60. (f. 277v)

Nota, quod hoc Documentum caret legalitate, non perferuntur acta Visitationum, et ex opposito, ex Summario Proto Archimandritae N^o. 6., Litera C. et seqq. registrantur acta visitationum ab ipso, seu eius Delegatis gestarum de anno 1704, in Monasteriis Abbatialibus Cercen., Gleboren., Onuphrien., Borisohleben., et Minscien., et de anno 1705, in Monasteriis Abbatialibus Leszczinen., Kobrinen; Anno 1706, in Monasterio Abbatiali Cercen; Anno 1708, Leszczinen., et (f. 278) Zidicinen., in Dubnen., et Dermanen., in Kobrinen. Et anno 1709, in Dorohuben., et Cercien; Anno 1710, in Zidicinen., et anno 1711 in Lezinen., et sic de anno 1726, et in consecutione usque ad praesens, ut patet ex innumeris Visitationibus in dicto Summario, Resp. N^o. 6. per tot.

(f. 279) Nota, quod Monasteria, existentia in controscriptis Dioecibus, redacta sunt in Congregationem post Synodum Zamosciae, et controscripta propositio est cohaerens Decreto S. Congregationis de Propaganda, ubi: quod Monachi S. Basilii non sunt in tota Graecia a iurisdictione Ordinariorum exempti.

Num. 22. Responsionis.

Anno 1723. S. Congregatio de Propaganda, non attenta (f. 279v) dicta Relatione, circumscriptis omnia acta, gesta a Metropolitanano ad.... P. Vitinski, Proto Archimandritam, et Firmianum Wolk, decrevitque eos esse reintegrandos ad Officia, et status in quibus erant ante inceptam inquisitionem, commisitque confectionem Processus ex integro Apostolico Nuntio, sub lege, ut eo absoluto, transmitteret ad eandem S. Congregationem.

Num. 4 et 27. Responsionis.

Anno immediate sequenti, post dictam Congregationem Generalem Novogroden. scilicet anno 1720, celebrata est Synodus Provincialis Zamosciae, in cuius tit. 5: de Metropol., suppositum, et (f. 280) statutum fuit, Metropolitanano competiisse, et competere mediatam tantum iurisdictionem in tota Russia, his verbis: « Cum Metropolitanus respectu suorum Suffraganeorum Pastor sit, ac dicatur, eoque nomine mediatam totius Provinciae curam gerat, sedulo curare debet, ut eorum defectus, si qui sint, in administratione Dioecesis, ipse suppleat, eos Officii sui paterne moneat »; et tit. 1: de fide catholica, praescribitur, ut Archimandritae, post benedictionem, professionem fidei emittant in manibus Episcopi Dioecisani, quod si hoc non fecerint, a beneficio, vel officio ab ipsis Episcopis deponantur.

Num. 23. Responsionis (f. 280v).

Die 7 Decembris 1722. S. Congregatio circumscriptis omnia controscripta acta, gesta a Metropolitanano, et controversiam remisit iudicio Capituli Generalis, etiam cum facultatibus.

(f. 281) Nota, quod controscripta Monasteria Abbatialia, veluti existentia in Provincia Poloniae, nondum erant manumissa, et in Congregationem redacta, et respectu ad Monasterium Mielecen, super quo prodiit resolutio S. Congregationis Concilii, plura deducta sunt in Restrictu ex parte Proto Archimandritae, ad quem remissive.

Num. 3. Summarii Resp.

Deest in controscripto Summario Sessio 2, qua Metropolita, et Episcopi controscriptarum Dioecesium omnia Monasteria sibi eo usque subiecta a propria iurisdictione sine ulla exceptione manumiserunt.

Summarium Replicationis exarandae (f. 281v).

Anno 1742, die 1 Maii, relatis Actis huius Congregationis Leopoliens. coram SS.mo, Sanctitas Sua sequens edidit Decretum: « Quoad iurisdictionem Metropolitanae, ei competat tantum ius illud, quod a Constitutionibus Apostolicis, et a S. Concilio Tridentino tribuitur caeteris Metropolitanis, et Episcopis super Monachos exemptos.

Nota, quod Monachi supradict. Dioecesium, qui noviter ad praescriptum Synodi Zamosciae redacti fuerunt in Congregationem, ut constat ex tit. II eiusdem Synodi: de Monasteriis, et statu Monachorum, in Summario Resp. Proto Archimandritae No. 2., quique anno 1739 (ut dictum est) fuerunt manumissi, Summario eiusdem Resp. Num. 3, constituere volebant separatim Corpus a Monasteriis Provinciae Lithuaniae, utque Metropolita esset eorum Superior Generalis, in fundamento (f. 282) prae allegati apographi Decreti S. Congregationis de Propaganda anni 1643, ubi: quod Monachi Graeci non sunt in tota Graecia a iurisdictione Metropolitanis exempti, super quo acta fuit causa coram SS.mo Domino nostro dicto anno 1742; qui definivit, ut Monachi dd. omnium Dioecesium subessent Proto Archimandritae, divisitque Monasteria Lithuaniae, et haec nova Monasteria in duas Provincias, quarum prima nuncuparetur Provincia Lithuaniae, altera, Provincia Poloniae, et in electione Proto Archimandritae, statuit alternativam.

(f. 282v) In controscripta ergo Congregatione Generali Dubnen. ad adimendam quamcunque oppositionem ex parte Metropolitanae, ne dicti Monachi huius novae Provinciae Poloniae sese redigerent in unicum Corpus cum illo Lithuaniae sub unico interno, et externo Capite Regulari, Proto Archimandrita, toleratum fuit renovari controscriptum Nexum, idque totum notum est R.mo P. D. Lascaris, qui tanquam Apostolicus Delegatus praesedit huic Dubnensi Congregationi.

Nota insuper, quod neque ex Constitutionibus Apostolicis, neque in Congregatione Zirovicen anni 1686, de quibus habetur mentio in controscripto Nexu, statutum reperitur, ut Metropolita habeat iurisdictionem super Abbates (f. 283) *Lege Paterna*, quod verbum in controscripto Summario est alteratum, et ita in omnibus Sessionibus huius Congregationis.

Summario. Rest. N. I.

Anno 1744. Propositis Actis huius Congregationis Dubnen. in S. Congregatione de Propaganda coram SS.mo, Sanctitas Sua Decretalem edidit, qua in substantia reprobavit (f. 283v) omnia, quae concernunt iurisdictionem Metropolitanam super Monachos, Abbates, et Proto Archimandritam. Mentionem habuit de antedicto Decreto anni 1742, quo Sanctitas Sua declaravit Metropolitanam competere eam tantum iurisdictionem, quam ei tribuunt Constitutiones Apostolicae, et Sac. Concilium Tridentinum, et benigne permisit, ut ex parte Metropolitanam deducantur sua iura super praesenti immediata iurisdictione in Abbates.

Quo vero ad iuramentum a Proto Archimandrita praestandum, statuit emittendum esse cum huiusmodi clausula « Secundum omnia iura, Constitutiones, et de-

creta a S. Sede Apostolica lata, et iuxta praescripta in literis SS.mi Domini Nostri » (f. 284) ut etiam fusius patet ex ipsa Decretali.

Num. 24. Respon.

Anno 1752. Proposito Dubbio in S. Congregatione de Propaganda coram SS.mo: « An competat Metropolitano totius Russiae praesidenti in Capitulis Generalibus Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum, et quo iure ».

Resolutio (f. 284v)

Competere Metropolitano jus praesidendi in Capitulis Generalibus tanquam Delegato Apostolico.

Declarantur in responsione ex parte Proto Archimandritae § 139.

Num. 6. Summarii Rest.

Litteris DD. cum omnibus seqq.

Nota, quod ab anno praesertim 1739, quo peracta est manumissio a Metropolitano, et Episcopis cum clausula: sine ulla exceptione, Metropolita non habet actus possessorios in personis Abbatum, sed omnes gesti sunt a Proto Archimandrita. Praetermissa namque inquisitione peracta de anno 1728, adversus Abbatem Braslavien., in dicto Summario N. 6, constat, quod anno 1741 Abbas Grodnen. professus est obedientiam erga Proto Archimandritam, ut in Summario Rest.tus N^o 7.

(f. 285) Anno 1747. Ambrosius Abbas Uniovien. ab eodem Proto Archimandrita institutionem suscepit, et quidem ad Regiam nominationem, et in executionem Decretalis SS.mi Domini Nostri, Summario, Rest.tus, N^o 8 et 9, ac etiam installationem, Summario, N. 10.

Anno 1748. P. Marcus ad Abbatiam Drohobuscen. a Religione nominatus, proficitur odedientiam Superiori Generali, Summario Rest.tus N. 11.

Eodem anno. Proto Archimandrita institutionem, et installationem concessit P. Facundo ad Abbatiam Leszenen. Summario, Rest. N. 12.

Eodem anno similis institutio concessa P. Cypriano ad eandem Abbatiam per obitum D. P. Facundi intra annum, Summario Rest.us N. 13, cum successiva installatione, Summario N. 14 et 15, ac successivo Inventario, Summario N. 16.

Anno 1750. Petitur consensus Proto Archimandritae super (f. 285) resignatione facta a Metroplitano, ut ab ipso Proto Archimandrita confirmetur, Summario N. 17, qui consensum praestitit sub conditione, ut Abbas petat institutionem, et installationem ab eodem Proto Archimandrita, et si assequi contingat aliquod Beneficium incompatibile, teneatur Abbatiam resignare in manibus Ordinis, seu ipsius Proto Archimandritae, Summario, Restr. N. 18, cum successiva installatione in favorem eiusdem Abbatis, data a Proto Archimandrita, et petit ab ipso institutionem ad alteram Ourucensis, idque totum in executionem Decretalis SS.mi Domini Nostri, dicto Summario N. 20. Et per totum praedictum tempus, quoties Abbatia vacare contigit, Proto Archimandrita deputabit Administratores, Summario Restrictus N. 21.

98.

Roma, 31.V.1767.

De iurisdictione in Palatinatu Braclavensi, in Ucraina.

APF, *Congr. Part.*, vol. 131, fol. 505-510v.

CONGR. PART. — Die 31 Maii 1767 (f. 505).

Ristretto: RUTENI.

Nella Congregazione dè 7 Maggio 1753, essendosi discussa una lite, che verteva fra il Metropolita di Russia, e il Vescovo Ruteno di Leopoli sopra la giurisdictione d'alquanti Decanati esistenti nei Palatinati di Kiovia, e Braclavia, il Rescritto, che n'èmanò in tal congiuntura fu constare de bono iure Metropolitae.³⁰⁹

In virtù di tal Rescritto, dopo d'essere succeduto alla Metropolia l'odierno Monsignor Feliciano Wolodkowicz, amministrò per qualche tempo i Decanati suddetti, ma con tali disordini, e tanto irregolarmente, che mosso il Nunzio Apostolico di Polonia dai continui clamori, e querele contro di lui, procurò dalla S. Sede una commissione a Monsignor Rillo, Vescovo di Chelma, di far egli nè Decanati medesimi tutte l'istruzioni indipendentemente dal Metropolitano.

Terminata poi la commissione di Monsignor Rillo, non solo i Decanati, di cui si tratta, ma anche varie Parrocchie nuovamente fondate dal Conte Potocki nel (f. 505v) Palatinato di Kiovia ricaddero sotto il governo del Metropolitano, il quale, stante il suo genio turbolento ed inquieto, non ha lasciato d'eccitare più gravi doglianze, e rumori, essendosi fino avanzato a voler mutare i Parochi, stabiliti dal governo di Chelma, senza verun motivo, o ragione.

Provedendo il Nunzio Apostolico gli sconcerti, che potevano nascere, massime dal violento procedere del Prelato, e dall'animosità, che è fra esso, e il mentovato Conte Potocki, Fondatore delle Parrocchie, non mancò fin dall'anno scorso di insinuargli per tutti i mezzi, e con le maniere più discrete, e soavi di cedere l'amministrazione dei Decanati, e Parrocchie in questione a Monsignor Szeptycki, Vescovo di Leopoli, e suo Coadiutore,³¹⁰ facendogli vedere, che questo passo spontaneamente fatto sarebbe ridonato in sua lode, dovecchè se venisse obbligato a farlo poi suo malgrado, e per ordine dè Superiori, non gli avrebbe fruttato, che del rammarico, e del rossore.

Ma il Metropolita inflessibile nel proponimento di voler condursi a suo capriccio con le sue vessazioni, e (f. 506) stravaganze, ha ridotto le cose a segno, che i due Palatini di Chiovia, e Braclavia fralle principali istruzioni date ai loro Nunzi per l'ultima Dieta, hanno loro commesso di procurare uno stabile, e sicuro rimedio a tanti disordini, e sino di proporre una separazione ed erezione di nuovo Vescovado, purchè i Decanati vengano sottratti dall'odiosa giurisdizione del presente Metropolitano.

Questa rappresentanza è stata impedita dalla Maestà del Re, il quale ha creduto, che senza fare pubblicità si potessero contentare i Palatini, ed assicurare la tranquillità di quei popoli, con indurre il Metropolita a porre in esecuzione i consigli del Nunzio Apostolico, e cedere i più volte detti Decanati al suo Coadiutore.

In sequela di ciò, avendogli la Maestà Sua fatto conoscere il suo desiderio su questo particolare, con porgergli di più avanti gli occhi quanto fosse meglio di ciò fare volontariamente, e non forzato, egli nondimeno è stato così alieno dall'uniformarci, che anzi ha risposto in termini precisi di non poter cedere al Vescovo di Leopoli quei Decanati, che per Decrato della S. Sede furono già dichiarati appartenere alla (f. 506v) Metropolia di Russia, quasi che una tal cessione, che unicamente si chiede per riparare ai disordini, da esso cagionati, avesse a farsi a Monsignor Szeptycki come Vescovo di Leopoli, e non piuttosto come suo Coadiutore.

³⁰⁹ Cfr. supra.

³¹⁰ Leo Szeptycky (1749-1779).

Vedendo il Re, che a nulla giovavano i mezzi piacevoli per vincere l'ostinazione del Prelato e dall'altro canto premendogli la pubblica quiete del Regno, e la giusta soddisfazione dei due Palatini, diede ordine al Marchese Antici, suo Ministro, di rappresentare alla Santità di Nostro Signore la necessità, che vi era di dare un'efficace riparo agli indicati disordini con sottrarre mediante la sua autorità Pontificia, e per mezzo d'un Breve i Decanati dalla giurisdizione dell'odierno Metropolita di Russia, e commetterne nel tempo istesso la totale indipendente amministrazione a Monsignor Vescovo di Leopoli, come suo Coadiutore cum futura successione.

Avendo il Ministro eseguito il Real comando con una memoria diretta all'E.mo Segretario di Stato, fu questa rimessa a Monsignor Nunzio di Polonia, ad effetto d'averne la di lui informazione, e parere.

(f. 507) Monsignor Nunzio ha risposto in data dè 22 Aprile passato, che la memoria, data dal Marchese Antici in nome di quel Sovrano, è appoggiata non meno sulla verità del fatto, che sul bene della pace, e che il suo sentimento non può essere che uniforme ai tentativi, che ha fatti per lo passato, e all'istanza, che vien promossa presentemente, cioè, che si trasferisca la giurisdizione dè Decanati in controversia nella persona di Monsignor Szeptycki, Coadiutore del Metropolitano, essendo questo l'unico mezzo di ristabilir la calma, tanto necessaria alla Religione in quei Decanati, e Parrocchie, novellamente fondate in gran numero, e liberamente dotate dalla pietà del Conte Potocki, Palatino di Kiovia.

Dovendo ora l'EE. VV., al di cui esame, e decisione è stato rimesso da Sua Santità quest'affare, risolvere quello, che sembrerà loro più convenevole, e spediante, si crede opportuno di rammentar loro qual sia il carattere, e quale sia stata eziandio la condotta del Metropolitano di Russia, dopo che è passato nelle sue mani il governo di quella (f. 507v) vasta Diocesi.

Nel 1761 pervenne alla S. Congregazione un foglio di gravissime accuse contro Monsignor Feliciano Wolodkowicz, il quale non era allora che Vescovo d'Uladimiria, e Coadiutore del Metropolita. Tal foglio fu mandato sotto li 30 Maggio 1761 a Monsignor Nunzio in Polonia, con ingiungerli di dare una sollecita, es egreta informazione sopra tutti quei Capi d'accuse. In risposta scrisse il Prelato sotto li 2 Febbraio 1762, che ricercata diligentemente la materia, avea formato una specie di processo, che qua trasmesse, e da cui apparivano le seguenti cose.

1. Che il Vescovo d'Uladimiria era simoniacò, vendendo l'Ordinazioni, e istituendo per danari persone ignorantissime nelle Parrocchie; che il medesimo si fosse procurato alla Metropolia a forza di danaro, dato ai Secolari.

2. Che fosse indivoto, non recitando mai l'Offizio Divino.

3. Che fosse incontinente, ritenendo presso di se alcune neofite (f. 508).

4. Che fosse violento, ed inquieto, e che con gente armata tentava talora d'occupare dè Beni, che a lui con appartenevano.

5. Che finalmente molto di lui si dolevano i Monaci Basiliiani, perchè ritenesse in commenda tre loro Monasteri, senza voler dare ad essi il necessario mantenimento.

Sopra queste notizie si degnò la Santità di Nostro Signore di scrivere al medesimo un Breve hortatorio,³¹¹ con cui se gli intimava in gravissimit ermini di mutar vita, senza di che la Santità Sua vi avrebbe dato gli opportuni provvedimenti. Indi, vacata la Metropolia, fu obbligato a scegliersi tosto per Coadiutore il mentovato Mon-

³¹¹ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 172, nr. 753, sub dat. 21. IV. 1762.

signor Szeptycki, Prelato di gran merito, e probità. E nell'istessa guisa non prima gli fu accordata la ritenzione della Chiesa d'Uladimiria, che egli si fosse determinato a prendere anche in quella per suo Coadiutore Monsignor Mlodowski, Abate di Supraslia, e di Polocko,³¹² molto commendato da Monsignor Nunzio per le sue rare qualità, e virtù.

Die 31 Maii, in Congregatione Particulari (f. 510v).

Rescriptum fuit:

Consulendum SS.mo pro translatione praeteritae iurisdictionis super Decanatibus, de quibus agitur, in Episcopum Septiski, uti Coadiutorem Metropolitae Ruthenorum Unitorum, cauta independentia ab eodem Metropolita, salvis tamen Iuribus istius super eisdem Decanatibus ad trames sententiae anni 1753, ad beneplacitum tamen Sanctitatis Suae, vel Sacrae Congregationis, et expediatur Breve, vel scribatur D. Nuntio iuxta Instructionem.

JOSEPHUS M. Cardinalis CASTELIO, Praefectus et Relator.

Pro Memoria (f. 512).

Sono purtroppo note alla S. Sede le querele continuamente portate in vari tempi contro l'improvvida ecclesiastica amministrazione di Monsignor Feliciano Wolkodkowitz, Metropolitano di Russia. Mosso da queste il S. Padre si stimò obbligato a doverne prendere esatta informazione per mezzo di un secreto processo, che ne commise alla Sagra Nunziatura, in sequela del quale giudicò necessario non pur d'ammoneire il Metropolitano suddetto con un suo Breve ortatorio, di cui fu data notizia alla Maestà di Augusto III, di gl.me., ma di obbligarlo eziandio a scegliersi un Coadiutore nella Metropolia, com'egli fece in persona del degnissimo Monsignor Szeptycki, Vescovo Greco di Leopoli.

Non cessaron per questo i motivi di doglianza, e di ricorso contro del (f. 512v) suddetto Metropolitano. Il S. Padre ben conoscendone la rilevanza, sospese lungo tempo la ritenzione, ch'egli chiedea della Chiesa di Vladimira colla Metropolia; nè gliela concesse alla fine senza la sicurezza, che ancor di questa Chiesa sarebbesi scelto un Coadiutore, qual egli scelse poco tempo dopo nella persona di Monsignor Mlodowski, Abbate di Suprasl, e di Polock.

Le maggiori accuse peraltro contro di lui non sempre provenute dai due Palatini di Kiovia, e di Braslaw, come quelli, che malcontenti si trovavano della sua Amministrazione dei Decanati di Braslaw uniti alla Metropolia suddetta. Crebbero a tale i lamenti, che mosso per officio Monsignor Nunzio a provvedervi, procurò, che fosse commesso dalla (f. 513) S. Sede a Monsignor Rillo, Vescovo Greco di Chelma, di far egli nei dieci Decanati le istruzioni tutte, indipendentemente dal Metropolitano.

Intanto ben prevedendo Monsignor Nunzio, che allo spirare della commissione sarebber risorti gli stessi disordini, a le stesse querele, cercò per vari mezzi d'indurre il Metropolitano a cedere l'amministrazione dei Decanati al suo Coadiutore, Monsignor Szeptycki. L'inflessibile pertinacia del Metropolita rese vano questo saggio temperamento, e fece avverar purtroppo il presagio, che il Ministro vigilantissimo ne avea formato.

Ritornate le cose all'antico sistema, tali, e tante sono state le querele, e le accuse dei due Palatini, che i Nunzi de medesimi fra le principali (f. 513v) istruzioni date ad essi per l'ultima Dieta, ebbero special commissione di cercare uno stabile, e sicuro

³¹² Coadiutor in Eparchia Volodimiriensi, et dein et ipse Episcopus (1778-1779).

rimedio ai disordini, e financo a proporre una separazione, ed erezione nuova di Vescovado, purchè i Decanati restassero sottratti dall'odiata giurisdizione dell'odierno Metropolitano.

Fu impedita questa rappresentanza dalla provida cura di S. M., la quale pensò di potere senza pubblicità contentare i Palatini, ed assicurare la tranquillità pubblica di què Popoli, col far sì, che il Metropolitano ponesse in esecuzione i consigli del Nunzio Apostolico, cedendo al suo Coadiutore i già più volte detti Decanati. L'animo benigno del Sovrano, preferendo le dolci maniere della persuasiva ai mezzi forti, e risoluti, si contentò di fargli conoscere (f. 514) questo suo desiderio, e di fargli comprendere quanto necessaria fosse una tal cessione, e quanto per esso espediente il farla volontaria piuttosto, che attirare contro di se medesimo quelle providenze, che ne avriano esatto indispensabilmente l'effetto.

Da mezzi così descritti, ed obliganti niente si sarebbe aspettato meno la Maestà del Re di Polonia dall'ostinato Prelato che un'irragionevole renitenza, specialmente appoggiata al frivolo pretesto, di non poter egli cedere al Vescovo di Leopoli quei Decanati, che per Decreto della S. Sede furon già dichiarati appartenere alla Metropolia di Russia; quasi che una tal cessione, la quale unicamente si chiede per riparare ai disordini del Metropolitano, avesse a farsi a Monsignor Szeptycki come Vescovo di (f. 514v) Leopoli, e non piuttosto come a suo Coadiutore nella Metropolia suddetta.

In tale stato di cose obligata S. M. a provvedere alla pubblica quiete del suo Regno, ed impegnata a soddisfare alle giuste rappresentanze dei due Palatini, che si riposano sulla sua fede, piuttosto che usar d'altri mezzi, cedendo agli impulsi del suo rispetto verso la S. Sede, ha incaricato il Marchese Antici, suo Ministro, di rappresentare al S. Padre l'indispensabile necessità di porgere uno stabile, e sicuro riparo agli indicati disordini, e di supplicarlo nel Real nome a quest'effetto, di volere con suo Breve sottrarre i Decanati suddetti dalla Giurisdizione dell'odierno Metropolitano di Russia, Monsignor Wolodkowicz, e di commetterne nel tempo stesso la totale indipendente amministrazione (f. 515) al degnissimo Monsignor Szeptycki, come Coadiutore nella suddetta Metropolia, con futura successione. Ond'è, che in esecuzione dè Reali comandi si fà un debito il nominato Marchese Antici di supplicare l'E.mo, e Rev.mo Signor Cardinal Segretario di stato a volerne promuovere con tutta efficacia presso di Sua Santità il bramato intento.

99.

*Roma, 5 . IX . 1780.**Congregatio particularis de statu Ecclesiae Unitae in Imperio Rossiaco.*APF, *Congr. Part.*, vol. 137, fol. 451rv, 445-450, 469-471.

CONGR. PART. — Die 5 Septembris 1780.

In Aedibus E.mi D. Card. Borromeo habita fuit Congregatio specialiter a SS.mo deputata EE. Card. Io. Franc. Albani, S. Coll. Decani, Io. Caroli Boschi, eiusdem Card. Borromeo, et mei, S. Congregationis Praefecti. Actum fuit de Ecclesia Polocensi Ritus Rutheni uniti, quae nunc ob translationem R. P. D. Jasonis Smogorzewski³¹³

³¹³ Archiepiscopus Polocensis (1762-1780), dein vero Metropolita (1780-1786).

ad Metropoliā Kioviensem, suo est viduata pastore, maximoque in discrimine versatur, ne ab Imperatrice Moscoviae uti Dominae Albae Russiae Episcopus constituatur vel Ritus Graeci Schismatici, vel Ritus Latini, iuxta ea quae Nuntius Varsaviensis in suis litteris nuntiavit. Ideoque EE. DD. censuerunt in re tanti momenti consulendum esse SS.mo, ut praeter officia Poloniae Regis hactenus interposita det ipse litteras plenas officii, ac urbanitatis eidem (f. 451v) Imperatrici, eamque enixis precibus exoret, ut sinat Catholicum Graecum unum Antistitem in Polocensi Cathedra constitui, sicuti hucusque fieri consuevit, cum regio Polocensis sub ditione esset Polonicae Respublicae. Praeterea instructionem dandam esse Poloniae Nuntio, ut totum hoc negotium transigat cum Ministro russo Varsaviae commorante.

L. Card. ANTONELLUS, Praefectus

Ristretto: RUTENI.

La Santità di Nostro Signore, seguendo gli impulsi dell'Apostolico suo zelo per la propagazione della fede in omnem terram, e per la conservazione di questa pura ed intatta in què luoghi, nè quali per divina grazia è stata ricevuta, ha ordinato di convocarsi questa special Congregazione per maturamente esaminare l'affare gravissimo della Chiesa Arcivescovile di Poloscko, nell'Alba Russia, di Rito Ruteno Unito, minacciata dal vuovo Governo Russo della totale sua ruina e distruzione.

Questa Chiesa, nel noto partaggio di Polonia del 1772, cadde colla maggior parte dell'ampia sua Diocesi sotto il Temporale Dominio della Corte di Pietroburgo. Venti Decanati, 468 Parocchie, 7538 Villaggi, 91336 Famiglie, ed anime circa 608042, compongono la porzione della Diocesi di Poloscko, entrata nel suddetto partaggio, rimanendo della Diocesi medesima nel dominio della Republica di Polonia soli sette Decanati, 131 Parocchie, 2005 Villaggi, (f. 445v) 21673 Famiglie, ed anime circa 159758, come ne avvisò il diligentissimo Monsignor Garampi,³¹⁴ in data 27 Gennaio 1773, rilevarsi dallo stato di quella Chiesa comunicatogli dal moderno Arcivescovo Monsignor Smogorzewski che in oggi è l'eleto in Metropolitano di Russia, non ancora preconizzato in Concistoro, a tenore della celebre Bolla di Unione della S. M. di Clemente VIII.

In detto partaggio caddero ancora sotto la Corte di Pietroburgo de reliquie della Chiesa di Smolensko. Questa Chiesa Arcivescovile, ancor essa di Rito Ruteno Unito, trovavasi prima del partaggio quasi intieramente occupata dai Moschoviti. Con tutto ciò li Ruteni Cattolici vi hanno sempre tenuto in quelle vicinanze un' Arcivescovo Unito, che in oggi è Monsignor Lepkovski,³¹⁵ che aveva nel Dominio appartenente alla Republica circa 60 Parrocchie, ma dopo il partaggio, essendo anche queste cadute sotto il Dominio Russo, colla morte del moderno Arcivescovo si anderà a perdere il titolo, e la successione degli Arcivescovi di Smolensko, mentre non è sperabile, così riferi il lodato (f. 446) Monsignor Garampi, in altra sua de 10 Agosto 1774, di mantenere ne l'una nè l'altro, non permettendo i Russi l'uso di questo titolo, che pretendono faccia torto all'Arcivescovo disunito della stessa denominazione.

Questo è il moderno stato dè Ruteni Uniti, caduti sotto la Moscovia. Uno dei primi intacchi fatto alla Santa Unione, dopo questo cambiamento di Dominio, fu

³¹⁴ Josephus Maria Garampi, Nuntius Apostolicus Varsaviensis (1772-1775), dein Vinnensis.

³¹⁵ Josephus Lepkovskyj, Archiepiscopus Smolenscensis (1771-1778).

l'Editto pubblicato dalla Corte di Pietroburgo, col quale severamente vieta ai nostri Cattolici di poter trarre gli Scismatici all'Unione, e viceversa permise il contrario. Si cercò da Monsignor Nunzio di andare al riparo di questo iniquissimo Editto, che tendeva a distruggere dai fondamenti i Ruteni Uniti, con fare inserire nel nuovo Trattato, che si negoziava tra la Republica di Polonia, e la Moscovia, un articolo, che garantisse la Santa Unione. Dopo molti maneggi ottenne egli quanto bramava, essendosi approvato dalla Corte di Pietroburgo, ed inserito nel nuovo Trattato, concluso in Settembre 1773, l'articolo, che è il V, del seguente tenore:

(f. 446v) « Li Cattolici dell'uno, e l'altro Rito con il presente Trattato nelle Provincie cedute godranno di tutte le loro possessioni, e proprietà in quanto al Civile rapporto poi alla religione saranno eglino interamente conservati in statu quo, vale a dire nel medesimo libero esercizio del loro Culto, e disciplina con le chiese, e Beni tutti ecclesiastici tali quali da essi si possedevano in tempo del loro passaggio sotto il Dominio di S.M.I. nel Mese di Settembre 1772. Ne la S.M.I., e suoi Successori giammai si serviranno dei diritti di Sovranità in pregiudizio dello statu quo della Cattolica Romana Chiesa nè Paesi sudetti ».

Per questo articolo assai vantaggioso per la Cattolica religione parve assicurata la Santa Unione, e la Successione in dette due Chiese Rutene, anzi si acquistò per esso un diritto ed un'azione ben chiara per ottenere che sù l'assunto dell'Apostasia, che è essenzialissimo al sostegno del nostro culto, non debba aver luogo la disposizione dell'Editto Moscovitico anteriore di data al divisato Trattato. Conveniva farne l'istanza, ma le circostanze (f. 447) non l'hanno fin'ora premesso. Le cose quindi rimasero sù questo piede, senza ulteriori novità, fino al momento dell'elezione del nuovo Metropolitan di Russia.

Dovendo questa cadere in persona di Monsignor Smogorzewski, Arcivescovo di Polocko, fu sollecitata la S. Congregazione de Propaganda di pensare alla successione di quella cospicua Chiesa di Rito Ruteno Unito, soggetto ora alla Moscovia. L'attività di Monsignor Archetti Nunzio di Polonia corrispose pienamente alle insinuazioni, fattegli con aver dopo lungo ed utile maneggio riportato dalla Corte di Pietroburgo (senza il beneplacito della quale si vedeva impossibile la detta successione) una graziosa annuenza per far subentrare in Polosko o come Successore, o come Coadiutore Monsignor Ryllo, Vescovo di Chelma,³¹⁶ il quale si era anche dichiarato con Monsignor Nunzio ben disposto a questo transito. Il soggetto e per zelo, e per dottrina era degnissimo di quella Chiesa, ma essendo in questo mentre accaduta la morte di Monsignor Vescovo di Premislia, fu lo stesso Prelato preso di mira dalla (f. 447v) Corte di Vienna (alla quale nel partaggio suddetto oltre Premislia, toccarono le Chiese di Leopoli Halicz, Camenicz, e parte della Diocesi di Chelma), per presentarlo per la vacante Chiesa di Premislia. Diede ascolto il Prelato all'invito, che lo portava ad una Chiesa di minore imbarazzo, e di più tranquillo soggiorno. Quindi rammentatosi dei duri trattamenti, che provò dai Moscoviti, quando in Ukraina fu da essi per molti mesi ritenuto in istretto carcere, e temendo, che nell'agire sotto l'immediato loro Dominio potesse scontrare nuove durezza, ed ostilità, con danno anche del gregge, pregò e ripregò di essere messo in libertà dal consenso dato per il suo transito a Polosko, adducendo tra le altre ragioni, ch'esso non avrebbe po-

³¹⁶ Maximilianus Ryllo, Episcopus Chelmensis (1759-1785) dein Peremyliensis (1785-1793). Cfr. J. СНОМА, *Maximilianus Ryllo - Episcopus Chelmensis et Peremyliensis*, Romae 1953.

tuto tollerare alcune espressioni introdotte nelle preghiere, che nella Diocesi di Polosko si usano dagli Uniti per la Czara, e per il gran Principe Ereditario. Anche la Corte di Vienna s'impegnò presso Monsignor Garampi, volendolo assolutamente in Premisla. Lungo fu il carteggio tenuto dalla S. Congregazione su di ciò ma alla fine convenne cedere, tanto più che non si credette di aver giusto titolo (f. 448) per obbligarlo con precetto al primo transito.

Era Monsignor Archetti³¹⁷ al giorno di questo negoziato, e si andava seco d'accordo nel pensare ad altro soggetto da surrogare a Monsignor Ryllo. Fu agevole il trovarlo nella degna persona del P. Wazynski, Proto Archimandrita dell'Ordine Basiliano della Congregazione Rutena, ma non fu poi agevole il farlo gradire alla Corte di Pietroburgo. Il soggetto era senza eccezioni; ma volendo la Corte prender motivo di dichiararsi contro la Santa Unione, per affatto distruggerla, non solo ricusò il P. Wazynski, ma essendosi recentemente recata la Czara in quelle parti, ha fatto intendere, che niun dritto più appartenga su quella Chiesa a Monsignor Smogorzewski, eletto Metropolitano; che non aveva in animo di concedergli il Coadiutore, ma che riserbava ad altro tempo la destinazione del nuovo Arcivescovo, lasciò bensì, che per ora in Polosko continuassero ad agire gli Ufficiali medesimi, messivi da Monsignor Arcivescovo, prima dell'ultimo suo discesso per Varsavia. Tanto ne ha avvisato Monsignor Nunzio (f. 448v) Archetti con replicate sue lettere de 10, e 20 dello scorso Luglio, dopo aver diligentemente ragguagliata la S. Congregazione di tutti i passi fatti da se, e da Monsignor eletto Metropolitano, inutilmente per altro andate al riparo di questo colpo fatale alla Santa Unione. Si dà, che nella procrastinazione a dar mano per riempire la Chiesa di Polosko si ha in mira dal nuovo governo Russo la distruzione de' Ruteni Cattolici. È vecchio l'odio contro la Santa Unione onde si pensa di toglierla affatto in tutto il partaggio, caduto sotto la Moscovia, e per venirne a capo, basta una lunga vacanza della Sede Polocense. Ruteni Uniti a Dominio Scismatico, senza Pastore, che li conforti, e che colla podestà dell'Ordine surrogati a debito tempo buoni Sacerdoti alla Cura delle anime, in brevissimo tempo ricaderanno nello Scisma primiero. Per questa via, senza altri fatti la Corte di Pietroburgo conseguirà il suo intento.

Si ha per altra ragione di credere, come ne avvisa Monsignor Nunzio, che si pensi ad espediente più sollecito, ed (f. 449) è di stabilire in Poloscho un Vescovo di Rito Latino, e di ordinare, che gli Uniti si dichiarino ò per il Rito Latino o per il Ruteno, cioè per lo Scisma. L'attacco, ch'è connaturale per il proprio Rito, fa ben prevedere al Ministero Russo, che pochi saranno quelli, che vorranno posporlo al Rito Latino e quindi a ragione si lusinga di riunir presto allo Scisma così numeroso gregge, non senza speranza, per il grande influsso, che ha la Corte di Pietroburgo sopra la Polonia, che l'esempio possa propagarsi anche dentro le terre della Republica, nelle quali non è piccola la forza degli Scismatici, che in più occasioni, anche sotto quel cattolico Dominio hanno fatto fronte agli Uniti per annientarli.

Non è nuovo il progetto che ora si vocifera aver in mira la Czara. Dall'Archivio di Propaganda rilevasi, che dagli Inviati di Cosacchi alla Dieta tenuta in Varsavia, nel Marzo 1670, tra le altre istanze fecesi la seguente: *Quoniam Unio turbat res patriae, estque occasio sanguinis effusionis, ideo tollenda absolute tam in Regno Po-*

³¹⁷ Joannes Andreas Archetti (1776-1784), Nuntius Varsaviensis.

loniae, quam in Magno Ducatu Lithuaniae etc. (in questo Ducato rimane Polosko) *hoc est ut Rutheni vel ad Ecclesiam Romanam, Ritumque se conferant, vel cum Ritu Graeco obedientiam Constantinopolitanae Sedi praestent, eiusque Metropolitanò in disensione manenti.*

Dalle cose fin qui narrate è manifesta l'infrazione dell'articolo convenuto nel Trattato del Settembre 1773, di lasciare cioè gli Uniti *in statu quo*. Monsignor Archetti, con il lodato suo zelo, si è prestato al possibile per riparare il colpo fatale, ma teme a ragione di non potervi riuscire. Si è rivolto anche a S. Maestà Polacca perchè colla autorità sua garantisca il Trattato suddetto presso la Czara, ma si rimane ancora incerti dell'esito, che avranno questi uffizi. Altri mezzi di Corti Cattoliche non si sà quanto possano essere graditi a quella Sovrana, che è gelosissima, affinchè gli Esteri non si mescolino nelle cose dell'interna sua politica, e specialmente in tutto quello, che tocca la religione, per cui deve ella mostrare in faccia la sua nazione il maggior impegno e zelo, il che le serve a vieppiù estendere la politica sua influenza anche in altre Nazioni.

(f. 450) Forse per questo riflesso si osserva, che anche nè tempi oltrepassati i Romani Pontefici hanno procurato di agire in dirittura con la Corte di Moscovia per gli affari di religione, cioè per ridurre dallo Scisma alla purità della fede quella sì vasta e numerosa Nazione. A quest'effetto non hanno ommesso di spedire in Moscovia ora Vescovi, ora Sacerdoti in qualità di Nunzio, o di Ablegati Apostolici, ma sempre in vano. Nell'Archivio della S. Congregazione vi ha un semplice elenco di Brevi, incominciando da Leone X, scritti ai Principi di Moscovia, e se in altri tempi non si fosse incontrata qualche difficoltà in dar loro il titolo di Czar, forse per le buone disposizioni, che vi erano, la causa della Cattolica Religione avrebbe fatto dè progressi non piccoli tra quei Disuniti. Ma ora questa difficoltà è cessata. Il Ven. Innocenzo XI, e dappoi Clemente XI, diedero loro simil trattamento, e finalmente in una Congregazione del Sommo Pontefice fu risoluto, che dandosi in avvenire le aperture per introdurre commercio tra la Corte di Pietroburgo, e la S. Sede, non s'abbia difficoltà di (f. 450v) accordare ai Czari di Moscovia i titoli, che saranno loro più grati.

Nei Brevi di Clemente XI, del 1707, e 1717, che sono anche gli ultimi scritti a quei Principi, si leggono i titoli seguenti: *Serenissimo, Potentissimo, ac Magno Domino Czari, et Magno Duci Petro, Universae Magnae, Parvae, et Albae Russiae Autocratori, nec non Magnorum Dominiorum Orientalium Occidentalium, et Septentrionalium Paterno, Avitoque Haeredi, Successori, Domino, et Dominatori.* Terminano questi Brevi con sì fatte espressioni: *Deum interim Patrem Luminum impense rogamus, ut Lucis Suae radios tuae menti propitius infundat, ac Maiestatem Tuam perfectam charitate Nobis, et Catholicae Ecclesiae coniungat.* L'oggetto di essi fu di ringraziare il Czar Pietro, per aver permessa in Mosca la fondazione di un Convento ai Cappuccini, e la Chiesa, Casa, e Scuole all'estinta Compagnia, ed accordato ai Missionarii di Propaganda il transito per le sue terre, all'occasione di andare in Cina.

Sarà ora della prudenza di questa particolar Congregazione di risolvere qual consiglio debba darsi alla (f. 451) Santità di Nostro Signore, per andare al riparo degli Uniti di Polosko, minacciati del totale loro sterminio, come pure sull'altro punto della Chiesa di Smolensko, nel caso che venga a vacare. Per questa, trattandosi di sole 60 Parrocchie, suggerì Monsignor Garampi con la citata sua lettera dè 10 Agosto 1774, che potevano con Decreto di Propaganda aggregarsi alla Diocesi di Polosko per allora, cioè quando sarà per mancare l'odierno Arcivescovo, etc.

A Monsignor Nunzio di Polonia (f. 469).

Sentendosi poter in breve succedere, che il Re Augusto si abocchi col Czaro,³¹⁸ ha quindi preso motivo Nostro Signore di scrivere alla S. M. un Breve speciale, quale V. S. Ill.ma troverà frà gli altri, che se le mandano, per evitarla, e pregarla efficacemente, a volere in tale aboccamento vigorosamente addoperarsi coll'istesso Czaro, perchè alla fine voglia promulgare il Diploma da lui promesso alla Santità Sua sopra il libero, e pubblico esercizio della Religione Cattolica ne suoi Domini. Affinchè ella resti pienamente informata su quest'affare, e possa fruttuosamente impiegare tutta la sua opera per condurlo a quel felice fine, che si desidera, è necessario che sappia, correr già il terzo anno, da che il medesimo Czaro mandò in Roma il Principe Kurakino, suo Inviato, per ringraziare la Santità Sua della condotta sino a quel tempo tenuta negli affari della Polonia, e per pregarla (f. 469v) a volerne continuare anco in avvenire la pratica, specialmente ad esclusione della Regia ricognizione, pretesa dal Palatino di Posnania. Soddisfece pienamente l'Inviato suddetto a tale commissione; e inoltre in vigore della Lettera Credenziale, che presentò scritta alla Santità Sua dal suo Procuratore, di cui V. S. Ill.ma riceverà annessa la traduzione, aggiunse, che il Czaro desideroso rimostrare non solo con parole ma anco cò fatti la propria gratitudine alla Santità Sua, oltre la risoluzione già presa di accordare il transito per la Moscovia ai Missionarii, che si mandano dalla Santa Sede nella Cina e altri Regni Orientali, e oltre l'assenso già dato di potersi fondare in Mosca un Convento di Frati, Cappuccini, e insieme potervisi erigere una Chiesa, e Casa da PP. della Compagnia di Gesù con Scuole pubbliche, per istruire nella pietà e nelle Lettere la gioventù secondo loro Istituto, avea determinato di permettere con suo special (f. 470) Diploma il libero, e pubblico esercizio della Religione Cattolica in tutti li suoi vasti Domini. Può ben persuadersi V. S. Ill.ma, con qual gradimento fosse allora accolta una tale offerta dalla Santità Sua, e altresì con quale ansietà ne abbia da quel tempo attesa, e ora più che mai ne attenda l'adempimento, giacchè nella condotta successivamente tenuta dalla Santità Sua in codesti affari a lei ben note, e intieramente uniforme a desideri del Czaro, l'ha sibben meritato, e lo merita. Merita però altresì la Santità Sua, che il Re Augusto per l'istessa ragione s'interessi fortemente a procurarne l'effetto. Animisi dunque V. S. Ill.ma a promuovere con tutto il suo zelo, e vigore un affare, a cui tanto assiste la giustizia, non lasciando di aggiungerle che la Santità Sua per darla la maniera quanto mai par dal canto suo di agevolare il buon successo, le permette di poter assicurare chiunque occorrerà, che mandandosi dal Czaro l'accennato (f. 470v) Diploma alla Santità Sua con sua lettera, in cui invece di quelle parole: *Dei gratia*, che si vedono in quella recate dal suddetto Inviato, dicasi: *SS.mo, o B.mo*, e in luogo delle altre: *Pontificatus Vester*, dicasi: *Sancititas Vestra*, qual titolo siccome davasi anticamente a tutt'i Vescovi, così oggi non si controverte al Papa dagl'istessi Principi infedeli, o non cattolici. Sua Santità all'incontro nella risposta, che darà al medesimo Czaro, oltre li titoli concertati col suddetto Principe Kurakino, quando fu in Roma, aggiungerà l'altro della: *Maestà*, tanto bramato dal Czaro, che non è mai stato dato a Czari da alcuno de Predecessori della Santità Sua, e che dalla Santa Sede non costumava darsi ad alcun Re, o Monarca, che non sia unito alla Chiesa Romana. Di più, la Santità Sua non avrà difficoltà di mandare un Nunzio Apostolico all'istesso Czaro, come si pratica con l'Im-

³¹⁸ Agitur de Rege Poloniae, Federico Augusto II (1697-1733) et Czaro Moscoviae, Petro I (1682-1725).

peratore, e con li Rè Cattolici (f. 471) ogni volta che all'incontro resti precedentemente accordato, che il Czaro faccia a tal Ministro l'istesso trattamento, che si fa dall'Imperatrice e dai Re a Nunzi Pontifici. Si persuade Sua Santità, che Monsignor Arcivescovo di Gnesna, e Monsignor Vescovo di Cuiavia, pienamente informati delle intenzioni, e promesse del Czaro, e che oltre il debito del loro carattere per tutto ciò, che può essere di vantaggio della Nostra Religione, hanno sì speciali obbligazioni alla Santità Sua, non mancheranno d'impiegare tutto il credito, che hanno col medesimo Czaro, perchè abbia senza maggior indugio a secondare le brame giustissime della Santità Sua. Non lasci ella dunque di valersi anco dell'opera loro, per ben condurre un affare, che tanto può accrescere il merito dè suoi servigi, tanto può render memorabile il suo nome negli Annali della Chiesa, mentre io etc.....

98.

Roma, 1795 1796.

Decreta Congregationis particularis pro rebus Poloniae specialiter selectae, quae spectant Ecclesiam unitam.

APF, *Congressi, Moscovia, Polonia, Rutheni*, vol. 17, f. 309-111.

CONGR. PART. — Anno 1795-1796.

Pro Ecclesiasticis Rutheni Ritus.

Decretum Sacrae Congregationis a SS.mo D.no Nostro Pio Divina Providentia Papa Sexto pro Rebus Polonis specialiter selectae³¹⁹ editum die quarta Septembris 1795.

SS.mus Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa Sextus, attentis peculiaribus circumstantiis, praesertim vero supplicationibus RR.PP.DD. Episcoporum Ritus Rutheni, nempe Vladimiriensis, Luceoriensis, et Brestensis, aliorumque ab R.P.D. Archiepiscopo Thebarum, Nuntio Apostolico in Regno Poloniae,³²⁰ Sanctitati Suae porrectis, de consilio Ven. Fratrum suorum S.R.E. Cardinalium selectae pro Rebus Polonis Congregationis, benigne concessit eidem Nuntio Apostolico facultatem, ut sive per se, sive per alios ab eo subdelegandos, Ecclesiasticis Saecularibus Rutheni Ritus, qui sub Moscorum Imperio commorantur, non in universim, sed uti singulis id sponte petentibus, eorum cuilibet ad annum, si tamdiu temporum necessitas perduraverit, et dummodo coelibes sint, potestatem faciat celebrandi SS. Missae Sacrificium iuxta Latinum Ritus,³²¹ retento tamen de caetero ab ipsis, et servato in reliquis omnibus Ritu Rutheno, ita ut nonnisi super Missae celebratione dispensatos se esse sciant; exceptis Monachis Ordinis Sancti Basilii Magni, Ritus Graeci-Uniti, pro quibus Sanctitas Sua nihil innovandum censuit. Iis vero Ecclesiasticis saecularibus in coelibatu

³¹⁹ Congregatio haec erecta fuit tempore confusionis politicae in Gallia, nec non modo speciali tempore secundae et tertiae divisionis Regni Poloniae an. 1793 et 1795. Huic Congreg., quae independens a S. Congreg. de Prop. Fide erat, commissa erant negotia, quae ex rebus circumstantiisque revolutis in Regno olim Poloniae promanabant. Ubi vero alia documenta harum Congregationum inveniuntur, hodie nobis nondum constat. De his tamen tractabimus loco separato. Hic ex. gr. adducimus decreta quae propinquius res Ruthenorum spectant.

³²⁰ Laurentius Litta, Archiepiscopus Thebarum, Nuntius Varsaviensis (1794-1796), ultimus Nuntiorum Varsaviensium.

³²¹ In praxi agebatur de biritualismo, ob circumstantias temporis, nec non etiam fidelium Ritus Latini, necessario.

viventibus, qui sine praevio Apostolico assensu SS. Missae Sacrificium iam forte celebrant iuxta Latinum Riturum, nulla (f. 309v) inferatur molestia, sed dumtaxat moneantur, ut consulant conscientiae suae. Datum Romae, die quarta Septembris 1795.

LAURENTIUS CALEPPI, Secretarius³²².

* * *

APF, *Congressi, Moscovia, Polonia, Rutheni*, vol. 17, f. 310.

Pro Laicis Rutheni Ritus:

Decretum Sacrae Congregationis a SS.mo D.no Nostro Pio Divina Providentia Papa Sexto pro Rebus Polonis specialiter selectae editum die quarta Septembris 1795.

Ss.mus Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa Sextus, attentis peculiaribus circumstantiis praesertim vero supplicationibus RR. PP. DD. Episcoporum Ritus Rutheni, nemque Vladimiriensis, Luceoriensis, et Brestensis, aliorumque ab R. P. D. Archiepiscopo Thebarum, Nuntio Apostolico in Regno Poloniae, Sanctitati Suae porrectis, de consilio Ven. Fratrum suorum S. R. E. Cardinalium selectae pro Rebus Polonis Congregationis, benigne concessit eidem Nuntio Apostolico facultatem admittendi sive per se, sive per alios, ab eo subdelegandos, Laicos Ruthenos, qui sub Moscorum Imperio commorantur, ad transitum ex Ritu Rutheno ad Latinum Riturum³²³, etiamsi non a singulis, sed ab integra universitate postulatio fiat, dummodo tamen id sponte petant, et sub conditione quod ipsis ex Ritu Latino ad Ruthenum Riturum amplius redire non liceat. Iis vero Laicis, qui minus forte legitime, et sine praevio Apostolico assensu Riturum Latinum amplexi sunt, et in eius possessione versantur, sive uti singuli, sive cum universitate id fecerint, nulla inferatur molestia. Datum Romae, die quarta Septembris 1795.

LAURENTIUS CALEPPI, Secretarius

* * *

APF, *Congressi, Moscovia, Polonia, Rutheni*, vol. 17, f. 314rv.

Monsignor Brancadoro, Segretario
della S. Congregazione di Propaganda.

Siccome colle facilitazioni accordate ultimamente ai Rutheni-Uniti dalla Sacra Congregazione deputato da Nostro Signore su le cose Ecclesiastiche di Polonia, la Santità Sua non ha creduto di dover fare innovazione alcuna rispetto ai Monaci Basiliiani, dipenderà quindi dalla specciata prudenza di V. S. Ill.ma e Rev.ma il riflettere se per l'Istanza del P. Innocenzo, che Caleppi ha l'onore di ritornarle qui annessa, non convenga piuttosto di sentir prima il parere di Monsignor Nunzio di Polonia; tanto più, che trovandosi il suddetto Religioso da più anni nelle circostanze esposte ora da esso colla suddetta Istanza, non dovrà parergli strano il ritardo (f. 314v) di poche settimane.

Avendo poi lo scrivente già passati all'Emin.mo Gerdil³²⁴ per l'Archivio della

³²² Secretarius huius Congregationis super negotiis Poloniae.

³²³ Hic agitur revera de licentia generali transeundi ad Riturum Latinum, quae antea solummodo ad casum concedebatur.

³²⁴ Sigismundus Hyacinthus Gerdil, Praefectus S.C. de Prop. Fide (1795-1800).

Sacra Congregazione di Propaganda i due Decreti relativi alle suddette facilitazioni, si dispensa perciò dal mandarne un duplicato a V. S. Ill.ma e Rev.ma passando in vece a protestarsele pieno di venerazione e di ossequio devotissimo ed obbedientissimo Servitore.

Casa, 13 Settembre 1795.

Scritto pro informazione et voto al Nunzio di Varsavia li 13 Settembre 1795.

* * *

APF, *Congressi, Moscovia, Polonia, Ruteni*, vol. 17, f. 321rv.

Non avendo mancato Caleppi di riferire alla Santità di Nostro Signore la Risoluzione presa ai 31 dello scorso Luglio dalla S. Congregazione deputata per gli affari di Polonia sulla supplica di Monsignor Lewinski, Vescovo Ruteno Unito di Luceoria³²⁵, ed essendosi degnata la Santità Sua di approvarla intieramente, ha ora l'onore lo stesso Caleppi di compiegare all'Eminenza Vostra la nota delle (f. 321) facoltà che la stessa S. Congregazione intese di accordare al suddetto Prelato, acciocchè l'Eminenza Vostra si degni di farle spedire col solito mezzo e colle consuete Formole della S. Congregazione di Propaganda. E colla più profonda venerazione s'inchina al bacio della Sacra Porpora.

Casa, 13 Agosto 1795.

* * *

APF, *Congressi, Moscovia, Polonia, Ruteni*, vol. 17, f. 322-23v.

Facoltà, che si accordano dalla Santità di Nostro Signore a Monsignor Vescovo Ruteno-Unito di Luceoria.³²⁶

1. Dispensandi *super Irregularitatibus* quoquo modo incursis; exceptis tamen Irregularitatibus, quae proveniunt ex bigamia vera, vel ex homicidio voluntario.

2. Dispensandi in Matrimoniis contractis, et contrahendis super Impedimento publicae honestatis, justis ex sponsalibus proveniente.

3. Dispensandi super impedimento Criminis, neutro tamen coniugum machinante, ac restituendi ius petendi debitum amissum.

4. Dispensandi in impedimento cognationis spiritualis, praeterquam inter levantem, et levatum.

5. Dispensandi in 3^o et 4^o gradu consanguinitatis (f. 322v), et affinitatis simplici, et mixto cum Pauperibus tantum in Matrimoniis tam contractis, quam contrahendis.

6. Dispensandi etiam in secundo simplici, et mixto, dummodo nullo modo attingat primum gradum tam in contractis, quam in contrahendis cum Pauperibus tantum.

Omnes vero dispensationes Matrimoniales non concedantur nisi cum Clausula: Dummodo mulier rapta non fuerit, vel si rapta fuerit, in potestate raptoris non existat; Ipse autem Episcopus Luceorien. et Ostrogien. (gravissime eius conscientia onerata) omnes, et singulas dispensationes matrimoniales a se concessas, et concedendas

³²⁵ Inde ab anno 1797, restaurata Eparchia Luceoriensi, iterum Episcopus Luceoriensis.

³²⁶ Stephanus Levynskyj.

referre teneatur in Regestrum authenticum, apud ipsum accurate (f. 323) et occulte servandum, et cum inscriptione nominum dispensandorum.

Omnes vero praedictae Facultates conceduntur ad annum, ab hac die incipientem, si tandiu horum temporum calamitas perduraverit.

Conceduntur praeterea ea lege, ut nullo pacto ei liceat iisdem uti extra fines suarum Dioecesium.

Demum conceduntur sub ea conditione, ut Episcopus Luceorien. et Ostrogien. in exercitio cuiuscumque ex commemoratis Facultatibus expresse declaret, illas ab ipso concedi tamquam a Sedis Apostolicae Delegato, quae declaratio in ipso actus tenore inserenda erit.

Rispetto poi alla facoltà di poter permettere ai Preti del suo Rito di celebrare (f. 323v) la Santa Messa secondo il Rito Latino, la Sacra Congregazione fu di parere di accordarla nel modo stesso, che si era tenuto con qualche altro Vescovo del medesimo Rito,³²⁷ e Sua Santità approvò anche in questo la Risoluzione della S. Congregazione.

* * *

APF, *Congressi, Moscovia, Polonia, Ruteni*, vol. 17, f. 327rv.

Per eseguire gli ordini della Sacra Congregazione Particolare sugli affari di Polonia, abbisognando Caleppi del Decreto dei 13 Agosto 1788, con cui vennero comunicate a Monsignor Arcivescovo di Polocko³²⁸ le facoltà necessarie per amministrare, e prender cura delle diocesi Rutene, ai Vescovi delle quali veniva impedito di farlo, supplica perciò l'Eminenza Vostra (f. 327v) di volersi degnare di fargli comunicare dall'Archivista di Propaganda il suddetto Decreto; E colla più profonda venerazione s'inchina al bacio della Sacra Porpora.

Casa, 26 Gennaio 1796.

* * *

APF, *Congressi, Moscovia, Polonia, Ruteni*, vol. 17, f. 335-36v.

Monsignor Brancadoro, Segretario della S. Congregazione di Propaganda.³²⁹

Avendo il Governo Russo intimato ai Vescovi tanto latini che Greci-Uniti, passati ultimamente sotto quel Dominio, di doversi adattare per la celebrazione delle Feste al Calendario antico, e proponendosi Caleppi di sottoporre anche questo importantissimo oggetto all'esame della prossima Congregazione da tenersi sugli affari Ecclesiastici di Polonia, (f. 335v) supplica perciò l'Eccellenza Vostra Rev.ma di volere far osservare nell'Archivio della Sacra Congregazione di Propaganda, per vedere se mai la medesima abbia già interloquuto su questo punto. Monsignor Litta³³⁰ accenna le tracce di una lettera dell'ora Em.mo Archetti dell'anno 1784, 19-30 Gennaio alla sudetta Sacra Congregazione, in cui si suppone (f. 336) che la Chiesa Cattolica di Pietroburgo si regolasse fin d'allora coll'antico Calendario; E quindi lo scrivente si fa a supplicare Vostra Eccellenza Rev.ma, perchè si compiaccia di or-

³²⁷ Cfr. supra, praecedentia decreta, hoc eodem anno emanata.

³²⁸ Heraclius Lisovskyj (1784-1809).

³²⁹ Caesar Brancadoro, Secretarius S. C. de Prop. Fide (1796-1801).

³³⁰ Laurentius Litta, Nuntius Varsaviensis (1794-1796).

dinare la ricerca non meno della suddetta lettera, che delle altre Carte, le quali potessero riguardare il proposito di cui si tratta. E in questa fiducia colla solita (f. 336) ossequiosa stima se le protesta umilissimo obb.mo Servitore.

Casa, 13 Agosto 1796.

* * *

APF, *Congressi, Moscovia, Polonia, Ruteni*, vol. 17, f. 334.

Dall'Archivio della Propaganda, 16 Agosto 1796

L'Archivista nel darsi l'onore di compiegare a V. Eccellenza le notizie esistenti in Archivio rapporto all'affare del Calendario, stima altresì suo dovere prevenirla inquanto alla lettera dell'ora Eminentissimo Archetti³³¹ de'19-30 Gennaro 1784, che Mgr. Caleppi potrà dirigersi all'Emin.mo Signor Cardinale Antonelli,³³² presso di cui ritrovasi tutto il carteggio della Legazione di detto Porporato Archetti alla Corte di Pietroburgo, avuto in quel tempo coll'Eminenza Sua, come Prefetto della S. C. di Propaganda, e intanto con umilissimo ossequio si dichiara suo devotissimo ed obligatissimo Servitore.

Monsignor Brancadoro, Segretario di Propaganda. Con fogli.

* * *

APF, *Miscellanea, Mosc. Polonia e Ruteni, Relazioni* vol. 1, f. Q. XIV, nn.

Notizie

relative alle provvidenze prese dalla S. Congregazione di Propaganda Fide in occasione del primo partaggio della Polonia, seguito nel 1773, estratte dall'Archivio della medesima Sagra Congregazione nel 1793.³³³

Polonia

Li Domini del Regno, o sia Republica di Polonia prima del famoso dismembramento, e partaggio fattone dalle tre Potenze alleate d'Austria, di Moscovia, e di Prussia nel 1773, estendevansi dalla parte di Settentrione fino al Mare Baltico, ed alla Livonia; dalla parte di Levante fino alla Moldavia, ed alla piccola Tartaria; dalla parte di Mezzogiorno sino alla Bessarabia; e dalla parte di Ponente fino alla Lusazia, alla Pomerania, al Brandemburghese, alla Silesia, ed alla Moravia. Erano divisi da Geografi li detti Domini in dieci grandi porzioni, (n. n.) ciascuna delle quali suddividevasi in una, o più Provincie, o Principati, e questi sono primo: la Polonia propriamente, e strettamente detta, tanto la Grande, o sia Inferiore, quanto la Piccola, o sia Superiore; 2^o la Cujavia, la quale secondo alcuni forma una porzione della Gran Polonia; 3^o la Prussia Reale, giacchè la Ducale era già in potere della Casa di Brandeburgo, alla quale dà la Regia dignità, e denominazione; 4^o la Samogizia; 5^o la Masovia; 6^o la Podlachia, e la Polesia; 7^o la Piccola Russia, o sia la Russia Rossa; 8^o la Podolia; 9^o la Volhinia; 10^o il Gran Ducato di Lituania.

³³¹ Joannes Andreas Archetti (1775-1784).

³³² Leonardus Antonelli, Praefectus S. C. de Prop. Fide (1780-1795).

³³³ Hae notitiae, videtur, transmissae fuerunt tempore, quo Congregatio Particularis super rebus Poloniae initium habuit, ad statum rerum illustrandum. Has hic adducere utile fore duximus.

Nella Gran Polonia contavansi cinque Palatinati, cioè il Palatinato di (n. n.) Posnania, quello di Kalisch, in cui è situata Gnesna, quello di Siradia, quello di Rava, e quello di Lomza, o Lemicyza.

Nella Polonia piccola, o sia superiore, dinumeravansi li Palatinati di Cracovia, di Sandomiria, e di Lubbino.

Nella Cujavia li Palatinati di Inovladislavo, e Brzescia.

Nella Prussia Reale li tre Palatinati di Pomerania (entro il quale comprendesi Danzica), di Culma, in cui ritrovasi la famosa Città di Thorn, e di Mariemburgo, ed il Principato di Varmia.

Nella Samogizia non si contano Palatinati, ma il primo Starosta è un Senatore Polacco.

Neppur si contano Palatinati nella Podlachia, e Polesia; ma nella Podlachia ritrovasi la Città di Varsavia, Capitale del Regno.

Nella Russia Rossa, o sia Piccola, comprendonsi li tre Palatinati di Chelma, di Belzko, e di Leopoli.

Nella Podolia li Palatinati di Kaminiecz, e di Brazlaw.

Nella Volhinia il Palatinato di Kiovia, ma questo trovandosi fin dal secolo passato in potere de' Moscoviti, rimaneva sotto il Dominio della Republica di Polonia la sola Volhinia Superiore, la di cui Città principale è Luceoria, o sia Lusko; e della Volhinia Inferiore, ovvero Ucraina, soltanto quella porzione che fu a detta Republica restituita da Turchi nella pace di Carlowitz, l'anno 1699.

Finalmente nel Gran Ducato di Lituania si annoverano otto Palatinati, e sono Wilna, Braslavo, Polosko, Vitepsko, Troki, Minsko, Mscislav, e Novogrodek.

In tutti li sopraccennati domini, benché innanzi al divisato partaggio si tolerassero dal Governo Polacco non pochi Greci scismatici, detti *Disuniti*, ed anche molti Eretici delle sette, che regnano nella Germania, e nel Settentrione, denominati *dissidenti*, e perfino non piccolo numero d'Infedeli, cioè di Maomettani, o di Ebrei, con tuttociò la sola Religione Cattolica Romana era stata mai sempre la dominante. Presiedevano allo spirituale Governo della medesima inquanto alli Cattolici di Rito Latino due Arcivescovi, cioè quello di Gnesna, e quello di Leopoli; e dodici Vescovi, vale a dire li Vescovi di Cracovia, di Cujavia, o sia di Vladislavia, di Culma, di Chelma, di Caminietz, di Luceoria, o Lucko, di Plocko, di Posnania, di Premisla, di Varmia, e di Vilna; ogn'uno de quali aveva uno, o più Suffraganei, secondo l'estensione, ed il bisogno delle rispettive Diocesi; oltre di due Vescovi di Kiovia, e di Smolensko divenuti come *titolari*, per essere le loro Diocesi cadute fin dallo scorso secolo³³⁴ sotto il dominio della Russia, ed oltre il Vescovo di (n. n.) Livonia in Curlandia, la di cui Diocesi estendevasi quasi a tutta la Russia Bianca. Li Cattolici poi di Rito Greco Ruteno, conosciuti sotto la denominazione di *Ruteni Uniti*, per essersi uniti al centro dell'unità cattolica, ed avere abiurati i loro errori nel Pontificato di Papa Clemente VIII, erano diretti nello spirituale da un Metropolitanato che s'intitola Vescovo di Kiovia, e di Halicia, e da sette Vescovi, cioè dalli Vescovi di Chelma, e Belza nella Wolinia, di Leopoli, e Caminietz nella Russia Rossa, di Luceoria, e Ostrog nella Wolhinia, di Polosko, Orsa, Mscilavia, e Vitepsco nell'Alba Russia, di Premisla, e Samboria nella Gallicia, di Pinsko, e Turovia nella Polesia in Lituania, di Smolensko, e Severia nella Russia Bianca, e di Uladimiria, e Brest nella Wolhinia, e Lituania.

³³⁴ Post Pacem s.d. Andrusovianam an. 1667.

La nomina di tutti questi Sagri Pastori apparteneva al Re di Polonia. Gli Arcivescovi, e Vescovi Latini, ed il Metropolitanò de' Greci Ruteni, ed i loro Suffraganei, e Coadiutori si preconizzavano dal Sommo Pontefice nel Concistoro Segreto, e spedivano in seguito le loro Bolle, ma li Vescovi Ruteni (eccetto il caso di Coadiutoria) venivano installati, e consagrati dal Metropolitanò, per singolare privilegio accordatogli dalla sa. mem. di Clemente VIII, allorchè vennero all'unione.

Cadendo buona parte di detti domini Polacchi in poder delle tre Potenze dividenti (due delle quali erano, e sono tuttavia aliene dalla Comunione Romana) è facile l'immaginarsi quali e quanti danni ne risentisse la Cattolica Religione. Stipularono le dette tre Potenze nel 1772 in Pietroburgo una convenzione per eseguire il divisato partaggio, e nel mese di Settembre dell'anno medesimo occuparono colla forza armata, e si divisero una gran porzione degli stati Polacchi nella maniera seguente.

Gli Austriaci s'impadronirono della Russia Rossa, e della Gallicia; sicchè divennero padroni de' luoghi situati nelle Dioecesi di Leopoli, e Caminieck, di Chelma, di Premisla, e di Halicz; luoghi peraltro nelli quali di già ben scarso era il numero de' dissidenti, o siano Protestanti, e pochissimo quello de' Greci disuniti, non avendovi questi altro Monastero, in cui si professasse pubblicamente lo Scisma, se non che quello di Skitt, nell'Halicia.

Li Russi poi dichiararono di loro nuovo acquisto non solo tutti li Paesi situati di là dalla Duna, e dal fiume Nieper, o sia Boristene, ma tutti quegli altri ancora, che si stendono più addentro nella Lituania, cioè fino al luogo di confine tra li tre Palatinati di Polosko, di Vitepsco, e di Minsko, d'onde per retta linea s'innoltrava sino al fiume Drazez, secondando il suo corso fino al suo sbocco nel Nieper, ovvero Boristene, e secondando il corso di esso Nieper fino al punto, che all'epoca del gran partaggio era scritto di divisione fra li due diversi domini, Russo e Polacco; di maniera che restarono tolti, ed avulsi dagli Stati della Republica Polacca quasi intieramente li Palatinati di Polosko nell'Alba Russia, di Vitepsk, e di Mscislav in Lituania, e nella porzione inferiore anche quello di Minsko, oltre l'intiero di Livonia in Curlandia. In tutto il suddetto tratto di paese aggiunto da Moscoviti al Russo Impero, (n. n.) che si calcola a circa 400 miglia Italiane di lunghezza, erano comprese nella maggior parte le Dioecesi Latine di Polosko, di Wilna, e di Livonia, e l'Arcivescovado Rutenò Unito di Polosko, Orsa, Mscilaw, e Vitebsk, ed eravi un gran numero di Monachi Basiliani di detto Rito³³⁵, ed una gran quantità di chiese, case, conventi, e monasteri spettanti e sacerdoti latini d'ambidue li Cleri secolare, e regolare.

(1) V. scritture non riferite tit. Polonia dal 1761 al 1774, sotto li 7 Ottobre 1772.

Li Prussiani in fine, già padroni della Prussia Ducale, occupando anche la Prussia Polacca, o sia Reale, e tutto quel tratto di Gran Polonia, che giace di là dal fiume sia Editto del loro Sovrano (Somm. num. 1.) e lasciando soltanto d'impadronirsi per allora delle due Città Danzica, e Thorn, piantarono i loro Stemmi in molti luoghi Notecz, si avvanzarono anche più oltre i limiti prescritti nel Manifesto, (n. n.) o

³³⁶ Hic monasteria sua habuit Provincia Lithuana, sat numerosa. Ita anno 1774, secundum Cathalogum contemporaneum, Provincia haec 72 monasteria numerabat.

di quà dal Notecz, ed in altri del Palatinato di Polosko; sicchè divennero padroni di buona parte delle Diocesi di Varmia, di Culma, e di Cujavia.

Grandi furono gl'imbarazzi, e le sollecitudini, che in congiuntura di essere passati tanti paesi, e Diocesi sotto il Dominio, e la Sovranità di Potenze disunte per conto di Religione dalla Santa Romana Chiesa, occuparono lo zelo, e la vigilanza del Sommo Pontefice, e S. Congregazione di Propaganda Fide, (n. n.) all'oggetto di preservarvi, e di mantenervi nel florido stato, in cui vi si trovavano, gl'interessi, e la purità di quel Cattolicismo. Imperocchè sebbene fosse riuscito alli Cattolici non senza gravi pene, e fatiche di ottenere, che nel trattato consecutivo al sopraccennato partaggio, esatto dalle tre Potenze condividenti colla Nazione Polacca nel mese di Settembre 1773, si apponesse dalli Ministri delle due Corti di Petroburgo, e di Berlino un'articolo di espressa riserva per la conservazione della Religione Cattolica-Romana *in statu quo* nei paesi nuovamente aggiunti alli rispettivi loro domini (Somm. num. 2.) e ciò in reciprocità, ed in corrispondenza di quanto aveva promesso il Ministro della Corte per li non Uniti, e Dissidenti delli nuovi Stati Austriaci (1); nulla di meno non poterono non esser soggetti a varie vicende, ed innovazioni le cose spettanti al culto, disciplina, chiese, beni, e diritti ecclesiastici de' Cattolici Romani in luoghi caduti sotto la podestà de' Sovrani di diversa Communione.

(1) Ciò rilevasi dalle lettere originali della ch. mem. del Cardinale Garampi, Nunzio allora in Polonia, scritte al Cardinale Prefetto della Propaganda sotto li 8, e 15. 7mbre 1773, dalle quali anche apparisce essersi in seguito espressamente ratificato, ed approvato dalla Corte Imperiale di Russia il sopraccennato articolo (che è il quinto nell'ordine), ed in esso si obbliga l'Imperatrice di tutte le Russie a suo Imperiale nome e de' suoi successori *di conservare intieramente i cattolici dell'uno e dell'altro Rito esistenti nelle Provincie cedute in statu quo, tanto rapporto al civile, che rapporto alla Religione*, vale a dire nel medesimo libero esercizio del loro culto e disciplina con le Chiese, e beni tutti ecclesiastici, tali quali da essi si possedevano in tempo del loro passaggio sotto il Dominio di S. M. I. nel mese di Settembre 1772, senza che la Maestà Sua Imperiale, e suoi Successori siansi per servire giammai dei diritti di Sovranità in pregiudizio dello *statu quo* della Cattolica Romana Chiesa negli Stati suddetti.

(2) Scritture come sopra sotto li 8 Settembre 1774.

CORDONE RUSSO

Abbiamo già disopra accennato, che l'Imperatrice delle Russie, di già padrona di Kiovia, e di Smolensko, aggiunse col divisato portaggio al suo Impero non solo quasi interamente la Diocesi Latina di Livonia, e l'Arcivescovado Ruteno (n. n.) unito di Polosko, Orsa, Mscilaw, e Vitebsk, ma anche una vasta porzione delle due Diocesi latine di Vilna, e di Polosko. Quindi appena eseguito che fù il detto partaggio, ordinò l'Imperatrice suddetta in due Editti, ovvero Decreti, firmati, e sottoscritti col di lei Imperiale nome, in data 14 Gennaro e 22 Novembre 1773, uno diretto al *dirigente Senato*, l'altro al Conte Feld-Maresciallo Czernichew, Governatore Generale dell'Alba Russia, che tutti li Cattolici latini esistenti tanto nei nuovi, che negli antichi suoi Domini dovessero dipendere, inquanto allo spirituale, da un solo Vescovo, al quale

Vescovado essa intendeva di nominare (n. n.) Monsignore Stanislao Siestrencewicz Lituano, fatto di recente Suffraganeo di Vilna,³³⁶ col titolo di Vescovo di Mallo come altresì, che tutti li Greci uniti delli accennati suoi Stati dovessero unicamente essere governati da Monsignore Giasone Smogorzewski, che era allora Arcivescovo Ruteno di Polosko.

L'esecuzione di detti ordini, o Editti Imperiali non recò inquanto alli Ruteni uniti verun imbarazzo alla S. Sede, fino a tanto, che il degno, e zelante Arcivescovo Smogorzewski ritenne la Chiesa di Polosko. Vi fu bensì da principio qualche piccolo imbroglio, tanto rapporto alle preci solite farsi da Ruteni uniti nelle ecclesiastiche (n. n.) funzioni, quanto rapporto allo spirituale governo delli due Decanati, spettanti alla Dioecesi Metropolitana, e passati dopo il partaggio al Dominio di Russia, ma ben presto rimase l'uno, e l'altro accomodato, e sopito. Circa le preci voleva il General Commandante Czernichewich, che allora, e in tutte le altre ecclesiastiche funzioni per l'avvenire si fosse pregato Iddio, non solo per la Czara,³³⁷ e per il Gran Duca di Moscovia,³³⁸ a norma del Formulario a tal'effetto pubblicato (Sommario num. 3.), ma anche per li loro *Sinodo Ecclesiastico*.³³⁹ Ma essendosi a ciò vigorosamente opposto Monsignore Smogorzewski, condiscese il Generale suddetto a di lui riguardo (n. n.), che egli, e per conseguenza gli altri Ruteni uniti alla S. Sede, dimoranti nel Russo Impero, potessero nominare espressamente il *Romano Pontefice*, ed omettere ogni menzione del così detto *Sinodo*, a cui li Disuniti danno l'epiteto di *Santissimo*. Circa poi li due Decanati della Metropolita, l'amministrazione de quali erasi già data dalla S. Sede all'Arcivescovo di Smolensko, rimase subito il tutto accomodato, con averne Monsignore Smogorzewski permesso la libera amministrazione al detto Arcivescovo.

Frattanto essendosi per morte del Metropolitan de' Ruteni promosso il suddetto Monsignore Smogorzewski (n. n.) alla Metropolia³⁴⁰ non lieve fu l'impaccio, che nacque colla Corte di Russia per dargli un successore nell'Arcivescovado di Polosko. Erasi indotta dopo lungo maneggio la Corte suddetta a contentarsi che fosse innalzato a quella Cattedra Arcivescovile Monsignore Ryllo, Vescovo di Chelma;³⁴¹ ma questo dovette piuttosto trasferirsi alla vacante Chiesa di Premisla, situata nel Cordone Austriaco, perchè così piacque alla Corte di Vienna. Rimase pertanto lungo tempo vacante il detto Arcivescovado di Polosko, fino a tanto che riuscì alla Santità di Nostro Signore di muovere l'animo dell'Imperatrice delle Russie con una forte lettera, scrittagli di proprio (n. n.) pugno, a contentarsi, che fosse collocato in detta Cattedra Arcivescovile un Arcivescovo Greco-unito, lo che seguì nel 1784, in persona del moderno Arcivescovo Monsig. Eraclio Lissowski.³⁴²

Molto più grave fu l'imbarazzo, che rapporto alli Cattolici di Rito Latino cagionò alla S. Sede la ferma volontà della Corte di Russia, che allo spiritual governo

³³⁶ Dein Metropolitanus Mobiloviensis Latinorum ab an. 1784. Obiit an. 1826.

³³⁷ Catharina II (1762-1796).

³³⁸ Paulus I (1796-1801).

³³⁹ Synodus Ecclesiastica, instituta in locum Patriarchatus ad dirigendam Ecclesiam Rosiacam; instituta fuit a Petro I (1682-1725) an. 1721, secundum programma elaboratum a Theophane Prokopovycz, Archiepiscopo Novogrodensi.

³⁴⁰ Anno 1780.

³⁴¹ Episcopus Chelmensis (1759-1785), dein Peremyliensis (1785-1793).

³⁴² Heraclius Lisovskij (1784-1809).

di tutti li suddetti Cattolici, esistenti tanto nè nuovi, che nè vecchi Domini di quel vasto Impero, dovesse presiedere il solo Monsignor Siestrencewicz, da dichiararsi Arcivescovo di Mohilovia, sembrando quasi insuperabili le difficoltà, che affacciavansi per l'esecuzione di un tal piano, si provide da principio allo spiritual bisogno di si numeroso gregge con far delegare dalli Vescovi di Livonia, di Smolensko, e di Vilna a Monsignor Siestrencewicz tutte le rispettive facoltà, e con esortare nel tempo stesso li Superiori Regolari Cappuccini, e Minori Osservanti Riformati delle Missioni, che la S. Congregazione di Propaganda manteneva in Mosca, in Pietroburgo, in Revel, in Riga, ed in altri luoghi dell'Impero Russo ad avere tutta la soggezione, e dipendenza dal detto Prelato. Si spedì in oltre al suddetto Monsignor Siestrencewicz una Patente di Commissione, per visitare, occorrendo, le Chiese delle (n' n.) sopraccennate Missioni; e gli furono date *ad triennium* amplissime facoltà esistenti nell'Alba Russia; che gli vennero in appresso di tre in tre anni confermate, colla dichiarazione apposta nell'ultima conferma del 2 Settembre 1792 « *ut si solummodo sint accipiendi pro Regularibus, qui Institutum aliquod Regulare profitentur, quod Sancta Apostolica Sedes approbat, admittit, ac pro Regulari recognoscit* »; mentre tutti gli altri Ecclesiastici dell'Alba Russia, senza eccettuarne neppur uno, a norma della disposizione de' Sagri Canonici, sono di tal maniera sottoposti alla (n. n.) di lui vescovile giurisdizione, che non ha bisogno per presiedere al loro governo di alcuna particolare, e straordinaria facoltà. E poichè si resero inutili tutti li tentativi fatti presso la corte di Pietroburgo, per farla smontare dalla dichiarata volontà dell'unico Vescovo latino per tutti li Cattolici de suoi Domini in persona di Monsignore Siestrencewicz, da dichiararsi, ed installarsi in Arcivescovo di Mohilovia, si venne dal Santo Padre nel 1783 alla determinazione di mandare a tale effetto in qualità di Legato Apostolico alla Corte di Pietroburgo il Cardinale Archetti, allora Nunzio Apostolico in Varsavia³⁴³, con Istruzione, ed ordini di erigere in Sede Arcivescovile la Città di Mohilovia, destinando una delle sue Chiese in Metropolitana con suo Capitolo, e soggettando alla giurisdizione del nuovo Arcivescovo tutti i Latini dell'Impero Russo, *omnes Christiani-fideles, tam Ecclesiasticos, quam saeculares, universumque Clerum, et populum Latini Ritus in Russia, atque aliis praedictis Regnis existentem*; colla clausola: *quoadusque altera nobis alios Catholicos Episcopos deputandi sese offerat occasio, et donec aliter per hanc S. Sedem dispositum fuerit*.

Ad oggetto poi di agevolare la strada alla tanto necessaria moltiplicazione de' Vescovadi latini in sì (n. n.) grande immensità di Regni, e Provincie, dopo essere riuscito al detto Cardinale Archetti, mentre era tuttavia Nunzio in Polonia, di ottenere dalla Corte di Pietroburgo il permesso di dare al Vescovo di Livonia un Suffraganeo, che fissasse la sua residenza nel Cordone Russo, come in fatti gli fu dato sotto li 29 Giugno 1780, in persona del Canonico Giorgio Powlowski,³⁴⁴ a cui si assegnò il titolo di Vescovo di Atalia in partibus, si diede parimenti al nuovo Arcivescovo di Mohilovia col previo consenso, ed approvazione di detta Corte, sotto li 3 Febbrajo 1783, un Coadiutore nella persona di Monsignore Gio. Benislawski, col titolo Vescovile (n. n.) di Gadara.³⁴⁵

³⁴³ An. 1775-1784.

³⁴⁴ Nescimus utrum officium hoc Episcopus hic tenere potuit.

³⁴⁵ Joannes Benislawski, Ep. tit. Gadarenus, dein Coadiutor Metropolitani Mohiloviensis Latinorum, postea Suffraganeus Polocensis, et demum Praeses Collegii Catholici Latini in Peterburg, ab an. 1801, cui officio dein abdicavit.

CORDONE PRUSSIANO.

Per conto de' nuovi Stati Prussiani, nè quali, come si è di sopra osservato, vennero a comprendersi in buona parte le Diocesi di Varmia, di Culma, e di Cujavia, e nè quali i Ruteni uniti non hanno nè Chiese vescovili, nè Monasteri de' Monaci Basiliani, furono li Vescovi, e tutti gli Ecclesiastici benefiziati a dover risiedere negli Stati sopradetti; e quindi il Vescovo di Culma, soleva stanziare in Danzica, si trasferì subito nelle terre della sua Chiesa situate entro il Cordone Prussiano. Il solo Vescovo di Cujavia rimase (n. n.) esente dall'esecuzione di tal'ordine a motivo di aver porzione di sua Diocesi, anzi il distretto stesso, o sia Provincia di Cujavia nel Dominio Polacco, e giacchè il Vescovo di Warmia, dopo avere avuto il permesso di portarsi a Berlino, ritornò alla sua antica residenza di Brunsberg, nella Prussia Reale.

Non ostante la promessa preservazione del Culto Cattolico nello *statu quo*, e l'obbligo della residenza imposto dalla Corte di Berlino agli Ecclesiastici possidenti Benefizi nè suoi nuovi acquisti, rimasero questi da principio in grande apprensione di dover perdere l'amministrazione dei loro beni, vedendo che, siccome comune era stato (n. n.) il sequestro si ad esso, che ai beni Regi, così commune dovesse anche esserne la sorte in avvenire. Il sequestro durò per molti anni in appresso, ne si sa di certo, se siasi giammai tolto; ma l'amministrazione de' beni fu subito commessa in ambedue le classi di detti beni agli Economisti precedenti, visto che i nuovi costituiti dalla Camera del Principe non erano in istato di ben governarli. Tutto quello però, che si ritraeva, stava a disposizione della Camera, la quale nei casi particolari andava rilasciandone qualche porzione ai Benefiziati, lo che non praticava coi precedenti possessori de' beni Regi, che consideravansi come (n. n.) devoluti al Fisco. Il Vescovo di Warmia, che si portò, come accennammo, alla Corte, conseguì subito a tal'effetto una somma di due mila Zecchini, e fu assai bene accolto dal Re di Prussia (1). Ciò non ostante tutti gli Ecclesiastici furono obbligati a dare esattissime relazioni dello stato attuale dei loro Beni, delle rendite, pesi, provenienze, e padronati, e furono spediti da Berlino dei Commissari nei rispettivi luoghi, per riconoscere la verità delle date informazioni, rimanendo soltanto esenti da questa visita quelle Parrocchie, le quali non possiedono Villaggi, e sono per coseguenza le più povere(2).

Il maggiore imbarazzo fu quello dei (n. n.) Matrimoni fra persone di diversa Religione, e molto più ancora dei divorzi, che secondo il Codice Federiciano, ed altre disposizioni del defonto Re di Prussia si accordano (n. n.) dai Tribunali esitenti nè suoi Domini con somma facilità, anche per motivi di discordia fra i Coniugi, ed impotenza nel marito per alimentare la moglie.

Riguardo alli Matrimoni fra persone di diversa religione, e massimamente contratti o innanzi al Magistrato, e Ministri acattolici, o in gradi proibiti, propose il Vescovo di Chelma alcuni anni prima del Partaggio, cioè circa l'anno 1769, alcuni dubbi alla Congregazione del S. Officio. Questa ne chiese vari schiarimenti ai 23 Luglio 1770, ai quali Monsignor Vescovo suddetto non erasi giammai dato il pensiero di soddisfare. Ma cresciutane dopo il Partaggio la (n. n.) necessità, con essere caduta quasi tutta la sua Diocesi sotto il Prussiano Dominio, ne rinovò le istanze alla ch. mem. del Cardinale Garampi,³⁴⁶ ed egli l'ecitò a formare un'esatta e distinta Relazione di tutti li casi che gli erano successi, a guisa di Processo verbale, accennando

³⁴⁶ Josephus Garampi, Nuntius Varsaviensis (1772-1775), dein Viennensis (1775-1784).

gli ulteriori, ch'egli prevedeva, e soddisfacendo adeguatamente a ciascuno dei schiarimenti dalla detta Congregazione del Sant'Ufficio, fin dal 1770 desiderati; su di che la medesima nel 1774 mandò al detto Monsignore Vescovo una ben distinta Istruzione, che a questi fogli si dà annessa (Sommario num. 4).

(1) Lettere della ch. mem. del Cardinale Garampi al Cardinale Prefetto di Propaganda, in data da Varsavia, 6 Gennaio 1773.

(2) In tutta la Polonia non sono sparsi gli Agricoltori per la Campagna, come lo sono per le nostre provincie; ma formano tante Popolazioni, quanti sono i diversi, ne quali risiedono. Niuno di essi possiede terre in proprietà, ma ne gode da padrone una sola porzione, a usufrutto pel proprio sostentamento, e in compenso di ciò è tenuto di lavorare alcuni giorni la settimana le altre terre, che il Padrone, proprietario, del fondo, ritiene a sua mano.

Essi sono tutti ascritti alla gleba, e nella condizione di servi; sicchè vengono alienati, e così messi in commercio a disposizione del Padrone, o i Villaggi interi, o anche un dato numero di Famiglie in essi sedenti. Quanto maggiori adunque si è il numero de' servi, che il Proprietario ha sul proprio fondo, e nel proprio Villaggio, altrettanto maggiore è anche la sua dovizia; ne viene ripetuto ricco, se non chi possiede molti Villaggi, e gran numero di Servi, o siano rustici ad essi ascritti. Chi al contrario possiede qualche terra, ma non ha rustici propri, è nella necessità o di lasciarla deserta, senza coltura, o di pagare a danaro contante i Rustici de' fondi altrui (se pur se ne trova nelle terre adiacenti) le opere necessarie alla coltivazione del proprio. Quindi inestimabile fu il danno sofferto dalla Nazione Polacca per tal conto nelle calamità degli anni precedenti al partaggio, giacchè oltre ai Rustici morti o per fatti d'armi o per strapazzi, e grandissimo fu il numero di quelli, che furono sotto vari titoli, o pretesti trasportati a popolare o i Domini Prussiani, o i Russi; sicchè incolte rimasero, o intieramente, o in parte tutte quelle terre che soffrirono un tal disaggio. Non è inoltre il lavoro delle terre il solo lucro, che i Padroni proprtetari ritraggono dai loro Rustici; ve ne hanno degl'altri industriali, e sopra tutti considerabile è quello del consumo della birra, e delle acquevite, che nel Popolo di quelle parti è sopra ogni credere, e misura eccessivo; e che è totalmente a profitto dei Padroni, a quali compete il gius privativo dello spaccio dei liquori nei propri Villaggi. Negli antichi Domini Russi un tal spaccio è privativo del Principe Supremo; nei nuovi fu da principio lasciato, e permesso ai Padroni dei fondi, coll'obbligo di pagare a questo titolo un Rublo a testa per quanti sono i Rustici da loro dipendenti. Ma ora non si sa come vada la faccenda.

Roma, 1816-1862.

Congregationibus Particularibus super rebus Ruthenorum absolutis, notandum, inde ab anno 1816, ex dispositione Pii PP. VII selecta fuit Congregatio Particularis super negotiis ecclesiasticis extraordinariis (Degli Affari Ecclesiastici), quae Congregatio fere omnia negotia Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Bielarusjæ tractabat, quae in circumstantiis extraordinariis, sub dominio nempe Rossiaco, Ecclesiae Unitae infenso, inveniebantur. Hinc ex. gr.

Anno 1818-1820

tractat de confirmatione Metropolitae Kioviensis, Josaphat Bulhak, ab Imperatore Rossiae nominati, sine tamen designatione Sedis, nec non sine assignatione Eparchiarum suffraganeorum. Ex decisione huius Congregationis Josaphat Bulhak agnitus fuit tantummodo ut Delegatus Apostolicae Sedis, cum facultatibus Metropolitae. Deinde

Anno 1829-1830

in eadem Congregatione de negotiis ecclesiasticis tractata fuit provisio Ecclesiae Chelomensis, quae, etiamsi ad Metropoliam pertinebat Leopoliensem et Haliciensem, tamen, quia in dominio erat Rossiaco, a Metropolita Haliciensi, ad quem provisio spectabat, provideri non potuit. Inde a Sede Apostolica immediate fuit provisio in persona Feliciani Szumborskyj. Immo, videtur, inde ab anno 1816 omnia negotia Provinciae Ecclesiasticae Kioviensis pertractabantur in hac quasi particulari Congregatione, quia in S. C. de Prop. Fide non iam amplius apparent, nisi in connexionione cum decisionibus eiusdem Congregationis de negotiis ecclesiasticis extraordinariis.

Ob defectum actorum et litterarum S. Congreg. de Prop. Fide in negotiis Provinciae Ecclesiasticae Haliciensis hac ipsa periodo (1816-1862) affirmare audemus, eadem negotia ordinaria et extraordinaria pertractata fuerunt in hac Congregatione, quia tractari debebant per tramitem Gubernii Austriaci. Et omnia negotia quae cum Guberniis tractanda erant, semper fere ab hac Congregatione expediebantur. De his omnibus tractabimus inde separatim, in volumine separato. His notatis seriem Congregationum Particularium super rebus Ruthenorum concludere possumus.

ADDITAMENTA

Roma, 27. VI. 1697.

Congregatio Particularis super negotiis Episcoporum Leopoliensis et Luceoriensis, clam fidem catholicam professorum, eamque palam profiteri renuentium, nec non de admissione Episcoporum unitorum in Senatum Regni Poloniae, et de privilegiis Metropolitanis Kioviensis.

APF, *Congreg. Part.*, vol. 29, f. 832rv; 883, 890-892, 894-897.

CONGR. PART. — Die 27 Iunii 1697.¹

Congr. Part. super rebus Ruthenorum Poloniae 22 Iunii 1697. Barbarinus, Nerlius, Casanatae, Sacripantes; defuit Denhoff ob valetudinem.

Lectis litteris Nuntii Germaniae quaesitum quod responderetur: 1. Quoad duos Episcopos Leopoliensem et Luceoriensem in Diaeta Poloniae exclusos a voce, tamquam relapsos in Schisma.²

2. Quoad dispositionem uniendi 200 Ecclesias Apost. Sedi.

3. Quoad admittendos Episcopos Ruthenos in Senatum.

¹ Ex inadvertentia in volumine primo omisimus hanc congregationem particularem, quam hic publici facimus iuris.

² Agitur de Josepho Szumlanskyj, Episcopo Leopoliensi, qui anno 1677, et an. 1681 clam professionem fidei catholicae emisit, et de Dionysio Zabokryckyj, Episcopo Luceoriensi, qui antequam privilegium Regis Poloniae pro hac Eparchia obtinuit, promisit Unionem cum Ecclesia Catholica acceptandi, quam promissionem tantummodo an. 1702 adimplevit.

4. Quoad revocanda Ruthenorum Privilegia collationis beneficiorum concessa a Clemente 8vo.

* * *

Barbarinus: ad primum laudandus Conventus; et pro opportunitate Nuntius adiuvet negotium unionis.

Ad 2 dum ut ad proximum.

Ad 3 tium: Rem esse dubiam, quia timendum de Ruthenorum fide; praeterea si relabantur difficile erit eos a senatu excludere; tandem si malam intentionem firmant, timeri posse ne in senatu uniantur factioni saecularium male affectorum erga S. Sedem. Ideo audiendum D. Cardinalem Primatem. Locum in senatu a Ruthenis Episcopis petiitum fuisse tempore Clementis 8, nec tamen obtentum fuisse.³

Nerlius: dixit in Diaeta electionis aliquando promissum haberi de negotijs; sed in Diaeta Coronationis negotia non nisi rarissime agi. Impossibile esse loca senatus alterari; quia Archiepiscopus Gnesnensis nunquam toleraret alium Archiepiscopum cum suis Suffraganeis. Nuntius debet vigilare ut pro opportunitatibus promoveat unionem; sed non debere in particularibus determinationibus se ingerere. Non placet quod dicitur de Suffraganeis Graecis et Latinis Non posse alterari privilegia Ruthenorum, quia Metropolita non habet nisi istud ius conferendi, inde timendum crederetur hoc ipsi auferri. Ceterum hoc iniungi solere per Sanctam Sedem Nuntiis; primum, ut curent omnino electionem fieri de Rege Catholico; alterum, ut caveat ne aliquid detrimenti capiat Religio Catholica.

Casanate: Laudetur Conventus. In reliquis in voto Emin.mi Nerlii.

Sacripantes. In eodem. Superesset agere de privilegiis renovandis.

Decretum.

Scribatur D. Nuntio commendari eius diligentiam, laudando inde zelum D. Gorski aliorumque, qui promovendis rebus Catholicae Religionis operam navant; expedire autem ut Nuntius abstineat a fovendis innovationibus tam circa admissionem Episcoporum Ruthenorum in senatum, quam circa alternativam in Episcopatibus seminandam inter Latinos atque Ruthenos, cum haec omnia multis periculis obnoxia sint, et quaedam alias frustra tentata. De renovandis vero aut immutandis Ruthenorum Privilegiis circa collationem Beneficiorum nullatenus agi oportere. In reliquis satagendum eidem Nuntio, ut studiis officiisque suis nulli desit opportunitati iuvandi ac promovendi unionem Schismaticorum, eaque omnia peragendi quae, in utilitatem Religionis cessum fore pro sua prudentia in Domino iudicaverit; praecipue vero omni conatu adnitatur ne ullum eidem Religioni detrimentum aliqua ratione irogetur. V. la Lettera de' 25 Maggio 1697, scritta alla Segreteria di Stato, per mezzo della quale si rispose al Nunzio.

Reg. Lett. 1697, p. 170.:

³ Haec admissio in Senatum erat una conditionum Unionis s.d. Berestensis an. 1596, quam Rex Poloniae, Sigismundus III, acceptavit, quamque Clemens PP. VIII enixe Senatui Regni Poloniae, plurimis datis litteris, commendavit. Dignitatem hanc tamen nonnisi an. 1791 Metropolita Kioviensis in s.d. Magnis Comitibus Quatuor Annorum obtinuit.

⁴ Carolus Augustinus Fabroni (1695-1706).

⁵ Joannes Antonius Davia, Nuntius Varsaviensis (1696-1700).

* * *

APF, *Congreg. Part.*, vol. 29, f. 883.

Dalla Segreteria di Propaganda Fide.
18 Maggio 1697.

Monsignor Segretario⁴ riverentemente trasmette per mano dell'EE. VV. l'aggiunta lettera di Monsignor Nunzio in Polonia⁵, mandata dalla Segreteria di Stato, sopra di cui Nostro Signore ha ordinato si tenga prontamente dall'EE. VV. una particolare Congregazione, per potere col prossimo Ordinario rispondere à Monsignor Nunzio ciò che convenga di fare sopra li punti contenuti nella medesima lettera.

* * *

APF, *Congreg. Part.*, vol. 29, f. 890-892.

Notizie cavate dall'Archivio della S. Congregazione de Propaganda Fide intorno all'Unione delli Vescovi Ruteni di Leopoli e Luceoria.

Sin dall'anno 1692 Monsig. Nunzio di Polonia avvisò essergli stata data notizia dal Padre Accorsi, Prefetto delle Missioni di Leopoli, che il Re aveva fatto dire à Monsig. Sumlanski, Vescovo scismatico di Leopoli, che era tempo di dichiararsi se voleva unirsi alla Chiesa Cattolica Romana, come aveva tante volte promesso. Che aveva risposto il Vescovo di esser prontissimo all'Unione, e che conosceva per castigo della durezza mostrata sin'all'ora una continua infermità, che lo tormentava, ma che supplica la Maestà Sua di spedire gl'universali alla Nobiltà Ruthena, com'esso habrebbe fatto agl'Ecclesiastici, per unirsi in Leopoli à trattare l'Unione, e per stabilire di nuovo la Metropolia d'Alic, indipendente dall'altro Metropolita.

Che aveva perciò il Nunzio scritto al Re (f. 890v) lodando il suo zelo, e supplicandolo di non permettere, che nella detta Adunanza restasse stabilita cos'alcuna senza la dovuta notizia, e consenso della S. Sede, del che ne aveva avvisato anco il Gran Cancelliere, et il P. Vota, acciò, che maggiormente havessero invigilato, che non si fosse fatta alcuna novità, intorno alla Metropolia Aliciense, che unicamente spetta alla Sede Apostolica.

E per ultimo disse, che quando avesse havuto la copia degl'Universali in tal materia, gli haverebbe trasmessi à questa S. Congregazione.

E ricercatosi in tal congiuntura Monsignor Bonesana,⁶ all'ora esistente in Roma, sopra le qualità del detto Vescovo, disse esser sempre stato pieno di vitij, e se tal volta aveva dimostrato desiderio dell'Unione, aveva per sempre preteso particolari conditioni, e specialmente quella di stabilire, o di esiggere la Metropolia Aliciense, che in conto alcuno non doveva darseli. (f. 891) Tutto ciò riferitosi nella Congregazione de 21 d'Aprile 1692, della medesima fu rescritto: *Ad mentem*; e la mente fu, che dal Nunzio si ringratiasse colle più vive espressioni il Re, e di supplicarlo di continuare colla sua autorità in un'opera, che porta tanta gloria al suo nome, e che dal medesimo Nunzio s'invigilasse diligentemetnte che quando il Vescovo suddetto si fosse piegato ad unirsi, lo avesse fatto senza veruna conditione, o rispetti humani, e col puro fine di porsi nella vera via della salute.

⁶ Franciscus Bonesana, Theatinus, Rector Collegii Leopoliensis (1678-1691), qui an. 1688-1689, ctiam negotia Nuntiaturae Varsaviensis gerebat.

Accennò anco Monsignor Metropolita di Russia,⁷ che li suddetti due Vescovi nella Dieta generale, che doveva farsi in Grodna, havevano promesso di venire all'Unione, e ricercata questa S. Congregazione dal medesimo Metropolita del modo, che doveva tenere in tal affare, dalla medesima gli fu risposto sotto li 30 7bre di detto anno 1692, che se la fosse inteso col Nunzio.

(f. 891v) Avvisò parimente il Re di Polonia l'anno 1694 l'ottima disposizione de medesimi Vescovi di abbracciar l'unione, et in conferma di ciò dal P. Vota furono quà trasmesse copie delle lettere Circolari scritte dal Re per sì tant'opra, onde ne fu ringraziata la Maestà Sua e supplicata à far spiccar maggiormente il suo zelo, e la sua pietà sino al fine dell'opera.

Capitò anco del 1695 altra lettera del medesimo Nunzio, sotto li 4 di Gennaio del detto anno, unitamente colla relazione di ciò, che era seguito intorno alla sperata Unione del Sumlanski, Vescovo di Leopoli, che si dà originalmente segnata num. 1^o, per non esser stata riferita in Congregazione.

Con altra lettera poi de 22 Marzo dell'istess'anno avvisò manifestarsi sempre più la mala intentione del Sumlanski, Capo de Scismatici di Leopoli, nel prendere sempre nuovi pretesti per differire la sua dichiarazione, la quale per la notizia (f. 892) che haveva del soggetto, disse, che stimava fosse più dà desiderarsi, che dà conseguirsi. Intorno à che gli fu risposto come nella lettera, che si dà in copia num. 2^o.

* * *

APF, *Congreg. Part.*, vol. 29, f. 894.

Relatio gestorum in Conventu Luceoriensi per Nobilitatem Volhynensem, adversus Szumlanski Leopoliensem, et Zabokrzycki Luceoriensem, Episcopos schismaticos.⁸

Szumlanski Episcopi Schismatici literae non fuerant lectae in Conventu isto, sed reiectae, ob periurium et apostasiam huius Episcopi. Cum enim ille p. m. Serenissimo Regi⁹ iuramento sese obstrinxisset bis¹⁰ ad suscipiendam et ineundam Unionem; nihilomius ad eiuratum fere schisma redire minime veritus est.

Zabokrzycki, Schismatico Episcopo, in eodem Conventu vox adempta, nec loqui active permissus est, obiiciendo ipsi quod ille pariter mille sponsionibus, et iuramento fere firmatis, coram p. m. Serenissimo Rege, circa receptionem nominationis, obligaverat se Unionem amplexurum; et tamen recenter a quodam schismatico Episcopo ex Moldavia accito ordinari se permisit, et curavit, in praeiudicium Unionis, et Schisma retinet.

Inde inter ambos istos Schismaticos lites nunc exortae sunt, et ad Tribunal Metropolitae Kijoviensis schismatici deductae.¹¹

Tandem in eodem Conventu in numero notabili Nobiles sese declararunt circa pacta Conventa futuro Regi electo porrigenda, Unionem enixe promoturos, ac in Comitii Coronationis zelose institutos.¹²

Extra hunc quoque Conventum, adversus dictos Episcopos schismaticos gloriose gestum est, plurimumque unioni accessit de zelo Excellentissimorum et Ill.morum

⁷ Leo Slubicz Zalenskyj (1694-1708).

⁸ Post annum 1696, quo anno obiit Rex Poloniae, Joannes Sobieski.

⁹ Joannes Sobieski, Rex Poloniae (1674-1696).

¹⁰ Anno 1681, mense Martio; et antea anno 1677.

¹¹ A quo pendebant adhuc ambo Episcopi, saltem formaliter; tunc temporis Metropolita erat Barlaam Jasynskyj (1690-1707).

¹² Federicus Augustus II, Saxo (1697-1704, 1709-1733).

Castellani et Palatini Cracoviensium, supremi Generalis, et Campiducis Exercitus Regni nec non Excellentissimae Ducissae in Ostrog et Zaslaw, Mareschalcae Curiae Regni. Etenim per universas suas ditiones ducentas fere Ecclesias schismaticas cum populo tam Vlodimiriensi quam Chelmensi, Episcopis unitis subiecerunt praefati Excellentissimi Domini, quas Ecclesias supranominati Schismatici Episcopi sub sua iurisdictione retinebant.

* * *

APF, *Congreg. Part.*, vol. 29, f. 895.

Copia di lettera della S. Congregazione al Nuntio di Polonia,
in data de 4 Giugno 1695¹³.

È sommamente dispiaciuto à questa S. Congregazione il sentire dalle lettere di V. S. come sempre più si manifesti la mala intentione del Sumlanski, capo de Scismatici di Leopoli, che vâ mendicando i pretesti per differire la sua dichiarazione, e deludere con lentezza le premure, e gl'ufficii che seco à tal fine si sono passati. Quantunque però da simili procedure (com'ella prudentemente avvisa) restino molto debolite le speranze, che s'haveva del buon esito d'affare si importante, desiderano tuttavia quest' Emin.mi miei Signori, che V. S. non abbandoni l'impresa; ma con tanto maggior calore s'adopri appresso S. Maestà, et altri, che stimerà più efficaci, per animare questo Vescovo alla desiderata Unione con la Santa Chiesa Romana, il che spero, che V. S. sia per fare con special cura, et applicatione sul riflesso, che non può impiegare l'opera sua in cosa di maggior servizio di Dio, e della Santa Fede Cattolica, da cui sia ella stessa per riportarne più certa, et abbondante retributione di lode, con che me le offero, etc. etc...

* * *

APF, *Congreg. Part.*, vol. 29, f. 896-897.

Relazione¹⁴ di ciò che è seguito circa la sperata unione, o dichiarazione del Szumlanski, Vescovo di Leopoli.

Havendo il Szumlanski, Vescovo scismatico di Leopoli, per gl'impulsi datili dal zelo indefesso della Maestà Sua, accompagnati da quello del Signore G. Generale del Regno, e per le continue insinuationi del P. Accorsi, à ciò deputato da Monsignor Nunzio, promesso d'abbracciare la S. Unione insieme con tutta la sua Diocesi, e destinato per tal funzione il giorno de 16 Xmbre 1697, si radunò nel giorno prescrito un Congresso nella Collegiata Rutena di Leopoli, in cui intervennero il medesimo Szumlanski, un deputato Regio, Castellano d'Halicz, e circa cinquanta Nobili, e numero competente di Popi, e Monaci; e principiò dalla Predica d'un Monaco, che impugno direttamente l'Unione, confermando il Popolo nel proposito di non accettarla; Il che sentendo il Szumlanski s'alzò dalla Sedia, e con fervore fece intimare al Monaco o di scendere, o di mutar parlare, come fece; essendosi in tanto creduto, che un tal inaspettato accidente non sia seguito, senza colpa del Szumlanski stesso, almeno, secondo la più benigna interpretazione, nel non essersi fatto comunicare ciò, che dal Monaco dovea dirsi.

Finita la Predica, espose il Regio Deputato con elegante orazione l'intenzione,

¹³ Cfr. *Litterae S.C. de Propaganda Fide Ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes*, vol. II, pag. 208, nr. 814.

¹⁴ Relationem hanc scripsit, ut videtur, quidam, qui Conventui huic participabat.

e desiderio della Maestà Sua, che accettasse l'unione, a cui rispose un Nobile Ruteno con pure cerimonie, e dopo cominciarono i voti de particolari, che s'ommettono per brevità, consistendo in somma nel voler differire l'atto proposto, et in esigere condizioni irragionevoli. Parlò l'ultimo il Szumlanski, e mostrò con prolisso discorso per molte ragioni e spirituali e politiche, doversi accettare l'Unione, a cui niuno rispose, et in tal maniera si terminò la prima Sessione.

Riadunatosi perciò il Congresso il giorno seguente, fu consumato in contese non concludenti, et il giorno doppo la Nobiltà risolse di spedire i suoi Deputati alla Maestà Sua con risposta, in cui avrebbe esposti alcuni suoi desideri, et a questa dichiarazione aderendo il Szumlanski disse voler anch'egli portarsi alla Maestà del Re, et a Monsig. Nunzio, e con la dichiarazione del suo Clero esporre anch'esso le sue Istanze. Ma premendo il Regio Deputato, perchè ad esso si consegnasse la risposta alle Regie lettere, li fu accordata per il seguente giorno di Domenica, terminando così il Congresso, e con esso la speranza concepita di vedere accettata l'Unione.

Restò ogn'uno sorpreso da una tal risoluzione del Szumlanski, che doppo reiterate promesse (f. 896v) di dichiararsi in detto Congresso, quando anco non fosse stato seguitato da alcuno, differiva ora la dichiarazione da farsi a Varsavia, con condizioni. Onde il P. Accorsi la Domenica mattina avanti che s'adunasse il Congresso, in cui doveva unitamente concertarsi la risposta da darsi alla Maestà Sua, con i desiderii da esporsi alla medesima, si portò dal Szumlanski, et a nome di Monsig. Nunzio si dolse nelle più espressive, d'una risoluzione tanto differente dalle sue promesse, e con porli in considerazione quale sarebbe stato lo scandalo, che ne sarebbe seguito, con perdere egli la fede appresso di S. Maestà, di Monsignor Nunzio, e di tutto il Mondo; alle quali rimostanze scusandosi per qualche tempo di non potersi dichiarare ora pubblicamente, come aveva promesso, mentre la sua Diocesi voleva, che all'atto della dichiarazione andassi unita l'esposizione de i suoi desiderij si spirituali, che temporali alla Maestà del Re, et a Monsig. Nunzio, alla fine conchiuse et accordò che egli si sarebbe dichiarato con il suo Clero; Onde entrato nel Congresso e stabilita la risposta per la Maestà Sua, quando si proposero le condizioni, e desiderij improprij della Nobiltà, il Szumlanski li rappresentò con molte ragioni, che il pretendere esorbitanze per l'Unione era un dichiararsi di non volerla, e si dichiarò che persistendosi nelle prime dimande, avrebbe lasciato libero ad ogn'uno il consigliarsi con la propria coscienza, e prendere la strada che più gli gradiva, ma che esso con il suo Clero avrebbe preso quella, che stimava più propria, onde i Nobili congregati, s'alzarono tumultuariamente, uscirono di Chiesa, e ruppero l'atto.

Doppo di ciò il Szumlanski, presente il medesimo P. Accorsi¹⁵, chiamò il Clero a sè, et espose la convenienza, e necessità d'accettare l'Unione, al che concordemente fu risposto da tutti che avrebbero fatto quanto esso voleva, e che lo pregavano di portarsi poi a Varsavia, et a S. Maestà, et a Monsig. Nunzio esporre le loro istanze, e si stabilì di stendere un atto, con cui si dichiarasse che il medesimo Szumlanski con il suo Clero secolare (già che la Nobiltà, le Confraternite e la maggior parte de Monaci recalcitrava accettar l'Unione) si sottometteva all'ubidienza del Sommo Pontefice Romani, e che l'atto suddetto fusse da tutti sottoscritto.

(f. 897) Il giorno appresso il P. Accorsi, riferito il tutto al Signor Gran Generale, che offeso del Szumlanski, perchè non s'era dichiarato, come seco s'era impe-

¹⁵ Sebastianus Maria Accorsi, Rector Pontif. Collegii Leopoliensis (1691-1704).

gnato di parola, ricusava di riceverlo, e meditava qualche risentimento, operò che S. E. attesa l'ultima deliberazione del Szumlanski stesso, lo ricevesse, onde sopraggiunto, et adunatosi il Signor G. Generale, il Sig. Palatino di Volinia, suo figlio, Monsignor Winicki (che non à mancato d'impiegarsi con molto zelo in quest'opera), il Regio Deputato, il Szumlanski istesso, et il P. Accorsi, espose il Szumlanski il concertato e stabilito con il suo Clero il giorno antecedente, onde il Signor Gran Generale, e tutti li suddetti adunati si congratularno con lui come Unito, dichiarandosi egli tale, con molt'espressioni. Essendo poi ricercato dal Sig. G. Generale che volesse ordinare al Clero di pregare per la Santità del Pontefice pubblicamente nella Messa, e di farlo esso medesimo, se ne scusò, asserendo di volerlo fare la prima volta in Varsavia, alla presenza di S. Maestà, doppo reiterata la professione della fede nelle mani di Monsig. Nunzio, ma premuto dall'istanze di tutti, pregò il Sig. G. Generale istesso a scriverne alla Maestà del Re, i di cui sentimenti averebbe prontissimamente seguitati, se ciò avesse approvato, con reiterare poi il tutto in Varsavia.

Giunti perciò tali avvisi, et istanze alla Maestà Sua, è stata di sentimento sul supposto, che il Szumlanski scrive di non voler in conto alcuno far la Professione della Fede in Leopoli, ma solo in Varsavia, per evitare moti, che esso dice prevedere nella diocesi che non convenga senza premettere la detta Professione di fare l'accennate preghiere, ma che il tutto debba differirsi, e farsi in Varsavia, dove quanto prima doveva portarsi il Szumlanski, procurando in tanto il medesimo da tutti li Popi una sicurezza in scritto, di seguitare di lui Risoluzioni nel professare l'Unione, etc. etc...

INDICES

INDEX NOMINUM ET RERUM

R. P. Hlib G. Kinach OSBM

Numeri referuntur ad paginas. Numeri cum «n» referuntur ad notas.

- ABBAS v. Minsk, Polock, Vilno, Univ.
ABBATES 9. 11. 59. 62. 72. 74. 78. 81-
84. 86. 87. 90. 94. 99. 114. 115. 116.
126. 130. 132. 133. 140. 196. 210. 226
(exemptio) 236. 242. 247. 295. 297. 298.
299. 300. 301. 302. 304-305. 307. 308. -
eorum depositio 299. 300. exemptio 83.
86. - iuramentum, 29 8. 301. 302.- no-
minatio 212. - testamentum 130. 138. v.
Archimandritae, v. Basiliani.
ABBAS della Cava 81. - de Montecassino 81.
ABBATIAE Basilianae 10. 72. 74. 120. 122.
123. 125-128. 130. 132. 133. 134. 138.
211. 216. 219. 234. 242. 297. 298. 299.
300. 301. 302. 305. 306. 311.
ABUSUS in OSBM 298. - Ruthenorum 122.
123. 139. 147. 160. 162. 165.
ACCORSI Sebastianus, Theatinus, Praef.
Mission. 332. 334. 335. 336.
ACTA Castrensia 191. - Haliciensia 265. -
Terrestria 201.
ADMINISTRATIO bonorum OSBM 243.
251. 296. 301. - Decanatum Braclav.
253-295. - ecclesiarum 122. 134. 138. -
eparchiarum 321. 326. - Metropolitae 5.
7. 8. 9. - Sacramentorum 163. 221. v.
Sacramenta
ADMINISTRATOR Eparchiae 134. 294. -
Metropolitae 5. 8. 12. 13. 14. 15. 16.
132. 238. 255. n. 262. 269. 278. 280.
283. 285. 300. 304. - v. Decanatus Bra-
clavienses.
ADMISSIO Ep. ruthen. ad Senatum 330.
331. - v. Episcopi, Senatus.
AERARIUM Metropolitae 255. 271. - v.
Metropolita.
AGENS Metropolitae Romae 288. - v.
Metropolita.
AGRICULTORES (Agricolae) 329.
ALBADUCALE (Biala) monast. 77. 99. 224.
227. 247. - v. Basiliani, Monaster.
- ALBANI Card. Alexander (1721-1779) 3.
6. 13. 24. 43. 49. 75. (Albanus) 117.
204. - Card. Franciscus 108. 117. 204.
Hannibal Card. (1711-1751) 112. v. S.
Clementis. - Joannes Franciscus 312.
ALBA RUSSIA 16. 25. 55. 71. v. Russia
Alba.
ALEXANDER PP. VII (1655-1667) 53. 55.
58. 68. 88. 304. 305.
ALEXANDER, rex Pol. (1501-1506) 10.
ALEXIUS, Metrop. Kiovien. ((1354-1378)
266.
ALICIA 121. - v. Halycz, op.
ALIENATIO fundorum 231. 242. 250.
ALTARE portatile 157. 168. 267.
ALUMNATUS Coll. Urbani 104. 217. -
Coll. Pontif. 87. 93. - Basilianorum 120.
233. 242. 251. 302.
ALUMNI Armeni 103. - Basiliani 9. 92.
242. - Latini 103. - Rutheni 62. 63.
103. 106. 242. - Rutheni Leopoliens. 3.
4. 39. 41. 103. 104. 106. 130. 252. - Ru-
theni Urbani 9. 104. 210.
AMBIANENSIS Ep. 197.
AMBROSIUS Abbas Univ. 308. - v. Tur-
zanskyj Univien.
AMMANN A. M., S. J., script. 254n.
AMPOLIENSIS Decanus 258.
ANCHARAN 260.
ANDREAS Jaroslavycz, princeps 185.
ANDRUSIV, opp. 323n.
ANNA Ivanovna, czarina 18n. - uxor Vo-
lodymyri, ducis 254.
ANNUS Sanctus 244.
ANSALDI 183. 278.
ANTIMENSION (Antimis) 157. 168. 255.
267. 276. 277.
ANTIOCHENUS Patriarcha 140. - v. Pa-
triarcha.
ANTONELLI Card. Leonardus (1780-1795)
313. 322.

- ANTONELLUS Nicolaus, Prosecret. 75.
 ANTONOPOLITANUM monast. Basilian. 206. 207.
 APOSTASIA 314. 333.
 APOSTOL Daniel, dux Cosac. 63v.
 APPELLATIO 85. 228. 240. 249.
 APPROBATIO S. Sedis Coadiutor. Metrop. 4. 6. v. Coadiut., - librorum eccl. 167.
 ARCHETTI Joann. Andreas, Nunt. Varsav. (1775-1784) 314. 315. 316. 321. 322. 326-7.
 ARCHIEPISCOPUS Leopoliens. lat. 102. 103. 104. 105. 150. 151. 323. v. Leopoliens., Gnesna, Wyzycki Nic.
 ARCHIMANDRIA Basilian. 31. 126. 132. 137. 138. 250-252. 295-298. 299. 300. 305. - v. Abbatia, Basiliani.
 ARCHIMANDRITA Basilian. 68. 78. 81. 82. 90. 117. 118. 138. 189. 196. 241. 255. 295-97. 300. 303. 304. 306. - Basiliani.
 ARCHINTO Albericus, Nunt. Varsav. (1746-1754) 107n. 112. 113. 218n. 287. 289n. 295. - Cardin. 152. 153.²
 ARCHIVUM Metropoliæ Kiövien. 8. 122. 128. 133. 284. - Basilianorum 10. 31. - cathedral. eccl. 138. generale OSBM 220. 232. 240. - Resid. rom. 231. - Prop. Fide 7. 11. 297. 306. 319. 320. 321. 322. 332. - Polocen. Archiep. 16 (v. Polocen.).
 ARMENI 3. 13. 39. 40. 147. 151. 158. 165. - v. Alumni, Colleg. Leopoli.
 ARSENIUS Basilianus 191.
 ASCULANA eccl. 183.
 ATALIEN. eccl. tit. 327. - v. Pawlowski Georg.
 ATHANASIUS 95. v. Czarkovskyj.
 ATTENTATUM 271. 272. 273. 285-286.
 AUDITOR Episcop. 136. 155. 164. - Nuntiatuæ 61. 76. 172. 237. 257. 258.
 AUGUSTUS, rex Poloniae 208. - v. Sigismundus Aug.
 AUGUSTUS III, rex Poloniae 311.
 AUGUSTYNOWICZ Joannes Tobia, Aep. Leopoliens. 103n.
 AULA Episcopalis 155. 159. - Moscovitica 23. 41. - Polonica 5. 24. 27. 29. 36. 37. 43. 44. 113. 123. 213. 243. - Regia 267. 268. - v. Rex Polon., Polonia.
 AUSTRIA 322. 325. 326. 330 (Gubernium).
 AUSTRIACI, populus 324.
 BAKOCZYNENSE monast. 205.
 BALABAN Gedeon, Ep. Leopoli. 265. v. Leopoli.
 BALTICUM Mare 322.
 BANDINUS Octavius Card. (1596-1629) 142. 146.
 BAPTISMUS 146. 148. 149.
 BAR oppid. 257 (vicarius) - districtus 261.
 BARBERINI Anton. Card. (1624-1646) (S. Onuphrii) 93. 94. 104. - Carolus Card. (1653-1704) 330. 331.
 BARBOSA script. 190. 197. 260.
 BARLAAMUS Administr. Basilian. 68-73. 191.
 BASILIANAE Moniales 155. 160.
 BASILIANI, Ordo Basilianus, S. Basilii Magni, Religio Basiliana 9-14. 18-22. 24. 25. 27-39. 48-101. 110. 111. 114. 115. 117. 118. 120. 122. 125. 130-133. 137. 138. 140. 141. 143. 150. 152. 155-157. 161. 162. 164. 166. 167. 172-181. 184. 191. 192. 194. 195. 197. 199. 200. 204-253. 295-308. 310. 318. 319. 324. 328. - v. Abbas - Abbatia - Abusus 298. - Administratio bonorum - Alienatio bon. - Alumnatus - Alumni - Appellatio monachorum 228. 240. 249. - Archimandria - Archimandrita - Archivum - Bona - Capitulares 225. - Capitulum generale - Capitulum provinciale - Choralistae 192 - Chorus 161. 167. 192. - Collator - Constitutiones - Consultores - Consultorium - Definitorium - Dignitates - Disciplina - Electio - Exemptio - Fundatores - Generalis - Hegumenus - Juramentum - Missiones - Monasteria - Nexus - Novitiatus - Patronus 297. 301. - Praecedentia - Privilegia - Procurator gen. - Protoarchimandrita - Provincia - Provincialis - Reformatio - Residentia - Secretarius - Studia - Superior - Tituli - Transitus ad aliam provinciam 236. 245. - Unio mon. - Vicarius gen. - Visitatio - Vocales - Vota.

- Monasteria OSBM 49. 51-53. 55. 56. 58. 61-63. 65. 66. 71-75. 81. 82. 87-92. 97. 117-121. 126. 132-134. 138. 145. 164. 165. 180. 185. 186. 191. 193. 196-198. 201. 204-222. 224. 228-235. 239. 240. 242. 244. 249. 250. 252. 256. 291. 296. 300. 302. 305. 307. 310. 324. 328. - v. Albaduale (Biala, Bila), Antopol, Bakoczyn, Berezevecense, Bialaense, Bialostok, Bileza, Boriso-Hlebense, Borunense, Braslaviense, Brestense, Buczacz, Bytinense, Camenecense, Czeperioviense, Cercienese, Chelm, Chomscense, Circen. Abbatia, Czerejensis, Dermanense, Dobromiliense, Dorohobuszense, Dubnense, Gleboren. Abbatia, Grodecense, Grodnense, Hleboboriscen., Hraboviense, Jasna Gora, Kamenezense, Kaszutense, Kiovo-Peczarense, Kobrin, Kriolos, Kuznicen., Ladoviense, Laura, Lauroviense, Leopoliense, Leszcziense, Lezinen, Lisnien. Lubavicense, Lublinense, Lucceoriense (Luck), Miedziborensse, Mielecense, Minscense, Mohilov, Novodvorense, Onophriense, Ovruetz, Poczajov, Polock, Pustinense, Roma, Samboriense, Sozan, SS. Salvatoris (ad Montes), Sielecense, Strykayloviense, Suprasliense, Szczeplotense, Tatricense, Torokanen., Turkovicense, Ulaszkoviense, Uniov, Verchovia, Vilno, Vitebscense, Vladimiriense, Zadarov, Zamosc, Zydzienense, Zyrovicense. - cf. Conversio monasterii in Abbatiam, 132. 133. - Suppressio (reductio) - Unio.
- BASILIIUS Magnus, S. 71. 87.
- BASILIIUS II Imperator 254.
- BATHORY Stephanus, rex Pol. (1575-1586) 5n. 105n. 126. 158. 170. 265. 266. 267.
- BELZ, opp. 323 (Palatinatus). - Episcopus 323.
- BENEDICTINI (Ordo S. Benedicti) 53. 72.
- BENEDICTUS III 197.
- BENEDICTUS XIII (1724-1730) 13n. 35. 36. 51. 53. 124n. 137. 139. 234.
- BENEDICTUS PP. XIV 49. 75. 223.
- BENEDICTUS Abbas Trocen., Basilian. 299. - v. Abbas., Trocen.
- BENEFICIA eccl. 34. 155-159. 160. 164. 208. 232. 252. 279. 291. 298. 331.
- BENINCASA sac. 175. 177.
- BENISLAWSKI Joann. Coadiut. Mohilovien. lat. 327.
- BERDYCZIV (Berdiczovia) 286.
- BERLO Arsenius, Ep. schism. 42. 43.
- BERNARDINI Religiosi 72.
- BERESTJ v. Brest Litovskij.
- BIALOGRODENSIS Ep. schism. 266.
- BIALOZOR Marcianus Ep. Pinscen. (1666-1697) 16.
- BONA Metropolitae 127. - v. Metropolia.
- BREST op. 164. 224. 225. 227. 236. 247. - Capitulum 68n. 223-253. 298. 304. 305. 318. 319. 323. - monasterium 207. - Palatinatus 207. 264. - Synodus 164. 265.
- BEREZVECENSE monast. Basilian. 206. 213. 221.
- BERLIN op. 17. 328. - v. Corte.
- BERNA op. 19.
- BESSARABIA regio 322.
- BIALA (Bila, Albaduale) op., monast. 77. 207.
- BIALACERKOV op. 256. 267. 277.
- BIALOGROD op. 266. (Episcopus).
- BIALOSTOCENSE monast. Basilian. 228.
- BICHIUS 278.
- BIENIECKI Andreas, Abbas Basil. 236. - Athanasius Basilian. 236.
- BIGAMIA (dispensatio) 320.
- BILCZENSE monast. Basilian. 205.
- BILINSKI Hyacinthus, Nobil. 201.
- BILYNSKYJ Hypatius, Basilian. 139n. 215. 230n. 232.
- BIONDI sac. 44.
- BIRITUALISMUS 318n.
- BOHACZEWSKYJ Moyses, Basilian. 201.
- BONA eccl. 5n. 109. 129. 134. 138. 171. 202. 203. 328. - Mensae regiae 16. 169. - v. Mensa, regia. - patrimonialia 130. 132. 138. - Basilianorum 172. 180. 181. 186. 197. 198. 231. 242. 298. 299. - v. Administratio, alienatio.
- BONESANA Franciscus, Theatin. 332n.
- BORGIA Stephan. Secret. Prop. 175.
- BORIS et HLIB Abbatia, 303. 306.
- BORROMEUS Card. Carolus 312.
- BORUNENSE monasterium Basilian. 206.
- BORYSTHENES flumen (Dnipro, Dnieper, Nieper) 254. 324.

- BOSCHI Card. Joannes Carolus 312.
 BOSCHOVIC Basilius, Basilian. 241n.
 BOSOVISKA, villa 172. 173 (Buskovic)
 179. 180-182. 184. 191. 194 (Busowiska.)
 200-202.
 BRACLAV, op. in Podolia 283. 285. 287.
 293. 294. - Decanatus 256. 261. 266. 267.
 272. 275. 276. 277. 286. 287. 288. 291.
 292. 293. 294. 309. 310. 311. 312. -
 Decanus 257. 258. 259. 264. 293. - ec-
 clesia 267. 275. - parochi 259. 261. 280.
 281. - Nobiles 270. - Palatinatus 254-256.
 259-263. 265. 267. 268-270. 274-275. 288.
 291. 293. 309. 323. - Palatinus 309. 310.
 311. 312.
 BRACMANI 104.
 BRANCADORO Caesar, Secret. Prop. Fide
 319. 321. 322.
 BRANDENBURG domus 322. - Casa.
 BRASLAVIENSIS (in Bielorussja) Abbas
 308. - Abbatia 299. 304. - Palatinatus
 323.
 BREVE Pontif. 7-9. 13. 17. 36. 34-39.
 43. 48-51. 53. 54. 56-60. 67-70-73. 93.
 99. 110. 113. 125. 131. 139. 144. 212.
 213. 234. 252. 253. 299. 304. 305. 310-
 312. 316. 317.
 BREVIARIUM, liber 167.
 BRUNSBERGENSE Collegium Pontif. 93.
 105. 106. 120. 133. 210. 217. 328. - v.
 Collegium.
 BRZESCIA opp. (Brest, Berestj) 323.
 BUCHOV eccl. 121.
 BUCNIOV, pag. 218.
 BUCZACZENSE monasterium 90. 92. 120.
 207. 209. 211. 216. 219. 220. 229. 230.
 241. 250.
 BULGARIA 64.
 BULHAK Georgius, Ep. 36-39. 98n. - Jo-
 saphat, Metrop. 330.
 BULLA Pontif. 6. 7. 32. 74. - Clemen-
 tis VIII, PP. 5-12. 33. 34. 36. 37. 61. 65.
 108. 115. 123. 125. 144. 157. 166. 324.
 BURATTO 260.
 BURGE a. 268.
 BUSKOVIC v. Busovisko 173.
 BYTINENSE monasterium Basil. 205. 214.
 224. 225. 228.
 C cfr. K.
 CAEREMONIALE Pontif. Graecor. 163.
 CALABRIA 165.
 CALABRII 158. 165.
 CALCAGNINUS Card. 173. 176.
 CALENDARIUM Gregorianum 103. 104.
 150. 156. 161. - vetus 161. 321-322.
 CALEPPI Laurentius, Secret. 319-322.
 CALNICENSIS Decanatus 279.
 CALVINISMUS 19.
 CALVINISTAE 109. 158.
 CAMALDULENSES 53.
 CAMENEC (Caminiecz, Cumenice) opp. 121.
 255. 314. - Districtus 254. 255. 260. -
 Episcopus lat. 186. 323. - monasterium
 212. v. Kamenec
 CAMERA Polona 166.
 CAMPANAE pulsus 157.
 CANCELLARIA Episcop. 155. 160. 278. -
 Lithuaniae 22. 123. - Nuntiaturae 13.
 106. - Poloniae 123. 202. 212. v. Li-
 thuania, Polonia.
 CANCELLARIUS Magnus Lithuaniae 42.
 - Poloniae 12. 17. 18. 26. 42. 107. 113.
 162. 332. - Vilnensis 17. v. Lithuania,
 Polonia, Vilnensis, Czartoryski.
 CAPELLA musicae 164. - Papalis 163.
 CAPITANEATUS 255. 262. 280. 282. v.
 Vinnicensis.
 CAPITULA cathedralia 16. 22. 105. 174.
 198. 200. 202. 203. 214. - v. Premislien.,
 Vilnen., Leopoliens.
 CAPITANES Basilian. 225.
 CAPITULUM Basilian. generale 9. 10. 31.
 34. 49. 53. 57. 60. 61. 67. 68. 71. 72.
 76. 80. 84. 85. 89. 92. 94. 95. 96. 97.
 116. 223. 225. 226. 232. 233. 236. 238.
 239. 244. 248. 251. 253. 296. 298. 301,
 303. 304. 305. 306. 308. - Dubnense
 (1743) 76-78. 86-88. 90-92. 95. 98. 115.
 119. 133. 140. 204. 205. 211. 216. 219.
 223. 224. 226-228. 229-234. 236-238. 240-
 243. 245-251. 302. 307. - Lavriszoviense
 (1626) 296. 303. - Leopoliense (1739)
 49-51. 54. 56. 57. 70. 75. 82. 90. 185.
 204. 219. 302. 307. - Minscense (1683)
 299. - Minscense (1690) 300. - Novogro-
 decense (1671) 132n. 299. - Novogrode-
 cense (1684) 299. 305. - Novogrodecen-

- se (1686) 69. 300. 301. - Novogrodecense (1719) 306. - Novogrodovicense (1617) 9. 10. 30. 67. 218n. 295. 299. - Rutanense (1623) 296. 303. - Suprasliense (1657) 68n. - Vilnense (1636) 297. - Zyrovicencense (1629) 303. - Zyrovicencense (1658) 81. 297. 302. - Zyrovicencense (1661) 68n. 247. 298. 304. - Zyrovicencense (1675) 132. 133. 299. 305. - Zyrovicencense (1679) 299. - Zyrovicencense (1694) 300. - Praesidentia in Capitulis Basilian. 225. 227. 231. 233. 236. 237. 238. 245. 246. 300. - v. Praesidentia. - Capit. Provinciale 80. 97. 227. 233. 234. 249. 251.
- CAPPELLANUS Episcoporum 164.
- CAPPUCINI 316. 317. 327.
- CAPRARA Card. Alexander (1706 1719) 183.
- CARAFa Card. Petrus Aloysius (1728-1755) 3. 13. 24. 39. 48. 49. 61. 98. 117. 204.
- CARAMAN Abbas 55. 61. 73.
- CARDINALIS S. Clementis 108. 113. 114. - v. Albani Hannibal. - S. Onuphrii 104. - v. Barberini Anton. - Primas Poloniae 331. - Protector Regni Poloniae 6. 108. 113. - v. Protector, Polonia. - Secretarius Status 14. 27. 44. 108. 312.
- CARLOWITZ, op. 323.
- CARMELITANI (Ordo Carmel. Discalc.) 295. 296.
- CAROLUS Calvus, imper. 198.
- CARTA Geographica 281. 282. 283.
- CADA di Brandenburgo 322.
- CASANATE Card. Hieron. (1673-1700) 330. 331.
- CASIMIRUS, rex Polon. 174. 175. v. Joannes Casimirus
- CASTELLANUS Cracovien. 334. v. Cracovien. - Halicien. 334.
- CASTELLI Card. Josephus, Praef. C. Prop. Fide 311. 312.
- CATHARINA II, czarina Moscoviae (1762-1796) 326n.
- CATHECHISMUS (L. Kiszka) 74. 145. 138.
- CATHEDRALIS eccl. Chelmen. 211. - Metropol. 254. 262. - Leopoliens. 185. 255. 264. 267. 269. 276. 277. 283. 287. - Premisliens. 172. 177. 185. 201. 202. 203. - Samborien. 187. 188. 189. 192. 194. - Vilnen. 127. 134. 138. -
- CATHEDRATICUM 122. 127. 135. 136. 138. 160. 166. 193. 257. 258. 259.
- CATHOLICI 102. - latini 325. 326. - Ritus Graeci 323.
- CAUSA Leopoliens. (unio monaster.) 48. - lites 8. - Polocen. 5. 8. 43.-48.
- CAVA Abbatia 81.
- CAVALERI 183.
- CEDRENUS, script. 254.
- CEDRUS Septimius, advoc. 273. 287.
- CELEBRATIO Pontificalis 158. - Missae 318 (in Ritu Lat.). 319. 321.
- CENSURA 147. 153. 162.
- CEPEROVIENSE monaster. Basilian. 212.
- CERRO, adv. 262. 268.
- CERVIENSIS Archimandrita Basil. 299.
- CHARITON Ep. Chelmen. 266. v. Chelmenensis.
- CHELM, op. 61. Ep. schism. 266. - Palatinus 323. - terra 207. 208. 266. - Ep. unita 49. 51. 62. 66. 69. 75. 89. 117. 120. 130. 136. 163. 171. 204. 209. 215. 216. 219. 254. 301. 302. 324. 330. - Ep. latin. 323. 328. 329. - Ep. unitus 9. 15. 51. 55. 68. 82. 91. 99. 101. 108. 111n. 126. 127. 128. 134. 178. 211. 258. 259. 266. 286. 287. 288. 293. 294. 302. 305. 311. 314. 323. 326. 334. - monasterium Basil. 91. 120. 185. 205. 208. 211. 216. 219. - v. Basiliani, monasteria.
- CHLOPECKI Andreas, Nobilis 201. - Joannes 201.
- CHOLODOUSCIUS, sacerdot. 256.
- CHOMSCENSE monaster. Basilian. 207. v. Basiliani, monasteria.
- CHORALISTAE Basiliani 192.
- CHOREPISCOPUS 177. 178. 190. 191.
- CHORUS 161. 167. 192.
- CHRISOBERGA Nicolaus, patriarcha Constant. 254.
- CIENFUEGOS Card. Alvarus (1720-1739) 45. 46.
- CINA 316. 317.
- CINCIUS C. 200.
- CIRCIENSIS Abbatia 306. v. Cereen 306.
- CISTERCIENSIS Ordo 53.
- CIVES Premislienses 202.
- CLEMENS S., Pontif. Rom. 109.
- CLEMENS PP. VIII (1592-1605) 5. 12. 13.

33. 34. 36. 37. 49. 61. 65. 66. 71. 109.
110. 115. 123. 124. 125. 134. 142. 144.
154. 158. 163. 164. 313. 324. 331. v. Bul-
lae.
- CLEMENS PP. XI (1700-1721) 3. 7. 39.
316.
- CLEMENS Metrop. Kioviensis (1146) 266.
- CLEMENTIS S. Cardin. 13. 17. 24. 39.
48. 75. - v. Albani Hannibal
- CLERUS latin. 131. 147. 162. 176. - ru-
then. saecul. 52. 64. 65. 74. 84. 121.
129. 140. 166. 167. 214. 215. 218. 252.
261. 280. 281. 288. 324. - Leopoliens. 335.
336. v. Leopoliens. - ruthen. 156. 162.
262. - regularis 52. 65. 324.
- CLERICI saecul. ruthen. 156. 161. 166.
244. 247. v. Alumni
- CLUNIACENSE caenobium 198.
- CMETHONES (Kmetj) 194.
- COADIUTOR Episcoporum 124. 125. 138.
195. - Metropolitae 4. 5. 6. 7-15. 30. 31.
100. 109. 110. 111. 122. 131. 166. 263.
264. 266. 276. 284. 294. 296. 309-312.
315. 324. - Polocen. 301. 311. 324. - Pre-
mislien. 195. v. Polocen, Premisl.
- COADIUTORIS Metrop. electio 4. 5. 6. 7.
9. 14. 15. 80. 111. 115. - Nominatio
6. 111. 294. v. Electio, Nominatio.
- COCCINO 277.
- CODEX Federicianus (regis Prussiae) 328.
- COLLARE 104.
- COLLATIO Beneficiorum 155. 164.
- COLLATORES 212. 215. 235. 243. 244.
300.
- COLLEGIUM Pontificium 87. 93. 161. 166.
241. 242. 334. - Leopoliense Armen. et
Ruthen. 3. 4. 39. 40. 41. 48. 72. 102. 103-
107. 130. 137. 252. 332n.
- Olmitzense 93.
- Polocense Soc. Jesu 43. 44. 46. 47. 48.
- Pragense S. Bartholomaei 93. Pontificium
156. 166.
- Romana: Graecum 9. 36n. 37. 38. 55.
63. 93. 120. 127. 130. 133. 156. 166.
210. 217. 295.
- Urbanum de Prop. Fide 103. 104. 120.
130. 133. 210. 217.
- Vilnense Pontif. 93. 105. 106. 120. 133.
210. 217.
- Invalidorum Clericorum 220.
- COLLOQUIUM Lublinense (1680) 82. 266.
- v. Lublinense.
- COLUMNA Card. Prosperus 75. 117. 172.
182. 186. 204. 253. 273. 295.
- COLUZZI Nicolaus 273. 287.
- COMITIA Generalia Poloniae 158. 331n.
- COMMISSARII 151. 213. - Metropolitae 255.
- Regis 133. 200. 201.
- COMMISSIO Regni 120. 209. 212. 213. 217.
284.
- COMMUNIO Alumnorum Leopoliens. 106. -
in extremis 157. - paschalis 145. 146. 147.
- COMPLETORIUM, offic. 161.
- CONCILIA Generalia 54. - Chalcedonense
138. - Constantinopolitanum 34. - Flo-
rentinum 109. 191. - Lateranense III. 34.
- Sardinense 34. - Toletanum 180. -
Tridentinum 52. 59. 60. 63. 73. 79. 137.
138. 194. 238. 246. 307.
- CONCORDIA Leopoli 151.
- CONFESSARIUS 84. 156. 157. 167. 168.
- CONFESSIO 145. 146. 149. 150. 156. 157.
168.
- CONFIRMATIO Coadiutorum et Metropol.
4. 7. 12. 13. 25. 36. 67. 108. 109. 112.
115. 125. - regia 192. 201. - Sacramen-
tum 148.
- CONFRATERNITAS Praemislien. 202. 203.
- schismatica 335. - Staupogigiana 252.
- v. Staupogigiana.
- CONGREGATIO - v. Capitulum generale.
- CONGREGATIO Concilii 52. 53. 73. 82.
165. 307. - Consistorialis 6. 14. 293. -
Episcoporum et Regularium 165. - S. Of-
ficii 20. 154. 165. 329. - de Prop. Fide
4. 5. 14. 32. 115. 165. 173. 244. 267. 271.
296. 299. 300. 319. 320. 325. 332. - (eius
Secretarius) 104. 114. 212. 241. 245. 289.
332. (v. Archivum Secretarius, Lercari). -
de rebus Poloniae 318-321. - Rituum
140.
- CONGREGATIO Basilianorum: Protectio-
nis B. V. M. 49. 50. 55-57. 60. 75-78.
87. 91-98. - : SS. mae Trinitatis (Li-
thuana) 49-52. 54-61. 67. 71. 73. 75-78.
87. 98. 219. 296. 297. - v. Basiliani,
Provinciae.

- CONGREGATIO Silvestrina 88. - Valisumbrosae 88.
 CONRADUS Basilianus 191.
 CONSECRATIO Episcoporum 10. 37. 39. 65. 74. 122. 123. 134. 137. - Metropolitanæ 109. v. Metropolitana.
 CONSISTORIUM 25. 29. 115. 313. - latin. Leopoliens. 208. - secretum 324.
 CONSTANTINOPOLIS, civ. 59. 74. 109. - Patriarcha 65. 109. 115. 133. 159. 164. 253. 254. 266. - Synodus IV, 190. - v. Imperator, Patriarcha, Synodus.
 CONSTANTINUS, imper. 254.
 CONSTITUTIONES capitulares Basilianorum 9. 10. 34. 37. 38. 49. 52. 54. 57. 67. 76. 83. 95. 124. 137. 139. 140. 223. 225. 226. 231. 232. 234. 242. 243. 245. 296. 300. 302. (v. Basiliani). - Regni Poloniae 8. 32. 105. 193. 242. - Pontificum Romanorum 296. 302. 307.
 CONSULTORES Basilianorum 9-12. 14. 21. 22-25. 28-31. 33. 35-37. 54. 56. 60. 63. 65. 70. 72. 74. 84. 85. 92. 93. 96. 97. 99. 114-116. 121. 124. 137. 138. 139. 211. 217. 224. 225. 226. 227. 229. 231. 233. 234. 238. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 248. 249. 250. 252. 299. 300. 303. 305. - Provinciales 77. 78. 97. 224. 227. 233. 234. 239. 249. 251. 252. v. Basiliani.
 CONSULES Samborienses 178. 188. v. Sambor.
 CONSULTATIO Dubnensis Basilian. 205. 217. 235.
 CONTROVERSIA 302.
 CONTRIBUTIONES 283.
 CONVENTIONES religiosae 7. - Nobilium Volhynien. 333. 334. 335. - v. Nobiles, Volhynien.
 CONVENTUS Visniensis 202. - v. Visniensis.
 COPISTYNSKI (Kopystynskij) Alexander, Nobil. 201.
 CORBEIENSE monasterium 197.
 CORRESPONDENTIA 116.
 CORSACH 110. - v. Korsak.
 CORSINI Cardin. 75.
 CORTE (Aula Reg. Poloniae 113. 114) - di Berlino 325. 328. - Moscovia 316. Pietroburgo 313-316. 322. 325. 327. - Poloniae 123. 213. 243. - Russiae 325 326. - Vienna 314. 315. 326. - v. Moscovia, Pietroburgo, Vienna.
 COSACCHI 59. 63. 64. 68. 73. 74. 125. 133. 271. 283. 286. 315.
 COSTA Jacobus, Theatin. 105.
 CRACOVIA (Krakow), civ. 34. 105. 294. - Palatinatus 323. - Episcopus 48. 294. 323. - Palatinus 334. - Universitas 105.
 CREUSA Leo, Archiep. Smolenscen. (1625-1639) 21. - v. Kreuzl.
 CRISMA 135. - v. Oleum Sanctum.
 CUIAVIA, civ. et Ep. 318. 322. 323. 325. 328.
 CULMA, op. et Palatin. 323. - Eparchia et Ep. 323. 325. 328.
 CURIA Episcopalis 159. - Metropolitana 172. 264. - v. Episcopi, Metropolitanae.
 CURLANDIA, regio 18. 26. 323. 324.
 CUROPALATES, script. 254.
 CWIRKOWSZCZYŻNA, villa 193.
 CYPRIANUS, Abbas Leszczynen. 308. - Metrop. Kioviensis (1381-1382) 265. 266.
 CZAİKOWSKI Petrus, Nobil. 201.
 CZAR Moscoviae 10. 16. 18. 25. 26. 27. 316. 317. 318. - v. Moscovia.
 CZAR (Czarina) 42. 315. 316. 326. v. Catharina, Moscovia.
 CZARKOVSKYJ Athanasius Basilian. 95n.
 CZARTORYSKI, princeps 17.
 CZECELNICENSIS Decanus 257.
 CZEHRYNENSIS Decanatus 269. 277.
 CZEREIENSIS Archimandrita 20. 21. 22. 27. - monasterium 20. 28. - v. Basiliani, Franckiewicz, Monasteria.
 CZERNISZEW, Gubernator Albae Russiae 325. 326.
 CZERNICHOVIENSIS Episcopus 266. - v. Episcopi schism.
 CZETWERTYNSKYJ Silvester, Ep. Mohilov. (1704-1729) 16. 25. 42n. v. Mohilov.
 CZUDNOVIENSIS Decanatus 256. 277. 291.
 DAMASCUS, op. 144.
 DAMIANUS, Ep. Turovien. 266. - v. Turovien.
 DANIEL, rex Russiae 174n. 184.
 DANIELI Paulus, advoc. 181. 184.

- DANZICA (Gdansk), op. 323. 324. 328.
 DATARIA Apost. 65. 66. 74.
 DAVIA Joann. Nunt. Varsav. 331.
 DE BOMPLANIS Josephus, adv. 198. 200.
 DECANATUS ruthen. 256. 257. 261. 262. 263. 264. 266. 268-271. 275. 276. 277. 279. 283. 284. 286. 287. 288. 290. 309. 310. 311. 312. - v. Bialocerkvien., Braclavien., Calnicen., Czudnovien., Kiovien., Korosteszovien., Niemirovien., Vinnicen., Zytomirien.
 DECANUS 129. 135. 136. 138. 257. 258. 259. v. Bsalavien., Czezelicen., Zitomir.
 DECIMAE 158. 162. 169-171. 299. 302.
 DECRETA Conciliorum 296. - S. C. de Prop. Fide 115. - Pontificia 13. 73.
 DECRETALE 115. 140. 144. 146. 186. 215. 216. 308. - «Inter Plures» 119. 121. 152. 205. 209. 216. 217. 218. 219. 222. 224. 227. 228. 233. 234. 235. 237. 238. 243. 244. 246. 252. 304.
 DEFINITORIUM Basilianorum (Consultorium) 211. - v. Consultores gen.
 DEFUNCTI, suffragia 234.
 DELEGATUS Apostolicus in Cap. Basilian. 223. 224. 226. 245. 308. - Metropol. Kioviensis 225. 226. 236. 237. 238. 244. 246. - Nuntii Apost. 119. - Sedis Apostolicae 321. 330. - Protoarchimandritae 299. (visitatio).
 DE LUCA Card. 174-177. 179. 181. 182. 262. 268. 278.
 DE MONTIBUS Philippus, Secret. Prop. Fide 49. 117.
 DENHOFF Card. Franciscus (1686-1697) 330.
 DENISKA Alexander, Abbas Zydzicinen. 297. - v. Zydzicyn., Abbas.
 DEPOSITIO Superiorum 84. 85.
 DEPUTATUS Regius 334-336.
 DERMANENSE monasterium Basilian. 120. 126. 205. 207. 211. 216. 219. 297. 300. 305. 306. - v. Abbatia. - Abbas 297. 298.
 DE SERIANIS Gabriel, advoc. 181. 184.
 DE VIA Card. Joannes Andr. (Davia) 3. 13. 24. 39. 43. 44. 48.
 DIACONUS 161. 162.
 DIAETA Regni Poloniae 17. 18. 26. 34. 105. 120. 131. 153. 162. 171. 212. 213. 217. 309. 311. 315. 330. 331. 333. - v. Comitata gen.
 DIOECESES lat. Poloniae - v. Episcopatus 324.
 DIOECESES ruthenae unitae 11. 16. - v. Belz, Berestj, Cholm, Halicz, Kaminec, Kiov., Leopold, Luck, Mohilov, Pinsk, Polock, Peremysl, Sambir, Smolensk, Vilno, Vitepsk, Volodymyr. - v. 160. 254. 275. 296. 298. 321. 324. etc.
 DIGNITATES ecel. e monach. 84. 122. 124. 139. 142. 231. 232. 233. 234. 242. 243. 250. 251. 252. 299. 300.
 DIONYSIUS Ep. Luceorien. 266. - v. Luceorien.
 DIPLOMA regium 33. 34. 158. 170. 171. 174. 175. 188. 198. 201. 254. 255. 261. 271. 302.
 DISCIPLINA ecclesiastica 160. - regularis 52. 53. 56. 64. 66. 69. 73. 82. 86. 97. 210. 222. 296.
 DISMEMBRATIO eparchiarum 138. 166.
 DISPENSATIO matrim. 3. 320. - celebrat. Missae. 318.
 DISSIDENTES 323-325. - v. Schismatici.
 DISTRICTUS 160. 207. 254. 255. 260. 261. 275. - Haliciensis 254. 255. 260. - Leopoldiensis 254. 260. - Letyczoviensis 261. 277.
 DISUNITI 213. 316. 323. 324. 325. - v. Graeci schism., non Uniti.
 DIVISIO eparchiarum 122. 160. 166.
 DIVOCKA Onesiphorus, Metrop. Kiovien. (1579-1588) 110n.
 DNIEPER (Nieper) fl. 324.
 DNISTER fl. 184.
 DOBROMYLENSE monaster. Basilian. 214. 222. 228. - v. Basiliani, monasteria.
 DOBRZANSKI Basilius, Nobilis 201.
 DOCUMENTA Metropoliae 277. 278. - v. Archivum.
 DOMESTICI (servi) 103.
 DOMINI poloni 7.
 DOMITIANUS hegumenus Basilian. 191.
 DONATIO Peremysliensis Leonis principis 171-203. - v. Peremysl.
 DOROHOBUSENSIS Abbas 82. - Abbatia 120. 207. 211. 216. 219. 306. 308.

- DRAZES flum. 324.
 DRESDA, op. 17. 154. 223. 287.
 DUCATUS Magnus Lithuaniae 71. 105.
 109. 114. 117. 118. 158. 166. 170. 196.
 258. 263. 267. 294. 316. v. Lithuania.
 DUBNO flum. 188.
 DUBNO op. 76. 216. 302. - Abbas 302.
 - Abbatia 120. 126. 211. 216. 219. 297.
 300. 305. 306. - v. Basiliani, Abbas,
 Abbatia, Capitulum.
 DUCHESNE, script. 189.
 DUCISSA de Ostroh 334. - v. Ostroh.
 DUNA fl. 324.
 DUNICETTI script, advoc. 277. 278.
 DUX Magnus Lithuaniae 109. - Moscoviae
 10. 109. - Russiae 109. v. Lithuania,
 Moscovia, Russia, Czar.
 EBREI - v. Hebrei 163. 323.
 ECCLESIA S. Romana 115. 167. 316. 325. -
 cathedralis 84. 121. 166. 191. 212. 214.
 218. - Collegiata 158. - Graeca 73. -
 Orientalis 95. 167. 303. - parochialis 121.
 136. 137. 214. 271. - proprii Ritus 103. -
 Roxolana 58. 98. - Ruthena 108. 109.
 134. 155. 165. 212. 232. 252. 291. - schi-
 smatica 334, - unita 329.
 ECCLESIASTICI 150. 169. 318. v. sacer-
 dotes. - caelibes 318.
 ELECTIO Episcoporum 5. 12. 34. 36-39.
 55. 268. 303. - Metropolitanae 5. 7. 9-16.
 23-26. 29-36. 54. 72. 80. 107. 108. 109-
 115. 117. 314. - Protoarchimandritae Bas-
 ilianorum 58. 61. 68. 70. 71. 76. 87.
 94-97. 99-101. 166. 227. 232. 233. 234.
 235. 244. 245. 298. 300. - Provincialis
 233. 234.
 EMMANUEL Ep. Smolenscensis 266. - v.
 Smolenscen.
 EPHEMERIDES Moschorum 254. - v. Mo-
 schorum.
 EPISCOPATUS v. Dioeceses.
 EPISCOPI latini (poloni) 39. 59. 64. 74.
 142. 143. 144. 145. 146. 147. 151. 153.
 154. 157. 158. 161. 165. 168. 212. 213.
 321. 323. 324. 328. 329. 331. proprii
 Ritus 103.
 EPISCOPI rutheni uniti 4-18. 21-24. 26-
 29. 32-34. 36-41. 49. 51. 52. 54. 56. 59.
 61-63. 65-67. 71. 72. 74. 75. 78. 82. 84.
 86. 90. 91. 92. 98-100. 107-113. 115. 117.
 122-126. 128-132. 134-139. 141. 144. 145.
 147. 148. 150. 152. 169. 171. 174. 176.
 184. 185. 189. 192. 193. 195. 197. 201-
 203. 208-210. 212. 214. 219. 226. 234.
 242. 244. 251. 252. 255-257. 262. 263.
 264. 266. 268. 269. 274. 278-280. 282.
 283-285. 289. 294. 296. 298. 300. 301.
 303. 304. 305. 306. 307. 309. 310. 315.
 318. 319. 321. 323. 324. 326. 330. 332-
 336. - v. Bi(a)lozor, Bulhak, Godebskyj,
 Hoszovskij, Hrebnykyj, Kolenda, Korsak
 Krevza, Lebiecki, Lepkovskij, Levykyj,
 Lisovskij, Morochovskij, Ryllo, Rudny-
 ckij, Smogorzewski, Sokolinski, Susza,
 Szeptyckij, Szumborskyj, Szumlanskyj, Ter-
 leckij, Ustryckij, Vynnyckij, Volodko-
 vycz, Vyhovskij, Zalenskyj, Zabokryckij,
 Zochovskij. - v. Administrator, Admissio
 ad Senatam, Auditor, Capellanus, Coadiutor,
 Confirmatio, Consecratio, Curia, Ele-
 ctio, Facultates, Installatio, Jurisdictio in
 monachos, Nominatio, Notarius, Officialis,
 Ordinatio, Praesentatio, Privilegia, Pro-
 cessus de persona, Promotio, Reditus, Tes-
 tamentum, Translatio, Vicarius.
 EPISCOPI schismatici 10. 13. 16. 17. 18.
 26. 27. 42. 43. 44. 48. 50. 59. 125. 212.
 254. 255. 260. 261. 264-268. 274-276.
 278. 313. 333.
 EPISCOPUS Suffraganeus 254.
 ERECTIO Metropolitae Kioviensis 109. 254.
 - v. Metropolia.
 ETIOPIES 104.
 EUCHARISTIA SS. 144.
 EUCHOLOGION 81.
 EUPHIMIUS, Ep. Peremysliensis 176. 177.
 178. 179. 184. 185. 187. 189. 191. 192.
 195. 196. 199. - v. Peremysliensis.
 EUTHIMIUS, Ep. Pereiaslaviensis 266. -
 v. Pereiaslaven. - Ep. Turoviensis 266.
 EVANGELISTI Carolus, advoc. 195. 198.
 200. 201.
 EXARCHA Russiae 155. 159. 163. 164.
 EXCOMMUNICATIO 147. 157. 162. 168.
 169.
 EXEMPTIO Basilianorum 61. 76. 83. 94.
 138. 197. 216. 238. 246. 303. 305. -
 Religiosorum 197.

- EXERCITIA Spiritualia 159. 165. 234. 243.
- FABRONI Carolus Augustinus, Secret. S. C. de Prop. Fide 332n.
- FACULTATES Episcoporum 165. 320. 321. 327. - v. Episcopi. - Metropolitae 5.
- FACUNDUS, Abbas Leszenen. 308. v. Abbas.
- FALCONERIUS, Card. 175. 176. 177. 180. 183. 260. 262.
- FEDERICUS Augustus, Rex Poloniae (1697-1733) 16n. 333n. 317n.
- FESTA, eorum observatio 103. 106. 145. 150. 156. 157. 158. 161. 162. 321.
- FILARETUS, Hegumenus Basilian. 192.
- FIRRAO Cardin. 39. 75.
- FISCALIS generalis Lithuaniae 212. - v. Lithuania.
- FORTIGUERRA Nicolaus, Secret. Prop. Fide (1730-1735) 39.
- FRANCES 177. 178. 190. 191.
- FRANCISCANI (Ordo Fr. Min.), Minori Observantes 327.
- FRANCKIEWICZ Joannes Basilian., Archim. 20-23. 27-29.
- FUNDATORES monaster. 121. 162. 169. 208. 209. 214. 215. 216. 218. 222. 229. 250. 252. - v. Patronus.
- GADARA, op. tit. 327. - v. Benislawski.
- GALICIA, regio 266n. 323. 324. - v. Galicia.
- GALLI Card. 295.
- GALLIA, 318n.
- GAMACHAS P. 45.
- GARAMPI Josephus, Nuntius Pol. et. Vien. 313. 315. 316. 325. 328. 329.
- GDANSK, op. - v. Danzica.
- GEDEON Basilianus, Abbas 301.
- GELASIUS, Ep. Peremyslien. 266. - v. Peremyslien.
- GENERALIS Basilianorum 49. 56-60. 63. 64. 66-74. 76. 82. 83. 85. 86. 99. 101. 115. 116. 124. 139. 204. 211. 219. 220. 221. 224. 227. 228. 229. 231. 232. 237. 238. 239. 240. 242. 244-246. 248. 296. 297. 298. 300. 302. 304. 305. 307. - v. Protoarchimandrita, iuramentum, electio.
- GENERALIS exercitus supremus 334. 335.
- GENTILI Card. 117. 171. 182. 204.
- GERASIMUS Metrop. Kiovien. (1432-1435) 109n. - Ep. Volodimirien. 266. - v. Metrop., Vladimirien.
- GERDIL Card. Sigismundus, Praef. Prop. Fide (1795-1800) 319n.
- GERMANIA 8. 323.
- GERVASIUS monachus unitus 297. - v. Abbas, Mohilovien.
- GLEBOREN, Abbatia 306.
- GLUTZ di Soletta, Praepositus 19.
- GNESNA, op. 323. - Archiepiscopus, Primas 17. 156. 158. 318. 323. 331.
- GODEBSKYJ Theophilus, Ep. Pinscen. (1720-1730), Volodimirien (1731-1756) 8n. 124b. 236n.
- GORSKI, dom. 331.
- GRAECI 64. 144. 157. 158. 167. 190. 191. - Calabriae 165. - Melchitae 144. 146. 149. 152. - Rutheni 324. - schismatici 323. - uniti 102. 160. 326. - v. Melchitae, Rutheni.
- GRAECIA 57. 68. 79. 297. 299. 305. 307.
- GREGORIUS Basilianus 191. - Metropo- lita Kiov. (1458-1472) 265. 266.
- GRIMALDI Hieronym., Nuntius Pol. 118.
- GRODEK, villa 193. 294.
- GRODECENSE monaster. 120. 207. 211. 216. 219.
- GRODNO, op. 212. 333.
- GRODNENSIS Abbas 133. 299. 301. 303.
- GUARINI sac. 112.
- GUBERNIUM 330.
- HABITUS Alumnorum Pontif. 104.
- HAEREDITAS 129. 130. 131.
- HAERETICI 19. 20. 109. 110. 158. 162. 323.
- HALICZ, eparchia 128. 165. 205. 207. 214. 218. 268. 274. 276. 323. 324. - oppidum 158. 254. 255. 258. 260. 268. 314. 334. (et districtus). - v. Alicia, alias Halycz. - Metropolia 330.
- HEBRAEI (Ebrei) 163. 323.
- HEGUMENUS 68. 189. 196. 297. 300.
- HELENA, fil. Ducis Moscoviae 10.
- HELVIQIUS, advoc. 188.
- HENSCHENIUS Godefr., script. 254.
- HERACLIUS sac. Bas. 55. - v. Lisanskyj.

- HERRARA 183.
 HIEREMIAS, Patr. Const. 109. 110. -
 Ep. Leopoliensis. 276. v. Tyssarovskij.
 HIERONYMUS, Abbas Dubnensis. Basilian.
 301.
 HILARION, Ep. Peremysliensis. 177. 185.
 187. 189. 195. 199.
 HIOB, Patr. Moscoviae 109n.
 HLEBO-BORYSENSIS Archimandria 126.
 HOMJCIDIIUM 320.
 HONUPHRIUS, Ep. Czernichovien. 266.
 - v. Czernichovien.
 HORAE, canonicae 156. 161. 162. 167.
 HORDINSKI Andreas, Nobil. 201.
 HOSZOVSKYJ Georgius, Ep. Peremysliensis.
 202. 203. - v. Peremysliensis.
 HOSZOWSKYJ Stanislaus, Nobil. 201.
 HRABOVIENSE Monaster. Basilian. 205.
 HREBNYCKYJ Florianus, Metrop. Kio-
 viensis. (1748-1762) 4. 5. 107n. 154. 274.
 289.
 HRUSZOVICE, villa 193. 201.
 IGNATIUS Patriarch. Moscoviae (1605-
 1606) 109n. 110.
 IGNORANTIA cleri 161. 168.
 IGUMENUS 68. - v. Hegumenus.
 ILNICKI Paulus, Nobilis 201.
 IMPEDIMENTA matrim. 320.
 IMPERATOR Constant. 109. - Moscoviae
 120. 217. 286 - v. Moscovia.
 IMPERATRIX Moscoviae 313. 318. 325.
 326.
 IMPERIALIS, moneta 164.
 IMPERIUM Moscorum 318. 319. 324. 327
 - v. Moscovia.
 INCENDIUM 277.
 INDULTUM observ. Kalend. Gregor. 103.
 104. 128. - v. Kalendarium.
 INNOCENTIUS PP. III (1198-1216) 55.
 INNOCENTIUS PP. XI (1676-1689) 55.
 58. 59. 305. 316.
 INNOCENTIUS PP. XII 137. 298.
 INNOCENTIUS Basilianus 319.
 INOVLADISLAVIA, op. 323 (Palatinatus).
 INSTALLATIO Episcoporum 123. 134.
 INSTRUMENTUM (varia) 119. 158. 205. 219.
 222. 229. 230. 253. 311. - pro Nuntio
 Varsaviensi 8. 12. 14. 39. 76. 77. 110.
 114. 311.
 INTERSTITIA ad Ordines Sacros 155. 160.
 165. v. Ordinatio sac.
 INVIATUS (Legatus) Moscoviae 212. - v.
 Moscovia.
 IRREGULARITAS 320.
 ISRAEL 158.
 ISAACIUS, Ep. Czernichovien. 266. - v.
 Czernichovien.
 ITALO-GRAECI 144. 149. 150. 154.
 JANOVIJA, op. 220. 291.
 JASNA GORA, monast. Basilian. 205.
 JASYNSKYJ Barlaam, Metrop. Kiov. non
 unitus 255n. 333n.
 JAWORSKI Michael, Nobilis 201. - Sta-
 nislaus 201.
 JASZOWSKI 203.
 JEJUNIUM 94. 95. 103. 106. 145. 146.
 150.
 JESUITAE PP. (Gesuiti, Soc. Jesu) 105.
 118. 126. 142. 143. 149. 151. 259. 305.
 316. 317.
 JOANNES Bapt. S. 201
 JOANNES Casimirus, rex Pol. (1648-1668)
 111. 168. 280.
 JOANNES III Sobieski rex Poloniae
 (1674-1696) 11. 34. 53. 118. 141. 151.
 174. 175. 192. 305. 333n. - v. Sobieski.
 JOANNES III, Dux Magnus Moscoviae
 10n.
 JONAS Metrop. Kioviensis (1520) 10. -
 III-us, Metrop. (1568-1577) 255. 262.
 282.
 JOSAPHAT S., Aep. Polocensis. 34. 109. 156.
 JOSEPHUS, hegumen. Basilian. 191.
 JUBILAEUM 244.
 JUDAEI 158.
 JUDICES 282.
 JURAMENTUM Abbatum 72. 81. 82. -
 Alumnorum 103. 107. 161. 295. - Colo-
 norum 186. - Metropolitanæ 302. - mo-
 nachorum 303. 305. - Procuratoris gen.
 231. 242. - Protoarchimandritæ 78. 79.
 82. 99. 116. 227. 228. 237. 246. 302.
 307.
 JURISDICTIO Episcoporum (in monachos)
 52. 59. 75. 162. 169. 180. 185. 189. 193.
 197. 198. 241. 301. 309. - Kioven-
 sis 253. 274. 295-308. - Leopoliensis. 288.
 v. Kioviensis, Leopoliensis.

- JUS Metropolitae 294. - v. Magdeburgense.
 Patronatus 137. 171. 220. - iuspatronatus regius 23. 82. 123. 133. 211. - Regum Poloniae 116. 223.
- JURISDICTIO Metropolitae in monachos. 51. 52. 57-61. 68. 73. 76. 79. 81. 82. 86. 238. 246. 253-295. 295-308. v. Metropolitae.
- KALENDARIUM (Calendarium) 156. 158. 167.
- KALISZ, op. 323.
- KAMCZIC, Cons. Basilian. 100.
- KAMENEC, op. 323. - eparchia 128. 205. 207. 214. 218. 268. 274. 276. 281. 282. 291. - Episcopus 324. - eccl. ecclesia 124. 314. - monaster. 207.
- KANTV (Kaniov) 211. 244. - starosta 211. 220. 241. - v. Starosta.
- KASZUTENSE monasterium 212.
- KAUNITZ, princeps 174. 196. 197. 262.
- KELMA v. Chelm.
- KIOVIA, op. 100. 116. 126. 213. 254. 267. 285. 323. 325. - Abbatia 126. 127. 128. - Archiepiscopus (Metropolitanus) 71. 110. 146. 155. 156. 165. 166. 259. 277. 280. 284. 290. 294. 323. - Decanatus 262. 283. - Ep. latin. 323. - monaster. (criptense) 65. - Palatinatus 254. 256. 260. 263. 267. 269. 270. 274. 277. 282. 283. 291. 309. 310. 311. 312. 323. - Synodus 52. 266.
- KISZKA Leo, Metrop. Kiovien. (1714-1728) 4-7. 10. 11. 13-15. 17. 21. 22. 28-30. 32. 33. 35. 43n. 52. 56. 62. 64. 69. 74. 91. 128. 129. 134. 135. 146. 161. 168. 208. 210. 211. 256. 263. 264. 265. 271. 278. 282. 284. 285. 288. 290. 291. 293. 294. 301.
- KNIASZEWICZ Antonius Basilian. 212.
- KOBLANSKI, Secret. Basilian. 100.
- KOBRINENSIS Abbas 236. - monaster. 207. 236. 306. - Synodus (1626) 71. 82.
- KOCIK Mathias 202.
- KOLENDA Gabriel, Metrop. (1665-1674) 64. 65n. 111. 131. 132. 298.
- KOMARNICKI Theodorus, Nobilis 201.
- KORECKYJ, princeps 262.
- KOROPCZAKIEVICZ Joannes 202.
- KOROSTESZOVIA, op. Decanatus 256. 277. 283.
- KORSAK Raphael, Metrop. Kiovien. (1637-1640) 30. 35. 65n. 67. 109n. 110. 111n. 127. 297.
- KOYALOWICZ, script. 254.
- KRASNIANENSIS Decanus 259. - Gubernator 259..
- KRAYSKI Joannes 202.
- KREUZA Leo, Archim. Vilnens., Archiep. Smolnscen. 303. - Archimandrita, Vilnen.
- KROWNICKI Abraham 202.
- KRUSZELNICKI Nicolaus, Nobilis 202.
- KRYLOSIENSE monasterium 185.
- KULCZYNSKYJ Ignatius, Basilian. 11n. 24n. 115. 266.
- KULESZA, script. 266.
- KUNI, tributum 185. 191.
- KURAKIN, princeps russus 217.
- KUZNICENSIS residentia Basilian. 205.
- KWASNINSKYJ Andreas Zloty, Basilian, Episcopus 35.
- LABE 197.
- LADOVIENSE monasterium 212.
- LAICI rit. ruthen. 319.
- LANCELLOTTI Msgr. 272.
- LANCETTA 174. 175. 176. 180. 183. 192. 196. 273.
- LANCIONI 200.
- LARIONUS, Basilianus 192.
- LASCARIS, Ep. Zenopolitanus 76-87. 92. 94. 96-101. 105n. 119. 140. 163n. 205. 208-216. 219. 224. 236. 245. 295. 307.
- LATINI 141. 146. 147. 148-150. 152. 157. 161. 162. 165. 168. 169. 171. 190. - v. Alumni.
- LAUDES, ex Off. Div. 162.
- LAUREA doctoralis in Coll. Leopold. 104. 105. - in Ordine Basilian. 192. 198.
- LAUROVIENSE monasterium Basilian. 206. 214. 222. 228. 241.
- LEBEDYN, villa 244.
- LEBECKYJ Cornelius, Basilian. Protoarchim. 22. 36n. 37. 38.
- LEGATUS Apostol. in Petroburgo 327.
- LEMICZYCA, op. 323.
- LEO PP. X. 316.
- LEO, Dux Russiae (1264-1301) 158. 170. 174. 175. 176-180. 184. 186. 187. 188. 189. 191. 193. 195. 196. 198. 264. 265. 266.

- LEOPOLIS, op. 4. 6. 8. 49. 63. 103. 105. 166. 193. 258. 268. 270. 277. 278. 314. 330. 332. 333. 334. 336. - Archiepiscopus Armenus 102. 103. 104. 105. ecclesia stauropeigiana 65. - eparohia unita 7. 8. 49. 51. 59. 62. 66. 75. 89. 91n. 116. 117. 120. 124. 125. 127. 128. 131. 132. 135. 163. 165. 204. 205. 207. 214. 216. 219. 220. 255. 256. 260. 261. 262. 265. 267. 268. 270. 274. 275. 276-280. 284. 285. 287. 292. 301. 324. - Episcopus unit. 5-9 11. 12. 13. 14. 15. 23. 25. 28. 69. 102. 103. 104. 105. 106. 127. 128. 150. 151. 153. 165. 166. 178. 256-264. 267. 268. 270. 271-281. 283-294. 309. 310. 312. 323. 330. 332. 333. - Episcop. schism. 11. 254. 260. 261. 264. 265. 267. 268. 274. 275. 276. - monasterium 121. 185. 214. 217. 222. 228. 241. - v. Archiepiscopus, Augustynowicz, Collegium, Theatini, Szeptyckyj.
- LEPKOVSKYJ Josephus, Aep. Smolenscen. 313.
- LERCARI Nicolaus, Secret. Prop. Fide. et Cardin. (1726-1757) 3. 13. 24. 39. 44. 48. 75. 104n. 163. 172. 200. 204. 252. 253. 273. 288. 289. 295.
- LESZCZENSE monaster. 207. 301. 306. 308.
- LEVINSKYJ Antonius, Vicar. Leopoliens. 286. - Stephanus, Ep. Luceor. 320.
- LEVYCKYJ Josephus, Ep. Chelmen. 92. 208.
- LEZINEN. Abbatia. v. Leszczynen. 306.
- LIBANENSIS Synodus (Maron.) 135.
- LIBERTAS 158.
- LIBRI 115. 116. 161. 167. 168.
- LIMITES eparchiarum 155. 156. 160. 165. 166.
- LIPNICKYJ, Abbas Basilian. 215. - Innocentius, Auditor 264.
- LISANSKYJ Heraclius, Protoarchim, Basilian. 55. 236.
- LISNIENSE monaster. Basilian. 206.
- LISOVSKYJ Heraclius, Archiep. Polocen. 321.
- LITES (Causae) 5. 8. 43. 44. 45. 46. 218. 221. 222. 231. 285. 286. 294. 309. 333.
- LITHUANI 57. 59. 133. 326.
- LITHUANIA, Magnus Ducatus 17. 18. 35. 58. 59. 61. 62. 63. 110. 118. 127. 131. 141. 142. 144. 145. 147. 148. 157. 165. 169. 188. 204. 207. 208. 212. 214. 217. 219. 295. 322. 323. 324. - ministri 26. - monachi 63. 72. 100. - Nobiles 118. 142. - Provincialis Basilian. 205. 206. 207. 209. 210. 212. 213. 214. 217. 220. 221. 228. 230. 250. - Vicecancellarius 12. 17. 18. 26.
- LIPSKI Joannes, Ep. Cracovien., Cardin. 105.
- LITTA Laurentius, Nunt. Varsav. 318. 321.
- LITTERAE Circulares 285. - regiae 284. 285.
- LITURGIA ruthena 162. - v. Missa.
- LIVONIA 322. 324. - Ep. latin. 323. 327. - eparchia 324. 325. - Suffrag. 327.
- LOBIA, Abbatia 189.
- LOMZA, op. 323.
- LUBACIVENSE monaster. 212.
- LUBIENIECKYJ Augustinus, Basilian. 9. 133. 302. (Abbas Minscensis).
- LUBLIN, op. 82. 266. 323. - Palatinatus 215. - monaster. Basilian. 78. 90. 92. 211. 215. 229. 230. 241.
- LUCAS S., Evangel. 203.
- LUCCA, op. 6.
- LUCK (Luceoria), op. 24. 266. 323. - conventus Nobil. 333. 334. 335. - eparchia. un. 8. 49. 51. 59. 62. 66. 75. 82. 84. 91n. 117. 120. 125. 127. 131. 204. 209. 216. 219. 220. 222. 254. 301. 302. - Ep. latin. 220. 323. - non unitus 266. - unitus 15. 69. 81. 100. 107. 112. 116. 124. 126. 127. 135. 155. 159. 163. 164. 211. 212. 220. 221. 318. 319. 320. 321. 323. 330. 332. 333. - monaster. 185.
- LUSAZIA, regio 322.
- LUTHERANI 158.
- MACARIUS II, Metrop. Kiovien. 254. - Ep. Leopoliens. 255. (v. Tuczapskyj). - Basilianus 191.
- MAGDEBURGENSE ius, teutonicum 188.
- MAGISTRATUS 188.
- MAGNATES Poloniae 20. 28. 30. 35. 37. 38. 65. 106. 139. 141. 230. 255.
- MALLENSIS Episcopus 326. v. Sistrzeniewicz.

- MANASSES, Basilian. 191.
 MAOMETTANI 323.
 MARCHESE, minister 310. 312.
 MARCUS, Abbas Dorohobuscen. 308.
 MARESCALCUS Curiae Regiae 334.
 MARIENBURG, op. 323.
 MARKOWSKI, Vicarius Barenensis 257. 258.
 (Matkowski)
 MARONITI 135. - patriarcha 135. 146.
 MARTELLI Franciscus, Nunt. Varsav. 11.
 MARTIANUS, Basilianus 301.
 MARTINUS, sac. 197.
 MARTYRES, ruthen. 158. - pro Unione 74.
 MARTYSZKEWYCZ Stephanus, Protoarchim. 299n.
 MASCARDI 174. 178.
 MASOVIA, prov. Poloniae 322.
 MATKOWSKI Timotheus, Vicar. Baren. 258. 259. 286. - v. Markowski.
 MATTHAEIUS, Cardin. 295.
 MATRIMONIUM 146. 147. 148. 149. 150. 156. 320. 328.
 MATUTINUM 161. 162.
 MAXIMUS, Metrop. Kiovien. 266n.
 MECZNIKOWICZ Demetrius, capitularis 201.
 MELCHITI 93. 140. 144. - v. Graeci Melchiti.
 MEMORIALE 57. 67. 113. 136. 139. 140. 154. 194. 289. 202.
 MENDICANTES (Religiosi lat.) 162.
 MENSA Conventualis 126. - episcopalis 127. 134. 155. 165. - eparchieae Pere-myssien. 187. 192. 193. 194. 195. - eparchieae Samborien. 187. 189. 192. - Metropolitae 6. 213.
 MERCATUS (Nundinae) 157. 162.
 MERLINO Camillus, Nunt. Varsav. (1728-1738) 5n. 6. 12n. 17n.
 MESMERI Cardin. 117. 172. 182. 204. 253. 273.
 METROPOLIA Haliciensis 254. 260. 261. 265. 332. - Kioviensis 4-9. 11. 12-16. 30. 86. 108-110. 114. 116. 160. 166. 254. 259. 260. 261. 267. 269. 270. 271. 275. 276. 277. 278. 280. 283. 284. 285. 286. 309. 310. 312. 326. - Protocollum 263. 268. - v. Administrator, Archivum, Erectio Restauratio, Coadiutor, Mensa.
 METROPOLITA Haliciensis 254. 264. 265. 266. - Kioviensis 4-14. 19. 21-23. 25. 28. 30-39. 43. 49-76. 78. 79-86. 94. 97. 98-101. 107. 108. 109-116. 121-129. 131. 133-135. 137-140. 148. 150. 154. 156. 158-168. 170. 174. 176. 179. 182. 184-187. 195. 197. 200. 212. 213. 215. 221. 223. 224-233. 236-238. 240. 242-247. 252-265. 267-282. 284-313. 315. 316. 324. 326. 330-333. - «Nexus» cum Basilian. 31. 70. 71. 115. 116. 226. 237. 296. 299. 300. 301. 302. 305. 306. 307. - nominatio 5. 12. 108. 109. 110. 113. 114. - praesentatio 12. 74. 84. 109. 114. - praesidentia in Cap. Basil. 296. - privilegia 65. 123. - regulae 10. - Tribunal 166. 183. - Kiovien. schism. 10. 254. 255. 262. 265. 266. 282. 333. - Suffraganei 109. 166. 254. 324. - Vicarius metrop. 9. 166. 254. 255. 256. 258. 261. 262. 269. 274. 276. 280. 283. 286. 289. 290. 291. 292. 294. - visitatio 52. 76. - v. Bulhak, Hrebnyekyj, Kiszka, Kollenda, Korsak, Potij, Rahoza, Rutskyj, Sielava, Szeptyckyj, Vynnyckyj, Volodkovecz, Zalenskyj, Zochovskij. - Aerarium, Coadiutor, Confessarius, Consecratio, Curia, Degradatio, Delegatus, Documenta, Electio, Facultates, Iuramentum, Iurisdictio, Mensa, Nominatio, Praesentatio, Regulae, Suffraganei, Theologus, Tribunal, Vicarius, Visitatio.
 MICHAEL Korybut Wisniowiecki, rex Pol. 268. 280.
 MICHAEL, sac. graec. 253. 254.
 MICZACZENSE caenobium 198.
 MIEDZIBOZENSE monast. Basilian. 205.
 MIELECENSIS Abbas 33. 35. - Abbatia 82. 127. 302. 307.
 MIHUNIEWICZ Polycarp. Protoarchim. 77. 99.
 MILLINUS Card. 263. 269.
 MINISTRI Moscoviae 25. 42. 213. 313. 325. - regis Pol. 11. 12. 23. 26. 32. 36. 42. 43. 107. 108. 112. 113. 114. 116. 243.
 MINSK, op. Palatin. 323. 324. - Magistratus 302.
 MINSCENSIS Abbatia 133. 299. 305. Abbas 9. 133. 302. - monaster. 133. 302.
 MISSA S. 145. 146. 318. 319. - v. Liturgia.

- MISSALE (liber) 161. 167.
 MISSIONARIUS in Moscovia 73. - in
 Russia 168. - Prop. Fide 316. 317. 327. -
 Samborienses 151. - in Soria 146.
 MISSIONES Basilianorum 218. 235. 244.
 MITELENE, op. 287.
 MITRA episc. 196.
 MLODOWSKI Anton., Abbas. et Ep.
 Volodym. 311.
 MOHILOW, op. (Mohilovia) 16. 42. 43.
 45. 47. - Abbatia 297. - eparchia 16-18.
 25-27. 41. 43. 48. 126. 212. 327. - Episcop.
 schism. 14. 25. 26. 27. 42n. 48. 212. -
 Metrop. latin. 326n. 327. - eius Coadiutor
 327.
 MOHYLA Petrus, Metrop. non unit. Kio-
 viensis (1633-1647) 304.
 MOLDAVIA 171. 207. 282. 322. 333.
 MOLINO 183. 185. 196. (Molines) 260. 262.
 272. 278.
 MONACHAE (Moniales) Basilian. 160.
 MONACHI Basilian. 48-51. 54. 56. 57.
 60. 63. 72. 77. - graeci 68. 78. 297. 306.
 307. - schismatici 84. - Moscoviti 75. -
 v. Basiliani.
 MONASTERIA Abbatialia 81. 82. 83. - Ba-
 siliiana 49. 51-53. 55. 56. 58. 61-63. 65.
 66. 71-75. 81. 82. 87-92. 97. 117. 121.
 126. 132-134. 138. 164. 165. 185. 186.
 191. 193. 196-198. 201. 204-222. 224.
 228-235. 239. 240. 242. 244. 249. 250.
 252. 256. 291. 296. 300. 302. 305. 307.
 310. 324. 328. - Latinorum 171. 209. -
 Staupigiana 209.
 MONASTYRSKYJ Gregorius, Basilian. 197.
 MONTORIUM 173.
 MONTECASSINO Abbatia 75.
 MONTI Philippus, Card. 75.
 MORO Hieronym. Theatin. 102. 105n.
 106. 137.
 MOROCHOWSKYJ Joachimus, Ep. Vo-
 lodymyr. 131n.
 MOSCA 327. - opp. 316. 317.
 MOSCHI (Moscoviti) 110. 142. 271. 284.
 313. 314. 318. 323. 324.
 MOSCOVIA 8. 10. 59. 61. 63. 66. 73. 75.
 109. 110. 156-159. 171. 212. 254. 271. 286.
 313. 314. 315. 316. 317. 322. - Patriarcha
 109.
 MOSCOVITI (Moschi) 7. 16-21. 23. 25. 26.
 27. 28. 42. 43. 59. 63. 64. 74. 75. - prin-
 cipes 3. 316. - Senatus 325. - Synodus
 326.
 MOZIR, op. 55.
 MSCISLAV, op. Palatinatus 212, 323.
 324. 325. - Palatinus 21.
 MSTISLAUS, princeps 266n.
 NATALIS Alex., script. 147.
 NATIO Ruthena 108. 138. 142.
 NAVALE, villa 193.
 NAVENSIS Parochus 220.
 NAZARKO Ir., Basilian. 253n.
 NEHREBECKYJ Joannes, Nobilis 201.
 NEOBURG, op. 19.
 NERLIUS Franciscus, Card. (1673-1708)
 299. 300. 330. 331.
 NEXUS Basilian. cum Metrop. 31. 49.
 52-54. 63. 69. 70. 73. 78. 79-87. 94-96.
 99. 100. 101. 296.
 NICAEA, op. 287.
 NI ODEMUS sac. Basilianus 296. 303.
 NICOLAUS Chrisoberga, Patr. Const. 253.
 254.
 NIEMIROV, op. et Decanatus 256. 258.
 232. 291.
 NIPHON, Ep. Novogroden. 266.
 NOBILES 141. 142. 148. 170. 171. 200. -
 poloni 4. 118. 137. 142. 145. 146. - ru-
 theni 142. 201. 202. 261. 275. 332. 333.
 335.
 NOCTURNUM (Of. Div.) 161.
 NOMINATIO Episcop. 134. 324. - regia
 5. 6. 12. 220. 243. 279. 308.
 NOTARIUS Episcop. 136. 164.
 NOTECZ, flum. 324. 325.
 NOVITIATUS Basilianorum 56. 62. 91. 92.
 117. 210. 211. 214. 222.
 NOVODVORENSE monaster. Basilian. 207.
 212.
 NOVOGROD op. 224. 236. 247. - Episco-
 pus 266.
 NOVOGRODEK, op., Palatinatus 323. -
 Synodus 266.
 NUNDINAE 157. 158. - v. Mercatus.
 NUNEZ sac. 264.
 NUNTIATURA Apostolica Polon. Varsa-
 viensis 11. 12. 19. 20. 21. 35. 37. 39. 117.

118. 182. 183. 186. 240. 256. 257-259.
262. 263. 264. 265. 267. 269. 270. 272.
273. 277. 284. 285. 287. 289. 302. 311. 332. -
Tribunal 21. 117. 118. 172. 183. 186.
257. 258. 259. 267. 270. 272. - v. Auditor.
Cancellaria.
- NUNTIUS Helvetiae 19. - Germaniae
330. - Lithuaniae 213. - Poloniae (Var-
saviensis) 5-8. 11-18. 23-30. 32. 33.
35-39. 41-44. 47-49. 52. 53. 58. 61. 64.
65. 68-71. 76. 77. 81. 83. 85. 88. 91. 98.
99. 101. 102. 103-116. 123-125. 127-143.
145-152. 154. 156. 163. 165. 166. 167.
169. 172. 193. 197. 204. 205. 206. 211.
212-213. 216. 218. 219. 223. 224. 225.
229. 230. 234. 235. 237. 239. 241. 248.
250. 252. 253. 256. 262. 263. 270. 272.
285. 287. 288-290. 292-294. 298. 302.
304. 306. 309. 310. 311-315. 317-320.
326. 331-335. - Russiae 317. 318. - v.
Cancellaria. - Viennensis 61. 76.
- OBAROV, villa 294.
- OBEDIENTIA Basilianorum 116.
- OBBLIGATIO Officii Divini 161. 162. 167.
- OECONOMUS Mensae Metrop. 6.
- OFFICIALIS Episcop. 136. 138. 159. 214.
278. 282. 288. 289.
- OFFICINA Papyrea 203. - vitrea 203.
- OFFICIUM Divinum 161. 162. 167.
- OHILEVYCZ Pachomius, Protoarchim. Ba-
silian. 305.
- OHURCEVYCZ Simeon, Protoarchim Ba-
silian. 300.
- OLEUM Sanctum (Crisma) 122. 135. 136.
138.
- ONUPHRII S. Cardin. 93. 94. - v. Bar-
berini Anton.
- ONOPHRIENSE monasterium Basiliano-
rum 20-23. 28. 126. 205. 212. 301.
304. 306.
- ONUPHRUENSE monaster. Peremyslien.
192. 198.
- ONYSZKEVYCZ Ignatius, Basilian. 212.
- ORDINATIO Episcoporum 27, - sacer-
dotum 74. 104. 122. 136. 155. 159. 160.
161. 134. 165.
- ORDINES minores 191. - maiores 160.
- ORIENTALES 104. 165. - Patriarchae 60.
- ORSZA, op. 323. 324. 325.
- OSTROH, op. 323. 334.
- OSTROSIENSIS Eparchia 320. 321.
- OVRUCZ, Abbatia 215. 302. 308.
- OZIEMKEVYCZ Hieronym., Basilien. 98.
- PAFLAGONIA, prov. 50.
- PALATINATUS 160. 207. 254. 323. -
Mscislaviensis 21. - Podoliae 254. 267.
277. 281. - Polocensis 294. - Ravensis
323. - Russiae 254. - Smolenscensis 159.
- Volhyniae 207. 336. - v. Districtus,
Provincia, Terra; Braclav, Brest, Kiev,
Mscislav, Podolia, Polok, Russia, Smo-
lensk, Volhynia.
- PALATINUS v. Braclav, Brest, Cracovia,
Kiev, Lublin, Posnan, Russia, Volhy-
nia. - Posnaniensis 317. - Russiae 256.
285. - Ruthenus 74. -
- PALLAVICINI Opitius, Nuntius Varsav.
(1680-1688) 53. 306 (Card.).
- PALMA Abbas 6. 15.
- PANCRATIUS Basilianus 191.
- PANKIEWICZ Petrus 202.
- PAPARONI 47.
- PAPEBROCHIUS, script. 254.
- PAPHNUTIUS, diac. Basilian. 191.
- PAROCHIAE unitae 64. 121. 122. 129;
136. 137. 138. 160. 165. 166. 291.
- PAROCHI 157. 163. - latini 140. 141.
142. 145. 146. 147. 148. 151. 156. 157.
158. 162. 163. 168. 169. 171. - rutheni
135. 136. 137. 140. 141. 145. 146. 147.
148. 154. 156. 157. 161. 163. 167. 169.
171. 215. 259. 161. 181.
- PATENTES litterae 4.
- PATRASSUS Aep. 119. 216.
- PATRONI ecclesiarum 137. 159. 288. -
monasteriorum 252. 297. 301.
- PAULUCCI Msgr. 14. 15. - Nuntius 20.
- Cardin. 80. 86. 112.
- PAULUS PP. V. 110. 295.
- PAULUS I Imperat. Russiae 326n.
- PAUPERTAS 161. 167. 130.
- PAWLOWSKI Georgius, Ep. 327.
- PELESZ Julianus, script. 254n.
- PAENITENTIAE Sacram. 221.
- PENSIO Ep., Peremyslien. 182. 186. 187.
194.

- PEREIASLAVIENSIS Ep. 266.
 PESTIS 80. 247.
 PETRA Vincentius Cardin. (1724-1749) 3.
 13. 39. 47. 49. 51. 55. 75. 77.
 PETRUS I, Czar Moscoviae (1682-1725)
 16n. 316. 317. 326n.
 PETRUS, Metrop. Kiovien. (1308-1326)
 266.
 PHOTIUS, Patr. Constant. 59. 65. 74.
 115. - Metrop. Kiovien. 266.
 PICUS, Card. Ludovicus (1712-1743) 3. 13.
 24. 39. 48. 49.
 PIETROBURGO, op. (Petersburg) 313. 321.
 324. 327.
 PIGNATELLI Antonius, Nunt. Vars. 179.
 262. 298. - Franciscus Card. 39.
 PIECHOVYCZ Innocentius, Basilian. 33n.
 PINSK, op. 37. 207. - Pinscensis Epar-
 chia 36. 37. 38. 62. 124. 156. 254. - Epi-
 scopus 8. 15. 21. 81. 99. 100. 109. 111.
 127. 300. 323.
 PIUS PP. IV. 158.
 PIUS PP. VI. 318. 319.
 PIUS PP. VII. 329.
 PLOSKO v. Polock 213.
 POZAJOWIENSE monaster. 214. 222. 242.
 248.
 PODGORZE, villa 193.
 PODLACHIA prov. 71. 156. 322. 323.
 PODOLIA, prov. 61. 127. 254. 255. 260.
 261. 268. 276. 281. 282. 322. 323. - v.
 Districtus, Palatinatus.
 PODZAMCZE, villa 193.
 POLCHOVSKYJ Serapion, Ep, Mohilov.
 non unicus 16. 25. 42n.
 POLESIA, prov. 71. 322. 323.
 POLOCK (Polosko), op. 8. 27. 266. 270.
 293. 314. 316. 323. 324. 325. - Abba-
 tia 311. - Archiep. schism. 266. - unicus
 4. 5. 7. 8. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 24.
 26-29. 42-47. 55. 68. 69. 107. 108. 110.
 111. 112-114. 126. 127. 132. 159. 163.
 164. 197. 223. 236. 256. 270. 291. 313.
 314. 321. 323. 324. 326. - monasterium
 ad Cathedram 205. 206. 213. 221. 228.
 - eparchia 16. 18. 25. 41. 43. 48. 62.
 254. 290. 312. 313. 314. 315. 316. 325.
 326. - Ep. lat. 212. 213. 323. 324. 325.
 327. - monaster. Basilianorum 31. 192.
 213. 241. 300. 304. - Collegium Soc.
 Jesu 5n. 43n. 45. 46. 47. 48. 68. - Vica-
 rius gen. 9.
 POLONI (Polacchi) 7. 133. 171.
 POLONIA, Regnum, Respublica 5. 7. 8.
 16. 17. 18. 26. 27. 29. 43. 46. 59. 61.
 62. 64. 65. 66. 71. 73. 74. 92. 105. 109.
 114. 116. 118. 119. 120. 131. 135. 141.
 144. 145. 147. 148. 150. 154. 155. 156.
 158. 162. 165. 169. 170. 188. 189. 204.
 207-209. 211. 212. 214. 216. 219. 235.
 254. 264. 281. 286. 294. 313-315. 317.
 318n. 319. 322-324. 328. 331. - inferior
 322. - magna 322. 323. 324. - parva 322.
 323. - superior 322. 323.
 POMERANIA 322. 323. (Palatinatus).
 PONTIFICALE, liber 161. 167. - dignit.
 83. 84. 196.
 PONTUS, prov. 50.
 POPI, sac. schism. 334. 336.
 POPIEL Theodorus, Nobil. 201.
 POSNANIA, op., prov., - Palatinatus 317.
 323. - Ep. lat. 158. 323.
 POTIJ Hypatius, Metrop. Kiovien. (1600-
 1613) 66. 110. 154n. 276.
 POTOCKI, princeps 42. - Theodorus, Pri-
 mas Pol. 26n. 42n. - Statosta Kaniov.
 211. 220. 229. 230. 241. 309. 310.
 PRAECEDENTIA 106 155. 159. 162. 163.
 164. 303. - Protoarchimandritae 82-84.
 88. 303.
 PRAEDICATOR 251.
 PRAELATURAE 208. 231. 232. 233. 234.
 PRAESBYTERI, v. Sacerdotes 150. 156.
 157. 185. 191.
 PRAETOR Samborien. 188.
 PREMISLIA, op. 121. 178. 194. 200. 203.
 266. 314. 315. - eparchia unita 8. 49.
 59. 61. 62. 66. 71. 75. 89. 91n. 117. 125.
 127. 131. 136. 156. 163. 172. 185. 189.
 194. 200. 201. 204. 214. 218. 219. 222.
 254. 301. 302. 324. 326. - Episcopus lat.
 323. - unicus 15. 69. 125. 127. 130. 132.
 153. 173. 174. 175-178. 180. 182. 183.
 184-187. 189. 191. 192. 193. 194. 195-
 201. 256. 264. 270. 297. 301. 314n. 323.
 - Seminarium 72.
 PRIMAS Poloniae. v. Ep. Gnesnensis 17.
 26. 42. 48. 64. 74. 156. 158. 212. 213.

- PRIVATIO** officiorum 301.
PRIVILEGIA 32. 162. 330. 331. - cleri
 rutheni 121. 163. 164. 166. 254. 265. -
 Leonis Ducis 265. 266. 267. - Ordinis Ba-
 siliani 25. 30. 208. 297. 301. - regia 22.
 23. 27. - Ruthenorum 108. - Schisma-
 ticorum 268.
PROERES (Magnates) Poloniae 280. 285.
 286. 299.
PROCESSIO eccl. 157.
PROCESSUS informativus 111n.
PROCHORUS Basilianus 191.
PROCURATOR generalis in Urbe 9. 11.
 20. 24. 25. 27. 35. 36. 38. 47. 52. 60.
 63. 66. 70. 77. 83. 92-95. 117. 120. 138.
 139. 209. 217. 226. 227. 231. 236. 241.
 242. 300. - Prov. Polonae 120. 205. 216.
PROFESSIO monast. 209. - fidei 7. 306.
 336.
PROFESSORES scholarum 251.
PROKOPOVYCYZ Theophanes, Aep. Novo-
 groden. schism. 326n.
PROMOTOR fiscalis 73.
PROTECTOR Ordinis Basiliani 300. -
 Regni Poloniae 6.
PROTESTANTES 19. 324.
PROTOARCHIMANDRITA Basilianorum
 v. Generalis OSBM. 9-12. 14. 21-25. 28-
 33. 35-39. 49-61. 63-70. 72. 76-88. 91. 92.
 94-97. 113-116. 118. 119. 121. 124. 127.
 130. 134. 137. 138. 139. 140. 204. 211.
 216. 217. 219. 220. 221. 224. 225. 226.
 227. 228. 229. 230. 231. 232-234. 240-
 242. 246-253. 269-308. 315. - v. Dele-
 gatus, electio, iuramentum, pontificalia,
 Basiliani.
PROTOPRESBYTER 255.
PROTOTRONIUS Russiae 154. 155. 159-
 164. 225.
PROVENTUS (Reditus) 127. 135. 166. 193.
 194.
PROVINCIA 160. - Lithuana 71. 73.
 79. 81. 85-94. 97. 116. 117. 119. 120.
 125. 133. 204. 205-212. 214. 216. 217.
 219. 220. 221. 223. 248. 227. 229. 230.
 236. 241. 242. 247. 248. 307. 324n. -
 Polona 73. 79. 85. 87-94. 97. - Ruthe-
 na (vel Russiae) 61. 87. 99. 117. 119.
 120. 121. 133. 180. 181. 204. 205. 206-
 211. 214. 215. 216-224. 227. 229. 230-
 232. 237. 241. 242. 247. 248. 250. 252.
 307. - Poloniae 156. - v. Podlachia.
 Podolia, Silesia, Volhinia.
PROVINCIALIS Basilianorum 49. 56. 58.
 60. 62. 71. 77. 85. 88. 90. 95. 96. 97. 99.
 127. 227. 232. 233. 234. 240. 242. 243.
 244. 246. 250. 251. 252. 304. - Poloniae
 77. 78. 101. - Russiae 186. 205. 206.
 207. 208. 210. 214. 215. 220. 221. 222.
 228. 230. 234. 235. 250. 252. - v. Ba-
 siliani.
PRUCHNICENSIS decanus 201.
PRUSSIA, prov. 322. 328. - ducalis 322.
 324. - regalis 323. 324. 338.
PRUSSIANI 324. 329.
PSARCE, villa 193.
PUCHET, baron 17.
PUSTINENSE monasterium Basilian. 20-
 23. 28. 212. 301.
RADOMISLIA, villa 256. - ecclesia 283.
RAHOZA Michael, Metrop. Kiovien. (1588-
 1599) 30n. 66. 110.
RECTOR Coll. Leopoliens. 332n. - mona-
 sterii 178. 184. 185. 195.
RECURSUS v. Appellatio 85.
REDANASCHI Josephus, Theatin. 3. 4,
 7. 38. 40. 102.
REDITUS (Proventus) 135.
REDUCTIO monasteriorum 97. 133. 214.
 215. 234. 235. 252.
REFORMATIO Basilianorum 295. 296.
REGISTRUM matrimoniorum 321.
REGNUM Poloniae v. Polonia 155. 189.
 318n. 319.
REGULARES latini 327.
RELATIONES episcoporum 137. 283. 284.
 - Nuntii 298.
RELIGIO (Ordo) in Polonia 214. 222.
 235. 237. 244.
RELIGIOSI latini in Polonia 142. 143.
 147. 151. 162.
RELIQUIAE SS., Clementis PP. 109.
REPUBLICA Polona, v. Regnum v. Po-
 lonia 18. 26. 27. 59. 61. 73. 74.
RESCRIPTA regia 280. - Congreg. 309.
RESIDENTIAE Basilianorum 216. 222.
 235. 244. 252.

- RESIDENTIA Consultorum Basilianorum et Secretarii 239. 284. - Protoarchimandritae 56. 95. 212. 217. 220. 227. 239.
- REVEL, op. 327.
- REX Poloniae, Regia Maiestas, Serenissimus 6-8. 11. 12. 16-18. 20. 23. 25-27. 30. 32-34. 36. 37. 42. 43. 48. 53. 59. 60. 74. 83. 84. 105. 107-115. 118. 123. 125. 126. 134. 137-139. 141. 142. 150-154. 158. 162. 164-167. 170. 171. 174. 175. 178. 180. 185. 188. 192. 198. 200. 201. 208. 211-213. 220. 223. 242. 254. 255. 260. 261. 264-266. 267. 268. 270. 271. 274-277. 280. 282. 294. 297. 300. 305. 309. 310. 312. 316. 317. 324. - v. Aula, Bona, Commissarius, Commissio, Confirmatio, Deputatus, Diploma, Juspatronatus, Jus regium, Litterae, Mensa, Ministri, Nominatio, Praesentatio, Privilegia, Tribunal.
- REX Russiae 19. 109. 328.
- REZZONICO Card. 49. 192. 198. 262.
- RIGA, op. 327.
- RIGANTI Joannes, advoc. 181. 184.
- RIPA Fransona, eparchia 105.
- RITUALE, liber 167. - graecum 81.
- RITUS 103. v. Jejunium. 103. v. Transitus. - Graecus 54. 122. 123. 140. 144. 157. 163. 209. 316. - Latinus 64. 65. 74. 103. 104. 122. 123. 141. 144. 209. 315. 318. 319. - Ruthenus 64. 74. 95. 141. 145. 157. 167. 190. 209. 315. 318. 319.
- RIVIERA, Msgr. Secret. Consist. 6.
- ROMA 8. 27. 43. 44. 46. 47. 57. 63. 64. 66. 67. 74. 77. 93. 110. 120. 123. 135. 163. 214. 217. 227. 231. 244. 274. 299. 319. 332. - v. Collegium. - eccl. SS. Sergii et Bacchi et Hospitium 67n. 87. 93. 94. 231.
- ROMANOV, villa 40. 41.
- ROMANUS Imperator 254n.
- ROTA Romana 44-46. 174. 175. 178. 182. 183. 185. 193. 260. 262. 264. 268. 269. 272. 276. 278.
- ROZANA, parochia 140. 146. 152.
- RUDNYCKYJ Theodosius, Ep. Luceorien. (1731-1751) 100n. 107n. 116n. 135n. 212n. 221n.
- RUSPOLUS Cardin. Bartholom. 4. 12. 29. 39. 44. 47. 48.
- RUSSI, populus 133. 171. 178. 254. 313 (Moscoviti). 324 (Moscoviti). 330.
- RUSSIA 9n. 10. 26. 30. 49. 50. 56. 57. 59. 61. 63. 64. 65. 67. 71. 82. 109. 115. 145. 147. 156. 157. 164. 168. 171. 176. 178. 184. 185. 188. 223. 225. 235. 253. 254. 255. 260. 261. 264. 274. 276. 281. 295. 296. 298. 301. 306. 323. - v. Magnus Dux Russiae, Rex Russiae.
- RUSSIA Bianca, Alba 212. 244. 323. 324. 325. 327. 329. - Alba 313. 316. - Magna 316. - Nigra 71. - Parva 316. 322. 323. - Rubra 71. 322-324.
- RUTA, villa 213.
- RUTHENI, populus 3. 12. 13. 14. 24. 39. 59. 61. 63. 65. 114. 115. 123. 127. 134. 135. 137. 140. 142. 143. 144. 145-154. 157. 158. 161-163. 165-171. 186. 204. 222. 223. 267. 309. 313. 316. 331. - Lithuaniae 62. - uniti 323. 328.
- RUTSKYJ Josephus, Metrop. Kiovien. (1613-1637) 9. 30. 34. 35. 52. 65n. 67. 73. 87. 110. 126. 127. 131. 150. 204. 213. 218. 221. 295. 296. 299. 303.
- RYLLO Maximilianus, Ep. Chelmen. (1759-1785) 309. 311. 314. 315. 326. - Ep. Peremyslien. (1785-1793) 314n.
- SACCOS, paramentum 154. 159. 163.
- SACERDOTES lat. 150. 157. 168. - rutheni 26. 104. 146. 150. 162. 167. 168. 211. 216. 318. - schismatici 27. - v. Praesbyteri.
- SACRAMENTA SS. 144. 146. 147. 149. 221. - v. Baptismus, Confessio, Confirmatio, Matrimonium, Unctio.
- SACRIPANTES Card. 172. 182. 253. 273. 330. 331.
- SACRISTIA 155. 164.
- SALVATORIS SS. monasterium (Spas) Basilianorum in Ep. Peremyslien. 127. 172. 173. 176. 177. 179. 180. 182. 183. 184. 185. 186-203. 228.
- SAMBIR, opp. 121. 151. 178. 188. 189. 194.
- SAMBORIENSIS Episcopus 124. 172. 173. 174. 177. 178. 180. 181. 187. 194. 195.

201. 202. 323. - eparchia 194. 201. 214.
218. - monasterium 202.
- SAMOGITIA, prov. 322. 323.
- SANOK, opp. 194.
- SANOCENSIS eparchia 194. 202.
- SANTINI Vincentius, Nuntius Varsav. (1721-1728). 5. 6. 13. 14. 15. 17. 20. 26. 28. 125.
- SAPIEHA Ignatius, Nobilis 263. 264.
- SCABINI Samborienses 178.
- SCANDALUM 103. 104. 210.
- SCHIMIER 191.
- SCHISMA 7. 16. 17. 25. 49. 59. 62. 63. 71. 74. 90-92. 100. 102. 131. 142. 150. 171. 210. 261. 315. 316. 330. 333.
- SCHISMATICI rutheni 6. 7. 8. 10. 11. 12. 16. 17. 23. 27. 42. 43. 47. 57. 82. 91. 95. 102. 108. 109. 116. 120. 125. 127. 141. 142. 153. 158. 167. 178. 192. 208. 209. 212. 213. 217. 235. 244. 259. 267. 268. 271. 277. 283. 284. 286. 298. 314. 315. 331. 333. 334. 335. 336. - mo-scoviti 64.
- SCHOLAE v. Collegia 105. 161. 316. 317. - Vladimiriensis 208. - PP. Scholarum Piarum 105.
- SEBASTIANUS, Ep. Smolenscen. 266.
- SECACCIA 183.
- SECRETARIA Status 6. 7. 14. 17. 25. 26. 27. 43. 44. 48. 100. 108. 125. 129. 331. 332.
- SECRETARIUS generalis Basilianorum 37. 60. 63. 77. 96. 99. 227. 229. 232. 233. 234. 239. 248. 250. - Provincialis 77. 99. 227. 234. 242. 250.
- SEDES Apostolica 5. 6. 7. 8. 12. 13. 14. 16. 116. 156. 157. 158. 160. 167. 197. 223. 226. 235. 240. 244. 256. 258. 298. 299. 302. 321. 326. 327. 330. 331. 332. - v. Delegatus.
- SEMINARIUM Dioecesanum 130. 155. 156. 161. 166. - Volodimiriense 211.
- SENATORES Poloniae 323.
- SENATUS Regni Poloniae 64.
- SENDOMIRIA, op. 323.
- SEREDOVICZ, Basilian. Consultor. gen. 100.
- SERRA Nicolaus, Nunt. Varsav. (1754-1760) 153. 290.
- SERVIA, terra 65.
- SERVUS 145. 146. 162. 170. - opera 157.
- SEVERIA, op. 323.
- SICULI, populus 158.
- SIELAVA Antonius, Metrop. Kiovien. (1640-1655) 35. 57. 64. 65n. 67. 68. 73. 110. 111. 126. 297. 303. 304.
- SIELECENSE monaster. Basilian. 212.
- SIESTRZENIEWICZ Stanislaus, Metrop. Mohilovia. lat. 326. 327.
- SIGISMUNDUS I, rex Pol. (1506-1548). 92. 254. 260. 261. 264. 265. 274. 277.
- SIGISMUNDUS II, rex Pol. (1548-1572) 174. 175. 178. 185. 208. 255.
- SIGISMUNDUS III, rex Poloniae (1587-1632) 109. 142. 150. 152. 164. 165. 265. 266. 267. 331n.
- SILESIA, prov. 156. 322.
- SIMEON, Basilianus 111.
- SIMONIA 11. 122. 134. 135. 164. 310.
- SIRADIA (Sieradz), op. 323.
- SKIT, monaster. in Galicia 324.
- SKURKIEWICZ Georgius, capitularis 201.
- SMOGORZEWSKYJ Jason, Metrop. Kiovien. (1780-1786) 288. 312. 313. 314. 315. 326.
- SMOLENSK, op. 325. - Ep. schism. 266.
- SMOLENSCENSIS archieparchia 20. 21. 27. 28. 29. 37. 62. 116. 159. 254. 313. 316. - Archiepiscopus unitus 21. 22. 23. 28. 126. 127. 133n. 159. 160. 163. 166. 301. 313n. 316. 323. 326. - Ep. latin. 159. 323.
- SNIATYN, op. districtus 255. 260. 275. - ecclesia 274.
- SOBIESKI Joannes, rex Pol. 333n.
- SOKOLINSKYJ Druckyj Laurentius, Aep. Smolenscen. (1709-1727) 21. 28. - v. Smolenscensis.
- SOPHRONIUS, Basilianus 191.
- SORBELLONI Fabritius, Nuntius Pol (1738-1746) 103n.
- SORIA 146.
- SOZAN, villa 173. 182. 184. 186. 187. - monasterium 184. 192. 198.
- SPINELLUS Cardin. 253. 273. 295.
- SPINOLA Nicolaus Card. (1715-1745) 3. 4. 13. 24. 43.
- SPOLIUM v. haereditas 134.

- STAROSTA v. Potocki 170. 229. 230. 323.
 STASIV Myron, sac. 254n.
 STAUROPEGIUM 65.
 STEBELSKYJ Ignatius, Basilian., script. 133n.
 STEBNOVSKYJ Caesar, Basilian. 86.
 STUDIA Basilianorum 56. 91. 92. 117. 120. 161. 211. 241. 250. - philosophica 120. 121. 210. 213. 214. 217. 221. 222. 229. 241. - theologica 120. 121. 132. 133. 208. 210. 213. 214. 217. 221. 229. 241. - theolog. moralis 214. 221. 222. 241. - scholastico-dogmatica 221. 222.
 STRASZEWICE, villa 172. 173. 174. 179. 180. 182. 183. 186. 187. 191. 193. 194. 199. 200. 201. 202.
 STRUNIE, villa 289.
 STRYKAJLOVIENSE monasterium Basilian. 212.
 SUBDIACONUS 161. 191.
 SUBIECTIO monachorum Metropolitae 50-53. 64. 73. 74.
 SUFFRAGANEI Ep. latin. 323. 331. - Metropolitae 23.
 SUSZA Jacobus, Ep. Chelmenensis (1652-1686) 61. 65. 68n. 111n. 126. 158. 170. 298. 304. 305n.
 SYNODUS Suessionensis 197.
 SUPERIORES Basilianorum 138. 161. 195. 229. 231. 232. 233. 240. 242. 244. 249. 250. 296. - Super. generalis 37. 185. 197. 209. 210. 224. 295. 297. 299. - v. Protoarchimandrita, - Provinciales 116. - minores 297.
 SUPRASLIENSIS Abbas 82. - Abbatia 38. 301. 311.
 SURACENSIS parochus 220.
 SVIZZERI v. Helveti 19.
 SWISTELNYCKYJ Eustachius, Ep. Leopold. 268n.
 SYNODUS in Russia 5. 82. 111. - Zamoscensis 4. 5. 6. 117. 118. 129. 130. 131. 132. 134. 137. 138. 149. 156. 157. 159. 160. 161. 164. 165. 167. 168. 170. 171. 185. 204. 208. 209. 210. 219. 238. 256. 262. 264. 269. 283. 285. 291. 302. 307. - Berestj, Brest, Constantinopol. Kiev, Kobrin, Libanon, Novogrod, Suessionen, Zamostia.
 SZCZEPLOTENSE monaster. Basilian. 206.
 SZEKINIE, villa 201.
 SZEMBEK Joannes, Cancel. Regni Pol. 18n.
 SZEPTYCKYJ Athanasius, Metrop. Kiovien. (1729-1746) 5. 6. 13. 14. 24. 54. 81n. 103n. 106. 115n. 121. 124. 129n. 132. 134. 135. 163. 166. 205. 217. 222. 256. 263. 264. 269. 270. 273. 278. 279. 283. 284. 288. 290. 293. 294. 302. v. Leopoliensis.
 SZEPTYCKYJ Barlaam, Ep. Leopoliensis. (1710-1715) 7. 69. - Leo, Ep. Leopoliensis. et Metrop. 124n. 257. 274. 309n. 310. 311. 312.
 SZUMBORSKYJ Felicianus, Ep. Chelmen. 330.
 SZUMLANSKYJ Gedeon, Abbas Basilian. 133. - Josephus, Ep. Leopoliensis. (1676-1708) 255. 262. 268. 269. 278. 279. 280. 283. 284. 285. 330n. 332. 333. 334. 335. 336. - Onuphrius, Ep. Peremyssien. 124n. 125n. 264n.
 TAMBURRINI 277. Card. 295.
 TANARIUS Card. 173. 180. 183.
 TARNOWSKI Grotus Michael, Aep. Smolenscen. 21.
 TARTARI 133.
 TARTARIA 282. 322.
 TATRICENSE monasterium Basilian. 206.
 TAXAE 123. 136.
 TERLECKYJ Benedictus, Protoarchim. Basilian. 297n. 299n. 304n. - Methodius, Ep. Chelmen. 61.
 TERRA 160. 170. 254. 260. 275. 276.
 TERRITORIUM 280. 282. 283. 285.
 TESTAMENTUM Episcop. 122. 129. 130. 131. 132. 138.
 TETERUCK Joannes 202.
 THEATINI 3. 4. 7. 38. 39. 40. 59. 64. 76-87. 92. 96. 101. 102. 332-334-336.
 THEBARUM Aepiscop. 318. 319.
 THEODOSIAE Aep. 295.
 THEODORUS Ep. Bialogroden. 266. - Ep. Vladimiriensis. 266.
 THEODOSIUS Basilianus 191. - Aep. Polocensis 266.
 THEOLOGUS Episcoporum 84.

- THEOPEMPTUS, Metrop. Kiovien. (1039-1051) 254.
 THESAURUS Ep. Peremyslien. 184.
 THOMASINUS, script. 177. 185. 189. 197.
 THORN (Torun), op. 323. 324.
 TIRBSZOVICE, praedium 193.
 TITULI (dignitatis) monachorum 228. 229. 241. 249. 250. - Ordinis Basiliani 87-88. 89.¹
 TODOROWICZ Daniel 202.
 TOROKANENSE monasterium 206. 207. 213. 225. 248.¹
 TRACTATUS polit. 314. 316.
 TRANSITUS ad aliam Provinciam 236. 245. - ad alium Ritum 162. - ad Ritum Graecum 122. 123. 141. 143. 153. - ad Ritum Latinum 65. 104. 122. 123. 138. 139. 140. 141. 142. 144-154. 319.
 TRANSLATIO Episcoporum 122. 124. 125. 138. - festorum 156.
 TREMBOVLA, op., districtus 255. 260. 274. 275.
 TRIBUNAL Ep. Vilnensis 140. - regium 197. - Subcamerarii Regni 192. 294.
 TROKI, op. 323.
 TROMBETTI Stephanus, Theatinus 3n. 39. 40. 59. 64.
 TRULEVYCZ Benedictus, Procurator in Urbe 32. 209. († 1739).¹
 TUCZAPSKI Macarius, Ep. Leopoliensis. (1539-1547) 254. 255. 260. 261. 264. 267. 274. 275. 276.
 TURCHIA 158.
 TURCI 158. 323.
 TURKOVICENSE monaster. 207.
 TUROV, op. et eparchia 266. 323. - Ep. schism. 266.
 TURZANICKI, Basilianus 124.
 TUSTANOVSKYJ Alexander, Decanus 201.
 TYPOGRAPHIA Camerae Apost. 274.
 TYRE, flum. 188. 189.
 TYSSAROVSKYJ Hieremias, Ep. Leopoliensis. (1607-1641) 276n.
 UCRAINA 9n. 323. 329. - v. Ukraina.
 UIESKI Thomas, S. J., Ep. Kiovien. lat. 305.
 UKRAINA 127. 141. 153. 160. 235. 267. 271. 282. 283. 314. - v. Ucraina.
 ULASZKOWIENSE monaster. Basilian. 205.
 ULINSKYJ, Cons. gen. Basilian. 100.
 UNCTIO extrema (Sacram.) 157.
 UNIO Sancta 7. 10. 12. 16. 18. 27. 32. 37. 49. 51. 55-59. 67. 69. 71. 74. 75. 87. 91. 92. 102. 110. 115. 118. 123. 131. 133. 137. 142. 150. 152. 153. 157. 159. 160. 164. 167. 171. 212. 218. 221. 244. 265. 269. 276. 283. 298. '302. 313. 314. 315. - Berestensis (1596) 331n. - Schismaticorum 330-336. - monasteriorum 121. 209. 210. 217. 218. 219. 252. - Provinciarum 48-75. 88. 92. 97. 99. 100. 224. 227.
 UNIOVIENSIS Archimandria Basilianorum 126. 308. - Abbas 308.
 UNITI rutheni 7. 8. 17. 25. 62. 63. 68. 82. 87. 91. 92. 102. 120. 142. 151. 192. 213. 217. 221. 265. 267. 268. 271. 311. 313. 314. 315. 316. 319. 326.
 UNIVERSITAS Vilnensis 105. - Zamosciensis 105. - v. Cracoviensis.
 URBANUS PP. VIII. (1623-1644) 13. 34. 36. 49. 50. 51. 54. 56. 57. 58. 60. 67. 68. 70. 71. 93. 98. 111n. 131. 141. 142. 143. 148. 150. 151. 153. 154. 204. 219. 296. 297.
 UROZE, villa 203.
 USTRYCKYJ Hieronymus, Ep. Peremyslien. 124. 208.
 VAKERBART, comes, legatus Regis Pol. 48.
 VALENTI Silvius, Card. 75. 102. 117. 172. 182. 204.
 VALLACHIA, regio 207. 220. 235.
 VARMIA, op. et Eparchia 323. 328. - eparchia 325-328.
 VARSAVIA, op. 17. 18. 42. 86. 115. 118. 158. 209. 313. 315. 323. 329. 335. 336.
 VECCUS, Patr. Constant. 266.
 VERCHOVIENSE monaster. Basilian. 90. 92. 120. 207. 208. 211. 216. 219. 301.
 VELAMINUS, Metrop. Kiovien. v. Rutskyj 57.
 VESPERAE (Of. Div.) 161.
 VIATICUM (Comm. in extremis) 157.
 VICARIUS Episcopi 294. - parochi 160. -

- generalis 130. 164. - generalis Basilianorum 35-38. 84. 85. 232.
 VICECANCALLARIUS Pol. 12. 42. 107. 112. 113. 153.
 VILNO, op. 8. 47. 105. 110. 127. 221. 254. 323. 324. - Archimandria 133. 299. - Archimandrita 81. 303. - eparchia latina 122. 140. 142. 152. 324. 325. - Episcopus latin. 140. 143. 144. 146. 148. 151. 152. 156. 158. 205. 294. 323. 326. 327. - monasterium Basilian. 56. 65. 66. 67. 87. 110n. 121. 127. 206. 213. 217. 221. 228. 241.
 VISCONTI Antonius, Nunt. Ap. 140.
 VISITATIO decanatus 128. 129. - eparchiae 122. 128. 138. 161. 193. 194. - ecclesiarum 158. 282. - monasteriorum 73. 81. 82. 95. 96. 282. - parochiarum 135. 136. - Provincialis 126. 207. 208. 209. 210. 213. 217. 228. 239. 249. - Protoarchimandritae 228. 240. 249. 296. 299. 300. 301. 302. 304. 305. 306.
 VISITATOR Basilianorum 49. 56. 58. 60. 89. 95. 204. 209. 210. 219. 240.
 VISNIA, op. 202.
 VITEBSK, op. 109. - Palatinatus 323. 324. 325. - Episcopus unicus 131. - monasterium 205. 228. 302.
 VLADICA v. Episcopus 178. 189. 196. 198. 201.
 VLADIMIRIA, op. 8. 15. 208. 266. - eparchia unita 15. 49. 62. 66. 69. 75. 89. 117. 120. 136. 154n. 155. 209. 216. 219. 254. 267. 301. 302. 311. - Episcopus unicus 8. 20n. 37. 38. 110. 112. 124. 131. 154. 155. 159. 163. 164. 185. 204. 225. 236. 244. 270. 271. 290. 310. 318. 319. 323. 334. - monasterium 90. 92. 120. 185. 207. 208. 210. 211. 216. 219.
 VLADISLAUS, Dux Poloniae (1376) 188. - Rex Poloniae (1386-1434) 174. 175. 188. 192. 198. 201. - Rex Poloniae (1632-1648) 59. 111n. 123. 125. 134. 271. 297.
 VLADISLAVIA, op. 323.
 VOLODIMIRUS - Magnus Dux Russiae 178. 184. 253. 254. - Basilides (1270-1289) 266n.
 VOCALES Basilianorum 96. 97. 223. 224. 225. 232. 233. 237. 243. 244. - v. Capitulum.
 VOLCONCENSIS ecclesia 267. 276. 277.
 VOLGA, flum. 254.
 VOLHINIA, prov. 34. 35. 58. 59. 71. 91. 128. 208. 210. 266. 283. 299. 301. 305. 322. 323. 333. 336. - Palatinatus 207. 336. - inferior 323.
 VOLK Firmianus, Basilian. 301. 306.
 VOLODKOVYCZ Philippus, Ep. Chelm. (1731-1758) 51n. 91n. 108. 128n. 134n. 289. 294n.
 VOTA Mauritius, S. I. 332. 333.
 VOTA religiosa 234.
 VRATISLAVIENSIS Ep. lat. 156.
 VYNNYCKYJ, Antonius, Ep. Perem. 11. 201. - Georgius, Metrop. Kiovien. 29n. 128. 143. 151. - Innocentius, Ep. Peremyslien. 174.
 VYHOSKYJ Josephus, Ep. Luceorien. 15n. 208.
 VYNNYCIA, op., Capitaneatus, Decanatus 255. 256. 262. 279. 291.
 W cfr. v.
 WALAWA, villa 193. 201.
 WAZYNSKYJ Porphyrius, Protoarchim. 315.
 WIELUNICE, villa 193.
 WIETRZYNSKYJ Maximianus, Protoarchim. Basilian. 18-20. 301. 306.
 WILCZE, villa 193.
 WILLELMUS, script. 198.
 WINNICKI v. Vynnyckyj
 WITWICKI Stephanus, Nobilis 201.
 WOLCZANSKYJ Hieronymus, Ep. Mohilovien. 212.
 WOLODKOVYCZ Philippus, Metrop. Kiovien. (1762-1778) 309. 310. 311. 312. - v. Volodkovycz.
 WYZYCKI Nicolaus, Aep. lat. Leopoliens. 103n.
 ZABOKRYCKYJ Dionys., Ep. Luceor. 330n. 333. 334.
 ZABLONSKI, Cons. gen. Basilian. 100.
 ZACCHIN S., villa 193.
 ZADAROVIANSE monasterium Basilian. 205.
 ZALENSKYJ Leo, Szlubic, Metrop. Kiovien. (1694-1708) 112n. 300n. 301. 333.
 ZAMOSC, op. (Zamostia) 105. 172. 291.

- ZAMOSTIANA Synodus 4. 5. 8. 9. 13.
15. 16. 23. 40. 41. 49. 50. 52. 53. 54. 55-
61. 63. 64. 69. 71. 72-75. 84. 88. 90-92. -
monasterium 215.
- ZAMOYSKI, princeps 215.
- ZARAWSKI Michaël, Basilian. 192.
- ZASLAV, op. 334.
- ZATWARNICKI Andreas, Nobilis 201.
- ZAWADSKYJ Antonius, Protoarchim. Ba-
silian. 22. 302.
- ZELIBORSKYJ Arsenius, Ep. Leopoliens. 267. - Athanasius, Ep. Leopoliens. 267.
- ZENOPOLITANUS Ep. v. Lascaris 92. 119.
140. 142. 144. 145. 146. 149. 163. 164. 165.
166-169. 205. 222. 235. 236. 238. 242.
243. 244. 245. 252.
- ZIVOTOVIENSIS Decanus 258. 259.
- ZNOJOVSKYJ Januarius, Proc. in Urbe
120n. 139n. 241n.
- ZONARAS, script. 254
- ZOCHOVSKYJ, Metrop. Kioviens. (1674-1693)
49. 53. 54. 64. 65n. 111. 127. 132n. 133.
266. 298n. 299. 300. 305.
- ZULKIEW, op. 121. 218. - eccl. paroch.
121. 218.
- ZYDYCINENSE monaster. 120. 126.
205. 207. 211. 212. 216. 219. 220. 221.
297. 298. 303. 306.
- ZYRAVSKYJ Patricius, Proc. in Urbe
24n. 35n. 49. 51. 54.
- ZYROVICENSE monasterium 121. 206.
213. 217. 221. 224. 225. 228. 241. - v.
Monasteria, Archimandriae, Basiliani, Ca-
pitula.
- ZYTOMIRENSIS Decanatus 256. 277.
283.
-

INDEX GENERALIS

| | |
|------------------------------|-----|
| <i>Dedicatio</i> | V |
| <i>Praefatio</i> | VII |
| <i>Introductio</i> | IX |

CONGREGATIONES

| | |
|--------------------------------|-----|
| 78. - 1729, 16. I | 5 |
| 79. - 1729, 16. I | 4 |
| 80. - 1729, 30. III | 13 |
| 81. - 1729, 27. VII | 24 |
| 82. - 1730, 22. VIII | 29 |
| 83. - 1731, 8. IV | 39 |
| 84. - 1742, 1. V | 48 |
| 85. - 1744, 30. III | 75 |
| 86. - 1744, 12. XII | 102 |
| 87. - 1747, 31. VIII | 107 |
| 88. - 1748, 12. II | 116 |
| 89. - 1748, 24. XI | 121 |
| 90. - 1748, 10. XII | 121 |
| 91. - 1748, 24. XI | 139 |
| 92. - 1748-1749 | 154 |
| 93. - 1750, 10. IX | 171 |
| 94. - 1750, 21. IX | 203 |
| 95. - 1752, 19. XI | 223 |
| 96. - 1753, 7. V | 253 |
| 97. - 1755, 23. XI | 295 |
| 98. - 1767, 31. V | 308 |
| 99. - 1780, 5. IX | 312 |
| 100. - 1795-1796 | 318 |
| — - 1816-1862 | 329 |

ADDITAMENTA

| | |
|--------------------------|-----|
| — 1697, 27. VI | 330 |
|--------------------------|-----|

INDICES

| | |
|----------------------------------|-----|
| Index nominum et rerum | 339 |
|----------------------------------|-----|

“ ANALECTA ORDINIS S. BASILII M. ”

Ex Sectione tertia « DOCUMENTA ...ex ARCHIVIS ROMANIS »

Monumenta Bio-Hagiographica

S. Josaphat - Hieromartyr. Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis

- vol. I: 1623-1628, Romae 1952;
- vol. II: 1628-1637, Romae 1955;
- vol. III: 1637-1867, Romae (paratur).

Documenta Pontificum Romanorum

Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia,

- vol. I: 1075-1700 (pp. 708), Romae 1953;
- vol. II: 1700-1953 (pp. 680), Romae 1954.

Acta S. Congregationum

Acta S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjæ spectantia,

- vol. I: 1622-1667, Romae 1953;
- vol. II: 1667-1710, Romae 1954;
- vol. III: 1710-1740, Romae 1954;
- vol. IV: 1740-1769, Romae 1955;
- vol. V: 1769-1862, Romae 1955;

Litterae S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjæ spectantes,

- vol. I: 1622-1670, Romae 1954;
- vol. II: 1670-1710, Romae 1955;
- vol. III: 1710-1730, Romae 1956;
- vol. IV: 1730-1758, Romae 1957;
- vol. V: 1758-1777, Romae 1957;
- vol. VI: 1777-1790, Romae 1957;
- vol. VII: 1790-1862, Romae 1957;

Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjæ spectantes,

- vol. I: 1622-1728, Romae 1956;
- vol. II: 1729-1862, Romae 1957;

Epistolae Metropolitanarum et Episcoporum

Epistolae Josephi Velamin Rutskyj (1613-1637), Romae 1956.

Epistolae R. Korsak, A. Sielava, G. Kolenda, (1637-1674), Romae 1956.

Epistolae Cypriani Zochovskij, Leonis Zalenskyj, Georgii Vynnyckij (1674-1713), Romae 1958

Epistolae Leonis Kiszka, Athanasii Szeptyckij (1714-1746), Romae (sub prelo).

Litterae Nuntiorum Apostolicorum

Litterae Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes (1550-1850),

- vol I.: 1550-1600, Romae 1958;

Diplomata Imperatorum, Regum, Principum (parantur)